

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XIII

n. 1-bis

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA per l'anno 1997

*(articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato
dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

PRESENTATA DAL MINISTRO DEL TESORO
E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

il 30 settembre 1996

ALLEGATI:

RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA
e
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA
A CARATTERE PLURIENNALE

Trasmessi il 14 novembre 1996

PAGINA BIANCA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
PLURIENNALI DI SPESA PRESENTATE DALLE AMMINI-
STRAZIONI INTERESSATE E QUADRO RIASSUNTIVO
PREDISPOSTO DAL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

(articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato
dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362)

PAGINA BIANCA

INDICE

A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA:

— Ministeri, Aziende autonome, Fondo investimenti per progetti immediatamente eseguibili	Pag.	9

B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA:

Ministeri:

Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	189
Ministero del tesoro	»	215
Ministero del bilancio e della programmazione econo- mica	»	287
Ministero di grazia e giustizia	»	313
Ministero dell'interno	»	325
Ministero dei lavori pubblici	»	335
Ministero dei trasporti e della navigazione	»	399
Ministero della difesa	»	449
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	»	465
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia- nato	»	509
Ministero del commercio con l'estero	»	519
Ministero della sanità	»	535
Ministero per i beni culturali e ambientali	»	543

Ministero dell'ambiente	Pag.	573
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	»	605
Aziende autonome:		
Poste italiane - Ente pubblico economico	»	629
Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) .	»	635

A V V E R T E N Z A

Le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi sono state trasmesse dalle Amministrazioni competenti. I dati contabili riportati nel quadro riassuntivo sono stati verificati con il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1995.

Per quanto riguarda le aziende autonome sono state indicate le leggi inerenti ai principali programmi di intervento, anche se finanziati direttamente a carico del bilancio statale. In questo caso le leggi sono riportate sia nella parte dell'elenco afferente ai Ministeri cui spetta il trasferimento dei fondi, sia nella parte delle aziende autonome.

Salvo poche eccezioni sono state inserite le sole autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale afferenti alla parte capitale del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome.

Per la verifica dello stato di attuazione di taluni finanziamenti, è stato necessario rinviare alla « legge base ».

PAGINA BIANCA

A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 5° comma)

a) **MINISTERI**

b) **AZIENDE AUTONOME**

c) **FONDO INVESTIMENTI PER PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI**

PAGINA BIANCA

ELENCO CRONOLOGICO DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

LEGENDA :		(1)	- PROVVEDIMENTO ORIGINARIO
		(2)	- PROVVEDIMENTO DI RIFINANZIAMENTO
		(3)	- PROVVEDIMENTO ORIGINARIO PER ALCUNI ARTICOLI E DI RIFINANZIAMENTO PER ALTRI
LEGGE	949 / 1952	(1)	Conferimento al fondo dotazione costituito presso Cassa per il Credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento interessi su operazioni di credito a favore di imprese artigiane, di cui alle leggi di rifinanziamento.
LEGGE	623 / 1959	(1)	Credito agevolato alle piccole e medie imprese - Limiti impegno anomali (La legge 623/1959 e' stata abrogata dall'art. 15 della legge 183/1976 con decorrenza entrata in vigore DPR 902/1976. I fondi residui -mld.966,7- affluiscono al FNCA).
LEGGE	1774 / 1962	(1)	Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali.
LEGGE	1 / 1963	(1)	Legge costituzionale n.1 del 31 gennaio 1963 - Disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste.
LEGGE	635 / 1967	(1)	Ripristino linea Cuneo-Ventimiglia (Cfr. anche leggi 510/71, 158/75, 33/79).
LEGGE	1089 / 1968	(1)	Quadruplicamento linea Roma - Firenze (Cfr. anche legge 409/75 art. 1/1).
LEGGE	822 / 1971	(1)	Provvidenze porto di Trieste.
LEGGE	920 / 1971	(1)	Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale.
LEGGE	1114 / 1971	(2)	Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste. Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1
LEGGE	52 / 1973	(1)	Piano Ponte per ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.
LEGGE	295 / 1973	(1)	Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito Centrale.
LEGGE	15 / 1974	(1)	Costruzione uffici postali.
LEGGE	268 / 1974	(1)	Piano rinascita Sardegna (Provvedimento assunto in attuazione art. 13 dello Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale n. 3 del 26.11.48).
LEGGE	517 / 1975	(1)	Crediti agevolati al commercio.
LEGGE	75 / 1976	(1)	Tutela carattere artistico e monumentale di Siena.
LEGGE	86 / 1976	(1)	Potenziamento ferrovia Alifana.
LEGGE	203 / 1976	(1)	Contributo per progettazione, costruzione e gestione di impianti trattamento morchie petroliere.
LEGGE	261 / 1976	(1)	Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamita' naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco.
LEGGE	336 / 1976	(1)	Provvidenze a favore dei comuni del Friuli colpiti dal terremoto del maggio 1976 - cvs D.L. 227/76.
D.P.R.	902 / 1976	(1)	Attuazione della Legge n. 183/1976 - Disciplina del credito agevolato al settore industriale (dall'anno 1994 i finanziamenti del cap. 02-7773 sono trasferiti sul cap. 02-9012).
LEGGE	404 / 1977	(1)	Edilizia carceraria (comprensivo stanziamento di 100 mld. di cui art.1/1 legge 1133/1971).
LEGGE	546 / 1977	(3)	Ricostruzione zone terremotate del Friuli. Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/1b
LEGGE	675 / 1977	(1)	Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.
D.P.R.	218 / 1978	(1)	Somme da devolvere alla Cassa del Mezzogiorno.
LEGGE	497 / 1978	(1)	Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni compreso l'afflusso

- degli affitti per l'80% in base art.14 stessa legge.
- LEGGE 843 / 1978 (1) Legge finanziaria 1979.
- LEGGE 861 / 1978 (1) Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art.7 della L.19/05/1967 n.378, per il rifornimento idrico delle isole minori.
- LEGGE 863 / 1978 (1) Rilevamento dati meteorologici via satellite.
- LEGGE 681 / 1979 (2) Provvidenze porto di Trieste.
Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/1
- LEGGE 60 / 1980 (1) Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione dei bacini di carenaggio di Napoli.
- LEGGE 146 / 1980 (3) Legge finanziaria 1980.
Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.25/- , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.34/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.40/-
- LEGGE 336 / 1980 (1) Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- LEGGE 373 / 1980 (2) Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1 e 2
- LEGGE 443 / 1980 (2) Rifinanziamento della Legge 268/74 e convalida effetti del D.L. 153/79 non convertito.
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.1/-
- LEGGE 784 / 1980 (1) Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.
- LEGGE 845 / 1980 (1) Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.
- LEGGE 846 / 1980 (2) Ulteriori interventi per il consolidamento del monte S. Martino e per la difesa dell'abitato del comune di Lecco.
Cfr. L. 261/1976 art.37/1 e 2 per art.1/-
- LEGGE 64 / 1981 (1) Ulteriori finanziamenti per ricostruzione zona del Belice distrutta dal terremoto del gennaio 1968.
- LEGGE 92 / 1981 (1) Provvedimenti urgenti patrimonio archeologico città di Roma.
- LEGGE 119 / 1981 (3) Legge finanziaria 1981.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.0/0 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/2 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.20/1 , Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.7/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.TAB/A
- LEGGE 151 / 1981 (1) Legge quadro per riordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali.
- LEGGE 219 / 1981 (3) Cvs. in legge, con modificazioni, del D.L. 19.3.81 n.75, recante ulteriori interv. per le popolaz. colpite dagli eventi sismici nel novembre '80 e gennaio '81. Provvedimenti organici per la ricostruz. e lo svil. dei territori colpiti.
Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.37/2
- LEGGE 416 / 1981 (1) Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
- LEGGE 536 / 1981 (1) Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici - Cvs. D.L. 397/81.
- LEGGE 544 / 1981 (2) Cvs. D.L. 414/81.
Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.3/1
- LEGGE 598 / 1981 (2) Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale.
Cfr. L. 920/1971 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 798 / 1981 (2) Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali.
Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.1/1
- LEGGE 11 / 1982 (2) Provvidenze porto di Trieste (Cvs. D.L. 677/1981).
Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/-
- LEGGE 27 / 1982 (1) Consolidamento torre di Pisa.
- LEGGE 32 / 1982 (2) Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.

Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.2/1

- LEGGE 41 / 1982 (1) Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.
- LEGGE 46 / 1982 (1) Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.
- LEGGE 48 / 1982 (1) Costruzione del bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
- LEGGE 85 / 1982 (1) Concessione all'ENEA (ex CNEN) contributo statale attività quinquennio 1980-1984 ed anticipo contributo 1985-1989 e 1986-1990. Lo stanziamento assorbe anche i finanziamenti di cui alle leggi 59/1981 (508 mld.) e DL 414/1981 (185 mld.).
- LEGGE 94 / 1982 (1) Programmi edilizia residenziale (Cvs. D.L. 9/1982).
- LEGGE 308 / 1982 (1) Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
- LEGGE 526 / 1982 (2) Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.11/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.17/1, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.30/1, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.51/1(12o), Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.51/1(6o)
- LEGGE 531 / 1982 (1) Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto nel settore autostradale.
- LEGGE 547 / 1982 (1) Misure urgenti per la protezione civile.
- LEGGE 568 / 1982 (2) Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari.
Cfr. L. 60/1980 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 752 / 1982 (1) Norme per l'attuazione della politica mineraria.
- LEGGE 828 / 1982 (3) Ulteriori provvedimenti per completamento opera ricostruzione e sviluppo zone Regione Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e zone terremotate Regione Marche.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/3, Cfr. L. 546/1977 art.10/- per art.2/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.21/4, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/-, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1
- LEGGE 887 / 1982 (2) Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (cvs. D.L.697/82).
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.9/1
- LEGGE 888 / 1982 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato, dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1982.
Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/-
- LEGGE 960 / 1982 (1) Rifinanziamento legge 73/77 concernente la ratifica accordi di Osimo.
- LEGGE 979 / 1982 (1) Disposizioni per la difesa del mare.
- LEGGE 130 / 1983 (2) Legge finanziaria 1983.
Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.10/2, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.10/3, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/5, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.18/1a -1b, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.19/1/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.19/5, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.19/6, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.19/7, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.19/8, Cfr. FIO per art.21/1 e 5, Cfr. FIO per art.21/1 e 5a, Cfr. FIO per art.21/1 e 5b, Cfr. FIO per art.21/1 e 5d, Cfr. FIO per art.21/1 e 5e, Cfr. FIO per art.21/1 e 5f, Cfr. FIO per art.21/1 e 5g, Cfr. FIO per art.21/1 e 5h, Cfr. FIO per art.21/1 e 5n, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.8/1
- LEGGE 156 / 1983 (3) Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.4/2
- LEGGE 189 / 1983 (1) Piano decennale passaggi a livello delle linee delle Ferrovie dello Stato.
- LEGGE 190 / 1983 (1) Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (cfr. L.1457 del 1963 e successive modificazioni).
- LEGGE 217 / 1983 (1) Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
- LEGGE 696 / 1983 (1) Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (cfr. L.46/82).

- LEGGE 730 / 1983 (3) Legge finanziaria 1984.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/10, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/7, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.35/1, Cfr. FIO per art.37/1 e 3, Cfr. FIO per art.37/1 e 3c, Cfr. FIO per art.37/1 e 3d, Cfr. FIO per art.37/1 e 3e, Cfr. FIO per art.37/1 e 3f, Cfr. FIO per art.37/1 e 3g, Cfr. FIO per art.37/1 e 3h, Cfr. FIO per art.37/1 e 3i, Cfr. FIO per art.37/1 e 3l, Cfr. FIO per art.37/1 e 3m, Cfr. FIO per art.37/1 e 3n, Cfr. FIO per art.37/1 e 3o, Cfr. FIO per art.37/1 e 3q, Cfr. FIO per art.37/1 e 3r, Cfr. FIO per art.37/1 e 3s, Cfr. FIO per art.37/1 e 3t, Cfr. FIO per art.37/1 e 3u, Cfr. FIO per art.37/1 e 3v, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.37/7
- LEGGE 80 / 1984 (1) Proroga dei termini ed accelerazioni procedure per l'applicazione della legge 219/81 e successive modifiche (Cvs.D.L. 19/84).
- LEGGE 193 / 1984 (2) Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico di intervento della GEPI (art. 9 aumento fondo per la realizzazione impianti siderurgici di cui art. 20 L.46/82).
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.9/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.9/2
- LEGGE 212 / 1984 (2) Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria a grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (art.3/c4 incremento fondo rotativo per innovazione tecnologica)-Cvs.D.L. 62/84.
Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.3/5
- LEGGE 223 / 1984 (1) Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM, emesse in attuazione della delibera CIPI del 5/5/83.
- LEGGE 230 / 1984 (2) Elevazione da 100 miliardi a 140 miliardi della dotazione di spesa per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo, nonché per il pagamento dei relativi oneri di carattere generale.
Cfr. L. 531/1982 art.4/1 per art.1/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.1/2
- LEGGE 231 / 1984 (2) Autorizzazione di spesa per il pagamento di oneri finanziari relativi alle autostrade A.24 e A.25 e incremento dello stanziamento per la costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.3/1
- LEGGE 246 / 1984 (2) Integrazione e modifiche al D.P.R.9/4/59 n.128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6/10/82 n.752, concernente l'attuazione della politica mineraria.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.6 e 7/0, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6 e 7/00, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.6 e 7/000, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.6 e 7/0000, Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.7/1
- LEGGE 342 / 1984 (2) Aumento autorizzazione di cui art.1 e 2 legge 861/78 per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori.
Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
- LEGGE 363 / 1984 (3) Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici dell'aprile 1984 in Umbria e del maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (cvs. D.L. 159/84).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2
- LEGGE 395 / 1984 (1) Acquisto costruzione e ristrutturazione immobili per rappresentanze all'estero.
- LEGGE 428 / 1984 (2) Integrazione fondo contributi stampa quotidiana ai sensi art. 29 L. 416/81.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.1/1
- LEGGE 456 / 1984 (1) Programmi di ricerca e sviluppo in materia di costruzioni aeronautiche e telecomunicazioni.
- LEGGE 462 / 1984 (2) Modif. ed integr. al D.L. 28.7.81 n.397, convertito in legge, con modif., n.536/81, al D.L. n. 799/81, convertito in legge, con modif., dalla L. 60/82 alla L.64/81, ecc., concernenti interv. in alcune zone Sic. occ. colpite da eventi sism..
Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.28/-
- LEGGE 798 / 1984 (1) Nuovi interventi salvaguardia Venezia (il finanz. iniziale di 600 mld. e' stato integrato di 700 mld. con L. 910/86 art.7/1, di 800 mld. con L. 67/88 art.17/12, di 100 mld. con TAB. D.L.F. 1,99, di 16 mld. con L. 360/91).
- LEGGE 887 / 1984 (3) Legge finanziaria 1985.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.11/10, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.11/12, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.11/12a, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.11/12b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.11/12c, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.11/13, Cfr. L. 75/1976 art.3/1 e 2 per art.11/13a.

- Cfr. L. 75/1976 art.4/1 e 2 per art.11/13b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/14, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.11/20, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.11/21, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.11/9, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.11/9a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2, Cfr. FIO per art.12/1 e 2a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2b, Cfr. FIO per art.12/1 e 2c, Cfr. FIO per art.12/1 e 2d, Cfr. FIO per art.12/1 e 2e, Cfr. FIO per art.12/1 e 2f, Cfr. FIO per art.12/1 e 2g, Cfr. FIO per art.12/1 e 2h, Cfr. FIO per art.12/1 e 2i, Cfr. FIO per art.12/1 e 2j, Cfr. FIO per art.12/1 e 2k, Cfr. FIO per art.12/1 e 2l, Cfr. FIO per art.12/1 e 2m, Cfr. FIO per art.12/1 e 2n, Cfr. FIO per art.12/1 e 2o, Cfr. FIO per art.12/1 e 2p, Cfr. FIO per art.12/1 e 2q, Cfr. FIO per art.12/1 e 2r, Cfr. FIO per art.12/1 e 2s, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.14/1 e 2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.14/11, Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.14/18, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.14/3, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/4, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.14/6, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.4/8, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.5/1, Cfr. L. 843/1978 art.4/1 per art.8/23, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.9/6
- LEGGE 16 / 1985 (1) Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'arma dei Carabinieri.
- LEGGE 31 / 1985 (2) Razionalizzazione e sviluppo pesca marittima (cfr. 41/1982). Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/1a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.1/1b, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.1/1c
- LEGGE 49 / 1985 (1) Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
- LEGGE 99 / 1985 (3) Interventi in materia di opere pubbliche. Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.4/1
- LEGGE 110 / 1985 (2) Utilizzazione delle disponibilit  residue sul Fondo Investimenti e Occupazione (FIO) nell'ambito del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984. Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.1/1a, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/1b, Cfr. L. 696/1983 art.1/1 per art.1/1c, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/1e, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1h, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.1/1hl, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1h2
- LEGGE 118 / 1985 (3) Misure finanziarie in favore di aree ad alta tensione abitativa (cvs. D.L.12/85). Cfr. L. 94/1982 art.3/1 per art.3/10, Cfr. L. 94/1982 art.1/4 - 11 per art.5quatr/1
- LEGGE 135 / 1985 (1) Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori soggetti alla sovranit  italiana all'estero (limiti di impegno quindicennali-mld. 1 annuo dal 1985 al 1990).
- LEGGE 143 / 1985 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 23/85, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dell'industria e della distribuzione commerciale. Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.7/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/1a
- LEGGE 197 / 1985 (2) Rifornimento provvedimenti straordinari per potenziamento e ammodernamento servizio Corpo Nazionale dei servizi dei Vigili del Fuoco (cfr. legge 336/1980). Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.1/1, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.5/1
- LEGGE 198 / 1985 (2) Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamit  ed avversit  atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15/10/1981 n.590. Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.12/2, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.9/1 e 2
- LEGGE 222 / 1985 (1) Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
- LEGGE 284 / 1985 (1) Programma ricerche in Antartide (1985-1991).
- LEGGE 295 / 1985 (1) Finanz. nel triennio 1984-1986 per ristr. razionalizz. industria navalmec. (Compresi 25 mld. leggi 111 e 122/85, rifin. L.41/86 art.11/28 mld.320, L. 910/86 art.3/9 mld.550, L.67/88 art.15/29 mld.285, L.155/89 mld.-25, L.234/89 mld.450).
- LEGGE 331 / 1985 (1) Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria.
- LEGGE 335 / 1985 (1) Ammodernamento e rinnovamento servizio e segnalamento marittimo.
- LEGGE 351 / 1985 (1) Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.

- LEGGE 387 / 1985 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31/5/85 n.215, recante differimenti di termini in materia di riduzione della capacita' produttiva nel settore siderurgico.
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.1bis/-, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.1bis a/-
- LEGGE 408 / 1985 (2) Contributo all'ENEA per il 1985 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 449 / 1985 (1) Interventi ampliamento-ammmodernamento sistemi aeroportuali di Roma e Milano.
- LEGGE 462 / 1985 (1) Ulteriori provvedimenti per la citta' di Urbino.
- LEGGE 526 / 1985 (1) Programma triennale di interventi al piano decennale della grande viabilita' (rifiinanziato con legge 41/1986 per mld. 2200 e con legge 910/1986 per mld. 2975).
- LEGGE 662 / 1985 (1) Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi (cvs. D.L. 480/85).
- LEGGE 710 / 1985 (2) Interventi in favore della produzione industriale.
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.6/1, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.7/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/2
- LEGGE 808 / 1985 (1) Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico.
- LEGGE 26 / 1986 (3) Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.6/1b
- LEGGE 41 / 1986 (3) Legge finanziaria 1986.
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.11/12, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.11/14, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.11/15-16, Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.11/24, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.11/25, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.11/26, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.11/27, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.11/29, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.11/6, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.11/8 e 9, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.12/5, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.13/1, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.13/10, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.13/13, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.13/4, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.13/5, Cfr. FIO per art.14/1 e 3, Cfr. FIO per art.14/1 e 3a, Cfr. FIO per art.14/1 e 3b, Cfr. FIO per art.14/1 e 3c, Cfr. FIO per art.14/1 e 3d, Cfr. FIO per art.14/1 e 3e, Cfr. FIO per art.14/1 e 3f, Cfr. FIO per art.14/1 e 3g, Cfr. FIO per art.14/1 e 3h, Cfr. FIO per art.14/1 e 3i, Cfr. FIO per art.14/1 e 3l, Cfr. FIO per art.14/1 e 3m, Cfr. FIO per art.14/1 e 3n, Cfr. FIO per art.14/1 e 3o, Cfr. FIO per art.14/1 e 3p, Cfr. FIO per art.14/1 e 3q, Cfr. FIO per art.14/1 e 3r, Cfr. FIO per art.14/1 e 3s, Cfr. FIO per art.14/1 e 3t, Cfr. FIO per art.14/1 e 3u, Cfr. FIO per art.14/1 e 3v, Cfr. FIO per art.14/1 e 3x, Cfr. FIO per art.14/1 e 3y, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.14/6, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.16/1, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.16/11, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.16/4, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.16/4a, Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.34/1
- LEGGE 44 / 1986 (1) Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno (cvs.D.L.786/85).
- LEGGE 46 / 1986 (2) Conversione D.L. 791/85.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/1
- LEGGE 64 / 1986 (1) Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
- LEGGE 113 / 1986 (1) Piano straordinario per l'occupazione giovanile.
- LEGGE 495 / 1986 (2) Integrazione del contributo di 500 mld. assegnato con L.41/86 art.11/27 per il 1986.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 688 / 1986 (2) Bilancio assestamento 1986.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/1
- LEGGE 730 / 1986 (3) Disposizioni in materia di calamita' naturali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.15/2
- LEGGE 752 / 1986 (1) Attuazione interventi programmati in agricoltura.
- LEGGE 771 / 1986 (1) Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera.
- LEGGE 776 / 1986 (1) Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio.
- LEGGE 831 / 1986 (1) Disposizioni per realizzazione programma interventi in infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 875 / 1986 (2) Ulteriore contributo per l'anno 1986 (cvs. D.L. 671/86).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 879 / 1986 (3) Disposizioni per completamento ricostruzione zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1975 e zone Regione Marche colpite da calamita'.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/2, Cfr. L. 828/1982 art.7/- per art.12/1, Cfr. L. 828/1982 art.21/5 per art.23/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.26/1, Cfr. L. 156/1983 art.1/1 per art.29/2, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.4/1, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.6/1
- LEGGE 896 / 1986 (1) Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.
- LEGGE 910 / 1986 (3) Legge finanziaria 1987.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.3/17, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.3/5, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/6, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.3/9, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.3/9a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.3/9b, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.4/2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.4/3, Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.5/8a, Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.5/8b, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/1, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2, Cfr. L. 215/1981 art.80-85/1a per art.6/2a, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.6/3, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.6/4, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.6/6, Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.6/7, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.7/10, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.7/12a, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.7/12b, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.7/12c, Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.7/14a, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.7/14b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.7/1a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.7/1b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.7/1c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.7/1d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.7/1e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.7/1f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.7/1g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.7/1h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.7/1i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.7/1j, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.7/1m, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.7/5, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.7/6, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.7/8, Cfr. L. 887/1984 art.11/23 per art.7/9, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.8/10, Cfr. L. 48/1982 art.1/1 per art.8/15, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.8/16, Cfr. L. 92/1981 art.1/1 per art.8/19, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.8/5, Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.8/8
- LEGGE 911 / 1986 (2) Legge Bilancio 1987.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.24/2
- D.M. 48 / 1987 (1) Attuazione di un programma poliennale di investimenti (DM 48/T/BIS/87).
- LEGGE 65 / 1987 (1) Misure urgenti per ricostruzione e ammodernamento impianti sportivi e per utilizzazione finanziamenti a favore attivita' di interesse turistico (cvs. D.L. 2/87).
- LEGGE 67 / 1987 (2) Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.20/4, Cfr. L. 416/1981 art.34/6 per art.21/-
- LEGGE 119 / 1987 (2) Cvs.D.L.10/1987.
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.5/4 - 7
- LEGGE 120 / 1987 (3) Misure urgenti per fronteggiare emergenza Comune di Senise ed altri comuni da dissesto territorio e avversita' atmosferiche del gennaio 1987 (cvs.D.L. 8/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/3 - 5, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.13bis/14, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.13bis/9, Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.13bis/9a, Cfr. L. 64/1981 art.5/2 per art.13bis/9b, Cfr. L. 64/1981 art.5/2 per art.13bis/9c
- LEGGE 121 / 1987 (1) Modifiche alla legge 517/75 sulla disciplina del credito agevolato al commercio.
- LEGGE 183 / 1987 (2) Appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee.
Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.5/2
- LEGGE 399 / 1987 (3) Rifinanziamento interventi politica mineraria (cvs. D.L. 318/87 e succ.integrazioni).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.2/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.4/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.4/1b, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.4/1c, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.4/1d
- LEGGE 401 / 1987 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.320/87, recante interventi in materia di riforma del processo penale.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1 - 3

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 439 / 1987 (2) Legge di Bilancio 1987.
Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.0/0
- LEGGE 441 / 1987 (1) Disposizioni urgenti smaltimento rifiuti (cvs.D.L.361/87).
- LEGGE 445 / 1987 (2) Rifiinanziamento Leggi 308/82 e 784/80 (cvs.D.L.364/1987).
Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1, Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1/2, Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1/2a, Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1/2b, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1/2c, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1/2d, Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.2/2, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.3/1
- LEGGE 449 / 1987 (1) Adeguamento immobili per musei, archivi e biblioteche (cvs. D.L.371/87).
- LEGGE 470 / 1987 (3) Interventi urgenti per i comuni della Valtellina, etc, a seguito calamita' luglio-agosto 1987 (cvs. D.L.384/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2, Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.6/2
- LEGGE 531 / 1987 (1) Disposizioni urgenti in materia sanitaria (cvs. D.L.443/87).
- LEGGE 545 / 1987 (1) Rupe Orvieto e colle Todi.
- LEGGE 47 / 1988 (2) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico (cvs.D.L.534/1987).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.18/3
- LEGGE 66 / 1988 (1) Adeguamento servizi Guardia Finanza e sistema informativo Ministero Finanze.
- LEGGE 67 / 1988 (3) Legge finanziaria 1988.
Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.14/1-2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.15/10, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.15/17, Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.15/18, Cfr. L. 675/1977 art.29/1Va per art.15/1b, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.15/2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.15/23, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.15/24, Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.15/26, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.15/29a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.15/29b, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.15/31, Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.15/32, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.15/34, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.15/36, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.15/37a, Cfr. L. 308/1982 art.12/1b - 3 per art.15/37b, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/39, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.15/42, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.15/43, Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.15/7, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.15/8, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.17/1, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.17/10, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.17/12a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.17/12b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.17/12c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.17/12d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.17/12e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.17/12f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.17/12g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.17/12h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.17/12i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.17/12j, Cfr. L. 798/1984 art.3/1k per art.17/12k, Cfr. L. 798/1984 art.3/1l per art.17/12l, Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.17/12m, Cfr. L. 798/1984 art.3/1n per art.17/12n, Cfr. L. 798/1984 art.3/1o per art.17/12o, Cfr. L. 798/1984 art.3/1p per art.17/12p, Cfr. L. 798/1984 art.3/1q per art.17/12q, Cfr. L. 798/1984 art.3/1r per art.17/12r, Cfr. L. 798/1984 art.3/1s per art.17/12s, Cfr. L. 798/1984 art.3/1t per art.17/12t, Cfr. L. 798/1984 art.3/1u per art.17/12u, Cfr. L. 798/1984 art.3/1v per art.17/12v, Cfr. L. 798/1984 art.3/1w per art.17/12w, Cfr. L. 798/1984 art.3/1x per art.17/12x, Cfr. L. 798/1984 art.3/1y per art.17/12y, Cfr. L. 798/1984 art.3/1z per art.17/12z, Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.17/13, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.17/15, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.17/24, Cfr. FIO per art.17/28, Cfr. FIO per art.17/28a, Cfr. FIO per art.17/28b, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.17/3, Cfr. FIO per art.17/31, Cfr. FIO per art.17/31a, Cfr. FIO per art.17/31b, Cfr. FIO per art.17/31c, Cfr. FIO per art.17/31d, Cfr. FIO per art.17/31e, Cfr. FIO per art.17/31f, Cfr. FIO per art.17/31g, Cfr. FIO per art.17/31h, Cfr. FIO per art.17/31i, Cfr. FIO per art.17/31j, Cfr. FIO per art.17/31k, Cfr. FIO per art.17/31l, Cfr. FIO per art.17/31m, Cfr. FIO per art.17/31n, Cfr. FIO per art.17/31o, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.17/3a, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.17/45, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.17/46a, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.17/46b, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.17/46c, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.17/5, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.17/5a, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.17/5b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.17/6, Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.17/9, Cfr. L. 118/1985 art.3/7 per art.22/3
- LEGGE 73 / 1988 (2) Completamento contributo ENEA per 1987 in c/prog.85/89 (cvs.D.L. 7/1988).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 79 / 1988 (2) Legge di Bilancio 1988.
Cfr. L. 531/1982 art.6/1a per art.0/00, Cfr. L. 449/1987 art.1/1 per art.21/-
- LEGGE 321 / 1988 (2) Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione programma 1985-1989 (cvs. D.L.185/88).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 346 / 1988 (1) Modifiche alla L. 46/82 e partecipazione programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata (limiti di impegno decennale - I rate: 125 mld. per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991) - Sono considerati gli

ammontari complessivi.

- LEGGE 506 / 1988 (1) Ratifica ed esecuzione scambio note tra Governo Repubblica Italiana e la FAO per ampliamento sede centrale organizzazione.
- LEGGE 521 / 1988 (2) Potenziamento delle forze di polizia e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.27/1 e 4
- LEGGE 541 / 1988 (2) Legge finanziaria 1989. Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB/E, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB/F
- LEGGE 543 / 1988 (1) Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.
- LEGGE 556 / 1988 (1) Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche (cvs.DL 465/1988).
- D.P.R. 568 / 1988 (2) Approvazione regolamento per organizzazione e procedure amministrative del Fondo di rotazione per attuazione politiche comunitarie (esecuzione art. 8 L. 16/4/87, n.183). Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.10/20
- D.M. 148749 / 1988 (2) Decreto ministeriale del 1988. Cfr. L. 662/1985 art.8/2 per art.1/-
- D.M. 180154 / 1988 (2) D.M. del 24/4/1988. Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.0/0, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/00, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/000, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/0000
- LEGGE 13 / 1989 (1) Disposizioni per favorire superamento barriere architettoniche negli edifici privati.
- LEGGE 41 / 1989 (2) Interventi politica mineraria. Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.2/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.2/1ab, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.2/1ac, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.2/1b, Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.2/1c
- LEGGE 45 / 1989 (2) Disposizioni vigenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1
- LEGGE 47 / 1989 (2) Rifinanziamento della Legge 308/82. Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1, Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1a, Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1b, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1c, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1d, Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1e
- LEGGE 81 / 1989 (2) Proroga e riferimento legge 268/74. Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 122 / 1989 (1) Disposizione in materia di parcheggi.
- LEGGE 155 / 1989 (2) Accompagnamento finanziaria 1989 (Cvs. D.L. 65/89). Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.6/2b, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.6/2c, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.6/2f, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.6/2g, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.6/2h, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.6/2i, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2l, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2m, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.6/2n, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.6/2o, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.6/2p, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/2q
- LEGGE 181 / 1989 (3) Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia (cvs.DL.120/1989). Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.10/1 e 2, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.10/3
- LEGGE 183 / 1989 (3) Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.31/5c
- D.L. 201 / 1989 (2) D.L. 201 del 1989 convertito in L. 262/89. Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.0/0
- LEGGE 205 / 1989 (1) Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio.
- LEGGE 234 / 1989 (3) Disposizioni concernenti l'industria naval-meccanica e armatoriale. Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.37/3 e 4
- LEGGE 246 / 1989 (3) Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria (cvs. D.L. 166/89). Cfr. L. 67/1988 art.13/15 per art.6/1a

- LEGGE 262 / 1989 (2) Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.
Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.5/1
- LEGGE 274 / 1989 (1) Contributo all'INFN per il quinquennio 1989-1993.
- LEGGE 281 / 1989 (2) Contributo all'ENEA per l'anno 1989 (cvs. D.L. 239/89).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 283 / 1989 (3) Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (cvs.D.L.227/89).
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1 bis/4 e 5, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.1bis/4
- LEGGE 289 / 1989 (2) Impiantistica sportiva.
Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.1/1, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.2/1
- LEGGE 302 / 1989 (2) Disciplina del credito peschereccio di esercizio.
Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.20/0
- LEGGE 305 / 1989 (1) Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente.
- LEGGE 367 / 1989 (2) Disposizioni per l'asestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1989.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
- LEGGE 407 / 1989 (2) Legge finanziaria 1990.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17-3a, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/17-3b, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/17-3c, Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.TAB D/1, Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/2, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/4, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.TAB E/10, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.TAB E/11a, Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.TAB E/11b, Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.TAB E/12, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/9
- LEGGE 408 / 1989 (2) Conferimenti agli enti di gestione delle PP.SS..
Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.1/1a, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.2/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/1
- LEGGE 409 / 1989 (2) Legge di bilancio 1990.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/00, Cfr. L. 335/1985 art.1/1 per art.1/-, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.18/1a, Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.23/1, Cfr. L. 305/1989 art.A/0 per art.23/1a
- LEGGE 424 / 1989 (3) Misure di sostegno attivita' economica nelle aree interessate dai fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nel 1989 nel mare Adriatico.
Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.5/1
- D.M. 135387 / 1989 (2) Il Decreto Ministeriale 135387 del 23.5.1989 riassegna al cap. 7406 disponibilita' pari a mld. 103,903 e al cap. 7422 disponibilita' pari a mld. 1,384, provenienti dalla L.416/81 e successive integrazioni e dalla L.172/75 art.5.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.0/0, Cfr. L. 416/1981 art.33/4 p.3 per art.0/00
- D.M. 183735 / 1989 (2) D.M. 30.12.1989.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/-
- D.M. 187202 / 1989 (2) D.M. del 31.12.1989.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
- LEGGE 38 / 1990 (3) Misure urgenti in materia di finanza locale (cvs. D.L. 415/89).
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.24/1, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.27/1, Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.27/3, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.28/1, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.30/2,2bis
- LEGGE 51 / 1990 (2) Aumento autorizzazione di spesa di cui legge 342/84 per acquisizione navi cisterna.
Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
- LEGGE 57 / 1990 (3) Istituzione autorità Adriatico.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.4/3
- LEGGE 71 / 1990 (2) Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate ad uso potabile.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.9/1
- LEGGE 84 / 1990 (1) Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione delle carte di rischio dei beni culturali.
- LEGGE 87 / 1990 (3) Interventi urgenti per la zootecnia.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.8/1a1, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.8/1a2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.8/1a3

LEGGE	100 / 1990	(1)	Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero.
LEGGE	102 / 1990	(1)	Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina.
LEGGE	124 / 1990	(2)	Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (cvs. D.L. 64/90). Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/2a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.3/2b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1a
LEGGE	126 / 1990	(1)	Finanziamento costruzione edificio per esigenze abitative studenti universitari (contributo Regione Lazio).
LEGGE	135 / 1990	(1)	Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.
LEGGE	174 / 1990	(2)	Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico. Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/-, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3
LEGGE	209 / 1990	(3)	Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero. Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/7
LEGGE	218 / 1990	(1)	Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di Credito di diritto privato (Cfr. anche D. Leg. 358/90).
LEGGE	221 / 1990	(2)	Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria. Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.5/-, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6/-, Cfr. L. 752/1982 art.14/a-b-c per art.7/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.7/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.7/1b, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.8/1, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.9/4
LEGGE	230 / 1990	(1)	Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di carattere generale di cui art. 29 L. 416/81.
LEGGE	235 / 1990	(2)	Rifinanziamento legge 1457/63 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. legge 190/83) concernenti lo sviluppo economico zone del Vajont. Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.2/1
LEGGE	240 / 1990	(1)	Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci in favore delle intermodalità - Finanziamenti disponibili capo II legge.
LEGGE	245 / 1990	(1)	Piano triennale di sviluppo dell'Università e piano quadriennale 1986-1990.
LEGGE	250 / 1990	(2)	Provvidenze per l'editoria. Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.5/-
LEGGE	292 / 1990	(2)	Riorganizzazione Ente Nazionale Turismo. Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.22/1
LEGGE	304 / 1990	(2)	Provvedimenti per la promozione delle esportazioni. Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.1/1
LEGGE	306 / 1990	(1)	Partecipazione alla settima ricostituzione risorse BID.
LEGGE	321 / 1990	(2)	Cassa per il credito alle imprese artigiane - Aumento fondo art. 37 L. 949/52. Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.1/1
LEGGE	345 / 1990	(2)	Assegnazione all'ENEA contributo 1990 quale anticipazione finanziaria ordinaria pluriennale. Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
D.L.	364 / 1990	(2)	Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale. Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.0/0
LEGGE	366 / 1990	(1)	Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.
LEGGE	380 / 1990	(1)	Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.
LEGGE	385 / 1990	(3)	Disposizioni in materia di trasporti - Programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'Ente (Approvato con D.I. 48/T/90). Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.1/1, Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.6/-
LEGGE	396 / 1990	(3)	Interventi per Roma, capitale della Repubblica. Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.0/0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 401 / 1990 (1) Riforma degli Istituti Italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.
- LEGGE 405 / 1990 (2) Legge finanziaria 1991.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/P3a, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/P3b, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/P3c, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/U4, Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.TAB D/1 Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.TAB D/10, Cfr. L. 57/1990 art.1/2b per art.TAB D/11a, Cfr. L. 57/1990 art.1/2e per art.TAB D/11b, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB D/11c, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/2, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.TAB D/3, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/4, Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5a, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB D/6, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/7, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB D/9, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/i e 2 per art.TAB E/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/2 - 3
- LEGGE 406 / 1990 (2) Legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1991.
Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.10/-, Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.14/1, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/1, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.18/1, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.21/1, Cfr. L. 305/1989 art.15/2 per art.23/1c, Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.23/2, Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.23/2a, Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.23/2b
- LEGGE 431 / 1990 (1) Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali.
- D.M. 121808 / 1990 (2) DM 121808 del 13.3.1990, in applicazione DL 415/89 art.26.
Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 156403 / 1990 (2) D.M. 156403 del 1/8/90.
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1
- D.M. 161622 / 1990 (2) D.M. 161622 del 9.9.1990 - OPC per finanziamenti.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1
- D.M. 200436 / 1990 (3) DM 200436 del 31.12.1990.
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/2, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.1/3, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.1/5, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.1/6, Cfr. L. 67/1988 art.15/16 per art.1/7, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.1/8
- LEGGE 10 / 1991 (1) Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- LEGGE 19 / 1991 (1) Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.
- LEGGE 34 / 1991 (2) Potenziamento infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli uffici periferici della Marina Mercantile.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1
- LEGGE 42 / 1991 (2) Interventi a favore degli Enti a PP.SS..
Cfr. L. 38/1990 art.27/2 per art.1/1
- LEGGE 99 / 1991 (1) Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92".
- LEGGE 107 / 1991 (2) Rifinanziamento legge 234/1989, recante disposizioni urgenti concernenti l'industria navalmecanica e armatoriale, etc..
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.1/2, Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.1/3
- LEGGE 117 / 1991 (2) Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sede di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, inoltre ad alloggi per il personale.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1
- LEGGE 181 / 1991 (2) Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1 Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.4/3, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.6/1, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.6/2a
- LEGGE 193 / 1991 (1) Completamento lavori Duomo di Orvieto.
- LEGGE 195 / 1991 (3) Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto del dicembre 1990 e altre disposizioni in favore delle zone colpite da avversita' atmosferiche nell'autunno 1990 (Cvs.D.L.142/91).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1.2.5/1.2.3, Cfr. L. 183/1989 art.30/3 per art.5/4, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.5/4a, Cfr. L. 57/1990

- art.1/2b per art.8/1 , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1a , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1b , Cfr. L. 57/1990 art.1/2f per art.8/1c , Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.8/2
- LEGGE 201 / 1991 (2) Rifinanziamento Legge 752/86.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/- , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/1 e 2
- LEGGE 205 / 1991 (1) Interventi urgenti per la sede Istituto Tecnico Gaetano Salvemini di Casalecchio (Cvs. D.L. 155/91).
- LEGGE 208 / 1991 (1) Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.
- LEGGE 233 / 1991 (1) Finanziamento per il restauro e recupero di Ville Venete.
- LEGGE 243 / 1991 (1) Università non statali legalmente riconosciute.
- D.M. 252 / 1991 (2) Modifiche alla L. n. 87/90 concernenti interventi urgenti per la zootecnia.
Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 267 / 1991 (2) Attuazione terzo piano pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/0 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/00 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/000 , Cfr. L. 41/1982 art.0/00 per art.00/0 , Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.00/00 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.1/1 , Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/2 , Cfr. L. 41/1982 art.0/000 per art.3/0
- LEGGE 275 / 1991 (2) Modifiche ed integrazioni alla Legge 44/86 recante "Misure straordinarie per la promozione e sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno".
Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/1
- LEGGE 282 / 1991 (2) Riforma Enea.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.26/1
- LEGGE 284 / 1991 (2) Interventi di sostegno al settore turistico.
Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.2/3
- LEGGE 317 / 1991 (2) Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.
Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.31/- , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.43/- , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.43/2a , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.43/2b
- LEGGE 358 / 1991 (1) Norme per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze.
- LEGGE 360 / 1991 (3) Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.
Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/1b
- LEGGE 366 / 1991 (2) Legge bilancio assestamento 1991.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1 , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1/1a , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.1/1b
- LEGGE 380 / 1991 (2) Rifinanziamento L.284/85 - Programma nazionale ricerche in Antartide.
Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 382 / 1991 (1) Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi.
- LEGGE 394 / 1991 (1) Legge quadro sulle aree protette.
- LEGGE 412 / 1991 (2) Disposizioni in materia di finanza pubblica.
Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.27/3
- LEGGE 413 / 1991 (2) Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento Provvedimenti settore editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.70/2
- LEGGE 415 / 1991 (2) Legge finanziaria 1992.
Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/14 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/15 , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/15b , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.TAB D/1 , Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.TAB D/10a , Cfr. L. 305/1989 art.7/3 per art.TAB D/10b , Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.TAB D/10c , Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.TAB D/11a , Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.TAB D/11b , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.TAB D/11c , Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.TAB D/11d , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/11e , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.TAB D/11f , Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.TAB D/12a , Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.TAB D/12c , Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.TAB D/12d , Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.TAB D/12e , Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.TAB D/12f , Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.TAB D/12g , Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.TAB D/12h , Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.TAB D/12i , Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.TAB D/12m , Cfr. L.

- 798/1984 art.5/1a - b per art.TAB D/12n , Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12v , Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12w , Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12z , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.TAB D/13 , Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.TAB D/14 , Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.TAB D/1b , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/4 , Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d , Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.TAB D/6 , Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.TAB D/6a , Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.TAB D/6b , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/8 , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/9 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/1 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB E/2-3a- , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/3b , Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.TAB E/8
- LEGGE 416 / 1991 (2) Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992.
Cfr. FIO per art.0/0 , Cfr. FIO per art.0/00 , Cfr. FIO per art.0/000
- LEGGE 421 / 1991 (2) Rifi naziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.0/0 , Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.0/00 , Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.0/000
- LEGGE 430 / 1991 (1) Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.
- LEGGE 431 / 1991 (2) Interventi a favore del settore navalmecanico e armatoriale (rifi naziamento leggi n.111 del 22.3.85 e n.234 del 14.6.89).
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1 , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1a , Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.1/1b , Cfr. L. 234/1989 art.7/5 per art.1/1c , Cfr. L. 234/1989 art.0/0 per art.1/1d , Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.2/1
- LEGGE 433 / 1991 (2) Disposizioni per la ricostruzione e rinascita delle zone colpite da eventi sismici nelle province di Siracusa, Catania, Ragusa.
Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.1/1 , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.1/1b , Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.8/1 , Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.8/1b , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.8/6
- D.M. 104981 / 1991 (2) Decreto ministeriale 104981 del 31.12.1991.
Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 105191 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.105191 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1
- D.M. 126508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.126508 del 26.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1a , Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1b , Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1c , Cfr. L. 752/1986 art.4/2g per art.1/1d
- D.M. 143626 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.143626 del 13.6.91 (storni dal capitolo 7552 ministero Marina Mercantile L.67/88 art.15/29).
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1a , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.1/1b
- D.M. 156674 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 156674.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 169091 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 169091 26.9.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1a , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1b
- D.M. 173443 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 173443 del 17.10.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3d per art.1/1
- D.M. 195317 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 195317 del 20.12.1991 (riduzione di 5 miliardi dai residui del capitolo 22-7717 L.57/90).
Cfr. L. 57/1990 art.1/2c per art.1/1
- D.M. 196508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.196508 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1 , Cfr. L. 752/1986 art.4/3c per art.1/1a , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1b , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1c
- D.M. 197793 / 1991 (2) Decreto ministeriale 197793 del 31.12.91 - Riduzione residui del 1990 della L.121/87.
Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.1/1
- D.M. 198003 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.198003 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1
- D.L. 1 / 1992 (2) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.0/0
- D.L. 2 / 1992 (2) Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM.
Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.0/0 , Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per

			art.0/00
LEGGE	7 / 1992	(2)	Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, attrezzature e servizi dell'Amministrazione della Giustizia. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.3/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1b
LEGGE	32 / 1992	(3)	Ricostruzione per interventi in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici. Cfr. L. 219/1981 art.3/1g per art.1/2, Cfr. L. 219/1981 art.3/1h per art.1/2a, Cfr. L. 219/1981 art.3/1i per art.1/2b, Cfr. L. 219/1981 art.3/1n per art.1/2c
LEGGE	34 / 1992	(2)	Proroga e rifinanziamento di disposizioni di leggi concernenti la ricostruzione del Friuli per il terremoto del 1976. Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/1, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/2, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1
LEGGE	56 / 1992	(1)	Concessione contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo".
LEGGE	68 / 1992	(1)	Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi.
LEGGE	113 / 1992	(1)	Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
LEGGE	114 / 1992	(2)	Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal. Cfr. L. 382/1991 art.1/1 per art.1/1
LEGGE	125 / 1992	(2)	Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
LEGGE	126 / 1992	(2)	Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
LEGGE	127 / 1992	(2)	Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
LEGGE	139 / 1992	(3)	Interventi per la sua salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.2/2
LEGGE	140 / 1992	(1)	Interventi per la realizzazione di opere nel settore irrigazione e concessione mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.
LEGGE	145 / 1992	(1)	Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
LEGGE	179 / 1992	(1)	Norme per l'edilizia residenziale pubblica.
LEGGE	185 / 1992	(1)	Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.
D.L.	194 / 1992	(2)	Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1
LEGGE	211 / 1992	(1)	Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.
LEGGE	212 / 1992	(1)	Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale.
LEGGE	216 / 1992	(2)	Perequazione trattamento economico sottufficiali Arma dei Carabinieri e altre forze di Polizia. Cfr. L. 66/1988 art.1/1 per art.5/1bis
LEGGE	217 / 1992	(1)	Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia, Corpo naz. dei Vigili del Fuoco, e potenziamento delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia.
LEGGE	220 / 1992	(2)	Interventi per la difesa del mare. Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.8/2, Cfr. L. 203/1976 art.1/5 per art.8/3
LEGGE	257 / 1992	(1)	Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
D.L.	324 / 1992	(1)	Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate.
LEGGE	419 / 1992	(2)	Bilancio assestamento 1992. Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.0/0, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per

- art.0/00 , Cfr. L. 67/1988 art.15/16 per art.0/000 , Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.0/0000 , Cfr. L. 19/1991 art.vari/varì per art.0/00000
- LEGGE 460 / 1992 (2) Misure urgenti in materia di occupazione.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.0/0
- D.L. 471 / 1992 (2) D.L..
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.0/0
- LEGGE 488 / 1992 (2) Modifiche alla legge 1 marzo 1986 n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1 , Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.1/1bis
- LEGGE 493 / 1992 (2) Prosecuzione di interventi finanziari e norme in materia di servizi pubblici vari.
Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/1 , Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/3
- LEGGE 498 / 1992 (2) Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.
Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.1/7
- LEGGE 500 / 1992 (2) Legge finanziaria 1993.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/1 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/2 , Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/20d , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/3 , Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/7 , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.TAB D/10 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB D/11 , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB D/11a , Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.TAB D/12 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.TAB D/3A , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.TAB D/4 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/6B , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.TAB D/6B1 , Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.TAB D/6C , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/7 , Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB D/8 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/9 , Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.TAB E/11 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/3 , Cfr. L. 240/1990 art.6/4 per art.TAB E/5 , Cfr. L. 10/1991 art.38/1 per art.TAB E/7 , Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.TAB E/7a 199 , Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.TAB E/7b , Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.TAB E/7c , Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.TAB E/7d , Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.TAB E/8a , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB c/5
- LEGGE 501 / 1992 (2) Bilancio di previsione anno finanziario 1993.
Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1 , Cfr. L. 135/1990 art.1/1b per art.20/1 , Cfr. FIO per art.5/2 , Cfr. FIO per art.5/2a , Cfr. FIO per art.5/2b , Cfr. FIO per art.5/2c
- LEGGE 505 / 1992 (3) Provvidenze in favore delle zone colpite da avversita' atmosferiche nel periodo da ottobre 1991 a luglio 1992 e da altre calamita' naturali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1 , Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/9a , Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/9b , Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.4/1 , Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.4/4 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.6/1
- D.M. 102909 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 151004 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 165104 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 200695 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- LEGGE 68 / 1993 (2) Misure urgenti in materia di finanza derivata.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.26/1 e 2
- LEGGE 103 / 1993 (2) Interventi patrimonio culturale ed artistico antico ducato di Urbino e Montefeltro.
Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 204 / 1993 (2) Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.
Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.1/4 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.1/5 , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.1/5a
- LEGGE 236 / 1993 (1) Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
- LEGGE 237 / 1993 (3) Interventi urgenti in favore dell'economia.
Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.1/2 , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/2 e 3 , Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.11/1 , Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.11/2 , Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/3 , Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.11/4 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/10 , Cfr. L. 19/1991 art.7/2a per art.2/13b , Cfr. L.

- 19/1991 art.9/6 per art.2/16, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/3, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/3 e 4, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/6, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/1, Cfr. L. 121/1987 art.30ctie/1 per art.4/1, Cfr. L. 67/1988 art.15/1c per art.5/vari, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.5bis/1, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.5bis/3, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.5bis/6, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.6/4, Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.vari/vari
- LEGGE 243 / 1993 (2) Misure urgenti per la finanza pubblica.
Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.3bis/1, Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.6/11, Cfr. L. 245/1990 art.17/1 per art.7/2, Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.7/2a, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.7/2b
- LEGGE 317 / 1993 (1) Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.
- LEGGE 445 / 1993 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.0/0, Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.6/1
- LEGGE 456 / 1993 (2) Disposizioni urgenti per acquisto veicoli antincendio da parte della Protezione Civile.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/3
- LEGGE 458 / 1993 (2) Interventi urgenti per sistema informativo, per strutture e attrezzature e servizi dell'Amministrazione della Giustizia: Ristrutturazione edifici statali sedi di uffici giudiziari.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/-, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3 e 4/2, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3 e 4/2a
- LEGGE 493 / 1993 (2) Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.2/10, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.2/10a, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.CIPE/23.12, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.CIPE/23.12a
- D.L. 498 / 1993 (2) Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.4/1
- LEGGE 537 / 1993 (2) Interventi correttivi di finanza pubblica.
Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.12/1, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.12/13, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.12/13-14c, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.12/13-14d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.12/13a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.12/13b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.12/13c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.12/13d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.12/13e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.12/13f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.12/13g, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.12/13h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.12/13i, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.12/1a, Cfr. L. 122/1989 art.4/3 per art.12/1b, Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.9/8
- LEGGE 538 / 1993 (2) Legge finanziaria 1994.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/11, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/18c1, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.TAB C/18c2, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/18c3, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB C/18c4, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.TAB C/18c5, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.TAB C/18c6, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2p, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/9b1, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/9b2, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/9b3, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b6, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/1, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/11, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/12, Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.TAB D/13, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/14, Cfr. L. 380/1990 art.6/1 per art.TAB D/15, Cfr. L. 233/1991 art.1 e 4/0 per art.TAB D/16, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/17, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/3, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/4, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.TAB D/5, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/6, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.TAB D/7, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/8, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.TAB D/9, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/5, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.TAB E/6, Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per art.TAB E/7, Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.TAB E/8
- LEGGE 539 / 1993 (3) Bilancio di previsione anno finanziario 1994..
Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.10/1, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.10/1a, Cfr. FIO per art.10/1b, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.11/1, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/1a, Cfr. L. 385/1990 art.8/2 - 3 per art.11/1b, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/1a, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.14/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1c, Cfr. FIO per art.17/1, Cfr. L. 431/1990 art.1/1 per art.18/1, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.18/1a, Cfr. FIO per art.18/1b, Cfr. L.

- 396/1990 art.10/1 per art.2/1, Cfr. FIO per art.2/1a, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.20/1, Cfr. FIO per art.20/1a, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.20/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.21/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e1 per art.21/1a, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.3/1a, Cfr. FIO per art.5/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1c, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.6/1d
- D.L. 542 / 1993 (2) Differimento termini previsti da disposizioni legislative.
Cfr. L. 19/1991 art.vari/varì per art.1/2, Cfr. L. 19/1991 art.14/1 per art.58/1
- LEGGE 559 / 1993 (2) Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.
Cfr. L. 246/1989 art.1/2 per art.3/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.8/1
- LEGGE 84 / 1994 (2) Riordino norme in materia portuale (rifinanzia L. 1774/1962 art.1 e L. 822/71 art.5, con decorrenza 1994, termine differito al 1995 con D.L. 100/94).
Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.28/1
- LEGGE 85 / 1994 (2) Modifiche ed integrazioni alla L. 179 del 1992.
Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 97 / 1994 (3) Nuove disposizioni per le zone montane.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 132 / 1994 (2) Interventi a favore dell'industria metalmeccanica e della ricerca nel settore navale.
Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.21/1, Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.21/1 e 4, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.21/2 e 5, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.21/3, Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.21/6
- D.L. 134 / 1994 (2) Differimento termini previsti da disposizioni legislative.
Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.-/-
- LEGGE 328 / 1994 (2) Disposizioni a favore delle zone dell'Italia Nord-Occidentale colpite da fenomeni alluvionali.
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.8/3
- LEGGE 402 / 1994 (2) Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.
Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 466 / 1994 (2) Disciplina del credito peschereccio d'esercizio (DM Min. Tesoro n. 122788/94 e n. 209034/94).
Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/1
- LEGGE 471 / 1994 (3) Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.8/3, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.8/6
- LEGGE 481 / 1994 (2) Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.1/1 e 7
- LEGGE 497 / 1994 (2) Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare incendi boschivi sul territorio nazionale.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1
- D.L. 547 / 1994 (2) Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.1/1g
- LEGGE 554 / 1994 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio della Stato per l'anno finanziario 1994.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.-/-, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/1a, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.1/1b, Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.1/1c, Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.1/1d, Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.1/1e, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1f, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.21/5ter, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.5/1
- D.L. 563 / 1994 (2) Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.7/1
- D.L. 572 / 1994 (2) Norme in materia di collocamento e di patronati, disposizione di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno del reddito.
Cfr. L. 113/1986 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 584 / 1994 (2) Interventi urgenti in materia di dighe.
Cfr. L. 662/1985 art.8/2 per art.7/4, Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per

- art.9/1
- LEGGE 586 / 1994 (2) Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.5/1 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.5/1a
- LEGGE 596 / 1994 (3) Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.
Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.1/2
- LEGGE 644 / 1994 (3) Interventi urgenti a sostegno dell'economia - Credito alle imprese artigiane.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.1/1 , Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.1/1b , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.1/1c , Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/1d , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.1/1e , Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1g , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.1/1h , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.2/1 , Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.2/10 , Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.2/6
- LEGGE 655 / 1994 (2) Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/1b , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.1/1b1 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.1/1b2 , Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.1/1b3 , Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/a , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/a1
- D.L. 723 / 1994 (2) Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1 , Cfr. L. 752/1986 art.4/2d per art.1/1a
- LEGGE 724 / 1994 (2) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.46/1
- LEGGE 725 / 1994 (2) Legge Finanziaria 1995.
Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/17c , Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB C/18c , Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/11 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/1m , Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2m , Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/2o , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/10 , Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.TAB D/11 , Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.TAB D/12b , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12d , Cfr. L. 67/1988 art.17/39 per art.TAB D/12e , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/13 , Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/14 , Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.TAB D/15 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/17 , Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.TAB D/18 , Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/2 , Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.TAB D/20 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/21 , Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.TAB D/23 , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.TAB D/3 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.TAB D/7 , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/8 , Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.TAB D/9a , Cfr. L. 65/1987 art.2/iter per art.TAB D/9b , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/3 , Cfr. L. 910/1986 art.7/15 per art.TAB E/4 , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB E/7
- LEGGE 726 / 1994 (2) Legge bilancio 1995.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.10/1 , Cfr. FIO per art.10/1a , Cfr. L. 75/1976 art.4/1 e 2 per art.10/1b , Cfr. L. 64/1981 art.1/- per art.10/1c , Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.10/1d , Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.10/1e , Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.10/1f , Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.10/1g , Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.10/1h , Cfr. L. 879/1986 art.8/1 per art.10/1i , Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.10/1l , Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.10/1m , Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.10/1n , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.10/1o , Cfr. FIO per art.10/1p , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.10/1q , Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.11/1 , Cfr. FIO per art.11/1a , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.11/1b , Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/1c , Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.11/1d , Cfr. L. 396/1990 art.9/3 per art.13/1 , Cfr. FIO per art.13/1a , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.13/1b , Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1c , Cfr. L. 219/1981 art.3/11 per art.13/1d , Cfr. L. 219/1981 art.3/11 per art.13/1e , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.13/1f , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.13/1g , Cfr. L. 456/1984 art.1/1 per art.13/11 , Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.14/1 , Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.14/1a , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.14/1ab , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.14/1ac , Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.14/1ad , Cfr. L. 752/1986 art.4/2g2 per art.14/1b , Cfr. L. 752/1986 art.4/3a per art.14/1c , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.14/1d , Cfr. L. 219/1981 art.3/1m per art.14/1e , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.14/1f , Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.14/1g , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e0 per art.14/1h , Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.14/1i , Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.14/11 , Cfr. L. 752/1986 art.4/2f per art.14/1m , Cfr. L. 752/1986 art.4/2f per art.14/1n , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.14/1o , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1p , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1q , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1r , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1s , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1t , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1u , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1v , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1z , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.15/1 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.15/1a , Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/1b , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per

- art.15/1c, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.15/1d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.15/1e, Cfr. FIO per art.18/1, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.19/1, Cfr. FIO per art.19/1a, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.19/1b, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.19/1c, Cfr. L. 449/1987 art.1/1 per art.19/1d, Cfr. L. 545/1987 art.1/4 per art.19/1e, Cfr. FIO per art.2/1, Cfr. FIO per art.2/1a, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/1b, Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.2/1c, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.2/1d, Cfr. L. 556/1988 art.1/18 per art.2/1e, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/1f, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1g, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.2/1h, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.2/6, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.20/1, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.20/1a, Cfr. L. 441/1987 art.14/4 e 7 per art.20/1b, Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.20/1c, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.20/1d, Cfr. FIO per art.21/1, Cfr. FIO per art.21/1a, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.21/1b, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.21/1c, Cfr. L. 19/1991 art.14/1 per art.3/1, Cfr. D.M. 200436/1990 art.1/1 per art.3/1a, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/1b, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.3/1c, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.3/1d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1e, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1f, Cfr. FIO per art.5/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.5/1a, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.5/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1c, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.6/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1c, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1d, Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.7/1, Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.9/1, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.9/1a, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.9/1b
- LEGGE 794 / 1994 (2) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.46/1
- D.M. 141546 / 1994 (2) D.M. 141546 del Ministero del Tesoro.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/1
- D.M. 152041 / 1994 (2) D. M. 152041.
Cfr. FIO per art.1/1
- D.M. 187297 / 1994 (2) D.M.187297/1994.
Cfr. L. 416/1981 art.33/4 p.3 per art.-/-
- D.M. 199046 / 1994 (2) Il D.M. 199046 del Ministero del Tesoro rifinanzia la legge 979/82 con fondi disponibili sulla legge 468/78, art. 7.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1
- D.M. 210904 / 1994 (2) D.M. 210904/1994.
Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.-/-
- D.M. 223178 / 1994 (2) D.M. Ministero del Tesoro.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 35 / 1995 (3) Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.1/1, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/1
- LEGGE 46 / 1995 (2) Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.
Cfr. D.L. 324/1992 art.0/0 per art.1/1,2,3, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.4/1
- LEGGE 84 / 1995 (2) Interventi per il settore autotrasporti per conto terzi.
Cfr. L. 240/1990 art.17/- per art.1/5, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.1/5a
- LEGGE 85 / 1995 (3) Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/2, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/2a, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.2/2aa, Cfr. L. 156/1983 art.1/2 per art.2/2ab, Cfr. L. 189/1983 art.1/1 per art.2/2ac, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.2/2ad, Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.2/2ae, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.2/2af, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/2ag, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2ah, Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.2/2ai, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.2/2aj, Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.2/2am, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/2an, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/2ao, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/2ap, Cfr. L. 831/1986 art.1/1 per art.2/2aq, Cfr. L. 879/1986 art.5/1 per art.2/2ar, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.2/2as, Cfr. L. 910/1986 art.7/15 per art.2/2at, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.2/2au, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.2/2av, Cfr. L. 67/1988 art.17/20 per art.2/2az, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.2/2b, Cfr. L. 67/1988 art.17/40 per art.2/2ba, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.2/2bb, Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.2/2bc, Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.2/2bd, Cfr. L. 305/1989 art.7/3 per art.2/2be, Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.2/2bf, Cfr. L. 305/1989 art.9/4 per art.2/2bg, Cfr. L.

100/1990 art.1/1 e 5 per art.2/2bh, Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per art.2/2b1, Cfr. L. 102/1990 art.16/1 per art.2/2b1, Cfr. L. 218/1990 art.4/1 per art.2/2bm, Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.2/2bn, Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.2/2bo, Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.2/2bp, Cfr. L. 19/1991 art.7/2a per art.2/2bq, Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.2/2br, Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.2/2bs, Cfr. L. 56/1992 art.1/1 per art.2/2bt, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.2/2bu, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2bv, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2bz, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.2/2c, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.2/2ca, Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.2/2cb, Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.2/2cc, Cfr. L. 257/1992 art.14/8 per art.2/2cd, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.2/2ce, Cfr. L. 237/1993 art.6/7 e 8 per art.2/2cf, Cfr. L. 644/1994 art.1/1f per art.2/2ch, Cfr. L. 644/1994 art.4/1 per art.2/2ci, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.2/2cl, Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.2/2cm, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2cn, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2co, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2cp, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2cq, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2cr, Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.2/2cs, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.2/2ct, Cfr. L. 240/1990 art.17/- per art.2/2cu, Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.2/2cv, Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.2/2cz, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.2/2d, Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.2/2da, Cfr. L. 394/1991 art.4/9 per art.2/2db, Cfr. L. 113/1992 art.1/1 per art.2/2dc, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.2/2dd, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2de, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.2/2df, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.2/2dg, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.2/2dh, Cfr. L. 644/1994 art.2/8 per art.2/2di, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/2dl, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/2dm, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.2/2dn, Cfr. L. 203/1976 art.1/5 per art.2/2do, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.2/2dp, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2dq, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.2/2dr, Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/2ds, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.2/2dt, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.2/2du, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.2/2dv, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.2/2dz, Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/2e, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.2/2ea, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2eb, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2ec, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.2/2ed, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.2/2ee, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/2ef, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.2/2eg, Cfr. L. 41/1982 art.0/000 per art.2/2eh, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.2/2ei, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2el, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2em, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.2/2en, Cfr. L. 94/1982 art.1/6 per art.2/2eo, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.2/2ep, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.2/2eq, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2er, Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.2/2es, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.2/2et, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/2eu, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/2ev, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.2/2ez, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.2/2f, Cfr. L. 156/1983 art.1/2 per art.2/2fa, Cfr. L. 189/1983 art.1/1 per art.2/2fb, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.2/2fc, Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.2/2fd, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/2fe, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.2/2ff, Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.2/2fg, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.2/2fh, Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.2/2fi, Cfr. L. 118/1985 art.3/6 per art.2/2fi, Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.2/2fm, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.2/2fn, Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.2/2fo, Cfr. L. 26/1986 art.6/1c per art.2/2fp, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/2fq, Cfr. L. 752/1986 art.4/3el per art.2/2fs, Cfr. L. 831/1986 art.1/1 per art.2/2ft, Cfr. L. 879/1986 art.2/1 per art.2/2fu, Cfr. L. 879/1986 art.28/1 per art.2/2fv, Cfr. L. 879/1986 art.5/1 per art.2/2fz, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.2/2g, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.2/2ga, Cfr. L. 910/1986 art.7/15 per art.2/2gb, Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.2/2gc, Cfr. L. 121/1987 art.3octle/1 per art.2/2gd, Cfr. L. 66/1988 art.1/1 per art.2/2ge, Cfr. L. 67/1988 art.17/20 per art.2/2gf, Cfr. L. 67/1988 art.17/40 per art.2/2gg, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.2/2gh, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.2/2gi, Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.2/2gi, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.2/2gm, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2gn, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2go, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.2/2gp, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/2gq, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.2/2gr, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.2/2gs, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.2/2gt, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2gu, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2gv, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2gz, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.2/2h, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.2/2ha, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/2hb, Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.2/2hc, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.2/2hd, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.2/2he, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.2/2hf, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.2/2hg, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.2/2hh, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2hi, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.2/2hi, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2i, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.2/2i, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.2/2m, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.2/2n, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2o, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2p, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.2/2q, Cfr. L. 94/1982 art.1/6 per art.2/2r, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/2s, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.2/2t, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2u, Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.2/2v, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/2z

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 95 / 1995 (2) Disposizioni urgenti ripresa attivita' imprenditoriali (conversione D.L. 26/1995 - ex D.L. 658/1994).
Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.1/- , Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.3/1
- LEGGE 235 / 1995 (1) Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.
- LEGGE 265 / 1995 (2) Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994.
Cfr. L. 35/1995 art.7/1 per art.4/1ter
- LEGGE 295 / 1995 (2) Differimento termini previsti da disposizioni legislative.
Cfr. L. 19/1991 art.vari/varì per art.1/2
- LEGGE 341 / 1995 (1) Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
- LEGGE 343 / 1995 (3) Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.
Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.2/1b,1d , Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.2/1d , Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.2/2 , Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.2 e 3/1 e 1e , Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.2 e 3/1,1a-c , Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.2 e 3/1a e 1
- LEGGE 399 / 1995 (2) Legge di assestamento 1995.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1 , Cfr. L. 879/1986 art.8/1 per art.1/1a , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1b , Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.2/1
- LEGGE 426 / 1995 (2) Disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fonovideoregistrazione.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1
- LEGGE 507 / 1995 (2) Proroga termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994.
Cfr. L. 35/1995 art.3bis/1 per art.1/6
- LEGGE 539 / 1995 (2) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.
Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.7/2 , Cfr. L. 139/1992 art.2/3 per art.7/2a , Cfr. L. 139/1992 art.1/- per art.7/2b , Cfr. L. 139/1992 art.2/8 per art.7/2c , Cfr. L. 139/1992 art.2/4 per art.7/2d , Cfr. L. 139/1992 art.2/9 per art.7/2e , Cfr. L. 139/1992 art.2/9a per art.7/2f
- LEGGE 550 / 1995 (2) Legge Finanziaria 1996.
Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2p , Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/1 , Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.TAB D/11 , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12b , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12c , Cfr. L. 13/1989 art.10-12/1 per art.TAB D/13 , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/14 , Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/15 , Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.TAB D/16 , Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.TAB D/17 , Cfr. L. 752/1986 art.20/1e per art.TAB D/18 , Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.TAB D/19 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.TAB D/20 , Cfr. L. 208/1991 art.1/1 - 2 per art.TAB D/21 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/22a , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/22b , Cfr. L. 394/1991 art.4/9 per art.TAB D/23 , Cfr. L. 48/1982 art.1/1 per art.TAB D/24 , Cfr. L. 211/1992 art.9/- per art.TAB D/25 , Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.TAB D/26 , Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.TAB D/27 , Cfr. L. 35/1995 art.7/1 per art.TAB D/29 , Cfr. L. 752/1986 art.4/3a per art.TAB D/3 , Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/30 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/4 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/5 , Cfr. FIO per art.TAB D/7 , Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.TAB D/8 , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/9 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/5 , Cfr. L. 218/1990 art.4/1 per art.TAB E/7 , Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB E/8
- LEGGE 551 / 1995 (2) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998.
Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.20/1 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1a
- LEGGE 11 / 1996 (2) Interventi per il settore autotrasporto di cose per conto terzi.
Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.3/2
- LEGGE 23 / 1996 (2) Norme per l'edilizia scolastica (programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi).
Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.4/1
- LEGGE 74 / 1996 (3) Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile.
Cfr. L. 35/1995 art.3bis/1 per art.11/2bis , Cfr. L. 462/1985 art.1/1 per art.16/2bis , Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.3/2 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.7 e 11/varì

- LEGGE 82 / 1996 (2) Adeguamento delle entrate ordinarie della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1
- LEGGE 120 / 1996 (2) Disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali).
Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 401 / 1996 (1) Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli - Secondigliano.
- LEGGE 431 / 1996 (2) Interventi urgenti per l'edilizia scolastica.
Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.1/1
- LEGGE / BEI (2) Fondi BEI ai sensi art. 15bis DL 776/80 cvt. L.874/80, pari a 99,95 mld..
Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.0/0
- LEGGE / FIO (1) Progetti immediatamente eseguibili.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

LEGGI DI INVESTIMENTO PUBBLICO
(importi in miliardi di lire)

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

**RIPRISTINO
LINEA
CUNEI-VENTIGLIA (OP.
ANCHE
LEGGI 510/71, 158/75, 33/79)**

L. 635/1967

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-5-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1995 1996 1997 1998 1999	PERIODO C.I.R.E. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO			
Ferrovie dello Stato - (ESAUITO)														
L.286/1973	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DEL MEDIO CREDITO CENTRALE													
Art. 3 Com. 1	Contrib. c/interessi su operaz. di finanzia. esportaz. a pagamento differito (e acquisto macchine utensili) cfr. L.1329/65) - VEDI NOTA 1	11958.25	TES 7775	11958.25	9489.00	465.85	504.00	687.40	117.00	685.00	MEI 1995 ; AL 1995	00 00 615.80 9489.00 615.80 9489.00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	11958.25	**	11958.25	9489.00	465.85	504.00	687.40	117.00	685.00	MEI 1995 ; AL 1995	615.80 9489.00 615.80 9489.00	00 00 00 00	00 00 00 00
L.15/1974	CONSTRUZIONE UFFICI POSTALI													
Art. 1 Com. 1 e 2	Costruzione uffici postali da destinare a sedi di uffici locali - (ESAUITO)	150.00 *												
L.286/1974	PIANO RINNOVITA' SIRENA (PROVVEDIMENTO ASSUNTO IN ATTUAZIONE ART. 13 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SIRENA EMANATO CON LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 26.11.68)													
Art. 1 Com. 1	Piano rinnova. Sirena. (L. art. 28/2 stabilisce che per gli anni 1979-1984 il rifin. sarà concesso con leggi di Bilancio) - VEDI NOTA 1	2153.20	TES 7762	2153.20	2153.20	00	00	00	00	00	MEI 1995 ; AL 1995	00 2153.20 2153.20	00 00 00	00 00 00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2153.20	**	2153.20	2153.20	00	00	00	00	00	MEI 1995 ; AL 1995	2153.20 2153.20	00 00	00 00
L.517/1975	CREDITI AGGIUNTI AL COMMERCIO													
Art. 6 Com. 1	Fondo finanzia. agevolaz. (86.880 mil. di cui 1.880 prelevati dai residui della L.1010/68 art. 6/1 e 9/1 con DM 173646/86) - VEDI NOTA 1	3481.86	IND 8042	3481.86	2411.86	280.40	142.00	230.60	366.00	51.00	MEI 1995 ; AL 1995	00 142.84 162.03 1980.38	00 34 40.59 206.02	67.37 48.18 206.02 196.90

④

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-12-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1995 1996 1997 1998 1999	PERIODO CUI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ. TO
	- VEDI NOTA 1										
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI RIFINANZ.	51.04	**	51.04	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1995 ; NEL 1995 ; AL 1995	.00	.00	3.59 46.83 1.65 2.09	.00	-3.59 .47
L. 863/1976	RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI VIA SATELLITE										
Art. 3 Com. 1 e 2	Rilevamento dati meteorologici via satellite (finanz. iniz. di 7,5 mld., ai quali sono stati aggiunti 1,5 mld. nel 1991) - VEDI NOTA 1	18.18	DIF 7233	18.18	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1995 ; NEL 1995 ; AL 1995	.00	.95 15.27	1.08 13.68 1.93 .04	.00	-1.17 .48
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI RIFINANZ.	18.18	**	18.18	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1995 ; NEL 1995 ; AL 1995	.00	.95 15.27	1.08 13.68 1.93 .04	.00	-1.17 .48
L. 60/1980	FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEI BACINI DI CARENAGGIO DI GENOVA E TRIESTE E PER LA COSTRUZIONE DEI BACINI DI CARENAGGIO DI NAPOLI										
Art. 1 Com. 1	Contributo al consorzio autonomo del porto di Genova - (ESABRITO)	34.85 *									
Art. 2 Com. 1	Contributo alla società "arsenale triestino S. Marco" - VEDI NOTA 1	47.30	LUPP 7597	47.30	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1995 ; NEL 1995 ; AL 1995	.00	.00 47.30	.00 47.30	.00	.00
Art. 3 Com. 1 e 3	Contributo consorzio per la costruzione bacino carenaggio di Napoli - (ESABRITO)	20.00 *									
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI RIFINANZ.	102.15	**	47.30	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1995 ; NEL 1995 ; AL 1995	.00	.00 47.30	.00 47.30	.00	.00
L. 146/1980	LEGGE FINANZIARIA 1980										
Art. 29 Com. 1a	Programma per completamento funzionale e attrezzatura tronchi di arterie già avviati nell'area Cassa del Mezzogiorno	998.00	AWS 0746	998.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1995 ; NEL 1995 ; AL 1995	.00	-62 997.38	9.09 383.94	.00	-9.71 163.44

-13-

ESTREMI PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1995 1996 1997 1998 1999	PERIODO RIFIUTO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L. 336/1980	PROMOVIMENTI STRAGGIORNI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMENDAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	991.93		237.71	237.71	.00	.00	.00	18.61	237.71	.00	.00	.00
Art. 5 Com. 1	Costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - VEDI NOTA 1			754.22	668.85	67.47	67.90	150.00	75.46	39.28	5.47	36.18	32.43
				991.93	706.56	67.47	67.90	150.00	421.92	280.01	11.20	122.79	34.26
				TOT	991.93	706.56	67.47	67.90	94.07	57.89	5.47	36.18	32.43
				**	991.93	706.56	67.47	67.90	669.63	517.72	11.20	122.79	34.26
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	991.93		991.93	706.56	67.47	67.90	150.00	94.07	57.89	5.47	36.18	32.43
									669.63	517.72	11.20	122.79	34.26
L. 784/1980	MORIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA GEPI, PER IL POTENZIAMENTO E IL RAZIONALIZZAMENTO DELL'INDUSTRIA CHIMICA, PER LA SALVAGUARDIA DELL'UNITA' FUNZIONALE DEL GRUPPO LIQUIGAS-LIQUIONICA E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI METANIZZAZIONE	2391.20		2391.20	2362.40	38.80	.00	.00	180.00	170.09	.00	10.00	141.20
Art. 11 Com. 3	AutORIZZAZIONE spesa per l'attuazione del programma di razionalizzazione Mezzogiorno - VEDI NOTA 1			7802					213.60	220.69	.00	75.00	36.80
				**	2391.20	2362.40	38.80	.00	180.00	170.09	.00	10.00	141.20
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2391.20		2391.20	2362.40	38.80	.00	.00	213.60	220.69	.00	75.00	36.80
L. 846/1980	PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUESSIZIONE	653.63		100.00	100.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 5 Com. 1	AutORIZZAZIONE spesa per opere a carico Ministero Lavori Pubblici e Ministero dell'Agricoltura - VEDI NOTA 1			9007	56.73	6.94	.00	.00	1.00	2.50	4.11	3.51	14.62
				7740	213.80	.00	.00	.00	15.75	34.80	10.30	2.26	19.73
				9419	10.00	.00	.00	.00	9.59	12.07	1.17	8.20	9.75
				7711	267.16	242.46	24.70	.00	222.52	104.40	5.73	34.66	20.00
				**	653.63	56.73	6.94	.00	9.59	9.10	4.11	49.00	26.10
									213.60	220.69	.00	75.00	36.80

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-16-

ESTERI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.	
				AL 1995	1996	1997	1998	1999									ALTRE
ORGANICI PER LA RICOSTRUZ. E LO SVIL. DEI TERRITORI COLPITI																	
Art. 3 Com. 1	Istituzione del fondo per il risanamento e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma nel novembre 1980 e febbraio 1981 - VEDI NOTA 1	29540.99	BIL 7500 LUP 1161 IND 7602 TOT	29540.14 29446.14 .86 .00 .00 29446.99	95.00 .00 .00 .00 .00 95.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 -3061.61 1.00 1.00 488.00 -7672.61	17212.10 20918.27 20918.27 .37 388.00 21306.64	16960.32 20918.27 .00 .00 .00 20918.27	231.07 270.07 1.48 1.48 .00 271.55	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	251.78 .00 .00 .00 388.00 388.37	-17347.98 95.19 -1.48 .00 .00 -17349.46	
Art. 3 Com. 1a	Somma da corrispondere alla Amire P.P. per l'attuazione degli interventi di cui alla L.219/81 - VEDI NOTA 2	295.00	TES 4644	295.00	45.00	45.00	45.00	23.00	.00	44.73	44.73	27	.00	.00	.00	.00	
Art. 3 Com. 1b	Somma da corrispondere all'AMS per l'attuazione degli investimenti di cui alla L.219/81 - VEDI NOTA 3	0.00	TES 7808	.00	.00	.00	.00	.00	.00	35.00	27.00	8.00	.00	.00	.00	.00	
Art. 3 Com. 1c	Somma da corrispondere all'Azienda di Stato Servizi Telefonici per l'attuazione degli interventi di cui alla L.219/81 - VEDI NOTA 4	0.00	TES 7809	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.75	5.75	.00	.00	.00	.00	.00	
Art. 3 Com. 1d	Somma da corrispondere alla Cassa di Roma per l'attuazione degli interventi di cui alla L.730/88 - VEDI NOTA 5	0.00	TES 5943	.00	.00	.00	.00	.00	.00	37.00	37.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Art. 3 Com. 1e	Somma da corrispondere a Mediocredito Centrale - VEDI NOTA 6	0.00	TES 7859	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10.00	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Art. 3 Com. 1f	Riparazione beni demaniali e patrimoni rimasti danneggiati dagli eventi sismici - VEDI NOTA 7	0.00	FIN 4302	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.17	.15	.00	.00	.00	.00	.00	
Art. 3 Com. 1g	Interv. edilizia disast. da effettuare in Campania e Basilicata colpite da eventi sismici - VEDI NOTA 8	56.98	LUP 5064	56.98	.00	.00	.00	.00	.00	332.80	331.99	5.04	.00	-4.41	.63	56.98	
Art. 3 Com. 1h	Interv. su immobili di interesse storico-artistico e su edifici di culto della Campania e Basilicata colpite dal sisma - VEDI NOTA 9	198.02	LUP 1036 LUP 1135	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 30	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-17-

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-18-

ESTREMI PROIEZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STANZ.
					AL 1995	1996	1997	1998	1999	CLT	CLT	CLT	CLT
Com. In	culturali nei territori colpiti da eventi sismici - VEDI NOTA 15			215.00	215.00	.00	.00	.00	.00	343.30	343.30	.00	.00
										245.00	6.10	2.25	-30.00
										431.09	382.86	3.21	.00
				TOT	215.00	.00	.00	.00	.00	245.00	8.86	.00	-30.00
Art. 3 Com. 1a	Spese per costruzione e funzionamento ufficio speciale ricostruzione e sviluppo zone terremotate - VEDI NOTA 14	0.00								774.99	526.16	3.21	.00
										.00	.00	.00	.00
										3.00	3.00	.00	.00
										30.00	30.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1b	Spese per propaganda turistica - VEDI NOTA 15	5.83		3.54	3.54	.00	.00	.00	.00	57.50	57.50	.00	.00
										.02	2.08	1.48	.00
										.05	.32	.05	.00
										.05	.32	.05	.00
Art. 3 Com. 1c	Spese da accord. a contabilità speciale intestata a Ministro designato per attuar. Interv. previsti da art.32 L.219/81 - VEDI NOTA 16	0.00				.00	.00	.00	.00	3.83	5.52	.00	.00
										.00	4.30	2.45	1.53
										.00	8.30	6.45	1.85
										.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1d	Spese da accord. a contabilità speciale intestata a Ministro designato per attuar. Interv. previsti da art.32 L.219/81 - VEDI NOTA 16	0.00				.00	.00	.00	.00	3.83	5.52	.00	.00
										.00	4.30	2.45	1.53
										.00	8.30	6.45	1.85
										.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1e	Spese da versare a fondo speciale per credito alla cooperazione della BNL - VEDI NOTA 17	0.00				.00	.00	.00	.00	3.83	5.52	.00	.00
										.00	4.30	2.45	1.53
										.00	8.30	6.45	1.85
										.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1f	Spese da assegnare ai Comuni della Campania sensi della L.41/86 art.18 comma 5 - VEDI NOTA 18	0.00				.00	.00	.00	.00	3.83	5.52	.00	.00
										.00	4.30	2.45	1.53
										.00	8.30	6.45	1.85
										.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1g	Conferimento al fondo con amministrazione	0.00				.00	.00	.00	.00	3.83	5.52	.00	.00
										.00	4.30	2.45	1.53
										.00	8.30	6.45	1.85
										.00	.00	.00	.00

-19-

[illegible]

20-

ESTRINCHI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOL. :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1995 1996 1997 1998 1999	PERIODO ULTRA : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMICHE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STAMZ. TO
Com. 4 p.3	centrale di garanzia - VEDI NOTA 2		7422	:		AL 1995	.00	12.60	.60	1.38	.00	12.00	.00
Art. 34 Com. 6	Contributo dello Stato al fondo per il finanziamento agevolato dell'editoria libraria istituito c/o il Min. BB.CC. - VEDI NOTA 3	80.00	8800 7551	:	80.00	.00	.00	4.40	5.39	25	1.42	-2.41	.66
				:		AL 1995	.00	79.31	51.97	.69	7.06	19.48	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1077.89	**	:	1077.89	53.00	43.00	33.00	79.00	.00	.00	6.90	17.61
				:		AL 1995	.00	624.50	356.98	216.31	53.65	174.87	28.07

**INTERVENTI A FAVORE DI ALDINE
ZONE DELLA SICILIA OCCIDENTALE
COLPITE DA EVENTI SISMICI - CVS.
D.L. 397/81**

[illegible]

L. 27/1982 CONSOLIDAMENTO TORRE DI PISA

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-21-

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTE STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1995	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1995 1996 1997 1998 1999	PERIODO Q. TRE RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI EMISSIONE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. 70
		50.08		50.08	50.08	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.00	.00	.72 .00 .00 .00 .00	.72	30.08
	** TOTALE LEGBE E SUCC. RIFINANZ.	50.08		50.08	50.08	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.00	.00	.72 .00 .00 .00 .00	.72	30.08
L. 41/1982	PIANO PER LA NAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA											
Art. 0 Com. 0	Spese di pubblicità - VEDI NOTA 1	0.00		.00	.00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.00	.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00	.00
Art. 0 Com. 00	Spese di pubblicità - VEDI NOTA 2	0.00		.00	.00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.00	.00	.08 .00 .00 .00 .00	.08	.00
Art. 0 Com. 000	Contributo a fondo perduto per ristrutturazione unita' esibite alla pesca a reti di posta (cfr. anche L. 302/88) - VEDI NOTA 3	0.00		.00	.00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.00	.13	.00 .00 .00 .00 .00	.13	.00
Art. 0 Com. 0000	Per attuazione L. 302/88 - VEDI NOTA 4	91.57		91.57	70.57	21.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.00	12.73	7.14 21.18 21.40	5.59	25.97
Art. 10 Com. 1 e 2	Fondo centrale per il credito peschereccio - VEDI NOTA 5	267.81		.14	.10	.04 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.06	.08	.07 .00 .00 .00 .00	.01	.00
				.32	.28	.04 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.08	.30	.22 .04 .00 .00 .00	.01	.00
				7.78	6.38	1.40 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.08	5.57	.72 .00 .00 .00 .00	.01	.00
				9.00	6.00	3.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.00	6.00	2.08 2.41 .00 .00 .00	.00	.00
				18.14	14.14	4.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.00	6.00	1.50 .00 .00 .00 .00	.00	.00
				216.43	200.05	16.38 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.00	12.48	10.05 1.66 .00 .00 .00	.00	.00
				16.00	10.00	6.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.00	1.63	.00 2.37 .00 .00 .00	.00	.00
				267.81	236.95	30.86 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.00	26.06	12.54 4.14 .13	13.39	30.65
Art. 20 Com. 1a	Contributi a fondo perduto - VEDI NOTA 6	107.22		103.15	93.25	9.90 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.00	19.40	23.25 12.03 3.25	7.10	2.28
				4.07	3.82	.25 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.00	161.63	141.63 12.03 6.09	13.91	10.60
				107.22	97.07	10.15 .00 .00 .00 .00	MEI 1995 AL 1995	.00	19.40	23.25 12.03 3.25	7.10	1.95
									161.94	141.94 12.03 6.09	13.91	14.83

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-2-

ESTREMI PROMEDIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1996 1997 1998 1999	PERIODO CLTRE RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 20 Com. 1b	Campagna promozionale pesca marittima - VEDI NOTA 7	18.21	7975	18.21	AL 1996 15.62 2.59 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 15.15 11.27 .00 .00	3.94	15.15	23.80	.00	.00	3.88	-3.31
Art. 20 Com. 1c	Stanziamenti da ripartire - VEDI NOTA 8 - (ESARITO)	370.00 *				.00 : AL 1996 29.67	16.07	29.67				5.87	-2.02
Art. 9 Com. 1a	Contributo straordinario per istituto ricerca applicata alla pesca marittima	1.50	8657	1.50	AL 1996 1.50 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 9 Com. 1b	Contributo ricerca scientifica applicata alla pesca marittima (di cui 10 mil. stornati) disponib. L. 949/92 art. 3/1) - VEDI NOTA 9	42.80	7972	42.80	AL 1996 42.80 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 8.61 32.49 21.46 13	8.61	32.49	57.69	9.84	1.37	10.37	-11.94
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.		899.11		529.11	464.51 64.60 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 105.83 75.87 37.48 4.04	383.20	570.46	597.41	56.82	7.61	25.92	-18.41
						.00 : AL 1996						65.44	-106.43
L. 46/1992	INTERVENTI PER I SETTORI DELL'ECONOMIA DI RILEVANZA NAZIONALE	7788.45		7788.45	7388.45 200.00 200.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996	.00	95.75	84.00	.00	188.19	-177.44	.00
Art. 1 Com. 1	Conferimento al fondo speciale per la ricerca applicata di cui art. 4/1 L. 1089/88 - VEDI NOTA 1	7788.45	7551	7788.45	AL 1996 7388.45	.00 : NEL 1996	.00	95.75	84.00	.00	188.19	-177.44	.00
Art. 14 Com. 1	Istituzione fondo speciale rotativo per innovazione tecnologica - VEDI NOTA 2	8486.75	7548	100.00	AL 1996 100.00	.00 : NEL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7548	6374.75	AL 1996 6180.75 25.00 50.50 118.50 .00 .00	.00 : NEL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7548	1912.00	AL 1996 1700.75 115.00 50.00 46.25 .00 .00	.00 : NEL 1996	.00	635.50	635.50	.00	.00	.00	.00
			7548	100.00	AL 1996 50.00 50.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996	.00	1770.75	1770.75	.00	.00	.00	.00
			7548	100.00	AL 1996 50.00 50.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996	.00	50.00	50.00	.00	.00	.00	.00
			TOT	9486.75	7931.50 250.00 100.50 164.75 .00 .00	.00 : NEL 1996	.00	1820.75	1820.75	.00	.00	.00	.00
					AL 1996 7877.25	.00 : AL 1996	-30.00	7877.25	7877.25	.00	.00	.00	-1479.75
Art. 20 Com. 2	Istituzione fondo per la razionalizzazione aziendale e siderurgici - VEDI NOTA 3	2538.87	7549	1672.37	AL 1996 1672.37 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996	.00	10.46	33.33	16.69	.00	-22.87	-27.15
			7549	866.50	AL 1996 425.81 100.00 120.00 220.69 .00 .00	.00 : NEL 1996	.00	1975.68	1975.68	16.69	.00	11.00	-5.00
			7549	2538.87	AL 1996 2098.18 100.00 120.00 220.69 .00 .00	.00 : NEL 1996	.00	366.27	409.14	16.69	.00	-22.87	-332.15
					AL 1996 17418.13 580.00 420.50 385.44 .00 .00	.00 : AL 1996	.00	2076.49	2066.49	16.69	.00	11.00	-5.00
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.		18814.07		18814.07	17418.13 580.00 420.50 385.44 .00 .00	.00 : NEL 1996	.00	2302.77	2313.89	16.69	188.19	-200.31	-1811.90

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-23-

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-24-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1996	AL 1997	AL 1998	AL 1999						
Art. 1 Com. 6	Edilizia sovvenz. carloco Stato - Nuovi alloggi e IV biennio. Fondi affluenti dirett. Cassa ID.PP. sensi artt. 1 e 2 - VEDI NOTA 2	1981.40	TES 7795	1428.50	81.00	160.00	311.50	.00	.00	1.50	48.50	.00	-1.50
								.00	1331.50	1331.50	48.50	.00	48.50
Art. 2 Com. 1 - 4	Edilizia sovvenz. carloco Stato - Costruz. acquisto alloggi da Comuni. Fondi affluenti dirett. Cassa ID.PP. sensi artt. 1 e 2 - (ESABRITO)	900.00 *											
Art. 2 Com. 10-11	Edilizia sovvenzionata e agevolata - Contributi in c/capitale - (ESABRITO)	440.00 *											
Art. 2 Com. 12	Edilizia sovvenzionata e agevolata - Contributi in c/capitale (1) limite impegno - prima rata - (ESABRITO)	30.00 *											
Art. 21 Com. 5	Edilizia sperimentale - Edilizia rurale (cooperativa "Aspiccia" riferita all'art. 21bis/0) - (ESABRITO)	35.00 *											
Art. 3 Com. 1	Edilizia sovvenzionata - Acquisizione ed urbanizzazione aree - VEDI NOTA 3	1000.00	TES 8171	1000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1000.00	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 3	Edilizia sperimentale - (ESABRITO)	565.00 *											
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.		6095.40		3028.50	81.00	160.00	311.50	.00	.00	1.50	48.50	.00	-1.50
								.00	2931.50	2931.50	48.50	.00	48.50
L. 308/1982	NOTRE SU CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E L'ESERCIZIO DI CENTRALI ELETTRICHE ALIMENTATE CON COMBUSTIBILI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI	20.20		20.20	.00	.00	.00	.00	.00	19.76	.44	.00	.00
Art. 10 Com. 1	Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore	190 7705						.00	.00	.00	.00	.00	.00
								.00	19.76	19.76	.44	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-25-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTOLIZZAZIONI DI SPESA					STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIO
					AL 1995	1996	1997	1998	1999					
Art. 10 Com. 3	- contributi a fondo perduto - VEDI NOTA 1 Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore - contributi c/capitale - VEDI NOTA 2	1318.76	IND 7709	1318.76 ;	1318.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22.80	-20.60	.00
Art. 11 Com. 1	Progetti dimostrativi - VEDI NOTA 3	107.41	IND 7710	107.41 ;	107.41	.00	.00	.00	.00	.00	.00	27	-27	.00
Art. 12 Com. 1a - 2	Incentivi alla produzione di energia di fonti rinnovabili nel settore agricolo - contributi c/capitale - VEDI NOTA 4	166.00	MEF 7533	166.00 ;	166.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	51.19	-46.96	.14
Art. 12 Com. 1b - 3	Incentivi alla produzione di energia di fonti rinnovabili nel settore agricolo - contributi c/interessi (trasf. regioni) - VEDI NOTA 5	22.00	MEF 7534	22.00 ;	22.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22.00	.00	.00
Art. 13 Com. 1	Contributi in c/capitale alle aziende specializzate per acquisto veicoli a trazione elettrica o mista	6.00	IND 7711	6.00 ;	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 13 Com. 7 e 8	Piano dimostrativo per utilizzo alcol metilico o etilico per aerotrazione, ecc.	2.00	IND 7712	2.00 ;	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 14 Com. 1	Piccole derivazioni di acqua - contributi per riattivazione e costruzione nuovi impianti - VEDI NOTA 6	220.05	IND 7713	220.05 ;	220.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.42	-93	.00
Art. 21 Com. 1	Interventi cassa consiglio per settore elettrico	70.00	IND 7547	70.00 ;	70.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 6 Com. 1	Contributi in c/capitale e sostegno utilizzo fonti rinnovabili di energia in edilizia - VEDI NOTA 7	779.86	IND 7706	779.86 ;	779.86	.00	.00	.00	.00	.00	.00	779.86	.00	.00
Art. 8 Com. 1 e 3	Costi di trasporto animali - trane rete (1981-90 mld.; 1982-90 mld.; 1993: 120 mld.; 1997: 72 mld.; 1998: 76,13 mld.) - VEDI NOTA 8 - (ESANTO)	2058.13 *												
	** TOTALE LEGGE E SUD. RIFORMAZ.	4810.41	**	2712.28 ;	2712.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25.46	-19.94	-5.55

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-30-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	IMM. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNII	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILIT.
				AL 1955	1956	1957	1958						
Art. 3 Com. 9	Per i servizi osservazione per difesa ambiente, etc. - VEDI NOTA 1	206,36	TRAS 3525	186,50	.00	.00	.00	.00	.00	151,83	139,92	11,91	.00
			TRAS 3526	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			TRAS 3530	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			AMB 4635	19,46	.00	.00	.00	.00	.00	29,74	22,51	3,10	10,24
			TOT	206,36	.00	.00	.00	.00	.00	181,57	162,53	15,01	3,34
Art. 32 Com. 1	Per interv. di cui art. 26 e 28 concern. le risorse marittime di cui 455 mil. trasfer. a L. 201/60 art. 0/00 - VEDI NOTA 2	46,24	TRAS 3527	46,24	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			TOT	46,24	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 39 Com. 1	Programma quadriennale potenziamento ed infrastrutture logistiche ed operative capitalarie di porto - VEDI NOTA 3	370,18	TRAS 7751	353,20	15,00	20,00	13,50	.00	.00	17,49	26,53	1,17	7,74
			AMB 4637	6,98	.00	.00	.00	.00	.00	314,33	262,77	4,59	46,97
			TOT	370,18	15,00	20,00	13,50	.00	.00	2,32	2,15	8,54	1,03
			TOT	370,18	15,00	20,00	13,50	.00	.00	19,81	28,68	8,71	5,29
			TOT	370,18	15,00	20,00	13,50	.00	.00	19,81	28,68	8,71	5,29
Art. 4 Com. 1 e 4	Per costruzione, acquisto o noleggio unità navali o aeromobili per interventi di prevenzione e controlli inquinanti - VEDI NOTA 4	534,09	AMB 8530	534,09	.00	19,40	.00	.00	.00	53,69	94,73	81	23
			TOT	534,09	19,40	.00	.00	.00	.00	53,69	94,73	81	23
			TOT	534,09	19,40	.00	.00	.00	.00	53,69	94,73	81	23
			TOT	534,09	19,40	.00	.00	.00	.00	53,69	94,73	81	23
			TOT	534,09	19,40	.00	.00	.00	.00	53,69	94,73	81	23
Art. 7 Com. 1	Acquisto di mezzi navali - VEDI NOTA 5	44,42	TRAS 7761	42,86	.00	.00	.00	.00	.00	15,22	3,83	.01	11,35
			TRAS 7762	.78	.00	.00	.00	.00	.00	36,50	18,60	.15	16,71
			TRAS 7764	.78	.00	.00	.00	.00	.00	.18	.91	.30	.73
			TRAS 7765	.78	.00	.00	.00	.00	.00	.86	.13	.30	.73
			TOT	44,42	.00	.00	.00	.00	.00	1,79	.00	1,02	.79
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1201,30	**	1201,30	34,40	39,40	13,50	.00	.00	15,83	2,92	1,33	12,87
			**	1201,30	34,40	39,40	13,50	.00	.00	15,83	2,92	1,33	12,87

L. 156/1963
PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA
POPOLAZIONE DI ANDORA COLPIA DAL
MULINELLO FRANCO DEL 13 DICEMBRE
1962

Art. 1
Com. 1
Contributo speciale alla Regione
Piemonte per recupero area frana

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-35-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORNII	DIFERENZI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1995 1996	AL 1995 1997	AL 1995 1998	AL 1995 1999	AL 1995 2000	AL 1995 2001	AL 1995 2002
Art. 17 Com. 1	Contributo straordinario al Provveditorato al Porto di Venezia	21.00	2578	21.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 18 Com. 1	Conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali	10.00	7550	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1a	Studi, progettazione, sperimentazione ed opere volti al riequilibrio morfologico della laguna - VEDI NOTA 1	615.33	7753	615.33	610.48	4.85	.00	.00	.00	2.41	2.21
Art. 3 Com. 1b	Ristrutturazione e acquisto attrezzature per servizio vigilanza ed antinquinamento - VEDI NOTA 2	19.90	1033	.45	.45	.00	.00	.00	.00	.05	.00
Art. 3 Com. 1c	Marginalmente lagunari - VEDI NOTA 3	53.67	7734	53.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1d	Opere parziali a difesa del littorale - VEDI NOTA 4	75.52	7510	75.52	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1e	Restauro edifici dannati ed a carattere storico e artistico - VEDI NOTA 5	155.18	8600	145.18	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1f	Recupero complesso edilizio Anselmo - VEDI NOTA 6	23.82	8649	23.82	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1g	Opere di consolidamento e sistemazione di ponti, canali, etc. - VEDI NOTA 7	90.87	9421	90.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1h	Sistemazione corsi d'acqua - VEDI NOTA 8	19.58	7735	19.58	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1i	Restauro e conservazione patrimonio artistico mobiliare	8.58	8651	8.58	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-37-

ESTREMI PROMEMORIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI	PEREQU.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ.		
					A. 1995	1996	1997	1998					
riscchi sismici - VEDI NOTA 2													
Art. 19 Com. 3	Sistema informativo	1307.42	GIUS	391.92	351.92	40.00	.00	.00	.00	128.58	11.45	.00	66.24
	Amministrazione giudiziaria -		7001							143.35	31.51	.00	728.53
	VEDI NOTA 3		7003	137.93	137.93	.00	.00	.00	.00	30.61	1.23	.19	21.79
			7003							91.52	6.87	.19	25.69
			7010	337.71	337.71	.00	.00	.00	.00	104.70	.94	.35	15.09
			7010							303.72	231.11	6.21	70.67
			7013	519.86	519.86	.00	.00	.00	.00	50.78	77.32	1.99	20.85
			TOT	1307.42	1347.42	40.00	.00	.00	.00	363.79	6.90	12.63	66.37
										341.41	15.61	2.87	52.08
Art. 19 Com. 3a	Acquisto beni mobili e attrezzature - VEDI NOTA 4	160.23	GIUS	160.23	160.23	.00	.00	.00	.00	71.93	.00	.10	71.93
			7005							151.53	79.60	.34	71.93
Art. 8 Com. 14a	Piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione - Azienda Poste e Telecomunicazioni	2000.00	APT 0529	2000.00	2000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
										894.94	894.89	5.26	200.05
Art. 8 Com. 14b	Piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione - Azienda di Stato per i servizi telefonici	3000.00	ASSI 0550	3000.00	3000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
										2310.76	2310.76	684.24	25.00
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	7632.65	**	7632.65	7592.65	40.00	.00	.00	.00	465.29	423.39	15.71	79.40
										5547.99	4676.75	724.66	284.40
L. 16/1995													
Art. 6 Com. 1	PROGRAMMA QUINQUENNALE DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE PER L'AREA DEI CARABINIERI	1426.58	LUPP 8412	1426.58	1340.25	86.33	.00	.00	.00	25.92	78.88	.29	11.90
										1324.24	818.64	11.90	297.18
	Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'area dei Carabinieri - VEDI NOTA 1		**	1426.58	1340.25	86.33	.00	.00	.00	25.92	78.88	.29	11.90
										1324.24	818.64	11.90	297.18
L. 40/1995													
Art. 6 Com. 1	PROMEMORIO PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE E MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI	1426.58	**	1426.58	1340.25	86.33	.00	.00	.00	25.92	78.88	.29	11.90
										1324.24	818.64	11.90	297.18
L. 40/1995													
Art. 6 Com. 1	PROMEMORIO PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE E MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI	1426.58	**	1426.58	1340.25	86.33	.00	.00	.00	25.92	78.88	.29	11.90
										1324.24	818.64	11.90	297.18

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-39-

ESTREMI PROVVEDIMENTI	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1995 1996 1997 1998 1999	PERIODO RIFERITO OLTRE :	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	(OGS. D.L. 12/86)											
Art. 3 Com. 6	EDILIZIA SOSTENZIONATA Programma 1986-87 - VEDI NOTA 1	939.25	TES 7820	939.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24.25
Art. 3 Com. 7	Edil. agevolata - Progr. 1986-1987 - Contributi in c/interessi (limiti di recupero Prima legge 130 del '86, 150 del '87) - VEDI NOTA 2	730.00	LIPE 8267	730.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI RIFINANZ.	1669.25	**	1669.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24.25
L. 135/1985	INDENNIZI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE PER BENI PERDUTI IN TERRITORI SOGGETTI ALLA SOPRANITA' ITALIANA ALL'ESTERO (LIMITI DI IMPEGNO QUINDECENNALE - M.D. 1 ANNO DAL 1986 AL 1990)	97.50	TES 7760	97.50	61.00	6.50	23.50	.00	.00	.00	.00	-6.50
Art. 2 Com. 1	Indennizzi imp. it. - beni persi in territ. sogg. sovranità it. est.: 1°m. imp. quind. (OGS. del 1980, 1°m. d. art. 65-90)							-2.89	2.29	15.89	.00	-5.18
								42.14	21.04	18.86	3.19	17.91
L. 222/1985	DISPOSIZIONE SUGLI ENTI E BENI ECCLSIASTICI IN ITALIA E PER IL SOSTENIMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI	150.00	TES 6878	150.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 47 Com. 1	- VEDI NOTA 1							.00	.00	.00	.00	.00
L. 284/1985	PROGRAMMA RICERCHE IN ANTARTIDE (1985-1991)	540.39	RIC 2051	.60	.40	.20	.00	.00	.10	.07	.08	.05
Art. 1 Com. 1	Programma ricerche in Antartide (1985-1991) (Cfr. anche art. 8/1) - VEDI NOTA 1			538.30	428.10	10.70	59.50	40.00	.29	.11	.08	.10
								.00	.00	.00	.00	.00
								74.00	20.00	.00	.00	9.30
								419.34	360.40	.00	.00	59.94
								.00	.00	.00	.00	8.76
								.00	.00	.00	.00	.29
								.00	.00	.00	.00	.29
								1.20	.69	.00	.00	.31
								24.10	-19.64	.00	.08	43.66
								.00	.00	.00	.00	-9.01

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-40-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZIATO	IMP. CAP. CAPITOLO	IMP. TOT. : AL 1995	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1996 1997 1998 1999	PERIODO RIFERITO LINEE	STORI	DIFENSI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILIZIATO
** TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI RIFORMAZIONE											
L. 295/1995	FINANZ. NEL TRIENNIO 1994-1995 PER RISTR. RAZIONALEZZ. INDUSTRIA NAVALMET. (COMPRESI 25 MLD. LEGGI 111 E 122/85) RIFORMAZIONE L. 41/85 ART. 11/78 M.D. 320. L. 910/86 ART. 3/9 M.D. 550. L. 67/88 ART. 15/29 M.D. 285. L. 135/89 M.D. 25. L. 234/89 M.D. 460)	540.39	**	429.99	11.19	59.21	40.00	.00	.00	.00	.00
				540.39				420.83	361.40	.11	.08
								24.10	19.64	.00	.08
								420.83	361.40	.11	.08
											9.05
											9.05
Art. 1 Com. 1 e 8a	Concessione di contributi di cui art. 3-11-12-13 legge 599/82 (compresi 5 mld. della L. 111/85) - VEDI NOTA 1	2797.00	7702	2797.00	2379.00	76.00	266.00	.00	.00	.00	.00
								183.57	157.09	27.93	-1.07
								2513.35	2297.09	44.40	7.74
											21.55
											59.50
Art. 1 Com. 1 e 8c	Concessione di contributi di cui art. 16 Legge 598/82 (compresi 5 mld. L. 111/85) - VEDI NOTA 2	80.00	7711	80.00	80.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
								86.07	63.42	2.93	-21.63
									9.71	.00	-9.73
											1.02
Art. 1 Com. 1 e 8d	Contrib. immobilizzi per attività costruz. ripanaz. navi mercantili solite da cantieri maggiori (comp. 5 mld. L. 111/85) - VEDI NOTA 3	55.29	7551	55.29	55.29	.00	.00	.00	.00	.00	.00
								48.38	48.02	1.62	.36
									.43	.00	-43
											5.29
Art. 1 Com. 1 e 8e	Finanziamenti interventi di cui titolo terzo Legge 846/84 - (ESAUZIO)	3027.29	**	2932.29	2514.29	76.00	266.00	.00	.00	.00	.00
								183.57	167.23	27.93	-10.88
								2647.80	2408.53	48.95	29.37
											27.14
											54.21
											5.29
L. 331/1995	PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA	3679.69	RIC 7324	3679.69	3679.69	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 1	Opere immediatamente realizzabili di sensi art. 42 Legge 641/67 - VEDI NOTA 1							599.30	595.62	.00	2.68
								3679.69	3677.01	.00	2.68
Art. 2 Com. 2	Seconda Università di Roma - Tor Vergata - VEDI NOTA 2	547.90	RIC 7304	547.90	497.90	50.00	.00	.00	.00	.00	.00
								67.90	97.90	.00	-30.00
								497.90	497.90	.00	40.00

41-

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZATO	IMP. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1955 1956 1957 1958 1959	CLITRE :	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
**	TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	4227.59		4227.59 :	4177.59	50.00	.00	.00	.00	657.20	684.52	.00	.00	-129.61
										4177.59	7134.91	.00	.00	-42.68
L. 336/1955	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO SERVIZIO E SOSTEGNO MARITTIMO													
Art. 1 Com. 1	Ammodernamento servizio fari e segnalamento per traffico art. art. 3/1) - VEDI NOTA 1	63.48		63.48 :	63.48	.00	.00	.00	.00	.00	62.40	.05	.00	.00
										62.70	62.40	.78	.30	.00
**	TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	63.48		63.48 :	63.48	.00	.00	.00	.00	62.70	62.40	.78	.30	.00
L. 351/1955	NORME PER LA RIATTIVAZIONE DEL BACINO CARBONIFERO DEL SULCIS													
Art. 1 Com. 1	Finanziamento per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis - (ESABITO)	505.00 *												
L. 449/1955	INTERVENTI AMMODERNAMENTO-AMMODERNAMENTO SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO													
Art. 1 Com. 1	Interventi per ampliamento e ammodernamento degli impianti aerportuali di Roma e Mi da effettuare nel periodo 1954-59 - VEDI NOTA 1	2294.00		2294.00 :	1712.00	131.00	141.00	310.00	.00	147.00	127.75	.00	19.25	-50.00
										1712.00	845.55	.00	866.45	.00
**	TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	2294.00		2294.00 :	1712.00	131.00	141.00	310.00	.00	147.00	127.75	.00	19.25	-50.00
										1712.00	845.55	.00	866.45	.00
L. 462/1955	ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LA CITTÀ DI URBINO													
Art. 1 Com. 1	Contributo Regione Marche - VEDI NOTA 1	30.00		30.00 :	10.00	10.00	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2	Opere edilizia demaniale	7.00		7.00 :	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.06	.00	.22	.15

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-42-

ESTRONI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
				1995	1996	1997	1998						
Com. 1			9422										
Art. 3		7.00											
Com. 1	Contributi per consolidamento e rifornimento patrimonio artistico e storico			3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	0.07	2.10	0.00
			8800										
			8800	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
			8105							2.86	1.14	0.00	0.00
			TOT	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72	1.14	0.00	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.	44.00		24.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.39	1.21	2.24	0.00

L. 536/1995
PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI
AL PIANO DECENNALE DELLA GRANDE
VIABILITA' (RIFINANZIATO CON
LEGGE 417/1995 PER M.D. 2200 E
CON LEGGE 910/1995 PER M.D.
2975)

Art. 6	Progr. trienn. interv. sulla	17304.70	LUPP	6975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Com. 1 e 3	base piano decen. grande		7273							700.00	0.00	0.00	0.00
	viabilità - delibera CIPE 28/3/86		ANAS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.57	0.00	36.57	0.00
	(di cui 355 mld. cap. 0751 ANS)		0729							3119.05	0.00	0.00	0.00
	- VEDI NOTA 1		ANAS	4491.50	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	285.68	0.00	0.00	0.00
			0750							3471.04	0.00	0.00	0.00
			ANAS	5938.20	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.22	0.00	0.00	0.00
			0751							6438.38	0.00	0.00	0.00
			TOT	17304.70	403.00	245.00	0.00	0.00	0.00	1128.10	0.00	0.00	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.	17304.70		16556.70	403.00	245.00	0.00	0.00	0.00	15234.50	0.00	0.00	0.00

L. 662/1995
INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI
CITTADINI COLPITI DALLA
CATASTROFE DEL 19 LUGLIO 1995 IN
VAL DI FEMME E PER LA DIFESA DEI
FEDERATI FRANCESI (CIS. D.L.
480/95)

Art. 1	Contributo speciale alla	30.00	TES	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Com. 1	Provincia Autonoma di Trento		8794							30.00	0.00	0.00	0.00
Art. 8	Realizz. interv. per la	57.00	LUPP	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23	0.00	13.77	0.00
Com. 2	salvaguardia abitanti minacciati		9071							49.50	0.00	13.77	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-44-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO : CAPITOLO : A. 1995	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1996 1997 1998 1999	PERIODO D. L. N. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 6 Com. 1c	Aumento fondo di cui all'art. 5 Legge 700/75 - VEDI NOTA 1	94.50	IND 5110	94.50	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	9.50	9.50	.00	.00	.00
Art. 7 Com. 1	Attribuzione di un fondo di dotazione al Consorzio di cui al D.P.R. 102/78 - (ESAUITO)	86.00 *						93.50	93.50	.00	.00	.00
Art. 9 Com. 1	Attribuzione di un fondo di dotazione all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste - (ESAUITO)	4.00 *										
** TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.		308.50	**	94.50	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	9.50	93.50	.00	.00	.00
LEGE FINANZIARIA 1986												
Art. 10 Com. 13	Potenziamento ed innovazione tecnologica del materiale rotabile (PIT)	300.00	FFSS 0534	300.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	300.00	300.00	.00	.00	.00
Art. 11 Com. 10	Conferimento al Comitato liquidazione ENAT di cui art. 1/quinquies D.L. 481/78 cd. L. 641/78 - VEDI NOTA 1	120.00	IND 7543	120.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	120.00	111.83	.00	.36	.00
Art. 12 Com. 4	Concessione aiuti contributivi di ricomposizione a favore cooperative agricole, etc. VEDI NOTA 2 - (ESAUITO)	67.00 *										
Art. 15 Com. 1	Valorizzazione beni culturali	600.00	IBCC 7502	600.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	593.87	598.54	.13	.28	.00
Art. 34 Com. 2	Completamento linea prima metropolitana di Napoli - VEDI NOTA 3	1125.00	TRAS 7277	1125.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	1125.00	98.11	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.		4912.00	**	4945.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	4894.87	4632.59	.13	9.24	303.04

L. 44/1986
MISURE STRAORDINARIE PER LA
PRODUZIONE E LO SVILUPPO DELLA
IMPRENDITORIALITÀ GIOVILE NEL
MEZZOGIORNO (CIS-D.L. 786/85)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-46-

ESTERI RIFORMAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1996 1997 1998 1999	PERIODO RIFERITO	STORICI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ.
7894	TES	00	00	00	00	00	180,40	180,26	177,42	2,84	14
7895	TES	00	00	00	00	00	5,18	5,18	3,90	9,08	00
7896	TES	00	00	00	00	00	9,08	9,08	00	00	00
7897	TES	00	00	00	00	00	36,00	36,00	00	36,00	00
8034	TES	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8035	TES	00	00	00	00	00	10,00	10,00	00	00	00
8036	TES	00	00	00	00	00	14,00	14,00	00	00	00
8037	TES	00	00	00	00	00	43,50	43,50	00	00	00
8038	TES	00	00	00	00	00	29,30	29,30	00	00	00
8039	TES	5336,80	00	00	00	00	250,00	250,00	00	00	00
8040	TES	137448,95	97845,28	9116,00	14659,00	15918,68	500,00	500,00	00	00	00
8041	TES	00	00	00	00	00	150,00	150,00	00	00	00
8042	TES	00	00	00	00	00	37428,11	37428,11	00	00	00
8043	TES	00	00	00	00	00	86,82	86,82	00	00	00
8044	TES	00	00	00	00	00	73,43	73,43	00	00	00
8045	TES	00	00	00	00	00	1,33	1,33	00	00	00
8046	TES	00	00	00	00	00	42	42	00	00	00
8047	TES	00	00	00	00	00	13	13	00	00	00
8048	TES	00	00	00	00	00	13	13	00	00	00
8049	TES	00	00	00	00	00	14	14	00	00	00
8050	TES	00	00	00	00	00	1,60	1,60	00	00	00
8051	TES	00	00	00	00	00	3,79	3,79	00	00	00
8052	TES	00	00	00	00	00	1,05	1,05	00	00	00
8053	TES	00	00	00	00	00	2,11	2,11	00	00	00
8054	TES	00	00	00	00	00	04	04	00	00	00
8055	TES	00	00	00	00	00	04	04	00	00	00
8056	TES	00	00	00	00	00	30,00	30,00	00	00	00
8057	TES	00	00	00	00	00	70,00	70,00	00	00	00
8058	TES	00	00	00	00	00	120,00	120,00	00	00	00
8059	TES	00	00	00	00	00	188,00	188,00	00	00	00
8060	TES	00	00	00	00	00	2418,00	2418,00	00	00	00
8061	TES	00	00	00	00	00	200,00	200,00	00	00	00
8062	TES	00	00	00	00	00	200,00	200,00	00	00	00
8063	TES	00	00	00	00	00	189,98	189,98	00	00	00
8064	TES	00	00	00	00	00	1517,98	1517,98	00	00	00
8065	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8066	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8067	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8068	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8069	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8070	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8071	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8072	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8073	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8074	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8075	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8076	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8077	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8078	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8079	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8080	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8081	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8082	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8083	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8084	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8085	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8086	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8087	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8088	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8089	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8090	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8091	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8092	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8093	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8094	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8095	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8096	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8097	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8098	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8099	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8100	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8101	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8102	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8103	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8104	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8105	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8106	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8107	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8108	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8109	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8110	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8111	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8112	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8113	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8114	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8115	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8116	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8117	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8118	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8119	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8120	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8121	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8122	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8123	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8124	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8125	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8126	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8127	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8128	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8129	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8130	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8131	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8132	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8133	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8134	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8135	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8136	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8137	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8138	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8139	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8140	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8141	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8142	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8143	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8144	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8145	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8146	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8147	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8148	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8149	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8150	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8151	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8152	TES	00	00	00	00	00	25,00	25,00	00	00	00
8153	TES	00	00	00	00	00	25,00				

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-48-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A. 1995 1996 1997 1998 1999	PERIODO A. 1995 A. 1996 A. 1997 A. 1998 A. 1999	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
		143508.93	TOT	143508.93	103905.26 9116.00 14659.00 15918.68	.00 .00 .00 .00 .00	151.39 13941.93 12119.63 -103.10	63091.51 61259.92 46.69	1822.30 1831.59	1433.75 3084.49		
**	TOTALE LEGE E SUCCL. RIFINANZ.	143508.93	**	143508.93	103905.26 9116.00 14659.00 15918.68	.00 .00 .00 .00 .00	151.39 13941.93 12119.63 -103.10	63091.51 61259.92 46.69	1822.30 1831.59	1433.75 3084.49		
L.113/1996	PIANO STRAORDINARIO PER L'ADDESIONE GIOVANILE	425.89	LAV 8057	425.89	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	78.00 303.89	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 2 Com. 1	Piano straordinario per l'occupazione giovanile - VEDI NOTA 1	0.00	TES 7835	.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 4 Com. 1	Piano straordinario per l'occupazione giovanile - VEDI NOTA 2	425.89	**	425.89	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
**	TOTALE LEGE E SUCCL. RIFINANZ.	425.89	**	425.89	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
L.730/1996	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI	50.00	BBCC 8107	50.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. 1	Completamento interventi su patrimonio architettonico, artistico area portuale	50.00	BBCC 8107	50.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
L.752/1996	ATTUAZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA	0.00	MVF 7004	.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 0 Com. 0	Spese acquisiz. sistemi basati su moderne tecnologie per archiv. e p.c. atti Commissariati (liquidazione USI CIVICI) - VEDI NOTA 1	0.00	MVF 7004	.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. 1	Interv. competenza Regioni e Province auton. Trento e Bolzano (Sul cap. 7681 anche fondi art. 3/- L.261/76 e succ. rifin.) - VEDI NOTA 2	11797.53	BIL 7081	11797.53	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00	3549.31 13040.96	3502.20 14606.63	9.77 47.97	15.59 416.74	31.53 151.83
Art. 3 Com. 2a - b	Concorso pagamento interessi per mutui quindic. di miglioramento fondi. (art. 1250)	1500.00	TES 7746 BIL	250.00 1250.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00

ESTRAGGI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				A. 1995	1996	1997	1998	1999							
			MAF	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7247						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7248						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7249						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7250						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7251						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	474.91	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1574						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2030						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2040						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4019						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7265						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7266						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7280						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7281						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7282						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	556.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7320						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7321						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7352						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7391						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7398						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7397						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7398						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7413						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1412.81						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7413						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1412.81						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7413						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1412.81						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7413						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1412.81						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7413						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1412.81						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7413						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1412.81						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7413						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1412.81						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7413						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-51-

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STAMPATO	M.M. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PRELUP.	RESIDUI STAMPATO
				1996	1997	1998	1999						
		IMPORTO CAPITOLI		AL 1996		1998		CLINE					
7443		834,81		.00	.00	.00	.00	AL 1995	24,50	24,50	.00	.00	150,00
7455		.00		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.00	794,81	.00	998,69	40,00
7455		.00		.00	.00	.00	.00	AL 1995	11,00	805,81	.00	998,69	40,00
7458		.00		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.00	15,04	.00	30,08	.00
7458		.00		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.00	2,74	.00	7,24	.00
7463		2,50		.00	.00	.00	.00	AL 1995	10,00	10,00	.00	.00	.00
7463		.00		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.00	.00	.00	.00	.00
7463		9,00		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.00	2,37	.00	.00	.00
7464		.00		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.00	2,37	.00	.00	.00
7464		399,00		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.00	8,46	.00	.00	.00
7465		.00		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.00	8,46	.00	.00	.00
7465		12,50		5,00	.00	.00	.00	AL 1995	31,20	400,20	.00	.00	.00
7545		.00		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.00	1,24	.00	.00	.00
7545		.00		.00	.00	.00	.00	AL 1995	3,90	9,84	.00	.00	.00
7546		.00		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.00	6,86	.00	.00	.00
TOT		1412,81		5,00	.00	.00	.00	AL 1995	43,00	43,00	.00	.00	.00
								AL 1995	90	735,91	144,24	49,87	601,80
								AL 1995	128,60	1344,31	2,48	51,13	608,10
63.98	Art. 4 Com. 2d Ritorno a tutto e valorizzazione prodotti agricoli - VEDI NOTA 8	3,80		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.70	.69	.01	.15	.47
		2,46		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.00	7,69	.00	.00	.00
		1,80		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.40	.01	.01	.32	.30
		10,80		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.10	2,58	.00	.00	.00
		1,60		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.20	1,97	.00	.00	.00
		43,50		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.40	9,87	.00	.00	.00
		63,98		.00	.00	.00	.00	AL 1995	8,12	50,21	.04	.00	.00
60.03	Art. 4 Com. 2a Previdenza e repressione frodi - VEDI NOTA 9	.06		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.03	.03	.00	.03	.06
		1,60		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.20	.24	.00	.00	.00
		.60		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.16	1,56	.00	.00	.00
		1,41		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.55	1,15	.00	.00	.00
		.00		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.42	1,68	.00	.00	.00
		1,80		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.80	.78	.00	.00	.00
		.70		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.12	1,32	.00	.00	.00
		2,20		.00	.00	.00	.00	AL 1995	.30	.17	.00	.00	.00
								AL 1995	.11	2,31	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	M.M. C.P.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERCENT.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					1996	1997	1998	1999								
Art. 4 Com. 2a	Contributo Istituto Nazionale Biologia della Selvaggina - VEDI NOTA 13	359,07	M.F. 2039	121,60	AL 1995	31,30	0,00	0,00	AL 1995	0,00	31,30	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					AL 1996	121,60	0,00	0,00	AL 1996	11,20	120,76	105,58	11,79	12,74	3,51	84
					AL 1997	1,05	0,00	0,00	AL 1997	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					AL 1998	253,52	0,00	0,00	AL 1998	0,00	34,88	52,77	28,00	0,00	17,89	64
					AL 1999	29,70	0,00	0,00	AL 1999	106,70	359,51	355,17	28,00	0,00	4,74	03
					AL 2000	0,00	0,00	0,00	AL 2000	0,00	29,55	29,53	15,00	0,00	2,87	00
					AL 2001	0,00	0,00	0,00	AL 2001	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	00
					AL 2002	24,80	0,00	0,00	AL 2002	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					AL 2003	50,00	0,00	0,00	AL 2003	2,15	25,31	21,51	1,64	1,64	2,15	60
					AL 2004	359,07	0,00	0,00	AL 2004	0,00	359,07	359,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 4 Com. 3a	Promozione coltivatrici - VEDI NOTA 14 proprietà	552,00	M.F. 7100 7467	4,20	AL 1995	507,80	0,00	0,00	AL 1995	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					AL 1996	4,20	0,00	0,00	AL 1996	70,00	577,80	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					AL 1997	512,00	0,00	0,00	AL 1997	0,00	1,42	34	2,78	2,88	0,00	0,00
					AL 1998	12,05	0,00	0,00	AL 1998	0,00	11,02	5,08	1,03	5,94	0,00	0,00
					AL 1999	20,75	0,00	0,00	AL 1999	0,00	20,31	1,04	44	18,47	0,00	0,00
					AL 2000	20,45	0,00	0,00	AL 2000	0,00	20,05	2,46	55	0,00	2,41	60
					AL 2001	53,25	0,00	0,00	AL 2001	7,60	17,41	16,81	10,64	0,00	0,00	0,00
					AL 2002	288,12	0,00	0,00	AL 2002	0,00	64,89	34,82	11,38	0,00	30,07	75
					AL 2003	3,00	0,00	0,00	AL 2003	274,55	494,50	173,33	18,17	0,00	301,17	00
					AL 2004	8,00	0,00	0,00	AL 2004	0,00	1,76	0,00	1,24	1,05	0,00	0,00
Art. 4 Com. 3c	Sostegno e sviluppo agricola - VEDI NOTA 16 cooperazione	1701,42	M.F. 7253 7288 7289 7290 7320	3,10	AL 1995	1399,20	0,00	0,00	AL 1995	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					AL 1996	288,12	0,00	0,00	AL 1996	0,00	1,76	0,00	1,24	1,05	0,00	0,00
					AL 1997	3,00	0,00	0,00	AL 1997	0,00	1,76	0,00	1,24	1,05	0,00	0,00
					AL 1998	8,00	0,00	0,00	AL 1998	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					AL 1999	3,10	0,00	0,00	AL 1999	3,80	5,46	1,84	0,00	0,00	1,17	31
					AL 2000	1399,20	0,00	0,00	AL 2000	0,00	3,54	3,54	19,07	0,00	30,99	00
					AL 2001	53,25	0,00	0,00	AL 2001	7,60	28,74	23,73	12,11	24,41	0,00	0,00
					AL 2002	288,12	0,00	0,00	AL 2002	0,00	64,89	34,82	11,38	0,00	30,07	75
					AL 2003	3,00	0,00	0,00	AL 2003	274,55	494,50	173,33	18,17	0,00	301,17	00
					AL 2004	8,00	0,00	0,00	AL 2004	0,00	1,76	0,00	1,24	1,05	0,00	0,00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-54-

ESTREMI PROMUOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZATO	M.M. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO O. M.E.	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PREVENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILIZATO	
				AL 1995	1996	1997	1998									
Art. 4 Com. 3d	Completamento ed adeguamento impianti provvista acqua ai fini di irrigazione - VEDI NOTA 17	596.00	TOT	1701.42	.00	.00	.00	.00	228.35	62.66	1310.92	43.25	14.92	19.21	20	-76.99
			MF	548.03	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26.99	.00	37.84	64.43	.00
			8121	.00	.00	.00	.00	.00	20.20	567.69	475.31	.00	59	53.61	35.77	.00
			MF	47.92	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.39	.00	.12	4.51	.00
			8122	.00	.00	.00	.00	.00	14.80	62.68	48.16	.04	5.63	8.89	.00	.00
			TOT	596.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30.98	.00	37.96	68.94	.00
Art. 4 Com. 3e	Interventi settore Parchi - VEDI NOTA 18	302.55	MF	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.15	2.54	.00	.00	.00	.43	.22
			7351	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.10	.00	.00	.00	.00
			MF	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.80	26.86	9.35	.04	4.20	3.27	-1.00
			7352	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00	.00	.00	.00	.00
			MF	7.15	.00	.00	.00	.00	.00	3.90	10.04	3.01	.00	.00	.00	.00
			7353	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.82	.00	.00	.00	.00
			MF	73.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.50	74.56	53.94	.00	.00	.00	.00
			7354	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	29.04	.00	.00	.00	.00
			MF	62.50	.00	.00	.00	.00	.00	14.00	74.32	74.32	2.18	.00	.00	.00
			7355	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			MF	3.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7759	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			MF	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8254	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 3e1	Interventi settore Parchi - VEDI NOTA 19	54.10	MF	54.10	.00	.00	.00	.00	.00	7.10	7.10	.00	.00	.00	.00	.00
			8257	.00	.00	.00	.00	.00	25.60	79.70	79.70	.00	.00	.00	.00	.00
			MF	15.37	.00	.00	.00	.00	.00	4.84	.31	.19	.07	4.46	8.85	.00
			8271	.00	.00	.00	.00	.00	5.80	17.98	18.53	.36	.44	8.71	2.83	.00
			MF	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.39	.00	1.31	5.70	.00
			8272	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9.97	8.18	.03	.31	.48	.00
Art. 4 Com. 3e2	Intervento settore foreste: Lotta incendi - VEDI NOTA 21	330.22	TOT	25.37	.00	.00	.00	.00	.00	4.84	5.70	.19	1.38	2.24	.85	.00
			MF	.00	.00	.00	.00	.00	5.80	27.95	17.01	.39	1.75	9.19	2.83	.00
			4009	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.55	.55	.40	.00	.00	.15	.00
			MF	10.80	.00	.00	.00	.00	.00	2.70	2.70	1.52	.00	.17	.01	.00
			4013	.00	.00	.00	.00	.00	10.80	20.67	15.27	.00	.00	.00	.00	.00
			MF	12.72	.00	.00	.00	.00	.00	3.50	3.50	2.96	.00	1.02	.48	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-55-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1995 1996 1997 1998 1999	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 11 Com. 1	Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera	8.00	LUPP 9076	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 5 Com. 1	Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (ESANTITO)	92.00 *						35	4.67	35	1.95	-2.41
** TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.		100.00	**	8.00	8.00	0.00	0.00	35	4.67	35	1.95	-2.41
L. 776/1986	COMPLETAMENTO AREE DICANALI VALICO AUTOSTRADALE DI TARVISIO	65.00	ANAS 0704	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 Com. 1	Completamento aree dopanali valico autostradale di Tarvisio							0.00	61.35	0.00	0.00	3.65
L. 831/1986	DISPOSIZIONI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI IN INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	695.50	LUPP 8422	695.50	593.50	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.22
Art. 1 Com. 1	Disposizioni per realizzazione programma interventi in infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza - VEDI NOTA 1							66.76	57.74	2.95	16.68	40.00
** TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.		695.50	**	695.50	593.50	97.00	0.00	66.76	420.24	3.04	16.68	40.00
L. 879/1986	DISPOSIZIONI PER COMPLETAMENTO RICOSTRUZIONE ZONE FRUILLI-ROZZA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1975 E ZONE REGIONE MARCHE COLPITE DA CALAMITA'	120.00	RIC 7302	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 11 Com. 1	Programmi di edilizia universitaria di utilità ex art. 11 Legge 828/82							0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
Art. 2 Com. 1	Proseguimento e completamento sistemazione idrogeologica bacino interregionale del Tagliamento e bacino dell'alto Piave - VEDI NOTA 1	279.10	LUPP 7759	279.10	279.10	0.00	0.00	29.10	260.37	0.00	-2.41	0.00
** TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.		279.10	**	279.10	279.10	0.00	0.00	29.10	260.37	0.00	-2.41	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-57-

ESTERI PROMUOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	IMPOSTO CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1996 1997 1998 1999	PERIODO Q. TR. RIFERITO	STORI	IMPOSTI	PACCHETTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STAMZ. TO
Art. 24 Com. 1	Contributo alla Regione Marche per ripristino e riparazione opere pubbliche di Ancona	70.00	TES 8759	70.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 25 Com. 1	Recupero statico e ripristino funzionale area archeologica di Ancona, etc.	35.00	BBC 8802 8803 8808	29.00 6.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	10.72 28.35 1.65 6.00	.00 10.22 18.90 5.87	3.30 5.45 2.20 1.13	-10.72 4.00 -1.65 -1.00
			TOT	35.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	12.37 34.35 24.77	.00 16.55 5.58	3.10 2.80 4.00	-12.37 -12.37
Art. 28 Com. 1	Opere potenziamento porto di Ancona - VEDI NOTA 2	60.92	LUP 7509	60.92	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	17.40 10.04 20.83	.00 15.00 4.90	29.31	-14.98 -2.43
Art. 29 Com. 3	Contributo alla Regione Marche per opere completamento reti acqua e gas metano in zone francesi di Ancona	20.00	TES 8800	20.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 30 Com. 1	Lavori di costruzione tratta Nicotio-Corforio sella etc. - VEDI NOTA 3	95.00	TES 7847 AMS 0701 AMS 0702 AMS 0703	95.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	.00 35.00 20.00 35.00 31.80 40.00	.00 31.80 20.00 31.80 31.80 40.00	.00 31.80 20.00 31.80 31.80 40.00	.00 31.80 20.00 31.80 31.80 40.00
			TOT	95.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 31 Com. 1	Ricostruzione e completamento sedi Università di Ancona	35.00	RIC 7309	35.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 33 Com. 1	Asse attrezzato piano regolatore di Ancona - (ESABITO)	10.00 *									
Art. 5 Com. 1	Contributo al Centro Oncologico di Aviano - VEDI NOTA 4	11.91	TES 8956	11.91	8.97 .97 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	.97 8.97	.00 8.00	.00 1.97	.00 1.97
Art. 8 Com. 1	Completamento ammodernamento strade statali n.52, n.552, n.355 e n. 13 ex art.5 Legge 688/92 - VEDI NOTA 5	275.00	LUP 7276 AMS 0784	275.00 .00 .00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	155.00 155.00 70.12	.00 155.00 40.60	.00 15.03 29.51	.00 15.03 49.88
			TOT	275.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	155.00 225.12 195.60	.00 195.60	.00 15.03 29.51	.00 15.03 49.88
Art. 9	Contributo alla Regione Friuli	30.00	TES	30.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORI	DIFFERENZI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					1995	1996	1997	1998					
Com. 1	Venezia Giulia per realizzazione aree attrezzate turistico-commerciali	1070,93	8798	1060,93	1067,99	97	97	1,00	0,00	214,04	224,23	0,00	17,52
**	TOTALE LEGGE E SUD. RIFINANZ.	1070,93	**	1060,93	1067,99	97	97	1,00	0,00	940,10	811,37	5,59	35,01
												26,91	93,72
													112,31
L. 806/1996	DISCIPLINA DELLA RICERCA E DELLA CULTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOLOGICHE												
Art. 2	Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geologiche (cfr. anche art. 20/1) - VEDI NOTA 1	79,61	100	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00
Com. 1			4899	71,58	66,73	4,85	0,00	0,00	0,00	5,53	3,92	2,50	1,61
			7910						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	79,61	74,76	4,85	0,00	0,00	0,00	32,71	29,17	0,00	4,56
**	TOTALE LEGGE E SUD. RIFINANZ.	79,61	**	79,61	74,76	4,85	0,00	0,00	0,00	38,24	35,63	31,67	1,61
									0,00	1,49	5,00	0,00	4,56
									0,00	38,24	35,63	31,67	1,61
L. 910/1996	LEGGE FINANZIARIA 1997												
Art. 2	Ferrovia dello Stato - Prop. naz. alta velocità	10175,00	7893	10175,00	10175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. 6	Battipaglia-Reggio Emilia-Rimini VEDI NOTA 1		7893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1275,00	1275,00	0,00	0,00
			6536						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	10175,00	10175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1275,00	1275,00	0,00	0,00
**	TOTALE LEGGE E SUD. RIFINANZ.	10175,00	**	10175,00	10175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1275,00	1275,00	0,00	0,00
									0,00	4,90	5,70	0,00	1,80
									0,00	200,77	199,07	0,00	41,66
Art. 7	Collegamento stradale valico di Ferretti	201,00	AWNS 0730	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. 14									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 7	Contributo straordinario all'AWNS di 5700 miliardi - periodo 1997-1997 - VEDI NOTA 2	6676,16	7893	1600,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. 15			7893	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7891	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00
			7892	3476,16	2847,60	330,91	237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7774						0,00	297,80	287,62	0,00	10,18
			TOT	6676,16	6047,60	330,91	237,65	0,00	0,00	297,80	287,62	0,00	10,18
									0,00	297,80	287,62	0,00	10,18

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-59-

ESTREMI PROMEMORIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1956 1957 1958	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
Art. 7 Com. 15a	Interventi di completamento - VEDI NOTA 3	0.00	ANVS 0749	.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1956 : AL 1956	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 7 Com. 15d	Ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria - VEDI NOTA 4	0.00	ANVS 0772	.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1956 : AL 1956	.00	.14 803.06	.00	.11.66 43.06	.14 3.88
Art. 7 Com. 15e	Autostrada Livorno-Civitavecchia - VEDI NOTA 5	0.00	ANVS 0807	.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1956 : AL 1956	.00	.00	.00	.26.81 161.20	.00
**	TOTALE LEGGE E SUD. RIFINANZ.	17052.16	**	17052.16	15423.60 390.91 237.65	.00 : NEL 1956 : AL 1956	.00	302.84 7519.44	.00	10.18 270.56	-5.04 8304.16
L. 46/1967	ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA POLIENALE DI INVESTIMENTI (DM 48/7/615/67)	41000.00	FESS 0537	41000.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1956 : AL 1956	.00	.00	.00	.00	20000.00
Art. 1 Com. -	Attuazione di un programma poliennale di investimenti	41000.00		41000.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1956 : AL 1956	.00	6293.10	.00	4613.40	34701.50
L. 65/1967	MISURE URGENTI PER RICOSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E PER UTILIZZAZIONE FINANZIAMENTI A FAVORE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO (D.M. D.L. 2/67)										
Art. 1 Com. 1a - 6	Contributi in conto capitale a comuni per adeguamento infrastrutture connesse agli incontri di calcio del 1960	70.00	PCIN 7541	70.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1956 : AL 1956	.00	.00	.00	.13.08 13.08	.00
Art. 2 Com. 1b/1s	Limiti d'imp. vent. (la rata 1958: 90 mld; 1959: 46 mld; L. 67/68 art. 15/7 1959: 60 mld; L. 289/68 art. 1 1959: 85 mld) - VEDI NOTA 1	5530.00	PCIN 7635	5530.00	1876.00 281.00 2246.00	.00 : NEL 1956 : AL 1956	.00	280.87 1779.43	.13 3.15	55.95 824.65	10.00 93.42
Art. 2 Com. 1ter	Contributo statale a province Trento e Bolzano per realizzazione impianti di cui all'art. 1/1 lettera b) e c) - VEDI NOTA 2	321.35	PCIN 7634	321.35	185.35 24.00 24.00	.00 : NEL 1956 : AL 1956	.00	39.16 170.35	.25 1.06	33.03 131.05	-3.75 3.94
Art. 2 Com. 2	Contributo in conto capitale per interventi di cui art. 1/1 lettera c)	15.00	PCIN 7543	15.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1956 : AL 1956	.00	.00	.00	.52 6.81	.00

ESTREMI PROGREDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
					1995	1996	1997								1998
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	6036.35	**	6036.35	2146.35	305.00	2270.00	1010.00	.00	320.03	183.59	38	61.05	75.39	6.25
					AL 1995				AL 1996	2029.39	592.79	9.60	80.89	955.71	107.36
L.120/1987	MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COMUNE DI SENISE ED ALTRI COMUNI DA DISSESTO TERRELLIO E ANVERSTIA ATMOSFERICHE DEL GENNAIO 1987 (CNS.D.L. 8/1987)	154.72	LUPP 7504	154.72	.00	.00	.00	.00	.00	6.62	18.98	.00	.00	12.36	1.90
Art. 11 Com. 1	Ripristino opere marittime di competenza dello Stato e opere difesa costiera danneggiata nel gennaio 1987 - VEDI NOTA 1	50.00	8802 8024 8802 8029	21.03	.00	.00	.00	.00	.00	21.00	20.57	.03	.43	.00	.00
Art. 11 Com. 4	Salvaguardia recupero e restauro beni culturali			28.97	.00	.00	.00	.00	.00	28.96	27.06	.02	.09	.00	.00
			TOT	50.00	.00	.00	.00	.00	.00	49.96	48.43	.06	1.52	.00	.00
Art. 12 Com. 5ter	Contributi a pescatori per fermo attività lavorativa	12.00	TIRAS 3567	12.00	.00	.00	.00	.00	.00	12.00	12.00	.00	.00	.01	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	216.72	**	216.72	.00	.00	.00	.00	.00	6.62	19.05	.00	.05	12.37	1.90
					AL 1995				AL 1996	202.10	188.01	.05	1.52	12.37	1.57
L.121/1987	MODIFICHE ALLA LEGGE 517/75 SULLA DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO	417.74	IND 8046	417.74	393.49	.00	24.25	.00	.00	26.22	33.03	18.78	8.03	14.84	27.75
Art. 3ottile Com. 1	Modifiche alla legge 517/75 sulla disciplina del credito agevolato al commercio - VEDI NOTA 1									261.86	126.73	58.88	35.24	59.88	72.75
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	417.74	**	417.74	393.49	.00	24.25	.00	.00	26.22	33.03	18.78	8.03	14.84	27.75
					AL 1995				AL 1996	261.86	126.73	58.88	35.24	59.88	72.75

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-52-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZATO	IMP. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ.
				AL 1995	1996	1997	1998						
L. 470/1987													
INTERVENTI URGENTI PER I COMUNI DELLA VALLETTINA, ETC. A SEGUITO CALATA LUGLIO-AGOSTO 1987 (COS. D.L. 384/1987)													
Art. 4 Com. 18	Integr. Fondo Solidarietà Nazionale per interventi in agricoltura per 140 mld. di cui 40 al Fondo Protezione Civile - (ESABITTO)	100.00 *											
Art. 5 Com. 5	Contributo straordinario ai Comuni per imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, etc. - (ESABITTO)	160.00 *											
Art. 7 Com. 1	Sistemazione Idraulica (80 miliardi di cui 50 finanziati a carico del FPC)	80.00	LPP 7741	80.00	80.00	80.00	80.00	AL 1995	0.00	76.29	63.47	1.67	0.00
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.													
		340.00	**	80.00	80.00	80.00	80.00	AL 1995	0.00	76.29	63.47	1.67	0.00
L. 531/1987													
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA (COS. D.L. 443/87)													
Art. 5 Com. 2	Disposizioni urgenti in materia sanitaria	19.20	SAN 8222	19.20	19.20	19.20	19.20	AL 1995	0.00	19.20	2.00	0.00	0.00
L. 546/1987													
RUPE ORVIETO E COLLE TOPI													
Art. 1 Com. 4	Interventi Ministero Beni Culturali - VEDI NOTA 1	109.53	BBC 8028 8800 8113 TOT	32.88	32.88	32.88	32.88	AL 1995	0.00	0.00	4.54	0.00	0.00
				76.65	76.65	76.65	76.65	AL 1995	0.00	77.97	10.15	0.00	0.00
				109.53	109.53	109.53	109.53	AL 1995	0.00	78.44	20.44	0.00	0.00
								AL 1995	0.00	91.49	74.09	0.00	0.00
								AL 1995	0.00	0.01	24.98	0.00	0.00
								AL 1995	0.00	109.46	84.24	0.00	0.00
								AL 1995	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00

३

L. 506/1998

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-55-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI IMPEGNI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1995	1996	1997	1998	1999	OLTRE	RIFERITO						
Art. 4 Com. 1	NOTE TRA GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA E LA FAO PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRALE ORGANIZZAZIONE Applianento sede centrale organizzazione FAO	25.00	LUPP 8439	25.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1995 AL 1995	.00	.00	.10	.00	.22	.32
											25.00	23.99	.00	1.01	.00	.00
L.543/1988	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NELL'AREA PORTUALE DI ANCONA E RAVENNA	60.00	TRAS 8051	60.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1995 AL 1995	.00	29.82	.00	.06	29.88	.00
Art. 1 Com. 1	Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna										30.00	29.94	10.00	.06	.00	20.00
L.556/1988	MISURE URGENTI E STRAORDINARIE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE, RIDEFINIZIONE E TECNOLOGICHE (COS.DL. 662/1988)	210.51	PCDM 7836	210.51	21.00	21.00	21.00	.00	.00	MEI 1995 AL 1995	.00	21.51	15.44	2.44	3.61	2.46
Art. 1 Com. 1b	Contributi decennali interessi - L'ente agosto 1989 - retati: 21 miliardi - VEDI NOTA 1										.00	144.35	93.27	3.16	3.83	41.25
Art. 4 Com. 2	L'ente Impegno ventennale per ammortamento Cassa C.D.P.P. (4 mld. annui a decorrere dal 1989)	80.00	PCDM 7807	80.00	4.00	4.00	4.00	40.00	.00	MEI 1995 AL 1995	.00	4.00	3.30	.00	1.22	52
											.00	28.00	15.67	.00	10.11	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	290.51	**	290.51	25.00	25.00	25.00	40.00	.00	MEI 1995 AL 1995	.00	25.51	18.74	2.44	4.83	1.94
											.00	172.35	109.94	3.16	11.05	51.36
L.13/1988	DISPOSIZIONI PER FAVORIRE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	85.00	LUPP 8275	85.00	25.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1995 AL 1995	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10-12 Com. 1	Costituzione Fondo speciale per eliminazione e superamento barriere architettoniche - VEDI NOTA 1										.00	80.00	80.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	85.00	**	85.00	25.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1995 AL 1995	.00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1995 1996 1997 1998 1999	OLTRE	PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMICHE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 31 Com. 50	Contributi straordinari Regione Toscana per ditta Bilancino - VEDI NOTA 5	293.07	6387	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00
			7701	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
			7702	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
			7703	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
			7704	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
Art. 31 Com. 50	Contributi straordinari Regione Toscana per ditta Bilancino - VEDI NOTA 5	293.07	7705	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
			7706	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
			7707	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
			7708	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
			7709	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
Art. 5 Com. 2	L'Ente F.F.S. e' autorizzato nel biennio 1998-99 a contrarre mutui fino concorrenza di 430 mil. con ammort. a carico Stato	430.00	7710	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
			7711	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
			7712	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
			7713	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
			7714	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
Art. 10-12 Com. 2 e 3	Contributo in unica soluzione per riduzione oneri finanziari (cfr. Art. 10-12 Com. 2 e 3)	3.00	7715	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
			7716	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
			7717	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
			7718	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56
			7719	1126.83	1126.83	0.00	0.00	0.00	20.52	15.43	41.46	43.07	8.56

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-68-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAPITOLO	IMPORTO CAPITOLO	A. 1995	A. 1996	A. 1997	A. 1998	A. 1999	PERIODO LINEA	STORICI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI FORNIT.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 17 Com. 9	anche art. 12(3) - (ESAUITO) Finanziamento programmi triennali "Centro per gli Studi di Tecnica Navale"	61.20	TRAS 7562	61.20	61.20	.00	.00	.00	.00	MEI 1995 ; A. 1995	.00	.00	.12	.00	.00
Art. 18 Com. 1 e 3	Contributi per costruzione prototipi - (ESAUITO)	12.00 *													
Art. 2 Com. 1 e 10	Contributi per nuove costruzioni navali (la L. 23/93 art. 11/1 autorizza l'entità d'imp. decan. di 30 mil. dal 1993 e 1994) - VEDI NOTA 3	6314.60	TRAS 7703	6314.60	1453.10	518.50	615.00	586.00	2040.50	MEI 1995 ; A. 1995	.00	466.95 1443.32	251.66 799.09	.61 2.18	215.29 644.23
Art. 27 Com. 1 e 3	Contrib. acquisti navli bandiera estera (11 mil. imp. 8 mil. dal 1988 e 20 mil. dal 90 per 8 anni e dec. di 12 mil. dal '93) - VEDI NOTA 4	374.00	TRAS 7951	374.00	223.00	35.00	35.00	15.00	51.00	MEI 1995 ; A. 1995	.00	31.43 207.74	35.26 104.05	8.57 12.28	3.83 19.69
Art. 37 Com. 3 - 4b	Limiti di impiego la rete (65 mil. (900) durata 12 anni - VEDI NOTA 5	2274.17	TRAS 7701	2274.17	1453.17	118.00	118.00	118.00	417.00	MEI 1995 ; A. 1995	.00	571.38 1424.75	699.17 1212.73	8.57 8.77	134.24 199.94
Art. 4 Com. 9	Contributo per verifiche conformità, regole convenzioni internazionali	24.00	TRAS 7707	24.00	24.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1995 ; A. 1995	.00	.00 3.43	.11 20.57	.00 .00	.00 .00
Art. 6 Com. 9	Contributi a imprese costruzioni navali per razionalizzazioni produttive - VEDI NOTA 6	322.09	TRAS 7704	322.09	107.09	25.00	27.50	27.50	92.50	MEI 1995 ; A. 1995	.00	18.48 57.92	18.16 44.66	8.81 9.17	2.54 35.37
Art. 7 Com. 5	Contributi per demolizioni - VEDI NOTA 7	25.00	TRAS 7705	25.00	19.00	1.00	1.00	1.00	3.00	MEI 1995 ; A. 1995	.00	1.83 18.99	.65 15.39	.01 .01	.08 2.94
Art. 9 - 12 Com. 4	Contrib. diretti riduz. oneri fin. (9 mil. annui dal 1988 al '91 e 55 mil. dal '92 per 8.5 anni e imp. dec. 10 mil. dal '93 e '94) - VEDI NOTA 8	3568.50	TRAS 7706	3568.50	938.50	356.00	379.50	361.50	1533.00	MEI 1995 ; A. 1995	.00	299.01 930.76	311.81 801.46	3.79 4.37	12.80 129.30
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	13203.56		13108.56	4306.56	1067.00	1109.50	1137.50	4289.00	MEI 1995 ; A. 1995	.00	1401.13 4201.27	1318.99 3129.00	31.81 61.67	9.51 17.63

L. 246/1989

INTERVENTI URGENTI PER IL
RISANAMENTO E LO SVILUPPO DI
REGGIO CALABRIA (C.V.S. O.L.
156/88)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-88-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORICI	DIFFERENZI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ.
				1955	1956	1957	1958					
Art. 1 Com. 2	Costituzione fondo problemi aree urbane (di cui 520 mil. stanziati dalla 64/66) - VEDI NOTA 1	951.71	717.05	557.05	80.00	80.00	0.00	0.00	137.05	0.00	137.05	-87.05
			7652						507.05	0.00	137.05	50.00
			7657	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	0.00	9.76	0.00
									234.66	13.46	221.20	0.00
TOT		951.71		791.71	80.00	80.00	0.00	0.00	137.05	9.76	127.29	-87.05
									741.71	383.46	383.25	50.00
Art. 3 Com. 1	Contributo speciale alla Regione Calabria ai sensi art. 12 legge 261/70 - (ESBURITO)	553.00 *										
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1514.71	951.71	791.71	80.00	80.00	0.00	0.00	137.05	9.76	127.29	-87.05
									741.71	383.46	383.25	50.00
L. 274/1959	CONTRIBUTO ALL'INFR PER IL QUINQUENNIO 1958-1963											
Art. 1 Com. 1	Contributo all'INFR per il quinquennio 1958-1963 - VEDI NOTA 1	3557.82	3154.93	2654.93	500.00	0.00	0.00	0.00	23.45	831.48	0.00	-400.00
			7508						23.45	2631.48	0.00	0.00
			7520	432.89	46.21	54.99	58.44	274.25	0.00	68.66	0.00	-60.00
									23.45	68.66	0.00	0.00
TOT		3557.82		2700.14	554.99	58.44	274.25	0.00	900.14	831.48	0.00	-460.00
									2700.14	2631.48	0.00	0.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		3557.82	3557.82	2700.14	554.99	58.44	274.25	0.00	900.14	831.48	0.00	-460.00
									2700.14	2631.48	0.00	0.00
L. 283/1959	PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LUTTA ALL'INQUINAZIONE DELLE ACQUE COSTIERE DEL MARE ADRIATICO E PER L'ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI (OS.D.L. 22/7/59)											
Art. 2 Com. 2	Contributi alle Regioni per adeguamento impianti di depurazione costiera	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7710						16.50	16.50	0.00	0.00
Art. 2bis Com. 4	Riduzione carico di nitrati versati in mare - VEDI NOTA 1	1426.35	1426.35	1276.35	100.00	50.00	0.00	0.00	531.62	34.12	270.70	-451.62
			7708						1249.47	0.00	547.50	-22.88
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1442.85	1442.85	1292.85	100.00	50.00	0.00	0.00	531.62	34.12	270.70	-451.62
									1265.97	0.00	547.50	-22.88

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-70-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PUBBLIC.	RESIDUI PUBBLI	RESIDUI SINCR. TO
				IMPORTO CAPITOLI	AL 1995	1996	1997	1998	1999					
L. 305/1999	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE													
Art. 10 Com. 2	Somma per il finanziamento programmi di investimento parchi nazionali	10.00	AM8 7408	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Art. 11 Com. 4	Somma per elaborazione attuazione piani nazionali di ricerca in materia ambientale - VEDI NOTA 1	19.20	AM8 7714 8300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
			TOT	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 12 Com. 1	Somma per programmi di informazione e divulgazione ambientale - VEDI NOTA 2	27.80	AM8 8001	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	0.00	3.11	10.57
				27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	3.11	13.68
Art. 13 Com. 1	Spese per la progettazione, etc. - VEDI NOTA 3	155.40	AM8 7951 8002	139.40	120.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	20.01	45.41	55.23
				26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.86	20.14	45.41	0.00
			TOT	155.40	146.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	20.00	37.51	5.00
				155.40	146.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	20.00	37.51	5.00
Art. 14 Com. 1	Spese per l'avvio dei programmi, etc.	100.00	RCOM 7731	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	55.67	39.00
Art. 15 Com. 2	Iniziativa per la tutela mediterranea - VEDI NOTA 4 - (ESAUITO)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33	0.00	35.67	30.00
Art. 7 Com. 3	Somma per interventi urgenti per il risanamento atmosferico e acustico nelle aree urbane - VEDI NOTA 5	311.76	AM8 8502	311.76	299.50	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	11.67	0.00	18.84
				311.76	299.50	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	299.50	117.46	0.00	18.84
Art. 8 Com. 2	Somma per interventi urgenti ad attuazione piani di risanamento bacini Arco, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno - VEDI NOTA 6	562.12	AM8 7712	562.12	414.75	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	271.84	16.73	0.00	19.69
				562.12	414.75	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	414.75	140.29	0.00	19.69
Art. 9 Com. 4	Somma per progetti nuova occupaz. per tutela ambientale nel merid. nel art. 1 T.U. app. con DPR 6/3/78) (m.d. 313,5-95 resid. '90 - VEDI NOTA 7	405.01	AM8 7104	405.01	325.50	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	148.02	50.55	0.00	116.02
				405.01	325.50	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	325.50	82.13	0.00	116.02
				405.01	325.50	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	148.02	50.55	0.00	116.02
				405.01	325.50	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	148.02	50.55	0.00	116.02

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-71-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA							STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ.TO	
				IMPORTO CAPITOLLO	AL 1995	1996	1997	1998	1999	ALTRE						PERIODO RIFERITO
Art. A Com. 0	Spese per l'elaborazione di piani e programmi di cui agli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 - VEDI NOTA 8	48.00	7001	48.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15.18 37.68	7.00 10.32 10.32 12.50 12.50	-4.32 8.18	-25.50 .00
**	TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.	1650.29	**	1650.29	1330.75	259.54	.00	.00	.00	.00	.00	.00	570.93 1341.09	109.81 410.16 30.33 308.75 308.75	152.37 622.18	-426.76 19.20
L. 424/1989																
MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICA NELLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO DI BUIROFIZZAZIONE VERIFICATE NEL 1989 NEL MMRE ABRUZIO																
Art. 1 Com. 3 e 12	Somme da assegnare alle Regioni per contributi ai Comuni, Provincia, etc. - (ESAUITO)	30.00 *														
Art. 1 Com. 8 e 12	Somme da assegnare alle Regioni per contributi contro/interessi su mutui - VEDI NOTA 1	334.00	7838	334.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.	364.00	**	334.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 384/1990																
MISURE URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE (CIS. D.L. 415/89)																
Art. 27 Com. 2	Conferimenti agli enti a partecipazione statale - Enti di gestione e ENO - VEDI NOTA 1 - (ESAUITO)	250.00 *														
Art. 30bis Com. 0	Misure urgenti per prevenzione incendi	76.50	8278	36.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8279	30.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	36.25 11.07	.00 .00 .00	3.45 11.07	.00
			8280	7.65	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30.60 29.07	.00 .00 .00	1.53 2.77	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.	326.50	**	76.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.65 71.14	.00 .00 .00	13.84 5.36	-13.84 5.36

L. 84/1990
PIANO ORGANICO
DI
INVENTARIAZIONE, CATALOGAZIONE ED

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMPORTO CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1995 AL 1996 AL 1997 AL 1999	CLASSE	PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENK.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 1 Com. 1	ELABORAZIONE DELLE CARTE DI RISCHIO DEI BENI CULTURALI	130.00	7504	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.15	0.00	26.98	0.00
										103.77	0.00	25.98	0.00
Art. 1 Com. 1	Piano organico di inventarizzazione, catalogazione ed elaborazione delle carte di rischio dei beni culturali	400.00	7554	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.22	0.00	26.51	0.00
										375.17	0.00	14.46	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	400.00	**	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.17	0.00	26.51	0.00
										375.17	0.00	14.46	0.00
L.100/1990	INTERVENTI URGENTI PER LA ZOOECNIA	247.00	7561	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 Com. 1 e 5	NORME SULLA PROMOZIONE DELLA PARTICIPAZIONE A SOCIETA' E IMPRESE MISTE ALL'ESTERO	247.00	7561	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
										201.00	0.00	0.00	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	247.00	**	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
										201.00	0.00	0.00	0.00
L.102/1990	DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALLETTINA	2346.34	7752	2346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 Com. 1 e 2	Istituzione Fondo per la rinascita dei comuni della provincia di Sondrio ecc. - VEDI NOTA 1	2346.34	7752	2346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 16 Com. 1	Completamento opere finanziate ai sensu D.L. 384/82 c.v. L.470/82	99.70	7756	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00

-74-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			STORI	IMPEGNI	MOMENTI ECONOMICI PERENZ.		RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO		
					AL 1995	1996	1997			AL 1995	AL 1996				
	e interventi a carattere socio-economico - VEDI NOTA 2														
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI RIFORMAZ.	2445.04	**	2432.04	1178.35	255.85	457.84	251.16	248.84	.00	MEI 1995 AL 1995	57.62 87.28	41.68 41.68	.00 100.88	31.74 145.50
L.126/1990	FINANZIAMENTO COSTRUZIONE EDIFICIO PER ESIGENZE ABITATIVE STUDENTI UNIVERSITARI (CONTRIBUTO REGIONE LAZIO)														
Art. 1 Com. 1	Finanziamento costruzione edificio per esigenze abitative studenti universitari (contributo Regione Lazio)	60.00	TES 7871	60.00	60.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1995 AL 1995	.00 60.00	.00 20.00	.00 .00	.00 .00
L.135/1990	PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS														
Art. 1 Com. 1b	Autorizz. spesa 2100 mld. per costruz. e ristruttur. reparti malattie infett. Amm. Carcio Stato: 250 mld./anno dal 1990 - VEDI NOTA 1	655.00	SAN 8054	655.00	655.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1995 AL 1995	.00 655.00	.00 267.95	.00 32.05	.00 .00
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI RIFORMAZ.	655.00	**	655.00	655.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1995 AL 1995	.00 655.00	.00 267.95	.00 32.05	.00 .00
L.209/1990	NUOVE NORME PER LA RISTRUTTURAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO														
Art. 1 Com. 4 e 6	Integrazione fondi di cui art. 3/2 D.L. 371/83 c.d.l. 546/83 per erogazione contributi da parte della RIBS in c. capitale - VEDI NOTA 1	275.50	WFF 7579	275.50	270.50	5.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1995 AL 1995	.00 185.00	.00 185.00	.00 .00	85.50 85.50
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI RIFORMAZ.	275.50	**	275.50	270.50	5.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1995 AL 1995	.00 185.00	.00 185.00	.00 .00	85.50 85.50

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AL 1995	AL 1996	AL 1997	AL 1998	AL 1999	PERIODO D'ATTESA	STORNI	DIFFERENZI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	RISTRUTTURAZIONE E INTERAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PRIVATO (CPR, ANCHE D. LEG. 382/90)			IMPORTO :	AL 1995	AL 1996	AL 1997	AL 1998	AL 1999	PERIODO D'ATTESA							
Art. 4 Com. 1	Ricapitalizzazione Istituti Credito diritto pubblico - Banco Napoli: 650 mld.; Banco Sicilia: 600 mld.; B.N.L.: 350 mld. - VEDI NOTA 1	1674.90	TES 8007	1674.90 :	1049.00	400.90	225.00	.00	.00	.00 ; NEL 1995 ; AL 1996	.00	200.00	200.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1674.90	**	1674.90 :	1049.00	400.90	225.00	.00	.00	.00 ; NEL 1995 ; AL 1996	.00	200.00	200.00	.00	.00	.00	.00
L.230/1990	CONTRIBUITI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE PRIVATE CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE DI CUI ART. 29 L. 416/81			20.00 *													
Art. 1 e 2 Com. 1	Contributi alle imprese radiofoniche private di cui alla presente legge - (ESAUITO)	20.00 *															
L.240/1990	INTERVENTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO NERCI IN FAVORE DELLE INTERLOCALITA' - FINANZIAMENTI DISPONIBILI CAPO II LEGGE																
Art. 17 Com. -	Finanziamenti disponibili capo II legge - VEDI NOTA 1	114.70	TRAS 7309	114.70 :	114.70	.00	.00	.00	.00	.00 ; NEL 1995 ; AL 1996	.00	32.65	42.85	.00	6.05	16.25	22.95
Art. 6 Com. 4	Contributi alle imprese con la seguente articolazione: 1989: 5 mld.; 1990: 25 mld.; 1991: 10 mld.; 1992: 15 mld.; 1993: 15 mld. - VEDI NOTA 2	1035.00	TRAS 7308	1035.00 :	325.00	70.00	70.00	70.00	500.00	.00 ; NEL 1995 ; AL 1996	.00	70.00	105.00	.00	.00	35.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1149.70	**	1149.70 :	439.70	70.00	70.00	70.00	500.00	.00 ; NEL 1995 ; AL 1996	.00	102.65	147.85	.00	6.05	51.25	22.95

L. 245/1990 PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PIANO

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

76

[illegible]

-ii-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1995	1996	1997	1998	1999	ALTRIE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 8 Com. 2 - 3	TRASPORTI - PROGRAMMA DECADENALE DI RISANAMENTO E DI SVILUPPO DELL'ENTE (APPROVATO CON DI 48/7/90)	100.00	TRANS 7310	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	-25.00
	Contributi per capitale e interessi per investimenti in collegamenti ferroviari - VEDI NOTA 1														
Art. 9 Com. 1 - 3	Fondo programmazione piano triennale attuativo del piano generale dei trasporti	95.00	TRANS 7212	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53	0.00	30.53	-30.53
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFIINAMZ.	195.00	**	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.53	0.00	55.53	-55.53
												146.00	50.00	30.53	0.00
												80.48	50.00	30.53	0.00
												76.13	0.00	62.17	5.05
												203.09	0.00	144.47	278.49
Art. 10 Com. 1	Interventi per ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA	498.68	PCIN 7653	498.68	498.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.30	15.96	0.00	0.00	0.00
	1st. fondo attuaz. prop. art. 2 e art.5 (del 340 mld. nel '91 e' stato trasferito in miliardo a capitoli di parte cor.) - VEDI NOTA 1										-17.10	58.62	0.00	0.00	0.00
Art. 9 Com. 1	Contributo straordinario al Comune di Roma - (ESMERITO)	3.00	BBCC 8003	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
Art. 9 Com. 10	Restauro immobili demaniali denominati "Casali Strozzi"	10.00	AMB 7707	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	0.06	0.00
Art. 9 Com. 2	Contributo straordinario al Comune di Roma per lotta all'inquinamento	85.00	DIF 8002	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-10.00
Art. 9 Com. 3	Riallocazione caserma - VEDI NOTA 2										0.00	15.00	25.72	0.00	0.00
Art. 9 Com. 6	Interventi per beni culturali (i fondi stanziati sono pari a 115 mld. di cui 60 nel 1990 e 55 nel 1991) - VEDI NOTA 3	115.00	BBCC 8003	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.45	14.17	0.06	2.75	-2.47
											30.95	41.52	0.06	2.75	6.68
											14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
											1.80	6.66	0.00	0.00	0.00
											28.30	19.56	0.00	0.00	0.00
Art. 9 Com. 3											15.30	14.82	0.06	2.75	-1.32
Art. 9 Com. 6											16.30	131.25	0.06	2.75	95.42
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

-78-

ESTREMI PROMEDIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZATO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.		RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
				1995	1996	1997	1998	1999			1999	1999		
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		811.68	**	711.68	.00	.00	.00	.00	.00	109.30	56.50	10.05	-7.91	-4.95
										422.34	168.44	10.05	199.68	278.48
L. 401/1990	RIFORMA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO	12.31	EST 8001	12.31	9.31	3.00	.00	.00	.00	.00	1.91	.79	1.12	2.44
Art. 21 Com. 1	Spese per sedi di istituti e scuole italiane all'estero - VEDI NOTA 1									5.71	4.59	1.16	1.12	2.44
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		12.31	**	12.31	9.31	3.00	.00	.00	.00	.00	1.91	.79	1.12	2.44
L. 431/1990	MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER I BENI CULTURALI	86.00	8800	15.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	5.91	.00	-4.91	-1.00
Art. 1 Com. 1	Interventi per l'adozione e l'adozione ed perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza - VEDI NOTA 1			1.00	.00	.00	.00	.00	.00	15.00	9.77	.00	5.23	.00
				40.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	55.00	.00	45.00	.00
				18.00	.00	.00	.00	.00	.00	39.96	33.74	.00	2.28	.00
				11.00	.00	.00	.00	.00	.00	10.00	11.02	.00	6.71	.00
				1.00	.00	.00	.00	.00	.00	10.95	6.46	.00	6.98	.00
				86.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	17.00	.00	4.49	.00
				86.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	28.00	.00	1.74	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		86.00	**	86.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	9.06	.00	-8.06	-1.00
				86.00	.00	.00	.00	.00	.00	16.90	61.30	.10	24.60	.00
L. 200436/1990	CA 200436 DEL 31.12.1990	466.65	TES 5032	466.65	.00	.00	.00	.00	.00	466.15	230.96	1.50	3.10	171.09
Art. 1 Com. 1	Istituzione Fondo Nazionale Artigianato ai sensi legge 443/85 - VEDI NOTA 1									467.09	230.90	1.50	3.10	171.09
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		466.65	**	466.65	.00	.00	.00	.00	.00	466.15	230.96	1.50	3.10	171.09

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-79-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	MM. CAP.	IMPORTO : CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA.....	PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERICOL.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO							
					A_1995	A_1996	A_1997	A_1998	A_1999	LINEA	RIFERITO							
L.10/1991	MORNE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA	252.60	7715	252.60 ;	116.40	54.70	81.50	.00	.00	.00	NEL 1995	.00	35.00	32.94	.00	2.06	.00	
Art. 38 Com. 1	Oneri destinati alle finalita' art. 3 presente legge - VEDI NOTA 1										AL 1995	.00	114.90	56.39	1.50	.00	48.51	.00
Art. 38 Com. 2a	Contributi in c/capitale per studi di fattibilita' tecnico-economica etc. (cfr. art.11) - VEDI NOTA 2	407.00	7717	407.00 ;	405.00	.00	2.00	.00	.00	.00	NEL 1995	.00	330.41	72.88	.00	.00	-72.88	.00
Art. 38 Com. 2b	Contributi in c/capitale per la progettazione e realizzazione di impianti, ecc (cfr. art.12) - VEDI NOTA 3	190.33	7718	190.33 ;	66.00	71.56	52.77	.00	.00	.00	NEL 1995	.00	64.99	29.32	1.01	.00	-12.53	.00
Art. 38 Com. 2c	Contributi in c/capitale a soggetti che producono energia elettrica ad uso proprio o per cederla etc. (cfr. art. 14) - VEDI NOTA 4	81.44	7719	81.44 ;	51.10	12.40	17.94	.00	.00	.00	NEL 1995	.00	2.00	11.39	.00	.00	-9.39	.00
Art. 38 Com. 4	Spesa autorizzata per l'attuazione delle finalita' di cui agli artt. 8-10-13 della presente legge - VEDI NOTA 5	679.04	7716	679.04 ;	224.83	165.77	288.44	.00	.00	.00	NEL 1995	.00	67.00	67.00	.00	.00	-25.97	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFIINANZ.	1610.41	**	1610.41 ;	863.33	304.43	442.65	.00	.00	.00	NEL 1995	.00	105.99	198.73	.01	.00	-92.74	.00
											AL 1995	.00	300.74	445.58	21.56	.00	-354.76	.00
L.19/1991	MORNE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROPFE	12.00	1523	12.00 ;	12.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1995	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10 Com. 1 e 5	Contributo all'universita' di Trieste ed Udine (mld. 8) e al Collegio dei Monduli Unito dall'Atletico (mld. 4)										AL 1995	.00	12.00	12.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROPOSTA	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					1995	1996						
					AL 1995	AL 1996	AL 1995	AL 1996	AL 1995	AL 1996	AL 1995	AL 1996
Art. 10 Com. 2	Contributo università Udine per finalita' art. 26 L. 56/77 - spese a carico L. 283/83 (effettuare storno da tale legge)	3.00	RIC 7316	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10 Com. 4	Contributo universita' di Venezia	5.00	RIC 1524	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10 Com. 6	Contributo per parco archeologico di Aquileia	1.00	RIC 8027	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 11 Com. 1	Contributo per l'organizzazione dell'Iniziativa Pentagonale (ESURITO)	3.00 *										
Art. 14 Com. 1	Contributo speciale Regione Friuli-Venezia Giulia per tutela minoranza slovena - VEDI NOTA 1	37.00	TES 9555	37.00	.00	.00	.00	.00	7.00	.00	7.00	.00
Art. 14 Com. 2	Autorizzazione spese per tutela popolazione italiana in Jugoslavia - (ESURITO)	12.00 *										
Art. 2 Com. 2	Contributo straordinario per sottoscrizione quota capitale societa' finanziaria SIMEST	10.00	COM 7552	10.00	.00	.00	.00	.00	10.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 9	Contributo speciali ICE per partecipazione Centro Servizi Informazione e consulenza	9.00	COM 1616	9.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 5 Com. 2	Contributo speciale al Provveditorato al Porto di Venezia per trasferimento punto franco di Venezia	5.00	RIC 8052	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 7 Com. 2a	Contributo alla Regione Friuli-Venezia Giulia per l'istituzione di un fondo di rotaz. a favore delle imprese artigiane - VEDI NOTA 2	160.57	TES 8777	160.57	43.19	76.63	.00	.00	26.19	26.19	.00	.00
Art. 9 Com. 6	Autorizzazione spesa 60 miliardi nel periodo 1991-1995 per contributi alle imprese per acquisti macchinari, ecc. - VEDI NOTA 3 - (ESURITO)	30.00 *										
Art. var- Com. var-	(Sono compresi gli artt.: 2/10 20mla., 2/10a 50 mlid, 7/2	421.34	TES 8775	322.19	220.34	35.89	65.96	.00	23.34	21.34	.00	.00
									208.34	208.34	.00	2.00

-82-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-85-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
					AL 1995	1996	1997	1998	1999							
CITRINE																
Art. 1 Com. 1	SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA	1675.27	LUPP 9425	1675.27	252.50	98.91	111.08	969.18	19.18	223.82	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					98.55	67.34	72.48	681.78	94.51	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
Art. 2 Com. 3	Interventi urgenti per Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 1	1207.93	TES 7884	1087.14	10.95	7.48	8.05	75.75	10.51	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					10.95	7.48	8.05	75.75	10.51	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
Art. 2 Com. 4	Interventi di competenza del Comuni di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 3	1238.79	LUPP 9464	1238.79	93.00	69.13	82.59	671.59	239.89	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					93.00	69.13	82.59	671.59	239.89	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
Art. 2 Com. 7	Realizzazione progetto Integrato di all'art. 5	165.00	LUPP 9465	165.00	28.00	11.00	11.00	104.00	0.00	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					28.00	11.00	11.00	104.00	0.00	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
Art. 2 Com. 8	Restauro e risanamento patrimonio centri storici di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 4	65.16	LUPP 9463	65.16	6.50	2.97	4.34	25.34	21.67	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					6.50	2.97	4.34	25.34	21.67	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
Art. 2 Com. 9	Adeguamento e potenziamento Istituto universitario di architettura di Venezia - VEDI NOTA 6	87.90	RIC 7321	87.90	11.00	4.95	5.86	39.86	21.37	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					11.00	4.95	5.86	39.86	21.37	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
Art. 2 Com. 9a	Adeguamento e potenziamento Istituto universitario di architettura di Venezia - VEDI NOTA 6	54.73	RIC 7322	54.73	6.50	2.74	3.65	24.65	13.54	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					6.50	2.74	3.65	24.65	13.54	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
** TOTALE LEDE E SUCC. RIFINANZ.		4994.78	**	4994.78	507.00	264.52	239.65	1157.15	1641.15	625.31	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					507.00	264.52	239.65	1157.15	1641.15	625.31	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	

L.140/1992

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE
DI OPERE NEL SETTORE DRAGAGIONE
E CONCESSIONE MUTUI A TASSO
AGEVOLATO PER OPERAZIONI DI
CREDITO A SOSTEGNO DELLA
COOPERAZIONE AGRICOLA DI
RILEVANZA NAZIONALE

Art. 1 Com. 1	Completamento opere di accumulo acqua scopo irriguo (autorizz. Ministri di Agricoltura del 30 mildel'82 e di 20 del'93) - VEDI NOTA 6	1635.58	MRF 8217	1635.58	292.50	347.38	-4.00	0.00	0.00	0.00	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					292.50	347.38	-4.00	0.00	0.00	0.00	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
Art. 2 Com. 2	Interventi urgenti per Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 1	1207.93	TES 7884	1087.14	10.95	7.48	8.05	75.75	10.51	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					10.95	7.48	8.05	75.75	10.51	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
Art. 2 Com. 3	Interventi di competenza del Comuni di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 3	1238.79	LUPP 9464	1238.79	93.00	69.13	82.59	671.59	239.89	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					93.00	69.13	82.59	671.59	239.89	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
Art. 2 Com. 7	Realizzazione progetto Integrato di all'art. 5	165.00	LUPP 9465	165.00	28.00	11.00	11.00	104.00	0.00	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					28.00	11.00	11.00	104.00	0.00	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
Art. 2 Com. 8	Restauro e risanamento patrimonio centri storici di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 4	65.16	LUPP 9463	65.16	6.50	2.97	4.34	25.34	21.67	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					6.50	2.97	4.34	25.34	21.67	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
Art. 2 Com. 9	Adeguamento e potenziamento Istituto universitario di architettura di Venezia - VEDI NOTA 6	87.90	RIC 7321	87.90	11.00	4.95	5.86	39.86	21.37	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					11.00	4.95	5.86	39.86	21.37	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
Art. 2 Com. 9a	Adeguamento e potenziamento Istituto universitario di architettura di Venezia - VEDI NOTA 6	54.73	RIC 7322	54.73	6.50	2.74	3.65	24.65	13.54	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					6.50	2.74	3.65	24.65	13.54	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
** TOTALE LEDE E SUCC. RIFINANZ.		4994.78	**	4994.78	507.00	264.52	239.65	1157.15	1641.15	625.31	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	
					507.00	264.52	239.65	1157.15	1641.15	625.31	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-87-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO CUI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1995	1996	1997	1998	1999							
	NOTA 1		TOT	1635,88	472,50	337,38	46,00	50,00	670,00	0,00	238,76	58,80	38	239,96	-103,64	
										AL 1995	465,10	92,08	38	373,02	7,02	
Art. 2	Concessione mutui a tasso agevolato a cooperative agricole e loro consorzi (limiti di importo variano di 40 mil. da 1997)	800,00	7515	800,00	160,00	40,00	40,00	40,00	520,00	0,00	7,04	43	97,66	6,61	-64,70	
Com. -										AL 1995	23,75	54	97,70	29,21	32,55	
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFIUTAZ.	2405,88		2405,88	632,50	437,38	86,00	90,00	1190,00	0,00	305,80	59,23	98,04	246,57	-168,34	
										AL 1995	494,85	92,62	98,08	402,23	39,57	

L. 145/1992
INTERVENTI ORGANICI DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-88-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	M.M. CAPITOLO	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERCEPI.	RESIDUI FIDUCIARI	RESIDUI STRALTO
					AL 1995	AL 1996					
L. 179/1992											
MORNE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA											
Art. 2 Com. 1	Interventi per l'edilizia residenziale pubblica - VEDI NOTA 1	49.70		19.70	14.85	4.85	.00	4.85	4.85	.00	.00
				30.00	20.00	10.00	.00	19.87	19.87	.11	19.87

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-90-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAPITOLO	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1995 1996 1997 1998 1999	PERIODO ULTRA RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATI
NOTA 1											
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		79.25		49.25	34.70	4.85	9.70	.00	.00	.00	9.70
L. 324/1992											
INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLA AVVERSITA' AZIONALE VERIFICATESI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 1991 E DI APRILE E GIUGNO 1992, NORD-E DISPOSIZIONI PER ZONE TERRORENTATE											
Art. 0 Com. 0	Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche - VEDI NOTA 1	160.00		160.00	.00	.00	.00	85.34	.00	.00	74.66
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.											
**		160.00		160.00	.00	.00	.00	85.34	.00	.00	74.66
L. 505/1992											
PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLA AVVERSITA' ATMOSFERICA NEL PERIODO DA OTTOBRE 1991 A GIUGNO 1992 E DA ALTRE CAUSATE NATURALI											
Art. 1 Com. 11	Contributo alla regione Marche per interventi conseguenti alla esondazione del fiume Tevere	35.00		35.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 9	Interventi per avversita' atmosferiche nelle regioni del Lazio, Marche, Molise e Lombardia - VEDI NOTA 1	10.00		3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.											
**		51.00		51.00	.00	.00	.00	7.00	.00	.00	7.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-91-

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1996 1997 1998	PERIODO Q. IRE : RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L. 236/1993	INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCUPAZIONE										
Art. 3 Com. 4	Manutenzione idraulica (lo stanziamento iniziale e costituito da residui su cap. Min. L.P. non presentati in anagrafe - VEDI NOTA	71.01	7754	71.01	.00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	.16	28.40 4.95 .00	-28.24 -19.13	-5.11 -.00
Art. 3 e 8 Com. 9-461s	Contributo speciale alla Regione Calabria - VEDI NOTA 2	1513.38	8789	1513.38	253.00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	433.88 490.96 .00	.00 .00 .00	-57.08 -370.83	.00 -.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1594.39	**	1594.39	253.00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	434.04 519.36 4.95	.00 .00 .00	-86.32 -369.96	-5.11 -.00
L. 237/1993	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA										
Art. 6 Com. 2		2500.00	8102	2500.00	600.00 250.00 250.00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	203.24 191.13 .00	.00 .00 .00	12.11 -96.81	46.76 -46.76
Art. 6 Com. 7 e 8	Interventi per la razionalizzazione dell'industria bellica - VEDI NOTA 1	488.60	7567	488.60	140.00 180.00 -9.60	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 -.00	58.20 -78.20
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2988.60	**	2988.60	740.00 430.00 240.40	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	203.24 191.13 .00	.00 .00 .00	12.11 -96.81	104.96 -224.96
L. 317/1993	MISURE GENERALI PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA										
Art. 4 Com. 1	Spese per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica	230.00	9310	230.00	130.00 100.00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	79.27 12.54 .00	.00 .00 .00	66.73 -66.73	-14.27 -50.73
L. 539/1993	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 1994.										
Art. 1 Com. 2	- VEDI NOTA 1	26327.83	7232	26327.83	125.00 .00 .00	.00 : NEL 1995 : AL 1995	.00	2993.59 8478.23 7336.92	.00 .00 .00	-5488.65 -470.01	.00 -.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-92-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	M.M. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PACCHETTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1995	1996	1997	1998	1999	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	26327.83	**	26327.83	26327.83	125.00	.00	.00	.00	.00	2389.59	8478.23	7306.92	.00
											18895.91	17900.30	7306.92	470.01
L. 97/1994	NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE													
Art. 25 Com. 1	Istituzione fondo nazionale per la montagna (da ripartire) - VEDI NOTA 1	83.50	MF 8375	83.50	28.50	35.00	20.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	28.50
											.00	.00	.00	28.50
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	83.50	**	83.50	28.50	35.00	20.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	28.50
											.00	.00	.00	28.50
L. 471/1994	DISPOSIZIONI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA FENOMENI ALLUVIONALI NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 1993													
Art. 4 Com. 1	Concorso dello Stato concessione mutui Cassa Id. pp. a Reptoni, Province Comani, Comaniti, scandone Interventi artt. 1 e 2	2000.00	TES 7856	2000.00	.00	235.00	60.00	110.00	110.00	1484.00	.00	.00	.00	.00
											.00	.00	.00	.00
L. 595/1994	PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994													
Art. 1 Com. 1	Contributi a favore degli enti locali	75.00	INT 7234	75.00	75.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	75.00	.00	.00
											.00	.00	.00	.00
L. 644/1994	INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA - CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE													
Art. 1 Com. 1f	Fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la BNL - VEDI NOTA 1	117.46	TES 8019	117.46	90.46	27.00	.00	.00	.00	.00	.00	27.00	.00	.00
											.00	90.46	.00	.00
Art. 2 Com. 8	Realizzazione programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio - VEDI NOTA 2	9.94	RUC 7523	9.94	3.94	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.94
											.00	2.00	.00	.00
Art. 4	Ritorno all'IRI S.p.A., a titolo	2961.00	TES	2961.00	1700.00	1261.00	.00	.00	.00	.00	1200.00	1200.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-93-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1995	AL 1995	AL 1995	AL 1995					
Com. 1	forfettario e definitivo, delle operazioni finanziarie per risanamento settore sider. - VEDI NOTA 3		7738										
Art. 8 Com. 1bis	Completamenti interventi nella Savogna Canale previsti dall'Inpsa di programma sottoscritto il 28 marzo 1991	400.00			400.00								
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	3488.40			2194.40	1250.00	2.00	2.00					
L. 35/1995													
Art. 2 Com. 6	Fondo centrale di garanzia	100.00	TES 7888		100.00								
Art. 2bis Com. 1	Finanz. a consorzi e cooperative che costituiscono fondi di garanzia per soggetti danneggiati da eventi alluvionali	50.00	TES 7055		50.00								
Art. 3bis Com. 1	Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994 - VEDI NOTA 1	267.50	TES 7888		267.50	60.00							
Art. 7 Com. 1	Ripristino opere pubbliche - VEDI NOTA 2	1555.00	LIPP 9087		350.00	144.00	157.00	338.00					
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	1982.50			707.50	204.00	150.00	338.00					
L. 85/1995													
Art. 9 Com. 1	Iniziativa diretta a favorire lo sviluppo sociale ed economico aree depresse - Limiti imp.	5400.00	TES 4688		400.00	400.00	400.00	2400.00					
		1400.00	TES		0.00	140.00	140.00	940.00					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-95-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1995	1996	1997	1998	AL 1995						
Com. 1	Immobili nel Comuni della Valnerina		8779					AL 1995						
Art. 15bis Com. 2	Contributi per la ricostruzione di edifici di culto	2.40	LUPP 9062	2.40	.00	.80	.70	AL 1995	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 15ter Com. 2	Contributi per opere di edilizia demaniale e di culto nei Comuni della Valnerina	1.50	LUPP 9062	1.50	.00	.50	.50	AL 1995	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 e 11 Com. ver-1	Interventi a favore delle imprese artigianali e artigiane	50.00	INO 7053	50.00	.00	.00	.00	AL 1995	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 9bis Com. 2	Provisione per opere di prevenzione dell'Autorita' a favore del bacino del fiume Tevere	2.00	LUPP 7755	2.00	.00	.00	.00	AL 1995	.00	.00	.00	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUD. RIFINANZ.		64.90	**	64.90	.00	56.40	4.30	AL 1995	.00	.00	.00	.00	.00	.00

L. 401/1996
INTERVENTI STRAORDINARI PER LA
RICOSTRUZIONE DEL TEATRO
"LA FENICE" DI VENEZIA, NONCHÉ PER
L'EVENTO DISASTRO VERIFICATOSI
A NAPOLI - SECONDO GLI AND

Art. 1
Com. 1
Interventi straordinari per il
teatro "La Fenice" di Venezia e
per l'evento disastroso
verificatosi a NA - Secondo gli and

: AL 1995

: NEL 1995

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	MM. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A 1995 1996 1997 1998 1999	PERIODO RIFERITO
6)	Progetti immediatamente esecutibili di competenza di Amministrazioni Centrali.					
	Art.21 comma 1 e 5a della L.130/1993 (Legge finanziaria 1993: Scopia Inter. le studi avanzati IS - Università di Arcore (Facoltà Ing.) - Univ. Catania (Clinica Chirurgica))	116.71	RIC 7307	116.71	116.71	1995 1996 1997 1998 1999
	Art.37 comma 1 e 3o della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Università di L'Aquila, Napoli, Parma, Viterbo, Roma (Spelman Policlino), Milano) rifinanzia L.130/1993 art.21 comma 1 e 5a	176.86	RIC 7307	176.86	176.86	1995 1996 1997 1998 1999
	Art.12 comma 1 e 2o della L.567/1994 (Legge finanziaria 1995: Univ. Cagliari - Univ. G. Studi della Calabria - Univ. G. - Corsico Id. e rest. Palazzo Corigliano - Napoli - Univ. PI) rifinanzia L.130/1993 art.21 comma 1 e 5a	149.60	RIC 7307	149.60	149.60	1995 1996 1997 1998 1999
	Art.14 comma 1 e 3t della L.41/1996 (Legge finanziaria 1996: Policlinico Torino ed altri) rifinanzia L.130/1993 art.21 comma 1 e 5a	630.06	RIC 7307	630.06	630.06	1995 1996 1997 1998 1999
	Art.17 comma 3in della L.67/1998 (Legge finanziaria 1998: Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - ECDIENE e Istituto elett. nazioni. Gallileo Ferraris) rifinanzia L.130/1993 art.21 comma 1 e 5a	413.37	RIC 7307	413.37	413.37	1995 1996 1997 1998 1999
	Art.17 comma 26 della L.67/1998 (Legge finanziaria 1998: Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - ECDIENE e Istituto elett. nazioni. Gallileo Ferraris) rifinanzia L.67/1998 art.17 comma 3in	5.06	RIC 7307	5.06	5.06	1995 1996 1997 1998 1999

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	A.M.L. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1986 1987 1988 1989	PERIODO D'INIZIO : AL 1986	STORIA	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PREFER.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
Art. 21 comma 1 e 5g della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Ristrutturazione Cassena Place in Roma)		38.13	LUPP 8409	38.13 :	38.13 .00 .00 .00 .00 :	:				
Art. 14 comma 1 e 3o della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986: Ristrutturazione Caserma Place - Comando Generale Guardia di Finanza) rffinanzia L. 130/1983 art. 21 comma 1 e 5g		40.51	LUPP 8409	40.51 :	40.51 .00 .00 .00 .00 .00 :	:				
TOTALE CAPITOLO			LUPP 8409	79.04 :	79.04 .00 .00 .00 .00 .00 :	: NEL 1986 AL 1986	.00 .00 .00 .00 .00 .00	79.04 79.04	.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00
Art. 21 comma 1 e 5n della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Costruzione edificio per apparecchiature RMH - Policlinico Umberto I di Roma)		8.00	LUPP 8410	8.00 :	8.00 .00 .00 .00 .00 .00 :	:				
Art. 14 comma 1 e 3o della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986: Completamento e integrazione della struttura al servizio R.M.H. I Clinica Medica Università di Roma) rffinanzia L. 130/1983 art. 21 comma 1 e 5n		12.00	LUPP 8410	12.00 :	12.00 .00 .00 .00 .00 .00 :	:				
TOTALE CAPITOLO			LUPP 8410	20.00 :	20.00 .00 .00 .00 .00 .00 :	: NEL 1986 AL 1986	.00 .00 .00 .00 .00 .00	20.00 18.66	.00 .00 .00 .00	.71 .76
Art. 21 comma 1 e 5n della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Nuove sedi Museo Romano e di Pompei)		78.10	880C 8015	78.10 :	78.10 .00 .00 .00 .00 .00 :	: NEL 1986 AL 1986	.00 .00 .00 .00 .00 .00	78.10 76.33	.00 .00 .00 .00	.88 .00
Art. 37 comma 1 e 3c della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Restauco Castelli della Unghiana - Restauco e recup. funzionale teatri storici Marche e Veneto (incl. 5,4 da altre fonti))		79.10	880C 8014	79.10 :	79.10 .00 .00 .00 .00 .00 :	: NEL 1986 AL 1986	.00 .00 .00 .00 .00 .00	78.94 75.68	.04 .00	.04 .02
Art. 37 comma 1 e 3d della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Opere d'edilizia basso corso e alta del Po)		77.44	LUPP 7756	77.44 :	77.44 .00 .00 .00 .00 .00 :	: NEL 1986 AL 1986	.00 .00 .00 .00 .00 .00	76.52 73.74	.00 .00	.19 .06
Art. 37 comma 1 e 3e della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Porto com. 15 - Barchina porto Pesce (Maritima) - Barchina porto Voltri - Barchina porto Li - Porto Ve (reoc.))		255.36	LUPP 7533	255.36 :	255.36 .00 .00 .00 .00 .00 :	:				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
				AL 1995	1996	1997	1998	1999					
		25.00	LUPP 7533	25.00	.00	.00	.00	.00					
	Art.10 comma 000 della L.416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992: Moio 7 porto comma 15 - Banchina porto Rosseg (Portofalco) - Bacino port. 16 Voltri - Darsena porto LI - Porto VE (reocc.) rifinanzia L.730/1983 art.37 comma 1 e 3e.	-60.14	LUPP 7533	-60.14	.00	.00	.00	.00					
	Art.10 comma 1b della L.539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994: Moio 7 porto comma 15 - Banchina porto Rosseg (Portofalco) - Bacino port. 16 Voltri - Darsena porto LI - Porto VE (reocc.) rifinanzia L.730/1983 art.37 comma 1 e 3e.		LUPP 7533										
	Storno alla L.236/1993 art.3 comma 4 cap. 09.0-7754 della L.730/1983 art.37 comma 1 e 3e - Cfr. D.M. Tesoro N. 179767 del 1993												
	TOTALE CAPITOLO			260.22	.00	.00	.00	.00		220.05	31.02	10.76	9.99
		34.70	LUPP 8414	34.70	.00	.00	.00	.00		.00	.00	1.05	.00
	Art.37 comma 1 e 3f della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984: Istituto Nazionale Ricerca Tumori-Milano)	28.66	LUPP 7737	28.66	.00	.00	.00	.00		28.77	5.93	11.29	.00
	Art.37 comma 1 e 3g della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984: Sistemazione idraulica Torre di Verrino)	27.83	LUPP 8415	27.83	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00	.00
	Art.37 comma 1 e 3h della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984: Restauro e recupero Palazzo Carignano)	0.57	LUPP 8415	.57	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00	.00
	Art.1 comma 1 della L.152041/1994 (D. N. 152041:) rifinanzia L.730/1983 art.37 comma 1 e 3h		LUPP 8415										
	Storno alla L.236/1993 art.3 comma 4 cap. 09.0-7754 della L.730/1983 art.37 comma 1 e 3h	15.00	LUPP 8416	15.00	.00	.00	.00	.00		14.99	.01	.62	1.10
	TOTALE CAPITOLO			28.40	.00	.00	.00	.00		27.46	2.94	1.56	.00
	Art.37 comma 1 e 3i della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984: Ristrutturazione centro storico di Bari)												

-100-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	ESTREMI PROVADEMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	PAG. CAPITOLO :	INCONTRO : A. 1986 : A. 1987 : A. 1988 : A. 1989 : LINEE : PERIODO RIFERITO	SOMME	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESTITUI STRANZIO
Art. 37 comma 1 e 3 della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984; Salvaguardia acque alte Venezia)			75.00	LUPP 7756	75.00 ; 75.00 ; .00 ; .00 ; .00 ; NEL 1986 : AL 1986 : .00 ;	.00	.00	.05	.00
Art. 37 comma 1 e 3n della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984; Completamento porto di Pozzallo)			105.24	PCON 7533	105.24 ; 105.24 ; .00 ; .00 ; .00 ; NEL 1986 : AL 1986 : .00 ;	.00	.00	.00	.00
Art. 37 comma 1 e 3n della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984; Prolex (3 aerosol GMP) - Eliprotex (3 elicotteri OHV))			163.00	PCON 7581	163.00 ; 163.00 ; .00 ; .00 ; .00 ; NEL 1986 : AL 1986 : .00 ;	.00	.00	.00	.00
Art. 12 comma 1 e 2n della L. 887/1984 (Legge finanziaria 1985; Sistema abilit. di pronto intervento SAPI - Progetto Argo - Sistema abilitativo modulare CAPIEB) rifinanzia L. 730/1983 art. 37 comma 1 e 3n			84.67	PCON 7581	84.67 ; 84.67 ; .00 ; .00 ; .00 ; NEL 1986 : AL 1986 : .00 ;	.00	.00	.00	.00
Art. 14 comma 1 e 3s della L. 41/1985 (Legge finanziaria 1985; Protex 88 (aerosol antincendio)) rifinanzia L. 730/1983 art. 37 comma 1 e 3n			104.21	PCON 7581	104.21 ; 104.21 ; .00 ; .00 ; .00 ; NEL 1986 : AL 1986 : .00 ;	.00	.00	.00	.00
Art. 17 comma 3la della L. 67/1988 (Legge finanziaria 1988; Sist. abitat. pronto intervento: SAPI - SAURA - Protex 88 (2 elicotteri OHV) e 5 set parti ricambio elicotteri)) rifinanzia L. 730/1983 art. 37 comma 1 e 3n			89.25	PCON 7581	89.25 ; 89.25 ; .00 ; .00 ; .00 ; NEL 1986 : AL 1986 : .00 ;	.00	.00	.00	.00
Art. 2 comma 1a della L. 539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994.; Sist. abitat. pronto intervento SAPI - SAURA - Protex 88 (2 elicotteri OHV) e 5 set parti ricambio elicotteri)) rifinanzia L. 67/1988 art. 17 comma 3la			0.43	PCON 7581	.43 ; .43 ; .00 ; .00 ; .00 ; NEL 1986 : AL 1986 : .00 ;	.00	.00	.00	.00
Art. 2 comma 1 della L. 726/1994 (Legge bilancio 1995; Sist. abitat. pronto intervento SAPI - SAURA - Protex 88 (2 elicotteri OHV) e 5 set parti ricambio elicotteri)) rifinanzia L. 67/1988 art. 17 comma 3la			0.17	PCON 7581	.17 ; .17 ; .00 ; .00 ; .00 ; NEL 1986 : AL 1986 : .00 ;	.00	.00	.00	.00
TOTALE CAPITOLO				PCON 7581	441.73 ; 441.73 ; .00 ; .00 ; .00 ; NEL 1986 : AL 1986 : .00 ;	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-102-

ESTREMI PROPONENTI	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1995 1996 1997 1998 1999	PERIODO C.F.R.	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI POSSIB.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
15.40 *											
	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984; Ist. Naz. Fisica Nucleare: complet. laboratorio acceleratori a superconduttività applicata Milano; laboratorio Sud-Latanzia) - (ESARITTO)	38.50	TRMS 7300	38.50	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1995 NEL 1995	.00	.00	.00	.00	.00
	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984; Ferrovie: completamento raddoppio Fiumigrotta - Pezzoli)	120.00	TES 7794	120.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1995 NEL 1995	.00	120.00	.00	.00	.00
	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984; Linea ferroviaria Piacenza - S. Pietro)	48.89	TRMS 7301	48.89	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1995 NEL 1995	.00	48.89	.00	.00	.00
	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984; Ammodernamento ferroviario Roma - Lido)	258.93	TRMS 7302	258.93	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1995 NEL 1995	.00	258.93	.00	1.91	.00
	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984; Quadruplicamento ferroviario Nord-Milano - Bovisio-Saravalle)	20.77	TRMS 7303	20.77	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1995 NEL 1995	.00	20.77	.00	4.11	.00
	Art. 12 comma 1 e 2a della L. 887/1984 (Legge finanziaria 1986; Derivazione acque scopo opera presa Adige - Ristr. Irr. di Orento - Canale Baffano Rom. (AVI lotto) - Am. Imp. Irr. (Nucore)	113.36	MMF 8020	113.36	.00 .00 .00 .00 .00		.00	.00	.00	.00	.00
	Art. 14 comma 1 e 3b della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986; Derivazione acque scopo irrigazione Adige ecc.) rifinanzia L. 887/1984 art. 12 comma 1 e 2a	132.75	MMF 8020	132.75	.00 .00 .00 .00 .00		.00	.00	.00	.00	.00
	Art. 17 comma 31f della L. 67/1988 (Legge finanziaria 1988; Consorzio bonifica Villorbi - Collegan, basso Esaro e Tarsia sul Greti (GS) - Distr. Irr. riordinato fond. distr. 1, 2, 3A) rifinanzia L. 887/1984 art. 12 comma 1 e 2a	61.28	MMF 8020	61.28	.00 .00 .00 .00 .00		.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTERI PRONAMMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1995	1996	1997	1998						
	Art. 5 comma 2a della L. 501/1992 (bilancio di previsione anno finanziario 1993: Deriv. acque Irr. Adia - Opere presa Adige - Ristr. Irr. da Ofanto - Canale Bulliano Rom. (IV lotto) - Ann. Imp. Irr. Mucrone) rifinanzia L. 887/1984 art. 12 comma 1 e 2a	14.55	MF 8120	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art. 21 comma 1a della L. 726/1994 (Legge finanziaria 1995: Deriv. acque Irr. Adia - Opere presa Adige - Ristr. Irr. da Ofanto - Canale Bulliano Rom. (IV lotto) - Ann. Imp. Irr. Mucrone) rifinanzia L. 887/1984 art. 12 comma 1 e 2a	2.24	MF 8120	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CAPITULO		MF 8120	324.18	324.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.90	12.35	2.24
	Art. 12 comma 1 e 2a della L. 887/1984 (Legge finanziaria 1985: M. Qulturna - Infrastr. NA - Pal. Pitti e Uffici - Rocca Albornoz - Galler. la Naz. RM - Mura LJ - Racconigi - Padula - Ostia)	144.63	BBCC 8021	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	144.46	140.66	1.42	0.00
	Art. 12 comma 1 e 2a della L. 887/1984 (Legge finanziaria 1985: Archivio di Stato Torino)	3.50	BBCC 8205	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art. 12 comma 1 e 2a della L. 887/1984 (Legge finanziaria 1985: Infrastrutture adrettive per sottufficiali) Aeronautica militare di Capua - I lotto)	60.35	DIF 4005	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art. 14 comma 1 e 3d della L. 41/1995 (Legge finanziaria 1995: Infrastrutture adrettive per sottufficiali) Aeronautica militare di Capua - II lotto) rifinanzia L. 887/1984 art. 12 comma 1 e 2a	90.80	DIF 4005	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CAPITULO		DIF 4005	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	151.15	151.15	0.00	0.00
	Art. 12 comma 1 e 2a della L. 887/1984 (Legge finanziaria 1985: Completamento calata Arona e sponimento Fornelli) nel porto di La Spezia (IV lotto)	50.88	LUP 7534	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	50.88	41.43	6.45	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-104-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1996 1997 1998 1999	PERIODO CL. TRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	Art.12 comma 1 e 2f della L.887/1994 (Legge finanziaria 1995: Completamento terminali container) ed accosti Ro-Ro a Capo Vado)	63.74	1199 7535	63.74	AL 1996 : 63.74 1997 : 1998 : 1999 :	AL 1996 : NEL 1996 : AL 1996 :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2g della L.887/1994 (Legge finanziaria 1995: Ristrutturazione Il braccio molo toraneo del porto di Bari con piazzale operativo)	21.00	1199 7535	21.00	AL 1996 : 21.00 1997 : 1998 : 1999 :	AL 1996 : NEL 1996 : AL 1996 :	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2h della L.887/1994 (Legge finanziaria 1995: Istituti universitari ed unita' ospedaliere del Policlinico di Siena (l'ing. Iniz. di 35 mld. e' aumentato di 17.59 mld))	52.59	1199 8420	52.59	AL 1996 : 52.59 1997 : 1998 : 1999 :	AL 1996 : NEL 1996 : AL 1996 :	0.00	52.59	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2i della L.887/1994 (Legge finanziaria 1995: Scuola per 1500 allievi soccorsi della Guardia di Finanza - L'Aquila)	54.50	1199 8421	54.50	AL 1996 : 54.50 1997 : 1998 : 1999 :	AL 1996 : NEL 1996 : AL 1996 :	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2l della L.887/1994 (Legge finanziaria 1995: Servizio Nazionale di Posta Elettronica)	20.00	TES 4482	20.00	AL 1996 : 20.00 1997 : 1998 : 1999 :	AL 1996 : NEL 1996 : AL 1996 :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.14 comma 1 e 3r della L.41/1995 (Legge finanziaria 1995: Serv. Naz. Posta Elettronica (1) finanziato di 94.35 mld. e' stato incrementato di 10 mld. con D.M. n.15/1999 del 19.2.91))	104.35	TES 4482	104.35	AL 1996 : 104.35 1997 : 1998 : 1999 :	AL 1996 : NEL 1996 : AL 1996 :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CAPITOLO			124.35	AL 1996 : 124.35 1997 : 1998 : 1999 :	AL 1996 : NEL 1996 : AL 1996 :	0.00	124.35	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2n della L.887/1994 (Legge finanziaria 1995: Porto commerciale di Augusta)	43.00	POON 7831	43.00	AL 1996 : 43.00 1997 : 1998 : 1999 :	AL 1996 : NEL 1996 : AL 1996 :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.2 comma 1a della L.726/1994 (Legge bilancio 1995: Porto commerciale di Augusta)	0.26	POON 7831	0.26	AL 1996 : 0.26 1997 : 1998 : 1999 :	AL 1996 : NEL 1996 : AL 1996 :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CAPITOLO			43.26	AL 1996 : 43.26 1997 : 1998 : 1999 :	AL 1996 : NEL 1996 : AL 1996 :	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	APP. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1995	1996	1997	1998						
	Art.12 comma 1 e 2o della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Area di Ricerca OR di Frascati)	38.36	RIC 7505	38.36 :	38.36	.00	.00	.00	.00					
	Art.198 D comma 7 della L.580/1995 (Legge finanziaria 1996: Area di Ricerca OR di Frascati) rifinanzia L.887/1984 art.12 comma 1 e 2o	3.80	RIC 7506	3.80 :	.00	3.80	.00	.00	.00					
	TOTALE CAPITOLO		RIC 7505	42.16 :	38.36	3.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.12 comma 1 e 2o della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Nuova sede Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)	35.00	SAI 8051	35.00 :	35.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.17	.00
	Art.12 comma 1 e 2o della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Circonf. laguna e Quarna (int.rot.) - Circonetrea (tretto città) - SP34 (10 elettroreni) - Pot.ferr.10-Aeroporto Caselle)	84.50	TRAS 7303	84.50 :	84.50	.00	.00	.00	.00					
	Art.11 comma 1a della L.726/1994 (Legge bilancio 1995: Circonf. laguna e Quarna (int.rot.) - Circonetrea (tretto città) - SP34 (10 elettroreni) - Pot.ferr.10-Aeroporto Caselle) rifinanzia L.887/1984 art.12 comma 1 e 2o	1.64	TRAS 7303	1.64 :	1.64	.00	.00	.00	.00					
	TOTALE CAPITOLO		TRAS 7303	86.14 :	86.14	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.64	.00
	Art.12 comma 1 e 2o della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Aerostrazione passeggeri aeroporto Marco Polo di Venezia (finanziamento recesso con delibera CIPE 24/5/1990)) - (ESAUITO)	56.89	TES 7867	56.89 :	56.89	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.14 comma 1 e 3a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione Idraulica alveo S.Racco)	400.12	BBOC 8029	400.12 :	400.12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.14 comma 1 e 3c della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: R. 24 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali) (cfr. delibera CIPE 12 maggio 1986))													

-105-

25.10 *

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-106-

ESTREMI FONDAIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREQU.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	Art.17 comma 28b della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: N. 24 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (Cfr. delibera CIPE 12 maggio 1988)) rifinanzia la L.41/1986 art.14 comma 1 e 3c	2.57	8029	2.57	AL 1995 2.57 AL 1996 0.00 AL 1997 0.00 AL 1998 0.00 AL 1999 0.00	0.00					
	Art.17 comma 32a della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: N. 15 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (Cfr. delibera CIPE 19.12.1988)) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3c	240.07	8029	240.07	240.07	0.00					
	Art.19 comma 1a della L.726/1994 (Legge Bilancio 1995: N. 24 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (Cfr. delibera CIPE 12 maggio 1988)) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3c	3.50	8029	3.50	3.50	0.00					
	Art.18 comma 1b della L.539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994: N. 15 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (Cfr. delibera CIPE 19.12.1988)) rifinanzia L.67/1986 art.17 comma 32a	25.21	8029	25.21	25.21	0.00					
	TOTALE CAPITULO			671.47	671.47	0.00		6.07	36.89	28.23	0.00
								671.47	388.88	63.40	0.00
	Art.14 comma 1 e 3f della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Costruzione caserma Polizia fuori l'aeroporto di Fiumicino - Roma)	48.08	6431	48.08	48.08	0.00		0.00	40.88	0.00	0.00
								48.08	0.00	7.20	0.00
	Art.14 comma 1 e 3g della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione fiume Mariglio)	15.36	7743	15.36	15.36	0.00		0.00	15.36	0.00	0.00
								15.36	0.00	0.00	0.00
	Art.14 comma 1 e 3h della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione alveo ed argini delle aree di Corbola e Bottrighe)	25.09	7747	25.09	25.09	0.00		56	3.64	3.30	56
								24.92	19.24	3.32	0.00
	Art.14 comma 1 e 3i della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione torrente Sarnento (tra ponte ss.92 e S.Giorgio Luzano))	28.22	7744	28.22	28.22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-107-

ESTREMI PROIEZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO CUI RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI EDIZIONE PERENZ.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STANZ.
		12.04	7744	12.04	AL 1995	1999					
	Art.5 comma 2 della L.501/1992 (bilancio di previsione anno finanziario 1993: Sistemazione idraulica torrente Sarnento (tra ponte ss.92 e S.Giorgio Lucano)) riforma L.41/1986 art.14 comma 1 e 31			12.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.10 comma 10 della L.726/1994 (legge bilancio 1995: Sistemazione idraulica torrente Sarnento (tra ponte ss.92 e S.Giorgio Lucano)) riforma L.41/1986 art.14 comma 1 e 31	4.14	7744	4.14	4.14	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITULO			44.40	.00	.00	.00	4.14	2.13	.00	2.01
			7744	44.40	.00	.00	.00	44.40	39.72	.00	4.68
	Art.14 comma 1 e 31 della L.41/1986 (legge finanziaria 1986: Mobilitazione affluente Secco - Argenti e protezione insediamenti produttivi valle del Secco e abitato di Cocciano)	23.50	7742	23.50	23.50	.00	.00	.00	.10	.00	.00
	Art.14 comma 1 e 31 della L.41/1986 (legge finanziaria 1986: Opere di difesa affluenti emiliani del Po: Parma, Enza, Croscio, Panaro - Sporca della darsena del porto di Livorno)	86.88	7745	86.88	86.88	.00	.00	.21	.22	.83	.84
	Art.14 comma 1 e 31 della L.41/1986 (legge finanziaria 1986: Sistemazione e difese argini fiume Livenza nei comuni di Corle e S.Stino di Livenza (VE))	38.45	7746	38.45	38.45	.00	.00	.00	.26	.09	.35
	Art.14 comma 1 e 31 della L.41/1986 (legge finanziaria 1986: Apertura complesso danzante e sede clinica oculistica universitaria ospedale S.Martino - Genova)	12.40	8441	12.40	12.40	.00	.00	.00	1.48	.00	1.48
	Art.14 comma 1 e 31 della L.41/1986 (legge finanziaria 1986: Area di Fierca CR di Bologna)	39.50	7512	39.50	39.50	.00	.00	.00	10.64	.00	1.76
	Art.14 comma 1 e 31 della L.41/1986 (legge finanziaria 1986: Ospedale oncologico Nuovo S.Andrea)	41.65	8052	41.65	41.65	.00	.00	.00	39.90	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-108-

ESTREMI PROMESSI	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1995	AL 1996	AL 1997	AL 1998	AL 1999	AL 1995	AL 1996
	Art.17 comma 31g della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Ospedale oncologico Nuovo S.Andrea - I e II gruppo) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3v	35.00	SM 8052	35.00	35.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.17 comma 1 della L.539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994: Ospedale oncologico Nuovo S.Andrea - I e II gruppo) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31g	3.21	SM 8052	3.21	3.21	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO		SM 8052	79.06	79.06	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.14 comma 1 e 3c della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Realizzazione Centro biotecnologia avanzata I.S.T. - Genova)	35.87	SM 8053	35.87	35.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.17 comma 31h della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Centro biotecnologie avanzate nell'ambito dell'I.S.T. di Genova) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3c	25.21	SM 8053	25.21	25.21	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO		SM 8053	7.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.14 comma 1 e 3v della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Aerostazione passeggeri aeroporto Borgo Panigale - Bologna)	27.38	TRMS 7512	27.38	27.38	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.17 comma 28a della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Aerostazione passeggeri aeroporto Borgo Panigale - Bologna) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3v	5.78	TRMS 7512	5.78	5.78	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO		TRMS 7512	33.16	33.16	.00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-109-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1995 1996 1997 1998	PERIODO CL. TRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ. TC
	Art.17 comma 31b della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Cassina Polizia di Stato e Polizia Stradale - Catanzaro)	24.65	LIPP 8442	24.65	24.65	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.0 comma 0 della L.416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992: Cassina Polizia di Stato e Polizia Stradale - Catanzaro) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31b	14.00	LIPP 8442	14.00	14.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.5 comma 2b della L.501/1992 (Bilancio di previsione anno finanziario 1993: Cassina Polizia di Stato e Polizia Stradale - Catanzaro) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31b	4.01	LIPP 8442	4.01	4.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO			42.66	42.66	.00	.00	.00	2.15	.00	-2.15	.00
	Art.17 comma 31c della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Porto di Napoli; molo F.Giulia Levante e calata Granili (ristrutturazione ed ampliamento banchina))	15.43	LIPP 7539	15.43	15.43	.00	.00	.00	42.66	.00	.04	.00
	Art.0 comma 00 della L.416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992: Porto di Napoli; molo F.Giulia Levante e calata Granili (ristrutturazione ed ampliamento banchina)) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31c	3.19	LIPP 7539	3.19	3.19	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO			18.62	18.62	.00	.00	.00	3.00	.00	-3.00	.00
	Art.17 comma 31d della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Uffici finanziari provinciali - Cosenza)	28.60	LIPP 8443	28.60	28.60	.00	.00	.00	14.47	.00	3.96	.00
	Art.5 comma 2c della L.501/1992 (Bilancio di previsione anno finanziario 1993: Uffici finanziari provinciali - Cosenza) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31d	5.27	LIPP 8443	5.27	5.27	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO			33.87	33.87	.00	.00	.00	26.90	.00	1.70	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-110-

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1995 1996 1997 1998 1999	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PACCHETTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ.
	Art.17 comma 316 della L.67/1998 (Legge finanziaria 1998; Ristrutturazione ex ospedale psichiatrico per Scuola Allievi Cambiamenti - Reggio Calabria)	50.00	DIF 8200	50.00 ;	50.00 .00 .00 .00 .00	CLT6 : .00 ;					
	Art.13 comma 1a della L.726/1994 (Legge bilancio 1995; Ristrutturazione ex ospedale psichiatrico per Scuola Allievi Cambiamenti - Reggio Calabria) riforma L.67/1998 art.17 comma 316	46.21	DIF 8200	46.21 ;	46.21 .00 .00 .00 .00	.00 ;					
	TOTALE CAPITOLLO		DIF 8200	96.21 ;	96.21 .00 .00 .00 .00	.00 ; AL 1995	.00	27.22	4.09	25.70	21.99
	Art.17 comma 316 della L.67/1998 (Legge finanziaria 1998; Area di ricerca OR di Pisa (1 lotto))	25.00	RIC 7509	25.00 ;	25.00 .00 .00 .00 .00	.00 ; AL 1995	.00	77.22	20.63	56.28	21.99
	TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6373.97	TOT	6333.47 ;	6329.67 3.80 .00 .00 .00	.00 ; AL 1995	.00	80.39	125.43	56.27	4.53
	** TOTALE GENERALE	17317.64	**	17277.14 ;	17273.34 3.80 .00 .00 .00	.00 ; AL 1995	.00	248.90	293.94	56.27	97.48
								17366.35	17059.84	220.57	40.13

(1)
ART. 37 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02-0-7743 e' modificato per 1350,00 mlid dall'art. 30/1 della L.526/1992 ; per 900,00 mlid dall'art. 19/1/1 della L.130/1983 ; per 550,00 mlid dall'art. 14/6 della L.687/1984 ; per 600,00 mlid dall'art. 11/8 e 9 della L.41/1935 ; per 400,00 mlid dall'art. 3/6 della L.410/1956 ; per 800,00 mlid dall'art. 19/43 della L.57/1988 ; per 250,00 mlid dall'art. 28/1 della L.383/1990 ; per 750,00 mlid dall'art. 1/1 della L.321/1993 ; per 150,00 mlid dall'art. 176 D/2 della L.515/1991 ; per 100,00 mlid dall'art. 0/0 della L.1/1992 ; per 100,00 mlid dall'art. 2/3 della L.500/1992 ; per -100,00 mlid dall'art. 2/3 dell'a L.231/1993 ; per 400,00 mlid dall'art. 2/3 e 4 della L.231/1993 ; per 200,00 mlid dall'art. 148 D/6 della L.536/1993 ; per 200,00 mlid dall'art. 1/1 della L.645/1994 ; per 150,00 mlid dall'art. 176 D/5 della L.725/1994 ; per 201,00 mlid dall'art. 176 D/4 della L.550/1995 ; per -9,00 mlid dall'art. 22d1 della L.186/1995 ; per 100,00 mlid dall'art. 27d1 della L.186/1995 ; per -32,40 mlid dall'art. 2/2 della L.68/1995 ; per

(1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 3189,71 mld sul cap. 13.0-7541 e' modificato per -628,35 mld stanati nel 1989 al cap. 13.0-7545 (L.902/1976 art.1/1 e 2) ; per -338,35 mld stanati nel 1989 al cap. 13.0-7545 (L.902/1976 art.1/1 e 2) ;

(1) ART. 1 / - : "importo iniziale di 4,00 mlrd sul cap. 10.0.3333 e' modificato per 153,70 mlrd dall'art. 1/1 della L.793/1991 ; per 490,00 mlrd dall'art. 28/1 della L.84/1994 ;

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- L. 822 / 1971
- (1) ART. 5 / - : l'importo iniziale di 65,80 mid sul cap. 10.0-3952 e' modificato per 41,40 mid dall'art. 1/1 della L. 681/1979 ; per -0,23 mid dall'art. 1/- della L. 11/1992 ;
- L. 920 / 1971
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0,61 mid sul cap. 09.0-8702 e' modificato per 4,65 mid dall'art. 1/1 della L. 588/1981 ; l'importo iniziale di 0,35 mid sul cap. 09.0-8703 e' modificato per 3,10 mid dall'art. 1/1 della L. 588/1981 ;
- L. 285 / 1973
- (1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7775 e' modificato per 230,00 mid dall'art. 11/1 della L. 526/1982 ; per 250,00 mid dall'art. 8/1 della L. 130/1983 ; per -26,50 mid dall'art. 18/10 della L. 730/1983 ; per 250,00 mid dall'art. 18/7 della L. 730/1983 ; per 240,00 mid dall'art. 9/6 della L. 657/1984 ; per 100,00 mid dall'art. 11/5 della L. 47/1986 ; per 134,70 mid dall'art. 1/1 della L. 304/1990 ; per -110,00 mid dall'art. 178 E/2-3a della L. 415/1991 ; per 200,00 mid dall'art. 178 D/5 della L. 530/1992 ; per 200,00 mid dall'art. 2/10 della L. 237/1993 ; per 130,00 mid dall'art. 178 D/1 della L. 538/1993 ; per 200,00 mid dall'art. 1/1c della L. 644/1994 ; per 140,00 mid dall'art. 178 D/21 della L. 725/1994 ; per 137,00 mid dall'art. 2/1 della L. 35/1995 ; per -46,75 mid dall'art. 2/2a della L. 66/1996 ; per -8,20 mid dall'art. 2/2ab della L. 66/1996 ; per 50,00 mid dall'art. 178 D/2 della L. 550/1996 ;
- L. 288 / 1974
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 600,00 mid sul cap. 02.0-7762 e' modificato per 60,00 mid dall'art. 40/- della L. 146/1980 ; per 33,20 mid dall'art. 1/- della L. 453/1980 ; per 90,00 mid dall'art. 788/A della L. 119/1981 ; per 160,00 mid dall'art. 5/1 della L. 887/1984 ; per 200,00 mid dall'art. 11/14 della L. 41/1986 ; per 230,00 mid dall'art. 8/16 della L. 910/1986 ; per 300,00 mid dall'art.
- 01.0-1143 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per -1,60 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-1214 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per -1,00 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-1215 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per -0,10 mid stornati nel 1995 al cap. 17.0-1595 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per -0,70 mid stornati nel 1995 al cap. 20.0-1512 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 0,01 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 0,01 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-7699 e' modificato per 0,01 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per -0,00 mid stornati nel 1993 al cap. 01.0-1143 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per -0,00 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-1143 (L. 26/1986 art. 6/b) ;
- l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7803 e' modificato per 2,65 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per 0,50 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per 3,15 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7837 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 0,50 mid stornati nel 1995 dal cap. 01.0-9412 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per -0,53 mid stornati nel 1993 al cap. 01.0-2589 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per -0,01 mid stornati nel 1993 al cap. 02.0-6857 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per -1,10 mid stornati nel 1993 al cap. 02.0-7699 (L. 26/1986 art. 6/b) ;
- l'importo iniziale di 16,35 mid sul cap. 02.0-7837 e' modificato per 20,00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 15,30 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 18,50 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7837 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per -5,80 mid stornati nel 1993 al cap. 09.0-9412 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per -0,03 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-1214 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 13,0-5107 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per -4,50 mid stornati nel 1994 al cap. 06.0-9412 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per -0,03 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-1214 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per -3,15 mid stornati nel 1995 al cap. 02.0-7803 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per -5,24 mid stornati nel 1995 al cap. 09.0-9412 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per -1,60 mid stornati nel 1995 al cap. 02.0-7837 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per -5,24 mid stornati nel 1995 al cap. 09.0-9412 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per -1,60 mid stornati nel 1995 al cap. 02.0-7837 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per -5,24 mid stornati nel 1995 al cap. 09.0-9412 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per -1,60 mid stornati nel 1995 al cap. 02.0-7837 (L. 26/1986 art. 6/b) ;
- l'importo iniziale di 9,07 mid sul cap. 02.0-7837 e' modificato per 1,10 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 1,75 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 1,75 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L. 26/1986 art. 6/b) ;
- l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.0-9412 e' modificato per 97,00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L. 1114/1971 art. 1/1) ; per 181,55 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-6857 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per 24,35 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-6857 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per 20,54 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-6857 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per 25,00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per 34,78 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per 4,50 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7837 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 6,24 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7837 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 32,70 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-6857 (L. 26/1986 art. 6/b) ;
- l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-5107 e' modificato per 0,35 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 0,15 mid stornati nel 1993 dal cap. 20.0-1512 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 0,50 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7837 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 0,40 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7837 (L. 26/1986 art. 6/b) ;
- l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 17.0-1595 e' modificato per 0,67 mid dall'art. 2/1b della L. 726/1994 ; per 0,10 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-6857 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per -0,10 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-6572 (L. 26/1986 art. 6/b) ;
- l'importo iniziale di 5,04 mid sul cap. 20.0-1512 e' modificato per 2,60 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 0,90 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 0,13 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7837 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per 0,70 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-6857 (L. 26/1986 art. 6/b) ; per -0,15 mid stornati nel 1993 al cap. 13.0-5107 (L. 373/1980 art. 1/1 e 2) ; per -0,05 mid stornati nel 1993 al cap. 01.0-1215 (L. 26/1986 art. 6/b) ;

1/1 della L.81/1989; per 200.00 mid dall'art. 24/1 della L.36/1990; per 250.00 mid dall'art. 0/0 della L.364/1990;

L. 517 / 1975

- (1) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 85.88 mid sul cap. 13.0-8042 e' modificato per 250.00 mid dall'art. 34/1 della L.146/1990; per 500.00 mid dall'art. 9/1 della L.887/1992; per 600.00 mid dall'art. 14/1 della L.887/1994; per -25.00 mid dall'art. 4/8 della L.887/1994; per 80.00 mid dall'art. 1/1e della L.110/1995; per 600.00 mid dall'art. 11/12 della L.41/1996; per 300.00 mid dall'art. 3/3 della L.910/1996; per 1000.00 mid dall'art. 15/23 della L.67/1998; per 130.00 mid dall'art. 2/- della L.174/1990; per -200.00 mid dall'art. 3/3 della L.174/1990; per -0.02 mid dall'art. 1/2 della L.200436/1990; per 50.00 mid dall'art. 2/1 della L.183/1991; per 50.00 mid dall'art. 7/8 D/88 della L.500/1992; per 100.00 mid dall'art. 3/1 della L.237/1993; per 25.00 mid dall'art. 7/8 D/3 della L.538/1993; per 25.00 mid dall'art. 7/8 D/5 della L.550/1995;
- (2) ART. 6 / 7 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-8043 e' modificato per 650.00 mid dall'art. 11/15-16 della L.41/1996; per 150.00 mid dall'art. 15/24 della L.67/1998; per 150.00 mid dall'art. 3/1 della L.174/1990; per 62.30 mid dall'art. 3/1 della L.183/1991; per 55.00 mid dall'art. 0/0 della L.421/1991; per 25.00 mid dall'art. 7/8 D/34 della L.500/1992; per -0.30 mid dall'art. 2/2b della L.85/1995;
- l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-8044 e' modificato per 500.00 mid dall'art. 11/15-16 della L.41/1996; per 140.00 mid dall'art. 3/2 della L.174/1990; per 10.00 mid dall'art. 7/8 D/89 della L.500/1992;

L. 75 / 1976

- (1) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 0.20 mid sul cap. 09.0-8635 e' modificato per 0.13 mid dall'art. 11/13 della L.887/1994; per 20.00 mid dall'art. 7/8 D/4 della L.538/1993; per 2.00 mid dall'art. 7/8 D/2 della L.726/1994; per -0.05 mid dall'art. 2/2b della L.85/1995; per 2.00 mid dall'art. 7/8 D/1 della L.550/1995;
- l'importo iniziale di 1.60 mid sul cap. 09.0-8646 e' modificato per 1.04 mid dall'art. 11/13 della L.887/1994;
- (2) ART. 3 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 0.70 mid sul cap. 09.0-8709 e' modificato per 0.45 mid dall'art. 11/13a della L.887/1994;
- (3) ART. 4 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 1.50 mid sul cap. 09.0-8710 e' modificato per 0.99 mid dall'art. 11/13b della L.887/1994; per 0.61 mid dall'art. 10/1b della L.726/1994;

L. 203 / 1976

- (1) ART. 1 / 5 : l'importo iniziale di 40.00 mid sul cap. 10.0-7851 e' modificato per 90.00 mid dall'art. 8/3 della L.220/1992; per -72.03 mid stornati nel 1994 al cap. 19.0-8650 (L.220/1992 art.8/3); per -20.00 mid stornati nel 1995 al cap. 19.0-8650 (L.220/1992 art.8/3);
- l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 19.0-8650 e' modificato per -0.60 mid dall'art. 2/2b della L.85/1995; per 72.03 mid stornati nel 1994 dal cap. 10.0-7851 (L.203/1976 art.1/5); per 20.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 10.0-7851 (L.203/1976 art.1/5);

L. 261 / 1976

- (1) ART. 3 / - : l'importo iniziale di 51.50 mid sul cap. 04.0-7081 e' modificato per 100.00 mid dall'art. 21/4 della L.828/1992; per 50.00 mid dall'art. 26/1 della L.879/1996; per 44.41 mid dall'art. 12/1a della L.537/1993; per 0.10 mid dall'art. 3/1c della L.726/1994; per -0.75 mid dall'art. 2/2c della L.85/1995; per -38.99 mid dall'art. 2/2d della L.85/1995; per 8.50 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7878 (L.208/1991 art.1/1 - 2);
- (2) ART. 37 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 7.00 mid sul cap. 09.0-9052 e' modificato per 25.00 mid dall'art. 1/- della L.846/1990;

L. 336 / 1976

- (1) ART. 1 / 1b : l'importo iniziale di 400.00 mid sul cap. 02.0-8787 e' modificato per 400.00 mid dall'art. 1/1b della L.546/1977; per 200.00 mid dall'art. 1/3 della L.828/1992; per 340.00 mid dall'art. 1/2 della L.879/1996; per 7.50 mid dall'art. 3/1c della L.726/1994; per -0.75 mid dall'art. 2/2c della L.85/1995; per -1.20 mid dall'art. 2/2d della L.85/1995; per -0.60 mid dall'art. 2/2e della L.85/1995; per -1.20 mid dall'art. 2/2f della L.85/1995; per -1.78 mid dall'art. 2/2g della L.85/1995;

L. 902 / 1976

(1) ART. 1 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 120.00 mld sul cap. 13.0-7546 e' modificato per -25.00 mld dall'art. 10/2 della L.119/1981 ; per -35.00 mld dall'art. 10/5 della L.130/1983 ; per -55.00 mld dall'art. 35/1 della L.73/1983 ; per -85.00 mld dall'art. 3/5 della L.212/1984 ; per -150.00 mld dall'art. 9/1 e 2 della L.198/1986 ; per -400.00 mld dall'art. 6/1 della L.710/1986 ; per -10.00 mld dall'art. 5/4 - 7 della L.119/1987 ; per 80.00 mld dall'art. 2/1 della L.339/1987 ; per 10.00 mld dall'art. 18/3 della L.47/1988 ; per 50.00 mld dall'art. 15/31 della L.67/1988 ; per -121.00 mld dall'art. 178 E/1 della L.406/1990 ; per -20.00 mld dall'art. 178 E/1 della L.415/1991 ; per -10.00 mld dall'art. 178 E/3 della L.725/1994 ; per 338.35 mld stornati nel 1989 dal cap. 13.0-7541 (L.623/1989 art.4/1) ;

L. 404 / 1977

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 09.0-8004 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 25/- della L.146/1990 ; per 1050.00 mld dall'art. 20/1 della L.119/1981 ; per 500.00 mld dall'art. 4/1 della L.99/1985 ; per 1000.00 mld dall'art. 13/1 della L.41/1986 ; per 1500.00 mld dall'art. 7/6 della L.910/1986 ; per -20.00 mld dall'art. 1/1 della L.1210/1990 ; per -2.10 mld dall'art. 2/2c della L.86/1986 ; per -15.30 mld dall'art. 2/2d della L.86/1986 ; per -3.00 mld dall'art. 2/2e della L.86/1986 ; per -97.98 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ;

L. 546 / 1977

(1) ART. 1 / 1a : l'importo iniziale di 275.00 mld sul cap. 02.0-8286 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 1/1 della L.828/1982 ; per 835.00 mld dall'art. 1/1 della L.879/1986 ; per 15.00 mld dall'art. 2/1 della L.34/1982 ; per -0.33 mld dall'art. 2/2a della L.86/1986 ; per -1.88 mld dall'art. 2/2c della L.86/1986 ;

(2) ART. 10 / - : l'importo iniziale di 70.00 mld sul cap. 09.0-7723 e' modificato per 75.00 mld dall'art. 2/1 della L.828/1982 ;

(3) ART. 11 / 2 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 09.0-9050 e' modificato per 80.00 mld dall'art. 3/- della L.828/1982 ; per 40.00 mld dall'art. 4/1 della L.879/1986 ; per 20.00 mld dall'art. 3/2 della L.34/1982 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-9077 e' modificato per 45.00 mld dall'art. 4/1 della L.879/1986 ; per -11.38 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ;

(4) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 0.05 mld sul cap. 18.0-1086 e' modificato per 1.90 mld dall'art. 19/1b della L.726/1994 ; per -0.05 mld dall'art. 2/2d della L.86/1986 ;

l'importo iniziale di 2.50 mld sul cap. 18.0-1610 e' modificato per 1.60 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 2.88 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ;

l'importo iniziale di 1.50 mld sul cap. 18.0-3048 e' modificato per 1.30 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 3.88 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ;

l'importo iniziale di 2.50 mld sul cap. 18.0-3103 e' modificato per 0.70 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 3.88 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ;

l'importo iniziale di 10.90 mld sul cap. 18.0-8008 e' modificato per 8.30 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 17.25 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ; per 0.14 mld dall'art. 19/1c della L.726/1994 ;

l'importo iniziale di 81.65 mld sul cap. 18.0-8101 e' modificato per 48.10 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 61.06 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ; per 20.00 mld dall'art. 4/1 della L.34/1982 ;

L. 675 / 1977

(1) ART. 29 / III : l'importo iniziale di 2500.00 mld sul cap. 13.0-7550 e' modificato per 125.00 mld dall'art. 1/1a della L.408/1989 ; per 200.00 mld dall'art. 2/1 della L.33/1990 ; per 210.00 mld dall'art. 0/0 della L.2/1992 ;

(2) ART. 29 / IV : l'importo iniziale di 252.00 mld sul cap. 13.0-7558 e' modificato per 6.50 mld dall'art. 4/2 della L.910/1986 ; per 300.00 mld dall'art. 1/1b della L.408/1989 ; per 200.00 mld dall'art. 2/1 della L.33/1990 ; per 150.00 mld dall'art. 0/0 della L.2/1992 ;

(3) ART. 29 / IVa : l'importo iniziale di 252.00 mld sul cap. 02.0-8018 e' modificato per 315.00 mld dall'art. 15/1b della L.67/1988 ; per 50.00 mld dall'art. 178 D/6a della L.415/1991 ; per 50.00 mld dall'art. 0/00 della L.421/1991 ;

(4) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 4650.00 mld sul cap. 13.0-7546 e' modificato per -52.50 mld dall'art. 3/1 della L.544/1981 ; per 100.00 mld dall'art. 51/1(6a) della L.526/1982 ; per 5300.00 mld dall'art. 18/1a-1b della L.130/1983 ; per 80.00 mld dall'art. 19/7 della L.130/1983 ; per -500.00 mld dall'art. 9/2 della L.193/1984 ; per -150.00 mld dall'art. 7/1a della L.143/1985 ; per -150.00 mld dall'art. 12/2 della L.198/1986 ; per -75.00 mld dall'art. 10/5 della L.130/1983 ; per -357/1985 ; per -200.00 mld dall'art. 7/2 della L.710/1986 ; per -4.50 mld dall'art. 15/3a della L.67/1988 ; per -36.00 mld dall'art. 178 E/9 della L.341/1989 ; per -400.00 mld dall'art. 178 E/3 della L.407/1989 ; per -600.00 mld dall'art. 178 E/2 - 3 della L.405/1990 ; per -80.00 mld dall'art. 43/2a della L.317/1991 ; per -50.00 mld dall'art. 43/2b della L.317/1991 ; per -400.00 mld dall'art. 178 E/3b della L.415/1991 ; per -3.00 mld dall'art. 2/2d della L.86/1986 ; per -6.00 mld dall'art. 2/2f della L.86/1986 ; per 150.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.902/1976 art.1/1 e 2a) ; per 150.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per -70.00 mld stornati nel 1993 al cap. 13.0-7558 (L.46/1982 art.14/1) ;

-6-

- L. 218 / 1978
 (1) ART. 19 / - : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7735 e' modificato per 3000.00 mld stornati nel 1989 del cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;
- L. 497 / 1978
 (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 342.99 mld sul cap. 12.0-8001 e' modificato per 130.00 mld dall'art. 37/7 della L.730/1983 ; per 114.00 mld dall'art. 13/5 della L.41/1986 ; per 41.00 mld dall'art. 17/24 della L.67/1988 ; per 4.00 mld dall'art. 0/0 della L.356/1990 ; per 2.00 mld dall'art. 1/1b della L.356/1991 ; per 4.02 mld dall'art. 13/1b della L.726/1994 ;
- L. 843 / 1978
 (1) ART. 41 / 1 : l'importo iniziale di 2900.00 mld sul cap. 02.0-7789 e' modificato per -100.00 mld dall'art. 0/0 della L.119/1981 ; per 500.00 mld dall'art. 7/1 della L.119/1981 ; per -20.00 mld dall'art. 2/1 della L.32/1982 ; per 500.00 mld dall'art. 1/1 della L.526/1982 ; per -20.00 mld dall'art. 4/2 della L.156/1983 ; per -40.00 mld dall'art. 1/2 della L.230/1984 ; per -132.20 mld dall'art. 3/1 della L.231/1984 ; per 2000.00 mld dall'art. 8/23 della L.887/1984 ; per -5187.80 mld stornati nel 1989 al cap. 03.1-0731 (L.843/1978 art.41/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.1-0731 e' modificato per 5187.80 mld stornati nel 1989 del cap. 02.0-7789 (L.843/1978 art.41/1) ;
- L. 861 / 1978
 (1) ART. 1 / 1 - 3 : l'importo iniziale di 7.64 mld sul cap. 12.0-8152 e' modificato per 8.20 mld dall'art. 1/1 della L.342/1984 ; per 35.20 mld dall'art. 1/1 della L.51/1990 ;
- L. 863 / 1978
 (1) ART. 3 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 9.00 mld sul cap. 12.0-7233 e' modificato per 4.50 mld dall'art. 8/10 della L.910/1985 ; per -0.08 mld dall'art. 1/3 della L.200436/1990 ; per 1.56 mld dall'art. 13/1 della L.501/1992 ; per 1.60 mld dall'art. 13/1 della L.538/1993 ; per 1.64 mld dall'art. 13/1c della L.726/1994 ; per -0.05 mld dall'art. 2/2av della L.85/1995 ;
- L. 60 / 1980
 (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 20.10 mld sul cap. 09.0-7597 e' modificato per 27.20 mld dall'art. 1/1 della L.558/1982 ;
- L. 336 / 1980
 (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-3167 e' modificato per 220.00 mld dall'art. 1/1 della L.197/1985 ; per -0.90 mld dall'art. 5/1 della L.282/1988 ; per 1.80 mld dall'art. 9/1a della L.726/1994 ; per 16.81 mld dall'art. 9/1b della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 114.55 mld sul cap. 09.0-8438 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 5/1 della L.197/1985 ; per 500.00 mld dall'art. 27/1 e 4 della L.521/1988 ; per -1.50 mld dall'art. 2/2dz della L.85/1995 ; per -8.83 mld dall'art. 2/2g della L.85/1995 ; per -1.47 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ;
- L. 784 / 1980
 (1) ART. 11 / 3 : l'importo iniziale di 605.00 mld sul cap. 02.0-7802 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 37/2 della L.219/1981 ; per 50.00 mld dall'art. 19/8 della L.130/1983 ; per 730.00 mld dall'art. 3/1 della L.445/1987 ; per 300.00 mld dall'art. 15/36 della L.67/1988 ; per 198.60 mld dall'art. 10/20 della L.566/1988 ; per 100.00 mld dall'art. 148 D/1 della L.415/1991 ; per 50.00 mld dall'art. 148 D/6c della L.500/1992 ; per 160.00 mld dall'art. 5015/6 della L.237/1993 ; per 100.00 mld dall'art. -/- della L.134/1994 ; per -1.20 mld dall'art. 2/2ca della L.85/1995 ; per -1.20 mld dall'art. 2/2h della L.85/1995 ;
- L. 845 / 1980
 (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-9007 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per -25.16 mld stornati nel 1990 al cap. 21.0-8123 (L.67/1988

⁻⁷⁻

art. 17/15) : per -9,84 mld stornati nel 1990 al cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ; per -15,00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ; per -5,46 mld stornati nel 1991 al cap. 09.0-7740 (L.67/1988 art.17/15) ; per -12,38 mld stornati nel 1991 al cap. 21.0-8123 (L.67/1988 art.17/15) ; per -6,20 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7740 (L.67/1988 art.17/15) ; per -3,70 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ; per -15,0 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-8123 (L.67/1988 art.17/15)

Importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-7740 e modificato per 30,00 mld dall'art. 7/5 della L.910/1986 ; per 23,34 mld dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per 5,00 mld dall'art. 748 D/124 della L.725/1994 ; per -0,61 mld dall'art. 2/26 del d.d.L. n°55/1995 ; per -0,05 mld dall'art. 2/21 della L.36/1995 ; per 5,00 mld dall'art. 748 D/126 della L.550/1995 ; per 15,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 5,46 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 6,20 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per -10,91 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4)

Importo iniziale di 96,50 mld sul cap. 09.0-9419 e modificato per 60,00 mld dall'art. 16/11 della L.41/1986 ; per 36,00 mld dall'art. 7/5 della L.910/1986 ; per 22,30 mld dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per 9,84 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 2,16 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 8,70 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15)

Importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-8123 e modificato per 184,00 mld dall'art. 7/5 della L.910/1986 ; per 54,36 mld dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per 15,00 mld dall'art. 748 D/124 della L.725/1994 ; per -0,30 mld dall'art. 2/26 del d.d.L. n°55/1995 ; per -0,90 mld dall'art. 2/26 del d.d.L. n°55/1995 ; per 15,00 mld dall'art. 748 D/126 della L.550/1995 ; per 25,16 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 12,38 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 15,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ;

L. 64 / 1981

(1)	ART. 1 / - : l'importo iniziale di 28.00 mld sul cap. 09.0-9009 e' modificato per 0.14 mld dall'art. 10/1c della L.726/1994 ;	
(2)	ART. 1 / 2 e 3 : l'importo iniziale di 173.00 mld sul cap. 09.0-9051 e' modificato per 10.50 mld dall'art. 11/12 della L.887/1994 ; per -3.34 mld dall'art. 0/0 della L.439/1987 ; per 320.00 mld dall'art. 17/5 della L.67/1988 ; per 10.34 mld dall'art. 10/1d della L.726/1994 ; per 10.34 mld stornati nel 1995 al cap. 02.0-8817 (L.463/1993 art.2/10) ;	
(3)	ART. 16 / 1 : l'importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 09.0-8847 e' modificato per 4.50 mld dall'art. 11/12a della L.887/1994 ; per 12.00 mld dall'art. 17/5b della L.67/1988 ;	
(4)	ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 180.00 mld sul cap. 09.0-9175 e' modificato per 105.00 mld dall'art. 11/12b della L.887/1994 ; per 230.00 mld dall'art. 6/3 della L.910/1996 ; per -230.00 mld dall'art. 13bis/14 della L.120/1987 ;	
(5)	ART. 2 / 1a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-8817 e' modificato per 215.40 mld dall'art. 13bis/19 della L.120/1987 ; per 472.00 mld dall'art. 17/5a della L.67/1988 ; per 94.00 mld dall'art. 8/1 della L.433/1991 ; per 108.00 mld dall'art. 2/10 della L.463/1993 ; per 35.00 mld dall'art. 7/8 0/12b della L.725/1994 ; per -2.22 mld dall'art. 2/20d della L.86/1996 ; per -0.15 mld dall'art. 2/21 della L.86/1996 ; per -10.34 mld stornati nel 1995 al cap. 09.0-9051 (L.463/1993 art.2/10a) ;	
(6)	ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 4.00 mld sul cap. 09.0-7006 e' modificato per 4.00 mld dall'art. 13bis/5a della L.120/1987 ; per 6.00 mld dall'art. 8/1b della L.433/1991 ;	
(7)	ART. 5 / 2 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-1590 e' modificato per 9.60 mld dall'art. 13bis/5b della L.120/1987 ; per 1.70 mld dall'art. 13bis/5c della L.120/1987 ;	

L. 92 / 1981

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 150.00 mld sul cap. 18.0-8012 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 8/19 della L.910/1986 ;

1861 / 151 7

- (1) ART. 11/1 e 2: l'importo iniziale di 2000.00 mld sul cap. 10.0-235 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 34/1 della l. 41/1995; per 1000.00 mld dall'art. 8/8 della l. 910/1986; per -70.00 mld dall'art. 186 E/12 della l. 407/1989; per 275.00 mld dall'art. 4/1 della l. 498/1993; per 175.00 mld dall'art. 7/1 della l. 553/1994;

L. 219 / 1981

- (1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 8000,00 mlid sul cap. 04-0-7930 e' modificato per 1416,00 mlid dall'art. 10/3 della L.130/1993 ; per 4034,00 mlid dall'art. 11/10 della L.687/1994 ; per 4000,00 mlid dall'art. 16/1 della L.4/1996 ; per 6000,00 mlid dall'art. 6/1 della L.910/1996 ; per 6000,00 mlid dall'art. 17/1 della L.67/1998 ; per 0,20 mlid dall'art. 748 D/3 della L.725/1994 ; per -5,01 mlid dall'art. 2/2ee della L.86/1995 ; per -5,00 mlid dall'art. 2/2n della L.86/1995 ; per 93,95 mlid dall'art. 0/0 della L.0/BEI ; per -1,17 mlid stomati nel 1989 al cap. 02-0-4644 (L.219/1981 art.3/1a) ; per -35,00 mlid stomati nei 1989 al cap. 02-0-7808 (L.219/1981 art.3/1bb) ; per -0,75 mlid stomati nel 1989 al cap. 02-0-7895 (L.219/1981 art.3/1c) ; per -3,00 mlid stomati nei 1989 al cap. 02-0-5943 (L.219/1981 art.3/1d) ; per -10,00 mlid stomati nel 1989 al cap. 02-0-7889 (L.219/1981 art.3/1e) ; per -0,17 mlid stomati nel 1989 al cap. 02-0-7890 (L.219/1981 art.3/1f).

- [illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (13) 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-8230 e' modificato per 0,47 mld dall'art. 14/16 della L. 726/1994 ; per 10,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; per 13,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
ART. 3 / In : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 18.0-7501 e' modificato per 273,30 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; per 70,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 18.0-8301 e' modificato per 215,00 mld dall'art. 17/2 della L. 32/1992 ; per 187,37 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; per 30,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (14) ART. 3 / Jo : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-1940 e' modificato per 1,50 mld stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; per 1,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-6562 e' modificato per 4,50 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-8364 e' modificato per 5,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (15) ART. 3 / Jo : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-1401 e' modificato per 3,54 mld dall'art. 2/16 della L. 726/1994 ; per 0,02 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-6580 (L. 219/1981 art. 3/1p)
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-6553 e' modificato per 0,60 mld dall'art. 2/16 della L. 726/1994 ; per 0,05 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-6580 (L. 219/1981 art. 3/1p) ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-6566 e' modificato per 0,10 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-6580 (L. 219/1981 art. 3/1p) ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-6580 e' modificato per 1,80 mld dall'art. 2/16 della L. 726/1994 ; per -0,11 mld dall'art. 2/26 della L. 85/1995 ; per 4,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; per -0,10 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-6566 (L. 219/1981 art. 3/1p) ; per -0,02 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-1401 (L. 219/1981 art. 3/1p) ; per -0,05 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-6553 (L. 219/1981 art. 3/1p) ;
- (16) ART. 3 / Jr : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7755 e' modificato per 182,99 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; per 128,50 mld stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; per 246,29 mld stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (17) ART. 3 / Is : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-8170 e' modificato per 20,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (18) ART. 3 / It : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7831 e' modificato per 30,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (19) ART. 3 / Iu : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-4628 e' modificato per 430,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (20) ART. 3 / Iv : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7758 e' modificato per 879,12 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; per 200,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; per 36,72 mld stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (21) ART. 3 / Ix : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 07.0-4000 e' modificato per 0,19 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (22) ART. 3 / Iy : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7305 e' modificato per 443,81 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (23) ART. 80-85 / 1 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-8008 e' modificato per 1050,00 mld dall'art. 10/2 della L. 130/1983 ; per 2300,00 mld dall'art. 11/9 della L. 887/1984 ; per 3000,00 mld dall'art. 16/4 della L. 41/1986 ; per 3500,00 mld dall'art. 6/2 della L. 910/1986 ; per 2500,00 mld dall'art. 17/3 della L. 67/1988 ; per -625,00 mld dall'art. 6/2a della L. 155/1989 ; per -24,30 mld dall'art. 2/26 della L. 85/1995 ; per -4450,00 mld stornati nel 1989 al cap. 02.0-7813 (L. 219/1981 art. 80-85/1a) ; per -3725,00 mld stornati nel 1989 al cap. 02.0-7814 (L. 219/1981 art. 80-85/1a) ; per -99,70 mld stornati nel 1990 al cap. 01.0-7802 (L. 161/1992) ; per -75,00 mld stornati nel 1991 al cap. 02.0-7814 (L. 219/1981 art. 80-85/1a) ; per -1,50 mld stornati nel 1995 al cap. 08.0-1603 (L. 219/1981 art. 80-85/1a) ; per -169,90 mld stornati nel 1995 al cap. 02.0-7813 (L. 219/1981 art. 80-85/1a) ; per -1424,30 mld stornati nel 1995 al cap. 02.0-7814 (L. 219/1981 art. 80-85/1a) ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 04.0-7058 e' modificato per -0,30 mld dall'art. 2/2c della L. 85/1995 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 08.0-1603 e' modificato per 1,50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-8008 (L. 219/1981 art. 80-85/1) ;
- (24) ART. 80-85 / 1a : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7813 e' modificato per 4450,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-8008 (L. 219/1981 art. 80-85/1) ; per 169,90 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-8008 (L. 219/1981 art. 80-85/1) ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7814 e' modificato per 3725,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-8008 (L. 219/1981 art. 80-85/1) ; per 725,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-8008 (L. 219/1981 art. 80-85/1) ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-8008 (L. 219/1981 art. 80-85/1) ; per 1424,30 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-8008 (L. 219/1981 art. 80-85/1) ;

L. 416 / 1981

- (1) ART. 32 / 1 : 1° importo iniziale di 100,00 mld sul cap. 01.0-7405 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 1/1 della L. 428/1994 ; per 100,00 mld dall'art. 14/18 della L. 887/1984 ; per 230,00 mld

dal l'art. 20/4 della L. 67/1987 ; per 103.90 mld dal l'art. 0/0 della L. 1353/1989 ; per 20.00 mld dal l'art. 5/- della L. 250/1990 ; per 130.00 mld dal l'art. 70/2 della L. 413/1991 ; per 20.00 mld dal l'art. 746 D/11 della L. 726/1994 ;

(2) ART. 33 / 4 p.3 : l'importo iniziale di 0.60 mld sul cap. 01.0-7422 e' modificato per 1.38 mld dal l'art. 0/00 della L. 1353/1989 ; per 12.00 mld dal l'art. -/- della L. 1872/1994 ;

(3) ART. 34 / 6 : l'importo iniziale di 40.00 mld sul cap. 18.0-7551 e' modificato per 40.00 mld dal l'art. 21/- della L. 67/1987 ;

L. 536 / 1991

(1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7390 e' modificato per 65.00 mld dal l'art. 1/1 della L. 433/1991 ; l'importo iniziale di 104.00 mld sul cap. 02.0-8778 e' modificato per 5.00 mld dal l'art. 28/- della L. 462/1984 ; per 75.00 mld dal l'art. 11/12c della L. 880/1994 ; per 40.00 mld dal l'art. 6/4 della L. 910/1986 ; per 40.00 mld dal l'art. 1/6 della L. 67/1988 ; per 3870.00 mld dal l'art. 1/10 della L. 433/1991 ; per 4.50 mld dal l'art. 2/28g della L. 856/1995 ; per 46.00 mld dal l'art. 2/2a della L. 86/1986 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-7542 e' modificato per 14.30 mld dal l'art. 1/1 della L. 433/1991 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-9085 e' modificato per 86.40 mld dal l'art. 1/1 della L. 433/1991 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 12.0-1992 e' modificato per 0.84 mld dal l'art. 1/1 della L. 433/1991 ; per 2439.27 mld dal l'art. 13/1f della L. 726/1994 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 12.0-2892 e' modificato per 14.16 mld dal l'art. 1/1 della L. 433/1991 ; per 683.91 mld dal l'art. 13/1g della L. 726/1994 ; per 34.65 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1991 art. 3/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7323 e' modificato per 10.30 mld dal l'art. 1/1 della L. 433/1991 ;

L. 27 / 1992

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7300 e' modificato per 2.00 mld dal l'art. 1/1 della L. 493/1992 ; per 30.08 mld dal l'art. 2/1c della L. 726/1994 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7350 e' modificato per 3.00 mld dal l'art. 1/1 della L. 493/1992 ;

L. 41 / 1992

(1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-1115 e' modificato per 1.20 mld stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 1.65 mld stornati nel 1990 dal cap. 10.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 0.47 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ;

(2) ART. 0 / 00 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-3522 e' modificato per 0.89 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L. 267/1991 art. 1/1) ; per 0.20 mld stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L. 267/1991 art. 1/1) ;

(3) ART. 0 / 000 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-8557 e' modificato per 15.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L. 267/1991 art. 1/1) ;

(4) ART. 0 / 0000 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7977 e' modificato per 6.60 mld dal l'art. 20/0 della L. 302/1989 ; per 1.00 mld dal l'art. 746 C/18c2 della L. 538/1993 ; per 20.00 mld dal l'art. 1/1 della L. 465/1994 ; per 63.00 mld dal l'art. 1/6 della L. 655/1994 ; per 1.00 mld dal l'art. 14/1 della L. 726/1994 ; per -0.03 mld dal l'art. 2/28h della L. 856/1995 ; per 6.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L. 267/1991 art. 1/1) ; per 1.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L. 267/1991 art. 1/1) ;

(5) ART. 10 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-3101 e' modificato per 0.14 mld dal l'art. 14/1z della L. 726/1994 ; per 0.05 mld stornati nel 1995 dal cap. 21.0-7973 (L. 41/1992 art. 10/1 e 2) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-3534 e' modificato per 0.33 mld dal l'art. 14/1v della L. 726/1994 ; per -0.01 mld dal l'art. 2/2h della L. 856/1995 ; per 0.05 mld stornati nel 1995 dal cap. 21.0-7973 (L. 41/1992 art. 10/1 e 2) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-3535 e' modificato per 1.94 mld dal l'art. 746 C/18c1 della L. 538/1993 ; per 3.82 mld dal l'art. 1/6l della L. 655/1994 ; per 2.20 mld dal l'art. 14/1s della L. 726/1994 ; per -0.05 mld dal l'art. 46/1 della L. 794/1994 ; per 1.00 mld dal l'art. 14/1 della L. 726/1994 ; per 1.45 mld stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L. 267/1991 art. 1/1) ; per 2.30 mld stornati nel 1995 dal cap. 21.0-7973 (L. 41/1992 art. 10/1 e 2) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-3537 e' modificato per 9.00 mld dal l'art. 14/1u della L. 726/1994 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-3538 e' modificato per 18.14 mld dal l'art. 14/1t della L. 726/1994 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-3539 e' modificato per 75.28 mld dal l'art. 1/1a della L. 31/1985 ; per 5.00 mld dal l'art. 746 D/11a della L. 500/1992 ; per 12.93 mld dal l'art. 748 C/18c3 della L. 538/1993 ; per 13.65 mld dal l'art. 1/1b della L. 655/1994 ; per 74.94 mld dal l'art. 14/1g della L. 726/1994 ; per -1.32 mld dal l'art. 2/2op della L. 267/1995 ; per 5.13 mld stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 20.50 mld stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 28.19 mld stornati nel 1990 dal cap. 10.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 64.35 mld stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8564 (L. 267/1991 art. 1/1) ; per 7.69 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ;

- L. 48 / 1982

- (1) ART. 1/1: 1° importo iniziale di 40.00 mid sul cap. 09.0-7956 e' modificato per 40.00 mid dall'art. 8/15 della L.910/1996 ; per 10.00 mid dall'art. 748 D/29 della L.550/1995 ;

L. 85 / 1992

(1) ART. 1/1: 1° importo iniziale di 2850.00 mid sul cap. 13.0-7054 e' modificato per 900.00 mid dall'art. 1/1 della L.409/1995 ; per 500.00 mid dall'art. 11/27 della L.41/1996 ; per 240.00 mid dall'art. 1/1 della L.45/1996 ; per 240.00 mid dall'art. 1/1 della L.575/1996 ; per 350.00 mid dall'art. 3/1 della L.910/1996 ; per 350.00 mid dall'art. 1/1 della L.73/1998 ; per 665.00 mid dall'art. 1/1 della L.221/1998 ; per 700.00 mid dall'art. 1/1 della L.281/1999 ; per 700.00 mid dall'art. 1/1 della L.346/1990 ; per 1700.00 mid dall'art. 26/1 della L.282/1991 ; per 550.00 mid dall'art. 14/1b della L.559/1993 ;

L. 94 / 1992

(1) ART. 1/4 - 11 : 1° importo iniziale di 540.00 mid sul cap. 09.0-8267 e' modificato per -5.00 mid dall'art. Squatr/1 della L.118/1995 ;

(2) ART. 1/6 : 1° importo iniziale di 2000.00 mid sul cap. 02.0-7795 e' modificato per -1.50 mid dall'art. 2/260 della L.55/1995 ; per -17.10 mid dall'art. 2/2r della L.95/1995 ;

(3) ART. 3/1 : 1° importo iniziale di 600.00 mid sul cap. 02.0-8171 e' modificato per 400.00 mid dall'art. 3/10 della L.118/1995 ;

L. 308 / 1992

(1) ART. 10/1 : 1° importo iniziale di 10.00 mid sul cap. 13.0-7708 e' modificato per 8.00 mid dall'art. 1/1/2a della L.445/1987 ; per 2.20 mid dall'art. 1/1a della L.47/1989 ;

(2) ART. 10/3 : 1° importo iniziale di 415.00 mid sul cap. 13.0-7709 e' modificato per 686.60 mid dall'art. 1/1/2b della L.445/1987 ; per 207.16 mid dall'art. 1/1b della L.47/1989 ;

(3) ART. 11/1 : 1° importo iniziale di 51.00 mid sul cap. 13.0-7710 e' modificato per 10.00 mid dall'art. 1/1h della L.110/1995 ; per 35.80 mid dall'art. 1/1/2d della L.445/1987 ; per 10.61 mid dall'art. 1/1c della L.47/1989 ;

(4) ART. 12/1a - 2 : 1° importo iniziale di 126.00 mid sul cap. 21.0-7553 e' modificato per 10.00 mid dall'art. 1/1h1 della L.110/1995 ; per 30.00 mid dall'art. 15/37a della L.67/1988 ;

(5) ART. 12/1b - 3 : 1° importo iniziale di 18.00 mid sul cap. 21.0-7554 e' modificato per 4.00 mid dall'art. 15/37b della L.67/1988 ;

(6) ART. 14/1 : 1° importo iniziale di 70.00 mid sul cap. 13.0-7713 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 1/1h2 della L.110/1995 ; per 92.60 mid dall'art. 1/1/2c della L.445/1987 ; per 21.45 mid dall'art. 1/1d della L.47/1989 ;

(7) ART. 6/1 : 1° importo iniziale di 500.00 mid sul cap. 13.0-7706 e' modificato per 147.40 mid dall'art. 1/1/2 della L.445/1987 ; per 42.46 mid dall'art. 1/1 della L.47/1989 ;

(8) ART. 8/1e3 : 1° importo iniziale di 2657.40 mid sul cap. 13.0-7707 e' modificato per 72.00 mid dall'art. 1/1 della L.445/1987 ; per -707.40 mid dall'art. 2/2 della L.445/1987 ; per 76.13 mid dall'art. 1/1e della L.47/1989 ;

L. 531 / 1992

(1) ART. 4/1 : 1° importo iniziale di 800.00 mid sul cap. 09.1-0711 e' modificato per 40.00 mid dall'art. 1/1 della L.230/1994 ;

(2) ART. 6/1a : 1° importo iniziale di 410.00 mid sul cap. 09.1-0703 e' modificato per -8.00 mid dall'art. 0/00 della L.79/1988 ;

L. 547 / 1992

(1) ART. 2/1 : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-2010 e' modificato per 0.25 mid dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 93.67 mid stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-2020 e' modificato per 0.82 mid dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 1.49 mid stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-2021 e' modificato per 0.11 mid dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 0.02 mid stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-2022 e' modificato per 0.07 mid dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 0.03 mid stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

-14-

L. 828 / 1982

- (1) ART. 10 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 250.00 mld sul cap. 02.0-8809 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 11/21 della L.887/1984 ; per -0.07 mld dall'art. 2/2er della L.86/1985 ; per -0.14 mld dall'art. 2/2u della L.85/1985 ;
- (2) ART. 21 / 5 : l'importo iniziale di 18.00 mld sul cap. 02.0-8810 e' modificato per 35.00 mld dall'art. 23/1 della L.879/1986 ;
- (3) ART. 7 / - : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 10.0-7701 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 12/1 della L.879/1986 ;

L. 960 / 1982

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 250.00 mld sul cap. 02.0-9708 e' modificato per 170.00 mld dall'art. 7/14a della L.910/1986 ; per 910.00 mld dall'art. 1/1 della L.402/1994 ; per -5.70 mld dall'art. 2/2es della L.86/1985 ; per -11.40 mld dall'art. 2/2u della L.86/1985 ;
- (2) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 09.0-7206 e' modificato per 29.00 mld dall'art. 7/14b della L.910/1986 ; per 32.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-9490 (L.910/1986 art.7/14b) ; per 32.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 09.0-9490 (L.910/1986 art.7/14b) ; per 30.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-9490 (L.910/1986 art.7/14b) ; per 2914.61 mld dall'art. 10/1e della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 54.00 mld sul cap. 09.0-7272 e' modificato per 107.00 mld dall'art. 7/14b della L.910/1986 ; per 2914.61 mld dall'art. 10/1e della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-9490 e' modificato per 94.00 mld dall'art. 7/14b della L.910/1986 ; per -32.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.0-7206 (L.960/1982 art.2/1) ; per -32.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.0-7206 (L.960/1982 art.2/1) ; per -30.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.0-7206 (L.960/1982 art.2/1) ;

L. 979 / 1982

- (1) ART. 3 / 9 : l'importo iniziale di 25.00 mld sul cap. 10.0-3525 e' modificato per 34.00 mld dall'art. 7/12a della L.910/1986 ; per 29.50 mld dall'art. 17/46a della L.67/1988 ; per 12.00 mld dall'art. 1 bis/4 e 5 della L.283/1989 ; per 15.00 mld dall'art. 7/12b della L.910/1986 ; per -0.35 mld dall'art. 4/3 della L.57/1990 ; per 20.00 mld dall'art. 7/18 C/17 della L.415/1991 ; per 10.70 mld dall'art. 7/18 C/17 della L.538/1993 ; per -19.08 mld stornati nel 1994 al cap. 19.0-4635 (L.979/1982 art.3/9) ; per 19.05 mld dall'art. 7/18 C/1 della L.500/1992 ; per 10.70 mld dall'art. 7/18 C/1 della L.538/1993 ; per -19.08 mld stornati nel 1994 al cap. 19.0-4635 (L.979/1982 art.3/9) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-8630 e' modificato per 97.13 mld stornati nel 1994 dal cap. 19.0-8630 (L.979/1982 art.4/1 e 4) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-4635 e' modificato per 20.70 mld dall'art. 20/1 della L.726/1994 ; per -1.24 mld dall'art. 2/2et della L.86/1985 ; per 19.08 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-3525 (L.979/1982 art.3/9) ;
- (2) ART. 32 / 1 : l'importo iniziale di 3.00 mld sul cap. 10.0-3527 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 7/12b della L.910/1986 ; per 12.50 mld dall'art. 17/46b della L.67/1988 ; per -0.46 mld dall'art. 0/0 della L.201/1989 ; per 2.00 mld dall'art. 7/18 C/17-3c della L.407/1989 ; per 7.00 mld dall'art. 7/18 C/17-3c della L.407/1989 ; per -2.00 mld dall'art. 18/1 della L.405/1990 ; per 7.00 mld dall'art. 7/18 C/15 della L.415/1991 ; per 6.50 mld dall'art. 7/18 C/2 della L.500/1992 ; per 7.70 mld dall'art. 7/18 C/2 della L.538/1993 ; per -13.94 mld stornati nel 1994 al cap. 19.0-4637 (L.979/1982 art.39/1) ;
- (3) ART. 39 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7751 e' modificato per 95.00 mld dall'art. 13/10 della L.41/1986 ; per 150.00 mld dall'art. 17/45 della L.67/1988 ; per 120.00 mld dall'art. 1/1 della L.34/1991 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2eu della L.86/1985 ; per -1.50 mld dall'art. 2/2z della L.86/1985 ; per 19.0-4637 e' modificato per 7.70 mld dall'art. 20/1a della L.726/1994 ; per -0.59 mld dall'art. 20/1d della L.726/1994 ; per 0.33 mld dall'art. 1/1 della L.1500/1994 ; per -0.46 mld dall'art. 2/2ev della L.86/1985 ; per 13.94 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-3527 (L.979/1982 art.37/1) ;
- (4) ART. 4 / 1 e 4 : l'importo iniziale di 40.00 mld sul cap. 19.0-8630 e' modificato per 75.00 mld dall'art. 14/6 della L.41/1986 ; per 37.40 mld dall'art. 7/12c della L.910/1986 ; per 86.00 mld dall'art. 17/46c della L.67/1988 ; per 10.00 mld dall'art. 18/1a della L.405/1990 ; per 1.35 mld dall'art. 18/1a della L.405/1990 ; per 29.00 mld dall'art. 7/18 C/17 della L.415/1991 ; per 33.00 mld dall'art. 7/18 C/17 della L.415/1991 ; per 150.00 mld dall'art. 8/2 della L.220/1992 ; per 21.45 mld dall'art. 7/18 C/3 della L.500/1992 ; per 23.70 mld dall'art. 7/18 C/9/3 della L.538/1993 ; per 23.70 mld dall'art. 7/18 C/17c della L.726/1994 ; per -1.20 mld dall'art. 2/2ea della L.86/1985 ; per -1.31 mld dall'art. 2/2er della L.86/1985 ; per -97.13 mld stornati nel 1994 al cap. 10.0-8630 (L.283/1989 art.1 bis/4 e 5) ;
- (5) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7761 e' modificato per 3.28 mld dall'art. 5/2 della L.183/1987 ; per 10.00 mld dall'art. 7/18 C/15b della L.415/1991 ; per 8.50 mld dall'art. 7/18 C/5 della L.500/1992 ; per 10.70 mld dall'art. 7/18 C/9/6 della L.538/1993 ; per 10.70 mld dall'art. 7/18 C/9/6 della L.725/1994 ; per -0.32 mld dall'art. 2/2gr della L.86/1985 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7764 e' modificato per 0.80 mld dall'art. 7/18 C/9/6 della L.725/1994 ; per -0.02 mld dall'art. 2/2gr della L.86/1985 ; per 1.04 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-7822 (L.979/1982 art.5/1 e 2) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7765 e' modificato per 0.80 mld dall'art. 7/18 C/9/6 della L.725/1994 ; per -0.02 mld dall'art. 2/2gr della L.86/1985 ; per 1.81 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-7823 (L.979/1982 art.6/1 e 3) ;

-15-

1951 / 1952

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 213,00 mld sul cap. 02.0-8991 e' modificato per 65,00 mld da l'art. 29/2 della L.873/1986 ;
- (2) ART. 1 / 2 : l'importo iniziale di 40,00 mld sul cap. 02.0-8997 e' modificato per -0,12 mld da l'art. 2/2ab della L.85/1995 ; per -0,05 mld da l'art. 2/2fa della L.85/1995 ;

L. 189 / 1983

- [illegible]

L. 190 / 1983

- (1) ART. 2 / 1b : l'importo iniziale di 9,00 mld sul cap. 09.0-9089 e' modificato per 3,00 mld dall'art. 5/8a della L.910/1986 ; l'importo iniziale di 7,20 mld sul cap. 09.0-9089 e' modificato per 7,00 mld dall'art. 5/8a della L.910/1986 ; per 6,00 mld dall'art. 1/46 D/I della L.405/1990 ; per -0,70 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7594 (L.286/1993 art.3/4) ;
- (2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 9,00 mld sul cap. 13.0-7045 e' modificato per 5,00 mld dall'art. 17/13 della L.67/1988 ; per 10,00 mld dall'art. 1/46 D/I della L.407/1989 ; per 10,00 mld dall'art. 1/71 della L.226/1990 ;
- (3) ART. 4 / - : l'importo iniziale di 77,50 mld sul cap. 13.0-7042 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 5/8b della L.910/1986 ; per 150,00 mld dall'art. 2/1 della L.226/1990 ;

L. 217 / 1983

- (1) ART. 13 / 1 e 4 : l'importo iniziale di 300.00 mld sul cap. 01.0-7540 e' modificato per 530.00 mld da l'art. 11/24 della L.41/1986 ; per 15.00 mld da l'art. 6/2 della L.470/1987 ; per 100.00 mld da l'art. 5/1 della L.424/1989 ; per 120.00 mld da l'art. 22/1 della L.292/1990 ;

L. 696 / 1983

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7548 e' modificato per 100.00 mld da l'art. 1/c della L.110/1986 ;

L. 80 / 1984

- (1)
ART. 5 / id : l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 04.0-7099 e' modificato per 300.00 mld dell'art. 11/20 della L.989/1994 ; per 320.00 mld dell'art. 6/6 della L.910/1986 ; per 50.00 mld dell'art. 17/10 della L.67/1988 ; per 50.00 mld dell'art. 178 E/8 della L.415/1991 ; per -30.30 mld dell'art. 2/2ad della L.385/1995 ; per -0.15 mld dell'art. 2/27c della L.85/1995 ; per 1044.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-5012 (L.64/1996 art.1/1) ; per -15.00 mld stornati nel 1994 al cap. 02.0-2368 (L.60/1994 art.1/4) ;

L. 395 / 1984

- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 68,74 mld sul cap. 06.0-750) e' modificato per: 100,00 mld dall'art. 1/1 della L.117/1991 ; per 0,66 mld dall'art. 1/1 della L.356/1991 ; per 2,50 mld dall'art. 070 della L.419/1992 ; per -1,20 mld dall'art. 2/28e della L.35/1995 ; per -0,30 mld dall'art. 2/26e della L.85/1995 ;

L. 456 / 1984

-16-

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 226.00 ml sul cap. 12.0-4011 e' modificato per 2647.92 ml dall'art. 13/11 della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 300.00 ml sul cap. 12.0-4031 e' modificato per 1793.35 ml dall'art. 13/11 della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 470.00 ml sul cap. 12.0-4051 e' modificato per 3013.91 ml dall'art. 13/11 della L.726/1994 ;
- (2) ART. 3 / 1a : l'importo iniziale di 238.00 ml sul cap. 09.0-7733 e' modificato per 155.00 ml dall'art. 7/1a della L.910/1995 ; per 217.75 ml dall'art. 17/12a della L.67/1998 ; per 16.40 ml dall'art. 7/8 D/12a della L.415/1991 ; per -11.52 ml dall'art. 12/13 della L.537/1993 ; per -0.30 ml dall'art. 7/1b della L.910/1995 ; per 1.35 ml stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8550 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 0.10 ml stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8549 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 0.50 ml stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9420 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 3.55 ml stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9449 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 1.40 ml stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8273 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (3) ART. 3 / 1b : l'importo iniziale di 0.40 ml sul cap. 09.0-1033 e' modificato per 0.05 ml dall'art. 10/1a della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 0.00 ml sul cap. 09.0-1037 e' modificato per 1.74 ml dall'art. 7/1b della L.910/1995 ; per 2.05 ml dall'art. 17/12b della L.67/1998 ; per 1.10 ml dall'art. 7/8 D/1b della L.415/1991 ; per 1.15 ml stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9446 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 0.15 ml stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7735 (L.67/1998 art.17/12a) ; l'importo iniziale di 3.10 ml sul cap. 09.0-7011 e' modificato per 3.26 ml dall'art. 7/1b della L.910/1995 ; per 0.30 ml dall'art. 17/12b della L.67/1998 ; per 7.90 ml dall'art. 7/8 D/1b della L.415/1991 ; per 0.50 ml stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9006 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (4) ART. 3 / 1c : l'importo iniziale di 20.00 ml sul cap. 09.0-7734 e' modificato per 23.00 ml dall'art. 7/1c della L.910/1995 ; per 12.50 ml dall'art. 17/12c della L.67/1998 ; per -1.83 ml dall'art. 12/13a della L.537/1993 ; per -1.00 ml stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (5) ART. 3 / 1d : l'importo iniziale di 7.50 ml sul cap. 09.0-7510 e' modificato per 40.00 ml dall'art. 7/1d della L.910/1995 ; per 30.00 ml dall'art. 17/12d della L.67/1998 ; per 10.55 ml dall'art. 7/8 D/12d della L.415/1991 ; per -12.53 ml dall'art. 12/13b della L.537/1993 ; per 1.00 ml stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7734 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 0.15 ml stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8551 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 0.25 ml stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8711 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 0.30 ml stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9451 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 0.46 ml stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9450 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 1.00 ml stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9421 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (6) ART. 3 / 1e : l'importo iniziale di 20.00 ml sul cap. 09.0-8550 e' modificato per 80.00 ml dall'art. 7/1e della L.910/1995 ; per 18.65 ml dall'art. 17/12e della L.67/1998 ; per 29.00 ml dall'art. 7/8 D/12e della L.415/1991 ; per -2.47 ml dall'art. 12/13c della L.537/1993 ; per 4.45 ml stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9006 (L.67/1998 art.17/12a) ; per -1.35 ml stornati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1998 art.17/12a) ; 18.0-8034 e' modificato per 8.00 ml dall'art. 7/8 D/12e della L.415/1991 ; l'importo iniziale di 0.00 ml sul cap. 18.0-8125 e' modificato per 2.00 ml dall'art. 7/8 D/12e della L.415/1991 ;
- (7) ART. 3 / 1f : l'importo iniziale di 16.50 ml sul cap. 09.0-8549 e' modificato per 5.00 ml dall'art. 7/1f della L.910/1995 ; per 0.90 ml dall'art. 17/12f della L.67/1998 ; per 1.60 ml dall'art. 7/8 D/12f della L.415/1991 ; per -0.18 ml dall'art. 12/13d della L.537/1993 ; per -0.10 ml stornati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (8) ART. 3 / 1g : l'importo iniziale di 13.00 ml sul cap. 09.0-9421 e' modificato per 30.00 ml dall'art. 7/1g della L.910/1995 ; per 13.00 ml dall'art. 17/12g della L.67/1998 ; per 36.70 ml dall'art. 7/8 D/12g della L.415/1991 ; per -1.83 ml dall'art. 12/13e della L.537/1993 ; per 4.25 ml stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9006 (L.67/1998 art.17/12a) ; per -1.00 ml stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (9) ART. 3 / 1h : l'importo iniziale di 9.00 ml sul cap. 09.0-7735 e' modificato per 3.00 ml dall'art. 7/1h della L.910/1995 ; per 1.85 ml dall'art. 17/12h della L.67/1998 ; per 6.00 ml dall'art. 7/8 D/12h della L.415/1991 ; per -0.27 ml dall'art. 12/13f della L.537/1993 ; per -0.15 ml stornati nel 1993 al cap. 09.0-1037 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (10) ART. 3 / 1i : l'importo iniziale di 2.00 ml sul cap. 09.0-8551 e' modificato per 2.00 ml dall'art. 7/1i della L.910/1995 ; per 2.85 ml dall'art. 17/12i della L.67/1998 ; per 2.00 ml dall'art. 7/8 D/12i della L.415/1991 ; per -0.27 ml dall'art. 12/13i della L.537/1993 ; per 0.30 ml stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9006 (L.67/1998 art.17/12a) ; per -0.15 ml stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (11) ART. 3 / 1j : l'importo iniziale di 7.00 ml sul cap. 09.0-7012 e' modificato per 1.00 ml dall'art. 7/1j della L.910/1995 ; per 0.80 ml dall'art. 17/12j della L.67/1998 ;
- (12) ART. 3 / 1k : l'importo iniziale di 5.00 ml sul cap. 09.0-9420 e' modificato per 7.50 ml dall'art. 17/12k della L.67/1998 ; per 1.00 ml dall'art. 7/8 D/12k della L.415/1991 ; per -0.91 ml dall'art. 12/13g della L.537/1993 ; per -0.50 ml stornati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (13) ART. 5 / 1a - b : l'importo iniziale di 82.00 ml sul cap. 02.0-8812 e' modificato per 175.00 ml dall'art. 7/1a della L.910/1995 ; per 300.00 ml dall'art. 17/12a della L.67/1998 ; per 16.00 ml dall'art. 7/8 D/12a della L.415/1991 ; per -30.20 ml dall'art. 12/13h della L.537/1993 ; per -0.15 ml dall'art. 2/2ag della L.65/1995 ; per -0.09 ml dall'art. 2/2fe della L.66/1995 ;

L. 726 / 1994

- (13) ART. 167/88 / 17/12a : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 20.0-7402 e' modificato per 20.00 mid dall'art. 17/12a della L.67/1988 ;
- (14) ART. 167/88 / 17/12b : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 20.0-7312 e' modificato per 25.00 mid dall'art. 17/12a della L.67/1988 ;
- (15) ART. 167/88 / 17/12c : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-8711 e' modificato per 4.25 mid dall'art. 17/12a della L.67/1988 ; per 5.00 mid dall'art. 17/12a della L.415/1991 ; per -0.46 mid dall'art. 12/13-14c della L.53/1993 ; per 1.00 mid dall'art. 10/17 della L.726/1994 ; per -0.03 mid dall'art. 2/27 della L.85/1995 ; per -0.25 mid stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1988 art.17/12d) ;
- (16) ART. 167/88 / 17/12d : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-9461 e' modificato per 4.20 mid dall'art. 17/12a della L.67/1988 ; per 0.60 mid dall'art. 17/12a della L.415/1991 ; per -0.55 mid dall'art. 12/13-14d della L.53/1993 ; per -0.30 mid stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1988 art.17/12d) ;
- (17) ART. 167/88 / 17/12e : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-9005 e' modificato per 10.00 mid dall'art. 17/12a della L.725/1994 ; per -0.50 mid dall'art. 2/25 della L.85/1995 ; per -0.50 mid stornati nel 1995 al cap. 09.0-7011 (L.726/1994 art.3/1b) ; per -4.45 mid stornati nel 1995 al cap. 09.0-8550 (L.726/1994 art.3/1e) ; per -4.25 mid stornati nel 1995 al cap. 09.0-9421 (L.726/1994 art.3/1g) ; per -0.30 mid stornati nel 1995 al cap. 09.0-8551 (L.726/1994 art.3/1i) ;
- L. 887 / 1994
- (1) ART. 11 / 18 : l'importo iniziale di 130.00 mid sul cap. 02.0-7823 e' modificato per 175.00 mid dall'art. 6/7 della L.910/1996 ; per 150.00 mid dall'art. 17/9 della L.67/1988 ;
- (2) ART. 11 / 23 : l'importo iniziale di 50.00 mid sul cap. 18.0-8017 e' modificato per 50.00 mid dall'art. 7/9 della L.910/1996 ;
- (3) ART. 19 / 3 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 05.0-7001 e' modificato per 80.00 mid dall'art. 2/1 della L.124/1990 ; per 15.00 mid dall'art. 3/1 della L.7/1992 ; per 140.00 mid dall'art. 2/2 della L.458/1993 ; per 51.50 mid dall'art. 6/1 della L.539/1993 ; per 59.00 mid dall'art. 6/2a della L.726/1994 ; per -2.49 mid dall'art. 2/28 della L.85/1995 ; per -2.50 mid dall'art. 1/1 della L.369/1995 ; per 51.41 mid dall'art. 6/2a della L.539/1993 ; per -1.50 mid stornati nel 1994 al cap. 05.0-7010 (L.124/1990 art.4/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 05.0-7003 e' modificato per 31.00 mid dall'art. 3/2a della L.124/1990 ; per 14.00 mid dall'art. 3/1a della L.7/1992 ; per 81.15 mid dall'art. 3/1 della L.458/1993 ; per 10.08 mid dall'art. 6/2a della L.539/1993 ; per 2.67 mid dall'art. 6/1c della L.726/1994 ; per -1.17 mid dall'art. 2/29 della L.85/1995 ; per -12.00 mid stornati nel 1995 al cap. 05.0-7010 (L.539/1993 art.3 e 4/2a) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 05.0-7010 e' modificato per 55.64 mid dall'art. 4/1 della L.124/1990 ; per 25.50 mid dall'art. 4/1 della L.7/1992 ; per 58.85 mid dall'art. 3 e 4/2a della L.458/1993 ; per 53.70 mid dall'art. 6/1b della L.539/1993 ; per 52.00 mid dall'art. 6/1d della L.726/1994 ; per -1.98 mid dall'art. 2/29 della L.85/1995 ; per 54.00 mid dall'art. 1/1 della L.426/1995 ; per 1.50 mid stornati nel 1994 al cap. 05.0-7011 (L.124/1990 art.2/1) ; per 12.00 mid stornati nel 1995 al cap. 05.0-7003 (L.458/1993 art.3/1) ;
- l'importo iniziale di 50.00 mid sul cap. 05.0-7013 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 13/4 della L.41/1996 ; per 34.00 mid dall'art. 8/5 della L.910/1996 ; per 30.50 mid dall'art. 1/1 - 3 della L.401/1993 ; per 151.35 mid dall'art. 4/1a della L.124/1990 ; per 30.00 mid dall'art. 4/1b della L.7/1992 ; per 0.30 mid dall'art. 0/0 della L.124/1992 ; per 0.20 mid dall'art. 0/0 della L.127/1992 ; per 75.00 mid dall'art. 3 e 4/2 della L.458/1993 ; per 25.00 mid dall'art. 6/1c della L.539/1993 ; per 75.00 mid dall'art. 6/1d della L.726/1994 ; per 2.40 mid dall'art. 2/30 della L.85/1995 ; per 0.70 mid dall'art. 1/1b della L.369/1995 ;
- (4) ART. 19 / 3a : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 05.0-7005 e' modificato per 32.00 mid dall'art. 3/2b della L.124/1990 ; per 35.30 mid dall'art. 3/1b della L.7/1992 ; per 30.00 mid dall'art. 6/1d della L.539/1993 ; per 62.83 mid dall'art. 6/1 della L.726/1994 ; per -0.90 mid dall'art. 2/28 della L.85/1995 ;
- L. 16 / 1996
- (1) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 160.00 mid sul cap. 09.0-8412 e' modificato per -20.00 mid dall'art. 1/7 della L.458/1992 ; per -2.67 mid dall'art. 2/2a della L.85/1995 ; per -0.75 mid dall'art. 2/27 della L.85/1995 ;
- L. 49 / 1996
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 90.00 mid sul cap. 02.0-8187 e' modificato per 70.00 mid dall'art. 15/17 della L.67/1988 ; per 100.00 mid dall'art. 10/3 della L.181/1989 ; per 50.00 mid dall'art. 17/17 della L.539/1993 ; per 100.00 mid dall'art. 1/1b della L.644/1994 ; per -4.00 mid dall'art. 2/2a della L.85/1995 ; per -1.00 mid dall'art. 2/27 della L.85/1995 ; per 20.00 mid dall'art. 17/18 della L.550/1995 ;
- (2) ART. 17 / 1 : l'importo iniziale di 150.00 mid sul cap. 02.0-7828 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 15/18 della L.67/1988 ; per 70.00 mid dall'art. 10/1 e 2 della L.181/1989 ;

-18-

- L. 99 / 1985
 (1) ART. 1 / 1 a : l'importo iniziale di 992.00 mld sul cap. 09.0-7701 e' modificato per 62.00 mld dall'art. 10/1 della L.539/1993 ; per 62.66 mld dall'art. 10/1g della L.726/1994 ; per -1.56 mld dall'art. 2/21 della L.66/1995 ;
- L. 118 / 1985
 (1) ART. 3 / 6 : l'importo iniziale di 940.00 mld sul cap. 02.0-7820 e' modificato per -0.75 mld dall'art. 2/21 della L.66/1995 ;
 (2) ART. 3 / 7 : l'importo iniziale di 280.00 mld sul cap. 09.0-8267 e' modificato per 450.00 mld dall'art. 2/3 della L.67/1998 ;
- L. 222 / 1985
 (1) ART. 47 / 1 : l'importo iniziale di 150.00 mld sul cap. 02.0-6878 e' modificato per -150.00 mld stornati nel 1991 al cap. 01.0-7602 (L.1566/4/1991 art.0/0) ;
- L. 284 / 1985
 (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-2051 e' modificato per 0.60 mld dall'art. 1/1 della L.330/1991 ;
 l'importo iniziale di 230.00 mld sul cap. 20.0-7505 e' modificato per 397.60 mld dall'art. 1/1 della L.330/1991 ; per -15.00 mld dall'art. 7/2a della L.243/1993 ; per -65.00 mld dall'art. 7/48 E/8 della L.539/1993 ; per 0.70 mld dall'art. 2/22a della L.66/1995 ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7519 e' modificato per 1.60 mld dall'art. 1/1 della L.330/1991 ; per -0.30 mld dall'art. 2/22a della L.66/1995 ; per -0.01 mld dall'art. 2/22m della L.66/1995 ;
- L. 295 / 1985
 (1) ART. 1 / 1 e 8a : l'importo iniziale di 720.00 mld sul cap. 10.0-7702 e' modificato per 300.00 mld dall'art. 12/5 della L.41/1986 ; per 415.00 mld dall'art. 3/9 della L.910/1986 ; per 490.00 mld dall'art. 3/3 e 4 della L.234/1989 ; per 760.00 mld dall'art. 1/1a della L.431/1991 ; per 152.00 mld dall'art. 11/1 della L.539/1993 ; per 50.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ;
 (2) ART. 1 / 1 e 8c : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 10.0-7711 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 3/5a della L.910/1986 ; per 9.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ;
 (3) ART. 1 / 1 e 8d : l'importo iniziale di 55.00 mld sul cap. 10.0-7551 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 3/9b della L.910/1986 ; per -10.00 mld dall'art. 6/2b della L.155/1989 ; per 5.29 mld dall'art. 11/1b della L.726/1994 ;
- L. 331 / 1985
 (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 700.00 mld sul cap. 20.0-7324 e' modificato per 990.00 mld dall'art. 7/8 della L.910/1986 ; per 990.00 mld dall'art. 7/48 C/14 della L.405/1990 ; per 200.00 mld dall'art. 7/48 C/20 della L.500/1992 ; per 420.00 mld dall'art. 20/1b della L.539/1993 ; per 57.00 mld dall'art. 21/1c della L.726/1994 ; per -117.31 mld dall'art. 2/22a della L.66/1995 ;
 (2) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 280.00 mld sul cap. 20.0-7304 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 7/48 D/2 della L.405/1990 ; per 100.00 mld dall'art. 7/48 D/4 della L.415/1991 ; per 20.00 mld dall'art. 7/48 D/8 della L.539/1993 ; per 70.00 mld dall'art. 7/48 D/8 della L.726/1994 ; per -2.10 mld dall'art. 2/22m della L.66/1995 ; per 50.00 mld dall'art. 7/48 D/9 della L.550/1995 ;
- L. 335 / 1985
 (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 64.00 mld sul cap. 12.0-8101 e' modificato per -0.52 mld dall'art. 1/- della L.409/1989 ;
- L. 449 / 1985

-19-

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1115.00 mld sul cap. 10.0-7509 e' modificato per 1200.00 mld dall'art. 14/1-2 della L.67/1988 ; per -18.00 mld dall'art. 2/2m della L.86/1995 ; per -3.00 mld dall'art. 2/2fo della L.86/1995 ;

L. 462 / 1985

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 02.0-5793 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 16/2bis della L.74/1996 ;

L. 526 / 1996

- (1) ART. 6 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 4875.00 mld sul cap. 09.0-7273 e' modificato per 2200.00 mld dall'art. 13/13 della L.41/1986 ; per -100.00 mld dall'art. 6/2h della L.155/1989 ; per -3389.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -927.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -500.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0751 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -340.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -332.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0751 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -400.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -350.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0751 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -100.00 mld dall'art. C/PE/23.12 della L.463/1993 ; per 3388.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0729 e' modificato per -100.00 mld dall'art. C/PE/23.12 della L.463/1993 ; per 3388.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; l'importo iniziale di 3995.00 mld sul cap. 09.1-0750 e' modificato per 600.00 mld dall'art. 10/- della L.405/1990 ; per -3.50 mld dall'art. 748 E/6 della L.538/1993 ; per 927.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 348.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 400.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; l'importo iniziale di 5073.00 mld sul cap. 09.1-0751 e' modificato per 900.00 mld dall'art. 10/- della L.405/1990 ; per -34.80 mld dall'art. C/PE/23.12a della L.463/1993 ; per 590.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 302.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 350.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ;

L. 662 / 1995

- (1) ART. 8 / 2 : l'importo iniziale di 36.50 mld sul cap. 09.0-9071 e' modificato per 13.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 04.0-7083 (L.102/1990 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 1.80 mld sul cap. 09.0-9072 e' modificato per 6.00 mld dall'art. 1/- della L.1467/99/1988 ;

L. 808 / 1995

- (1) ART. 3 / 1a : l'importo iniziale di 690.00 mld sul cap. 13.0-7552 e' modificato per 81.00 mld dall'art. 748 D/3 della L.405/1990 ; per 150.00 mld dall'art. 6/1 della L.181/1991 ; per 1000.00 mld dall'art. 8/4 della L.237/1993 ; per 1000.00 mld dall'art. 2/6 della L.644/1994 ;

- (2) ART. 3 / 2b-1c : l'importo iniziale di 750.00 mld sul cap. 13.0-7553 e' modificato per -120.00 mld dall'art. 748 E/10 della L.407/1988 ; per -110.00 mld dall'art. 6/2a della L.181/1991 ; per 20.00 mld dall'art. 0/00 della L.419/1992 ;

L. 26 / 1995

- (1) ART. 6 / 1c : l'importo iniziale di 95.00 mld sul cap. 13.0-5110 e' modificato per -0.50 mld dall'art. 2/2fo della L.86/1995 ;

L. 41 / 1995

- (1) ART. 11 / 10' : l'importo iniziale di 75.00 mld sul cap. 13.0-7543 e' modificato per 15.00 mld dall'art. 748 E della L.541/1988 ; per 10.00 mld dall'art. 748 D/2 della L.407/1988 ; per 10.00 mld dall'art. 748 D/5a della L.405/1990 ; per 10.00 mld dall'art. 748 D/5 della L.415/1991 ;

- (2) ART. 12 / 4 : l'importo iniziale di 27.00 mld sul cap. 21.0-7542 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 4/3 della L.910/1986 ; per 60.00 mld dall'art. 15/10 della L.67/1988 ; per -60.00 mld dall'art. 8/1ad della L.67/1980 ;

- (3) ART. 34 / 2 : l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 10.0-7277 e' modificato per 250.00 mld dall'art. 7/10 della L.910/1986 ; per 75.00 mld dall'art. 748 D/4 della L.407/1988 ; per 150.00 mld

dall'art. 748 D/50 della L. 405/1990 ; per 150.00 mld dall'art. 748 D/50 della L. 415/1991 ;

-20-

L. 44 / 1995

(1)

ART. 1 / 14 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7830 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 748 D/4 della L. 405/1990 ; per 600.00 mld dall'art. 2/1 della L. 275/1991 ; per 200.00 mld dall'art. 1/bis della L. 488/1992 ; per 200.00 mld dall'art. 5/bis della L. 237/1993 ; per 100.00 mld dall'art. 748 D/17 della L. 538/1993 ; per -10.50 mld dall'art. 2/2a della L. 550/1995 ; per -19.00 mld dall'art. 2/2a della L. 86/1995 ; per -6.00 mld dall'art. 2/2a della L. 86/1995 ; per 40.00 mld dall'art. 1/1 della L. 550/1995 ; per 200.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 100.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per -10.00 mld stornati nel 1994 al cap. 02.0-8030 (L. 44/1986 art. 1/14) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-8030 e' modificato per 10.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7830 (L. 488/1992 art. 1/bis) ;

L. 64 / 1995

(1)

ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-1029 e' modificato per 7.44 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2539 e' modificato per 11.44 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 10.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-6357 e' modificato per 0.02 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-6358 e' modificato per 0.01 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7640 e' modificato per 50.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 24.67 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 3.59 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 10.07 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per -74.34 mld stornati nel 1995 al cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7641 e' modificato per 3.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 3.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7733 e' modificato per 66.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7843 e' modificato per 10.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-2388 e' modificato per 9.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-5069 e' modificato per 50.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 70.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-5029 e' modificato per 0.35 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-5530 e' modificato per 0.11 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-5579 e' modificato per 0.09 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 14.24 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7891 e' modificato per 500.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 57.11 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7892 e' modificato per 112.23 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7893 e' modificato per 1.00 mld dall'art. 3/1a della L. 726/1994 ; per 62.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7894 e' modificato per 50.21 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 34.67 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 81.61 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7895 e' modificato per 3.90 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 5.18 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7896 e' modificato per 50.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 15.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-8034 e' modificato per 10.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-8188 e' modificato per 25.50 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 14.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-8189 e' modificato per 29.30 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-8816 e' modificato per 1200.00 mld dall'art. 1/1 della L. 488/1992 ; per 1800.00 mld dall'art. 3/1 della L. 538/1993 ; per 136.80 mld dall'art. 1/1 della L. 554/1994 ; per 2566.00 mld dall'art. 3/1f della L. 726/1994 ; per -60.00 mld dall'art. 2/2a della L. 86/1995 ; per 263.20 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;

l'importo iniziale di 12000.00 mld sul cap. 02.0-9012 e' modificato per 950.00 mld dall'art. 1/1 della L. 488/1992 ; per 1183.94 mld dall'art. 1/1 della L. 488/1992 ; per 250.00 mld dall'art. 748 E/3 della L. 507/1992 ; per -30.00 mld dall'art. 748 E/5 della L. 538/1993 ; per 379.01 mld dall'art. 5/1c della L. 726/1994 ; per 1500.00 mld dall'art. 1/1 dell'art. 1/1 della L. 902/1976 art. 1/1 e 2a) ; per 150.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 902/1976 art. 1/1 e 2a) ; per 130.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 902/1976 art. 1/1 e 2a) ; per 74.34 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-7640 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 1.39 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9000 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per -3000.00 mld stornati nel 1989 al cap. 02.0-7735 (L. 218/1978 art. 19/-) ; per -1044.00 mld stornati nel 1989 al cap. 04.0-7089 (L. 80/1984 art. 5/1d) ; per -3.50 mld stornati nel 1989

[illegible]

[illegible]

L. 752 / 1986

(1)

(3)

(4)

[illegible]

- (7) ²⁶
 1° importo iniziale di 92,70 mld sul cap. 21.0-7551 e' modificato per 24,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2,30 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 24,61 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 2° importo iniziale di 15,40 mld sul cap. 21.0-7552 e' modificato per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 3,05 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 3,30 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1,23 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 3° importo iniziale di 15,60 mld sul cap. 21.0-7564 e' modificato per 0,35 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 ART. 4 / 2c : 1° importo iniziale di 5,00 mld sul cap. 21.0-7413 e' modificato per 6,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 2° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7443 e' modificato per 190,00 mld dall'art. 10/b della L.726/1994; per 24,50 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 3° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7455 e' modificato per 834,81 mld dall'art. 10/h della L.726/1994; per 11,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 4° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7459 e' modificato per 10,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 5° importo iniziale di 399,00 mld sul cap. 21.0-7465 e' modificato per 1,20 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 30,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 6° importo iniziale di 7,50 mld sul cap. 21.0-7545 e' modificato per 5,00 mld dall'art. 178 D/1 della L.550/1995; per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 7° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,90 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 8° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7546 e' modificato per 43,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 (8)
 ART. 4 / 2d : 1° importo iniziale di 3,80 mld sul cap. 21.0-1600 e' modificato per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,80 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,70 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 2° importo iniziale di 2,48 mld sul cap. 21.0-5064 e' modificato per 0,30 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,10 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 3° importo iniziale di 1,60 mld sul cap. 21.0-7222 e' modificato per 0,70 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,40 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 4° importo iniziale di 10,80 mld sul cap. 21.0-7224 e' modificato per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 3,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,25 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 5° importo iniziale di 2,25 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 6° importo iniziale di 42,00 mld sul cap. 21.0-7235 e' modificato per 1,50 mld dall'art. 17/a della L.723/1994; per 1,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2,30 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2,82 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1,50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 (9)
 ART. 4 / 2e : 1° importo iniziale di 0,06 mld sul cap. 21.0-5003 e' modificato per 0,05 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,08 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,04 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,03 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 2° importo iniziale di 1,70 mld sul cap. 21.0-5004 e' modificato per -0,10 mld dall'art. 17/b della L.126508/1991; per 0,10 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,05 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 3° importo iniziale di 0,60 mld sul cap. 02.0-5005 e' modificato per 0,20 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,10 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,25 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 4° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-5060 e' modificato per 1,50 mld dall'art. 14/1 della L.726/1994; per -0,09 mld dall'art. 27/b della L.85/1995; per 0,12 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,30 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 5° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-5063 e' modificato per 0,80 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 6° importo iniziale di 1,80 mld sul cap. 21.0-5065 e' modificato per 0,10 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,02 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 7° importo iniziale di 0,70 mld sul cap. 21.0-5066 e' modificato per 0,20 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,10 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 8° importo iniziale di 2,50 mld sul cap. 21.0-5200 e' modificato per -0,30 mld dall'art. 17/c della L.126508/1991; per 0,10 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,01 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 9° importo iniziale di 2,80 mld sul cap. 02.0-5300 e' modificato per 0,02 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 10° importo iniziale di 40,01 mld sul cap. 21.0-5800 e' modificato per 2,00 mld dall'art. 17/a della L.126508/1991; per 2,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1,37 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 11° importo iniziale di 10,08 mld sul cap. 21.0-8801 e' modificato per 0,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,23 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 (10)
 ART. 4 / 2f : 1° importo iniziale di 104,00 mld sul cap. 21.0-1264 e' modificato per 1,48 mld dall'art. 14/m della L.726/1994; per 5,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 3,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 2° importo iniziale di 64,00 mld sul cap. 21.0-1265 e' modificato per 3,10 mld dall'art. 14/n della L.726/1994; per 5,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1,50

- (11) ART. 4 / 2a : l'importo iniziale di 12,50 mld sul cap. 21.0-8800 e' modificato per -2,20 mld dall'art. 1/1d della L.126508/1991 ; per 0,20 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,30 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-2086 e' modificato per 6,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
l'importo iniziale di 81,00 mld sul cap. 21.0-7006 e' modificato per 3,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 10,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (12) ART. 4 / 2a : l'importo iniziale di 0,80 mld sul cap. 21.0-1145 e' modificato per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,21 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
l'importo iniziale di 0,30 mld sul cap. 21.0-1146 e' modificato per 0,25 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,08 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-1147 e' modificato per 0,30 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,20 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
l'importo iniziale di 2,50 mld sul cap. 21.0-1149 e' modificato per 3,50 mld dall'art. 14/1a della L.726/1994 ; per 3,50 mld dall'art. 14/1a della L.726/1994 ;
l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-1536 e' modificato per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
l'importo iniziale di 7,55 mld sul cap. 21.0-1594 e' modificato per 0,46 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
l'importo iniziale di 17,00 mld sul cap. 21.0-1597 e' modificato per 2,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,25 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
l'importo iniziale di 9,60 mld sul cap. 21.0-1598 e' modificato per 1,40 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,20 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
l'importo iniziale di 7,30 mld sul cap. 21.0-1599 e' modificato per 0,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,20 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (13) ART. 4 / 2a : l'importo iniziale di 219,00 mld sul cap. 21.0-7005 e' modificato per 34,52 mld dall'art. 14/1b della L.726/1994 ; per 0,40 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 53,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 53,30 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7233 e' modificato per 4,50 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 4,50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
l'importo iniziale di 24,80 mld sul cap. 21.0-7266 e' modificato per 1,55 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,60 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (14) ART. 4 / 3a : l'importo iniziale di 442,80 mld sul cap. 21.0-7100 e' modificato per 65,00 mld dall'art. 14/1c della L.726/1994 ; per 50,00 mld dall'art. 14/1c della L.726/1994 ; per 35,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 35,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (15) ART. 4 / 3a : l'importo iniziale di 20,45 mld sul cap. 21.0-7263 e' modificato per 5,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,60 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (16) ART. 4 / 3a : l'importo iniziale di 283,12 mld sul cap. 21.0-7253 e' modificato per 185,15 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 39,40 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
l'importo iniziale di 4,10 mld sul cap. 21.0-7290 e' modificato per -1,00 mld dall'art. 1/1a della L.196508/1991 ; per 1,30 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
l'importo iniziale di 47,92 mld sul cap. 21.0-8122 e' modificato per 2,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 12,80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (17) ART. 4 / 3a : l'importo iniziale di 537,08 mld sul cap. 21.0-8121 e' modificato per 11,00 mld dall'art. 1/1 della L.173443/1991 ; per 16,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3,70 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
l'importo iniziale di 47,92 mld sul cap. 21.0-8122 e' modificato per 2,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 12,80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (18) ART. 4 / 3a : l'importo iniziale di 3,00 mld sul cap. 21.0-7291 e' modificato per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,30 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
l'importo iniziale di 26,00 mld sul cap. 21.0-7292 e' modificato per 5,80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;

-28-

- (19) (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 7,50 mld sul cap. 21.0-7233 e' modificato per -0,35 mld dall'art. 1/1b della L.19508/1991; per 1,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,40 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 78,00 mld sul cap. 21.0-7244 e' modificato per -5,00 mld dall'art. 1/1c della L.19508/1991; per 3,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 5,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 62,50 mld sul cap. 21.0-7354 e' modificato per 9,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 5,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 112,00 mld sul cap. 21.0-8255 e' modificato per 6,00 mld dall'art. 2/5ter della L.554/1994; per 0,60 mld dall'art. 14/10 della L.726/1994; per 23,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 17,90 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 12,60 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 12,50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
- (19) ART. 4 / 3e2 : 1° importo iniziale di 47,00 mld sul cap. 21.0-8257 e' modificato per 7,10 mld dall'art. 14/1h della L.726/1994; per 10,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 8,60 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 7,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (20) ART. 4 / 3e1 : 1° importo iniziale di 8,20 mld sul cap. 21.0-8221 e' modificato per 3,00 mld dall'art. 21/1a della L.539/1993; per 4,17 mld dall'art. 2/2fs della L.85/1995; per 5,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,80 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (21) ART. 4 / 3e2 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-4008 e' modificato per 0,28 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,55 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 1° importo iniziale di 10,70 mld sul cap. 21.0-4013 e' modificato per 0,17 mld dall'art. 1/1a della L.18909/1991; per 2,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2,80 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2,70 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 1° importo iniziale di 12,70 mld sul cap. 21.0-4017 e' modificato per 0,02 mld dall'art. 1/1b della L.18909/1991; per 3,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 3,50 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 3,50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-4063 e' modificato per 0,12 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,35 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 1° importo iniziale di 202,50 mld sul cap. 21.0-8223 e' modificato per 15,98 mld dall'art. 1/1 della L.10519/1991; per 35,00 mld dall'art. 1/1 della L.497/1994; per 52,15 mld dall'art. 10/1g della L.726/1994; per 52,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 12,60 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 17,56 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1,2,3);
- (22) ART. 4 / 3e3 : 1° importo iniziale di 2,40 mld sul cap. 21.0-4053 e' modificato per 0,05 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,15 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,05 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-4054 e' modificato per 0,02 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,10 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-4055 e' modificato per 0,02 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,05 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 1° importo iniziale di 20,60 mld sul cap. 21.0-4073 e' modificato per 3,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,05 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,05 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.201/1991 art.1/1,2,3);
- (23) ART. 4 / 3e4 : 1° importo iniziale di 6,00 mld sul cap. 21.0-1140 e' modificato per -0,12 mld dall'art. 46/1 della L.724/1994; per 2,00 mld dall'art. 14/10 della L.726/1994; per -0,12 mld dall'art. 2/2m della L.85/1995; per 3,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (24) ART. 4 / 3e5 : 1° importo iniziale di 51,00 mld sul cap. 21.0-7203 e' modificato per 0,75 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (25) ART. 4 / 31 : 1° importo iniziale di 5,88 mld sul cap. 21.0-1603 e' modificato per 8,35 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (26) ART. 6 / 1 : 1° importo iniziale di 500,00 mld sul cap. 04.0-7087 e' modificato per -25,00 mld dall'art. 108 E/1b della L.407/1989; per 100,00 mld dall'art. 14/1 della L.405/1990; per 68,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 100,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);

L. 831 / 1995

- (1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 700,00 mld sul cap. 09.0-8422 e' modificato per -3,00 mld dall'art. 2/2m della L.85/1995; per -1,50 mld dall'art. 2/2ft della L.85/1995;

-29-

L. 879 / 1986

- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 280.00 mid sul cap. 09.0-7739 e' modificato per -0.90 mid dall'art. 275u della L.85/1985 ;
- (2) ART. 28 / 1 : l'importo iniziale di 90.00 mid sul cap. 09.0-7939 e' modificato per -0.08 mid dall'art. 275v della L.85/1985 ;
- (3) ART. 30 / 1 : l'importo iniziale di 95.00 mid sul cap. 02.0-7847 e' modificato per -17.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0701 (L.879/1985 art.30/1) ; per -34.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0702 (L.879/1985 art.30/1) ; per -34.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0703 (L.879/1985 art.30/1) ; per -3.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0701 (L.879/1986 art.30/1) ; per -1.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0702 (L.879/1986 art.30/1) ; per -6.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0703 (L.879/1986 art.30/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.1-0701 e' modificato per 17.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1985 art.30/1) ; per 3.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.1-0702 e' modificato per 34.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1985 art.30/1) ; per 1.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.1-0703 e' modificato per 34.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1985 art.30/1) ; per 6.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ;
- (4) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 12.00 mid sul cap. 02.0-8736 e' modificato per -0.05 mid dall'art. 272a della L.85/1985 ;
- (5) ART. 8 / 1 : l'importo iniziale di 120.00 mid sul cap. 09.0-7276 e' modificato per 137.82 mid dall'art. 10/11 della L.726/1994 ; per 17.18 mid dall'art. 1/1a della L.399/1995 ; per -46.15 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0784 (L.879/1985 art.8/1) ; per -42.85 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0784 (L.879/1986 art.8/1) ; per -31.00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0784 (L.879/1986 art.8/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.1-0784 e' modificato per 46.15 mid stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7276 (L.879/1985 art.8/1) ; per 42.85 mid stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7276 (L.879/1986 art.8/1) ; per 31.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7276 (L.879/1986 art.8/1) ;

L. 886 / 1986

- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-4559 e' modificato per 7.10 mid dall'art. 15/39 della L.67/1988 ; per -0.55 mid dall'art. 1/8 della L.20436/1990 ; per 1.49 mid dall'art. 15/1b della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 35.00 mid sul cap. 13.0-7910 e' modificato per 52.90 mid dall'art. 15/39 della L.67/1988 ; per -4.68 mid dall'art. 15/1 della L.406/1990 ; per -11.34 mid dall'art. 1/8 della L.20436/1990 ; per -0.15 mid dall'art. 2/2as della L.85/1985 ;

L. 910 / 1986

- (1) ART. 2 / 6 : l'importo iniziale di 1000.00 mid sul cap. 02.0-7843 e' modificato per 800.00 mid dall'art. 1/1 della L.356/1990 ; per -875.00 mid dall'art. 1/2 della L.356/1990 ; per -1590.00 mid stornati nel 1990 al cap. 10.1-0535 (L.356/1990 art.1/1) ; per -300.00 mid stornati nel 1991 al cap. 10.1-0535 (L.356/1990 art.1/1) ; per -350.00 mid stornati nel 1992 al cap. 10.1-0535 (L.356/1990 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.1-0535 e' modificato per 150.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7843 (L.356/1990 art.1/1) ; per 300.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7843 (L.356/1990 art.1/1) ; per 350.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7843 (L.356/1990 art.1/1) ;
- (2) ART. 7 / 15 : l'importo iniziale di 1600.00 mid sul cap. 02.0-7839 e' modificato per -1150.07 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0749 (L.910/1985 art.7/15a) ; per -349.93 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0749 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -100.00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0749 (L.910/1986 art.7/15a) ; l'importo iniziale di 1000.00 mid sul cap. 02.0-7841 e' modificato per -629.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0722 (L.910/1985 art.7/15d) ; per -221.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0722 (L.910/1986 art.7/15d) ; l'importo iniziale di 600.00 mid sul cap. 02.0-7842 e' modificato per -300.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0907 (L.910/1985 art.7/15e) ; per -274.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15e) ; per -53.00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15e) ; l'importo iniziale di 3500.00 mid sul cap. 09.0-7274 e' modificato per -2.20 mid dall'art. 1/8 E/4 della L.726/1994 ; per -19.44 mid dall'art. 2/2ac della L.85/1985 ; per -2.20 mid dall'art. 2/2db della L.85/1985 ;
- (3) ART. 7 / 15a : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.1-0749 e' modificato per 1150.07 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7839 (L.910/1985 art.7/15) ; per 349.93 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7839 (L.910/1986 art.7/15) ; per 100.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7839 (L.910/1986 art.7/15) ;
- (4) ART. 7 / 15d : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.1-0722 e' modificato per 629.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7841 (L.910/1985 art.7/15) ; per 221.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7841 (L.910/1986 art.7/15) ;

-30-

- (5) ART. 7 / 15e : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 03.0-0907 e' modificato per 300,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ; per 224,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ; per 23,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ;
- L. 65 / 1987
- (1) ART. 2 / 1bis : l'importo iniziale di 2700,00 mld sul cap. 01.0-7835 e' modificato per 1200,00 mld dall'art. 15/7 della L.67/1988 ; per 1720,00 mld dall'art. 1/1 della L.289/1988 ; per 10,00 mld dall'art. 7/8 D/9a della L.725/1994 ;
- (2) ART. 2 / 1ter : l'importo iniziale di 50,00 mld sul cap. 01.0-7834 e' modificato per 40,00 mld dall'art. 15/8 della L.67/1988 ; per 40,00 mld dall'art. 2/1 della L.289/1988 ; per -0,25 mld dall'art. 2/1 della L.406/1990 ; per -0,06 mld dall'art. 1/5 della L.200436/1990 ; per 180,00 mld dall'art. 2/73 della L.412/1991 ; per 10,00 mld dall'art. 7/8 D/9b della L.725/1994 ; per 1,66 mld dall'art. 2/1d della L.726/1994 ;
- L. 120 / 1987
- (1) ART. 11 / 1 : l'importo iniziale di 150,00 mld sul cap. 09.0-7504 e' modificato per 5,17 mld dall'art. 10/11 della L.726/1994 ; per -0,45 mld dall'art. 2/29c della L.86/1995 ;
- L. 121 / 1987
- (1) ART. 3octe / 1 : l'importo iniziale di 90,00 mld sul cap. 13.0-8095 e' modificato per 150,00 mld dall'art. 15/42 della L.67/1988 ; per 50,00 mld dall'art. 7/8 D/7 della L.406/1990 ; per -20,23 mld dall'art. 1/6 della L.200436/1990 ; per 50,00 mld dall'art. 7/8 D/9 della L.415/1991 ; per -0,03 mld dall'art. 1/1 della L.19753/1991 ; per 60,00 mld dall'art. 4/1 della L.237/1993 ; per 50,00 mld dall'art. 7/8 D/10 della L.725/1994 ; per -0,45 mld dall'art. 2/2au della L.86/1995 ; per -0,30 mld dall'art. 2/2av della L.86/1995 ; per -2,25 mld dall'art. 2/29d della L.86/1995 ;
- L. 395 / 1987
- (1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 40,00 mld sul cap. 13.0-7301 e' modificato per 90,00 mld dall'art. 15/26 della L.67/1988 ; per 100,00 mld dall'art. 1/1 della L.174/1990 ; per 100,00 mld dall'art. 1/1 della L.181/1991 ; per 50,00 mld dall'art. 1/1g della L.644/1994 ; per 50,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 13.0-7553 (L.644/1994 art.1/1h) ; per -0,94 mld stornati nel 1990 al cap. 02.0-5032 (L.200436/1990 art.1/1) ;
- L. 441 / 1987
- (1) ART. 14 / 4 e 7 : l'importo iniziale di 45,00 mld sul cap. 19.0-2354 e' modificato per 1,19 mld dall'art. 20/1b della L.726/1994 ;
- L. 449 / 1987
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 30,00 mld sul cap. 18.0-7503 e' modificato per 32,00 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 65,45 mld sul cap. 18.0-7804 e' modificato per 64,34 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 247,98 mld sul cap. 18.0-8026 e' modificato per 199,97 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 222,99 mld sul cap. 18.0-8112 e' modificato per 291,70 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 18,24 mld sul cap. 18.0-8236 e' modificato per 53,02 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 25,63 mld sul cap. 18.0-8252 e' modificato per 3,99 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ; per 0,18 mld dall'art. 19/1d della L.726/1994 ;
- L. 545 / 1987
- (1) ART. 1 / 4 : l'importo iniziale di 32,88 mld sul cap. 18.0-8028 e' modificato per -7,20 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8113 (L.545/1987 art.1/4) ; per -7,70 mld stornati nel 1993 al cap. 18.0-8113 (L.546/1987 art.1/4) ; l'importo iniziale di 76,64 mld sul cap. 18.0-8113 e' modificato per 0,01 mld dall'art. 19/1e della L.726/1994 ; per 7,20 mld stornati nel 1992 dal cap. 18.0-8028 (L.545/1987 art.1/4) ; per 7,70 mld stornati nel 1993 dal cap. 18.0-8028 (L.546/1987 art.1/4) ;

-31-

L. 66 / 1988

- (1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 03.0-3001 e' modificato per 0,78 mld stornati nel 1995 dal cap. 03.0-3136 (L.66/1988 art.1/1) ;
1° importo iniziale di 800,00 mld sul cap. 03.0-3136 e' modificato per -196,44 mld dall'art. 5/bis della L.216/1992 ; per -4,47 mld dall'art. 2/2ge della L.86/1995 ; per -0,78 mld stornati nel 1995 al cap. 03.0-3001 (L.66/1988 art.1/1) ;

L. 67 / 1988

- (1) ART. 13 / 15 : 1° importo iniziale di 277,00 mld sul cap. 10.0-7210 e' modificato per -50,00 mld dall'art. 6/1a della L.246/1989 ;
(2) ART. 15 / 16 : 1° importo iniziale di 500,00 mld sul cap. 21.0-7553 e' modificato per -27,50 mld dall'art. 1/7 della L.200436/1990 ; per -37,40 mld dall'art. 0/000 della L.419/1992 ;
(3) ART. 15 / 1a : 1° importo iniziale di 415,00 mld sul cap. 13.0-7562 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 1/8 0/6b della L.415/1991 ; per 50,00 mld dall'art. 0/000 della L.421/1991 ;
(4) ART. 15 / 1c : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7746 e' modificato per 3000,00 mld dall'art. 5/ver1 della L.237/1993 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7754 e' modificato per 25,00 mld dall'art. 5/ver1 della L.237/1993 ;
(5) ART. 17 / 20 : 1° importo iniziale di 120,00 mld sul cap. 19.0-7301 e' modificato per -0,45 mld dall'art. 2/2az della L.86/1995 ; per -0,15 mld dall'art. 2/2gf della L.86/1995 ;
(6) ART. 17 / 39 : 1° importo iniziale di 270,00 mld sul cap. 09.0-8882 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 1/8 0/12a della L.725/1994 ;
(7) ART. 17 / 40 : 1° importo iniziale di 120,00 mld sul cap. 19.0-7405 e' modificato per -0,45 mld dall'art. 2/2ba della L.86/1995 ; per -0,15 mld dall'art. 2/2gg della L.86/1995 ;

L. 566 / 1988

- (1) ART. 1 / 19 : 1° importo iniziale di 210,00 mld sul cap. 01.0-7836 e' modificato per 0,51 mld dall'art. 2/1e della L.726/1994 ;

L. 13 / 1989

- (1) ART. 10-12 / 1 : 1° importo iniziale di 60,00 mld sul cap. 09.0-8275 e' modificato per 25,00 mld dall'art. 1/8 0/13 della L.550/1995 ;

L. 122 / 1989

- (1) ART. 4 / 3 : 1° importo iniziale di 5250,00 mld sul cap. 01.0-7651 e' modificato per -4150,00 mld dall'art. 12/1b della L.537/1993 ;

L. 181 / 1989

- (1) ART. 7 / 1 : 1° importo iniziale di 660,00 mld sul cap. 13.0-7563 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 1/8 0/8 della L.415/1991 ; per 40,00 mld dall'art. 1/8 0/7 della L.500/1992 ; per 100,00 mld dall'art. 5bis/3 della L.237/1993 ; per 50,00 mld dall'art. 1/8 0/11 della L.536/1993 ; per 50,00 mld dall'art. 1/7g della L.547/1994 ; per 50,00 mld dall'art. 1/1b della L.644/1994 ; per 100,00 mld dall'art. 1/8 0/13 della L.725/1994 ; per -10,00 mld dall'art. 1/8 0/7 della L.725/1994 ; per 9,00 mld dall'art. 15/1c della L.726/1994 ; per -0,90 mld dall'art. 2/2ab della L.86/1995 ; per -3,30 mld dall'art. 2/2gh della L.86/1995 ; per 65,00 mld dall'art. 1/8 0/14 della L.550/1995 ; per -50,00 mld stornati nel 1994 al cap. 11.0-7301 (L.359/1987 art.3/1) ;

L. 183 / 1989

- (1) ART. 30 / 3 : 1° importo iniziale di 20,00 mld sul cap. 02.0-9009 e' modificato per -20,00 mld dall'art. 5/4 della L.196/1991 ;
(2) ART. 30 / 3a : 1° importo iniziale di 60,00 mld sul cap. 09.0-7748 e' modificato per 25,00 mld dall'art. 4/4 della L.556/1992 ; per -0,09 mld dall'art. 2/2bc della L.86/1995 ; per -0,30 mld

- dall'art. 27/c della L. 85/1995 ; per 15.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L. 183/1989 art. 31/5) ; per 2.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L. 183/1989 art. 31/5) ;
- 32-
- (3) ART. 31 / 5 : l'importo iniziale di 880.17 mld sul cap. 02.0-9010 e' modificato per -130.00 mld dall'art. 5/a della L. 185/1991 ; per 150.00 mld dall'art. 78 D/8 della L. 500/1992 ; per 150.00 mld dall'art. 178 C/2p della L. 538/1993 ; per 330.00 mld dall'art. 178 C/2m della L. 725/1994 ; per -16.50 mld dall'art. 27/d della L. 183/1989 art. 31/5 ; per 350.00 mld dall'art. 178 C/2p della L. 550/1995 ; per -180.17 mld stornati nel 1990 al cap. 01.0-7602 (L. 409/1989 art. 0/00) ; per -15.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7749 (L. 183/1989 art. 31/5a) ; per -175.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7749 (L. 183/1989 art. 31/5a) ; per -17.00 mld stornati nel 1993 al cap. 01.0-7602 (L. 409/1989 art. 0/00) ; per -10.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7750 (L. 183/1989 art. 31/5a) ; per -305.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7749 (L. 183/1989 art. 31/5a) ; per -2.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7749 (L. 183/1989 art. 31/5a) ; per -17.00 mld stornati nel 1993 al cap. 01.0-7602 (L. 409/1989 art. 0/00) ; per -1.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7511 (L. 505/1992 art. 1/9) ; per -2.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7748 (L. 505/1992 art. 4/4) ; per -3.00 mld stornati nel 1993 al cap. 16.0-8106 (L. 505/1992 art. 9/1) ; per -22.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7746 (L. 505/1992 art. 4/1) ; per -285.00 mld stornati nel 1995 al cap. 09.0-7749 (L. 183/1989 art. 31/5a) ; per -0.19 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-6362 (L. 183/1989 art. 31/5a) ; per -0.10 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-6362 (L. 183/1989 art. 31/5a) ; per -20.52 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-6367 (L. 183/1989 art. 31/5a) ; per -30.52 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-7701 (L. 183/1989 art. 31/5a) ;
- (4) ART. 31 / 5a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-1175 e' modificato per 0.09 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L. 183/1989 art. 31/5) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-6362 e' modificato per 0.19 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L. 183/1989 art. 31/5) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-6363 e' modificato per 0.10 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L. 183/1989 art. 31/5) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-6367 e' modificato per 7.60 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L. 183/1989 art. 31/5) ; l'importo iniziale di 63.75 mld sul cap. 01.0-7701 e' modificato per 4.00 mld dall'art. 1/b della L. 554/1994 ; per 4.00 mld dall'art. 3/d della L. 726/1994 ; per -0.12 mld dall'art. 2/2g1 della L. 85/1995 ; per 10.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7749 (L. 183/1989 art. 31/5a) ; per 20.52 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L. 183/1989 art. 31/5) ; l'importo iniziale di 976.83 mld sul cap. 09.0-7749 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 10/a della L. 539/1993 ; per 175.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L. 183/1989 art. 31/5) ; per 305.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L. 183/1989 art. 31/5) ; per 265.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-6363 (L. 183/1989 art. 31/5) ; per -25.00 mld stornati nel 1992 al cap. 01.0-7602 (L. 505/1992 art. 1/1) ; per -10.00 mld stornati nel 1993 al cap. 01.0-7701 (L. 183/1989 art. 31/5a) ;
- (5) ART. 31 / 5b : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-7750 e' modificato per 60.00 mld dall'art. 4/1 della L. 505/1992 ; per 13.17 mld dall'art. 10/m della L. 726/1994 ; per 10.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L. 183/1989 art. 31/5) ; per -10.00 mld stornati nel 1992 al cap. 02.0-9001 (L. 324/1992 art. 0/0) ; l'importo iniziale di 120.00 mld sul cap. 09.0-7765 e' modificato per 47.00 mld dall'art. 4/1 della L. 505/1992 ; per 55.00 mld dall'art. 78 D/20 della L. 725/1994 ; per -2.10 mld dall'art. 2/2g1 della L. 85/1995 ; per 22.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L. 183/1989 art. 31/5) ;
- L. 234 / 1989
- (1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7709 e' modificato per 35.00 mld dall'art. 1/d della L. 431/1991 ;
- (2) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7710 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 21/6 della L. 132/1994 ; per 140.00 mld dall'art. 2 e 3/1 e le della L. 343/1995 ;
- (3) ART. 2 / 1 e 10 : l'importo iniziale di 449.60 mld sul cap. 10.0-7703 e' modificato per 15.00 mld dall'art. 1/1 della L. 107/1991 ; per 1745.00 mld dall'art. 1/1 della L. 431/1991 ; per 600.00 mld dall'art. 11/1 della L. 237/1993 ; per 1720.00 mld dall'art. 21/1 e 4 della L. 132/1994 ; per 1785.00 mld dall'art. 2 e 3/1, la-c della L. 343/1995 ;
- (4) ART. 27 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 64.00 mld sul cap. 10.0-7551 e' modificato per 160.00 mld dall'art. 1/3 della L. 107/1991 ; per 120.00 mld dall'art. 11/4 della L. 237/1993 ; per 30.00 mld dall'art. 27/d della L. 343/1995 ;
- (5) ART. 37 / 3 - 4b : l'importo iniziale di 780.00 mld sul cap. 10.0-7701 e' modificato per 180.00 mld dall'art. 11/3 della L. 237/1993 ; per 482.65 mld dall'art. 11/1a della L. 539/1993 ; per 250.00 mld dall'art. 21/3 della L. 132/1994 ; per 481.52 mld dall'art. 11/1c della L. 726/1994 ; per 100.00 mld dall'art. 22 della L. 343/1995 ;
- (6) ART. 6 / 9 : l'importo iniziale di 47.00 mld sul cap. 10.0-7704 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 1/b della L. 431/1991 ; per 100.00 mld dall'art. 21/1 della L. 132/1994 ; per 0.09 mld dall'art. 11/2 della L. 726/1994 ; per 75.00 mld dall'art. 2 e 3/1a e 1 della L. 343/1995 ;
- (7) ART. 7 / 5 : l'importo iniziale di 15.00 mld sul cap. 10.0-7705 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 1/c della L. 431/1991 ;
- (8) ART. 9 - 12 / 4 : l'importo iniziale di 376.00 mld sul cap. 10.0-7706 e' modificato per 467.50 mld dall'art. 1/2 della L. 107/1991 ; per 510.00 mld dall'art. 2/1 della L. 431/1991 ; per 200.00 mld dall'art. 11/2 della L. 237/1993 ; per 680.00 mld dall'art. 21/2 e 5 della L. 132/1994 ; per 1205.00 mld dall'art. 21/b, d della L. 343/1995 ;
- L. 246 / 1989
- (1) ART. 1 / 2 : l'importo iniziale di 600.00 mld sul cap. 01.0-7652 e' modificato per 117.05 mld dall'art. 3/1 della L. 559/1993 ;

1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7657 e' modificato per 234.66 mld dall'art. 3/1 della L.559/1993 ;

-33-

L. 274 / 1989

- (1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 1800.00 mld sul cap. 20.0-7509 e' modificato per 400.00 mld dall'art. 7/8 D/12 della L.539/1993 ; per 469.00 mld dall'art. 7/8 D/14 della L.725/1994 ; per -14.07 mld dall'art. 2/2bis della L.86/1995 ; per 500.00 mld dall'art. 7/8 D/15 della L.559/1993 ; per -23.45 mld stornati nel 1995 al cap. 20.0-7520 (L.539/1993 art.20/1) ; 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7520 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 20/1 della L.539/1993 ; per 30.00 mld dall'art. 2/10 della L.644/1994 ; per -24.79 mld dall'art. 2/2bis della L.86/1995 ; per 337.69 mld dall'art. 3/1 della L.95/1995 ; per -10.00 mld dall'art. 7/8 E/8 della L.550/1995 ; per 50.00 mld stornati nel 1994 al cap. 20.0-7520 (L.539/1993 art.20/1) ; per 23.45 mld stornati nel 1995 dal cap. 20.0-7520 (L.274/1989 art.1/1) ; per 23.45 mld stornati nel 1995 dal cap. 20.0-7508 (L.274/1989 art.1/1) ; per -50.00 mld stornati nel 1994 al cap. 20.0-7520 (L.644/1994 art.2/10) ; per -23.45 mld stornati nel 1995 al cap. 20.0-7520 (L.539/1993 art.20/1) ;

L. 283 / 1989

- (1) ART. 2bis / 4 : 1° importo iniziale di 1276.00 mld sul cap. 19.0-7708 e' modificato per -29.65 mld dall'art. 23/1 della L.409/1989 ; per 50.00 mld dall'art. 7/8 D/14 della L.415/1991 ; per 130.00 mld dall'art. 20/1c della L.726/1994 ;

L. 305 / 1989

- (1) ART. 11 / 4 : 1° importo iniziale di 28.45 mld sul cap. 19.0-7714 e' modificato per -28.45 mld dall'art. 23/2 della L.406/1990 ; 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-8000 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 7/6 D/10c della L.415/1991 ; per 14.20 mld dall'art. 1/1c della L.554/1994 ;
- (2) ART. 12 / 1 : 1° importo iniziale di 28.65 mld sul cap. 19.0-8001 e' modificato per -7.85 mld dall'art. 23/2b della L.406/1990 ; per 7.00 mld dall'art. 7/8 D/6 della L.415/1991 ;
- (3) ART. 13 / - : 1° importo iniziale di 194.00 mld sul cap. 19.0-7951 e' modificato per -54.00 mld dall'art. 23/2a della L.406/1990 ; per -0.60 mld dall'art. 2/2bis della L.86/1995 ; per -20.00 mld stornati nel 1995 al cap. 19.0-8002 (L.305/1989 art.13/-) ; 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-8002 e' modificato per 26.00 mld dall'art. 20/1 della L.551/1995 ; per 20.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 19.0-7951 (L.305/1989 art.13/-) ;
- (4) ART. 15 / 2 : 1° importo iniziale di 1.00 mld sul cap. 19.0-7716 e' modificato per -1.00 mld dall'art. 23/1c della L.406/1990 ;
- (5) ART. 7 / 3 : 1° importo iniziale di 351.50 mld sul cap. 19.0-8602 e' modificato per 19.00 mld dall'art. 7/8 D/10b della L.415/1991 ; per -58.74 mld dall'art. 2/2bis della L.86/1995 ;
- (6) ART. 8 / 2 : 1° importo iniziale di 518.25 mld sul cap. 19.0-7712 e' modificato per 19.00 mld dall'art. 7/8 D/10a della L.415/1991 ; per -3.63 mld dall'art. 2/2bis della L.86/1995 ; per -1.50 mld dall'art. 2/2bis della L.86/1995 ; per 30.00 mld dall'art. 7/8 D/16 della L.350/1995 ;
- (7) ART. 9 / 4 : 1° importo iniziale di 408.50 mld sul cap. 19.0-7104 e' modificato per -2.49 mld dall'art. 2/2bis della L.86/1995 ;
- (8) ART. A / 0 : 1° importo iniziale di 69.65 mld sul cap. 19.0-7001 e' modificato per -21.65 mld dall'art. 23/1a della L.409/1989 ;

L. 424 / 1989

- (1) ART. 1 / 8 e 12 : 1° importo iniziale di 204.00 mld sul cap. 01.0-7638 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 7/8 D/10 della L.405/1990 ; per 90.00 mld dall'art. 8/2 della L.195/1991 ; per 20.00 mld dall'art. 2/3 della L.284/1991 ;

L. 38 / 1990

- (1) ART. 27 / 2 : 1° importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 13.0-7556 e' modificato per 200.00 mld dall'art. 1/1 della L.42/1991 ;

L. 57 / 1990

- 34-
- (1) ART. 1 / 2a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7370 e' modificato per 61.00 mld dall'art. 8/b della L. 195/1991 ; per 30.00 mld dall'art. 748 D/13 della L. 415/1991 ; per 30.00 mld dall'art. 748 D/10 della L. 500/1992 ; per -15.00 mld stornati nel 1992 al cap. 19.0-7605 (L. 57/1990 art. 1/2f) ; per -1.00 mld stornati nel 1992 al cap. 20.0-7521 (L. 57/1990 art. 1/2d) ; per -16.00 mld stornati nel 1992 al cap. 10.0-7602 (L. 57/1990 art. 1/2b) ; per -19.00 mld stornati nel 1992 al cap. 10.0-8063 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -5.00 mld stornati nel 1992 al cap. 20.0-7403 (L. 57/1990 art. 1/2d) ; per -4.00 mld stornati nel 1992 al cap. 19.0-7601 (L. 57/1990 art. 1/2e) ; per -1.30 mld stornati nel 1993 al cap. 10.0-7602 (L. 57/1990 art. 1/2b) ; per -7.70 mld stornati nel 1993 al cap. 10.0-8063 (L. 57/1990 art. 1/2b) ; per -20.50 mld stornati nel 1993 al cap. 19.0-7605 (L. 57/1990 art. 1/2f) ; per -14.47 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7403 (L. 57/1990 art. 1/2b) ; per -1.00 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7521 (L. 57/1990 art. 1/2d) ; per -0.03 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7522 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7522 e' modificato per 0.03 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ;
- (2) ART. 1 / 2b : l'importo iniziale di 69.00 mld sul cap. 10.0-7602 e' modificato per 24.00 mld dall'art. 748 D/11a della L. 406/1990 ; per 9.00 mld dall'art. 8/1 della L. 195/1991 ; per 16.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 1.30 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-8063 e' modificato per 19.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 7.70 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ;
- (3) ART. 1 / 2c : l'importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 19.0-7717 e' modificato per -5.00 mld dall'art. 1/1 della L. 1953/1991 ;
- (4) ART. 1 / 2d : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 20.0-7403 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 748 D/11c della L. 406/1990 ; per 5.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 14.47 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -7.50 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7522 (L. 57/1990 art. 1/2d) ; l'importo iniziale di 13.10 mld sul cap. 20.0-7502 e' modificato per 1037.00 mld dall'art. 748 C/18c della L. 725/1994 ; per -31.11 mld dall'art. 2/2ct della L. 86/1995 ; per 7.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 20.0-7403 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7521 e' modificato per 1.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 1.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ;
- (5) ART. 1 / 2e : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-7601 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 748 D/11b della L. 406/1990 ; per 4.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ;
- (6) ART. 1 / 2f : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-7605 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 8/1c della L. 195/1991 ; per 15.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 20.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ;
- L. 87 / 1990
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 340.00 mld sul cap. 21.0-7554 e' modificato per 200.00 mld dall'art. 1/1 della L. 252/1991 ; per -140.00 mld dall'art. 1/1 della L. 104861/1991 ;
- L. 100 / 1990
- (1) ART. 1 / 1 e 5 : l'importo iniziale di 250.00 mld sul cap. 15.0-7561 e' modificato per -3.00 mld dall'art. 2/2bh della L. 86/1995 ;
- L. 102 / 1990
- (1) ART. 1 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 2375.00 mld sul cap. 04.0-7083 e' modificato per -15.00 mld dall'art. 748 E/7 della L. 538/1993 ; per -27.66 mld dall'art. 2/2bi della L. 86/1995 ; per -53.50 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7752 (L. 102/1990 art. 1/1 e 2) ; per -13.00 mld stornati nel 1994 al cap. 09.0-9071 (L. 994/1994 art. 1/4) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 06.0-7752 e' modificato per 53.50 mld stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7083 (L. 102/1990 art. 1/1 e 2) ;
- (2) ART. 16 / 1 : l'importo iniziale di 100.00 mld sul cap. 02.0-7796 e' modificato per -0.30 mld dall'art. 2/2bi della L. 86/1995 ;
- L. 135 / 1990
- (1) ART. 1 / 1b : l'importo iniziale di 2100.00 mld sul cap. 17.0-8064 e' modificato per -1405.00 mld dall'art. 20/1 della L. 501/1992 ;
- L. 209 / 1990

- (1) ART. 1/4 e 6 : 1° importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 21.0-7579 e' modificato per 165.00 mld dall'art. 748 D/13 della L.538/1993 ; per 95.00 mld dall'art. 748 D/15 della L.726/1994 ; per -9.50 mld dall'art. 2/2cc della L.86/1995 ; per 5.00 mld dall'art. 748 D/17 della L.550/1995 ;
- L. 218 / 1990
- (1) ART. 4 / 1 : 1° importo iniziale di 1800.00 mld sul cap. 02.0-8017 e' modificato per -75.10 mld dall'art. 2/2cc della L.86/1995 ; per -50.00 mld dall'art. 748 E/7 della L.550/1995 ;
- L. 240 / 1990
- (1) ART. 17 / - : 1° importo iniziale di 155.00 mld sul cap. 10.0-7309 e' modificato per -40.00 mld dall'art. 1/5 della L.84/1995 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2cc della L.86/1995 ;
- (2) ART. 6 / 4 : 1° importo iniziale di 1050.00 mld sul cap. 10.0-7308 e' modificato per -15.00 mld dall'art. 748 E/5 della L.500/1992 ;
- L. 245 / 1990
- (1) ART. 17 / 1 : 1° importo iniziale di 207.00 mld sul cap. 20.0-7102 e' modificato per -40.00 mld dall'art. 7/2 della L.243/1993 ;
- L. 366 / 1990
- (1) ART. 5 / 1 : 1° importo iniziale di 101.00 mld sul cap. 02.0-7846 e' modificato per -5.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; per -9.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; per -42.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0912 e' modificato per 5.00 mld stornati nel 1990 al cap. 02.0-7846 (L.366/1990 art.5/1) ; per 9.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7845 (L.366/1990 art.5/1) ; per 42.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7845 (L.366/1990 art.5/1) ;
- L. 360 / 1990
- (1) ART. 6 / 1 : 1° importo iniziale di 110.00 mld sul cap. 10.0-7211 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 748 D/15 della L.538/1993 ;
- L. 365 / 1990
- (1) ART. 8 / 2 - 3 : 1° importo iniziale di 75.00 mld sul cap. 10.0-7310 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 11/1b della L.538/1993 ;
- L. 366 / 1990
- (1) ART. 10 / 1 : 1° importo iniziale di 339.00 mld sul cap. 01.0-7653 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 748 C/7 della L.500/1992 ; per -39.00 mld dall'art. 3bis/1 della L.243/1993 ; per 59.20 mld dall'art. 2/1 della L.538/1993 ; per 100.00 mld dall'art. 748 C/11 della L.726/1994 ; per -0.52 mld dall'art. 2/6 della L.726/1994 ; per -0.80 mld stornati nel 1992 al cap. 02.0-7805 (L.270/1985 art.0/0) ; per -14.50 mld stornati nel 1995 al cap. 18.0-8130 (L.366/1990 art.9/6) ; per -1.80 mld stornati nel 1995 al cap. 18.0-8116 (L.366/1990 art.9/6) ;
- (2) ART. 9 / 3 : 1° importo iniziale di 70.00 mld sul cap. 12.0-8002 e' modificato per 15.00 mld dall'art. 13/1 della L.726/1994 ;
- (3) ART. 9 / 6 : 1° importo iniziale di 76.50 mld sul cap. 18.0-8030 e' modificato per 14.50 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-7653 (L.366/1990 art.10/1) ; 1° importo iniziale di 26.50 mld sul cap. 18.0-8116 e' modificato per 1.80 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-7653 (L.366/1990 art.10/1) ;
- L. 401 / 1990
- (1) ART. 21 / 1 : 1° importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 06.0-8001 e' modificato per 1.06 mld dall'art. 0/0000 della L.419/1992 ; per 3.28 mld dall'art. 7/1 della L.726/1994 ; per -0.03 mld dall'art. 2/2cc della L.86/1995 ; per 3.00 mld dall'art. 748 D/19 della L.550/1995 ;

-35-

L. 431 / 1990

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 11.00 mld sul cap. 18.0-7605 e' modificato per 4.00 mld dall'art. 18/1 della L.538/1993 ;

L. 200435 / 1990

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-5032 e' modificato per 666.55 mld dall'art. 3/1a della L.726/1994 ; per 0.94 mld stornati nel 1990 dal cap. 13.0-7301 (L.399/1997 art.3/1) ; per 0.67 mld stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8664 (L.41/1982 art.20/1c) ; per 0.33 mld stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8664 (L.267/1991 art.1/1) ;

L. 10 / 1991

- (1) ART. 38 / 1 : l'importo iniziale di 262.60 mld sul cap. 13.0-7715 e' modificato per -10.00 mld dall'art. 1/8 E/7 della L.500/1992 ;
 (2) ART. 38 / 2a : l'importo iniziale di 1337.30 mld sul cap. 13.0-7717 e' modificato per -51.50 mld dall'art. 1/8 E/7a 199 della L.500/1992 ; per -878.80 mld dall'art. 12/1 della L.537/1993 ;
 (3) ART. 38 / 2b : l'importo iniziale di 199.40 mld sul cap. 13.0-7718 e' modificato per -7.60 mld dall'art. 1/8 E/7b della L.500/1992 ; per 0.60 mld dall'art. 1/1d della L.554/1994 ; per -2.07 mld dall'art. 2/20a della L.86/1995 ;
 (4) ART. 38 / 2c : l'importo iniziale di 86.00 mld sul cap. 13.0-7719 e' modificato per -3.50 mld dall'art. 1/8 E/7c della L.500/1992 ; per -0.50 mld dall'art. 1/1e della L.554/1994 ; per -0.56 mld dall'art. 2/20b della L.86/1995 ;
 (5) ART. 38 / 4 : l'importo iniziale di 721.70 mld sul cap. 13.0-7716 e' modificato per -27.40 mld dall'art. 1/8 E/7d della L.500/1992 ; per -15.26 mld dall'art. 2/20p della L.86/1995 ;

L. 19 / 1991

- (1) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 24.00 mld sul cap. 02.0-5955 e' modificato per 6.00 mld dall'art. 59/1 della L.542/1993 ; per 7.00 mld dall'art. 3/1 della L.726/1994 ;
 (2) ART. 7 / 2a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-8777 e' modificato per 165.00 mld dall'art. 2/13b della L.237/1993 ; per -4.43 mld dall'art. 2/20q della L.86/1995 ; per 8.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-8166 (L.19/1991 art.7/1) ; per 12.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-8775 (L.19/1991 art.veri/veri) ;
 (3) ART. 9 / 6 : l'importo iniziale di 60.00 mld sul cap. 13.0-7557 e' modificato per -30.00 mld dall'art. 2/16 della L.237/1993 ;
 (4) ART. veri/veri : l'importo iniziale di 432.00 mld sul cap. 02.0-8775 e' modificato per -12.00 mld dall'art. 0/0000 della L.419/1992 ; per -98.00 mld dall'art. veri/veri della L.237/1993 ; per 2.00 mld dall'art. 1/2 della L.542/1993 ; per -3.15 mld dall'art. 2/20r della L.86/1995 ; per -0.66 mld dall'art. 2/20a della L.86/1995 ; per 2.00 mld dall'art. 1/2 della L.256/1995 ; per -12.00 mld stornati nel 1993 al cap. 02.0-8777 (L.19/1991 art.7/2a) ;
 l'importo iniziale di 55.00 mld sul cap. 02.0-8776 e' modificato per 42.00 mld dall'art. veri/veri della L.237/1993 ; per -0.16 mld dall'art. 2/20r della L.86/1995 ; per -0.69 mld dall'art. 2/20a della L.86/1995 ; per 10.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 13.0-7557 (L.19/1991 art.9/6) ;

L. 206 / 1991

- (1) ART. 1 / 1 - 2 : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 02.0-7878 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 1/8 0/21 della L.550/1995 ; per -8.50 mld stornati nel 1994 al cap. 04.0-7081 (L.261/1976 art.3/-) ;

L. 233 / 1991

- (1) ART. 1 e 4 / 0 : l'importo iniziale di 45.00 mld sul cap. 18.0-8121 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 1/8 0/16 della L.538/1993 ;

-37-

L. 368 / 1991

- (1) ART. 9 / 4 : l'importo iniziale di 200.00 mld sul cap. 03.0-7853 e' modificato per -20.00 mld dall'art. 748 E/28 della L.500/1992 ; per 100.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 03.0-7903 (L.368/1991 art.9/4) ;
l'importo iniziale di 100.00 mld sul cap. 03.0-7903 e' modificato per -4.80 mld dall'art. 2/28s della L.85/1995 ; per -100.00 mld stornati nel 1993 al cap. 03.0-7853 (L.368/1991 art.9/4) ;

L. 360 / 1991

- (1) ART. 2 / 1a : l'importo iniziale di 2.00 mld sul cap. 10.0-7513 e' modificato per 60.00 mld dall'art. 2/2 della L.139/1992 ; per 7.14 mld dall'art. 7/2 della L.539/1995 ;

L. 362 / 1991

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 2.42 mld sul cap. 02.0-8011 e' modificato per 114.00 mld dall'art. 1/1 della L.114/1992 ;

L. 394 / 1991

- (1) ART. 4 / 9 : l'importo iniziale di 156.00 mld sul cap. 19.0-7303 e' modificato per -1.20 mld dall'art. 2/28b della L.85/1995 ;
l'importo iniziale di 156.00 mld sul cap. 19.0-7410 e' modificato per -1.20 mld dall'art. 2/28b della L.85/1995 ; per 48.00 mld dall'art. 748 D/23 della L.550/1995 ;

L. 430 / 1991

- (1) ART. 1 / 5 : l'importo iniziale di 1500.00 mld sul cap. 02.0-7882 e' modificato per -200.00 mld dall'art. 6/1 della L.445/1993 ; per 13.00 mld dall'art. 748 D/18 della L.725/1994 ; per -38.00 mld dall'art. 2/1 della L.359/1995 ; per 225.00 mld dall'art. 4/1 della L.23/1996 ; per 231.00 mld dall'art. 1/1 della L.431/1996 ;

L. 56 / 1992

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 18.0-7905 e' modificato per -0.09 mld dall'art. 2/28t della L.85/1995 ;

L. 68 / 1992

- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 420.00 mld sul cap. 10.0-7294 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 748 D/12 della L.500/1992 ; per 0.09 mld dall'art. 11/1 della L.725/1994 ; per -133.93 mld dall'art. 1/5a della L.84/1995 ; per -1.50 mld dall'art. 2/28u della L.85/1995 ; per -0.90 mld dall'art. 2/28b della L.85/1995 ; per 74.00 mld dall'art. 3/2 della L.11/1996 ;

L. 113 / 1992

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 15.00 mld sul cap. 21.0-8053 e' modificato per -0.15 mld dall'art. 2/28c della L.85/1995 ;

L. 139 / 1992

- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 1367.50 mld sul cap. 09.0-9425 e' modificato per 287.77 mld dall'art. 7/2b della L.539/1995 ;

- (2) ART. 2 / 3 : l'importo iniziale di 955.25 mld sul cap. 02.0-7854 e' modificato per 121.89 mld dall'art. 7/2a della L.539/1995 ;
l'importo iniziale di 107.25 mld sul cap. 02.0-7865 e' modificato per 13.54 mld dall'art. 7/2a della L.539/1995 ;

- (3) ART. 2 / 4 : l'importo iniziale di 930.00 mld sul cap. 09.0-9454 e' modificato per 300.79 mld dall'art. 7/2d della L.539/1995 ;

- (4) ART. 2 / 8 : l'importo iniziale di 37.50 mld sul cap. 09.0-9453 e' modificato per 27.66 mld dall'art. 7/2c della L.539/1995 ;

-38-

(5) ART. 2 / 9 : l'importo iniziale di 60,00 mld sul cap. 20.0-7321 e' modificato per 27,90 mld dall'art. 7/2a della L.539/1995 ;

(6) ART. 2 / 9a : l'importo iniziale di 37,50 mld sul cap. 20.0-7322 e' modificato per 17,23 mld dall'art. 7/2f della L.539/1995 ;

L. 140 / 1992

(1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-8217 e' modificato per 451,00 mld dall'art. 1/2 della L.231/1993 ; per 200,00 mld dall'art. 2/2 della L.644/1994 ; per -5,12 mld dall'art. 2/2b della L.85/1995 ; per -4,50 mld dall'art. 2/2c della L.85/1995 ;

L. 145 / 1992

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 25,00 mld sul cap. 18.0-7802 e' modificato per 69,17 mld dall'art. 19/1a della L.539/1993 ; per 28,00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 24,00 mld sul cap. 18.0-7805 e' modificato per 12,50 mld dall'art. 19/1a della L.539/1993 ; per 5,00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1996 ; l'importo iniziale di 5,00 mld sul cap. 18.0-7807 e' modificato per 6,00 mld dall'art. 19/1a della L.539/1993 ; per 9,00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1996 ; l'importo iniziale di 3,00 mld sul cap. 18.0-7801 e' modificato per 11,50 mld dall'art. 19/1a della L.539/1993 ; per 14,00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 18.0-7939 e' modificato per 0,80 mld dall'art. 1/1 della L.120/1996 ; l'importo iniziale di 59,00 mld sul cap. 18.0-8001 e' modificato per 22,74 mld dall'art. 19/1a della L.539/1993 ; per 30,00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1996 ; l'importo iniziale di 131,00 mld sul cap. 18.0-8005 e' modificato per 3,00 mld dall'art. 19/1a della L.539/1993 ; per 25,00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1996 ; per 365,42 mld dall'art. 19/1a della L.539/1993 ; per 1,00 mld dall'art. 8/6 della L.471/1994 ; per 197,81 mld dall'art. 19/1a della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 130,30 mld sul cap. 18.0-8019 e' modificato per 130,30 mld dall'art. 19/1a della L.539/1993 ; per 6,71 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8005 (L.145/1992 art.1/1) ; per -28,69 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8005 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 19/1a della L.539/1993 ; per 56,00 mld dall'art. 19/1 della L.103/1993 ; per 28,69 mld stornati nel 1992 dal cap. 18.0-8100 e' modificato per 55,00 mld dall'art. 19/1a della L.539/1993 ; per 7,00 mld dall'art. 1/1 della L.103/1993 ; per -6,71 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8100 (L.145/1992 art.1/1) ; l'importo iniziale di 24,00 mld sul cap. 18.0-8103 e' modificato per 8,00 mld dall'art. 1/3a della L.539/1993 ; per 62,83 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 18,0-8005 (L.145/1992 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 8/6 della L.471/1994 ; per 113,28 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per -0,60 mld dall'art. 1/1 della L.103/1993 ; per 146,13 mld dall'art. 19/1a della L.539/1993 ; per 4,00 mld dall'art. 8/6 della L.471/1994 ; per 13,28 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 13,80 mld sul cap. 18.0-8203 e' modificato per 74,64 mld dall'art. 19/1a della L.539/1993 ; per 23,00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 9,00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 14,00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1996 ;

L. 179 / 1992

(1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 80,00 mld sul cap. 09.0-8276 e' modificato per -60,00 mld dall'art. 9/8 della L.537/1993 ; per -0,30 mld dall'art. 2/2b della L.85/1995 ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-8277 e' modificato per 30,00 mld dall'art. 1/1 della L.85/1994 ;

L. 185 / 1992

(1) ART. 1 / 3 : l'importo iniziale di 510,00 mld sul cap. 02.0-8317 e' modificato per -5,00 mld dall'art. 0/0 della L.471/1992 ; per 170,00 mld dall'art. 3/1a della L.539/1993 ; per 125,00 mld dall'art. 8/3 della L.328/1994 ; per 150,00 mld dall'art. 8/3 della L.471/1994 ; per 360,00 mld dall'art. 198 C/2a della L.725/1994 ; per 375,00 mld dall'art. 1/1 della L.55/1995 ; per 10,00 mld dall'art. 3/2 della L.74/1996 ;

L. 211 / 1992

(1) ART. 9 / - : l'importo iniziale di 6575,00 mld sul cap. 10.0-7279 e' modificato per 75,00 mld dall'art. 198 D/25 della L.550/1995 ;

L. 212 / 1992

- (1) ART. 7 / 1: l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 02.0-9011 e' modificato per -195.00 mld dall'art. 178 E/11 della L.500/1992; per -53.00 mld dall'art. 6/11 della L.243/1993; per -8.50 mld dall'art. 2/2c della L.86/1995;
- L. 257 / 1992
- (1) ART. 14 / 8: l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 13.0-7550 e' modificato per -0.75 mld dall'art. 2/2cd della L.86/1995;
- L. 324 / 1992
- (1) ART. 0 / 0: l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-9001 e' modificato per 160.00 mld dall'art. 1/1, 2.3 della L.46/1995; per 10.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 09.0-7750 (L.183/1989 art.31/5b); per -0.50 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1020 (L.752/1986 art.4/2a); per -3.00 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1267 (L.752/1986 art.4/2a); per -0.10 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1580 (L.752/1986 art.4/2a); per -20.50 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7240 (L.752/1986 art.4/2a); per -2.00 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7241 (L.752/1986 art.4/2a); per -0.70 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7244 (L.752/1986 art.4/2a); per -9.50 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7053 (L.752/1986 art.4/2a); per -0.30 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1151 (L.752/1986 art.4/2a); per -1.00 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1271 (L.752/1986 art.4/2a); per -0.18 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1551 (L.752/1986 art.4/2a); per -0.05 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-4019 (L.752/1986 art.4/2a); per -0.03 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-2000 (L.752/1986 art.4/2a); per -0.03 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-2040 (L.752/1986 art.4/2a); per -0.20 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7205 (L.752/1986 art.4/2a); per -1.20 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7582 (L.752/1986 art.4/2a); per -0.50 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7583 (L.752/1986 art.4/2a); per -0.70 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7263 (L.752/1986 art.4/2a); per -0.30 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-8600 (L.752/1986 art.4/2a); per -1.00 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-8600 (L.752/1986 art.4/2a); per -1.37 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7263 (L.752/1986 art.4/2a); per -0.30 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-8600 (L.752/1986 art.4/2a); per -1.00 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1264 (L.752/1986 art.4/2a); per -1.00 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1265 (L.752/1986 art.4/2a); per -12.60 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-8223 (L.752/1986 art.4/3c); per -0.30 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-8223 (L.752/1986 art.4/3c); per -12.90 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7253 (L.752/1986 art.4/2a); per -1.00 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-4013 (L.752/1986 art.4/3a2); per -3.50 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-4017 (L.752/1986 art.4/3a2); per -0.35 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-4063 (L.752/1986 art.4/3a2); per -0.05 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-4053 (L.752/1986 art.4/3a3); per -0.10 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-4073 (L.752/1986 art.4/3a3); per -0.05 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-4073 (L.752/1986 art.4/3a3);
- L. 505 / 1992
- (1) ART. 1 / 9: l'importo iniziale di 3.00 mld sul cap. 09.0-7511 e' modificato per 1.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5);
- (2) ART. 9 / 1: l'importo iniziale di 6.00 mld sul cap. 18.0-8106 e' modificato per 3.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5);
- L. 236 / 1993
- (1) ART. 3 / 4: l'importo iniziale di 71.01 mld sul cap. 09.0-754 e' modificato per 97.98 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8404 (L.404/1977 art.1/1); per 11.38 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9077 (L.546/1977 art.11/2); per 1.47 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8438 (L.336/1980 art.5/1); per 0.15 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-533 (L.730/1983 art.37/1 e 3a); per 4.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8415 (L.730/1983 art.37/1 e 3a); per 0.70 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9069 (L.910/1986 art.5/8a); per 10.91 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7740 (L.67/1988 art.17/15); per 6.05 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15);
- (2) ART. 3 e 8 / 9-4bis: l'importo iniziale di 1333.80 mld sul cap. 02.0-8789 e' modificato per -3.00 mld dall'art. 2/2ce della L.86/1995; per -13.42 mld dall'art. 2/2df della L.86/1995; per 196.00 mld dall'art. 178 D/26 della L.550/1995;
- L. 237 / 1993
- (1) ART. 6 / 7 e 8: l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 13.0-7551 e' modificato per -11.40 mld dall'art. 2/2cf della L.86/1995;
- L. 539 / 1993
- (1) ART. 1 / 2: l'importo iniziale di 15781.33 mld sul cap. 08.0-7232 e' modificato per 375.00 mld dall'art. 1/2 della L.596/1994; per 10171.50 mld dall'art. 9/1 della L.726/1994; per 15781.33 mld

stornati nel 1994 dal cap. 08.0-722 (L.539/1993 art.1/2) ; per -15761.33 mid stornati nel 1994 al cap. 08.0-722 (L.586/1994 art.1/2) ;

L. 97 / 1994

(1) ART. 25 / 1 : l'importo iniziale di 60.00 mid sul cap. 21.0-8375 e' modificato per 10.00 mid dall'art. 148 D/23 della L.725/1994 ; per -1.50 mid dall'art. 2/24 della L.85/1995 ; per 15.00 mid dall'art. 148 D/27 della L.550/1995 ;

L. 644 / 1994

(1) ART. 1 / 1f : l'importo iniziale di 123.46 mid sul cap. 02.0-8019 e' modificato per -6.00 mid dall'art. 2/24 della L.85/1995 ;

(2) ART. 2 / 8 : l'importo iniziale di 10.00 mid sul cap. 20.0-7523 e' modificato per -0.06 mid dall'art. 2/24 della L.85/1995 ;

(3) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 3000.00 mid sul cap. 02.0-7738 e' modificato per -39.00 mid dall'art. 2/24 della L.85/1995 ;

L. 35 / 1995

(1) ART. 3bis / 1 : l'importo iniziale di 178.50 mid sul cap. 02.0-7688 e' modificato per 29.00 mid dall'art. 1/6 della L.507/1995 ; per 60.00 mid dall'art. 11/2bis della L.74/1995 ;

(2) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 1600.00 mid sul cap. 03.0-9087 e' modificato per -50.00 mid dall'art. 4/1ter della L.265/1995 ; per 15.00 mid dall'art. 148 D/29 della L.550/1995 ;

L. / F10

(1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 04.0-7090 e' modificato per 1340.64 mid dall'art. 21/1 e 5 della L.130/1993 ; per 1282.12 mid dall'art. 37/1 e 3 della L.730/1993 ; per 1952.77 mid dall'art. 12/1 e 2 della L.887/1994 ; per 3008.76 mid dall'art. 14/1 e 3 della L.41/1996 ; per 2170.96 mid dall'art. 17/31 della L.67/1998 ; per 232.32 mid dall'art. 5/1 della L.539/1993 ; per 66.10 mid dall'art. 5/1 della L.726/1994 ; per 326.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-8012 (L.64/1995 art.1/1) ;

(2) ART. 0 / 00 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-7533 e' modificato per 106.24 mid dall'art. 37/1 e 3 della L.730/1993 ; per 84.67 mid dall'art. 12/1 e 2 della L.887/1994 ; per 104.21 mid dall'art. 14/1 e 3 della L.41/1996 ; per 89.23 mid dall'art. 17/31a della L.67/1998 ; per 0.43 mid dall'art. 2/1a della L.539/1993 ; per 0.17 mid dall'art. 2/1 della L.726/1994 ; per 0.26 mid dall'art. 2/1a della L.726/1994 ; per 0.26 mid dall'art. 12/1 e 2 della L.887/1994 ; per 104.35 mid dall'art. 14/1 e 3 della L.41/1996 ; per 120.00 mid dall'art. 37/1 e 3 della L.730/1993 ; per 56.89 mid dall'art. 14/1 e 3 della L.41/1996 ; per 138.20 mid dall'art. 21/1 e 5 della L.130/1993 ; per 236.35 mid dall'art. 37/1 e 3 della L.730/1993 ; per 25.00 mid dall'art. 0/000 della L.415/1991 ; per -60.14 mid dall'art. 10/1b della L.539/1993 ; per -0.15 mid stornati nel 1993 al cap. 03.0-7754 (L.235/1993 art.3/4) ;

l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 03.0-7534 e' modificato per 50.88 mid dall'art. 12/1 e 2 della L.887/1994 ; per 63.74 mid dall'art. 12/1 e 2 della L.887/1994 ; per 21.00 mid dall'art. 17/31c della L.67/1998 ; per 3.19 mid dall'art. 0/00 della L.415/1991 ; per 22.09 mid dall'art. 21/1 e 5 della L.130/1993 ; per 48.73 mid dall'art. 37/1 e 3 della L.730/1993 ; per 77.44 mid dall'art. 37/1 e 3 della L.730/1993 ; per 28.66 mid dall'art. 37/1 e 3 della L.730/1993 ; per 73.00 mid dall'art. 37/1 e 3 della L.730/1993 ; per 23.50 mid dall'art. 14/1 e 3 della L.41/1996 ; per 15.36 mid dall'art. 14/1 e 3 della L.41/1996 ; per 28.22 mid dall'art. 14/1 e 3 della L.41/1996 ; per 86.88 mid dall'art. 14/1 e 3 della L.41/1996 ;

l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 03.0-7745 e' modificato per 86.88 mid dall'art. 14/1 e 3 della L.41/1996 ;

l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 03.0-7746 e' modificato per 86.88 mid dall'art. 14/1 e 3 della L.41/1996 ;

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	09.0-7746 e' modificato per 38,45 mld dall'art. 14/1 e 30 della L.41/1986 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	09.0-7747 e' modificato per 25,09 mld dall'art. 14/1 e 30 della L.41/1986 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	09.0-8403 e' modificato per 58,62 mld dall'art. 14/1 e 30 della L.41/1986 ; per 63,61 mld dall'art. 14/1 e 30 della L.41/1986 ; per 6,03 mld dall'art. 10/1a della L.726/1994 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	09.0-8409 e' modificato per 38,13 mld dall'art. 21/1 e 50 della L.130/1983 ; per 40,91 mld dall'art. 14/1 e 30 della L.41/1986 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	09.0-8410 e' modificato per 8,00 mld dall'art. 21/1 e 50 della L.130/1983 ; per 12,00 mld dall'art. 14/1 e 30 della L.41/1986 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	09.0-8414 e' modificato per 34,70 mld dall'art. 37/1 e 30 della L.730/1983 ; per 0,57 mld dall'art. 1/1 della L.152041/1994 ; per -4,00 mld stornati nel 1993
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	09.0-8415 e' modificato per 27,83 mld dall'art. 37/1 e 30 della L.730/1983 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	09.0-8416 e' modificato per 15,00 mld dall'art. 37/1 e 30 della L.730/1983 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	09.0-8420 e' modificato per 52,59 mld dall'art. 12/1 e 20 della L.887/1984 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	09.0-8421 e' modificato per 54,50 mld dall'art. 12/1 e 20 della L.887/1984 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	09.0-8431 e' modificato per 48,09 mld dall'art. 14/1 e 30 della L.41/1986 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	09.0-8441 e' modificato per 12,40 mld dall'art. 14/1 e 30 della L.41/1986 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	09.0-8442 e' modificato per 24,65 mld dall'art. 17/31b della L.67/1988 ; per 14,00 mld dall'art. 0/0 della L.416/1991 ; per 4,01 mld dall'art. 5/2b della L.501/1992 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	09.0-8443 e' modificato per 28,60 mld dall'art. 17/31d della L.67/1988 ; per 5,27 mld dall'art. 5/2c della L.501/1992 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	10.0-7300 e' modificato per 38,50 mld dall'art. 37/1 e 30 della L.730/1983 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	10.0-7301 e' modificato per 48,89 mld dall'art. 37/1 e 30 della L.730/1983 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	10.0-7302 e' modificato per 258,93 mld dall'art. 37/1 e 30 della L.730/1983 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	10.0-7303 e' modificato per 84,50 mld dall'art. 12/1 e 20 della L.887/1984 ; per 1,64 mld dall'art. 11/1a della L.726/1994 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	10.0-7308 e' modificato per 20,77 mld dall'art. 37/1 e 30 della L.730/1983 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	10.0-7511 e' modificato per 25,10 mld dall'art. 12/1 e 20 della L.887/1984 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	10.0-7512 e' modificato per 27,35 mld dall'art. 14/1 e 30 della L.41/1986 ; per 5,78 mld dall'art. 17/28a della L.67/1988 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	12.0-8005 e' modificato per 60,35 mld dall'art. 12/1 e 20 della L.887/1984 ; per 90,80 mld dall'art. 14/1 e 30 della L.41/1986 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	12.0-8200 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 17/31e della L.67/1988 ; per 49,21 mld dall'art. 13/1a della L.726/1994 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	17.0-8051 e' modificato per 35,00 mld dall'art. 12/1 e 20 della L.887/1984 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	17.0-8052 e' modificato per 41,65 mld dall'art. 14/1 e 30 della L.41/1986 ; per 35,00 mld dall'art. 17/31g della L.67/1988 ; per 3,21 mld dall'art. 17/1 della L.539/1993 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	17.0-8053 e' modificato per 35,87 mld dall'art. 14/1 e 30 della L.41/1986 ; per 25,21 mld dall'art. 17/31b della L.67/1988 ; per 7,00 mld dall'art. 18/1 della L.726/1994 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	18.0-8014 e' modificato per 70,10 mld dall'art. 37/1 e 30 della L.730/1983 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	18.0-8015 e' modificato per 78,10 mld dall'art. 37/1 e 30 della L.730/1983 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	18.0-8021 e' modificato per 144,03 mld dall'art. 12/1 e 20 della L.887/1984 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	18.0-8029 e' modificato per 400,12 mld dall'art. 14/1 e 30 della L.41/1986 ; per 2,57 mld dall'art. 17/28b della L.67/1988 ; per 280,07 mld dall'art. 17/31m della L.67/1988 ; per 25,21 mld dall'art. 19/1a della L.726/1994 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	18.0-8205 e' modificato per 3,50 mld dall'art. 12/1 e 20 della L.887/1984 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	20.0-7307 e' modificato per 116,71 mld dall'art. 21/1 e 50 della L.130/1983 ; per 176,86 mld dall'art. 37/1 e 30 della L.730/1983 ; per 149,60 mld dall'art. 12/1 e 20 della L.887/1984 ; per 413,37 mld dall'art. 17/31n della L.67/1988 ; per 26,24 mld dall'art. 21/1 della L.726/1994 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	20.0-7308 e' modificato per 38,35 mld dall'art. 12/1 e 20 della L.887/1984 ; per 3,80 mld dall'art. 17/8 0/7 della L.550/1995 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	20.0-7309 e' modificato per 25,00 mld dall'art. 12/1 e 20 della L.887/1984 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	20.0-7511 e' modificato per 15,40 mld dall'art. 37/1 e 30 della L.730/1983 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	20.0-7512 e' modificato per 35,50 mld dall'art. 14/1 e 30 della L.41/1986 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap.	21.0-8120 e' modificato per 113,36 mld dall'art. 12/1 e 20 della L.887/1984 ; per 132,75 mld dall'art. 14/1 e 30 della L.41/1986 ; per 61,28 mld dall'art. 17/31f della L.67/1988 ; per 14,55 mld dall'art. 5/2a della L.501/1992 ; per 2,24 mld dall'art. 21/1a della L.726/1994 ;

PAGINA BIANCA

**B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA**

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE DELLE LEGGI

Legge	5 agosto	1981, n. 416 - art. 29-33
Legge	6 marzo	1987, n. 65
Legge	21 marzo	1988, n. 92
Legge	30 dicembre	1988, n. 556
Legge	19 luglio	1993, n. 237
Legge	30 maggio	1995, n. 203

Legge 5 agosto 1981, n. 416 - artt. 29-33

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

La relazione predisposta per l'anno 1994 (all. 1) è interamente confermata, non essendo intervenute leggi di rifinanziamento durante l'anno di riferimento (1995).

In merito allo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, si precisa quanto segue:

- i dati forniti in ordine agli impegni attengono esclusivamente a decreti di concessione datati '95 e pertanto gli importi considerati riguardano impegni assunti solo per il '95 e non anche per il '94, che pure figurano nei decreti di concessione-impegno, stante la norma che consente di impegnare i fondi dell'anno precedente (v. art. 6 L. 155/89 di conversione del D.L. 2.3.89 n. 65, che modifica l'art. 36 del regio decreto 18.11.23 n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);
- non potendo imputare impegni e pagamenti alle singole leggi riportate nel tabulato relativo al Cap. 7406 per le ragioni esposte a pag. 2 cpv. 4 dell'allegato 1, si è provveduto a compilare solo la voce TOTALE ARTICOLO/COMMA E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, di cui a pag. 143.

Nei tabulati non figurano gli impegni assunti negli esercizi precedenti, ridistribuiti o rideterminati con provvedimenti datati 1995 in conseguenza di

- cessioni di ramo d'azienda ad altra impresa,
- contratti di fusione per incorporazione,
- variazioni del piano di investimenti.

Per quanto attiene il Cap. 7422 (fondo centrale di garanzia per i finanziamenti concessi per lo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica - spese obbligatorie), l'amministrazione, a seguito della procedura concordatizia, relativa alla società NUOVA EDITTRICE AVANTI SPA, ed in conformità del parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 30.4.96, con nota del 25.7.96 - prot. 9081 (all. 2), ha provveduto a richiedere al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del bilancio la somma di lire 55.000.000.000= da corrispondere agli istituti di credito in virtù e per effetto della garanzia primaria dello Stato, che assiste i finanziamenti.

La legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", negli artt. 29-33 prevede finanziamenti agevolati a sostegno delle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, agenzie nazionali di stampa, imprese stampatrici e distributrici di giornali quotidiani e periodici, nonché imprese editrici di libri, per ristrutturazioni tecnico-produttive mirate allo sviluppo economico-produttivo delle stesse.

A tal fine, l'art. 29 ha previsto l'istituzione presso la P.C.M. di un fondo per i contributi in conto interessi su mutui bancari di durata decennale a carico del bilancio dello Stato; con l'art. 30 sono stati accordati contributi in conto canoni alle imprese editrici di cui sopra per effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria, di durata decennale, a valere sul fondo di cui all'art. 29.

Le dotazioni finanziarie di tale fondo, previsto dall'art. 32, sono state costituite da un contributo dello Stato di 100 mld. così ripartiti:

5 mld. per l'esercizio '82, 10 mld. per ciascuno dei 9 esercizi finanziari successivi e 5 mld. per l'esercizio 1992.

Il fondo è stato integrato con la legge 4.8.84, n. 428 (art. 1) con un ulteriore contributo statale di 100 mld. a valere sugli esercizi finanziari 1984-1993, in ragione di 10 mld. annui, nonché con la legge n. 887/84 (art. 14) con altro contributo statale di 100 mld. a valere sugli esercizi finanziari 1985-1994, in ragione di 10 mld. annui.

Le agevolazioni di credito disposte dalla legge 416/81 sono state prorogate per il quinquennio 1986-1990 con la legge 25.2.87, n. 67 (art. 20), con un ulteriore stanziamento al fondo di lire 230 mld. così ripartiti:

15 mld. per gli esercizi finanziari '86-'87 e 25 mld. per ciascuno degli esercizi dal 1988 al 1995; la legge 24.12.93,

n. 538 (finanziaria '94) ha operato uno slittamento della durata della legge di un anno, e pertanto, fermo restando lo stanziamento di 50 mld. per gli anni 94-95, per gli esercizi finanziari 94, 95 e 96 le somme disponibili risultano così rimodulate:

10 mld. per il 1994, 20 mld. per il 1995 e 20 mld. per il 1996.

La legge 7.8.90, n. 250, recante "provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, ecc." (art. 5), ha ulteriormente incrementato il predetto fondo di lire 200 mld. per gli esercizi finanziari 1991-2000 in ragione di 20 mld. annui.

Il fondo in questione è stato per ultimo incrementato di 13 mld. annui per gli esercizi finanziari 1991-2000 per un totale di 130 mld (v. legge 30.12.1991, n. 413).

Tutti gli stanziamenti previsti dalle leggi richiamate sono stati interamente impegnati (compresi i 53 mld. dell'esercizio '94) non solo per effetto di nuove delibere agevolative, ma in virtù di ricadute annuali di impegni pluriennali afferenti a precedenti concessioni, salvo somme deliberate dal Comitato ma non impegnate con D.P.C.M. di concessione/impegno, stante la necessità di svolgere ulteriori più approfonditi accertamenti, disposti dal Comitato stesso.

Si avverte che gli stanziamenti sono stati utilizzati non per singole leggi, ma complessivamente, per il sovrapporsi di rifinanziamenti del fondo per effetto di norme intervenute prima che la precedente disponibilità fosse esaurita.

Gli stanziamenti complessivi, previsti dalle leggi richiamate, hanno consentito di ammettere a contributo n. 485 richieste di agevolazioni, a fronte di 734 domande presentate, sulla base di delibere del Comitato, di cui all'art. 32 della legge 416/81, formalizzate con D.P.C.M. di concessione/impegno.

Il contributo, pari al 50 per cento degli interessi, è calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della riunione del Comitato.

I decreti autorizzativi di spesa ed i relativi ordinativi

di pagamento, emessi a favore degli istituti di credito e/o delle società di leasing, sono emanati secondo appositi piani di ammortamento, che comportano sempre una riduzione delle somme impegnate di circa il 30 per cento; di qui il disimpegno e la ricaduta di tale percentuale nella voce "economie", nella quale peraltro confluiscono gli importi di concessioni poi revocate, o per mancata stipula del contratto di mutuo nel termine previsto dalla legge (1 anno), o per rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria, o per decadenza e/o archiviazione comunicata dall'istituto di credito, o per estinzione anticipata, o per cessazione dell'attività editoriale, ecc.

Alla liquidazione dei contributi si procede sulla base del piano di ammortamento per annualità posticipate rispetto alle scadenze fissate nel piano di ammortamento stesso.

Pertanto i dati riportati nelle tabelle allegate, relativi ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario '94, attengono a rate maturate al 31.12.1993 o anche a rate scadute in anni precedenti, per le quali non è stato possibile disporre la liquidazione o per inadempienza delle società beneficiarie in ordine soprattutto alla produzione della documentazione richiesta, o per sopraggiunte variazioni di denominazione sociale o di assetto societario, o per cessioni di rami d'azienda, ecc.

Conclusioni

Com'è noto, nella legge finanziaria per l'anno 1995 risulta iscritto uno stanziamento di lire 20 mld. sul Cap. 7406 relativo alle concessioni di mutui e/o di locazioni finanziarie alle imprese operanti nel settore dell'editoria.

Poichè su dette agevolazioni lo Stato paga il 50 per cento degli interessi, è di tutta evidenza che il concorso dello Stato debba avere durata pari a quella del finanziamento; pertanto, è indispensabile che lo stanziamento sia pluriennale (almeno 10 anni), così come è stato per tutte le leggi agevolative di uguale tipo che si sono succedute nel tempo.

LEGGE 6 MARZO 1987,N.65 E LEGGE 21 MARZO 1988,N.92

Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico

La legge prevede un intervento finanziario pubblico straordinario per la costruzione, ampliamento, ristrutturazione e completamento degli impianti sportivi sia destinati ai campionati mondiali di calcio 1990, sia invece utilizzati per i campionati delle diverse discipline sportive, sia solo alla promozione delle attività sportive.

Il sesto comma dell'art. 1 dispone la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi per l'adeguamento delle strutture sportive destinate ad ospitare i campionati del mondo del 1990. Vengono stanziati 10 miliardi per il 1987, 30 per il 1988 e 30 per il 1989, disponibili sul capitolo 7541 (ora 7833 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Il comma 1-bis dell'art.2, parzialmente modificato dall'art. 15, comma 7, della legge finanziaria n. 67/88, autorizza limiti di impegno di lire 90 miliardi dal 1988 e di ulteriori 105 miliardi dal 1989, trasferiti al 1990 dalla legge n. 541/88 tabella A, per la concessione, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, di mutui ventennali a totale carico dello Stato a favore:

- a) dei comuni per l'adeguamento delle strutture sportive destinate ad ospitare i campionati mondiali di calcio del 1990;
- b) dei comuni e dei loro consorzi, delle comunità montane e delle province per la realizzazione di strutture sportive polifunzionali.

Gli stanziamenti sono disponibili sul capitolo 7544 (ora 7835 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

La legge 289/89 ha autorizzato un ulteriore limite di impegno di 86 miliardi a partire dal 1990.

Il comma 1-ter, invece, autorizza l'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali ai soggetti di cui alla legge n.50/83 per la realizzazione di strutture polifunzionali. Sono stanziati 5 miliardi annui dal 1987 al 1996, disponibili sul capitolo 7544 (ora 7834 della Presidenza del Consiglio

dei Ministri), aumentati di ulteriori 5 miliardi, a decorrere dal 1989, dall'articolo 15, comma 8, della legge finanziaria n.67/88.

La legge 289/1989 ha autorizzato per gli anni dal 1990 al 1999, l'ulteriore spesa di lire 4 miliardi per i suddetti mutui.

Il comma 2, infine, stanza 15 miliardi per l'anno 1987, disponibili sul capitolo 7543 (ora 7840 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge n.1295/57.

Poiche' la Corte Costituzionale, con sentenza 517/87, ha riconosciuto l'illegittimita' di alcuni articoli della legge n. 65, si e' dovuto attendere l'approvazione della legge n.92/88, che ha adottato norme per l'adeguamento alla predetta sentenza, per dare applicazione pratica alla legge stessa.

Con decreto 22 maggio 1987, modificato con decreto 1 febbraio 1988, si e' comunque provveduto ad approvare il piano finanziario per la concessione ai comuni di mutui ventennali destinati all'adeguamento degli impianti da utilizzare durante i mondiali del 1990 (cap. 7544 ora 7835 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con decreto 20 giugno 1987, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, si e' approvato il piano di riparto dei contributi in conto capitale ai comuni interessati ai mondiali di calcio del 1990 (cap.7541 ora 7833 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con D.P.R. 20 febbraio 1988 si e' costituito il Comitato di Coordinamento della programmazione dell'impiantistica sportiva (successivamente soppresso dall'art. 3 del decreto legislativo n.418/89).

Con decreto ministeriale 30 marzo 1988, sentito il predetto Comitato, si sono approvati i programmi relativi al 1987, per la concessione: 1) dei mutui in conto capitale cui all'art. 2 co.2 (cap. 7543 ora 7840 della Presidenza del Consiglio dei Ministri); 2) dei mutui ventennali, concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, di cui all'art. 2 comma 1 e 1-bis per le finalita' di cui all'art.1 comma 1 lettere b) e c) (cap. 7544 ora 7835 della Presidenza del Consiglio dei Ministri); 3) dei mutui decennali, concessi dall'Istituto per il credito sportivo, di cui all'art. 2 comma 1-ter (cap. 7542 ora 7834 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con D.M. 30 luglio 1988 si e' provveduto alla regolamentazione delle modalita' di erogazione dei contributi, rendendo possibili i conseguenti adempimenti contabili e i primi pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge, sui fondi destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 lettere b) e c), si applica la riserva del 40 per cento a favore del Mezzogiorno.

Il decreto interministeriale Ministero Tesoro - Dipartimento Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 16.11.1993, emanato in attuazione dell'art. 14, comma 3, della legge 12.7.1991 n. 202 e pubblicato nella G.U. N. 57 del 10.3.1994, ha consentito - pur con ampio ritardo - di dare attuazione al terzo programma di finanziamenti a sostegno dell'impiantistica sportiva a suo tempo approvato con D.M. 11.4.1991.

Circa lo stato di attuazione dei precedenti programmi di finanziamento si e' rivelata particolarmente opportuna la disposizione dell'art. 20 della legge 30.12.1991, n.412, che ha consentito a questa Amministrazione di autorizzare, per gli impianti in corso di realizzazione, piccole varianti nei limiti del finanziamento gia' concesso, superando la precedente assoluta immutabilita' dei progetti che, per il passato, aveva determinato notevoli inconvenienti.

Numerosissime sono state infatti le richieste di autorizzazione di perizie di variante intese all'utilizzazione delle economie realizzate nel corso dei lavori.

In attuazione dell'art. 15 della legge 23.12.1992, n. 498, che ha consentito la riassegnazione dei finanziamenti concessi e non utilizzati nel corso di un triennio da destinare esclusivamente al completamento degli impianti sportivi gia' finanziati, e rimasti incompiuti, questa Amministrazione ha dovuto emanare il DPCM 23 settembre 1993 recante criteri di intervento, termini e modalita' per la presentazione delle domande relative alla concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi.

Con tale provvedimento, senza alcun aggravio di spesa, sono state riutilizzate risorse di fatto "congelate", destinandole al completamento di impianti sportivi riconosciuti meritevoli di finanziamento, con il conseguente recupero, a servizio della collettivita', dei costi gia' sostenuti.

L'articolo 1 del D.L. 8 agosto 1996, n. 443, che ha prorogato al 31.12.1996 il termine per la definizione dei programmi di impiantistica sportiva relativi alla legge n. 289/89, consente di attivare l'ulteriore stanziamento di 20 miliardi concessi dalla legge 30.12.1991 n. 412 (Legge finanziaria 1991) all'Istituto per il credito sportivo, per la concessione di mutui, assistiti dal contributo dello Stato sia ad Enti locali che a societa' sportive.

Finanziamenti F.I.O. (delibera CIPE del 19.12.1989)

I fondi stanziati ammontano a L. 55 miliardi di cui L. 24,822 milioni come

prima assegnazione che sono stati iscritti sul cap. 7551 (ora 7839 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) dello stato di previsione del bilancio del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in quanto assegnatario dei fondi stessi.

I rapporti tra il Ministero del Turismo e dello Spettacolo e il Consorzio Volontario per la valorizzazione turistica del litorale tarantino occidentale (esecutore del progetto) sono stati regolamentati con la convenzione n. 7 di repertorio approvato con D.M. 16/5/90 registrato alla Corte dei Conti il 18 luglio 1990 reg. 6 foglio 206.

La consegna dei lavori e' avvenuta nei termini fissati dalla delibera CIPE (120 gg, dalla data di pubblicazione della delibera stessa sulla G.U.) L'effettivo inizio dei lavori e' peraltro avvenuto con forte ritardo,

L'ultimazione dei lavori, a norma della Convenzione avrebbe dovuto aver luogo entro i 270 giorni successivi, ma detto termine non e' stato rispettato in quanto i lavori per la realizzazione del progetto sono stati oggetto di "inibizione" con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali datato 21.6.1991: detto decreto e' stato a sua volta annullato con successivo provvedimento datato 19/12/1991.

Nel 1993 e' stata disposta una integrazione di L: 2.953.723.000 a favore del suddetto capitolo.

Attualmente il cantiere e' fermo ne' e' prevedibile una ripresa dei lavori a breve termine a causa di intervenute vicende giudiziarie concretatesi, al momento, in decreto di sequestro degli stanziamenti iscritti a bilancio (Tribunale di Roma n.18084/93 R.G.- 9.12.1994).

Come noto, le leggi di riferimento in materia di interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva (legge 6.3.1987 n. 65, 21.3.1988 n. 92 e 7.8.1989 n. 289) sono leggi speciali a finanziamento triennale per le quali, pertanto, le procedure concessorie sono ormai da tempo esaurite.

Dette leggi prevedono, per ciascun programma di intervento, la formulazione di un programma nazionale finalizzato al finanziamento di impianti di interesse sovraregionale e l'assegnazione a ciascuna Regione o Provincia autonoma di una quota di stanziamenti destinati al finanziamento di impianti di interesse regionale.

Dall'emanazione della legge n.65/1987 sono stati approvati di conseguenza, tre programmi di finanziamento rispettivamente con i DD.MM. 30.3.1988, 24.12.1988 e 11.4.1991 nonché, con separati decreti, altrettanti programmi regionali.

Complessivamente gli investimenti autorizzati con i 3 programmi di finanziamento di cui ai decreti sopra citati ammontano a 1,448 mld e quelli autorizzati per impianti di interesse regionale a 944 mld e 226 mln come emerge dall'allegato prospetto esplicativo.

Il finanziamento delle opere avviene attraverso il meccanismo del mutuo, da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o con l'Istituto per il Credito Sportivo. L'ammortamento è assistito dall'intervento pubblico la cui misura è variata nel tempo per effetto di intervenute innovazioni legislative, sostanzialmente finalizzate al contenimento della spesa pubblica ed in particolare dell'indebitamento degli enti locali, che costituiscono la maggioranza dei beneficiari.

L'attuazione dei programmi approvati ha subito ritardi per una serie di cause ... riconducibili ai seguenti motivi:

- le intervenute innovazioni legislative in materia di finanza locale hanno prodotto negli anni dal 1991 al 1993 una notevole contrazione della capacità di indebitamento degli enti beneficiari ed il conseguente rinvio nella realizzazione dei progetti finanziati;
- l'instabilità delle amministrazioni locali ha avuto a sua volta, in molti casi, un effetto frenante nella concreta realizzazione dei progetti;
- lacune ed imperfezioni delle leggi di riferimento ed in particolare l'assenza di norme positive che imponessero un termine per l'avvio dei lavori e consentissero l'aggiornamento di progetti spesso divenuti inattuali hanno amplificato gli effetti negativi delle cause sopra ricordate.

Esclusa, pertanto, la formulazione di nuovi programmi di finanziamento, nel corso dei precedenti esercizi 1994 e 1995 si è utilizzato lo strumento, peraltro imperfetto, offerto dall'art. 15 della legge n. 498/1992 che consente, in particolari condizioni, la revoca dei finanziamenti non attivati e la successiva

riassegnazione a favore di altri soggetti. Tale operazione, che ha interessato i soli programmi di interesse sovraregionale, potrebbe essere attuata anche dalle Regioni per i programmi di rispettiva competenza previa emanazione della necessaria normativa regionale.

In tale contesto assume quindi particolare rilevanza l'acquisizione e l'aggiornamento di elementi informativi in ordine allo stato di avanzamento dei lavori ed alla situazione amministrativa dei mutui non ancora perfezionati o ai quali non abbia fatto seguito l'apertura dei cantieri o l'avvio dei lavori.

Oltre che prezioso strumento conoscitivo, tale banca dati consente infatti di valutare l'opportunità di procedere a nuove revoche dei finanziamenti non utilizzati ed alla successiva riallocazione delle risorse a favore di quei soggetti che siano in grado di procedere ad una sollecita utilizzazione, anche attraverso più idonee ed agili iniziative di carattere legislativo.

Negli allegati prospetti sono sinteticamente riassunti i dati informativi acquisiti in ordine allo stato di attuazione dei programmi sia nazionali che regionali, aggiornati al mese di luglio 1995. Tali prospetti evidenziano ritardi più consistenti nell'attuazione dei programmi regionali.

Problemi emergenti sono costituiti attualmente :

- a) dall'individuazione delle procedure attuative dell'art. 1, comma 3, della legge n.493/93, che consente la revoca ed il successivo riutilizzo dei finanziamenti concessi nell'ambito delle leggi di riferimento, laddove non siano ancora iniziati i lavori;
- b) dall'attuazione del D.L. 8.8.1996 n. 443, che ha prorogato al 31.12.1996 la possibilità di utilizzare un modesto stanziamento a suo tempo disposto dall'art. 27, comma 3, della legge 30.12.1991 n. 412 per la stessa finalità delle leggi sopra ricordate. Gli uffici hanno formulato al riguardo un'ipotesi propositiva tuttora in corso di valutazione. Va peraltro considerato che ben difficilmente la proposta potrà avere attuazione a causa della ristrettezza dei termini non conciliabile con i tempi tecnici delle eventuali procedure attuative;
- c) dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il finanziamento C.I.P.E. di cui sopra, disposto con deliberazione 19.12.1989 per la realizzazione di un

complesso sportivo polifunzionale a cura del Consorzio per la Valorizzazione Turistica del Litorale Tarantino Occidentale "Costa Verde Jonica". E' da ritenere che il progetto, — la cui realizzazione è attualmente sospesa, non potrà essere completato anche alla luce delle determinazioni assunte dal CIPE con deliberazione dell'8.8.1995.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
PER IMPIANTI SPORTIVIPROGRAMMI NAZIONALI
INVESTIMENTI
AUTORIZZATI

D.M.

30/3/88 = 192,000
 24/12/88 = 688,000
 11/4/91 = 568,000

TOTALE 1,448,000 =

PROGRAMMI REGIONALI

REGIONI	1° PROG. CDDPP	1° PROG. ICS	2° PROG. CDDPP	2° PROG. ICS	3° PROG. CDDPP	TOTALI REGIONALI
ABRUZZO	10,115	2,174	9,934		9,310	31,533
BASILICATA	8,353	310	7,405		6,860	22,928
CALABRIA	16,569	3,502	20,513	1,899	20,976	63,459
CAMPANIA	24,485	4,017	31,387		29,566	89,455
EMILIA ROM.	11,519	9,126	18,313		17,625	56,583
FRIULI V.G.	4,981	4,480	8,516	590	7,905	26,472
LAZIO	13,729	5,650	26,846		25,169	71,394
LIGURIA	7,013	2,259	10,078		9,273	28,623
LOMBARDIA	17,669	5,011	34,927	5,076	37,398	100,081
MARCHE	5,397	1,898	9,614		8,975	25,884
MOLISE	5,793	2,696	5,387		5,032	18,908
PIEMONTE	11,741	11,571	24,951		23,211	71,474
PUGLIA	15,670	5,053	21,973	2,503	22,953	68,152
SARDEGNA	9,317	2,540	14,374		13,469	39,700
SICILIA	28,349	4,929	34,189		32,116	99,583
TOSCANA	11,842	4,024	15,445	2,161	16,409	49,881
UMBRIA	4,739	2,399	5,673		5,295	18,106
VENETO	11,790	4,122	21,184		20,810	57,906
VAL D'AOSTA	732		1,328	412	1,632	4,104
	219,803	75,761	322,037	12,641	313,984	944,226

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUGLI IMPIANTI SPORTIVI
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 01/07/95

N. LEGGE	D.M.	PROGRAM	COMPETE
		MA	NZA
65/87	30/3/88	1	NAZIONALE
92/88	24/12/88	2	NAZIONALE
289/89	11/4/91	3	NAZIONALE
498/92	27/9/94	4	NAZIONALE

NOTE:

AMMORTAMENTO = Stipulato contratto di mutuo con l'Ente mutuante

ISTRUTTORIA = pratica in corso di perfezionamento

NEGATIVA = domande non presentate o pratiche viziate

** = le somme derivanti dalle revocche sono state utilizzate per il 4 programma

(A)		(B)		(C)		(D)		(E)			
PROGRAM	N. MUTUI AUTORIZ- ZATI	N. MUTUI IN AMMOR- TAMENTO	N. MUTUI IN ISTRUT- TORIA	N. MUTUI NEGATIVI	N. MUTUI REVOCATI	% TRA (B) E (A)		% TRA (C) E (A)		% TRA (D) E (A)	
1	44	39	7	11	5	89	0	78	1	11	11
2	774	601	58	365	155	78	1	33	10	57	20
3	637	213	63	5	1	33	10	50	46	4	0
4	137	69									
TOTALE	1592	922	128	381	161	58	8	24			10
AUTORIZZATI AMMORTAMENTO ISTRUTTORIA NEGATIVI REVOCATI											

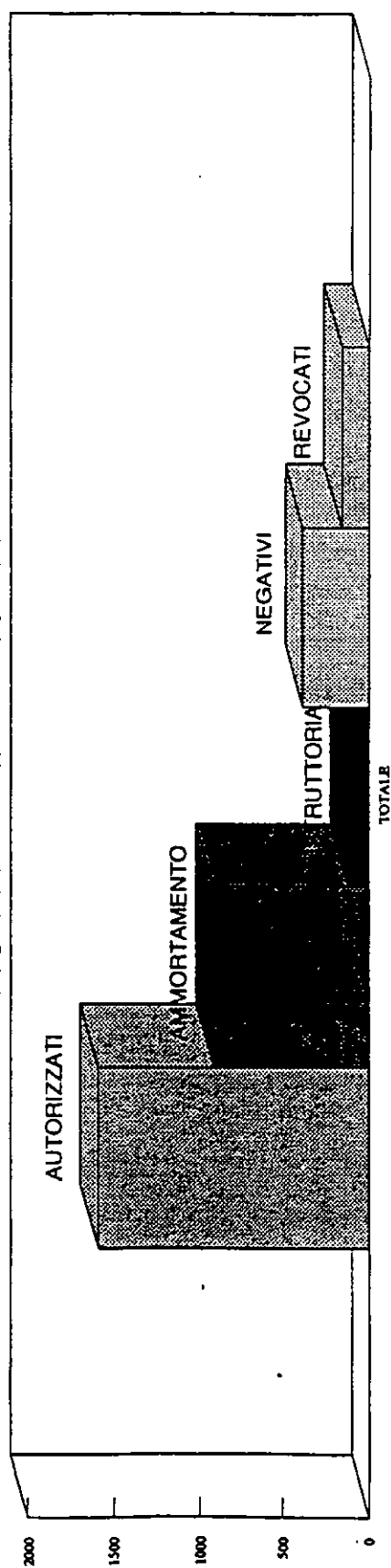
N. LEGGE	D.M.	PROGRAM	COMPETE
		MA	NZA
65/87	30/3/88	1	REGIONALE
92/88	27/12/88	2	REGIONALE
289/89	10/01/90	3	REGIONALE

FINANZIAMENTI NON ANCORA UTILIZZATI CIRCA 26 MILIARDI

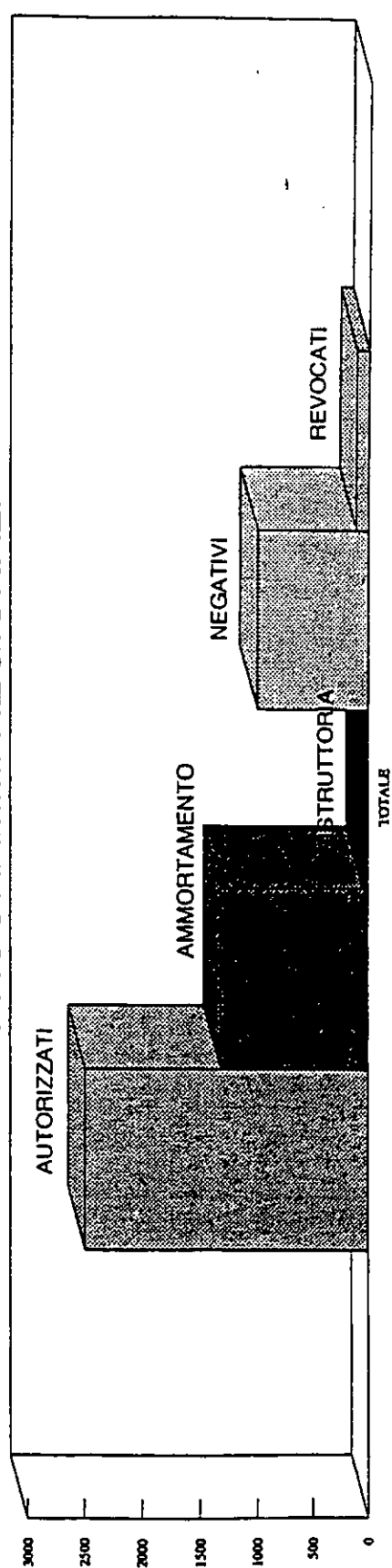
(A)		(B)		(C)		(D)		(E)			
PROGRAM	N. MUTUI AUTORIZ- ZATI	N. MUTUI IN AMMOR- TAMENTO	N. MUTUI IN ISTRUT- TORIA	N. MUTUI NEGATIVI	N. MUTUI REVOCATI	% TRA (B) E (A)		% TRA (C) E (A)		% TRA (D) E (A)	
1	568	432	4	23	109	76	1	53	46	19	19
2	963	508	10	440	5	53	1	40	56	1	1
3	963	382	39	542		40	5			0	0
TOTALE	2494	1322	53	1005	114	53	2	40			5

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PROGRAMMI NAZIONALI



PROGRAMMI REGIONALI



ESTREMI PROVVEDIMENTI	Du- re- ta	ANMI Tit Cap	AUTORIZZAZIONI DI SPESA							IMPEGNI		PAGAMENTI		Ecceden- ze e azioni a tutte il 1995	RESIDUI AL 31/12/95					
			Importo compil.	A tutto 1995	1996	1997	1998	1999	2000 9.883,34	1995	A tutto 1995 V.A.	% ann.	1995		A tutto 1995 V.A.	% imp.	A tutto il 1995	Propri	Stanz.	Totale
LEGGE 65/87 di cui DL 2/87 Misure urgenti per la ristrutturazione e ammodernamento degli impianti sportivi e per l'edilizia scolastica e universitaria a favore dell'edilizia residenziale		Pceni II XII	6.059,30	2.159,36	315	305	305	2.670	315,84	2.042,27	84,58	162,90	977,54	47,85	109,06 P 9,73 E	955,87	107,36	1.063,23		
- Art. 1 comma 6. Le risorse per la ristrutturazione e ammodernamento degli impianti sportivi e per l'edilizia scolastica e universitaria a favore dell'edilizia residenziale sono di cui L. 10/87	'87 '89	7833	70,08 (1)	70,03 (1)						65,55	95		52,05	78,17	14,53 P 3,50 E					
- Art. 2 comma 1 bis L'importo stanziato per la realizzazione di impianti sportivi di cui all'art. 1 della legge 10/87	'87 2001	7634	340,74 (1) (2)	194,74 (1)	34	24	24	40	34,31	179,75	92,30	0,37	32,07	17,84	16,63 P 1,95 E	131,05	13,64	144,59		
- Art. 2 comma 2. L'importo stanziato per la realizzazione di impianti sportivi di cui all'art. 1 della legge 10/87	'87	7640	18,54 (1)	18,54 (1)					0,47	16,65	65,81	1,59	8,54	51,29	7,95 P 1,89 E	0,10		0,16		
- Art. 2 comma 1 bis L'importo stanziato per la ristrutturazione e ammodernamento degli impianti sportivi e per l'edilizia scolastica e universitaria a favore dell'edilizia residenziale sono di cui L. 10/87	'89 2005	7835	5.630 (2)	1.876 (2)	261	281	281	2.630	280,86	1.779,29	84,94	154,95	894,66	40,72	69,85 P 2,25 E	894,56	93,42	918,00		

(1) L'autorizzazione di spesa di L. 5 miliardi (1°) si è elevata a 5 miliardi 500 milioni a partire dal 1999 dall'attuazione della legge 10/87 e da 150 milioni di cui 100 milioni per gli anni dal 1999 al 1997 dalla legge 10/87 e da 50 milioni per gli anni dal 1998 al 1999 dalla legge 10/87.

(2) La legge 65/87 ha autorizzato la concessione di mutui a favore di enti pubblici e privati per la costruzione di impianti sportivi e per l'edilizia scolastica e universitaria a favore dell'edilizia residenziale per un importo complessivo di L. 5.630 milioni (2°).

(3) La legge 65/87 ha autorizzato la concessione di mutui a favore di enti pubblici e privati per la costruzione di impianti sportivi e per l'edilizia scolastica e universitaria a favore dell'edilizia residenziale per un importo complessivo di L. 5.630 milioni (3°).

(4) La legge 65/87 ha autorizzato la concessione di mutui a favore di enti pubblici e privati per la costruzione di impianti sportivi e per l'edilizia scolastica e universitaria a favore dell'edilizia residenziale per un importo complessivo di L. 5.630 milioni (4°).

(5) La legge 65/87 ha autorizzato la concessione di mutui a favore di enti pubblici e privati per la costruzione di impianti sportivi e per l'edilizia scolastica e universitaria a favore dell'edilizia residenziale per un importo complessivo di L. 5.630 milioni (5°).

(6) La legge 65/87 ha autorizzato la concessione di mutui a favore di enti pubblici e privati per la costruzione di impianti sportivi e per l'edilizia scolastica e universitaria a favore dell'edilizia residenziale per un importo complessivo di L. 5.630 milioni (6°).

(7) La legge 65/87 ha autorizzato la concessione di mutui a favore di enti pubblici e privati per la costruzione di impianti sportivi e per l'edilizia scolastica e universitaria a favore dell'edilizia residenziale per un importo complessivo di L. 5.630 milioni (7°).

(8) La legge 65/87 ha autorizzato la concessione di mutui a favore di enti pubblici e privati per la costruzione di impianti sportivi e per l'edilizia scolastica e universitaria a favore dell'edilizia residenziale per un importo complessivo di L. 5.630 milioni (8°).

(9) La legge 65/87 ha autorizzato la concessione di mutui a favore di enti pubblici e privati per la costruzione di impianti sportivi e per l'edilizia scolastica e universitaria a favore dell'edilizia residenziale per un importo complessivo di L. 5.630 milioni (9°).

LEGGE 30 DICEMBRE 1988, N.556

Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche

La legge n.556/1988, recante una serie di misure urgenti e straordinarie per l'immediata realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche connesse anche ai campionati mondiali di calcio, è così articolata:

- a) art. 1-2 nuovi interventi dello Stato per lo sviluppo di strutture turistiche e ricettive;
- b) art.3 agevolazioni sui prestiti contratti in valuta estera per il finanziamento al settore turistico;
- c) art.4 interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione di servizi tecnologici collegati all'impianistica sportiva e al finanziamento di progetti FIO per informatizzare le iniziative di sviluppo turistico;
- d) art.5 proroga del regime delle agevolazioni al turismo straniero e motorizzato al 31.12.1991 e miglioramenti del sistema promozionale.

Detta legge, con l'art.1, ha disposto la spesa di 442 miliardi, di cui 21 miliardi come limite d'impegno annuo a decorrere dal 1989, così ripartiti: 100 miliardi nel 1988, 146 miliardi nel 1989 e 196 miliardi nel 1990.

Ai territori del Mezzogiorno è riservato almeno il 40% di tali somme.

Con D.M., pubblicato sulla G.U. n.10 del 13/1/1989, il Ministro per il Turismo d'intesa con il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica ha individuato le priorità, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione dei fondi.

Il 70% dei fondi è erogato a favore delle Regioni e Province autonome, mentre il 30% è riservato ad iniziative di carattere nazionale direttamente finanziate dallo Stato.

I progetti vengono valutati da un'apposita commissione

tecnica presieduta dal Ministro per il Turismo.

L'intervento a favore dei progetti approvati consiste in:

- a) contributi in c/capitale sino al 35% del costo dell'investimento;
- b) contributi in conto interessi pari al 5,50% annuo dell'ammontare complessivo dei mutui di importo non superiore al 35% del costo dell'investimento per 20 semestralità.

Per il finanziamento dei contributi in c/capitale è stato istituito il capitolo 7545 con i seguenti stanziamenti: 100 miliardi per il 1988, 125 miliardi per il 1989 e 175 miliardi per il 1990.

Per il finanziamento dei contributi in conto interessi è stato istituito il capitolo 7546 con uno stanziamento (limite annuo di impegno) di 21 miliardi dal 1989 in poi.

Con D.M. 30.12.1988 il Ministro del Tesoro ha provveduto ad individuare gli istituti di credito autorizzati a svolgere le operazioni di mutuo.

Su circa 2000 domande di finanziamento, sono stati approvati n.19 progetti a carattere nazionale e n.198 a carattere regionale.

Quanto ai primi, allo stato attuale, 9 progetti risultano ultimati e per altri 6 sono stati disposti i provvedimenti di revoca.

Quanto ai progetti a carattere regionale, sono stati trasferiti alle Regioni i fondi relativi ai progetti da attuare, ad eccezione della Valle d'Aosta, che non ha ancora trasmesso la documentazione necessaria ai fini della liquidazione.

Si è provveduto alla revoca sia di iniziative non andate a buon fine sia di progetti per i quali sono venute a mancare le condizioni necessarie per la concessione dei contributi.

A seguito di ciò è possibile individuare i progetti localizzati nelle Regioni secondo quanto indicato di seguito: Abruzzo 5, Basilicata 2, Calabria 6, Emilia Romagna 15, Friuli 4, Lazio 17, Liguria 8, Lombardia 7, Marche 11, Molise 4, Piemonte 10, Puglia 11, Sardegna 10, Sicilia 15, Toscana 17, Umbria 4, Valle d'Aosta 2, Veneto 19 e Campania 14.

Le somme disponibili a seguito delle revoche di cui sopra sono state versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del Tesoro, al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana.

L'art.4 della legge 556/1988 ha autorizzato la spesa di 4 miliardi a decorrere dal 1989 per il finanziamento degli interventi diretti alla realizzazione di servizi tecnologici collegati all'impiantistica sportiva in vista dei mondiali.

A tale scopo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni e al Coni, per i lavori dello Stadio Olimpico di Roma, mutui ventennali con ammortamento a carico dello Stato.

LEGGE 19 LUGLIO 1993, N.237

Interventi urgenti in favore dell'economia

L'articolo 12-bis della legge 237/1993, recante interventi urgenti in favore dell'economia, ha disposto che i fondi recuperati dalle revoche di progetti a carattere nazionale, nonché quelli recuperati dal soppresso articolo 7 della legge 326/1968, siano destinati al finanziamento di progetti ritenuti ammissibili ai sensi della legge 556/1988 e per i quali sia stata regolarmente presentata domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Complessivamente sono state presentate 317 domande, di cui 48 a carattere nazionale e 269 a carattere regionale.

Come nella legge 556/1988 è stata istituita un'apposita Commissione tecnica, supportata da una Segreteria operativa, per l'esame delle istanze suddette.

Sono stati approvati n.10 progetti a carattere nazionale e n.33 a carattere regionale.

Per il finanziamento dei progetti in questione è stata impegnata la somma di £.86.247.454.520.=

A seguito delle revoche di alcune iniziative, si è provveduto a versare i fondi disponibili all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana.

LEGGE 30 MAGGIO 1995, N.203

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo
e sport

La legge 203/1995 ha previsto all'art.1, co.6, l'istituzione del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana con una dotazione iniziale di 39 miliardi.

Al Fondo affluiscono le disponibilità relative ai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi 556/1988 e 237/1993 che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei progetti finanziati.

Detto Fondo va ripartito secondo quanto prescritto dal combinato-disposto art.1, co.6, della legge 203/95 ed art.4, co. 2 e 3, del DPCM 20.12.1995 istitutivo del Fondo.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTI	Du- ra- ta	AMM Tit Cat Cap	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						IMPEGNI		PAGAMENTI		Econo- mie e Pren- zioni a tutto il 1995	RESIDUI AL 31/12/95					
			Importo compl.	A tutto 1995	1996	1997	1998	1999 e segg.	2000 e segg.	1995	A tutto 1995 V.A.	% aut.		1995	A tutto 1995 V.A. % imp.	Propri	Stanz.	Totale	
LEGGE 85/87 di cvs. DL 2/87 Misure urgenti per la ricostruzione e ammor- tamento impianti sportivi e per utilizza- zione finanziamenti a favore attivita' di in- teresse turistico		Pcon II XII	6.059,36	2.159,36	315	305	305	305	2.670	315,64	2.042,27	94,58	162,90	977,34	47,86	109,06 P 9,73 E	955,87	107,36	1.063,23
- Art. 1 comma 6 - Contributi in conto capitale ai Comuni per adeguamento infrastrutture connesse agli iscritti di calcio del 1990	'87 '89	7833	70,08 (c)	70,08 (c)	-	-	-	-	-	-	66,58	95	-	52,05	78,17	14,53 P 3,50 E	-	-	-
- Art. 2 comma 1 ter. - Contributo statale per la realizzazione di impianti sportivi di cui all' art.1/1 c lettera b) e c)	'87 2001	7834	340,74 (1) (a)	194,74 (b)	34	24	24	24	40	34,31	179,75	92,30	6,37	32,07	17,84	16,63 P 1,05 E	131,05	13,94	144,99
- Art. 2 comma 2 - Contributo in conto capitale per interventi di cui all'art. 1/1 c lettera c)	'87	7840	18,54 (b)	18,54 (b)	-	-	-	-	-	0,47	16,65	89,81	1,58	8,54	51,29	7,95 P 1,89 E	0,16	-	0,16
- Art. 2 comma 1 bis - Misure ventennali a carico dello Stato con- cessi ai Comuni per interventi di cui art.1 comma 1 lett. a), Comuni e Comunita' Mo- ntane per interventi di cui art.1 comma 1 let- tere b) e c)	'89 2009	7835	5.630 (2)	1.876	281	281	281	281	2.630	280,86	1.779,29	94,84	154,95	884,68	49,72	69,95 P 3,29 E	824,66	93,42	918,08

(1) L'autorizzazione di spesa di L. 5 miliardi e' stata elevata di ulteriori 5 mld. a partire dal 1989 dalla finanziaria n. 67/88 art. 15/6 e di ulteriori 4 miliardi per gli anni dal 1990 al 1999 dalla legge 289/89 art. 2. L'art. 27 della legge 412/91 ha disposto a decorrere dal 1992 un ulteriore finanziamento di L. 20 miliardi.

(2) La legge n. 65/87 ha autorizzato la concessione di mutui ventennali con un limite d'impegno di 90 miliardi a partire dal 1988 e di ulteriori 105 miliardi a partire dal 1990 (dal 1989 secondo la L.F. 67/88 art. 15/7, rinviato al 1990 dalla L.F.

(a) di cui L. 1,05 per riassetto somme perentorie

(b) di cui L. 3,54

(c) di cui L. 0,08

ESTREMI PROVVEDIMENTI	Du ra ta	AMM Tit Cat Cap	AUTORIZZAZIONI DI SPESA							IMPEGNI		PAGAMENTI		Econo- mie e Peren- zioni a tutto il 1995	RESIDUI AL 31/12/95				
			Importo compi.	A tutto 1995	1996	1997	1998	1999	2000 e segg.	1995	A tutto 1995		1995		A tutto 1995		Propri	Stanz.	Totale
											V.A.	% aut.		V.A.	% imp.				
LEGGE 558/88 di cvs. DL 463/88 - Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche ricettive e tecnologiche	'88	PCon il XII	696,07	581,07	25	25	25	4	38	25,29	575,15	98,98	31,53	455,40	79,18	5,92 E 65,97 P	53,78	--	53,78
- Art. 1 comma 1 - contributo da erogare ai fini dello sviluppo razionalizzazione, adeguamento e informa lizzazione di strutture turistiche e ricettive in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990	'88 '90	7841	405,56 (a)	405,56 (a)	--	--	--	--	--	0,46	403,70	99,54	13,46	346,14	85,74	1,66 E 55,14 P	2,42	--	2,42
- Art. 1 comma 1 - contributo in conto interessi da assegnare a istituti di credito o sezioni di credito specia li sui mutui contratti per lo sviluppo, la ra tionalizzazione, l'adeguamento, l'anno damento e l'informizzazione di strut ture turistiche e ricettive, in vista dello svol gimento dei campionati mondiali di calcio del 1990	'89 '98	7836	210,51 (b)	147,51 (b)	21	21	21	--	--	20,83	143,45	97,25	14,77	92,59	64,55	9,61 P 4,06 E	41,25	--	41,25
- Art. 4 comma 2 - Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui ventennali contratti dai comuni per la realizzazione dei servizi tecnologici specificamente connessi agli interventi di cui all'art.1, com.1, lettera a), del decreto legge 3/1/87, n.2, convertito con modifica zioni, dalla legge 6/3/87, n. 65, nonché dal CONI per gli interventi connessi allo Stadio Olimpico di Roma	'89 2008	7837	80	28	4	4	4	4	38	4	28	100	3,30	16,87	59,54	1,22 P	10,11	--	10,11

(a) di cui L. 5,58 per riassegnazione somme perenti =

(b) di cui L. 0,51 =

ESTREMI PROVVEDIMENTI	Du ra ta	AMM Tit Cat Cap	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						IMPEGNI		PAGAMENTI			Econo- mie e Peren- zioni a tutto il 1995	RESIDUI AL 31/12/95		
			Importo compi.	A tutto 1995	1996	1997	1998	1999	2000 e segg.	1995	A tutto 1995		A tutto 1995 V.A.	% imp.	Propri	Stanz.	Totale
											V.A.	% aut.					
LEGGE 237/83 di cvs. DL 149/93 Interventi urgenti in favore dell'economia Art. 12 bis - Sottrarre da erogare per il finan- ziamento degli investimenti nel settore del turismo	'94	PCon II XII 7842	86,25	86,25	-	-	-	-	-	1,01	86,25	100	21,73	56,34	85,32	-	29,91
LEGGE 203/95 di cvs. DL 97/95 Riordino delle funzioni in materia di turismo spettacolo e sport. Art. 1 comma 6 Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana	'95	PCon II XII 7844	39,11	39,11	-	-	-	-	-	39,11	39,11	100	-	-	-	-	39,11
LEGGE 87/88 legge finanziaria del 1988.		PCon II XII 7800	134,12	63,48	-	-	-	-	-	-	63,48	100	-	15,86	24,67	9,16	38,66
Art. 17 comma 31. Centro nazionale d'informa- zioni per il turismo			79,12	35,71	-	-	-	-	-	-	35,71	100	-	-	-	-	35,71
- Art. 17 comma 31 Costa verde Jonica			55,00	27,77	-	-	-	-	-	-	27,77	100	-	15,86	56,39	9,16	2,95

MINISTERO DEL TESORO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LEGGIINTERVENTI

- L. 16.10.1975, N. 492 di conversione del D.L. 13.8.1975, N. 376 (artt. 14, 15 e 16)	Provvedimenti per il rilancio dell'economia	8782 (art.14) 8781 (art.15) 8783 (art.16)
- L. 16.10.1975, N. 493 di conversione del D.L. 13.8.1975, N. 377 (artt. 9, 10/I c. e 10/V c.)		8784 (art.9) 8785 (art.10 c.1) 8792 (art.10 c.5)
- L. 29.5.1976, N. 336 di conversione del D.L. 13.5.1976, N. 227		
- L. 8.8.1977, N. 546	Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976	8786 8787
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 1, c.1)		
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 1, c.1 e 2)		
- L. 23.1.1992, N. 34 (art. 2)		
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 10)	Ulteriori provvedimenti per il completamento dell' opera di ricostruzione e di svilup po delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976	8809
- L. 2.5.1983, N. 156 (art. 1, c. 2)	Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982	8797

- L. 29.12.1984, N. 798
(artt. 2 e 5)
 - L. 22.12.1986, N. 910
(art. 7, c.1)
 - L. 11.3.1988, N. 67
(art. 17, c.12)
 - L. 8.11.1991, N. 360
(art. 2, c.1, lett.b)
- Nuovi interventi per la salva
guardia di Venezia
- 8812
-
- L. 1.12.1986, N. 879
(art.5)
- Disposizioni per il completa
mento della ricostruzione del
le zone del Friuli-Venezia G.
colpite dal terremoto del 1976
e delle zone della regione Mar
che colpite da calamità
- 8796
-
- L. 27.3.1987, N. 120
di conversione del
D.L. 26.1.1987, N.8
(art. 13-bis)
- L. 11.3.1988, N. 67
(art. 17, c.5)
- L. 31.12.1991, N.433
(art. 8, c.1)
- Interventi in favore della
regione Siciliana per la rico
struzione e riparazione edili
zia nelle zone del Belice col
pite dal terremoto del 1960
- 8817
-
- L. 29.12.1990, N. 432
- DD.LL. 10.3.1993, N. 57
e 20.5.1993, N.148
(art. 3, c.9)
- Misure urgenti per l'attuazio
ne dell'intervento idrogeolo
gico e forestale nella regio
ne Calabria
- 8789
-
- L. 9.1.1991, N. 19
e successive
modificazioni ed
integrazioni
- Norme per lo sviluppo delle
attività economiche e della
cooperazione internazionale
della regione Friuli-Venezia
Giulia, della provincia di
Belluno e delle aree limitro
fe
- 5955 (art. 14, c.1)
8775 (art. 2, c.10
art. 12
art. 13)
8776 (art.2, c.10
art.8)
8777 (art. 7, c. 2)
-
- L. 31.12.1991, N.433
(artt.1, c.1 e 8, c.2)
- Disposizioni per la ricostruzio
ne e la rinascita delle zone col
pite dagli eventi sismici del di
cembre 1990 nelle province di Si
racusa, Catania e Ragusa
- 8778

- L. 23.6.1994, N. 402 di conversione del D.L. 26.4.1994, N. 248	Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna	8788
- L. 26.2.1966, N. 74 di conversione del D.L. 29.12.1995, n. 560	Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezio nali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni	8779 (art. 15 bis, c. 1) 8793 (art. 16, c. 2-bis)

LEGGI 16 OTTOBRE 1975, NN. 492 E 493 DI CONVERSIONE DEI DD.LL. 13 AGOSTO 1975, NN. 376 E 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti legge, noti con il nome di "pacchetti La Malfa", recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

- la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;
- la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato - tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno - ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'ordine, rispettivamente, di lire 3.125 miliardi e di lire 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti) destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e finanziati dal tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso.

Legge 16 ottobre 1975, n. 492 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 376

- art. 14: opere di edilizia ospedaliera

La complessiva spesa di lire 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le regioni con la delibera del 30 marzo 1976. Su tale somma, al 31.12.1979, è risultata complessivamente non utilizzata la quota di lire 290 miliardi, che è stata portata ad aumento del Fondo Sanitario Nazionale per interventi in conto capitale, ai sensi

dell'art. 51 della legge numero 833 e quindi iscritta nello stato di previsione del Ministero del bilancio (ai sensi dell'art. 3 della legge 30.4.1980, n. 149).

- art. 15: contributi speciali alle regioni

L'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle regioni di contributi speciali, ai sensi dell'art. 12 della legge 16.5.1970, n. 281, venne ripartita dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetti regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive regioni.

- art. 16: finanziamento delle opere di competenza regionale

La complessiva somma di lire 100 miliardi, ripartita tra le regioni con la delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igienico-sanitarie, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'edilizia.

Legge 16 ottobre 1975, n. 493, di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 377

- art. 9: irrigazione

A tale settore fu destinata la somma di lire 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di individuare le opere da finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale.

Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in lire 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in lire 128,8 miliardi per quelle regionali.

Quest'ultima somma veniva ripartita tra le regioni - con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura, prevalentemente nei primi mesi dell'anno 1976 - per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali.

- art. 10 (commi 1 e 2): interventi per la zootecnia

Veniva autorizzata la complessiva spesa di lire 200

miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del "quadrifoglio" allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per lire 40 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 160 miliardi alle regioni.

- art. 10-quinquies: forestazione

L'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera dell'8 giugno 1976 e destinata per lire 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 15 miliardi alle regioni.

Si allega la situazione contabile a tutto il 31 dicembre 1995 nonché, per la gestione 1996, la situazione al 30 giugno, concernente gli interventi di cui sopra.

ART. 14

OGGETTO: EDILIZIA
OSPEDALIERA

CAP. 8782/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 600,00 miliardi (di cui: a) lire 310 miliardi gestiti dal Ministero del tesoro e b) lire 290 miliardi dal Ministero del bilancio)

GESTIONE: 1976-1995

Situazione a tutto il 31 dicembre 1995

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	23,338	12,117	12,117	-	-
BASILICATA	13,788	13,788	13,788	-	-
CALABRIA	31,708	7,926	7,926	-	-
CAMPANIA	57,190	14,297	14,297	-	-
EMILIA ROM.	33,278	28,324	28,324	-	-
FRIULI V.G.	10,007	2,501	2,501	-	-
LAZIO	50,267	12,566	12,566	-	-
LIGURIA	13,498	3,374	3,374	-	-
LOMBARDIA	63,996	46,999	46,999	-	-
MARCHE	19,025	16,756	16,756	-	-
MOLISE	15,010	13,752	11,660	-	2,092
PIEMONTE	35,024	14,162	14,162	-	-
PUGLIA	46,485	25,621	19,057	-	6,564
SARDEGNA	26,471	18,617	18,617	-	-
SICILIA	66,906	16,726	16,726	-	-
TOSCANA	30,078	17,873	17,873	-	-
UMBRIA	6,516	6,516	6,516	-	-
VALLE AOSTA	3,142	3,142	3,142	-	-
VENETO	36,013	16,733	16,733	-	-
BOLZANO	9,660	9,660	9,660	-	-
TRENTO	8,550	8,550	8,550	-	-
Totale	600,000	310,000	301,344	-	8,656

ART. 14

OGGETTO: EDILIZIA
OSPEDALIERA

CAP. 8782/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 310,000 miliardi

GESTIONE: 1996

Situazione al 30 giugno 1996.

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

ART. 15 OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI CAP. 8781/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1995 Situazione a tutto il 31 dicembre 1995

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	4,584	-	-
BASILICATA	4,710	4,710	4,710	-	-
CALABRIA	6,852	6,852	4,962	-	1,890
CAMPANIA	11,159	11,159	11,159	-	-
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	2,137	-	-
LAZIO	6,992	6,992	2,372	-	4,620
LIGURIA	2,399	2,399	1,200	-	1,199
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,390	-	3,532
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	9,296	-	1,570
TOSCANA	3,659	3,659	3,659	-	-
UMBRIA	2,488	2,488	2,488	-	-
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	1,300	-	2,755
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	80,165	-	19,835

ART. 15

OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI CAP. 8781/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1996

Situazione al 30 giugno 1996

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

ART. 16

OGGETTO: COMPLETAMENTO
OPERE REGIONALI

CAP. 8783/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1995

Situazione a tutto il 31 dicembre 1995

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	4,584	-	-
BASILICATA	4,710	4,710	4,402	-	0,308
CALABRIA	6,852	6,852	5,973	-	0,879
CAMPANIA	11,159	11,159	9,230	-	1,929
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	1,760	-	0,377
LAZIO	6,992	6,992	5,096	-	1,896
LIGURIA	2,399	2,399	2,399	-	-
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,426	-	3,496
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	10,097	-	0,769
TOSCANA	3,659	3,659	3,545	-	0,114
UMBRIA	2,488	2,488	2,473	-	0,015
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	2,027	-	2,028
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	83,920	-	16,080

ART. 16

OGGETTO: COMPLETAMENTO
OPERE REGIONALI

CAP. 8783/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000

GESTIONE: 1996

Situazione al 30 giugno 1996

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

ART. 9

OGGETTO: IRRIGAZIONE

CAP. 8784/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 128,811 miliardi

GESTIONE: 1976-1995

Situazione a tutto il 31 dicembre 1995

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	5,205	5,205	5,205	-	-
BASILICATA	3,350	3,350	3,350	-	-
CALABRIA	10,000	10,000	9,849	-	0,151
CAMPANIA	8,468	8,468	8,468	-	-
EMILIA ROM.	8,931	8,931	8,931	-	-
FRIULI V.G.	5,000	5,000	4,681	-	0,319
LAZIO	10,000	10,000	0,095	-	9,905
LIGURIA	1,500	1,500	1,500	-	-
LOMBARDIA	7,836	7,836	7,836	-	-
MARCHE	2,053	2,053	2,053	-	-
MOLISE	0,763	0,763	0,720	-	0,043
PIEMONTE	0,600	0,600	0,240	-	0,360
PUGLIA	8,324	8,324	-	-	8,324
SARDEGNA	9,500	9,500	9,458	-	0,042
SICILIA	12,000	12,000	12,000	-	-
TOSCANA	2,130	2,130	1,597	-	0,533
UMBRIA	3,200	3,200	3,200	-	-
VALLE AOSTA	-	-	-	-	-
VENETO	22,212	22,212	22,212	-	-
BOLZANO	4,105	4,105	4,105	-	-
TRENTO	3,634	3,634	3,634	-	-
Totale	128,811	128,811	109,134	-	19,677

ART. 9

OGGETTO: IRRIGAZIONE

CAP. 8784/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 128,811 miliardi

GESTIONE: 1996

Situazione al 30 giugno 1996

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

ART. 10, 1° c.

OGGETTO: ZOOTECNIA

CAP. 8785/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 160,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1995

Situazione a tutto il 31 dicembre 1995

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	9,543	9,543	9,543	-	-
BASILICATA	6,175	6,175	4,949	-	1,226
CALABRIA	8,535	8,535	2,595	-	5,940
CAMPANIA	18,592	18,592	14,429	-	4,163
EMILIA ROM.	10,332	10,332	10,332	-	-
FRIULI V.G.	2,475	2,475	2,475	-	-
LAZIO	7,866	7,866	-	-	7,866
LIGURIA	0,677	0,677	0,662	-	0,015
LOMBARDIA	13,078	13,078	13,078	-	-
MARCHE	5,824	5,824	5,824	-	-
MOLISE	3,539	3,539	2,059	-	1,480
PIEMONTE	9,493	9,493	-	-	9,493
PUGLIA	9,709	9,709	2,427	-	7,282
SARDEGNA	15,507	15,507	14,154	-	1,353
SICILIA	17,638	17,638	12,994	-	4,644
TOSCANA	4,676	4,676	4,676	-	-
UMERIA	2,333	2,333	2,333	-	-
VALLE AOSTA	0,322	0,322	0,322	-	-
VENETO	8,830	8,830	6,838	-	1,992
BOLZANO	2,576	2,576	2,576	-	-
TRENTO	2,280	2,280	2,280	-	-
Totale	160,000	160,000	114,546	-	45,454

ART. 10, 1° c.

OGGETTO: ZOOTECNIA

CAP. 8785/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 160,000 miliardi.

GESTIONE: 1996

Situazione al 30 giugno 1996

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

ART. 10 quinques

OGGETTO: FORESTAZIONE

CAP. 8792/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 15,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1995

Situazione a tutto il 31 dicembre 1995

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	0,700	0,700	0,700	-	-
BASILICATA	0,400	0,400	0,400	-	-
CALABRIA	1,500	1,500	1,500	-	-
CAMPANIA	0,600	0,600	-	-	0,600
EMILIA ROM.	1,400	1,400	1,400	-	-
FRIULI V.G.	0,400	0,400	0,098	-	0,302
LAZIO	0,650	0,650	-	-	0,650
LIGURIA	0,200	0,200	0,200	-	-
LOMBARDIA	1,400	1,400	1,400	-	-
MARCHE	0,500	0,500	0,500	-	-
MOLISE	0,500	0,500	0,176	-	0,324
PIEMONTE	0,443	0,443	0,200	-	0,243
PUGLIA	1,000	1,000	0,927	-	0,073
SARDEGNA	1,500	1,500	1,418	-	0,082
SICILIA	1,900	1,900	1,900	-	-
TOSCANA	0,550	0,550	0,550	-	-
UMERIA	0,300	0,300	0,300	-	-
VALLE AOSTA	0,150	0,150	0,150	-	-
VENETO	0,300	0,300	0,300	-	-
BOLZANO	0,322	0,322	0,322	-	-
TRENTO	0,285	0,285	0,285	-	-
Totale	15,000	15,000	12,726	-	2,274

ART. 10, V c.

OGGETTO: FORESTAZIONE

CAP. 8792/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 15,000 miliardi

GESTIONE: 1996

Situazione al 30 giugno 1996

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
AERUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

In applicazione del quarto comma dell'art. 15 della legge n. 468 del 1978, come sostituito dal secondo comma dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, si segnala che le somme ancora disponibili a valere sugli stanziamenti recati dalle predette leggi n. 492/75 e n. 493/75, seppure siano trascorsi ben oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore, devono rimanere a disposizione delle regioni in ragione della circostanza che gli interventi sono finanziati da questo Ministero sulla base di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, delle leggi in discorso.

Le regioni, avendo a suo tempo adottato gli atti di impegno, registrano tuttora tra i residui attivi le quote residuali loro spettanti, attivando le richieste di pagamento al perfezionarsi dei singoli stati di avanzamento delle opere.

Peraltro sembra opportuno segnalare che la utilizzazione in termini di cassa, rispetto alle somme a suo tempo ripartite dal CIPE, fa registrare, al termine del primo semestre 1996 le seguenti percentuali:

Legge 492/75:

- art. 14: 97%
- art. 15: 80%
- art. 16: 84%
-

Legge 493/75:

- art. 9: 84%
- art. 10, comma 1: 72%
- art. 10, comma 5: 84%

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 - LEGGE 1° DICEMBRE 1986, n.879 - LEGGE 23 GENNAIO 1992, N.34.

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello stesso anno (cap. 8786).

La legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336 ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e di lire 10 miliardi per il 1996, per complessive lire 400 miliardi, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.(cap.8787).

La legge 8 agosto 1977, n. 546 ha concesso un ulteriore contributo di complessive lire 2.375 miliardi, di cui lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 (cap. 8786) nonché un contributo speciale di complessive lire 400 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/76 (cap. 8787).

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, comma 1, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985 (cap. 8786).

L'art. 1, comma 2, della citata legge n. 828/83 ha assegnato, altresì, un ulteriore contributo speciale di lire 200 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002 (cap. 8787).

Con la legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 1, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di lire 1.175 miliardi.

Più in particolare con il comma 1, del predetto articolo

1 è stato previsto un contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi n. 546/77 e n. 828/82 sopra citate (cap. 8786).

Le leggi finanziarie relative agli anni 1989 (tab. A), 1990 e 1991 (tab. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 135 miliardi, lire 73 miliardi, lire 100 miliardi e lire 162 miliardi le quote del residuo stanziamento di lire 470 miliardi, non ripartito dalla predetta norma, da attribuire alla regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1989-1992.

Con legge finanziaria 1992 (tab. F) è stato provveduto a rimodulare lo stanziamento di lire 162 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 73 miliardi, 49 miliardi e 40 miliardi le quote da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1992, 1993 e 1994.

La successiva legge finanziaria 1993 (tab. F) ha disposto poi una ulteriore modulazione degli stanziamenti come sopra previsti per gli anni 1993 e 1994, fissando in lire 9 miliardi la quota da iscrivere in bilancio (cap. 8786) per l'anno finanziario 1993, ed in, rispettivamente, lire 20 miliardi, lire 30 miliardi e lire 30 miliardi quelle da prevedere per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), poi, ha ridotto a lire 15 miliardi lo stanziamento riferito all'anno 1994, rinviando all'anno 1997 il restante importo di lire 5 miliardi, nel mentre ha contenuto in lire 30 miliardi l'importo da prevedere per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

La legge finanziaria 1995 (tab. F), ha ridotto poi a lire 9 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1995 (cap. 8786), in relazione alla predetta autorizzazione di spesa (legge 879/86, art. 1, c. 1), facendo slittare all'anno 1997 il restante importo di lire 21 miliardi precedentemente previsto per il medesimo anno 1995, confermando invece in lire 30 miliardi l'importo previsto per l'anno 1996.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha poi disposto un ulteriore contributo speciale in favore della stessa regione, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui sopra, per l'importo complessivo di lire 340 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006 (cap. 8787).

Con legge finanziaria 1994 (tab. F) è stata disposta la riduzione da 20 a 14 miliardi per l'anno 1994 della predetta autorizzazione di spesa, facendo slittare al 1997 e successivi la differenza, pari a lire 6 miliardi, nel mentre la legge finanziaria 1995 (tab. F) ha confermato in lire 27 miliardi (20+7) l'importo da iscrivere in bilancio per gli anni 1995 e 1996, individuando invece in lire 13 miliardi (6 + 7) ed in lire 63 miliardi gli importi da iscrivere, rispettivamente, per gli anni 1997 e 1998 e successivi (cap. 8787).

Con la legge 23 gennaio 1992, n. 34, infine, è stato assegnato (art.2) alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di complessive lire 15 miliardi per gli anni 1992-1994, in ragione di lire 5 miliardi annui, per provvedere all'esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui al predetto art. 1 della legge n. 879/'86 (cap. 8786).

L'autorizzazione di spesa, pari a lire 5 miliardi, riferita all'anno 1994 è stata poi rimodulata dalla legge finanziaria 1994 (tab. F), la quale ha determinato in, rispettivamente, lire 3 miliardi ed in lire 2 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995.

Si evidenzia che per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa di cui trattasi sono stati ridotti per l'anno 1995 nella misura del 3% (pari a lire 330 milioni per il cap. 8786 e a lire 1.785 milioni per il cap. 8787), nonchè le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 0,90 miliardi per il cap.8786 e - 2,16 miliardi per il cap.8787) e 1997 (- 0,78 miliardi per il cap.8786 e - 1,59 miliardi per il cap.8787), intendendosi ridotte analogamente le corrispondenti autorizzazioni di spesa che vengono così a rideterminarsi, rispettivamente, in complessive lire 4.972,99 miliardi (cap. 8786) e in lire 1.334,465 miliardi (cap. 8787).

Con legge finanziaria 1996 (tab.F), infine, è stata disposta la rimodulazione degli stanziamenti in precedenza previsti per l'anno 1996 sui cap.8786 (30 miliardi - 3% = 29,1 miliardi) e 8787 (72 miliardi - 3% = 69,84 miliardi), derivanti dalla legge 879/'86, facendo slittare all'anno 1997 l'importo di lire 2,17 miliardi per il cap.8786 e all'ano 1998 l'importo di lire 13,12 miliardi per il capitolo 8787 .

Di conseguenza gli importi iscritti in bilancio per l'anno 1996 ammontano, rispettivamente, a lire 26,93 miliardi per il cap.8786 e a lire 56,72 miliardi per il cap.8787.

CAPITOLO 8786 - TESORO (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	4.972,99
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	4.918,67
b) Pagamenti eseguiti	4.918,67
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

CAPITOLO 8787 - TESORO (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.334,465
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	1.095,215
b) Pagamenti eseguiti	1.095,215
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N.828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame é stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 miliardi la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni é stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di lire 267,5 miliardi, gli importi da iscrivere nel bilancio statale. Più in particolare le singole quote di autorizzazione a partire dal 1984, sono state così determinate:

<u>anno</u>	<u>lire</u>	(in miliardi)
1984	42,5	
1985	52,5	
1986	82,5	
1987	52,5	
1988/1998	2,5	per anno
1999 e seg.	10,0	

Relativamente allo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995 (lire 2,5 miliardi) si fa presente che lo stesso ha subito, in corso d'anno, una riduzione del 3% (pari a lire 75 milioni) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha interessato inoltre le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997 nonché la corrispondente autorizzazione di spesa, che pertanto, complessivamente, passa da lire 300 miliardi a lire 299,775 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (Tab.F), tenuto conto delle riduzioni come sopra disposte, ha confermato poi in lire 2,425 miliardi (2,5 miliardi - 3%), l'importo da iscrivere al cap.8809 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996 in relazione alle finalità di cui trattasi.

<u>CAPITOLO 8809 - TESORO</u>		(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA		299,775
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995		
a) Impegni assunti		282,425
b) Pagamenti eseguiti		282,425
c) Residui propri		=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996		
a) Impegni assunti		=
b) Pagamenti eseguiti		=

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N.156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

La legge finanziaria 1994 (tab.F), peraltro, ha soppresso lo stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1994, facendolo slittare agli anni 1997 e seguenti.

Per l'anno 1995, lo stanziamento iniziale di lire 2 miliardi iscritto in bilancio è stato, in corso d'anno, ridotto del 3% (pari a lire 60 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha riguardato le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 60 milioni) e 1997 (- 60 milioni) nonché la corrispondente autorizzazione di spesa che, complessivamente, passa da lire 40 miliardi a 39,820 miliardi.

CAPITOLO 8797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	39,820
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	23,940
b) Pagamenti eseguiti	23,940
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 29 DICEMBRE 1984, N.798, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Scopo della legge è quello di autorizzare l'attuazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, per un onere complessivo di lire 600 miliardi ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

L'art. 2 della stessa legge n. 798/84, nel ripartire lo stanziamento complessivo di cui sopra tra i vari interventi ha individuato, alla lettera b), in lire 80 miliardi la somma da attribuire alla regione Veneto per gli interventi di propria competenza nel triennio considerato.

Il successivo art. 5, comma 1, ha poi individuato l'utilizzazione del predetto importo di lire 80 miliardi finalizzandolo ai seguenti interventi:

INTERVENTI	(in miliardi di lire)			
	1984	1985	1986	TOTALE
a) Esecuzione e completamento da parte dei comuni di cui all'art.2, ultimo comma, della legge n. 171/73 di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario ec.	19	49	-	68
b) Opere di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di SS.Giovanni e Paolo	5	5	2	12
Totale	24	54	2	80

L'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), ha poi autorizzato l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1987-1989 per il proseguimento degli interventi di cui trattasi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dallo stesso articolo 7 di cui sopra, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 175 miliardi la quota della predetta autorizzazione di spesa da destinare al

finanziamento degli interventi di competenza della regione Veneto, previsti dall'articolo 5 della legge n. 798/84 sopra citata, in ragione di lire 25 miliardi per il 1987 e di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989.

Per l'anno 1989 l'iscrizione in bilancio è stata successivamente ridotta per l'importo di lire 17,750 miliardi ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155. Il predetto importo è stato poi reiscritto nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990 ai sensi del comma 4 della medesima norma.

L'art. 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), per le stesse finalità sopra richiamate, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1990, nell'ambito della quale, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro pubblici, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 300 miliardi la quota della predetta anticipazione da destinare alla regione Veneto per gli interventi di propria competenza per la salvaguardia di Venezia, in ragione di lire 35,5 miliardi per l'anno 1988, di lire 110 miliardi per l'anno 1989 e di lire 154,5 miliardi per l'anno 1990.

Successivamente le leggi finanziarie 1989 (tab. A) e 1990 (tab. F) hanno rimodulato l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 67/88, facendo slittare all'anno 1991 e 1992, tra l'altro, rispettivamente la quota di lire 110 miliardi relativa all'anno 1989 e di lire 50 miliardi relativa all'anno 1990.

Relativamente a queste ultime due quote, pari a complessive lire 160 miliardi, la legge finanziaria 1991 (tab. F), ha provveduto ad un ulteriore frazionamento determinando in lire 30,6 miliardi, lire 89,7 miliardi e lire 39,7 miliardi gli stanziamenti relativi, rispettivamente, agli anni 1991, 1992 e 1993; modulazione poi confermata per quest'ultimi due anni anche dalla legge finanziaria 1992 (tab. F).

Con l'art. 2, comma 1, lett.b) della legge 8 novembre 1991, n. 360, è stato inoltre provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Veneto un ulteriore contributo di lire 16 miliardi per l'anno 1991 per il finanziamento degli interventi finalizzati alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonché di tutela ambientale.

La legge finanziaria 1993 (tab. F) con riferimento alla quota di autorizzazione di spesa posta a carico dell'anno finanziario 1993, pari a complessive lire 39,7 miliardi, ne ha rimodulato l'iscrizione in bilancio prevedendo per l'anno 1993 uno stanziamento di lire 29,7 miliardi e per il 1994 il residuo stanziamento di lire 10 miliardi.

La successiva legge finanziaria 1994 (tab.F) ha rimodulato quest'ultimo importo determinando in lire 2 miliardi la quota da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1994 ed in lire 8 miliardi quella da far slittare nell'anno 1995.

Per effetto, poi, delle disposizioni contenute all'art. 12, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 l'autorizzazione di spesa residuale relativa alla legge 11 marzo 1988, n. 67, è stata ridotta per gli anni 1993 e 1994, rispettivamente, di lire 29,7 miliardi e di lire 0,5 miliardi nel mentre l'autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi prevista per l'anno 1995 è stata frazionata dalla legge finanziaria 1995 (tab. F), la quale ha fatto slittare all'anno 1996 l'importo di lire 5 miliardi, individuando pertanto in lire 3 miliardi lo stanziamento da iscrivere in bilancio per il medesimo anno 1995.

Il predetto stanziamento di lire 3 miliardi, peraltro, ha subito nel corso dell'anno 1995 una riduzione del 3% (pari a lire 90 milioni), in conseguenza di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, risultando analogamente ridotta la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 150 milioni), nonchè, conseguentemente, la corrispondente autorizzazione di spesa che, pertanto, passa complessivamente, da lire 540,80 miliardi a lire 540,560 miliardi.

Per quanto riguarda il residuo finanziamento di lire 4,85 miliardi (5 miliardi - 3%) previsto per l'anno 1996, si deve segnalare che lo stesso risulta cessato per effetto di quanto disposto dall'art.3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n.549 (Tab.B).

CAPITOLO 8812 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	540,560
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	535,71
b) Pagamenti eseguiti	535,71
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N.879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità

Con l'articolo 5 della legge in questione è stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Arianò, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Il medesimo articolo 5 ha determinato in lire 1 miliardo la quota del predetto contributo per gli anni 1987 e 1988; lo stesso importo è stato poi confermato per gli anni successivi dalle corrispondenti leggi finanziarie (tab.A per il 1989 e tab. F dal 1990 in poi).

Per quanto riguarda lo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995, si evidenzia che lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione del 3% (pari a lire 30 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, come pure le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 30 milioni) e 1997 (- 30 milioni). Pertanto la corrispondente autorizzazione di spesa si è ridotta da complessive lire 12 miliardi a complessive lire 11,910 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (Tab.F), ha poi confermato per l'anno 1996 in lire 970 milioni l'importo da iscrivere al capitolo 8796 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, tenuto conto della riduzione come sopra disposta.

CAPITOLO 8796 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	11,910
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	8,970
b) Pagamenti eseguiti	8,000
c) Residui propri	0,970
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 27 MARZO 1987, N.120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987, N.8 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

Interventi in favore della regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

Con l'art. 13-bis della legge in questione è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Siciliana un contributo ai fini del completamento degli interventi posti a carico dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.

Il finanziamento in questione è stato assicurato nell'ambito delle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n.910 pari a complessive lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Relativamente all'intervento in favore della regione Siciliana posto a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro gli stanziamenti necessari sono stati individuati, per gli anni 1987, 1988 e 1989 in, rispettivamente, lire 64,8 miliardi, lire 74,8 miliardi e lire 76,8 miliardi, pari a complessive lire 216,4 miliardi.

In relazione alle finalità sopra richiamate, inoltre, con l'art. 17, comma 5, della legge 11.3.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto l'ulteriore finanziamento complessivo di lire 800 miliardi, ad incremento di quello già recato dalla citata legge 910/86, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

La legge finanziaria 1989 (tab. A) ha poi individuato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa agli anni dal 1989 al 1992 in lire 88 miliardi, lire 88 miliardi, lire 98 miliardi e lire 98 miliardi la quota da destinare per gli stessi anni alla regione Siciliana quale contributo per il completamento degli interventi di cui all'art. 13-bis della legge 120/87. La predetta modulazione è stata confermata dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) per l'anno 1990 e dalla legge finanziaria 1991 (tab. F) per l'anno 1991; per l'anno 1992 la legge finanziaria 1992 (tab. F) ha provveduto a frazionare l'importo residuale di lire 98 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 50 miliardi e in lire 48 miliardi, le quote da iscrivere in bilancio, rispettivamente, per gli anni 1992 e 1993.

Relativamente alla quota prevista per l'anno 1993, pari a lire 48 miliardi, la legge finanziaria 1993 (tab.F) ha provveduto a rideterminare in lire 28 miliardi e lire 20 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1993 e 1994.

Da ultimo la legge finanziaria 1994 (tab.F) ha provveduto a frazionare la quota dell'anno 1994, determinando in lire 10 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per lo stesso anno ed in lire 10 miliardi l'importo residuo da far slittare all'anno 1995.

Con l'articolo 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è stata incrementata per complessive lire 100 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n.67/88 sopra richiamata, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 70 miliardi per l'anno 1993, per la prosecuzione dei vari interventi nelle zone del Belice.

A fronte della predetta autorizzazione di spesa integrativa sono state individuate, rispettivamente, in lire 27 miliardi e lire 67 miliardi le quote da assegnare al capitolo 8817 per il finanziamento degli interventi posti a carico del Ministero del tesoro per gli anni 1992 e 1993. La legge finanziaria 1993 (tab.F) ha infine frazionato l'importo di lire 67 miliardi di cui sopra, individuando in lire 37 miliardi la quota del predetto stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1993 e in lire 30 miliardi quella da iscrivere per l'anno finanziario 1994.

La legge finanziaria 1994 (tab.F) ha poi rideterminato in lire 20 miliardi la quota del predetto finanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno 1994, facendo slittare all'anno 1995 la restante parte (lire 10 miliardi).

Per consentire, poi, la prosecuzione degli interventi di cui trattasi, la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, ha autorizzato con l'art. 2, comma 10, una ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

Con legge finanziaria 1995, infine, è stato provveduto, da un lato, al rifinanziamento per l'anno 1995 (tab. D) degli interventi relativi alla ricostruzione del Belice di cui all'art. 17, comma 5, della legge n. 67/88, per l'importo di lire 35 miliardi, e, dall'altro, all'individuazione (tab. F) nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 1995 dalla sopra citata legge n. 493/93, pari a complessive lire 36 miliardi, in precedenza posta a carico del solo cap. 8817/tesoro, di una quota parte, pari a lire 10,341 miliardi, da destinare al finanziamento degli interventi nelle zone del

Belice che fanno capo al Ministero dei lavori pubblici (cap. 9051), con corrispondente riduzione a lire 25,659 miliardi di quelli finanziati dal Ministero del tesoro (cap. 8817).

Nel corso dell'anno 1995, peraltro, per effetto delle disposizioni contenute dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento del cap. 8817/tesoro per l'anno 1995, pari a complessive lire 75,659 miliardi, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a lire 2.269.770.000), nonché la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 150 milioni) intendendosi ridotte di analogo ammontare le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Quest'ultime, pertanto, passano - tenuto conto dell'integrazione disposta con la tab. D della legge finanziaria 95 (+ 35 miliardi) - da complessive lire 915,06 miliardi a complessive lire 912,640 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (tab.F) ha confermato in lire 4,85 miliardi l'importo da iscrivere al cap.8817 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996, tenuto conto della riduzione come sopra disposta.

CAPITOLO 8817 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	912,640
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	907,790
b) Pagamenti eseguiti	762,400
c) Residui propri	58,839
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.432 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria

L'articolo 1 della legge di cui trattasi ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessive lire 1.240 miliardi, per il periodo 1989-1992, in favore della regione Calabria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n.664.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla norma in esame in ragione di lire 700 miliardi per il biennio 1989-1990 e di lire 540 miliardi per gli anni 1991-1992, subordinandone la erogazione alla presentazione al Ministero del tesoro di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia la entità della spesa sostenuta che la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dalla richiamata legge n. 664/84.

Con legge finanziaria 1992, tab.D), è stato inoltre provveduto a rifinanziare l'intervento recato dalla legge n. 432/90 per l'importo di lire 400 miliardi.

Con l'art.3, comma 9, della legge 19 luglio 1993, n. 236 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, è stato concesso alla regione Calabria per il perseguimento delle finalità sopra richiamate un ulteriore contributo speciale di complessive lire 1.340 miliardi per il periodo 1993-1995, di cui lire 390 miliardi nel 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995.

Ai sensi, peraltro, del successivo art. 8, comma 4 - bis della stessa legge n. 236/93, il contributo previsto per gli anni 1994 e 1995 è stato ridotto, rispettivamente, di lire 3,5 miliardi e di lire 2,7 miliardi, per provvedere alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dello stesso comma 4 - bis, passando, di conseguenza, a lire 446,5 miliardi per l'anno 1994 e a lire 497,3 miliardi per l'anno 1995.

La legge finanziaria 1994 (tab F), relativamente alla quota prevista per l'anno 1994, pari a lire 446,5 miliardi, ha provveduto a rideterminare in lire 396,5 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio al cap. 8789 per il medesimo anno 1994, facendo slittare al successivo anno 1995

la restante parte di lire 50 miliardi integrando di pari importo lo stanziamento già previsto per quest'ultimo anno dalla predetta legge n. 236/93 (pari a lire 497,3 miliardi), portandolo a complessive lire 547,3 miliardi.

Quest'ultimo importo, peraltro, è stato successivamente ridotto a lire 447,3 miliardi con legge finanziaria 1995 (tab. F), la quale ha fatto slittare all'anno 1996 la restante parte di lire 100 miliardi.

Per effetto, poi, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto al predetto cap. 8789, pari a lire 447,3 miliardi, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a lire 13,419 miliardi), come pure la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 3 miliardi), intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che, complessivamente, passa da lire 2.973,8 miliardi a lire 2.957,38 miliardi.

Per l'anno 1996, nel mentre il residuo finanziamento di lire 97 miliardi (100 miliardi - 3%) derivante dalla legge 336/93 di cui trattasi, è risultato soppresso per effetto delle disposizioni contenute all'art.3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n.549, con la Tab.D allegata alla legge finanziaria è stato previsto il rifinanziamento, per lo stesso anno, delle finalità recate dalla predetta legge per l'importo di lire 196 miliardi. In conseguenza di ciò, la relativa autorizzazione di spesa complessiva si è incrementata di lire 99 miliardi (196 miliardi - 97 miliardi), passando da lire 2.957,38 miliardi a lire 3056,38 miliardi.

CAPITOLO 8789 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	3.056,38
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	2.860,38
b) Pagamenti eseguiti	2.489,55
c) Residui propri	370,83
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	245,86

LEGGE 9 gennaio 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofea) articolo 2

Con l'articolo in questione é stato disposto al comma 10 il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, con l'Austria nonché con l'Unione Sovietica, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella Regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e Treviso ad est del fiume Piave, nonché alla provincia di Belluno.

A tale scopo sono stati assegnati i seguenti contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia : lire 200 miliardi per i periodi 1991-
(cap. 8775)

1997, di cui:

lire 30 miliardi per l'anno 1991

lire 27 " " " 1992

lire 22 " " " 1993

La legge finanziaria 1993 (tab.F) ha confermato in lire 22 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1993, mentre le successive leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb.F) hanno determinato, rispettivamente, in lire 19 miliardi ed in lire 7 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995, ed in lire 27 miliardi ed in lire 68 miliardi, gli importi da iscrivere per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

Veneto :
(cap. 8776)

lire 52 miliardi per lo stesso periodo, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb.F) hanno poi individuato in lire 6 miliardi la spesa da imputare all'anno finanziario 1994, in lire 8 miliardi l'importo da iscrivere per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 4 miliardi quello per l'anno 1997.

b) articolo 7

Al fine di consentire alla regione Friuli-Venezia Giulia l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione dei finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane, il comma 2 dell'articolo in esame, ha disposto l'assegnazione in favore della predetta regione di un contributo complessivo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, (cap. 8775).

Con reiterati provvedimenti di urgenza, da ultimo il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (articolo 2, comma 13), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 1993, n. 237, sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo di cui trattasi, prevedendo un contributo speciale in favore della medesima regione di complessive lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997 per la realizzazione del piano regionale di sviluppo, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Relativamente agli anni 1994 e successivi le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F), a fronte della residua autorizzazione di spesa, hanno determinato in lire 17 miliardi e lire 27 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni finanziari 1994 e 1995, e in lire 42 miliardi e lire 79 miliardi gli importi da riferire agli anni 1996 e 1997.

Si evidenzia, inoltre, che l'autorizzazione di cui sopra, da iscrivere al capitolo 8777 limitatamente a lire 197 miliardi, assorbe quelle recate dagli articoli 7, commi 1 e 2 (capitoli 8166 e 8775) e 8, comma 1 (capitolo 8775), della legge 19/91, anteriormente alle modifiche in esame, e non ancora utilizzate, pari, rispettivamente a lire 77 miliardi (capitolo 8166) a lire 10 miliardi (capitolo 8775) e a lire 110 miliardi (capitolo 8775). La differenza di complessive 23 miliardi rispetto all'autorizzazione di spesa prevista dalla nuova normativa, pari a lire 220 miliardi, è da imputarsi al fatto che quota parte degli stanziamenti in precedenza previsti dalla stessa legge 19/91 sono stati nel frattempo utilizzati secondo le pregresse iscrizioni in bilancio (lire 13 miliardi sul capitolo 8166 e lire 10 miliardi sul capitolo 8775).

c) articolo 8

L'articolo di cui trattasi mira a garantire alle imprese delle zone montane parità di condizione per concorrere alle finalità indicate all'art. 1 della legge n. 19/91 nonché a promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

In relazione alle finalità predette sono stati assegnati con il primo e secondo comma dell'articolo in questione i sottoindicati contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia : lire 120 miliardi per il periodo
(comma 1) (cap. 8775) 1991-1997, di cui lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993;
Veneto (comma 2) : lire 8 miliardi per gli anni 1991 -
(cap. 8776) 1994, in ragione di lire 2 miliardi
per ciascun anno.

A seguito delle modifiche introdotte, tra l'altro, all'art. 2 della L. n. 19/91 dalla sopra richiamata legge n. 237/93 quota parte (pari a lire 110 miliardi) dell'originaria autorizzazione di spesa di complessive lire 120 miliardi in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, in precedenza attribuita al capitolo 8775, è stata riassorbita, come già rilevato, in quella da iscrivere al capitolo 8777 tenuto conto della nuova formulazione degli articoli 7 e 8 della legge 19/91, restanto pertanto a carico del predetto cap. 8775 il solo importo di lire 10 miliardi previsto per l'anno 1991.

L'autorizzazione di spesa ex articolo 8, comma 2, della stessa legge 19/91, pari a complessive lire 8 miliardi, confermata anche dalla nuova formulazione dello stesso articolo, ha continuato, invece, a far riferimento, come iscrizione in bilancio, allo stesso capitolo 8776 in relazione alle medesime finalità, unitamente a quella residuale di lire 40 miliardi derivante dal contributo speciale, pari a complessive lire 50 miliardi, in precedenza riferito al capitolo 7557 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ex articolo 9, comma 6 della legge 19/91), e all'ulteriore spesa di complessive lire 10 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, relative entrambe al finanziamento delle imprese collocate nelle zone montane della provincia di Belluno.

A fronte di queste ulteriori autorizzazioni di spesa, pari a complessive lire 50 miliardi (40 miliardi + 10 miliardi), sono stati poi individuati in lire 10 miliardi, lire 20 miliardi (15 miliardi + 5 miliardi) e lire 20 miliardi (15 miliardi + 5 miliardi), gli ulteriori stanziamenti da iscrivere in bilancio al cap. 8776 per gli anni, rispettivamente, 1993, 1994 e 1995.

Le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb.F), nel rimodulare globalmente le predette autorizzazioni di spesa hanno infine rideterminato in lire 17 miliardi ed in lire 15 miliardi gli importi complessivi da iscrivere in bilancio al cap. 8776 per gli anni finanziari 1994 e 1995, ed in lire 10 miliardi il residuo importo da prevedere per il successivo anno 1996.

a) articolo 12

Per concorrere al finanziamento delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei Valichi di Trieste-Ferneti e Gorizia-S.Andrea con la rete autostradale Jugoslava è stato assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di complessive lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993 (cap. 8775).

Le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb.F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 20 miliardi, lire 15 miliardi e lire 10 miliardi gli importi della residua autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 1994, 1995 e 1996.

e) articolo 13

Con l'articolo 13 è stato concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale per il periodo 1991-1993 di complessive lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi annui, per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine predisposto dall'Italia e dalla Jugoslavia (cap. 8775).

Con legge 13 luglio 1995, n. 295 (art. 1, comma 2), le disposizioni di cui, tra l'altro, al presente articolo sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997, prevedendo a tale scopo una ulteriore autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 - 1997.

f) articolo 14, comma 1

La disposizione in questione ha previsto la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di complessive lire 24 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, al fine di sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia (cap. 5955).

Per effetto della stessa norma integrativa richiamata al precedente punto e), le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate anch'esse al 31 dicembre 1997 nel mentre l'autorizzazione di spesa aggiuntiva è stata fissata al riguardo in lire 6 miliardi per l'anno 1994, lire 7 miliardi per l'anno 1995 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

Le autorizzazioni di spesa a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per le finalità sopra richiamate, tenuto conto anche delle modifiche apportate agli articoli 7 e 8 della legge 19/91, trovano corrispondente iscrizione nel bilancio statale, a partire dall'anno finanziario 1991, nei

sottoindicati capitoli di spesa, tenendo conto che, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iniziali iscritti in bilancio per l'anno 1995 sui capitoli 8775, 8776 e 8777 hanno scontato nel corso del medesimo anno una riduzione nella misura del 3% (pari, rispettivamente, a lire 660 milioni, a lire 690 milioni e a lire 810 milioni), che ha interessato, nella stessa misura, anche le corrispondenti proiezioni per gli anni 1996 e 1997, nonchè, conseguentemente, le corrispondenti autorizzazioni di spesa.

Per quanto riguarda, infine, la situazione dei finanziamenti da iscrivere in bilancio nell'anno 1996 e successivi, in relazione al complesso delle norme sopra richiamate, nonchè alla luce di quanto previsto dalla tab.F della legge finanziaria 1996 e dall'art.3, comma 1, della L. 28 dicembre 1995, n.549, si evidenzia, per i capitoli di spesa interessati, la seguente situazione:

	1996	1997	Totale
Cap. 5955	8 mld	8 mld	16 mld
Cap. 8775	37,89 mld (1)	67,96 mld (1)	105,85 "
Cap. 8776	17,46 mld (2)	3,88 mld (2)	21,34 "
			(2)
Cap. 8777	40,74 mld (1)	76,63 mld (1)	117,37 "

CAPITOLO 5955 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	53,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	37,00
b) Pagamenti eseguiti	30,00
c) Residui propri	7,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

(1) Stanziamenti al netto della riduzione del 3% operata ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.85/95

(2) Stanziamento soppresso ai sensi dell'art.3, comma 1, della L.549/95

CAPITOLO 8775 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	314,19
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	208,34
b) Pagamenti eseguiti	206,34
c) Residui propri	2,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

CAPITOLO 8776 - TESORO (Veneto) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	108,65
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	87,31
b) Pagamenti eseguiti	87,31
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

CAPITOLO 8777 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	192,56
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	75,19
b) Pagamenti eseguiti	75,19
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433

Disposizione per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge in esame ha previsto l'assegnazione alla regione Siciliana di un contributo straordinario di complessive lire 3.870 miliardi per il periodo 1991-1996, per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonché per l'esecuzione degli interventi finalizzati al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, di cui al successivo articolo 8, comma 2, per complessive lire 15 miliardi (5 miliardi per il 1991 e 10 miliardi 1992).

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla stessa legge n. 433/91 in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996.

La scansione temporale 1993-1996 dei finanziamenti in questione ha formato oggetto, peraltro, di rimodulazione da parte delle leggi finanziarie 1993, 1994 e 1995 (tabb.F), le quali hanno previsto le seguenti diverse iscrizioni in bilancio per gli anni in considerazione:

- anno 1993	lire	100	miliardi
- anno 1994	lire	100	miliardi
- anno 1995	lire	150	miliardi
- anno 1996	lire	500	miliardi
- anno 1997	lire	1.000	miliardi
- anno 1998 e segg.	lire	1.575	miliardi

Totale lire 3.425 miliardi

Per quanto riguarda lo stanziamento iniziale iscritto in bilancio per l'anno 1995 (pari a lire 150 miliardi), lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione nella misura del 3% (pari a lire 4,5 miliardi) per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85; analoga riduzione ha interessato

peraltro anche le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 15 mld) e 1997 (- 30 mld), nonché la corrispondente autorizzazione di spesa che passa, di conseguenza, da complessive lire 3.870 miliardi a complessive lire 3.820,5 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (Tab.F), peraltro ha rimodulato gli stanziamenti relativi agli anni 1996 e 1997, determinando in lire 340 mld l'importo da iscrivere al cap.8778 del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996 e in lire 450 mld la quota da iscrivere al medesimo capitolo per l'anno 1997, al netto già delle riduzioni sopra indicate. Corrispondentemente è stato determinato in lire 700 mld l'importo da iscrivere per l'anno 1998, con una autorizzazione di spesa residuale per gli anni 1999 e seguenti pari a lire 1540 mld.

Per quanto riguarda specificamente lo stanziamento iscritto per l'anno 1996, pari a lire 340 mld, lo stesso nel corso dell'anno ha subito poi una prima riduzione di lire 270 mld, ai sensi del D.L. 25.3.1996, n.162 (art.2) (successivamente reiterato sino al D.L. 26.7.96, n.393, convertito in legge 25.9.96, n.496), per il finanziamento degli interventi connessi alla prevenzione a fini di protezione civile (lire 250 miliardi) nonché per gli interventi inerenti alla ricostruzione della Basilica di Noto (lire 20 miliardi). Successivamente, sulla base di quanto disposto dall'art.3, comma 3, del D.L. 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996, n.425, è stato provveduto alla ulteriore decurtazione dell'importo di lire 70 miliardi a carico del predetto capitolo 8788 azzerandone il relativo stanziamento. Per effetto di quanto precede l'autorizzazione di spesa risulta ridotta di pari importo (- 340 mld) passando da complessive lire 3820,5 mld a lire 3480,5 mld.

CAPITOLO 8778 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	3.480,5
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	790,5
b) Pagamenti eseguiti	790,5
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 23 GIUGNO 1994, N. 402 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 APRILE 1994, N. 248

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna

Con la legge in questione sono stati previsti una serie di provvedimenti urgenti tesi a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, con particolare riguardo al recupero delle situazioni di crisi e al sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

Per l'attuazione dei predetti interventi è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 910 miliardi, per il periodo 1994 - 1998, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1994 e di lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998; scansione, quest'ultima, confermata, poi anche dalla legge finanziaria 1995 (tab. F).

Lo stanziamento iniziale di lire 190 miliardi iscritto in bilancio per l'anno 1995, ha subito, peraltro, nel corso del medesimo anno, una riduzione nella misura del 3% (pari a lire 5,7 miliardi) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, come pure le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 5,7 mld) e 1997 (- 5,7 mld).

L'autorizzazione di spesa complessiva per gli interventi in questione è passata, pertanto, da lire 910 miliardi a lire 892,9 miliardi.

La tab.F allegata alla legge finanziaria 1996 ha confermato per gli anni 1996, 1997 e 1998 gli importi determinati dalla precedente legge finanziaria 1995, tenendo conto peraltro delle riduzioni di cui sopra.

Con D.L. 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996, n.425, è stato disposto, con l'art.3, comma 4, la riduzione dello stanziamento relativo all'anno 1996 del corrispondente capitolo di bilancio (cap.8788) di lire 50 mld, con contestuale slittamento all'anno 1998.

Le risorse finanziarie come sopra individuate saranno utilizzate dalla regione Sardegna sulla base del programma degli interventi formulati dalla stessa regione e approvato dal CIPE.

CAPITOLO 8788 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	892,9
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	334,3
b) Pagamenti eseguiti	334,3
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 26 FEBBRAIO 1996, N.74 DI CONVERSIONE DEL D.L. 29 DICEMBRE 1995, N.560

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni.

Scopo della legge di cui trattasi è quella di fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi in varie Regioni dell'Italia a seguito degli eccezionali eventi alluvionali manifestatisi nell'anno 1995, nonché di prevedere ulteriori interventi in favore di alcune zone del Paese colpite da precedenti eventi calamitosi.

Per quanto riguarda più specificatamente gli interventi i cui finanziamenti fanno carico al Ministero del tesoro, gli stessi derivano dalle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 15 - bis

con il comma 1 dell'articolo in questione è stata destinata alla regione Umbria la somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, in relazione alle finalità di cui all'art.1 della legge 3 aprile 1980, n.115 (ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della Comunità montana della Valnerina.

CAPITOLO 8779 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	9,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

b) articolo 16

il comma 2-bis dell'articolo di cui trattasi ha previsto che, nel rispetto del limite di spesa non superiore a lire 10

miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è autorizzata ad estendere i benefici previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni, ai soggetti di cui al D.L. 4 novembre 1992, n.426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n.497, alle medesime condizioni e con le stesse modalità, considerando come acconto quanto percepito dai soggetti medesimi ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n.498 e successive modificazioni.

I benefici sopra richiamati riguardano i soggetti titolari di immobili, anche ad uso non abitativo, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino ovvero siano stati danneggiati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994 nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, nonché dei soggetti residenti nelle aree danneggiate e che abbiano subito la distruzione o la perdita di beni mobili registrati.

Tali benefici, per effetto della norma di cui trattasi, vengono estesi ai soggetti che presentano analoghe situazioni nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna e che in passato, ai sensi dell'art.1, comma 1, della L. 497/92 sopra richiamata, hanno già beneficiato del contributo straordinario previsto per la realizzazione di interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre ed ottobre 1992.

Alla stesura della presente relazione non è ancora intervenuta da parte della Conferenza Stato-Regioni la ripartizione tra le predette regioni del finanziamento previsto dall'art.16, comma 2-bis, della legge in trattazione.

CAPITOLO 8793 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	20,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

PAGINA BIANCA

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 468 art.15, IV e V comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Direzione Generale del Tesoro

Legge	25 luglio	1952	n.	949
Legge	28 maggio	1973	n.	295
Legge	28 novembre	1980	n.	784
Legge	14 maggio	1981	n.	219
Legge	25 marzo	1982	n.	94
Legge	10 maggio	1983	n.	189
Legge	27 febbraio	1985	n.	49
Legge	5 aprile	1985	n.	118
Legge	5 aprile	1985	n.	135
Legge	2 maggio	1990	n.	102
Legge	30 luglio	1990	n.	218
Legge	9 gennaio	1991	n.	19
Legge	28 giugno	1991	n.	208
Legge	23 gennaio	1992	n.	32
Legge	14 febbraio	1992	n.	185
Legge	18 gennaio	1993	n.	68
Legge	24 settembre	1994	n.	644

LEGGE n. 949/52, ART. 37 - Integrazioni e rifinanziamenti**Conferimenti al Fondo dotazione costituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane.**

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso l'Artigiancassa, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949/52, concede contributi per gli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato.

Non considerando le leggi che al 1986 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato:

a) dalla legge n. 526/82 art.30 con 1.350 md., rifinanziata per 150 md. dalla legge 415/91 (L.F. '92 tab.D), per 150 md. dalla legge 500/92 (L.F. '93 tab.D), per 200 md. dalla legge 537/93 (L.F. '94 tab.D), per 150 md. dalla legge 725/94 (L.F. '95 tab.D) e per 100 md. dalla legge 550/95 (L.F. '96 tab.D),

b) dalla legge 130/83 art.19 comma 1 per 980 md.,

c) dalla legge 887/84 art.14 comma 6 per 560 md.,

d) dalla legge 41/86 art.11 comma 8 e 9 per 750 md.,

e) dalla legge 910/86 art.3 comma 6 per 490 md.,

f) dalla legge 67/88 art.15 comma 43 per 840 md.,

g) dalla legge 38/90 art.28 comma 1/c per 230 md.,

h) dalla legge 321/90 art.1 per 750 md.,

i) dalla legge 237/93 per 400 md.,

l) dalla legge 644/94 art.1 comma 1a per 200 md.,

m) dalla legge 35/95, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del novembre '94, che con l'art.3 comma 1 prevede la somma di 200 md. per l'anno '95 (gestione separata).

Il D.M. Tesoro, emanato in applicazione della legge 85/95, ha disposto una variazione in diminuzione del 3% sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per gli anni '96 e '97. Il successivo D.M. di variazione della RGS n. 213803 ha riassegnato la somma di 1 md. per l'anno '95.

I finanziamenti complessivi sono stati poi rimodulati dalla Legge Finanziaria '96 in 394,4 md. (1996), 303,7 md.(1997), 279,75 md. (1998) e 119,75 md. (1999).

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	7.309,00
b) autorizzazioni a tutto il 1995	6.112,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	5.820,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	5.820,00
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	1.197,00

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	291,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	291,00
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	494,40
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	494,40

LEGGE n. 295/73, successivi rifinanziamenti e variazioni**Conferimenti al fondo presso il Mediocredito Centrale**

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito Centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973 n. 295, corrisponde contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, effettuate dagli Istituti ed Aziende di credito ammessi ad operare con l'Istituto stesso.

Non considerando le leggi che al 1988 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato:

- a) con legge n. 526/82 art. 11, per 2.290 md. di lire inizialmente ripartiti negli anni dal 1983 al 1988. A seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria '92 n. 415/91 tabella E, il finanziamento complessivo è stato ridotto a 2.140 md.,
- b) con legge n. 130/83 comma 1 e 2, per 2.500 md., ridotti a 2.473,5 md. dall'art. 18 della legge n.730/83 e quindi a 2.323,5 md. dalla legge n. 415/91,
- c) con legge 730/83 art. 18 comma 8 e 9 per 2.500 md.. L'autorizzazione complessiva è stata poi ridotta a 2.200 md. (legge 415/91),
- d) con legge 887/84 art.9 per 2.400 md., poi modificati dalla legge 415/91 in 2.000 md.,
- e) con legge n. 41/86 art. 11 comma 6 per 1.000 md., ridotti a 900 md. per effetto della legge 415/91,
- f) con legge 304/90 art.1 comma 1 per 134,7 md.,
- g) con legge 237/93 art. 1 comma 10 per 200 md.. Tale legge è stata incrementata ulteriormente per 140 md. dalla Finanziaria '95, tabella D,
- h) con legge 644/94 per 200 md..

La legge 85/95 ha disposto variazioni in diminuzioni sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per il '96 e il '97. Con i decreti di variazione n.204807 e n.213803 (RGS) sono stati, poi, riassegnati rispettivamente 2,5 md. e 1,0 md.

Fanno capo allo stesso capitolo di conferimento del fondo considerato (n.7775 della DGTesoro) anche:

- il fondo contributi per le finalità (agevolazioni per l'acquisto di macchinari) di cui alla legge 1329 del 29 novembre 1965, che è stato incrementato di 200 md. dalla Legge Finanziaria '93 tab.D, di 150 md. dalla L.F. '94 tab.D e di 50 md. dalla L.F. '96 tab.D,
- il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi su finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali, istituito con legge 1142/66, che è stato aumentato di 1.377 md. con la legge 35/95 art.2,c.1,
- il fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali, istituito con la legge 1142/68, che viene incrementato con legge 35/95 art.2, c1 di 30 md. per ciascuno degli anni '97 e '98 e di 40 md. per il 1999.

La legge finanziaria '96 ha rimodulato la cifra residua in 415,85 md. (1996), in 543,00 md. (1997), in 727,00 md. (1998) e 842,00 md. (1999).

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive

12.067,25

b) autorizzazioni a tutto il 1995	9.489,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	9.488,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	9.488,00
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	2.578,25

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	107,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	107,00
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	358,85
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	358,85

LEGGE n 784/80 ART. 11

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione

La legge 784/80 art.11 comma 16 prevede la realizzazione di opere di metanizzazione per un totale di 605 md. di lire iscritti, per gli anni dal 1980 al 1982, in apposito capitolo del Ministero del Tesoro (7802).

La legge 219/81 stanziava ulteriori 100 md. per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e Basilicata colpite dal terremoto del 1981.

Ulteriori finanziamenti provengono dalla legge 130/83 art. 19 ultimo comma (50 md.) e dalla legge 445/87 che autorizza, per un programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, una spesa di 730 md. nel triennio '87-'89 integrato di ulteriori 300 md. (legge finanziaria n. 67/88) e di 150 md. dalle leggi finanziarie '92 e '93" tab.D.

Con D.M. 102841 del 27.1.93 è stata assegnata al cap. 7802 la somma:198,6 md. per l'anno '93 (L.183/87 art.6 e DPR.n.568/88 art.10 comma 2, su delibere CIPE 30.5.91 e 12.8.92).

La legge 237/93 art.5 bis, comma 6 rfinanzia per 160 md. i progetti di metanizzazione (80 md. per il 94 e 80 md. per il 95). La legge finanziaria '95 ha poi rimodulato la quota del '95 in 40 md. per ciascuno degli anni '95 e '96. Per effetto della legge 85/95 l'importo residuo è stato ridotto del 3%.

Nel '95 si è verificata una riassegnazione di perenti per 0,09 md. (DM RGS n. 108598) che sono stati pagati nell'anno.

Il D.L., inizialmente n.134/94 e più volte reiterato, autorizza all'art.3 comma 5 una somma di 100 md. per l'anno '94.

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.391,20	(*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	2.352,40	
c) impegni assunti a tutto il 1995	2.313,60	
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	2.230,87	
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	38,80	

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	2,76
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

(*) le quota del 1995/96 ridotte del 3% per effetto della legge 85/95

LEGGE n. 219/81 ART. 85 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.**

La legge 219/81, al titolo VIII art. 85, costituisce due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo, per gli interventi a favore dell'edilizia a Napoli.

LA legge è stata modificata ed integrata da:

legge 887/84 art. 11 comma 9 per 2.300 md. per gli anni dall'85 all'87,

legge 41/86 art. 6 comma 4 per 3.000 md. dall'86 all'88,

legge 910/86 art. 6 comma 2 per 3.500 md.,

legge 67/88 art. 17 comma 3 per 2.500 md..

Le leggi autorizzano una spesa complessiva di 11.300 md..

Gli stanziamenti iniziali relativi al '95, '96 e '97 subiscono una riduzione per effetto della legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

Una ulteriore variazione in diminuzione (3,0 md.: 1,5 md. per ciascuno degli anni '96 e '97) è disposta dalla legge 341 del '95, quale concorso statale alle spese sostenute dal Comune di Napoli per l'assunzione del personale, come previsto dall'art. 12 della legge 730/86.

Gli importi, stornati dal capitolo 8908, sono stati ripartiti, anno per anno, dal CIPE con apposita delibera, tra il funzionario delegato per la gestione stralcio del programma straordinario aree esterne al Comune (ex Presidente della Giunta Regionale - capitolo 7814 della D.G.T.) e quello delegato per le aree del Comune di Napoli (ex Sindaco di Napoli - capitolo 7813 D.G.T.).

La legge finanziaria '96 ha rimodulato l'importo residuo (L. 910/86 e L. 67/88) in 368,95 md. per il '96 e 294 md. per il '97.

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	11.300,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	10.589,20
c) impegni assunti a tutto il 1995	10.589,20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	8.995,00
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	662,95

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	1.594,20

* ridotte a 11.252,15 per effetto della legge 85/95 e della legge 341/95

LEGGE n.94/82 ART.1 COMMA 6

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art.1, comma 6 del D.L. 23/01/82 n.9 convertito in legge 25/3/82 n.94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata per il quadriennio 1982/1985, l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai Comuni, di 7.000 md. di lire stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di 2.000 md..

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul capitolo di spesa 7795, sul c/c in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

La rimodulazione della spesa è avvenuta negli anni con la Tabella F delle varie leggi Finanziarie. La L.F. '95 n. 725/'94 ridistribuisce la somma residua: 50 md. per il '95, 300 md. per il '96 e 270 md. per il '97.

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ha disposto, tra l'altro, riduzioni percentuali per le varie "categorie" di bilancio degli stanziamenti inizialmente iscritti. In ottemperanza a tali disposizioni gli stanziamenti '95, '96 e '97 del capitolo 7795 sono ridotte del 3%.

La legge 550/95 (L.F.96) rimodula l'importo decurtato in 81 md. per il '96, 160 md. per il '97 e 311,9 md. per il '98,

Con DM 163172 del 2.7.96, ai sensi del D.L. 323/96, lo stanziamento attribuito per l'anno '96 è ridotto di 30 md., intendendosi correlativamente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.951,40 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	1.428,50
c) impegni assunti a tutto il 1995	1.380,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	1.380,00
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	522,90

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	48,50
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	48,50
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	81,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

(*) cifra ridotta per effetto L. 85/95 e del D.L. 323/96 per 48,60 md..

LEGGE 10 MAGGIO 1983 n. 189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983, n. 189, l'ex Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983 - 1992, ad un piano decennale per la soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una somma complessiva presunta di 1.700 md..

Le autorizzazioni di spesa sono state rimodulate dalle varie leggi finanziarie (tab. F).

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, tra l'altro, ha disposto una riduzione del 3% gli stanziamenti iniziali iscritti sul capitolo di bilancio (7811) per l'anno finanziario 1995 e le relative proiezioni per gli anni '96 e '97 e corrispondentemente ha diminuito le autorizzazioni di spesa.

La L.F. 1996 ha, poi, ripartito la rimanente somma in: 58,2 md. per il '96, 77,6 md. per il '97 e 90 md. per il '98.

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.694,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	1.468,20
c) impegni assunti a tutto il 1995	1.468,20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	1.290,00
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	225,80

Esercizio 1996

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi 6 mesi

* ridotti da 1.700 md. a 1.694 md per effetto della legge 85/95

LEGGE n.49/85 ART.1

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 1 della legge 27.2.1985, n. 49, recanti provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L., un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato FONCOOPER (cap. Tesoro 8187).

Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione (art.7 comma 2). Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del Tesoro (art.7 comma 4). Viene, inoltre, fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate (art.7 comma 5).

La Legge Finanziaria 1988 (L. 67/88) all'art.15, comma 17° indica che il fondo di cui all'art.1 della legge 49/85 è incrementato per l'anno 1988 di lire 70 miliardi.

Il D.L. 1° aprile 1989 n.120, convertito con modificazioni in legge 181/89, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, al comma 3 conferisce al Fondo, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 100 miliardi, da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 ed in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

La Legge Finanziaria '94 rfinanzia con 50 miliardi l'art. 1 della L. 49/85.

Con legge 644/945 il fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è ulteriormente integrato di 50 md. per ciascuno degli anni '95 e '96, poi rimodulati dalla L.F. '95 in 20 md. per il '95, 60 md. per il '96 e 20 md. per il '97.

La legge 85/95 recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica ha decurtato del 5% gli importi suddetti.

Con la tab. D della legge finanziaria '96 sono assegnati al capitolo 8187: 20 md. per il '96.

Le disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, di cui al D.L.323/86, riducono gli importi delle autorizzazioni del capitolo per l'anno '96 di 50 md., che vengono reiscritti nel 1998.

Situazione a tutto il 1995
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	425,00
b) autorizzazioni a tutto il 1995	329,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	310,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	310,00
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	76,00

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	46,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	46,00

LEGGE n 118/85 ART. 3 COMMA 6**Intervento in favore delle aree ad alta tensione abitativa**

La legge 118/85, recante interventi a favore delle aree ad alta tensione abitativa, prevede un onere di 1.750 md. a carico del bilancio statale ripartiti in: 150 md. nell'85, 750 md. nell'86 e 850 md. nell'87.

Per l'edilizia sovvenzionata, con l'art. 3 comma 6, sono assegnati 940 md. al capitolo 7820 del Ministero del Tesoro (DGT), inizialmente ripartiti in 100 md. per l'86, 520 md per l'97, 170 md. per l'88 e 50 md. per ciascuno degli anni '89, '90, '92.

Le varie leggi finanziarie hanno poi rimodulato gli stanziamenti.

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul citato capitolo di spesa 7820, al c/c infruttifero n. 20103 in essere presso al Tesoreria Centrale dello Stato a favore della Cassa Depositi e Prestiti

L'art. 2 comma 2 della legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione, ha disposto tra l'altro riduzione dello stanziamento inizialmente iscritto per il '95, pertanto le disponibilità per tale anno scendono da 25 a 24,25 md..

Situazione a tutto il 1995**(in md. di lire)**

a) autorizzazioni complessive	939,25 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	915,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	915,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	915,00
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	24,25

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	24,25
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

* riduzione per effetto della L.85/95 da 940 md.

LEGGE 5 APRILE 1985, N. 135 - ART. 2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

L'art. 2 della legge 135/85, integrando l'art. 2 della legge 26 gennaio 1980 n. 16, prevede, su domanda, un ulteriore concorso statale dell'8%, costante quindicennale, sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti o istituti o aziende di credito da coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della legge di cui trattasi. Per la concessione della suddetta integrazione statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno quindicinale (500 milioni) di cui al 3 comma dell'art. 12 della legge 16/80, ulteriori limiti di impegno quindicennali di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

Con l'entrata in vigore della legge 98/94, recante interpretazione autentica e norme procedurali relative alla legge 135/95, le cospicue giacenze del capitolo saranno utilizzate. La legge infatti precisa che:

- debbano intendersi per "beni indennizzabili" sia quelli materiali che quelli immateriali;

- che il concorso statale dell'8% sugli interessi per i mutui concessi come previsto dalla legge 16/80 deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti.

Il Ministero del Tesoro pertanto è autorizzato a liquidare, alle ditte che lo richiedano e qualora ne esistano i presupposti, l'indennizzo relativo all'avviamento e l'integrazione del contributo agli interessi.

Situazione a tutto il 1995
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	97,500
b) autorizzazioni a tutto il 1995	58,500
c) impegni assunti a tutto il 1995	51,726
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	19,015
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	39,000

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	1.38
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	1.38
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	1.27
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	1,27

LEGGE n.102/90 ART. 16 COMMA1

Ricostruzione e rinascita della Valtellina e delle province di Bergamo, Brescia, Como e Novara colpite dalle avversità atmosferiche dell'estate 1987.

L'art. 16 comma 1 della legge 102/90 autorizza la spesa complessiva di 100 md. nei sei anni dal 1989 al 1994 in ragione di 10 md. nell' '89 e nel '90, 20 md. dal '91 al '94, per interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Novara colpiti da eccezionali avversità atmosferiche nel 1987.

Il Ministero del Tesoro trasferisce le somme, assegnate al capitolo 7796 (DGT), mediante accreditamento sul c/c infruttifero n.22710 aperto presso la Tesoreria Centrale a favore della Regione Piemonte, dalla quale sono in seguito erogate nell'ambito di un programma di interventi comprendente il completamento delle opere finanziate dalla legge 470/87, nonché di interventi a carattere socio-economico.

Le varie leggi finanziarie, alla tab. F, hanno rimodulato gli stanziamenti iniziali: la L.F. '94 ha suddiviso il contributo del '94 in due quote di 10 md. ciascuna da erogarsi nel '94 e nel '95 e successivamente la L.F. '95 ha ripartito in due quote da 5 md. (per il '95 ed il '96) il contributo relativo al '95.

In attuazione di quanto disposto dalla legge 85/95 le quote relative agli anni '95 e '96 sono state ridotte da 5 md. a 4,85 md..

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	97,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	94,85
c) impegni assunti a tutto il 1995	74,85
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	74,85
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	4,85

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	4,85
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	24,85
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

(*) ridotto da 100 md. a 97 md. per effetto della legge 85/95.

LEGGE 30 LUGLIO 1990 N.218/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.**

La legge 218/90 prevede che gli Enti Creditizi Pubblici, iscritti nell'albo di cui alla legge 141/38 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le Casse Comunali di credito agrario e i Monti su pegno di seconda categoria, che non raccolgono risparmio tra il pubblico, possano effettuare trasformazioni o fusioni con altri enti creditizi, da cui risultino società per azioni operanti nel campo del credito.

E' autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di 1.800 md. per effettuare versamenti a favore degli istituti di credito di diritto pubblico in trasformazione, dopo averne accertate le esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e sviluppo degli stessi.

A fronte dei versamenti saranno costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o aumento del capitale delle società per azioni.

Le corrispondenti azioni sono attribuite al Tesoro dello Stato.

All'onere inizialmente previsto fino al '92, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Tesoro per l'anno '90, utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banca e fondi nazionali ed internazionali".

Lo stanziamento iniziale, poi rimodulato dalle varie leggi finanziarie, è stato ridotto dalla legge 85/95 di 75,10 md. (10% delle quote del '96 e '97) e dalla tab. E della L.F. '96 per 50 md. relativamente alla quota '96.

La L.F. '96 ha, inoltre, ridistribuito le disponibilità residue in 400,9 md. per il '96 e 225 md. per il '97.

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.674,90 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	1.049,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	1.049,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	1.049,00
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	625,90

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	400,90
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	400,90
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

(*) ridotto da 1.800 md. per effetto della legge 85/95 e della Tab. E della L.F. '96

LEGGE 28.6.1991, n. 208**Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.**

La legge 28.6.1991, n. 208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali attraverso la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo, la cui dotazione è stata stabilita in lire 20 md. per l'esercizio finanziario 1992.

In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il '92, il capitolo 7878 con uno stanziamento di bilancio di lire 20 md., somma impegnata con D.M. n.957268 del 31.12.1992.

La Legge Finanziaria n.500/92 ha rimodulato la quota di stanziamento di lire 30 miliardi, in precedenza attribuita all'anno 1993, ripartendola in due annualità rispettivamente di lire 10 md. per il '93 e di lire 20 md. per il '94. La L.F. '94 (L.538/93) ha suddiviso la quota del '94 in 10 md. per il '94 e 10 md. per il '95.

L'art. 12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito tra l'altro che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali (L. 208/81) si intendono di competenza regionale e che, pertanto, gli stanziamenti del capitolo 7878 confluiscono, a far data dal 1° gennaio 1994 e previa riduzione del 15%, nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

Pertanto rimangono a carico del predetto capitolo del Tesoro i residui di 20 md. quota impegnata nel '92.

A norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane, in applicazione della citata legge n.208/91 la D.G.T. dovrà provvedere all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (SAL) su proposta della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane - e dietro presentazione, da parte dei Comuni beneficiari, dello stato di avanzamento dei lavori debitamente certificato. Si prevede, pertanto, che la spesa (20 md di residui), gravante sul capitolo di spesa 7878 del Tesoro, sarà dilazionata in più anni.

Con D.M. del 28.3.95, debitamente registrato alla Corte dei Conti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a stabilire i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione degli itinerari ciclabili e ciclopeditoni in attuazione dell'art. 3 della legge 208/91.

La tab. D della legge finanziaria 1996 ha rifinanziato il capitolo 7878 per il '96 (10 md.), poi eliminati con D.M. 163172 del 2.7.96 in attuazione del D.L. 323/96, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

Situazione a tutto il 1995
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	20,00 *
b) autorizzazioni a tutto il 1995	20,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	20,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	0,45
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	-

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,126
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

(*) l'art.12 della L.573/93 ha disposto il trasferimento alle Regioni dal 1.1.94 delle competenze in materia di piste ciclabili, pertanto delle iniziali autorizzazioni (50 md.) sono rimasti 20 md..

LEGGE 23 GENNAIO, N. 32/ 92

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio '81 e del marzo '82.

Gli interventi a favore della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici, approvati con decreto legislativo n. 76/90, vengono integrati e modificati dalla legge 32/92.

Il finanziamento di tali interventi ammonta complessivamente 4.300 md., reperiti mediante apposite operazioni di mutuo, da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'onere per capitale ed interessi di tali mutui, per un totale di 7.800 md., è a carico dello Stato. Per far fronte all'ammortamento sono autorizzati limiti di impegno decennali di 260 md. a partire dal '93 e di 520 md. dal '94.

La quota relativa al '94, di 260 md., è stata variata dalla legge di assestamento n. 554/94 in 160 md..

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	7.700,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	1.200,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	1.200,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	355,418
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	6.500,00

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	246,983
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

(*) comprensive della decurtazione per 100 md. effetto della legge di assestamento 554/94

LEGGE n. 185/92**Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale**

Il Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito con legge n.590/81, interviene a favore delle aziende agricole singole o associate colpite dalle avversità atmosferiche e da calamità naturali in tutti quei casi per i quali viene dichiarato lo stato di eccezionalità, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori delle Regioni colpite da eventi calamitosi.

La legge n.185 del 14.2.92, concernente la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale, autorizza, al comma 1 dell'art.1, l'incremento della dotazione del fondo di cui alla legge 590/81 in 170 md. per ciascuno degli anni dal '92 al '94.

Per gli anni successivi il fondo è rifinanziato dalla tabella C della Legge Finanziaria. Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo del Tesoro n.8317 e, in ottemperanza alle disposizioni legislative, affluiscono al conto corrente infruttifero n.24101 aperto presso la Tesoreria Centrale denominato Fondo di Solidarietà Nazionale, intestato al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

La somma di competenza per il '92 è stata ridotta di 5 md. (decreto di variazione 180208/92).

La legge 471 del 25.7.94, recante "disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali" stabilisce al comma 3 dell'art. 8, una integrazione di 100 md. per il '93 e 25 md. per il '94 a favore del fondo di solidarietà.

La legge Finanziaria '95 (L. 725/94 tabella C) ha integrato ulteriormente il fondo: per il 1995 (350 md.), '96 (250 md.) e '97 (250 md.), la L.F. '96 (n. 550/95 tab. C) ha previsto inoltre 250 md. per il '98.

Con D.M. n.106861 è stata apportata una variazione alla competenza del '95 da 350 a 375 (ai sensi della L.35/95, legge a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre '94)).

In deroga alla legge 85/95, che recando "misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse" aveva disposto il blocco della spesa, è stato effettuato a favore del fondo il parziale versamento della competenza del '95.

La legge 74/86 ha integrato il fondo di 10 md., per l'anno '96, per interventi urgenti nelle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del '95.

Il D.L. 20.6.96 n.323 ha previsto all'art. 3, comma 3, una riduzione di spesa di 50 md..

**Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)**

a) autorizzazioni complessive	1.355,00
b) autorizzazioni a tutto il 1995	1.355,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	950,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	925,00
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	405,00

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	25,00
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	210,00
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	210,00

LEGGE 18 GENNAIO 1993, N.68**Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord**

La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'art.18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n.412, a concedere, ai comuni montani del Centro-Nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per 186,5 md. per la realizzazione di reti di metanizzazione.

A seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui è stata sospesa una prima volta con legge 359/92 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993.

L'onere di ammortamento dei mutui, stabilito in 20 md. annui a decorrere dal 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. Nell'anno 1993 è stato, a tal fine, istituito il capitolo 7885 (Tesoro) con uno stanziamento iniziale di lire 20 md., ridotto di lire 19 md., a seguito della legge 9.11.'93 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993). La residua disponibilità di 1 md. è stata inviata in economia.

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, sul citato capitolo di spesa (7885), al conto corrente in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

Con circolare 1199 del febbraio 1994 la Cassa DD.PP. ha emanato la circolare relativa alle procedure per poter ottenere i mutui di cui trattasi.

Per l'esercizio finanziario 1995 la legge di bilancio ha attribuito al capitolo: 10 md., ridotti a 5 md. dalla legge di assestamento (399/85).

La Cassa, nel '95, ha concesso mutui ventennali per 43,18 md. al saggio d'interesse del 9%, pertanto il Tesoro ha provveduto al relativo pagamento.

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	186,50
b) autorizzazioni a tutto il 1995	5,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	4,73
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	4,73
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	13,20
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	13,20

LEGGE 24 SETTEMBRE 1994 n. 644 ART. 1 COMMA 1f

Interventi urgenti a sostegno dell' economia - credito alla cooperazione - BNL

La legge 466/94, nell'esigenza di assicurare, in una situazione di ristagno dell'economia, un adeguato flusso di investimenti pubblici e di evitare una ulteriore discesa dei livelli occupazionali, adotta misure urgenti nei settori economici trainanti. In particolare, al fine di sostenere le piccole e medie imprese, tra l'altro provvede ad integrare il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro (legge 30/53) per un importo complessivo di 123,46 md..

Il comma 1f dell'art.1 disponendo il versamento della quota residua (da parte del Tesoro) permette di completare l'aumento del fondo come deliberato, nel maggio del '93, dall'assemblea straordinaria dei partecipanti alla sezione autonoma, reso necessario per perdite pari al 50% della consistenza del fondo stesso.

Le autorizzazioni, inizialmente previste in 63,46 md. per l'anno '94 ed in 60 md. per il '95, hanno subito una riduzione del 10% limitatamente alla quota del '95, per effetto della legge 85/95. L'importo decurtato è stato, poi, rimodulato dalla legge finanziaria '95: 27 md. nel '95 e 27 md. nel '96.

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	117,46 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	90,46
c) impegni assunti a tutto il 1995	90,46
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	90,46
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	27,00

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	27,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	27,00
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

* ridotte da 120,46 a 117,46 per effetto della legge 85/95

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER SETTORI D'INTERVENTO E PER LEGGI

Premessa

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo (art. 9, legge 281/70). Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3.

1.1 Agricoltura

Legge 9 maggio 1975, n. 153 (Art. 6, lett.a)
Legge 10 maggio 1976, n. 352 (Art. 15, lett. c)
Legge 1 luglio 1977, n. 403 (art. 2)
Legge 201/91 di rifinanziamento della legge 8 novembre 1986, n. 752

1.2 Altri (vari)

Legge 10 maggio 1976, n. 261
Legge 1° dicembre 1986, n. 879
Legge n. 122/89, artt. 3 e 6
Legge n. 208/91
Legge n. 292/68, art. 1
Legge n. 10/91, n. 11

2. Sanità

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

3. Legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 6

Interventi nel campo della forestazione

4. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

Legge 14 maggio 1981, n. 219

5. Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi sismici (ex legge pro-terremotati)

Legge 18 aprile 1984, n. 80

6. Fondo per la ricostruzione della Valtellina

Legge 102/90

7. Fondi investimenti ed occupazione 1984 - 1985 - 1985 - 1986/88 e 1989

Legge 27 dicembre 1983, n. 130 (art. 21°)

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (art. 37)

Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 12)

Legge finanziaria 11 marzo 88, n. 67 (art. 17, 31° c.)

8. Fondo per sopperire ai minori finanziamenti BEI

Legge finanziaria 11 marzo 88, n. 67 (art. 17, 35° c.)

9. Progetti FIO in gestione diretta

Legge 64/86 (Ex Agensud)

Art. 19 co 4° d.l.vo 96 del 15 aprile 1993

10. Interventi di competenza delle regioni l. 64/86 (ex Agensud)

11. Somme da erogare per interventi per la Sardegna Centrale

Legge 644/94 del 12.11.1994 art. 8 bis e 1

* * *

Trattandosi di trasferimenti di fondi appartenenti alla categoria XII, da devolvere a favore di Amministrazioni regionali, per le quali le varie deliberazioni di riparto non dispongono particolari vincoli alle erogazioni - quindi non richiedono rendicontazioni della spesa - non si hanno elementi in ordine allo stato attuativo dei programmi. Limitatamente ai soli fondi FIO è possibile indicarne, per grandi linee, lo stato attuativo delle opere progettuali, la cui finanziabilità è subordinata allo stato d'avanzamento lavori.

I dati contabili riportati nel seguito sono ridotti del 3% come previsto dalla l. 85/95 recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse"

1. LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - ART. 9

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo
(Cap. 7081)

L'art. 9 della legge 281/70 (modificato dalla legge 158/90, art. 3) istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per l'esercizio 1995 come di seguito indicato:

- A) dall'importo di lire 867,110 mld, relativo alla quota fissa a partire dall'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 3, lett. a), della legge sulla finanza regionale n. 158/90. Tale quota è costituita dall'importo di lire 30 miliardi da devolvere a titolo di limite d'impegno di cui alla legge 574/65, per la costruzione degli ospedali civili e psichiatrici. Il residuo importo di lire 837,11 miliardi, ripartito secondo coefficienti determinati sulla base di parametri socio-economici (popolazione residente corretta con il reciproco del PIL, tasso di disoccupazione e zone montane), viene trasferito senza vincoli di destinazione settoriale di spesa;
- B) dalla quota variabile di lire 132,89 miliardi, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b).

Enti destinatari delle risorse finanziarie del fondo regionale di sviluppo sono le Regioni.

I criteri di ripartizione tra le Regioni delle quote di devoluzione sono annualmente determinati con deliberazione CIPE, su proposta della Conferenza Stato-Regioni (art. 3 del decreto legislativo 418/89 e successive modifiche).

Svolte tali premesse in ordine all'articolazione del fondo programmi regionali di sviluppo 1995, si rappresenta qui

di seguito l'iter temporale dei trasferimenti effettuati, nel corso dell'esercizio 1995, dal Ministero del Bilancio per leggi autorizzative di spesa e per settori organici di intervento.

Per quanto riguarda lo stato attuativo delle singole leggi, si riportano qui di seguito i relativi dati gestionali:

Legge 281/70, art. 9 - quota fissa e quota variabile (Cap. 7081):

1.1 AGRICOLTURA

Nel corso dell'esercizio 1995 sono stati adottati provvedimenti di impegno e di erogazione della sola quota fissa 1995 di lire 867,11 miliardi; mentre la quota variabile di lire 132,89 miliardi ha costituito residuo di stanziamento al 31.12.1995 non essendo intervenuta l'autorizzazione per poter effettuare l'impegno ex l. 85/95 art. 2 co 6°, che ha previsto in taluni casi una procedura di autorizzazione per poter procedere agli impegni. In conto esercizio 1994 sono stati impegnati ed erogati 137 miliardi di quota variabile.

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - ART. 6, LETT. A).

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura (Cap. 7081)

Nel decorso esercizio 1995 sono state impegnate a favore delle Regioni complessive lire 29,706 miliardi ed hanno riguardato, quanto a lire 17,168 miliardi, anche erogati, somme perenti reiscritte in bilancio, e quanto a lire 12,538 miliardi, in conto 1995, residui propri al 31.12.1995.

Sempre nel corso dell'esercizio in questione si è provveduto all'erogazione di lire 2,806 miliardi in conto residui 1990/91.

Sono stati accertati, altresì, residui propri per complessive lire 90,031 miliardi.

Sono state accertate al 31.12.1995, perenzioni di provenienza 1990 per lire 17,012 miliardi.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - ART. 15, LETT. C). (Cap. 7081)

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Sono stati assunti impegni per lire 1,947 miliardi ed hanno riguardato per lire 1,002 miliardi di competenza '95 e per lire 945 milioni somme perenti reiscritte in bilancio, quest'ultimi sono stati anche erogati.

Nel corso dell'esercizio 1995, sono stati effettuati accreditamenti per lire 114 milioni in conto residui 1990/92.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 - ART. 2

Legge Marcora - Concorso interessi su mutui di miglioramento fondiario (Cap. 7081)

Autorizza un limite d'impegno, per il 1977, pari a lire 30 mld, per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, autorizzati dalle Regioni ed erogati dagli Enti esercenti il credito agrario.

Nel decorso esercizio 1995 sono state impegnate ed erogate complessive lire 17,351 miliardi in competenza 1995, in conto 1994 sono stati impegnati ed erogati 915 milioni.

I fondi recati dalle predette leggi 153, 352 e 403 vengono devoluti, a valere su annualità di limiti di impegno, sulla base di un predeterminato quadro finanziario rappresentativo delle anticipazioni effettuate dalle Regioni sul concorso mutui accesi dagli operatori agricoli per il finanziamento dei piani di sviluppo agricoli e, quindi, le somme trasferite rispecchiano corrispondenti spese per opere realizzate.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Interventi programmati in agricoltura (Cap. 7081)

La legge 201/91 ha rifinanziato la legge 752/86, art. 3, autorizzando per l'esercizio 1995 risorse per complessive lire 640 miliardi.

Il citato importo è stato impegnato ed erogato.

Nel corso dell'esercizio 1995 sono state altresì impegnate ed erogate le autorizzazioni di spesa 1994, pari a lire 724 miliardi.

Lo stato attuativo degli interventi previsti nei programmi regionali viene illustrato al Parlamento attraverso la relazione che il Ministro dell'Agricoltura presenta entro il 30 aprile di ogni anno, come previsto dall'art. 2, comma 6, dell'ex lege 752/86.

1.2. ALTRE LEGGI

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 261.

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da varie calamità (Cap. 7081)

All'art. 3 si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 mld a favore della regione Marche, ripartito nel periodo dal 1972 al 1996.

L'autorizzazione 1995 di lire 1,94 miliardi nel corso dell'esercizio non è stata impegnata ed erogata, non essendo intervenuta la richiesta autorizzazione per poter effettuare l'impegno ex l. 85/95 (v.sopra).

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879

Contributi alla Regione Marche (Cap. 7081)

L'art. 26, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalla precedente legge, assegna alla regione Marche la somma di lire 5 mld per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli Istituti di Credito Fondiario, secondo le procedure di cui alla legge 457/78.

L'autorizzazione 1995 pari a lire 4,85 miliardi, non è stata impegnata ed erogata non essendo intervenuta la richiesta autorizzazione per poter procedere all'impegno ex l. 85/95.

LEGGE 122/89, artt. 3 e 6 (Cap. 7081)

Ai sensi dell'art. 12 della legge 537/93 viene disposta la confluenza sul fondo regionale di sviluppo di stanziamenti provenienti da capitoli delle Amministrazioni di settore, per competenze trasferite alle Regioni. Pertanto, le annualità quindicennali per limiti di impegno ammontanti a complessive lire 297,5 miliardi, di cui agli artt. 3 e 6 della legge 122/89, sono confluite nel capitolo 7081, per il

finanziamento di parcheggi realizzati da Comuni interessati.

Nel corso dell'esercizio 1995, il sopradetto stanziamento di lire 297,5 miliardi è stato impegnato, si è provveduto alla erogazione della somma di lire 227,041 miliardi, pari all'ammissione a contributo risultante dai criteri direttivi della Conferenza Stato-Regioni integrati dalle delibere di approvazione dei programmi regionali. Nella tabella allegata n. 2 viene riportato lo stato delle erogazioni relative all'anno precedente.

LEGGE N. 10/91, art. 11 (Cap. 7081)

Ai sensi del già citato art. 12 della legge 537/93, sono confluiti nel fondo regionale di sviluppo, a partire dall'esercizio 1994, risorse per il risparmio energetico, provenienti dal Ministero dell'Industria, per relativa competenza trasferita alle Regioni.

Le risorse nel pluriennio 94/98 sono state ripartite dalla Conferenza Stato-Regioni, che ne ha stabilito anche i criteri direttivi. In particolare, viene previsto che, qualora le Regioni non realizzino i progetti approvati dall'apposito decreto ministeriale dell'Industria che, fra l'altro, ha stabilito le graduatorie di merito, le risorse devolute vengono riversate nel Fondo Regionale per essere riassegnate ad altre Regioni.

Lo stanziamento, per il 1995, è stato di lire 180,318 miliardi, per il quale si è provveduto all'impegno e all'erogazione.

Legge 292/68, art. 1 - Immobili patrimonio storico-artistico (Cap. 7081)

Analogamente, ai sensi dell'art. 12 della legge 537/93, sono confluite nel fondo regionale, proveniente dal Ministero Beni Culturali, risorse per interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico.

Con i criteri direttivi della Conferenza sono state stabilite le assegnazioni regionali, i cui impegni debbono avvenire all'inizio di ciascun esercizio mentre le erogazioni debbono avvenire in base ai programmi deliberati dalle Giunte in quote pari al 1° 40% (all'approvazione del programma), 2° 40% (all'avvenuta effettiva spesa dell'opera), a conguaglio 20% (alla realizzazione dell'intero programma).

Nell'esercizio 1995 si è provveduto all'impegno dell'intero stanziamento, pari a lire 95,229 miliardi di cui erogato 13,028 miliardi.

Legge 208/91 - piste ciclabili (Cap. 7081)

Sempre in attuazione dell'art. 12 della legge 537/93, sono confluiti fondi, provenienti dal Ministero del Tesoro (cap. 7878) per interventi per piste ciclabili e pedonali.

I criteri direttivi emanati dalla Conferenza Stato-Regioni come per la precedente legge 292/68, stabilisce che gli impegni vengano assunti automaticamente, mentre le erogazioni devono avvenire in tre tranches (40% - 40% e 20%).

Lo stanziamento 1995, pari a lire 8,245 è stato interamente impegnato ed erogato per lire 0,802 miliardi.

Nella tabella allegata n. 2 viene riportato lo stato delle operazioni relative agli anni precedenti.

2. LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833.

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale (Cap. 7082).

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Per quanto attiene alla procedura di accreditamento per il triennio 1985/87 si ricorda l'innovazione recata dalla legge finanziaria n. 887/84 che, all'art. 17, al fine di verificarne l'effettiva utilizzazione delle assegnazioni, dispone che l'erogazione delle quote di conto capitale debba essere effettuata sulla base di programmi regionali opportunamente vagliati a livello di Comitato Interministeriale Sanità, Tesoro e Bilancio.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporato dagli importi annualmente destinati alla manutenzione ed agli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinata alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché per interventi di competenza degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali

Istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1987 le somme deliberate dal CIPE ai sensi dell'art. 51 della legge 833/78 debbono essere trasferite direttamente agli Istituti stessi, anzichè alle rispettive Regioni.

A partire dall'esercizio 1988, invece, le delibere adottate dal CIPE, per il riparto delle assegnazioni non dispongono alcun condizionamento ai fini delle relative erogazioni.

Nel corso dell'esercizio 1995 sono stati assunti impegni per lire 281 miliardi in conto competenza 1995 e lire 300 miliardi in conto residui 1994; mentre le erogazioni sono state pari a lire 300 miliardi in conto 1994 e lire 1,723 in conto residui 1993.

3. LEGGE N. 752, art. 6

Fondo per interventi nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa (Cap. 7087)

Nel fondo sono stati impegnati ed erogati 100 miliardi in conto 1994.

4. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici (cap. 7500)

La competenza per L. 95,19 miliardi è rimasta come residuo di stanziamento al 31.12.95.

5. LEGGE 18 APRILE 1984, N. 80

Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex legge proterremotati (Cap. 7089)

La competenza per lire 4,85 miliardi è stata impegnata e non erogata.

6. LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102, art. 1, comma 2.

Fondo per interventi ricostruzione e sviluppo dei Comuni della

provincia di Sondrio e adiacenze colpite dagli eventi atmosferici (Cap. 7083).

Le erogazioni delle autorizzazioni recate dalla legge 102/90 hanno luogo previo decreto di riparto a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri dopo esame dei programmi appositamente predisposti dai soggetti interessati.

Sono stati impegnati 72 miliardi per il 1994 che hanno costituito residui propri e la competenza per lire 145,5 miliardi ha costituito residuo di stanziamento al 31.12.1995.

7. LEGGI 27 DICEMBRE 1982, N. 130 (ART. 21); 27 DICEMBRE 1983, N. 730 (ART. 37); 22 DICEMBRE 1984, N. 887 (ART. 12) E LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 (ART. 17, COMMI 31 E 35).

I fondi per i progetti immediatamente eseguibili di competenza delle Amministrazioni Centrali, sono oggetti di variazioni di bilancio sui rispettivi capitoli di spesa, mediante decreto del Ministro del Tesoro. Per quelli di competenza regionale, invece, con decreti del Ministro del Bilancio, vengono assunti impegni (e conseguenti erogazioni) a favore della Cassa DD.PP., che funge da sportello erogatore nei confronti delle Regioni responsabili alla realizzazione dei progetti di loro competenza. I fondi iscritti in bilancio, di provenienza diretta statale, come noto, sono stati tutti messi a disposizione della Cassa DD.PP. e delle Amministrazioni Centrali. Pertanto, restano da devolvere: i fondi di provenienza BEI, via via introitati in bilancio in apposito capitolo di entrata poi affluiti sul capitolo 7090 ed i fondi autorizzati dalle finanziarie per sopperire ai minori finanziamenti concessi dalla BEI rispetto al plafond necessario alla copertura di tutti gli importi progettuali.

8. Fondo da ripartire tra le Amministrazioni Centrali e Regionali per sopperire ai minori finanziamenti BEI per i progetti immediatamente eseguibili. Cap. 7510 - Legge n. 130/83, art. 21

Le disponibilità per il 1995, pari a lire 47,5 miliardi, sono state autorizzate, per il trasferimento alle spettanti Amministrazioni centrali per l'intero importo.

9. Fondo da versare alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili ecc. FIO di competenza regionale. Cap. 7090.

Nel decorso esercizio 1995 sono confluite nel fondo complessivamente lire 147,2 miliardi concessi dalla BEI.

Gli impegni assunti ed erogati sono stati pari a lire 140,915 miliardi.

Al 31.12.1995 residuano lire 92,654 miliardi.

10. Fondo ex Agensud - cap. 7092 - legge 64/86

Delle disponibilità 1995, affluite al capitolo 7092 con provvedimento del Tesoro, pari a lire 70 miliardi, sono state impegnate ed erogate lire 66,387 miliardi e la differenza residuale di lire 3,612 miliardi ha costituito, al 31.12.1995, residuo di stanziamento.

In conto residui 1994 sono stati impegnati ed erogati Lire 20,354 miliardi.

11. Fondo - cap. 7095 - legge 64/86

Delle disponibilità 1995, affluite al cap. 7095 con provvedimento del Tesoro, di lire 900 miliardi, sono state impegnate ed erogate lire 899,984 miliardi e la differenza residuale, pari a lire 16 milioni, ha costituito al 31.12.1995, residuo di stanziamento.

A fine esercizio si è registrato un residuo proprio di lire 2,984 miliardi. Sono stati comunque impegnati ed erogati in conto esercizio 1994 lire 315 miliardi.

12. Fondo per interventi per la Sardegna Centrale - cap. 7096 - legge 644/94, art. 8 bis

I fondi provenienti da residui di stanziamento 1994 per interventi nella Sardegna Centrale sono stati di lire 400 miliardi totalmente impegnati ed erogati per lire 200 miliardi.

La residua somma di lire 200 miliardi ha costituito residuo proprio al 31.12.1995.

ANNO FINANZIARIO 1995					
CAP.7081 - Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo -					
LEGGI	COMPETENZA 1995	c/1995	IMPEGNI c/1994	c/1993	RES.STANZ. 1995
L.281/70 art.9	867,110	867,110	-	-	-
L.158/90 art.3	132,890	-	137,000	-	132,890
L.261/76	1,940	-	-	-	1,940
L.879/82	4,850	-	-	-	4,850
L.153/75	12,538,265	12,538,264,975	-	-	-
L.153/75 (1)	17,168,540,125	17,168,540,125	-	-	-
L.352/76	1,002,432,000	1,002,431,945	-	-	-
L.352/76 (2)	0,945,105,195	0,945,105,195	-	-	-
L.403/77	29,500	17,351,391,640	0,915	-	12,148,608,360
L.122/89	297,500	297,500	-	-	-
L.208/91	8,245	8,245	-	-	-
L.292/68 art.1	95,229,750	95,229,750	-	-	-
L.10/91 art.11	180,318,150	180,318,150	-	-	-
L. 201	-	-	-	-	-
L.752/86	640,000	640,000	724,000	-	-
L.1208/51	-	-	-	-	-
TOTALE	2,289,237,242,320	2,137,408,633,880	861,915	-	151,828,608,360
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNI (1995-1993)		2,999,323,633,880			
NOTE: (1) e (2) sono reiscrizioni					

CAP.7081- RESIDUI PROPRI ALL' 1.1.1996 -					
LEGGI	1995	1994	1993	1992	1991
L.153/75	12.538.264.975	17.309.972	20.278.853.500	20.343.749.810	19.560.255.400
L.352/76	1.002.431.945	1.005.003.945	1.005.003.940	0.934.324.750	0.902.973.905
L.122/89	55.989.913	55.989.913	-	-	-
L.208/91	7.442.653.060	9.160.178.265	7.701.446.800	-	-
L.292/68	82.201.479.715	69.215.200	31.538.589.712	2.623.426.954	-
TOTALE	159,174.742.695	152,680.267.210	60,523.893.952	23,901.501.514	20,463.229.305
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PROPRI (1995-1991): 416,743.634.676 MLD.					

CAP.7081 - PERENZIONI ALL'1.1.1996								
	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
LEGGI								1990
L.153/75	0.490.000.005	1.487.291.200	4.144.299.575	7.781.705.685	7.177.676	7.025.709.780	7.599.347.465	16.840.261.295
L.352/76	-	-	0.045.442.700	0.097.515.330	0.170.858.460	0.335.687.180	0.531.167.285	0.910.987.395
TOTALE	0.490.000.000	1.487.291.200	4.189.742.275	7.879.221.015	7.348.534.460	7.361.396.960	8.130.514.750	17.751.248.690
TOTALE COMPLESSIVO (1982-1990): 72.542.648.295 MLD								

ANNO FINANZIARIO 1995									
CAP.7082 - FONDO SANITARIO NAZIONALE L.833/78 -									
COMPETENZA	IMPEGNI	RES. STANZ	EROGATO	RES. PROPRI					
1995	1995	1995	c/1994	c/1994	c/1993	1995	c/1994	c/1993	1995
300,0	281,0	19,0	-	-	-	-	-	-	281,0
R (1) 2,073	2,073	-	-	2,073	-	-	-	-	-
R 0,023.903	0,023.903	-	-	0,023.903	-	-	-	-	-
			300,886	300,886	-	-	-	-	-
					1,723				
TOTALE	283,096.903	19,0	300,886	2,096.903	1,723	281,0			
NOTE: (1) R trattasi di reiscrizioni 1985-1986									
CAP.7082 -		SOMME PERENTI ALL'1.1.1996 -							
1985	1986	1988	1989	1990					
4,909	7,332.338	80,0	10,0	6,345					

ANNO FINANZIARIO 1995									
CAP.7083: Fondo per la ricostruzione della Valtellina - L.102/90 -									
COMPETENZA	RES.STANZ.	IMPEGNI		EROGAZIONI		RESIDUI AL 31.12.1995			
1995	c/1994	1995	c/1994	c/1993	1995	RES.STANZ	RES.PROPRI		
						1995	c/1994		
145,5	72,0	-	72,0	50,0	145,5		72,0		
CAP.7087: Fondo per gli interventi nel campo della forestazione - L.752/86 art.6 -									
COMPETENZA	RES.STANZ.	IMPEGNATO		EROGATO					
1995	c/1994	c/1994	c/1994	c/1994					
-	100,0	100,0		100,0					

ANNO FINANZIARIO 1995.					
CAP.7089: Fondo finanziamento Piani di Sviluppo Campania e Basilicata Sisma					
- L.80/84 art.5 lett.d) -					
COMPETENZA		IMPEGNI	RESIDUI PROPRI AL 31.12 95		
1995		c/1995	c/1995	c/1993	c/1991
4,85		4,85	4,85	31,0	65,0

ANNO FINANZIARIO 1995.					
CAP. 7090 : Fondo finanziamento progetti immediatamente eseguibili.					
COMPETENZA	TOT. IMPEGNATO	TOT. EROGATO	RESIDUI DI STANZ.	ECONOMIE	
1995	in c/comp. e residui	in c/comp. e residui	1995		
FIO 1984					
-	21.387.643.705	21.387.643.705	-		
FIO 1985					
48.249.790.000	31.745.298.335	31.745.298.335	43.665.150.470		
FIO 1986					
53.973.053.000	38.064.524.000	38.064.524.000	48.989.780.900		
FIO 1989					
44.977.491.000	49.718.191.000	49.718.191.000	-	256.765.000	
tot. 147.200.334.000					
TOTALE	140.915.657.040	140.915.657.040	92.654.931.370	256.765.000	

ANNO FINANZIARIO 1995.						
CAP.7092: Fondo progetti FIO ex Agensud in gestione diretta - L.64/ 88 -						
COMPETENZA	RES.STANZ.	IMPEGNATO	EROGATO		RES.STANZ.	
1995	1994	1995	c/1994	1995	c/1994	1995
70,0		66,387.901.055		66,387.901.055		3,612.098.945
	20,354.540.877		20,354.540.877		20,354.540.877	

CAP.7095 -Interventi di competenza delle Regioni ex Agensud , P.R.S. e A.O.6.3 - L.64/88 -									
COMPETENZA	RES.STANZ.	IMPEGNATO		EROGATO		RES.STANZ.	RES.PROPRI		
1995	c/1994	1995	c/1994	1995	c/1994	1995	1995	1995	1995
900,0	315,0	899,984	315,0	897,0	315,0	0,016.000.000	2,984		

ANNO FINANZIARIO 1995.			
CAP.7096 :Fondo per interventi Sardegna Centrale. -L.664/94 art.8 bis, c.1 -			
RES. STANZ. 1994	IMPEGNATO c/1994	EROGATO c/1994	RES.PROPRI AL 31.12.95 c/1994
400,0	400,0	200,0	200,0
CAP.7500 :Fondo Comuni colpiti dal sisma del novembre '80 e febbraio '81. L.219/81.			
COMPETENZA 1995	IMPEGNATO 1995	EROGATO 1995	RES.STANZ. AL 31.12.95
95,190	-	-	95,190
CAP.7510 Fondo per progetti FIO per sopperire ai minori finanziamenti BEI. L. 67/88 art.17, c.35			
COMPETENZA 1995	IMPEGNATO 1995	EROGATO 1995	
47,500	47,500	47,500	

ANNO FINANZIARIO 1995.							
CAP.7097.Somme da trasferire a Regioni ed Enti locali riguardanti il soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno.-L.64/86 -							
COMPETENZA	IMPEGNATO	EROGATO	RES.STANZ.	RES.PROPRI			
1995	1995	1995	1995	1995			
226,0	46.169.534,764	21.167.000,364	179.830.465,236	25.002.534,400			
CAP.7099 *: Somme da assegnare all' IRI per il risanamento siti industriali area Bagnoli - d.l.20/11/95 n.492							
COMPETENZA	IMPEGNATO	EROGATO	RES.STANZ.				
1995	1995	1995	1995				
85,0	-	-	85,0				
NOTE (*) : capitolo Istituito il 27/12/95.							

PAGINA BIANCA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

**Legge 124 del 25 maggio 1990
di conversione D.L. 26 marzo 1990 n.64
“Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale”**

Art.1, comma 2.

La Legge 124 all'art.1, comma 2, ha previsto una autorizzazione di spesa pari a £.31,170 miliardi per l'anno 1990, di £.67,095 miliardi per l'anno 1991 e di £.69,095 miliardi per l'anno 1992 per il sistema informativo e di elaborazione dati, nonchè per i contratti per la gestione del servizio automatizzato e di microfilmatura.

Tali fondi sono confluiti sui Cap.7010 e 7013 e sono stati completamente utilizzati.

Art.2, comma 1.

L'articolo 2 comma 1 ha predisposto autorizzazioni di spesa pari a £.36 miliardi per l'anno 1990 ed a £.32 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 in relazioni ad esigenze derivanti dal processo penale per oneri di ristrutturazioni, sopraelevazioni ampliamento e restauro di edifici di proprietà dello Stato destinati ad Uffici Giudiziari.

Tali fondi sono stati assegnati in parte al Cap.7001 e per la restante parte al Cap.7003.

Allo stato attuale, in seguito a rimodulazioni disposte dalla Legge Finanziaria, una quota parte dell'autorizzazione relativa all'anno 1992, pari a £.10 miliardi la quale è confluita nel bilancio dell'esercizio 1995 è già stata utilizzata per il solo Cap.7001 per il lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici giudiziari, nonchè per interventi di manutenzioni e ristrutturazioni concernenti le Corti di Appello ed il Tribunale di Bari, le Corti di Appello di Cagliari e Palermo e i Tribunali di Parma, Latina, Rieti, Rovereto.

Art.3, comma 1.

L'art.3, comma 1, ha previsto altresì una autorizzazione complessiva di £.49,330 miliardi parte dei quali £.5,5 miliardi sono confluiti nei capitoli di parte corrente e la differenza sui capitoli 7003 per l'installazione di impianti e di servizi di sicurezza, e 7010 per l'acquisizione di beni, di attrezzature e di servizi, di macchine ed altri arredi di supporto ai locali adibiti ad aule di udienza.

Art.5.

L'art.5 ha infine previsto un'autorizzazione di spesa sul Cap.7005 di £.20 miliardi per l'anno 1990 e £.6 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fondi utilizzati per dotare gli uffici delle Preture circondariali e delle relative Procure di autovetture per i servizi tecnici e per le incolumità dei magistrati esposti a rischio.

Legge 15 novembre 1993, n.458**“Interventi urgenti per il sistema informativo, per le attrezzature, e per i servizi dell'Amministrazione Giudiziaria”**

La Legge 458/93 si propone come obiettivo la prosecuzione degli interventi già previsti dal D.L. 31 luglio 1987 n.320, convertito nella Legge 3 ottobre 1987 n.401, e in tal senso, le modalità già previste dal D.L. 26 marzo 1990 n.64, convertito dalla Legge 25 maggio 1990 n.24, tendenti a semplificare le procedure contrattuali per la realizzazione di interventi di varia natura.

Le spese autorizzate sono quindi finalizzate, da un lato alla ristrutturazione, e ad ammodernamenti delle strutture edilizie, dall'altro al potenziamento del sistema informativo ed all'acquisizione dei beni strumentali; ciò sia in relazione alle accresciute esigenze derivate dal nuovo processo penale sia in relazione alle necessità di previsione idonei all'attuazione della legge istitutiva del Giudice di Pace.

Art.2.

In questa prospettiva, l'art.2 ha autorizzato sul Cap.7001 una spesa pari a £.30 miliardi per il 1993, £.50 miliardi per l'anno 1994, £.20 miliardi per l'anno 1995 e £.38,8 miliardi per l'anno 1996.

Tali importi sono stati così rideterminati dalle Leggi Finanziarie e sono state destinate ad interventi di ristrutturazione di edifici, anche non demaniali nonché all'acquisizione di altri edifici da destinare ad uffici giudiziari, ad istituire servizi minorili o all'amministrazione centrale.

Allo scopo di operare in modo quanto più spedito possibile, si è fatto ricorso alle procedure di assegnazione fondi regolate dall'art.17, comma 23 della Legge 67/88 (assegnazione fondi a favore dei Provveditorati Regionali alle opere Pubbliche).

Gli interventi di maggior rilievo hanno riguardato i palazzi di giustizia di Reggio Calabria, Bolzano, Bologna, Palmi, Cassino, Napoli, e per quanto concerne il settore minorile, i servizi di Milano, Palermo, Venezia, Bologna, Caltanissetta, Taranto, nonché gli istituti penali minorili di Nisida, Genova, Acireale e Lecce.

Per il Cap.7003 sono state disposte autorizzazioni di spesa di £.7 miliardi nell'anno 1993, £.10 miliardi nel 1994, di £.15 miliardi per il 1995, in attuazione dell'art.2 di £.8 miliardi per il 1993, £.12 miliardi nel 1994 e 16.15 miliardi nel 1995, in attuazione dell'art.3, comma 1, ed infine di £.3 miliardi nel 1993, e £.5 miliardi per gli anni 1995 e 1996 in attuazione all'art.4.

Con i fondi assegnati sul capitolo di argomento si è provveduto a finanziare i lavori per la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria degli impianti degli edifici giudiziari demaniali facendo ricorso alla procedura di consunto al Ministero di delegare all'assunzione degli impegni ai competenti Provveditorati Regionali OO.PP.

Gli interventi di maggior rilievo hanno riguardato i Tribunali Penali e Civili di Roma, Tribunale di Rieti, la Pretura penale di Roma, l'Ufficio Centrale per la G.M.

Art.3, comma 1.

Per quanto riguarda invece le autorizzazioni di spesa interessanti il Cap.7010 ammonta a £.22 miliardi per l'anno 1993, £.8 miliardi per il 1994 e £.8,85 miliardi per il 1995 in attuazione dell'art.3, comma 1, nonché in £.10 miliardi per il 1993 e £.5 miliardi per ciascun degli anni 1994 - 1995 in attuazione dell'art.4, gli interventi sono stati finalizzati all'acquisizione di beni, attrezzature e servizi da distribuire agli Uffici Giudiziari, ad istituti e servizi minorili ed all'Amministrazione Centrale. In

particolare si è provveduto all'acquisto di fotoriproduttori, impianti di archiviazione, sistemi di scrittura, apparecchiature per trasmissioni copie e facsimile, arredi ed allestimento aule di udienza, nonché all'acquisizione di impianti di videoverbalizzazione e registrazioni fonografica.

Art.4.

Le autorizzazioni disposte sul Cap.7013 all'art.4, sono di £. 20 miliardi per il 1993, £.25 miliardi per il 1994, e £.30 miliardi per il 1995. Gli interventi del settore informatica hanno riguardato l'acquisto di hardware, l'acquisizione di software nonché installazione di nuove reti.

Istituzione dei Tribunali ordinari e delle preture circondariali di Nola, Torre Annunziata, Nocera Inferiore Leggi 125, 126, 127 del 11 febbraio 1992

Le leggi 125, 126, 127 dell'anno 1992, concernenti rispettivamente e istituzione dei nuovi Uffici Giudiziari di Nola, Torre Annunziata, Nocera Inferiore, hanno disposto autorizzazioni di spesa per spese di primo impianto ed hanno riguardato in particolare l'acquisizione di impianti di archiviazione e l'installazione di opere di sicurezza per il Cap.7003, l'acquisizione di apparecchiature di fotoriproduzione e sistema di registrazione, allestimento delle aule di udienza, l'acquisizione di arredi per il Cap.7010, nonché l'acquisizione di attrezzature informatiche, d'installazione della rete per la trasmissione dati, il cablaggio interessanti il Cap.7013.

Tali fondi sono stati completamente utilizzati.

Considerazioni Finali

In conclusione, poichè dopo il 01/10/95 non sono state promulgate nuove leggi pluriennali di spesa, né, tantomeno, rifinanziamenti delle stesse, sarebbe auspicabile procedere ad un congruo rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa delle leggi in argomento al fine di non pregiudicare la prosecuzione delle attività poste in essere da questa Amministrazione nel settore dell'informatica e all'acquisizione di attrezzature e beni indispensabili alla funzionalità del sistema giudiziario.

7001

Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, nonché all'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione di immobili ecc.

STANZIAMENTI	IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE
L. 124/90 art. 2 co. 1	10,000
L. 458/93 art. 2	50,000
L. 726/94 (bilancio 1995)	25,837

IMPEGNI	
IMPEGNI C/COMPETENZA	85,587
IMPEGNI C/RESIDUI	24,000

PAGAMENTI	
PAGAMENTI C/COMPETENZA	16,509
PAGAMENTI C/RESIDUI	74,449

ECONOMIE DEL 1995	11,702

PERENZIONI AL 31.12.1995	1,825

RESIDUI AL 31.12.1995	175,558

di cui

Residui propri	158,398
Residui di stanziamento	17,160

7003**Spese per acquisti, installazione, ampliamento,
adeguamenti tecnici e manutenzione ecc.**

STANZIAMENTI	IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE
L. 458/93 art. 2	22,979
L. 726/94 (bilancio 1995)	2,875

IMPEGNI	
IMPEGNI C/COMPETENZA	25,854
IMPEGNI C/RESIDUI	3,470

PAGAMENTI	
PAGAMENTI C/COMPETENZA	10,965
PAGAMENTI C/RESIDUI	19,842

ECONOMIE DEL 1995	1,232

PERENZIONI AL 31.12.1995	0,188

RESIDUI AL 31.12.1995	27,354

di cui

Residui propri	26,320
Residui di stanziamento	1,034

7004**Spese per l'acquisto e l'installazione di strutture,
impianti ed interventi per l'Amministrazione
penitenziaria**

STANZIAMENTI	IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE
L. 726/94 (bilancio 1995)	27,171
IMPEGNI	
IMPEGNI C/COMPETENZA	26,790
IMPEGNI C/RESIDUI	19,250
PAGAMENTI	
PAGAMENTI C/COMPETENZA	4,180
PAGAMENTI C/RESIDUI	13,984
ECONOMIE DEL 1995	12,395
PERENZIONI AL 31.12.1995	0,602
RESIDUI AL 31.12.1995	29,203
di cui	
Residui propri	11,520
Residui di stanziamento	17,683

7005**Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto, ecc.**

STANZIAMENTI		IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE
L. 726/94 (bilancio 1995)		29,100
IMPEGNI		
IMPEGNI C/COMPETENZA		29,100
IMPEGNI C/RESIDUI		18,300
PAGAMENTI		
PAGAMENTI C/COMPETENZA		0,270
PAGAMENTI C/RESIDUI		30,898
ECONOMIE DEL 1995		0,098
PERENZIONI AL 31.12.1995		0
RESIDUI AL 31.12.1995		80,292
di cui		
Residui propri		72,224
Residui di stanziamento		8,068

7010

**Spese per l'acquisto di beni, macchine,
attrezzature e sistemi, compresa la
microfilmatura ecc.**

STANZIAMENTI	IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE
L. 458/93 art. 2	13,850
L. 726/94 (bilancio 1995)	62,024
D.L. 344/95	54,000

IMPEGNI	
IMPEGNI C/COMPETENZA	129,611
IMPEGNI C/RESIDUI	0,000

PAGAMENTI	
PAGAMENTI C/COMPETENZA	41,453
PAGAMENTI C/RESIDUI	63,251

ECONOMIE DEL 1995	0,944

PERENZIONI AL 31.12.1995	0,359

RESIDUI AL 31.12.1995	111,950

di cui

Residui propri	71,812
Residui di stanziamento	40,138

7013

Spese per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici Giudiziari

STANZIAMENTI	IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE
L. 458/93 art. 2	30,000
L. 726/94 (bilancio 1995)	48,884

IMPEGNI	
IMPEGNI C/COMPETENZA	78,884
IMPEGNI C/RESIDUI	27,900

PAGAMENTI	
PAGAMENTI C/COMPETENZA	12,820
PAGAMENTI C/RESIDUI	64,508

ECONOMIE DEL 1995	1,999

PERENZIONI AL 31.12.1995	2,896

RESIDUI AL 31.12.1995	136,332

di cui

Residui propri	89,978
Residui di stanziamento	46,354

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

Indice delle Leggi Pluriennali

- Legge 28 febbraio 1992, n.217
- Legge 6 luglio 1980, n.336
- Legge 22 marzo 1995, n.85 art.46 bis
- Legge 20 dicembre 1995, n.539 art.5 bis

LEGGE 28 FEBBRAIO 1992, n. 217 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1992, n. 9

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia.

La legge 28 febbraio, n. 217 è articolata in tre capi: il primo recante disposizione relative all'aumento degli organici del personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza; il secondo concernente le modalità di determinazione ed attuazione di un programma pluriennale di interventi, finalizzato all'acquisizione di opere, infrastrutture, impianti, mezzi tecnico-logistici con cui attrezzare le tre Forze di Polizia; il terzo riguardante l'aumento degli organici ed il potenziamento delle risorse tecnico logistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In merito al capo secondo, si fa presente che con l'art. 8 il Ministro dell'Interno, nel quadro del coordinamento e delle pianificazioni previsti dall'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sentito il comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'art. 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992 - 1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnico-logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Per tali finalità la legge 217/92 autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 nonché per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecnico e logistiche per le esigenze delle sezioni di Polizia Giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.

Periodo Contratto	Descr.ne	Impegni def.vi
Ente Stip: CC da 1992 a 2006	Sistemi elaborativi bull dps 6000/600 per la gestione delle procedure logistico amministrative (n. 31)	706.833.598
da 1992 a 2006	elicotteri AB-412 HP (n. 6)	5.933.409.550
Ente Stip.: G.d.F. da 1992 a 2006	guardacoste classe bigliani tipo operativo e tipo addestrativo - serie di parti di rispetto di I°, II° e III° livello (n. 5)	5.152.000.000
da 1992 a 2006	realizzazione di code autonome della rete in ponte radio "Interpolizie"	4.006.583.021
da 1992 a 2006	elicotteri tipo "AB412HP", "A109II", "H109C", turbomotori e apparati di scorta (n. 2+3+1)	5.555.458.623
Ente Stip.:PS/ACCASE da 1992 a 2006	acquisto in Bari di un complesso polifunzionale per la Polizia di Stato	13.513.803.055
Ente Stip.:PS/MOTOR da 1992 a 2006	veicoli vari (n.155)	2.333.015.150
da 1992 a 2006	motovedette classe squalo (n.9)	931.770.250
da 1992 a 2006	autoveicoli vari (n.264)	1.555.343.435
Ente Stip.:PS/SERTEC da 1992 a 1999	sistemi elaborazione elettronica dei dati per sistema informati- Dipartimento P.S. (varie)	2.435.930.000

Presso il Ministero dell'Interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema di programma di cui all'art. 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura e progetto.

Per gli atti relativi alle procedure contrattuali costituenti l'attuazione del più volte citato programma di sviluppo e ammodernamento, è prevista la deroga all'obbligo dei preventivi pareri ed alle norme vigenti, secondo quanto già stabilito a suo tempo, per interventi di analoga natura, dalla legge n. 521 del 1988. .

Per quanto concerne la provvista di strutture immobiliari è previsto che il Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e su proposta del Ministro dell'Interno, determini con proprio decreto piani di investimento dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza e degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza, finalizzati all'acquisto sia di fabbricati ultimati sia di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto edificativo. Si stabilisce, inoltre, che i manufatti immobiliari in tal modo acquisiti o realizzati vengano concessi in locazione alle amministrazioni destinate in base al programma di cui all'art. 8.

In attuazione della cennata normativa, con decreto ministeriale n. 192157 del 1° dicembre 1992, registrato alla Corte dei Conti in data 18 dicembre 1992, Reg. 40 Tesoro - foglio n. 2, sono stati istituiti nello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 1992, i capitoli 7401 "Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ecc." con una dotazione di 80 miliardi e 7402 "Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento ecc." con una dotazione di 20 miliardi.

Per quanto concerne lo stato di attuazione del programma pluriennale di interventi si forniscono i seguenti elementi:

Cap. 7401 - "Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici ecc.".

Es. 1992 Sul limite d'impegno di lire 80 miliardi suddiviso tra l'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Servizi del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la somma impegnata è stata di L. 56.676.251.862 come di seguito evidenziata:

da 1994 a 2008	elicotteri AB212 e materiali vari (n. 4)	4.940.028.600
da 1994 a 2008	velicoli tipo partenavia p 68 observer 2 e materiali vari a corredo (n. 4)	479.300.245
Ente Stip.PS/SERTEC		
da 1994 a 2003	funzioni cripto per gli apparati radio varie della Polizia di Stato	2.310.472.000
da 1994 a 2003	apparati elettronici per realizzazione e completamento reti radio sincrone isofrequenziali regioni Campania e Calabria	2.201.277.475
da 1994 a 2005	centrali telefoniche elettroniche isdn per le esigenze dei servizi di P.S. in particolare per il "polo Viminale"	2.669.214.000
Totale		<u>21.425.692.815</u>

Per l'impegno della disponibilità residua valgono le considerazioni suesposte.

Es. 1995 Sul limite d'impegno di L.80.000.000.000 non è stato assunto alcun onere.

Cap. 7402 "Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle Sezioni di Polizia Giudiziaria."

Allo stato attuale, sul capitolo in esame nessun impegno è stato preso a carico dei limiti d'impegno previsti per gli esercizi 1992 e 1995, (per i quali possono essere assunti impegni nell'arco dei 5 anni (L. 644/94).

Si precisa che per l'esercizio 1993 ha operato lo slittamento al 1995.

da 1992 a 1999	apparecchiature elettroniche, programmi informatici (varie)	2.701.317.850
da 1992 a 2001	apparati elettronici per reti radio sincrone regioni (varie) Sicilia e Campania	2.695.383.330
da 1992 a 2004	centrali telefoniche elettroniche e manutenzione (varie)	2.755.404.000
Ente Stip.:VV.F da 1992 a 2006	autopompeserbatoio iveco model- lo eurofire 150E 27 FF (n. 215)	.6.400.000.000
Totale		56.676.251.862

La residua disponibilità per effetto del D.L. 23.9.1994 n. 547 art. 2 comma 2, convertito in legge 22.11.1994 n. 644 potrà essere impegnata entro il quinto anno successivo a quello di competenza.

Es. 1993 L'utilizzazione del limite di impegno di L. 80.000.000.000 autorizzato per il 1993 per effetto della legge finanziaria 1994 è slittata al 1995.

Es. 1994 Sul limite d'impegno di L. 100 miliardi la somma impegnata, riguardante la Polizia di Stato è stata di Lire 21.425.692.815, così ripartita:

Ente Stip.G.d.F. da 1994 a 2008	pattugliatore classe zara da 320 tonnellate di dislocamento (n. 1)	4.072.235.790
Ente Stip. PS/MOTOR da 1994 a 2008	veicoli magnum fissore blindati al 3° livello e veicoli magnum base (n. 234+175)	4.753.164.705

LEGGE 6 LUGLIO, N. 336

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei
servizi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

Le legge 13 maggio 1985, n. 197, concernente "rifinanziamento provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" ha stanziato, per la realizzazione dei programmi di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici, il fondo complessivo di L. 220 miliardi di cui L. 20 miliardi per il 1985, L. 55 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e L. 45 miliardi sia per l'anno 1988 che per il 1989.

Lo stanziamento di L. 45 miliardi iscritto al Capitolo 3167 per l'anno finanziario 1989 è stato ridotto a L. 44,1 miliardi (D.L. 201 del 29.5.1989, art. 5, 1° comma).

Nel 1995 sono stati liquidati, in applicazione dell'art. 17 della legge 468, del 5 agosto 1978 i seguenti contratti i cui residui passivi erano stati eliminati per perenzione amministrativa:

SAVAFactoring	L. 3.108.696.570
IVECO	L. 3.666.270.760
IVECO	L. 3.031.824.585
SICOR	L. 625.597.600
IVECO	L. 2.747.317.420
IVECO MEZZI SPECIALI	L. 3.634.428.200

Lo stanziamento di L. 1.800.000.000 iscritto in bilancio 1995 è stato così utilizzato:

IVECO	L. 1.637.323.670
SICOR	L. 137.837.700
CARIN	L. 21.077.518

LEGGE 22 MARZO 1995, N. 85 - ART. 46 BIS E LEGGE 20 DICEMBRE 1995, N. 539 - ART. 5 BIS.

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse e disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

L'articolo 46 bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 come modificato dall'articolo 5 bis del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 ha stabilito che le province, i comuni e le comunità montane possono impiegare sino ad esaurimento le quote non ancora utilizzate, dei contributi assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992.

L'assunzione negli anni 1994, 1995 e 1996 dei citati mutui con le quote di contributo erariale a suo tempo non utilizzate comporta per lo Stato una spesa per l'ammortamento dei mutui stessi che va ad aggiungersi alla spesa per l'ammortamento dei mutui assunti negli anni precedenti al 1993 per i quali le norme di finanza locale dell'epoca prevedevano l'intervento erariale. La citata maggiore spesa è tuttavia compensata - nella misura che anno per anno deve essere verificata - sia dall'estinzione dell'ammortamento dei mutui a suo tempo assunti sia dal computo dei contributi finalizzati concessi da enti diversi per l'ammortamento dei mutui stessi.

Occorre, tuttavia, a tale riguardo valutare gli effetti derivanti dall'articolo 5, comma 6, del citato decreto-legge n. 444 del 1995 il quale stabilisce la rinegoziazione del capitale residuo dei mutui assunti dagli enti locali.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

Indice delle Leggi

Legge	1 luglio	1977, n. 404
"	19 settembre	1978, n. 85
"	10 dicembre	1980, n. 845
"	14 maggio	1981, n. 219
"	23 febbraio	1982, n. 48
"	26 aprile	1983, n. 130
"	27 dicembre	1983, n. 730
"	29 novembre	1984, n. 798
"	22 dicembre	1984, n. 887
"	6 febbraio	1985, n. 16
"	28 febbraio	1986, n. 41
"	1 dicembre	1986, n. 831
"	1 dicembre	1986, n. 879
"	22 dicembre	1986, n. 910
"	19 novembre	1987, n. 470
"	11 marzo	1988, n. 67
"	5 dicembre	1988, n. 521
"	18 maggio	1989, n. 183
"	30 ottobre	1992, n. 422
"	12 agosto	1993, n. 317

LEGGE 1 LUGLIO 1977, N°404 - ART.1 (CAPITOLO 8404)

RIFINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA PENITENZIARIA.

La legge 1 luglio 1977 n°404, recante norme per il rifinanziamento dell'edilizia penitenziaria, dispone all'art.1 l'aumento dello stanziamento previsto dalla legge 12.1.21971 n°1133 di lire 4.000 miliardi di cui: lire 30 per il 1977; 70 miliardi per il 1978; 60 miliardi per il 1982.

Detto finanziamento mira alla completa attuazione del programma di costruzione, completamento, adattamento e permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena stabilito in esecuzione della predetta legge 1133/71.

Con le ulteriori leggi n°156/80, 119/81 e 99/85 sono stati disposti nuovi stanziamenti che hanno portato il totale dei medesimi a lire 4.800 miliardi.

Con successive leggi finanziarie sono state variate le modulazioni delle autorizzazioni annuali inizialmente previste.

L'attuale legge finanziaria 1996, come risulta dalla relativa tabella F, stanza lire 178 miliardi per il 1996, 184.600 miliardi per il 1997 e 200 miliardi per il 1998.

Con il D.L. 230 in data 29.4.1996 è stata disposta una riduzione del 2% sullo stanziamento iscritto sul capitolo per l'anno finanziario 1996.

In attuazione del D.L. 20.6.1996 n°323 convertito con modificazioni dalla legge 8.8.1996 n°425 per l'anno finanziario in corso è stata apportata una riduzione di lire 50 miliardi con conseguente slittamento del relativo importo all'esercizio finanziario 1998.

In relazione al programma di interventi stabiliti inizialmente con D.L. 30 marzo 1972 successivamente modificato con vari decreti emanati di concerto dal Ministero di Grazia e Giustizia e quello dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato Paritetico per L'Edilizia Penitenziaria, occorre sottolineare che nel periodo di attuazione della legge in parola, e successive modificazioni ed integrazioni sono stati realizzati n°73 nuovi istituti penitenziari, unitamente ad interventi di completamento e ristrutturazione di edifici già esistenti, geograficamente così distribuiti:

- PIEMONTE: ALBA, ALESSANDRIA, ASTI, AOSTA, BIELLA, CUNEO, IVREA, NOVARA, SALUZZO, TORINO, VERCELLI;

- LIGURIA: GENOVA, SAN REMO;

- EMILIA ROMAGNA: BOLOGNA, FERRARA, MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA, RIMINI;

- TOSCANA: FIRENZE (2 C.C.), LIVORNO, PRATO, SAN GIMIGNANO,;
- MARCHE: ASCOLI PICENO, PESARO;
- VENTO: PADOVA, VICENZA, VERONA;
- FRIULI: TOLMEZZO;
- LAZIO FROSINONE, VELLETRI, VITERBO, CIVITAVECCHIA
- BASILICATA: MELFI
- UMBRIA: SPOLETO, TERNI
- ABRUZZO: TERAMO, VASTO,
- MOLISE: LARINO
- CAMPANIA: ARINO IRPINO, AVELLINO, BENEVENTO, CARINOLA, NAPOLI, SALERNO
- PUGLIA: FOGGIA, TARANTO, TRANI, LECCE
- CALABRIA: COSENZA, CROTONE, PALMI, PAOLA, CATANZARO, CASTROVILLARI
- SICILIA: AUGUSTA, CATANIA, AGRIGENTO, PALERMO
- SARDEGNA: CAGLIARI.

La spesa complessiva sostenuta per i suddetti interventi è stata di circa 4.100 miliardi.

Sono infine in fase di completamento o di realizzazione le seguenti ulteriori case circondariali per le quali è prevista una spesa di circa 510 miliardi:

- LIGURIA: GENOVA
- MARCHE: ANCONA
- UMBRIA: PERUGIA
- LOMBARDIA: MILANO BOLLATE
- CALABRIA: REGGIO CALABRIA
- SICILIA: FAVIGNANA E MARSALA

Infine nel corso degli anni 1995 e 1996 è stata assegnata ai Provveditorati Regionali alle OO.PP. territorialmente competenti, a complessiva somma di lire 14 miliardi circa per far fronte ai pagamenti dovuti in esecuzione di sentenze degli Organi giudiziari per lavori eseguiti presso i seguenti Istituti Penitenziari:

PRATO, GENOVA, PONTEDECIMO, BIELLA, AGRIGENTO, CASTROVILLARI,
LUCCA, PRATO, SALUZZO, VASTO, NAPOLI POGGIO REALE- PAD.LIVORNO,
VELLETRI, PRATO, CAMPOBASSO, VARESE, BERGAMO, COSENZA, VASTO,
CARINOLA, FOGGIA, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, AGRIGENTO, PALERMO,
BRESCIA, REGGIO CALABRIA, CHIETI, BARI, VOLTERRA, IMPERIA, MODENA, LODI E
PARMA.

D.P.R. 19 SETTEMBRE 1978, N. 85

Finanziamento delle opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo.

Con D.P.R. 19.9.78, n. 850 veniva autorizzata la spesa successivamente rifinanziata con la legge 22.12.1984, n. 887 (finanziaria 1985) per l'importo di L. 30 mld da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, per la costruzione di una traversa di sbarramento con relativo serbatoio di rifasamento nel fiume Isonzo a valle di Salcana, in comune di Gorizia.

Complesse vicende di ordine internazionale ed amministrativo non hanno consentito l'utilizzazione di dette disponibilità fermo restando l'obbligo assunto dalla Repubblica Italiana nei confronti della Repubblica Jugoslava.

Superate le menzionate difficoltà, con D.L. 512/92 è stato autorizzata la spesa di L. 75 mld per l'anno 92 iscritti sul capitolo 7725 "Spese per la costruzione di una traversa di sbarramento con relativo serbatoio di rifasamento nel fiume Isonzo a Valle di Salcano, in comune di Gorizia" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

In sede di reiterazione del citato D.L. 512/92, con D.L. 212/93, tuttavia, l'utilizzo di detti fondi è stato diversamente disciplinato.

Infatti nell'ambito delle attività per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'adriatico è emersa la necessità da un lato di avviare e/o di proseguire gli studi per la redazione del piano di bacino dell'Isonzo in territorio sloveno e dall'altro, di progettare ed eseguire le relative opere di regolazione.

Sulla ripartizione dei fondi per le finalità individuate dall'art. 32 del citato D.L. 212/93, doveva esprimere pareri il Comitato Interministeriale di Coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'adriatico istituite ai sensi del D.L. 350/92 convertito nella legge 24.9.92. n. 390.

Successivamente, da ultimo con D.L. 142/95, che tra l'altro ha prorogato le funzioni del citato Comitato Interministeriale per tutto il triennio 1993/95, ha dettato ai commi 3 e 4, nuove disposizioni per l'utilizzazione delle disponibilità pari a L. 75 mld, presenti in conto residui sul cennato cap. 7725.

In attuazione a tali disposizioni, con nota n. 1489 del 6/7/94, è stata richiesta l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio, dotato di L. 3.100 milioni, così denominato: "Spese per il

proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino del fiume Isonzo, in territorio italiano, da accreditare all'Autorità di bacino del fiume Isonzo".

Con lo stesso D.L. è stato altresì istituito il capitolo n.7728 con la seguente denominazione, che per l'anno 1994 è stato dotato L.70 mld: "Spese per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino del fiume Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorità di bacino nel rispetto dei principi del piano di bacino".

Con D.M. n.2674 del 28.12.95, è stato disposto l'impegno in conto residui 1994 della complessiva somma di L.70 miliardi.

La stessa norma ha previsto l'istituzione del capitolo 7015 afferente: "somme da accreditare all'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino del fiume Isonzo in territorio italiano".

Con D.M. n.404 del 09.07.96 è stato disposto l'impegno della somma di L.3,1 miliardi in conto residui 1992.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N. 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

Con la legge 10.12.1980 n. 845 sono stati dichiarati di preminente interesse nazionale le attività e gli interventi di protezione del fenomeno della subsidenza del territorio ravennate, autorizzandosi a tal fine, per il quinquennio la spesa di L. 105,5 miliardi, da inserire negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per L. 95,5 miliardi e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per L. 10 miliardi.

Nell'ulteriore considerazione che il fenomeno della subsidenza dei suoli colpisce anche l'intero territorio del delta del Po, interessando altresì parte delle provincie di Ferrara e di Rovigo, con l'art. 7, comma 5, della legge 22.12.1986 n. 910 (finanziaria 1987), sono stati estesi gli interventi all'intero ambito territoriale descritto, autorizzando una spesa complessiva di L. 250 miliardi, di cui L. 50 miliardi riservati al ravennate e modulando lo stanziamento nel quinquennio 87-91.

La legge 11.3.88 n. 67 (legge finanziaria 88), per consentire il completamento degli interventi di cui alla legge 10.12.80 n. 845, ha elevato l'autorizzazione di spesa già disposta con l'art. 7 comma 5 della legge 22.12.86 n. 910, di L. 200 miliardi di cui L. 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di:

- 1989	60 miliardi
- 1990	70 miliardi
- 1991	70 miliardi

La successiva legge finanziaria n. 407/89 ha soppresso la quota 1989 e rimodulato lo stanziamento come segue:

- 1990	50 miliardi
- 1991	70 miliardi
- 1992	80 miliardi

da inserire negli stati di previsione dei ministeri interessati di concerto fra gli stessi.

La legge finanziaria 405/90 (finanziaria 91) ha nuovamente rimodulato lo stanziamento della residua somma di L. 150 miliardi in ragione di:

- 1991	20 miliardi
- 1992	80 miliardi
- 1993	50 miliardi

Pertanto con D.M. 24.8.91 n. 1222, si è provveduto al riparto della somma di competenza di questo Ministero pari a L. 68.160 milioni tra i capitoli 9419 (interventi organici per la protezione

del territorio del Comune di Ravenna), e 7740 (spese per interventi urgenti connessi alla difesa del mare) come segue:

	cap. 9419	cap 7740
1991 - 7.260 milioni	2.160 milioni	5.460 milioni
1992 - 35.700 milioni	15.700 milioni	20.000 milioni
1993 - 24.840 milioni	15.300 milioni	9.540 milioni
TOTALI 68.160 milioni	33.160 milioni	35.000 milioni

La legge 415/91 (legge finanziaria 1992) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 130 miliardi in ragione di:

- 1992	30 miliardi
- 1993	50 miliardi
- 1994	50 miliardi

Con decreto ministeriale n. 976 del 12.3.1992 si è provveduto al riparto delle quote di competenza di questa Direzione pari a L.60.540 milioni tra i capitoli 9419 e 7740 come segue:

	cap. 9419	cap. 7740
1992 - 14.900 milioni	8.700 milioni	6.200 milioni
1993 - 23.300 milioni	12.500 milioni	10.800 milioni
1994 - 22.340 milioni	9.800 milioni	12.540 milioni
TOTALI 60.540 milioni	31.000 milioni	29.540 milioni

La legge 500/92 (legge finanziaria 93) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 45.640 milioni in ragione di:

- 1993	13.300 milioni
- 1994	22.340 milioni
- 1995	10.000 milioni

Con D.M. n. 219 dell'1.3.1993 si è provveduto ad assegnare al Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna - Bologna sul cap. 9419, in termini di competenza la somma di L. 6.690 milioni, riservando la somma di L. 5.810 milioni per la Direzione Generale delle Opere Marittime.

Con D.M.360 dell'1.2.93 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma sul cap. 7740, in termini di competenza, la somma di L. 800 milioni.

La legge 538/93 (legge finanziaria 1994) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 32.340 milioni in ragione di:

- 1994	15.000 milioni
- 1995	17.340 milioni

Con D.M. 355 del 16.2.94 si è provveduto ad assegnare al

Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna - Bologna sul cap. 9419, in termini di competenza, la somma di L. 9.800 milioni relativa all'esercizio in corso, completando, così, per quanto concerne tale capitolo il finanziamento previsto dalla legge 67/88.

Con D.M. 356 del 16.2.1994 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma sul cap 7740, in termini di competenza, la somma di L. 5.200 milioni. Su tale capitolo resta ancora da assegnare la somma di L. 17.340 milioni per poter completare il finanziamento previsto dalla legge 67/88.

La successiva Legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto, alla allegata tabella D, un rifinanziamento della legge n. 67/88 per un complessivo importo di L. 20 miliardi ripartito in ragione di L. 5 miliardi a favore del cap. 7740 del bilancio di questo Ministero e di L. 15 miliardi a favore del cap. 8123 del bilancio del Ministero delle Risorse Agricole.

La stessa legge finanziaria, alla allegata tabella F, ha rimodulato il predetto rifinanziamento di L. 5 miliardi in ragione di L. 3 miliardi per il 1995 e L. 2 miliardi per il 1996.

Con D.M. n.2023 del 31.10.95 è stata assegnata la complessiva somma di L.19.700 milioni in conto competenza, così ridotta dal 23.2.95 n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

Per il corrente esercizio finanziario siamo in attesa di ottenere la deroga al blocco degli impegni di spesa previsto dalla legge 425/96.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 (Cap. 9064 - Cap. 9065)**RICOSTRUZIONE OPERE EDILIZIA DEMANIALE, CULTO E INTERESSE STORICO-ARTISTICO-MONUMENTALE DANNEGGIATE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980, IN CAMPANIA, BASILICATA E PUGLIA.**

La legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni ha disposto interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

L'accreditamento dei fondi sui relativi capitoli di spesa (cap. 9064 e cap. 9065) avviene tramite delibera del C.I.P.E..

Gli art. 3, comma 2, 4 commi 2 e 3, 6 e 79 della stessa legge attribuiscono al C.I.P.E. la ripartizione del piano destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata e Puglia, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni.

Questo Ministero quindi provvede sulla base della delibera del C.I.P.E. all'assegnazione dei fondi, accreditati dal Ministero del Tesoro, a favore dei Provveditorati interessati e sulla base dei programmi esecutivi da questi redatti e approvati da questo Ministero medesimo.

Gli interventi di alla legge in oggetto riguardano il ripristino di edifici di culto di interesse storico -artistico e monumentale (cap. 9065) e di edifici demaniali (cap. 9064).

Detti interventi sono tutti in corso di realizzazione.

CAMPANIA

Circa gli interventi nella regione Campania, premesso che i finanziamenti concessi a tutto il 1992 ammontano a lire 165 miliardi si indicano qui di seguito, il numero degli edifici demaniali su cui si è intervenuti per ognuna delle provincie:

Napoli	n. 135
Avellino	n. 11
Benevento	n. 7
Caserta	n. 13
Salerno	n. 12

per complessivi 178 edifici.

Gli interventi finanziati risultano tutti appaltati con una percentuale di completamento del 89%.

Nella stessa regione, per quanto riguarda, invece gli interventi su edifici di Culto di cui al Cap. 9065 i finanziamenti assegnati ammontano a L. 725,9 miliardi.

Il numero degli edifici di Culto su cui si è intervenuti, per provincia, mediante l'attuazione di stralci esecutivi successivi finanziati nei vari anni sono i seguenti:

Napoli	n. 133
Avellino	n. 350
Benevento	n. 149
Caserta	n. 252
Salerno	n. 327

per complessivi 1211 edifici di culto.

I lavori per n.1172 interventi risultano appaltati e completati al 73% mentre per n. 38 nuovi interventi si è nella fase dell'appalto dei lavori.

BASILICATA

Per la Basilicata, per quanto riguarda gli edifici demaniali, sono stati disposti finanziamenti per L. 60.800.000.000. Il Provveditorato alle OO.PP. di Potenza ha predisposto i relativi programma di intervento per n. 29 opere nella Provincia di Potenza e n. 10 opere in quella di Matera.

L'attuale situazione degli interventi può così riassumersi:

- ultimati e/o collaudati	n. 37
- in fase di collaudo	n. 6
- in fase di avanzata esecuzione	n.
- in corso di esecuzione	n. -

Per quanto riguarda invece gli edifici di Culto ed interesse storico-artistico, sono stati disposti finanziamenti per L. 136.039.000.000.

Il Provveditorato di Potenza ha predisposto i relativi programmi di intervento per n. 264 opere, di cui n. 185 nella Provincia di Potenza e n. 79 in quella di Matera.

L'attuale situazione degli interventi può così sintetizzarsi:

- ultimati e/o collaudati per n. 101
- ultimati n. 51
- in corso n. 3
- fase avanzata progettazione n. 6

PUGLIA

Per la Puglia sono stati disposti finanziamenti di L. 15.034.997.000 per gli edifici di culto ed interesse storico-artistico e L. 1.800.000.000 per gli edifici demaniali, interventi tutti nella Provincia di Foggia.

Per quanto riguarda gli edifici di culto, la situazione attuale dei lavori, risulta la seguente:

- in corso n. 11 interventi
- ultimati n. 4 interventi
- in fase di progettazione n. - interventi

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'analisi dei pagamenti pone in risalto che fino al 1987 l'attività risulta essere stata quella della definizione dei programmi d'intervento nelle varie aree interessate ed all'acquisizione del prestito B.E.I. con il quale si provvedeva alla copertura finanziaria della spesa.

Con delibera C.I.P.E. 13.4.94 è stata assegnata a questo Ministero da parte del Ministero del Tesoro la somma di lire 68 mld sul cap. 9065 (Provveditorato alle OO.PP. di Potenza L. 24.250.000.000, Provveditorato alle OO.PP. di Napoli L. 43.750.000.000)

Con la legge 32/92 e successiva delibera C.I.P.E. 30.12.92 è stato previsto un rifinanziamento degli interventi di ricostruzione nelle regioni della Campania e della Basilicata pari a lire 215 mld.

Tale somma è stata ripartita - a cura del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica in due tranches (la 1° pari a L. 110.611.500.000, la 2° pari a L. 104.388.500.000).

Pertanto le somme assegnate ai Provveditorati alle OO.PP. interessati risultano essere:

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. DI NAPOLI

Cap. 9064	L. 32.104 mil. - legge 32/92 delibera C.I.P.E. 30.12.92 1° tranche
	L. 23.262 mil. - " " " " " 2° tranche
Cap. 9065	L. 43.750 mil. - delibera C.I.P.E. 13.4.94
	L. 55.891 mil. - legge 32/92 delibera C.I.P.E. 30.12.92 1° tranche
	L. 60.240 mil. - " " " " " 2° tranche

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. DI POTENZA

Cap. 9064	L. 600 mil. - legge 32/92 delibera C.I.P.E. 30.12.92 1° tranche
	L. 1 mil. - " " " " " 2° tranche
Cap. 9065	L. 24.250 mil. - delibera C.I.P.E. 13.4.94
	L. 22 mil. - legge 32/92 delibera C.I.P.E. 30.12.92 1° tranche
	L. 19.886 mil. - " " " " " 2° tranche

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. DI BARI

Cap. 9065	L. 10.685.095 mil. - legge 32/92 delibera C.I.P.E. 30.12.92 1° tranche

Dal 1988 iniziava la concreta realizzazione el programma con conseguente continuo incremento dei pagamenti sui due capitoli interessati

La legge in questione riguarda esclusivamente località del Mezzogiorno.

LEGGE 23 FEBBRAIO 1982 N.48 (CAP.7596)

COSTRUZIONE DEL BACINO DI CARENAGGIO DEL PORTO DI PALERMO.

Con la legge n.48/82 fu autorizzata la concessione di un contributo di L.40 miliardi per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

Con D.M. 21 dicembre 1984 n.4105 fu approvata la convenzione 13 dicembre 1984 n.1382 con la Società concessionaria Bacino 5 ed impegnata la somma di L.20 miliardi pari al totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio di questo Ministero per gli anni 1982-83 e 84.

Con D.M. 5.7.1988 n.1767 registrato alla Corte dei Conti l'11.8.1988, reg.12, foglio 231 fu impegnata l'ulteriore somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 86 e L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987.

Inoltre, la legge 22 dicembre 1986 n.910 recante disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziario 1987) autorizzò l'ulteriore stanziamento di L.40 miliardi in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e L.20 miliardi per il 1989 per le finalità di cui alla legge 23.2.1982 n.48 di cui sopra.

Si precisa, altresì, che la legge 24 dicembre 1988 n.541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di L.20 miliardi per il 1990.

Con D.M. 10.11.1989 n.2606 registrato alla Corte dei Conti il 30.12.1989, reg.13, foglio 11, fu impegnata la somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987 e L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1988.

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (legge finanziario 1990) dispose che lo stanziamento di L.20 miliardi per il 1990 fosse invece iscritto nel bilancio dell'esercizio 1991.

LEGGE 26 APRILE 1983 N.130 (CAP.7532 - FIO 1983)

LEGGE FINANZIARIA PER IL 1983

COSTRUZIONE NUOVA DIGA FORANEA "PUNTA RISO" NEL PORTO DI BRINDISI,
PER IL RIASSETTO DELLA DIGA FORANEA NEL PORTO DI AUGUSTA, NONCHE'
DELLE COSTE DI OSTIA E TORVAIANICA.

Per i suddetti lavori furono autorizzate le seguenti spese:

L.99,7 miliardi per Brindisi, 14,5 miliardi per Augusta e 24,00 miliardi per Ostia e Torvaianica. Per Brindisi fu assicurato un prestito della BEI per l'importo massimo di L.80 miliardi.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L.55,28 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate, L.138,2 miliardi), di L.15,133, di L.15,993, di L.2,481, di L.9,995 ancora di L.9,995, di L.5,997, ancora L.5,997, L.12,361 e L.4,606 per un totale di L.137,839 miliardi in c.t.

Sono stati completamente finanziati i lavori relativi al porto di Brindisi (per i quali sono stati utilizzati anche i fondi della legge 843/78 di cui agli interventi del piano triennale) ed i lavori del porto di Augusta.

Con D.M. 4.10.1989 n.1319 registrato alla Corte dei Conti il 25.11.1989 reg.12, foglio 23, è stato approvato, con impegno di L.24 miliardi sul Cap.7532, il progetto dei lavori di difesa del litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso dal Pontile della Vittoria al Canale dei Pescatori.

Con D.M. 18.2.1991 n.229/335 registrato alla Corte dei Conti il 3.4.1991 reg.6, foglio 288, è stata approvata per l'importo di L.4.590.814.500, una perizia suppletiva relativa ai lavori di cui sopra; detti lavori sono in avanzata fase di esecuzione.

I lavori dei porti di Brindisi ed Augusta sono ultimati.

Con D.M. 24.12.1991 n.3084 è stata impegnata la somma di L.2.889.355.700 (resto dell'assegnazione Tesoro dell'aprile 1990) per la costruzione di opere di difesa del litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso tra il canale dei Pescatori e Via Vivaldi. A tutt'oggi il Capitolo, quindi, non presenta nessuna disponibilità.

BRINDISI: DIGA FORANEA "PUNTA RISO"

La lunghezza complessiva della diga costruita risulta di ml.2390,00 di cui ml.1310,00 a scogliera e ml.1080,00 a parete verticale, con cassoni cellulari.

I lavori sono stati regolarmente ultimati e collaudati.

Restano da eseguire l'impianto di illuminazione ed il segnalamento (faro) di testata, previsti in un progetto dell'importo di L.952.000.000.-

PORTO DI AUGUSTA: DIGA FORANEA.

I lavori eseguiti riguardano:

- il rifiorimento, con la ricostruzione del profilo della scogliera esterna, del III e del IV braccio della diga foranea, per complessivi ml.1475,00 con massi artificiali, da 60 tonn.

L'intervento è ultimato e collaudato.

COMUNE DI ROMA: LIDO DI OSTIA.

L'opera si estende dal molo nord del canale dei Pescatori al pontile della Vittoria, per circa ml.3.000 di costa.

L'intervento consiste nella costruzione di una barra longitudinale sommersa, in massi naturali, a circa 150 m dalla battigia, con retrostante versamento di materiale granulare di opportune dimensioni per la ricostruzione della spiaggia emersa e sommersa.

Il progetto prevede un avanzamento della linea di battigia di circa 60 - 70 m., per complessivi 200.000 mq circa di nuova spiaggia emersa. I lavori sono ultimati e collaudati.

LEGGE 27 DICEMBRE 1983 N.730 (CAP.7533 FIO 1984) LEGGE FINANZIARIA PER IL 1984.

COSTRUZIONE DEL MOLO VII NEL PORTO COMMERCIALE DI TRIESTE (1° LOTTO) PER L.21.875 MILIARDI - COSTRUZIONE DI UNA BANCHINA DI PORTOROSEGA NEL BACINO PORTUALE DI MONFALCONE PER 15 MILIARDI - COMPLETAMENTO DEL 1° STRALCIO DEL BACINO PORTUALE DI GENOVA VOLTRI PER L.160 MILIARDI - COMPLETAMENTO DEL LATO OVEST DELLA DARSENA TOSCANA NEL PORTO DI LIVORNO PER L.58.473 MILIARDI, NONCHE' COSTRUZIONE DEL TERMINALE RINFUSE IN COLMATA "A" DEL PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA PER 40 MILIARDI.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L.118,139 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate e cioè L.295.348), L.3 miliardi, di L.19,990 miliardi, di L.9.994 miliardi, di L.4,997 miliardi, ancora di L.4,997 miliardi, di L.3,130, di L.4.998, di L.3,839, di L.2,161, di L.19,990, di L.29.985, di L.29,985, di L.9,995 per un totale di L.265,19 in c.t.

Si deva tenere presente che, alla data del 31.12.1987, andarono in economia, perchè non impegnati nei termini di legge, fondi per un ammontare di L.28.854.803.341.-

Sono stati finora impegnati L.14,820 miliardi per Monfalcone, L.156;634 miliardi per Genova, L.21,438 miliardi per Trieste, L.21;538 per Livorno, L.11,910 per Venezia per un totale di L.226,340 in c.t. alla data del 30.6.1995.

Si deve, comunque, tenere presente che il finanziamento di L.40 miliardi relativo al terminal rinfuse in colmata "A" del porto commerciale di Venezia è stato revocato e parimenti è stata revocata la prima assegnazione di L.16 miliardi a suo tempo iscritta sull'apposito capitolo di bilancio. Alla restituzione di detto importo si è fatto fronte con la cancellazione degli impegni assunti e con parte della somma andata in economia al 31.12.1987.

PORTO DI LIVORNO: COMPLETAMENTO LATO OVEST DARSENA TOSCANA

I lavori si riferiscono al completamento della sponda Ovest della darsena Toscana, per uno sviluppo di banchina di ml. 525,00. La banchina è costituita da cassoni cellulari in c.a. alti mt. 12,40.

Il tirante d'acqua è di (-12,00) m., con piano di banchina a + 2,50. La profondità del piazzale è di circa 200,00 ml.

I lavori sono ultimati.

PORTO DI TRIESTE : COSTRUZIONE DEL MOLO VII (I LOTTO)

L'intervento prevede la realizzazione di ulteriori ml. 326,00 di banchina, in ampliamento di quelle esistenti e nuovi piazzali di servizio per mq. 49.500,00 circa.

La struttura del molo in ampliamento è del tipo "a giorno" con pali di grande diametro (1800 mm) e piastre in c.a.p. da 9.90 x 9.90 m, nervate sulle pareti e lungo gli assi ortogonali alle pareti.

I lavori sono ultimati.

PORTO DI MONFALCONE: COSTRUZIONE BANCHINA DI PORTOROSEGA

Il lavoro si articola in due lotti. Il primo lotto è stato suddiviso in due stralci.

- il I stralcio del I lotto prevede la realizzazione di ml. 160,00 di fronte banchinato, con struttura a gravità con massi prefabbricati in conglomerato cementizio, imbasato a quota (-14,00) m dal lmm e l'escavazione dello specchio acqueo antistante a (-10,50) m. I lavori sono ultimati.

- il II stralcio del I lotto prevedeva la realizzazione di ml. 152,00 di banchina con caratteristiche identiche al I stralcio. I lavori sono ultimati.

La somma impegnata di L.226.340 miliardi più quella andata in economia pari a L.28.854 miliardi più l'attuale disponibilità sul capitolo pari a L.9.994.935.000 in conto residui '93 danno un totale che è appunto di circa L.265 miliardi.

PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA : TERMINALE RINFUSE IN COLMATA "A"

Il progetto dei lavori prevedeva :

- la costruzione di ml. 600,00 di banchina, escavo del canale di penetrazione e del bacino di evoluzione;
- costruzione strada, piazzale ed opere ausiliarie;
- impianto elettrico, idrico ed anticendio.

I lavori sono sospesi per la mancanza del parere del Ministero dei BB.CC.AA. ed il finanziamento è stato revocato.

PORTO DI GENOVA VOLTRI: COMPLETAMENTO I STRALCIO I LOTTO DEL BACINO PORTUALE.

Il progetto complessivo si articola in una serie di interventi che si elencano:

- Tombamenti specchi acquei con materiali di risulta da dragaggi e con materiale proveniente cave
- Viadotto tra casello autostradale e varco portuale
- pavimentazione ed infrastrutture di servizio;
- completamento rilevato mediante dragaggi;
- canalizzazione rivi
- espansione svuotamento contenitori
- fabbricati di servizio, infrastrutture, pavimentazione
- binili stradali e ferroviari;
- merli meccanici
- cabine elettriche ed impianti elettrici
- impianti ferroviari
- modifica casello autostradale
- convenzione ENEL
- convenzione acqua/gas.

I lavori sono ultimati.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N. 798

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 360

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139

Interventi per la salvaguardia di Venezia

La legge 19 novembre 1984 n. 798, ha stanziato la somma di L.600 mld nel triennio 84/86 per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia e Chioggia, finalizzati alla salvaguardia della città lagunare ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

Allo Stato è affidata la realizzazione di interventi per opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna ed alla difesa dei centri urbani dalle acque alte attraverso un sistema di opere, in parte fisse ed in parte mobili, alle bocche di porto, al potenziamento dei servizi di vigilanza ed anti inquinamento, alla difesa del litorale, per marginamenti lagunari, per il restauro di edifici demaniali, per la sistemazione di canali e corsi d'acqua, ecc.

La stessa legge demandava alle successive leggi finanziarie la determinazione delle quote di stanziamento necessarie per il proseguimento dei programmi di opere.

Con convenzione datata 12.7.95, sono stati affidati in concessione, in forma unitaria ad un gruppo di imprese di costruzione, il Consorzio Venezia Nuova,, gli studi, le progettazione e le opere indicate dalle lettere a), c), d) ed l) dell'art 3 della legge 798/8, che rappresentano il nucleo centrale degli interventi di salvaguardia.

Successivamente per assicurare continuità di sviluppo ed organicità ai programmi avviati, la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) ha autorizzato l'ulteriore spesa di L. 700 mld, ripartita in ragione di L. 100 mld nell'esercizio 1987 e di L.300 mld per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989.

La predetta somma è stata suddivisa fra lo Stato, la Regione Veneto ed i Comuni di Venezia e Chioggia, secondo le procedure previste dalla stessa legge n. 910/86 (decreto interministeriale Tesoro-Lavori Pubblici, previa delibera del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 798/84)

A valere sul cennato stanziamento, il Magistrato Alle Acque ha stipulato una nuova convenzione per il concessionario Consorzio Venezia Nuova, per l'ulteriore svolgimento di studi, progettazioni ed opere per l'importo di L. 211 mld.

L'art. 17, comma 12, della legge finanziaria 1988, n. 67, ha poi disposto un'integrazione di L. 800 mld (700 mld per il 1988, 300 mld per il 1989 e 400 mld per il 1990) del predetto finanziamento, includendo anche la Provincia di Venezia fra i soggetti beneficiari degli stanziamenti, per gli immobili di pertinenza provinciale

situati nei centri storici.

Ulteriori quote di finanziamenti sono state assicurate al Ministero per l'Università e la Ricerca scientifica, per studi e verifiche complementari, all'Università di Venezia ed alla Procuratoria di S.Marco, per interventi sulla Basilica.

Le predette dotazioni finanziarie, ammontanti nel loro complesso a L. 2.100 mld, hanno subito, tuttavia, per effetto delle rimodulazioni operate dalle successive leggi finanziarie, n. 541 del 1988, n.407 del 1989 e n. 405 del 1990, numerosi slittamenti temporali, togliendo certezza al quadro finanziario di riferimento e rallentando i tempi di sviluppo esecutivo dei programmi già approvati.

Con la legge n. 360, recante "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia", è stata stanziata la somma di L. 100 mld nel 1991 (L. 36 mld per lo Stato, L. 16 mld per la Regione Veneto e L. 48 mld per i Comuni di Venezia e Chioggia) per il proseguimento degli interventi più urgenti, con particolare riferimento a quelli volti all'arresto del degrado lagunare ed alla riqualificazione delle condizioni socio-economiche della città di Venezia.

Nel provvedimento sono infatti inserite, tra l'altro, misure per arrestare l'esodo della popolazione veneziana per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio della città e svilupparne la dotazione di infrastrutture sociali, sportive ed ospedaliere.

Sempre con la citata legge n. 360/91 viene prevista la possibilità per la Regione Veneto di realizzare interventi di disinquinamento in un quadro programmatico unitario che ha come riferimento, non solo l'immediato hinterland lagunare, ma l'intero bacino idrografico che sversa in laguna.

Infine la legge n.139 del 5.2.92 ha attivato i fondi accantonati nella legge finanziaria 1992, autorizzando gli enti preposti agli interventi della legge speciale ad assumere mutui quindicennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

Si tratta di una operazione che dovrebbe condurre a disporre nel complesso di un flusso di finanziamenti di circa L. 1.700 mld idoneo a consentire un nuovo e significativo sviluppo dell'azione di salvaguardia e recupero della città. Tutti i contratti di mutuo autorizzati sono stati tempestivamente stipulati entro il 31.12.92.

Alle somme di cui sopra vanno aggiunti L. 100 mld che pure la legge finanziaria n. 415 ha previsto come massa immediatamente spendibile, da finalizzare prevalentemente al finanziamento dei programmi operativi del Magistrato alle Acque di Venezia del Ministero dei Lavori Pubblici, che, come organo statale, non può accedere ai mutui.

Tutte le risorse finanziarie in tal modo attivate sono state ripartite con appositi decreti interministeriali Tesoro-Lavori Pubblici sulla base del quadro di riparto adottato dal Comitato ex

art. 4, nella seduta dell'11.2.92.

L'utilizzo di tale disponibilità è stato bloccato nell'anno 1992 per effetto delle disposizioni di cui al decreto legge 333/92, convertito nella legge n. 359/92 e, pertanto, all'impegno e all'utilizzo dei predetti fondi si è potuto provvedere solo alla fine dell'esercizio 1993 dopo la concessione della deroga necessaria per procedere all'impegno dei finanziamenti disponibili.

Nell'esercizio finanziario 1994, sulla base delle richieste pervenute da parte del Magistrato alle Acque di Venezia ed in considerazione delle riduzioni apportate dal Ministero del Tesoro sui capitoli afferenti la Salvaguardia di Venezia si è provveduto all'assegnazione dei fondi residui e di gran parte dei fondi in conto competenza.

La legge finanziaria 23.12.94 n. 725 ha rimodulato lo stanziamento previsto per il 1995, pari a L. 10 miliardi, in ragione di L. 5 miliardi per il 1995 e di L. 5 miliardi per il 1996.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1995 si è provveduto ad assegnare sia i fondi in conto dei residui, pari a L. 1.080 milioni e con D.M. n.1225 del 03.08.95 la totalità dei fondi disponibili in conto competenza che, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge 85/95, sono stati ridotti a L.4.850 milioni.

La vigente legge finanziaria (legge 28.12.95, n.550) ha previsto uno stanziamento, per il 1996 pari a L.4.850 milioni, successivamente ridotti a L.4.753 milioni dal D.L. 565/95.

Con D.M. n.830 del 07.05.96 è stata trasferita in conto competenza la somma riservata agli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N.798 (CAP.7510)

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - OPERE A DIFESA DEL LITORALE.

L'art.3, 1° comma, lettera d) della legge 798 autorizzò per "opere portuali marittime a difesa del litorale" la spesa di L.7.500 milioni in ragione di L. 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 84,85 e 86.

Di conseguenza fu stipulata apposita convenzione con il Consorzio Venezia Nuova per l'affidamento in concessione degli interventi in parola che, sulla base del programma approvato dal Comitato di cui all'art.4 della legge, sono stati destinati alla difesa dal mare del murezzo di Caroman in comune di Pellestrina per L.6 miliardi, alla difesa del litorale del Cavallino per L. 750 milioni ed alla sistemazione della riva Saloni Ovest a Chioggia per L. 750 milioni.

Con D.M. 30.12.1987 n.3356 si procedette all'impegno formale della spesa autorizzata.

L'art.7 della legge finanziaria per l'anno 1987, 22 dicembre 1986 n.910, autorizzò un'ulteriore spesa per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia. Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L. 40 miliardi in ragione di L. 5 miliardi per il 1987, 10 miliardi per il 1988 e L. 15 miliardi per il 1989.

L'art.17, comma 12, della legge finanziaria per l'anno 1988, 11 marzo 1988 n. 7, autorizzò un'ulteriore spesa di L. 800 miliardi per il proseguimento degli interventi di cui sopra.

Con Decreto Interministeriale Tesoro - Lavori Pubblici 30 dicembre 1988 n.104/21 si procedette alla ripartizione della predetta somma.

Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L. 101 miliardi di cui L. 12 miliardi nel 1988, L. 38 miliardi nel 1989 e L. 51 miliardi nel 1990.

In base al D.L. 2 marzo 1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989 n.155, si verificò una variazione in diminuzione, per la competenza 1989, sullo stanziamento del Cap.7510, pari al 50% dei residui in essere al 31 dicembre 1988 per cui la situazione al 30.9.1989 era la seguente:

	31.12.1988		30.12.1989	
1987	5		5	-
1988	20	12	20	12
1989	15	38	-	38
1990	-	51	-	51
	--	--	--	--
	40	101	25	101

Con D.M. 2.10.1989 n.1220 registrato alla Corte dei Conti il 4.1.1990, reg.1, foglio 31, fu autorizzata la spesa di L.40 miliardi per l'attuazione degli interventi sopra specificati mediante convenzione stipulata con il Consorzio Venezia Nuova ed impegnata la somma di L.37 miliardi di cui L.5 miliardi in c/residui '87, L.32 miliardi in c/residui '88 (20 + 12) mentre per il restante importo di L.3 miliardi ci si riservò di utilizzare i fondi da iscrivere in bilancio negli esercizi successivi.

La somma di L.15 miliardi relativa al 1989 e poi soppressa fu iscritta sul Cap.7510 per l'esercizio 1990.

Con D.M. 8.2.1990 n.110447 del Ministero del Tesoro fu iscritto sul Cap.7510 del bilancio di questo Ministero lo stanziamento di L.66 miliardi di cui alla legge 11.3.1988 n.67 (legge finanziaria 1988).

Sui 66 miliardi disponibili in conto competenza '90 fu assunto l'impegno di L.3 miliardi (con D.M. 12.6.1990 n.1332) di cui alla convenzione 20.4.1989 n.1685 di rep. stipulata con il Consorzio Venezia Nuova.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N°887 - ART.11/1^C (CAP.8411)**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)****ATTIVITA'**

La legge 22 dicembre 1984 n°887, (legge finanziaria 1985) dispone al 1^ comma dell'art.11 una spesa di lire 530 miliardi, di cui 80 miliardi per il 1985, lire 200 miliardi per il 1986 e lire 250 miliardi per il 1987 per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno del 70% da impiegarsi in strutture industrializzate.

Successive leggi finanziarie hanno rimodulato la spesa prevista assegnando lire 80 miliardi al 1985; lire 150 miliardi ciascuno agli esercizi 1986, 1987 e 1988.

Con D.I. (grazia e Giustizia - Lavori Pubblici) 8 Aprile 1986, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato fissato il programma che prevede i seguenti n°13 interventi di cui 4 riguardano la realizzazione di strutture di semilibertà e padiglioni giovani-adulti, n°5 si riferiscono alla realizzazione di case circondariali e n°6 interventi, infine si propongono di costruire caserme per agenti di custodia e magazzino vestiario in strutture già esistenti.

STRUTTURE DI SEMILIBERTA': Torino, Avellino

COSTRUZIONI DI C.C.: S.Maria Capua Vetere, Vibo Valentia, Rossano Calabro, Caltagirone, Siracusa.

CASERME AGENTI DI CUSTODIA: Aversa, Roma-Rebibbia, Crotone, Rimini, Udine.

La realizzazione del suddetto programma è stata affidata in concessione alla **SERVIZI TECNICI S.p.a** ex **EDIL-RO S.p.a.** del gruppo **IRI-ITALSTAT** e la relativa convenzione è stata sottoscritta il 18 luglio 1986 rep.n°1482 e con successivi atti aggiuntivi rep.n°1517 del 21.1.1987, n°1761 del 28.2.1991 e n°1806 in data 20.3.1992 per tale scopo è stato assunto un impegno sul citato capitolo 8411 di complessive lire 480 miliardi con **DD.MM.** n°48 in data 28 gennaio 1987 e n°673 del 14.7.1989.

La differenza dello stanziamento iniziale recato dalla legge 887/84 pari a lire 50 miliardi è stata direttamente impegnata ed utilizzata dai Provveditorati Regionali per ristrutturazioni e completamento di complessi penitenziari esistenti.

La dilatazione dei tempi verificatasi sia durante l'iter di approvazione del programma realizzativo degli interventi ed il relativo Capitolato Programma, sia durante l'iter approvativo dei progetti di massima ed esecutivi, non ha permesso di evitare che i relativi impegni di spesa fossero colpiti da perenzione amministrativa.

Allo stato attuale risultano approvati n°14 progetti esecutivi degli interventi.

In particolare l'intervento della caserma agenti di NAPOLI è stato stralciato dal programma con D.I. dell'11.3.1995, pubblicato nella G.U. del 22.5.1995 n°117 mentre il competente Comitato Paritetico per l'Edilizia Penitenziaria nella seduta del 17.9.1996 ha deliberato lo stralcio dal programma degli interventi di AVELLINO ed AVERSA e l'inserimento nello stesso di un magazzino vestiario presso la C.C. di NAPOLI SECONDIGLIANO e di una sezione femminile nonché della strada di accesso alla C.C. di VIBO VALENTIA.

Espletati dalla Concessionaria gli ulteriori adempimenti relativi al reperimento delle aree, all'aggiudicazione degli Appalti nomina Direttori dei Lavori, è iniziata dai primi mesi del 1992 i lavori di costruzione delle opere nell'anno in questione è continuato lo stato di avanzamento degli stessi ad eccezione di AVELLINO ed AVERSA i cui progetti sono ancora in attesa di accertamento di conformità urbanistica ex art.81 D.P.R. 616/77.

ANDAMENTO DELLA SPESA

Il ritardo nella realizzazione del programma dovuto ad una serie di cause in parte amministrative in parte legata difficoltà tecniche di locazione degli interventi, ha limitato la spesa fino al 1990 alla sola erogazione della anticipazione sul contratto dovuto alla Concessionaria SERVIZI TECNICI S.p.a.

Nel 1991 e per il 92,93,94⁹⁵, invece a seguito dell'avvenuta approvazione dei progetti esecutivi, sono stati corrisposti alla suddetta concessionaria gli importi dovuti per la progettazione e per i quadri di avanzamento lavori del programma e relativi oneri concessori.

Allo stato attuale, la Divisione II ha provveduto al pagamento alla Società EDIL-PRO S.p.a ora SERVIZI TECNICI S.p.a di un importo complessivo di lire 383.689.000.000

Il capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

LÈGGE 22 DICEMBRE 1984 N.887

(CAP. 7534 - 7535 - 7536 - FIO 1985)

LEGGE FINANZIARIA PER IL 1985

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE II BRACCIO MOLO FORANEO CON PIAZZALE OPERATIVO NEL PORTO DI BARI PER L.21 MILIARDI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TERMINAL CONTENITORI E DEGLI ACCOSTI RO-RO A CAPO VADO NEL PORTO DI SAVONA PER L. 63,740 MILIARDI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CALATA ARTOM DELLO SPORGENTE FORNELLI - IV LOTTO NEL PORTO DI LA SPEZIA PER L. 50,879 MILIARDI - SPESA GLOBALE AUTORIZZATA L. 135,619 MILIARDI.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L. 10,465 miliardi per Bari, L. 63,740 miliardi per Savona, di L. 50,879 miliardi per La Spezia, per un totale di L. 125,084 miliardi.

Sono stati finora finanziati completamente i lavori del porto di Bari con un impegno di L. 19,527 miliardi (alla differenza tra la spesa effettiva e la prima assegnazione sul Cap.7536 si fece fronte utilizzando i normali fondi di bilancio di parte straordinaria del Cap. 7501 per il 1986, salvo compensazione tra i due capitoli con gli stanziamenti a venire dello stesso Cap.7536).

La compensazione in questione è stata disposta con D.M. del Ministro del Tesoro 23.5.1990 n.139058 e la cifra di L. 10,535 miliardi è stata iscritta sul Cap. 7501 dello stato di previsione di questo Ministero.

I lavori del porto di La Spezia sono stati completamente finanziati per la cifra assegnata di L. 50.879 miliardi, utilizzando per intero lo stanziamento del Cap. 7534.

Lo stesso dicasi dei lavori del porto di Savona, completamente finanziati con l'azzeramento totale del Cap.7535.

PORTO DI BARI: II BRACCIO MOLO FORANEO

E' stata completata la nuova opera di difesa a scogliera del II braccio del molo foraneo, per uno sviluppo di ml.400,00 e completato il terrapieno di servizio per mq.37.500,00.

Lavori ultimati in corso di collaudo.

Con un distinto progetto (n.5015 del 19.6.1990) è previsto l'utilizzo delle economie, complessivamente stimate in circa L.4,90 miliardi, per finanziare il consolidamento del fronte interno del II braccio.

PORTO DI LA SPEZIA: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CALATA ARTOM E DELLO SPORGENTE FORNELLI (IV LOTTO).

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di banchina di circa ml. 150,00 a levante del costruendo sporgente Fornelli.

L'opera è prevista in cassoni cellulari in c.a. (n.7) imbasati a quota (-13,00) m. sul l.m.m. con estradosso finito a quota (+1,90) m.

Lavori in ultimati e collaudati.

PORTO DI SAVONA: COMPLETAMENTO DEL TERMINAL CONTAINER E DEGLI ACCOSTI RO-RO A CAPO VADO

Gli interventi previsti si articolano:

- nella costruzione di un terrapieno per un'estesa di 170.000 mq. con opera di difesa a gettata di sviluppo pari a ml.1.400,00; lavori ultimati;
- nella costruzione di una banchina a cassoni di sviluppo pari a ml. 150,00 con tirante utile da (-10,00) m. a (-15,00) m. retrostante terrapieno di servizio di 68.000 mq.; lavori ultimati;
- nel prolungamento del molo di sottoflutto per ml. 303,00 con struttura a cassoni in c.a. poggiati a quota (-19,00) m.; lavori ultimati;

- nella costruzione di vie di corsa per gru; lavori ultimati;
- nella fornitura di due scaricatori per containers e di due gru a cavalletto; lavori ultimati;
- nella costruzione impianti ferroviari portuali; in corso di ultimazione.

LEGGE 6 FEBBRAIO 1985 N. 16 (CAP. 8412)**PROGRAMMA QUINQUENNALE DI COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE PER L'ARMA DEI CARABINIERI****ATTIVITA'**

Con la legge in esame è stata autorizzata inizialmente la complessiva spesa di L. 1.450 miliardi per la realizzazione di un programma straordinario quinquennale di costruzione nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento ed in completamento di quelle già esistenti.

Il programma degli interventi, individuati e localizzati al Comando Generale dell'Arma dei CC., è stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa.

Il programma, a seguito delle variazioni approvate, prevede n.327 interventi di cui n. 309 per nuove costruzioni e n. 18 per ristrutturazioni, oltre agli acquisti di n. 3 edifici da adibire a caserme.

Sono di competenza dei Provveditorati alle OO.PP. n. 184 interventi di cui n. 168 nuove costruzioni e n. 16 ristrutturazioni.

Il programma viene realizzato secondo le priorità che di volta in volta vengono indicate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e nei limiti della copertura finanziaria di L. 1.430 milioni risultati dallo stanziamento di cui alla legge n. 16/85 successivamente ridotti di lire 20 miliardi e ulteriormente ridotti ai sensi del decreto legge 23.2.1995 n. 41 convertito in legge 22.3.1995 n. 35 per l'anno 1995 e 1996 del 3%.

Per gli interventi che su indicazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, richiedono l'apprestamento di opere di sicurezza, è stata stipulata con l'Edil.Pro. S.p.A., ora Servizi Tecnici, la convenzione n. 1463 e successivi atti aggiuntivi in data 24.4.86 per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione degli stessi.

Attualmente, sono in corso di esecuzione - per gli interventi affidati alla concessionaria - lavori per complessive lire 824.000 milioni e sono curati in gestione da questa Amministrazione centrale.

Dei progetti presentati

- a) per n. 129 risulta approvato il progetto esecutivo;
- b) per n. 66 interventi di cui al punto a) risultano appaltati i lavori;
- c) per n. 58 degli interventi di cui al punto b) i lavori risultano ultimati.

Nel programma da realizzare ai sensi della citata legge, sono compresi, fra gli altri, l'intervento per la ristrutturazione del Comando di Legione dell'Arma dei Carabinieri di Livorno e quello del Comando Generale di Roma. Detti interventi risultano ultimati.

Per gli interventi diversi da quelli di cui innanzi detto, che rientrano nella competenza dei Provveditorati, sono state attivate tutte le procedure finalizzate all'affidamento dei lavori ed assegnati fondi per la complessiva somma di lire 397 miliardi ed i relativi lavori sono pressoché ultimati.

La legge in questione prevede, inoltre, l'acquisto di immobili da destinare all'Arma dei Carabinieri.

Con nota del 10.2.1987 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato le procedure da seguire per l'espletamento dei suddetti acquisti, suddividendo i compiti tra il Dicastero delle Finanze e questa Amministrazione .

Il capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

ANDAMENTO DELLA SPESA

I dati rilevati, che si riferiscono all'andamento della spesa negli anni interessati dall'attuazione della legge, evidenziano un andamento sinusoidale che ha risentito delle decisioni di politica economica prese negli anni medesimi attraverso le rimodulazioni degli stanziamenti recate dalle leggi finanziarie che hanno di fatto trasformato un programma quinquennale in uno decennale.

Gli importi pagati come competenza 1995 risultano in gran parte costituiti dai residui passivi perenti reiscritti in bilancio con Decreti del Ministero del Tesoro ai sensi delle attuali norme di Contabilità di Stato.

LEGGE 28.2.1986 N.41 E LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMA 34
CAP.7538 FIO 1986

PORTO DI LIVORNO. COSTRUZIONE DELLA BANCHINA SULLA SPONDA EST
DELLA NUOVA DARSENA TOSCANA, II STRALCIO, I LOTTO, I PARTE.
DELIBERA CIPE DEL 12 MAGGIO 1988 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL
21.6.1988.

Al punto 40 della delibera sopradetta furono compresi i lavori di realizzazione della sponda est della darsena Toscana per un finanziamento pari a L.36.884 milioni, con una prima assegnazione pari a L.15.732 milioni.

Con D.M. 6.10.1989 n.2654/2517 fu impegnata la somma di L.15.712.293.282 ed approvato il progetto 25.6.1988 n.4751 di II stralcio, I lotto dell'importo complessivo di L.36.884.000.000.-

Per il 1991 fu iscritto sul Cap.7538 del bilancio di questo Ministero, l'ulteriore stanziamento di L.7.995.996.000; nell'esercizio 1992 c'è stata una ulteriore assegnazione pari a L.4 miliardi (6.3.92) e L.4.997.540.000 (12.12.92).

Con D.M. 26.9.1991 n.2050 è stata impegnata la maggiore spesa di L.2.287.706.718 per una perizia di variante e suppletiva dell'importo di L.18 miliardi di cui ai lavori di II stralcio, I lotto I parte di cui sopra.

Alla data del 31.12.1992 sono andati in economia fondi per L.5.708.289.282 provenienti dall'esercizio '91. Sono quindi attualmente disponibili L.8.997.540.000 in conto residui 1992.

I lavori si riferiscono all'esecuzione della I parte del I lotto della banchina per una estensione di ml.302,00 sul totale del I lotto di ml.674,00.

La banchina posta a m.2,50 sul l.m.m. è costituita da un doppio diaframma, quello lato mare profondo m.30,00 mentre quello lato terra m.18,00.

I due diaframmi sono uniti da travi in c.a. precompresso.

Il piazzale utile a tergo della banchina avrà una superficie complessiva di circa mq.18.000.

I lavori sono ultimati.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831 (CAP. 8422)**DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Detta legge ha autorizzato la complessiva spesa di lire 700.000 milioni per il quinquennio 1986/1991, per la realizzazione di un programma di interventi, a cura di questo Ministero, per soddisfare esigenze logistico-operative del Corpo della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze compresi gli alloggi di servizi, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

Il programma delle opere così come proposto dallo stesso Comando Generale ed adottato da questo Ministero d'intesa con il Ministero delle Finanze (art. 2 comma 2 della legge n. 831/1986), è stato suddiviso, sempre d'intesa con quel Dicastero nei tre settori: Nuove costruzioni, Ristrutturazioni e Acquisti.

Modificata, sempre d'intesa con il medesimo Dicastero, la ripartizione dello stanziamento di lire 330 miliardi del triennio 1986/88 (Acquisti L. 84 miliardi, Ristrutturazioni L. 220 miliardi e Nuove Costruzioni L. 26 miliardi) ed assegnata ai vari Provveditorati regionali alle OO.PP. e alla Regione Sardegna sia la quota di L. 220 miliardi destinata alle ristrutturazioni, che quella di L. 26 miliardi, destinata alle nuove costruzioni, si è ritenuto di utilizzare parte (complessivamente L. 36,5 miliardi) della somma di L. 84 miliardi, prevista per gli acquisti e non impegnata per difficoltà connesse alla complessità delle procedure d'acquisto destinandone quanto a L. 25 miliardi ad interventi di ristrutturazione e quanto a L. 11,5 miliardi a Nuove costruzioni.

Anche la quota di stanziamento relativa all'esercizio 1990, che prevedeva interventi unicamente nel settore delle ristrutturazioni, per lire 20 miliardi, è stata assegnata ai Provveditorati competenti.

In considerazione, inoltre, della rimodulazione degli stanziamenti degli esercizi 1991, '92 e '93 operata prima delle finanziarie 1990 (legge 27.12.1989 n. 407) e 1991 (legge 29.12.90, n. 405), poi dalla finanziaria 1992 (legge 31.12.91 n. 415), è stata quindi adottata, sempre su proposta del Comando Generale della Guardia di Finanza e d'intesa con il Ministero delle Finanze, una rielaborazione del programma degli interventi, sulla base di un nuovo piano finanziario con conseguente prevedibile rallentamento delle fasi di realizzazione dei programmi.

Le ulteriori rimodulazioni operate dalle leggi finanziarie 1993, 1994 e 1995 hanno rallentato ancora la realizzazione del programma.

E' da segnalare, infine, che accertata la possibilità di utilizzare alcuni immobili demaniali idonei già esistenti, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha proposto di ridurre ulteriormente a L. 3,9 miliardi lo stanziamento destinato al settore Acquisti a vantaggio del settore ristrutturazioni, azzerando inoltre la quota di riserva per cui, d'intesa con il Dicastero delle Finanze, il Ministero dei LL.PP. ha provveduto a modificare nuovamente il suddetto piano finanziario.

Attualmente il programma degli interventi sopra distinto per regioni è pertanto il seguente (importi in miliardi):

	RISTRUTT.	COMPLET.	AMPLIAM.
	interventi	somme stanziare	finanziamenti
PIEMONTE	5	28,55	21,55
LIGURIA	2	32,2	32,2
LOMBARDIA	4	48,5	48,5
TOSCANA	2	71,25	51,25
LAZIO	9	277,8	244,065
CAMPANIA	2	5,7	5,7
CALABRIA	1	10,00	10,00
SICILIA	1	20	20
SARDEGNA	1	8,6	8,6
	28	405,6	444,865

	NUOVE COSTRUZIONI		
	interventi	somme stanziare	finanziamenti
PIEMONTE	1	7,5	7,5
LOMBARDIA	1	3	3
FRIULI V. GIULIA	1	20	20
TRENTINO A. ADIGE	1	8	8
EMILIA ROMAGNA	1	10,9	5,0
MARCHE	4	2	17,5
TOSCANA	2	11	6
LAZIO	2	16,6	16,6
CAMPANIA	1	6	6
PUGLIA	1	35	17,14
SICILIA	1	8	8
	13	168	134,75

RIEPILOGANDO:

Somma stanziata per :	Ristrutturazioni etc	L. 505,6 miliardi
	Nuove costruzioni	L. 168 "
	Acquisti	L. 3,9 "
	Riserva	L. 1,067 "
	fondi in economia	L. 14,992 "
di cui all'art. 1 comma 1 della legge stessa		L. 693,560*

* Così ridotti per effetto dell'art. 2 comma 2 del D.L. 41/95 convertito in legge 85/95 e del comma 1° del D.L. 565/95.

L'andamento della spesa ha risentito delle varie rimodulazioni degli stanziamenti operate dalle leggi finanziarie, nonché dalle riduzioni apportate con il D.L. 41/95 convertito nella legge 85/95 che ha ridotto gli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario '95 del 7%.

Infatti, si nota dopo una iniziale stasi dovuta ai tempi tecnici per l'approvazione dei programmi e per l'appalto dei lavori da parte dei Provveditorati alle OO.PP. un incremento della spesa negli anni 1990-1991 e 1992 con culmine in quest'ultimo esercizio.

Successivamente, per i motivi suddetti, inizia una fase discendente tuttora in corso conseguente anche al completamento di alcuni interventi.

Il capitolo in questione non è soggetto all'osservanza della legge 64/86.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N.879 - ART 4 - COMMA 1 E 3 - ART 8
(Cap. 9077)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli - Venezia Giulia colpita dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

L'art. 4, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 ha disposto che, per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto nonché di quelli di interesse storico-artistico, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 miliardi nel periodo 1986-1991.

In base alle vigenti disposizioni, i fondi stanziati, a carico del capitolo 9050, del bilancio di previsione del Ministero dei lavori Pubblici, sono gestiti direttamente dal Provveditorato alle OO.PP. per il Friuli - Venezia Giulia.

L'art. 4, comma 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 ha riservato la quota di lire 45 miliardi a valere del finanziamento di cui al comma 1 da ripartire nel periodo 1987 - 1991, per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nella provincia di Udine, Pordenone e Gorizia di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato per i Vigili del Fuoco, sulla base di un piano proposto dal Ministero dell'Interno.

Questo Ministero ha provveduto per ciascuno degli anni indicati e nei limiti dell'importo risultante in bilancio, all'assegnazione dei fondi per gli interventi di cui sopra che prevedono il completamento della sede provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine e la costruzione della sede della Questura di Pordenone.

Tali interventi risultano tutti in corso di avanzata realizzazione.

L'art. 8 della legge 1 dicembre 1986, ha disposto che, per opere di completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali n. 52 Carnica, n. 552 di Monte Rest e n. 355 di Val Degano, nonché per gli interventi sulla strada statale n.13 Pontebbana, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987 - 1991.

Questo Ministero provvede, annualmente, per la realizzazione degli interventi di cui sopra, all'erogazione a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle strade, della somma risultante in bilancio.

Le autorizzazioni di spesa affluiscono, quindi, al c/c in fruttifero intestato all'ANAS presso la Tesoreria Centrale.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art. 2 della legge 1.12.1986, n. 879, per la prosecuzione ed il completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento (di cui anche all'art. 2 della legge 11.11.1982, n. 828), e per il bacino dell'Alto Piave ha consentito un'autorizzazione di spesa dei L. 280 mld nel periodo 1987-91.

Di tale disponibilità, una quota di L. 60 mld è stata riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esse connesse, ed una quota di L. 10 mld per il bacino dell'Alto Piave di competenza della Regione Veneto.

La rimanente somma di L. 210 mld, a seguito di intese intercorse tra il Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Friuli Venezia Giulia, è stata destinata per L. 105 mld alle opere di competenza statale e L. 105 mld per opere di competenza regionale.

Questo Ministero negli esercizi 1989/92 ha ripartito gli stanziamenti nel seguente modo:

ENTE	87-88	89	90	91	92
Mag.Acque Ven.	34 mld	21,212815	35,787185	19 mld	5 mld
Reg. Friuli V.G.	25 mld	24 mld	39 mld	17 mld	-----
Reg. Veneto	1 mld	2 mld	3 mld		4 mld

TOTALI	60 mld	47,212815	77,787185	40 mld	5 mld

La legge 500/92 (legge finanziaria 1993) ha rimodulato la ripartizione dei fondi sul cap. 7739, già stabilita con legge finanziaria 415/91, nel seguente modo:

- 1993	L. 10 miliardi
- 1994	L. 10 miliardi
- 1995	L. 30 miliardi

Con D.M. n.366 del 2.2.93 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1993 pari a L. 10 mld al Magistrato alle Acque di Venezia.

Con successivo D.M. n. 425 del 25.2.94 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1994 pari a L. 10 miliardi.

A valere sullo stanziamento disponibile per l'esercizio finanziario 1995, pari a L. 30 miliardi, si è provveduto, con D.M. n.1053 del 03.08.95, all'assegnazione a favore del Magistrato alle Acque di Venezia, della complessiva somma di L.29,100 miliardi in conto competenza, stante la riduzione del 3% disposta dal D.L. 23.2.95, n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

Per il corrente esercizio finanziario, per il suddetto capitolo non è stato previsto in bilancio nessuno stanziamento.

Sono state intraprese iniziative presso il C.I.P.E. per il rifinanziamento.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986 N.879 (CAP.7509)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art.28 della legge sopracitata dispose l'autorizzazione della spesa di L. 90 miliardi, di cui L.10 miliardi da utilizzare per il porto turistico, per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale.

Le relative quote restarono determinate in L.5 miliardi per il 1986, L.5 miliardi per il 1987 e L.10 miliardi per il 1988.

La realizzazione degli interventi è stata attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973 n.737.

Nella tabella A, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recata da leggi pluriennali, allegata alla legge finanziaria per il 1988 - 11.3.1988 n.67 - furono determinate le quote di spesa a carico dei bilanci degli anni successivi in ragione di L. 25 miliardi per il 1989, L.25 miliardi per il 1990 e L.20 miliardi per il 1991.

La legge 24 dicembre 1988 n.541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L. 15 miliardi per il 1989, L. 25 miliardi per il 1990, L.20 miliardi per il 1991 e L. 10 miliardi per il 1992.

L stanziamento di L. 15 miliardi per il 1989 fu poi ridotto a L. 5.104.400.000 a seguito di variazioni di bilancio ai sensi della L. 2.3.1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26.4.1989 n.155 (riduzione di L. 9.895.6000.000 pari al 50% del residuo sul Cap. 7509 al 31.12.1988).

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (legge finanziaria 1990) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè L. 20 miliardi per il 1991 e L. 35 miliardi per il 1992. La differenza di L.9.895.600.000 fu iscritta sul Cap. 7509 per l'esercizio 1990.

La legge 29 dicembre 1990, n.405 (legge finanziaria 1991) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè: L. 10 miliardi per il 1991, L. 35 miliardi per il 1992 e L. 10 miliardi per il 1993.

Si deve comunque far presente che, alla data del 31 dicembre 1989 andarono in economia i fondi stanziati nell'esercizio 1986 pari a L. 4.892.900.000.

Con D.M. 3.4.91 n.913 furono impegnati L. 10 miliardi che la legge in questione destinava alla realizzazione del porto turistico.

Con D.M. 12.8.91 n.1688 fu approvata nell'importo di L.54.887 miliardi la convenzione con l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona.

Nel frattempo erano andati in economia anche i fondi di provenienza '87 - 88 e 89, per cui nel detto D.M. 1688 si dovette tenere conto di questa carenza, facendo riserva di impegnare i fondi necessari all'approvazione della convenzione nel momento in cui si fossero resi disponibili gli stanziamenti degli anni successivi.

Alla fine del 1991, invece una provvidenziale norma di legge ripescò i residui ormai perduti e con D.M. 31.12.1991 n.3237 si poté procedere alla revisione contabile del D.M. 1688, tenendo conto della nuova disponibilità.

Si deve, comunque, tenere presente che la legge 23.12.1992 n.500 (legge finanziaria '93) ha disposto che lo stanziamento di L. 10 miliardi per il '93 sia iscritto per L. 5 miliardi nel bilancio 1993 e per L.5 miliardi nel bilancio 1994.

La legge finanziaria '94, 24.12.93 n.538, ha disposto che lo stanziamento di L. 5 miliardi di bilancio '94 sia iscritto per L.2.5 miliardi nel bilancio '94 e per L.2.5 miliardi nel bilancio '95 (ridotto a L.2.425 miliardi) e seguito D.L. 23.2.95 n.41 convertito nella legge 22.3.95 n.86.

Restano attualmente disponibili sul Cap.7509 L.2.551.682.725 in conto residui '92, L.5 miliardi in conto residui '93, L. 2,5 miliardi in conto residui '94 e L.2.425 miliardi in conto residui '95 per un totale di L.12.476.682.725-.

Con nota 22 gennaio 1991 n.1200329 il Ministero del Tesoro comunicò di aver apportato una variazione in diminuzione sul Cap.7510 per l'anno finanziario 1990, pari a L.33 miliardi.

La residua disponibilità di L.30 miliardi, con D.M. 18.3.1991 n.945 fu assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia, giusta quanto disposto dal Ministro pro tempore con D.M. 2.8.1990 n.3672/50/7.

Il capitolo 7510, come da bilancio 1993, presentava una disponibilità di L.6.850.000.000; la stessa disponibilità era presente, sul Cap.7510, anche nel bilancio 1994.

Senonchè per gli effetti dell'art.12, commi 13 e 14, della legge 24.12.1993 n.537 (il quale stabilisce che gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22.12.86 n.910, 11.03.88 n.67 e 08.11.91 n.360 non impegnati o per i quali comunque non siano state assunte obbligazioni alla data del 31.7.93, sono ridotti per l'ammontare complessivo di L.80 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni) le disponibilità '93 e '94 pari a L.13,700 miliardi sono state decurtate di L.12,526 miliardi con una differenza residua da impegnare pari a L.1,174 miliardi. Detta somma, secondo quanto disposto dal D.M. 02.08.90 n.3672/50/7, è stata assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia nel 1994, con D.M. 2.5.94 n.1346.

Gli interventi previsti si articolano:

- nella progettazione ed esecuzione di opere riguardanti la difesa dal mare del muraio di Caroman, perizia suppletiva marzo '94, l'avanzamento raggiunto è del 92%;
- nella difesa del litorale del Cavallino con ripascimento artificiale protetto, per un'estesa di 200,00 m.; i lavori sono ultimati;
- nel banchinamento di un tratto della Riva Saloni del porto di Chioggia per ml.50,00 con imbasamento a (.3,50) m. con massi prefabbricati e palancole in c.a.v.; i lavori sono ultimati.
- negli interventi di ripristino e rafforzamento del litorale dell'Isola di Pellestrina, nell'aprile '93 è stata presentata una variante al progetto originario e l'avanzamento raggiunto è del 92%.

A questo punto occorre far presente che l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona, con delibera n.33 del 9.6.93, ha assunto la determinazione di rinunciare alla concessione, sostenendo l'impossibilità di far fronte agli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione della concessione stessa. Al riguardo, questa Direzione Generale, considerando che la chiusura del rapporto contrattuale con la concessionaria trova origine nella sopravvenuta indisponibilità dell'Azienda a far fronte all'esecuzione delle prestazioni e non in una nuova valutazione di opportunità e di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione concedente, ha disposto con D.M. 9.11.93 n.1625 la decadenza della concessione, riservandosi di provvedere direttamente all'appalto dei lavori, secondo le norme vigenti in materia.

A tale riguardo, per le opere a terra i lavori sono stati aggiudicati mentre per le opere a mare l'istruttoria tecnico-amministrativa è tuttora in corso.

Gli interventi previsti comprendono:

- la realizzazione ex novo di un tratto della diga di sottoflutto per ml.546,00 del tipo a gettata;
- la costruzione per ml. 288,00 della nuova banchina di riva n.26, con struttura in cassoni cellulari in c.a. imbasati a quota (-14,00) m. sul l.m.m;
- Magazzini ed Uffici tecnici ed amministrativi a servizio delle nuove infrastrutture portuali;
- raccordi ferroviari tra le banchine n. 23 e n.25 della nuova darsena e sistemazione piazzale retrostanti la banchina n.24;
- ristrutturazione edifici sede della Capitaneria di porto, ex scuola Marinara e Stazione Marittima (progetti in fase di elaborazione);
- realizzazione del porto turistico con delega realizzativa alla Regione Marche.

Il D.M. 12.12.93 n.5594 è stato approvato nell'importo di L. 3.774.667 il progetto per la realizzazione dei piazzali e l'area di manovra presso la nuova darsena, mentre con D.M. 20.12.93 n.532 è stato approvato nell'importo di L.3.972.044.563 il progetto per la realizzazione della palazzina uffici, magazzini ed alloggi sempre presso la nuova darsena.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 - ART.7 - COMMA 14

Completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982 concernenti agli accordi di Osimo

La legge 22 dicembre 1986 n. 910, art.7 comma 14, prevede nel quadriennio 1987-1990 una spesa di lire 230 miliardi da ripartire tra il Ministero dei LL.PP. e l'A.N.A.S. con DD.II. LL.PP. - Tesoro.

La citata legge prevede, inoltre, che con tale finanziamento vengono realizzate da parte dell'A.N.A.S. le opere di cui all'art.3 del D.P.R. n. 100 del 1978, mentre questa Amministrazione deve provvedere alla spesa di edilizie complementari e servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso l'autoporto di S.Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di Finanza.

In relazione a quanto sopra ed in considerazione delle necessità rappresentate dal Comando Generale della Guardia di Finanza per la realizzazione di una Caserma da adibire a scuola della Guardia di Finanza in Gorizia la suddetta somma di lire 230 miliardi è stata ripartita da questo Dicastero e l'A.N.A.S. con DD.II. Ministero LL.PP. - Tesoro nel modo seguente:

LL.PP.

A.N.A.S.

L. 123 miliardi

L. 107 miliardi

Superata l'opposizione della Regione Veneto a seguito dell'emanazione del DPCM 15.12.1994 il Provveditorato competente ha rinviato le attività di concreta realizzazione del suddetto intervento.

D.L. 19 SETTEMBRE 1987, N. 384 CONVERTITO NELLA LEGGE 19.11.1987, N. 470

Disposizioni urgenti in favore della Valtellina, della Val Formazza, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Il D.L. 19.9.87, n. 384, convertito nella legge 19.11.87, n.470, ha previsto una spesa di L. 80 mld nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici in ragione di L. 30 mld per il 1987 e per il 1988 e, a carico del fondo per la Protezione Civile, di L. 50 mld. E' stato quindi necessario istituire il cap. 7741 sul quale sono stati assunti a tutto il 1990 impegni per un ammontare pari all'intera disponibilità.

Nel corso del 1991 è stato inoltre approvato con D.P.C.M. 28.12.91, il primo stralcio dello schema previsionale e programmatico per la ricostruzione e rinascita della Valtellina di cui alla legge n.102/90. Il riparto delle risorse finanziarie approvato ha riservato la quota di L. 53.500 milioni per gli intervento di competenza del Magistrato per il Po di Parma. Detta quota iscritta sul cap. 7752 con decreto del Ministero del Tesoro n. 157771 del 5.8.92 rientra istituzionalmente nella competenza del Magistrato per il Po di Parma che ne cura direttamente la gestione, adottando i formali provvedimenti di impegno e di spesa.

LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMI 31 E 34 (FINANZIARIA 1988)
CAP.7539 FIO 1988.

PORTO DI NAPOLI. MOLO FLAVIO GIOIA LEVANTE E CALATA GRANILI
(RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BANCHINA). DELIBERA CIPE DEL
19.12.1989 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 17.1.1990.

Al punto 22 della sopradetta delibera furono compresi i lavori di ristrutturazione ed ampliamento banchina Molo Flavio Gioia levante e calata Granili per un finanziamento pari a L.15,426 miliardi, con una prima assegnazione pari a L.6,962 miliardi.

Il suddetto stanziamento è stato impegnato con D.M. 27 dicembre 1990 n.3244/3246.

Nel mese di gennaio 1993, il Ministero del Tesoro ha comunicato di aver disposto una assegnazione di L.3.194.315.000 sul Cap.7539 per l'anno finanziario 1992, somma che è stata regolarmente impegnata con D.M. 7.5.1993 n.2924.

Le previsioni riguardano l'adeguamento dei fondali a (-14,00) m., quello antisismico, il sovraccarico di 4,00 tonn/m e la formazione di una nuova via di corsa grues di lunghezza pari a ml. 250,000.

Le opere consistono essenzialmente nel consolidamento della banchina esistente mediante sottofondazione con pali radice del diametro di 130 mm. e di 200 mm.

I lavori sono in corso di esecuzione; lo stato di avanzamento è del 63% .

Ad oggi questa Amministrazione è ancora in attesa di acquisire dall'Autorità Portuale di Napoli la nuova perizia di variante tecnica, a seguito della bocciatura del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici della perizia di variante predisposta a suo tempo della suddetta Autorità.

La legge 29.12.1990 n.405 (legge finanziario 1991) dispose, inoltre, che lo stanziamento di L.20 miliardi per il 1991 fosse iscritto per L.10 miliardi nel bilancio 1991 e per L.10 miliardi nel bilancio 1992.

La legge 31.12.1991 n.415 (legge finanziaria 1992) ha disposto che lo stanziamento di L.10 miliardi per il 1992 sia iscritto per L.5 miliardi nel bilancio '92 e per L.5 miliardi nel bilancio 1993.

Con D.M. 4.3.1992 n.488 si è proceduto all'impegno della somma di L.15 miliardi di cui L.10 miliardi in conto residui 1991 e L.5 miliardi in conto competenza 1992.

La legge 23.12.1992 n.500 (legge finanziaria 1993) ha disposto che lo stanziamento di L.5 miliardi per il 1993 sia iscritto per L.1 miliardo nel bilancio 1993 e per L.4 miliardi nel bilancio 1994.

Con D.M. 3.3.1993 n.440 si è proceduto all'impegno della somma di L. 1 miliardo in conto competenza '93 e di L.4 miliardi sullo stanziamento di competenza '94.

I lavori riguardano la costruzione di un bacino fisso in muratura, idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpl. con vasca di ml.310,00 x ml.52,00. Le fiancate sono costituite da cassoni cellulari prefabbricati con dimensioni: ml.10,00 x ml.35,68 in pianta ad altezza media ml.13,80.

La platea ha lo spessore di m.2,00 ed è fondata su pali del diametro di 1200 mm. e lunghezza di circa ml.20,00.

Lo stato di avanzamento dei lavori, comprensivo della revisione prezzi, è pari al 63% dell'importo totale del progetto.

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67**Legge finanziaria 1988 art. 17 comma 39 "Interventi in materia di acquedotti interregionali"**

L'art. 17, comma 39 della legge 11.3.88 n. 67, (legge finanziaria 1988) ha disposto un'autorizzazione di spesa di L. 270 miliardi finalizzata alla realizzazione di opere relative ad acquedotti a carattere regionale di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Detta somma è ripartita in ragione di:

- 1989	L. 10	mld
- 1990	L. 60	mld
- 1991	L. 100	mld
- 1992	L. 100	mld

L'intervento si esplica nella concessione di contributi in conto capitale nel limite massimo del 90% della spesa riconosciuta necessaria a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti Pubblici autorizzati alla gestione degli impianti interessati dall'intervento stesso.

Si tratta, come è noto, di importanti infrastrutture acquedottistiche di rilevanza interregionale, sia in considerazione della estensione della collettività rifornita, sia in ragione della diversione delle risorse idriche da una Regione all'altra, su cui si basa il relativo sistema di alimentazione.

Al fine di assicurare, fin dalla fase propositiva uniformità dei criteri di individuazione dei fabbisogni da parte degli organi decentrati ed adottare a livello centrale coerenti linee programmatiche nell'attuazione dell'intervento con circolare ministeriale n. 274 del 24.6.88, sono state fornite direttive agli organi decentrati cui attenersi nella formulazione delle proposte e nelle indicazioni delle proposte.

Sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali pervenute, è stato approvato il piano di riparto e di utilizzo delle somme stanziare che, risulta articolato come segue:

OPERE	PROVV.TO	FINANZIAMENTO (in milioni)
E.A.A.P. acquedotti del Sele e del Pertusillo a servizio della Puglia e di altri Comuni delle Regioni Basilicata, Cam-	Bari	216.000

pania, Molise e Calabria Acquedotto del Fiora a servizio dei Comuni della Toscana e del Lazio	Firenze	30.000
Acquedotto del Basso Li- venza a servizio dei Co- muni del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia	Venezia	18.000
Acquedotto della Valle del Lamone a servizio dei Comuni della Toscana e dell'Emilia Romagna	Firenze	650

Somma a disposizione: L. 5.350.000.000.=

NOTA: la somma di L. 12 miliardi originariamente prevista per l'acquedotto interregionale Oltrepo' Mantovano e della Bassa Pianura Modenese è stata poi diversamente assegnata per L. 9 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Pertusillo (Provv.to Bari) e di L.3 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Fiora (Provv.to Firenze).

A seguito della rimodulazione delle somme indicate nel II capoverso effettuate dalla Legge 31.12.1991 n. 415 (finanziaria 1992), il quadro di ripartizione dei fondi risultava:

- 1989	L. 10	mld
- 1990	L. 60	mld
- 1991	L. 100	mld
- 1992	L. 20	mld
- 1993	L. 40	mld
- 1994	L. 40	mld

Le quote relative agli esercizi 1993/94 sono state ulteriormente rimodulate con legge 500/92 (finanziaria 1993) in ragione di L. 20 mld nel 1993 e L. 30 mld per ciascuno degli anni 1994/95. Le quote iscritte in bilancio per ciascuno degli anni 1992 e 1993 sono state regolarmente assegnate.

La legge 24.12.1993, n. 538 (finanziaria 1994), ha rimodulato ulteriormente le quote relative agli esercizi 1994 e 1995 in ragione di:

- 1994	L. 20	mld
- 1995	L. 30	mld
- 1996	L. 10	mld

La quota relativa al 1994 è stata regolarmente assegnata.

La tabella D della legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto il rifinanziamento della legge n. 67/88 per la complessiva somma di L. 10 miliardi.

Pertanto, come risulta dalla tabella F della citata legge finanziaria 1995, le dotazioni iscritte a carico del cap. n. 8882 risultano pari a:

- 1995	L. 30	mld
- 1996	L. 10	mld
- 1997	L. 10	mld

Per l'esercizio finanziario 1995 si è provveduto ad assegnare agli Istituti decentrati le quote spettanti.

Per il corrente esercizio finanziario i provvedimenti di assegnazione dei fondi sono ancora in corso di perfezionamento, in quanto opera il blocco degli impegni di spesa ai sensi della legge n.425/96.

LEGGE 5 DICEMBRE 1988 N. 521 (CAP. 8438)

POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, STABILITI CON PRECEDENTE LEGGE 8.7.1980 N. 336.

ATTIVITA'

Con la legge 521/88 riguardante "misure di potenziamento delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" agli artt. 27-31 è stata disposta un'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1989/1993.

Lo stato di attuazione del programma degli interventi da realizzare con l'intero stanziamento del quinquennio 1989-1993 - - stabilito con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Interno 13.4.1989 n.333/U.P.P. - è il seguente:

Regione	N° Interventi programmati	Somme stanziare (MLD)	finanziamenti effettuati fino a tutto il 1995 (MLD)
PIEMONTE	7	23	4,9
LIGURIA	8	23	9,2
LOMBARDIA	4	22	10
FRIULI V.GIULIA	7	20,384	11,184
VENETO	9	25,500	8,9
EMILIA ROMAGNA	8	28,7	8,5
MARCHE	5	25	5.240
TOSCANA	6	40,288	18,588
UMBRIA	4	22,3	8,2
LAZIO	11	75,828	50,328
ABRUZZO	4	8,5	1
MOLISE	2	11,5	1,5
CAMPANIA	9	32	15,060
PUGLIA	6	21	11,8
BASILICATA	1	2	-
CALABRIA	7	18	12.000
SICILIA	12	39	8.000
SARDEGNA	3	20	19.900
riserva		42,6	
		500	204,3

Il programma ha subito riduzioni delle disponibilità per gli effetti del D.L. n. 41/95 convertito con modificazioni nella legge 85/95.

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'esame dei dati di spesa evidenzia come a parte il 1986, durante il quale si sono avuti pagamenti per circa 30 miliardi effettuati dall'Amministrazione centrale per gestione diretta di alcuni interventi, fino al 1989 i pagamenti annui si sono attestati attorno a 3/4 miliardi.

Soltanto a partire dalla seconda metà del 1990 si è avuta una ripresa della spesa per l'incrementata attività dei competenti Provveditorati Reg.li alle OO.PP.

Il capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183**Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo.**

Il processo di attuazione della legge recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo nella fase iniziale ha ovviamente risentito della forte innovatività del sistema istituzionale introdotto caratterizzato dalla istituzione delle Autorità di bacino quali centri della politica di intervento sul territorio.

Sono stati adottati tutti i provvedimenti di formazione delle nuove strutture ed espletati gli adempimenti più urgenti.

In particolare si è provveduto:

- alla istituzione ed all'insediamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 12 della legge (D.P.C.M. del 10.8.89);
- alla nomina dei Segretari Generali delle stesse Autorità di bacino;
- alla costituzione del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo di cui all'art. 8 della legge (D.P.C.M. 15.12.89), insediatosi in data 26.1.90;
- alla costituzione dei Comitati Tecnici delle sei Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- alla emanazione, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, degli atti di indirizzo e coordinamento per la redazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge (D.P.C.M. del 23.3.90);
- alla istituzione del Comitato di bacino speciale per il bacino regionale pilota del Serchio di cui all'art. 30 della legge (D.P.C.M. 1.6.90);
- alla nomina del segretario generale e alla costituzione formale degli altri organi del bacino pilota del Serchio (D.P.C.M. 14.1.92);
- alla definizione con apposito regolamento della nuova struttura organizzativa della Direzione Generale della Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 7 della legge, nella nuova veste anche di Segreteria del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo;
- alla emanazione della legge 7.8.90, n. 253, d'iniziativa governativa, recante integrazioni e modifiche della legge n. 183/89.

Con tale iniziativa legislativa, in particolare, sono state introdotte alcune misure organizzative per agevolare l'operatività delle nuove strutture, accentuandone l'autonomia e dotandole di più adeguati strumenti di intervento di gestione.

Con la stessa legge, inoltre, pur senza compromettere l'unitarietà della programmazione attraverso lo strumento degli schemi previsionali e programmatici, già previsti dall'art. 31 della citata legge n. 183, si è introdotta, limitatamente al primo anno, una procedura semplificata che ha reso più tempestivamente erogabili le risorse finanziarie stanziare per il primo anno (L. 802 miliardi), da destinare ad interventi particolarmente di difesa del territorio.

A tutta la serie anzidetta di atti derivanti dall'applicazione della legge bisogna aggiungere la complessiva opera propedeutica che si è dovuta attuare sia con gli operatori del settore (Autorità e Regioni), sia con il lavoro delle Commissioni previste dalla legge stessa che affrontano le tematiche essenziali per quello che sono state le linee di indirizzo già emanate e per quelle da emanare.

Con il D.P.C.M. 1.3.91, registrato il 12.4.91 e pubblicato sulla G.U. del 24.4.91 è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, regionale ed interregionale la somma complessiva di L. 1.976.826.000.000 ripartiti in ragione di L. 802 mld per il 1989, L. 44,826 mld per il 1990, L. 130 mld per il 1991, L. 600 mld per il 1992 e mld per il 1993; l'anzidetta complessiva somma riferentesi al triennio 1989-91, interessa anche gli esercizi 1991-92 a seguito dello slittamento di quota dei fondi derivante dalla legge 23.12.89, n. 407 (legge finanziaria 1990) e legge 29.12.90, n. 405 (legge finanziaria 1991).

Nel corso delle esercizio finanziario 1991 questa Direzione Generale ha provveduto ad assegnare e trasferire le disponibilità finanziarie relative al triennio 89-91 come sotto specificato:

CAP. 7748 - "Spese per studi, progetti ed opere necessarie all'attuazione del piano di bacino regionale pilota (Serchio)": sono state trasferite le disponibilità relative agli anni 1989 e 1990 per l'importo di L. 40 mld. La quota relativa al 1991 pari a L. 20 mld è stata trasferita nel 1992.

CAP:7749 - "Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino": sono state trasferite alle Regioni in conto residui disponibilità finanziarie per L. 743.257.520.000 ed in conto competenza per L. 15.495.050.000.

Sono state accreditate alle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale in conto residui L. 48.568.480.000.

Sono state assegnate agli uffici decentrati in conto residui L. 30 mld e L. 113.307.450.000 in conto competenza 1991.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1991 non è stato possibile, tuttavia, trasferire tutte le quote per gli studi e gli interventi in quanto, a valere sullo stanziamento previsto per il 1989, è stata sottratta per altre finalità (D.L. 347/91 reiterato con D.L. 3/92) la somma di L. 25 mld versata in conto entrate del Tesoro con D.M. n. 1 del 21.1.92 registrato alla Corte dei Conti il 15.2.92, reg. 2, fgl. 338.

Nei primi mesi del 1992 e nel corso del corrente esercizio finanziario la Direzione Generale della Difesa del Suolo, a valere sui fondi stanziati sul cap. 7749, esercizio 1992, pari a L. 175 mld, ha predisposto i decreti di trasferimento per studi, al fine di ripianare e completare i finanziamenti relativi al triennio 89-91 così come definite dal D.P.C.M. 1.3.91 per complessive L. 25 mld.

Per quanto riguarda invece i fondi iscritti per il 1992, corre l'obbligo di far presente che non si è potuto provvedere al tempestivo trasferimento degli stessi, in quanto, in conseguenza della rimodulazione disposta dalla legge 415/91 (legge finanziaria 1992) che ha previsto uno stanziamento per il 1992 ridotto rispetto alla modulazione operata con la legge finanziaria del 1991, è stato effettuato un abbattimento proporzionale delle quote riservate ai bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91. Tali quote sono state comunicate alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

Non è stato, successivamente, possibile trasferire i fondi in base alla nuova ripartizione a seguito del blocco degli impegni di spesa disposti con D.L. 333/92 convertito nella legge 359/92.

Pertanto si è potuto provvedere a trasferire i fondi di provenienza dall'esercizio 1992 solo nel corso dell'esercizio 1993 per un importo complessivo di L. 127 mld.

Per quanto riguarda i fondi stanziati per il 1993 va fatto presente che la legge 500/92 (legge finanziaria 1993) per il rifinanziamento degli interventi nel settore della difesa del suolo previsti dalla legge-quadro 18 maggio 1989, n.183, ha nuovamente rimodulato il residuo stanziamento iscritto in tabella F in ragione di L. 350 miliardi (di cui L. 200 miliardi di provenienza della Tab. F e L. 150 miliardi, poi ridotti a L. 105 miliardi di provenienza della Tab. D) per il 1993, L. 250 miliardi per il 1994 e L. 350 miliardi per il 1995.

A seguito di detta rimodulazione, che ha previsto uno stanziamento ridotto per il 1993, è stato effettuato un nuovo abbattimento proporzionale delle quote riservate a bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91.

Dette quote sono state comunicate alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

A tale proposito, va osservato come, in generale, la persistente incertezza del quadro delle risorse finanziarie da destinare alla politica della difesa del suolo - determinata dai continui prelievi effettuati per finanziare provvedimenti a carattere di emergenza e dalle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo - ha comportato la necessità di continue riformulazioni ed aggiornamenti dei programmi di interventi rallentandone l'attuazione.

Peraltro non sarebbe stato comunque possibile trasferire i fondi iscritti sul cap. 7749 a causa del blocco degli impegni di spesa introdotto con il D.L. 22.5.93, n. 155 convertito nella legge 19.7.93, n. 243.

Solo alla fine dell'esercizio 1993 è stata concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la deroga necessaria per poter procedere al trasferimento alle Regioni dei fondi iscritti sul

cap.7749.

Pertanto, alla data del 31.12.93, a valere sui fondi iscritti per il 1993, pari a L. 200 miliardi, sono stati disposti trasferimenti di fondi per complessive L. 110.003 milioni.

Nel corso del successivo esercizio finanziario si è provveduto al totale trasferimento delle risorse finanziarie stanziato per gli anni 1992 e 1993 ed ancora disponibili ai sensi dei DD.LL. di proroga dei termini di impegnabilità dei fondi che si sono succeduti.

Lo stanziamento di L. 150 miliardi, stanziato dalla tabella D allegata alla legge 23.12.92 n. 500 (legge finanziaria 1993), è stato successivamente ridotto, per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 505/92 e della legge n. 493/93, alla complessiva somma di L. 95 miliardi.

Tale somma è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale con D.P.C.M. datato 26.11.94.

Successivamente, nel corso dell'esercizio finanziario 1995, si è provveduto al trasferimento delle quote riservate a favore degli organi preposti all'esecuzione degli studi e degli interventi ai sensi della citata legge n. 183/89, per un importo complessivo di circa 70 miliardi;

A valere sullo stanziamento presente sul cap. 7749 per l'esercizio 1994 sono stati trasferiti, complessivamente, fondi per circa L. 100 miliardi.

La legge 23.12.94 n.725 (legge finanziaria 1995) ha stanziato, alla allegata tabella C, la complessiva somma di L. 330 miliardi per il finanziamento della legge n.183/89.

Di tale somma la quota di L. 30 miliardi è stata destinata al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

Il rimanente importo di L. 300 miliardi, destinata al cap. 7749 del bilancio di questo Ministero, è stata successivamente ridotta a L. 285 miliardi dal D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge n.85/95.

La legge 28.12.95, n.550 (legge finanziaria 1996) ha stanziato, alla allegata tabella C, la complessiva somma di L. 350 miliardi per il finanziamento della legge n.183/89.

Di tale somma la quota di L. 30 miliardi è stata destinata al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

Il rimanente importo di L. 320 miliardi, destinata al cap. 7749 del bilancio di questo Ministero, è stata successivamente ridotto a L. 292,573 miliardi dalla L. 08.08.96, n. 419 (assestamento di bilancio).

Per il corrente esercizio finanziario sono stati predisposti trasferimenti per L.182,994 miliardi in conto residui 1995 e L.301,270 miliardi circa in conto competenza 1996.

Per ciò che concerne il cap. 7748, l'art. 4 della legge 505/92 ha stanziato, per assicurare la continuità dell'attività del bacino regionale pilota del fiume Serchio, la complessiva somma di L. 25 miliardi ripartita in ragione di L. 2 miliardi per il 1993 e di L.23 miliardi per il 1994.

Successivamente le leggi finanziarie che si sono succedute hanno rimodulato il citato importo di L. 23 miliardi in ragione di L. 10 miliardi per il 1994, di L. 10 miliardi per il 1995 e di L. 3 miliardi per il 1996.

Per l'anno finanziario 1995, si è provveduto al formale impegno del solo importo di L. 2 miliardi, provenienti dall'esercizio finanziario 1993, nella perdurante assenza della delibera che, allorché attuata, consentirà il trasferimento, nei confronti della Regione Toscana e dell'Autorità del bacino pilota, degli importi stanziati.

Per il 1996 la somma di L. 3 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1995 è stata ridotta del 3% dalla Legge 22.03.95, n.85 e del 2% dal D.L. 30.12.95, n.565 e successive reiterazioni pertanto lo stanziamento risulta essere pari a L.2.851.800.000.

Con provvedimenti in corso di emanazione si stanno predisponendo i trasferimenti dei fondi disponibili in conto competenza 1996 e in conto residui 1995.

LEGGE 30.10.1992 n. 422 (capitolo 8444)**Norme per interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di massima sicurezza di PIANOSA ed ASINARA.**

La legge n. 422 del 30.10.1992 recante norme per interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale, ha autorizzato uno stanziamento di lire 50 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei LL.PP. nel capitolo 8444 destinandolo agli Istituti penitenziari di PIANOSA ed ASINARA.

Il programma degli interventi da realizzare sulle due isole, in attuazione della citata legge, è stato predisposto e messo a punto sulla base delle esigenze manifestate dalle Amministrazioni usuarie (Carabinieri, Polizia di Stato e Forze Armate).

In particolare per quanto riguarda l'intervento sull'isola di PIANOSA, sono tuttora in corso di esecuzione i lavori di ristrutturazione degli edifici ed opere di urbanizzazione.

Stipulato il relativo contratto con l'impresa aggiudicataria in data 6.12.93 e assunto l'impegno finanziario sul pertinente capitolo 8444 di complessive 19,417 miliardi, attualmente sono stati autorizzati i pagamenti delle anticipazioni e degli stati di avanzamento per un importo di lire 8,505 miliardi.

Per ciò che attiene all'intervento sull'isola dell'ASINARA, in conformità alle esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate, predisposto ed approvato il progetto esecutivo degli interventi da realizzare sull'isola per un importo complessivo di lire 23 miliardi si è proceduto all'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento di detti lavori e della stipula del relativo contratto di appalto in data 6.10.1994.

Per la realizzazione del suddetto intervento sono stati autorizzati la liquidazione all'anticipazione di importo pari a lire 1,332 miliardi ed il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di lire 4,896 miliardi.

LEGGE 12 AGOSTO 1993, N. 317

Piani di ricostruzione

La legge 12.8.1993, n.317 ha abrogato tutte le norme in vigore relative alla attuazione dei piani di ricostruzione.

Ha altresì revocato di diritto le concessioni in corso, che sono risultate le seguenti:

- p.r. di Ariano Irpino
- p.r. di Macerata
- p.r. di Pantelleria.

Inoltre la medesima legge ha confermato l'annullamento delle concessioni relative al P.r. di Ancona disposto con D.M.992/S del 7.10.1992.

L'art. 4 della richiamata legge 317/93 ha stanziato per il completamento delle opere in corso, relative alle concessioni revocate o annullate, 230 miliardi, che la legge 23.12.1994 n. 725 (legge finanziaria) ha rimodulato gli stanziamenti sempre previsti per il triennio 1994-1996.

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 317/93 è stato trasmesso al Parlamento lo schema di decreto con il quale è stato predisposto il programma di completamento da realizzare con il relativo quadro finanziario, per il prescritto parere delle Commissioni Parlamentari competenti. Ottenutone il parere favorevole lo stanziamento è stato così ripartito:

- p.r. di Ancona	91.183 milioni
- p.r. di Ariano Irpino	39.118 "
- p.r. di Macerata	62.357 "
- p.r. di Pantelleria.	36.894 "
- accantonamento	448 "

230.000=milioni

Sono stati approvati gli elenchi delle opere da realizzare nell'ambito dei predetti Comuni ed altresì sono state delegate agli stessi alcune attività relative a tali opere.

A conclusione del lungo e complesso iter amministrativo sono stati approvati e resi esecutori i disciplinari con i comuni interessati per le funzioni delegate, nonché assunti i relativi impegni di spesa.

Inizierà, quindi, al più presto la stesura dei progetti esecutivi delle opere programmate, cui seguirà l'approvazione da parte di questo Ministero.

Superata, infine, la fase delle gare per l'aggiudicazione dell'esecuzione, potrà partire l'inizio dei lavori.

DELIBERA C.I.P.E. 22.2.85

FIO 1984

- Progetto n. 10 - Cap. 8414 - Milano
"Istituto nazionale ricerca tumori"

Finanziamento lire 34.700.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 30% degli interventi programmati.

- Progetto n. 12 - Cap. 8415 - Torino
"Restauro e recupero di Palazzo Carignano"

Finanziamento lire 27.832.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 27.259.804.040.

Con D.M. in corso è stata assegnata al suddetto Istituto l'ulteriore somma di lire 572.196.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 98% degli interventi programmati.

- Progetto n. 13 - Cap. 8416 - Bari
"Ristrutturazione centro storico"

Finanziamento lire 15.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 13.886.004.000.

Con D.M. in corso è stata assegnata al suddetto Istituto l'ulteriore somma di lire 1.100.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 99% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 12.5.88

FIO 1986-88

Progetto n. 32 - Cap. 8410 - Roma

" Completamento ed integrazione della struttura al servizio della R.M.N. istituto I^ clinica medica Università di Roma "

Finanziamento lire 12.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 10.280.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa l' 85% degli interventi programmati.

Progetto n. 33 - Cap. 8431 - Roma

" Costruzione di una caserma per la Polizia di Stato fuori l'aeroporto di Roma - Fiumicino "

Finanziamento lire 48.083.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 77% degli interventi programmati.

Progetto n. 38 - Cap. 8408 - Roma

" Opera di completamento insediamenti dell'Arma dei Carabinieri (Viale Tor di Quinto) - III^ lotto "

Finanziamento lire 63.606.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 56.571.341.000.

Con D.M. in corso è stata assegnata a codesto Istituto la somma di lire 2.854.000.000 .

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 65% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 19.12.89

FIO 1989

- Progetto n. 20 - Cap. 8442 - Catanzaro

"Caserma Polizia di Stato e Polizia Stradale (Catanzaro)"

Finanziamento lire 24.650.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa l'83% degli interventi programmati.

- Progetto n. 21 - Cap. 8443 - Catanzaro

"Uffici finanziari provinciali (Cosenza)"

Finanziamento lire 28.603.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 18.182.995.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 99,% degli interventi programmati.

**RIFINANZIAMENTI PER LA RICOSTRUZIONE NELLE ZONE DEL BELICE DISTRUTTE
DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1968**

Con legge n. 433 del 31 dicembre 1991 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei fabbricati privati distrutti o danneggiati, nonché per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari, è stata stanziata la somma di L.67 miliardi per il 1993 rimodulati dalla L.F.'93 (Tab. F L.37 miliardi per il '93 e L.30 miliardi per il '94).

Sulla ripartizione di detti fondi, proposta dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Sicilia d'intesa con i Comuni interessati, è stato acquisito, ai sensi dell'art. 12 della L. 29 aprile 1976 n.178 e dell'art. 13 della L. 27 marzo 1987 n. 120, il parere della Commissione parlamentare.

Con D.M. 28 gennaio 1994 n. 354 è stata approvata la ripartizione dei fondi in questione; quindi, detto provvedimento, è stato inoltrato al Ministero del Tesoro per la successiva assegnazione ed erogazione in favore della Regione Sicilia.

Con legge n. 505 del 23.12.1992 i Comuni della Valle del Belice sono stati autorizzati a contrarre mutui con Istituti di credito o Sezioni autonome distaccate per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e ripartizione relativi all'edilizia abitativa privata per l'ammontare di cc.190 miliardi.

Sulla ripartizione di detti fondi, proposta dal Provveditorato citato d'intesa con i Comuni interessati, è stato acquisito il parere favorevole della Commissione bicamerale.

Con D.M. n. 355 del 28 gennaio 1994 è stata approvata la ripartizione predetta ed il provvedimento è stato inoltrato al Ministero del Tesoro per la successiva assegnazione ed erogazione alla Regione Sicilia.

Con D.L. 5.10.93 n. 398 convertito in legge 4.12.1993 n. 493 è stata autorizzata l'ulteriore spesa di L.108 miliardi per il triennio 1993-1994-1995 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria. Al relativo onere si provvede con fondi stanziati nel bilancio del Ministero del Tesoro (cap. 8817) e Ministero LL.PP.(cap.9051).

A seguito del parere favorevole della Commissione Parlamentare Bicamerale per il Belice sono stati emanati rispettivamente i DD.MM. n. 1150 e 1151 del 4.8.95.

Con il D.M. 1150, a carico del capitolo 8817 del Ministero del Tesoro, si è ripartita la somma di L. 90.889.000.000 (così ridotti a seguito della legge 22.3.95, n. 85), mentre con il D.M. 1151, a carico del capitolo 9051 del Ministero dei LL.PP., la ripartizione per le opere di urbanizzazione primaria è stata di L. 16.341.000.000.

A seguito della concessione della deroga al blocco degli impegni di spesa, blocco disposto con la legge 22.3.95 n. 85 è stata; con D.M. 1476 del 25.10.95 assegnato al Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Sicilia la somma di L. 16.341.000.000 a carico del capitolo 9051 del Ministero dei LL.PP.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO**

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

[Handwritten mark]

PAGINA BIANCA

INDICE DELLE LEGGI PLURIENNALI

- Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 13, comma 15
- Legge 22 agosto 1985, n. 449
- Legge 5 febbraio 1992, n. 139
- Legge 1978, n. 297
- Legge 16 marzo 1976, n. 86
- Legge 10 aprile 1981, n. 151
- Legge 14 maggio 1981, n. 219, art. 4
- Legge 7 agosto 1982, n. 526
- Legge 4 agosto 1990, n. 240
- Legge 1990, n. 380
- Legge 15 dicembre 1990, n. 385
- Legge 1992, n. 211
- Legge 5 febbraio 1992, n. 68

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67 - ART. 13 COMMA 15

Accordo di programma di cui al D.P.C.M. del 26 gennaio 1990

L'Accordo di Programma di cui al DPCM del 26 gennaio 1990 è finalizzato alla "realizzazione di nuovi approdi e di infrastrutture di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo Stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi".

L'art. 3 del citato Accordo di Programma individua una serie di interventi che riguardano sia misure di riorganizzazione per la razionalizzazione dei servizi nell'area dello Stretto di Messina sia il potenziamento delle infrastrutture portuali, viarie ed aeroportuali dei Comuni di Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni.

A decorrere dal 1 gennaio 1992, per effetto della legge n. 416 del 31.12.91, la Direzione Generale Programmazione Organizzazione Coordinamento del Ministero dei Trasporti ha assunto la competenza in ordine alla spesa relativa all'Accordo di programma.

La citata legge n. 416/91, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e del bilancio pluriennale per il triennio 1992-94, ha istituito il capitolo 7601, (Rubrica 4 categoria XII - Trasferimenti) sul quale sono affluiti i finanziamenti residui del soppresso capitolo 7210 (Rubrica 2, categoria X) già appartenenti alla Direzione Generale M.C.T.C..

Le autorizzazioni di spesa sul capitolo 7601 ammontano complessivamente a lire 227 miliardi (anno 1988 lire 100 miliardi, anno 1990 lire 75 miliardi, anno 1991 lire 52 miliardi) e sono così ripartite per tipologia di intervento:

-studio di fattibilità per assetto sistema trasporti area metropolitana dello Stretto	£. 2 miliardi;
-studi di fattibilità per nuovi approdi fuori dell'area portuale di Messina e Villa San Giovanni e per assetto collegamento urbano con il porto di Reggio Calabria	£. 3 miliardi;
-interventi infrastrutturali viari a Messina	£. 122 miliardi;
-interventi infrastrutturali viari, portuali, aeroportuali a Reggio Calabria	£. 43 miliardi;
-interventi infrastrutturali viari e portuali a Villa San Giovanni	£. 44 miliardi;
-intervento infrastrutturale portuale a Messina	£. 13 miliardi.

Tali autorizzazioni di spesa sono scaturite dalle successive modifiche definite dalle leggi di seguito riportate.

Il decreto legge del 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989 n. 160, ha autorizzato il Ministro dei trasporti a promuovere, di concerto con i Ministri della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, un Accordo di programma tra i Comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S. Giovanni e l'ex Ente F.S.

Successivamente il DPCM del 26 gennaio 1990 ha approvato l'Accordo di programma, stipulato tra i soggetti di cui sopra in data 19 dicembre 1989.

La legge 11 marzo 1988 n. 67, legge finanziaria 1988, ha autorizzato, per la realizzazione di tale Accordo, la spesa di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990.

Tali autorizzazioni sono state iscritte sul capitolo 7210 (Rubrica 2 - Motorizzazione civile e trasporti in concessione).

Il decreto legge n. 166 dell'8 maggio 1989, convertito dalla legge n. 246 del 5 luglio 1989, "Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria", disponeva una riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7210 per il 1989 di 50 miliardi.

La legge n. 405 del 29 dicembre 1990 (finanziaria 1991) trasferiva 23 miliardi dal capitolo 7210 del Ministero dei trasporti al capitolo 7803 del Ministero della marina mercantile destinandoli alla realizzazione di un sistema Vessel Traffic Service (VTS) per la sicurezza e l'assistenza al traffico marittimo sullo Stretto di Messina; intervento previsto dall'art.3 dell'Accordo di programma.

A tutto il 31.12.1995 sono state impegnate sul capitolo 7601 lire 210,91 miliardi (lire 100 miliardi sui residui del 1988, lire 71,91 miliardi sull'anno 1990, lire 39 miliardi sull'anno 1991) e sono andate in economia lire 16,09 miliardi.

Ciò in quanto l'importo di lire 3,09 miliardi (di cui lire 3 miliardi stanziati per gli studi di fattibilità sopra citati), residuo di stanziamento del 1990, non è stato impegnato entro il 31.12.1991 e l'importo di lire 13 miliardi (stanziamento per l'intervento infrastrutturale portuale a Messina), residuo di stanziamento del 1991, non è stato impegnato entro il 31.12.1992.

A tutto il 31.12.1995 sono stati effettuati pagamenti per un importo pari a lire 12,33 miliardi (lire 5 miliardi in conto residui 1988, lire 5,38 miliardi in conto residui 1990 e lire 1,95 miliardi nel 1991), mentre sono andate in perenzione lire 161,53 miliardi (lire 95 miliardi residui 1988, lire 66,53 miliardi residui 1990).

Nel corso dell'anno finanziario 1995 sono stati effettuati pagamenti pari a lire 0,99 miliardi (in conto residui anno 1990).

La legge 28 dicembre 1995 n.551, bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1996, ha autorizzato, in termini di cassa, la spesa di lire 40 miliardi.

Nel corso dei primi sei mesi dell'anno finanziario 1996 non sono stati effettuati pagamenti.

Per quanto attiene all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma, questa ha risentito e risente della complessità delle procedure, che, riguardando più enti e più interventi, si rivelano particolarmente complicate.

Infatti, pur considerando che l'Accordo di programma rappresenta una procedura di programmazione destinata ad innovare i vigenti iter approvativi, visto che al momento della stipula non erano ancora state emanate le leggi 142/90 e 241/90 in materia di accordi e di conferenze di servizi, si è costretti a seguire le procedure ordinarie per l'attuazione degli interventi.

Lo stesso Comitato di Coordinamento di cui all'art. 6 dell'Accordo di programma non riesce ad incidere nel processo autorizzativo in quanto non può sostituirsi agli organi istituzionalmente competenti.

Per tale motivo non si sono ottenuti gli attesi effetti di accelerazione delle procedure e della spesa.

In particolare, gli interventi infrastrutturali viari a Messina, che hanno un peso rilevante nell'ambito dei finanziamenti dell'Accordo (quasi il 50%) e che sono parte integrante della variante al P.R.G., non sono stati avviati in quanto la relativa istanza di approvazione della variante presentata dal Comune all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è stata respinta dalla Regione per motivi di competenza ai sensi della legislazione regionale.

Pur tuttavia si è raggiunto il risultato di avere sviluppato in gran parte la progettazione esecutiva delle opere programmate e di avere stabilito un costruttivo rapporto tra Amministrazioni centrali e Comuni che ha portato, da un lato, a definire un accordo di massima tra le F.S. S.p.A. e le Società private per coordinare i servizi in pool commerciale al fine di migliorare la qualità dei servizi di traghettamento e, dall'altra, a definire i criteri di pianificazione dell'area metropolitana dello Stretto mediante lo studio di fattibilità per l'assetto del sistema dei trasporti nell'area suddetta.

Tutto ciò premesso ed in considerazione della rilevante importanza che gli studi di fattibilità per la nuova localizzazione di approdi per traghetti a Messina e a Villa San Giovanni e per l'assetto del traffico di attraversamento a Reggio Calabria rivestono per la definizione dello scenario di medio-lungo periodo dell'area dello Stretto, la Direzione Generale P.O.C. ha chiesto, ma non ottenuto, la reiscrizione di lire 3 miliardi in bilancio sul capitolo 7601 per l'anno finanziario 1996; stanziamento previsto per tali studi dall'Accordo ma andato in economia.

Successivamente la stessa Direzione ha confermato tale necessità richiedendo, nell'ambito dell'assestamento del bilancio 1996 e della formazione del bilancio 1997 e del triennio 1997/1999, la reiscrizione sul citato capitolo della pari somma di lire 3 miliardi.

Sarebbe opportuno che tale istanza fosse fatta propria anche dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

LEGGE 22 AGOSTO 1985, N. 449

Interventi di ampliamento e ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

La legge ha lo scopo di realizzare opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa da effettuarsi nel periodo 1984 - 1989.

La spesa complessiva, compresi oneri per revisioni prezzi, é di f. 1.115 miliardi.

La legge prevede snellimenti procedurali quali l'esonero dei pareri preventivi per progetti e contratti fino a f. 1.000 milioni, la sottoposizione di quelli di importo superiore ad uno speciale Comitato, nonché l'esercizio del controllo di legittimità in via successiva.

La realizzazione delle opere é affidata in concessione alle Società concessionarie delle gestioni aeroportuali le quali devono redigere anche i piani regolatori e i progetti.

Data l'insufficienza dei fondi stanziati, con la legge finanziaria 67/1988 si é provveduto al rifinanziamento dei lavori, con una maggiore autorizzazione di spesa di f. 1.200.= miliardi.

Il finanziamento complessivo di f. 2.315 miliardi é così ripartito:

- Aeroporto di Roma Fiumicino	f.	1.319	MLD.
- Aeroporto di Milano Malpensa	f.	936	MLD.
- Assistenza al volo AAAVTAG	f.	60,00	MLD.

Il 9% circa di detto stanziamento é destinato per convenzione alle società di gestione aeroportuale (SEA - SAR) a titolo di rimborso spese generali: rimangono disponibili per lavori, quindi:

- Aeroporto di Roma Fiumicino	f.	1.200	MLD.
- Aeroporto di Milano Malpensa	f.	852	MLD.

Al 31/12/1995 risulta il seguente stato di attuazione:

- autorizzazione di spesa	£. 1.712	MLD
- impegno di spesa	£. 1.712	MLD
- pagamenti	£. 845,55	MLD
- residui di stanziamento	£. ===	MLD
- residui propri	£. 866,45	MLD

Di seguito vengono riportate, per singolo aeroporto le opere appaltate quelle in corso di appalto nonché le opere ultimate.

ROMA FIUMICINO

a) Opere ultimate e rese operative

- Nuovo molo nazionale, ristrutturazione corpo centrale aerostazione nazionale ed opere di pertinenza;
- Piazzali Sud ed Isola SERAM;
- Acquisizione area est;
- Nuova rete M.T. per piste di volo;
- Svincolo Est area tecnica ALITALIA;
- Viabilità, galleria e fognature lotto fronte aerostazione internazionale;
- Adeguamento impianti voli notte - piste 1 e 2;
- Adeguamento sistemi comandi telecontrolli v.n.;
- Ampliamento idrovora 3^ pista 1^ fase;
- Collettore Ovest;
- Collettore Est;
- Disoleatore Ovest;
- Edificio per centrali tecnologiche;
- Sistemazione a verde zona porto di Claudio;
- Sottopasso pedonale aerostazione internazionale/F.S.;
- Aerostazione internazionale - Opere pertinenza (Pontili, guide ottiche, TVCC, condizionamento 400 Hz);

b) Opere in esecuzione

- Nuovo molo internazionale;
- Galleria di Servizio lato Sud-Ovest;
- Viabilità, galleria e fognature lotto Ovest;
- Ampliamento corpo centrale Aerostazione internazionale;
- Viabilità, Gallerie, fogne fronte Aerostazione nazionale, viabilità lato Sud chiusura anello e viabilità accesso Roma Sud-Est;
- Fognature lato Sud-Ovest;
- Centrale e rete elettrica 1^a fase;
- Sottostazione elettrica Area Est;
- Galleria lato Sud/Chiusura anello;
- Bretella di raccordo piste 2 e 3;
- Piazzali e vie di circolazione a servizio del Satellite Ovest;
- Satellite Ovest;

c) Opere appaltate di prossimo avvio:

- Centrale termica e Rete di distribuzione 1^a fase;
- Aerostazione Internazionale, sistema bagagli;

d) Opere da appaltare

- Disoleatore Est;
- Disoleatore centrale;
- Approvvigionamento acque industriali;
- People mover;

MILANO MALPENSAa) Opere ultimate e rese operative:

- Infrastrutture di volo, piste e raccordi;
- Adeguamento sistemi di assistenza al volo;
- Sistema idrico e fognario;
- Recinzione aeroportuale;
- Aerostazione passeggeri 1^a fase - 1^a lotto opere edili e movimenti di terra;

b) Opere in esecuzione

- Opere civili centrale tecnologica;
- Stazione ferroviaria;
- Raccordo ferroviario;
- Aerostazione passeggeri - Opere completamento 1° lotto;
- Strada collegamento Fermo - S.P. 14;
- Piazzali sosta aeromobili;

d) Opere da appaltare:

- Impianti meccanici aerostazione passeggeri;
- Impianti elettrici aerostazione passeggeri;
- Opere civili di finitura, trasporto persone e arredamenti dell'aeropax;
- Sistemi di comunicazione, automazione, ed informatica - HARDWARE
- Sistema elettrico centrale tecnologica;
- Recapito fognario Consorzio S. Antonino;

E' stata avviata nel corso del 1995 una iniziativa nei confronti delle Società di gestione per l'elaborazione e presentazione di Piani di Sviluppo aeroportuale. E' stato approvato l'aggiornamento del Piano di sviluppo a breve medio termine dell'aeroporto di Fiumicino.

FIO 1984

Ampliamento aerostazione aeroporto di Pisa

L'importo del finanziamento ammonta a f. 20.765 milioni dei quali sono stati iscritti a bilancio f.18,80 MLD.

I lavori sono curati in regime di concessione dalla S.A.T., concessionaria della gestione dell'aeroporto di Pisa.

In relazione al programma dei lavori, era stata richiesta, in sede di assestamento al bilancio 1995, l'acquisizione dell'intera disponibilità prevista che, peraltro, non é stata assegnata.

Al 31/12/1995 risulta il seguente stato di attuazione:

- autorizzazione di spesa	£. 18,80 MLD.
- impegni	£. 18,80 MLD.
- pagamenti	£. 18,13 MLD.
- residui propri	£. 0,67 MLD.

FIO 1986

Aerostazione passeggeri aeroporto di Bologna - Borgo Panigale.

L'importo del finanziamento ammonta a £.27.383 mil., di cui l'ultima tranche é stata assegnata in bilancio alla fine del 1995.

I lavori sono curati dalla SAB, concessionaria della gestione dell'aeroporto di Bologna.

Al 31/12/1995 risulta il seguente stato di attuazione:

- autorizzazione di spesa	£. 27,38 MLD.
- impegni	£. 21,6 MLD.
- pagamenti	£. 19,53 MLD.
- residui propri	£. ===
- residui di stanziamento	£. 5,78 MLD.
- perenzioni	£. 2,07 MLD.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139.

Interventi urgenti per l'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Con la legge, concernente la salvaguardia di Venezia, la società concessionaria SAVE é stata autorizzata a contrarre mutui, a decorrere dall'anno 1993 e dall'anno 1994, per la realizzazione delle opere di completamento dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Gli oneri di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui in questione, di durata quindicennale, sono a carico del bilancio dello Stato.

A tal fine, la citata legge prevedeva limiti di impegno di f. 3.000 mil. a decorrere dal 1993 e in aggiunta f. 1.000 mil. a decorrere dal 1994.

Con d.l. 444/95 riguardante "Disposizioni urgenti materia di finanza locale" é stato previsto un ulteriore finanziamento con limiti di impegno di f. 476 mil. a decorrere dal 1996 e f. 1.845 mil. a decorrere dal 1997.

Al 31/12/1995 risulta il seguente stato di attuazione:

autorizzazione di spesa	f.	10	MLD.
impegni	f.	10	MLD.
pagamenti		4,40	MLD.
residui propri	f.	5,6	MLD.

MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

Per definire esattamente lo stato di attuazione degli interventi relativi ai finanziamenti FIO e alle singole leggi di spesa, si illustrano i lavori effettuati secondo i piani e i programmi con l'indicazione del relativo stato di avanzamento ed eventuali rimodulazioni per gli anni successivi:

FONDO COMUNE PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE
COMMISSARIALE GOVERNATIVA (cap. 7206 - Legge 297/1978):

Il Fondo Comune, di cui all'articolo 10 della legge 297/78), prevede una quota annua di circa £ 103 miliardi da destinare ad interventi di rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie secondarie in concessione ed in gestione commissariale governativa. Tale importo deve essere ripartito fra 35 aziende ferroviarie e, viste le necessità e gli attuali costi degli interventi, non si riesce neppure a far fronte agli interventi di straordinaria manutenzione più urgenti.

Detta ripartizione viene effettuata sulla base delle richieste delle Aziende, sempre esuberanti rispetto alla disponibilità. Le riduzioni vengono effettuate non con criteri di semplice proporzionalità, ma sulla base di una valutazione della urgenza ed indifferibilità degli interventi, nonché sulla base dell'utilizzazione dei fondi assegnati negli anni precedenti.

Si ritiene, pertanto, indispensabile che la quota annua venga congruamente aumentata onde poter intervenire in modo più incisivo specie nel settore degli impianti di sicurezza e segnalamento ed in tutte le altre tipologie di opere, dove si presentano situazioni da sanare che hanno una stretta attinenza con la sicurezza dell'esercizio. Si precisa, infine, che detti interventi sono indipendenti o comunque hanno finalità diverse rispetto agli interventi di ammodernamento finanziati con la legge 910/86, attualmente in corso.

L'assegnazione del fondo per gli anni 1994 e 1995 è stata così stabilita:

	<u>1994</u>	<u>1995</u>
Ferrovie in concessione	£ 51.152.000.000	£ 45.670.000.000
Ferrovie in gestione governativa	£ 51.848.000.000	£ 57.330.000.000

Per l'anno 1996, con decreto di impegno 928(24) del 29.4.94, reg. alla Ragioneria Centrale in data 30.5.94 - conto impegni n° 70, partita n° 181350 - l'assegnazione del fondo alle ferrovie è stata così ripartita:

- £ 46.150.000.000 alle ferrovie in concessione
- £ 56.850.000.000 alle ferrovie in gestione governativa

A fronte di quanto su esposto, si ritiene congruo un importo annuo pari almeno a 350 miliardi di lire. Allo stato attuale non è ancora stato predisposto un ulteriore decreto interministeriale per le assegnazioni relative agli anni 1997-1998-1999.

LEGGE 16 MARZO 1976, N° 86.

Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana. - Cap. 7293 -

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana in concessione, all'epoca dell'approvazione della legge, alla Società Tramvie Provinciali di Napoli. Alla predetta Società concessionaria è subentrato, nella gestione della linea ferroviaria, il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli. A seguito del decreto del Ministero dei Trasporti n° 877 del 13.5.86, il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli è stato dichiarato decaduto dalla concessione ferroviaria ed il servizio ferroviario è stato assunto direttamente dal Ministero dei Trasporti per svolgerlo tramite un Commissario Governativo.

Al 31.12.1994 risulta impegnato l'intero importo di lire 63 miliardi stanziato dalla legge 86/76 e risultano effettuati pagamenti per lire 27 miliardi circa. E' stata altresì richiesta una riassegnazione di somme perenti per l'importo complessivo di circa 1.900 milioni di lire necessari per il pagamento di saldi arretrati. Tuttavia, la R.G.S. non ha disposto nel 1995 tale riassegnazione che si ha, comunque, motivo di ritenere avverrà nel corso del 1996.

LEGGE 10 APRILE 1981, N° 151.

Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti del settore. - Cap. 1660 -

Come è noto, la legge-quadro 10 aprile 1981, n° 151, per i pubblici esercizi di trasporto locali non di competenza statale ha istituito due fondi: uno per il ripiano delle perdite di gestione del settore delle spese correnti, l'altro per l'acquisto di materiale rotabile e per lavori agli impianti fissi nel settore degli investimenti.

Al ripiano delle perdite di gestione nel settore pubblici servizi di trasporto locali non di competenza regionale si provvede con gli stanziamenti che affluiscono annualmente sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - istituito ai sensi dell'art. 9 della citata legge n° 151/81. Le somme stanziolate dalle leggi di bilancio annuale e dalle varie leggi finanziarie sono le seguenti:

Capitolo 1660 - Bilancio Trasporti -

Esercizio finanziario	1982	2.922	miliardi di lire	
"	" 1983	2.979,7	"	"
"	" 1984	3.446	"	"
"	" 1985	4.049	"	"
"	" 1986	4.292	"	"
"	" 1987	4.464	"	"
"	" 1988	4.643	"	"
"	" 1989	3.623	"	"
"	" 1990	4.201	"	"
"	" 1991	4.411	"	"
"	" 1992	4.764	"	"
"	" 1993	4.764	"	"

La Direzione Generale della M.C.T.C. ha provveduto, di volta in volta, a trasferire alle Regioni destinatarie degli interventi dello Stato, tutte le somme disponibili in bilancio.

Con legge 23.12.92, n° 500 (legge finanziaria 1993) il F.N.T. è conferito nel Fondo Comune regionale a decorrere dall'anno 1993, per cui l'erogazione dei contributi è ora a carico del Ministero del Tesoro.

E' da evidenziare che l'applicazione della legge 10 aprile 1981, n° 151, non consente di perseguire pienamente l'obiettivo del ripiano dei disavanzi di esercizio delle imprese di trasporto perchè detto ripiano, che deve realizzarsi nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato dal Parlamento, è subordinato al recupero della produttività aziendale, alle manovre di natura tariffaria e al tasso reale di inflazione che rappresentano condizioni al cui soddisfacimento concorrono, in via prevalente, le scelte di politica economica sul piano nazionale, nel settore dei trasporti.

Per il 1991, la legge finanziaria ha determinato il fondo in 4.411 miliardi di lire, mentre il decreto legge n.415/90, in materia di finanza regionale, convertito in legge n.38/90, ha escluso dalla ripartizione del fondo le regioni a statuto speciale. Tali regioni devono provvedere, pertanto, al finanziamento delle loro aziende di trasporto con oneri a carico dei propri bilanci.

Il problema della copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale per gli anni 1987-1990 è stato affrontato sul piano normativo con la legge 22/12/1990, n° 403 che prevede, all'art. 2, l'accensione di mutui decennali da parte degli enti locali per la copertura dei disavanzi di esercizio 1987-90 delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta con imputazione a carico dei bilanci degli enti locali stessi degli oneri di ammortamento dei suddetti mutui.

L'art. 2bis della predetta legge 403/90 autorizza le regioni a contrarre mutui decennali per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione relativi agli anni 1987-90 che non hanno trovato copertura con i contributi della legge 151/81, con imputazione a carico dei bilanci delle regioni degli oneri di ammortamento dei mutui.

Con la legge 17.2.93, n° 3 gli enti locali e le regioni sono state autorizzate a contrarre mutui per il ripiano dei disavanzi del trasporto locale anche per l'anno 1991. Anche detti oneri restano a carico dei citati enti.

La legge 22.12.92, n° 500 (legge finanziaria 1993), all'art. 3 ha disposto la confluenza del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, di cui alla legge 10.4.81, n° 151 - stabilito in lire 4.764 miliardi per l'anno 1993 - nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16.5.70, n° 281.

Con decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n° 969 del 24.4.93 sono stati determinati i nuovi criteri e modalità di riparto, tra le regioni a statuto ordinario, del fondo di cui trattasi in attuazione del citato art. 3. Le relative erogazioni alle regioni non sono più effettuate da questo Ministero ma dal Tesoro nell'ambito del fondo comune regionale.

Per il corrente anno 1995 la legge 23.12.94, n° 725 (finanziaria 1995), all'art. 6, come già per gli anni 1993 e 1994, ha stabilito la confluenza dello stanziamento complessivo di lire 5.128 miliardi a valere sul F.N.T. nel Fondo Comune. Su detto stanziamento, comprensivo dell'importo di lire 245 miliardi quale Fondo di riequilibrio per quelle regioni che hanno subito una riduzione della quota per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente, è intervenuta la riduzione del 5% ai sensi del d.l. 41/95 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.3.95, n° 85. Il riparto è stato effettuato con decreto interministeriale Trasporti-Tesoro 10.4.95, n° 878 secondo gli stessi criteri dei due anni precedenti.

Fondo per gli investimenti - Legge 151/81 -

Il secondo fondo, relativo agli investimenti ed istituito ai sensi dell'art. 11 della detta legge n° 151/81, ha avuto inizialmente una dotazione di competenza di 2.000 miliardi distribuiti, nel quadriennio 1981-1984, in ragione di 550 miliardi per ciascuno dei primi due anni e di 450 miliardi per gli ultimi due anni.

L'art. 34 della legge finanziaria 1986, n° 41, ha previsto il rifinanziamento del fondo di investimenti per ulteriori 1.500 miliardi, le cui quote annuali sono state così rideterminate:

Anno 1982:	550 miliardi di lire		
" 1983:	550	"	"
" 1984:	450	"	"
" 1985:	450	"	"
" 1986:	300	"	"
" 1987:	600	"	"
" 1988:	600	"	"

Con il decreto 3.10.1985, pubblicato sulla G.U. n° 269 del 15.11.85, si è provveduto, di concerto con il Tesoro, ad approvare per il triennio 85-87 l'aliquota minima dei costi d'esercizio da coprire con i ricavi da traffico dei pubblici esercizi di trasporto locali.

Con la legge finanziaria 1987 il fondo investimenti previsto nell'art. 11 della citata legge n° 151 è stato ulteriormente finanziato (art. 8 legge 22.12.1986, n° 910) per 1.000 miliardi di lire.

Con le leggi finanziarie 1989 e 1990 le quote annuali del fondo investimenti previsto nell'art. 11 della citata legge n° 151 sono così rideterminate:

Anno 1982:	550 miliardi di lire			
" 1983:	550	"	"	"
" 1984:	450	"	"	"
" 1985:	450	"	"	"
" 1986:	300	"	"	"
" 1987:	700	"	"	"
" 1988:	700	"	"	"
" 1989:	400	"	"	"
" 1990:	330	"	"	"

L'art. 18 ter della legge 12.7.91, n° 202 ha previsto espressamente, a decorrere dall'anno 1991, la possibilità per le regioni di contrarre mutui per lire 100 miliardi per l'anno 1991 e lire 175 miliardi per l'anno 1992 le cui procedure sono state fissate con D.M. Tesoro del 24.2.1992 e con successivo D.M. Tesoro 20.6.1992.

Tali mutui non sono stati attivati sino a dicembre 1993 in conseguenza del blocco introdotto e poi confermato dalla legge 23.12.92, n° 498.

Onde sopperire alle gravi situazioni venutesi a creare nel settore, con decreto-legge 5.10.93, n° 399, e 4.12.93, n° 498, sono stati trasformati in contributo straordinario di complessivi 450 miliardi di lire i limiti di impegno non utilizzati nel triennio 1991-1993.

Con decreti 20.11.93, n° 2773 e 25.1.94, n° 140, si è provveduto ad effettuare le rispettive erogazioni nei confronti delle regioni a statuto ordinario sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990.

Detti decreti sono stati più volte reiterati sino a quello in data 1.4.95, n° 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.5.95, n° 204, nel quale all'art. 5 è previsto l'ulteriore contributo di 175 miliardi da erogare nel corso del corrente anno. Detto contributo, comunque a carico della competenza per l'anno 1994, potrà essere erogato solo dopo che la legge di assestamento di bilancio 1995 avrà assegnato al pertinente capitolo la dotazione di cassa necessaria.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N° 219 (ART. 4).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19.3.1981, n° 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel novembre '80 e del febbraio '81. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti (cap. 7297).

La legge n° 219 del 14.5.1981 reca, tra l'altro, norme per gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

Per la parte di competenza di questa Amministrazione il costo degli interventi fu valutato, in base a dati aggiornati al maggio 1982, in circa £ 14.800 milioni.

Peraltro, a seguito di accertamenti più approfonditi, in particolare per quanto si riferisce ai dissesti subiti da talune gallerie ferroviarie, la valutazione aggiornata del complesso dei lavori ammontava a £ 48.270 milioni.

Gli stanziamenti accordati per gli interventi previsti dalla citata legge n° 219/81 sono stati di 6000 milioni per l'anno 1981; 20.765 milioni per l'anno 1983 e 18.000 milioni per l'anno 1984, per un importo complessivo di 44.765 milioni di lire a tutto il 1984.

Nel corso d'esecuzione dei progetti già finanziati sono state evidenziate necessità d'intervento, relative ad accertati aggravamenti delle condizioni di dissesto, per circa 42.000 milioni di lire.

Ai fini di assicurare il completamento degli interventi di ricostruzione, è stato interessato il Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno per il rifinanziamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1°, della legge 22.12.1986, n° 910, dei progetti di ricostruzione non finanziati precedentemente.

Con delibera dell'8.4.1987 il CIPE ha accordato l'ulteriore somma di 40.600 milioni di lire per il finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui alla citata legge numero 219/81.

Detti finanziamenti, per un totale di 85.800 milioni di lire, sono stati utilizzati totalmente per quanto riguarda gli anni 1981, 1983 e 1984 mentre, per quanto riguarda l'assegnazione dell'anno 1987, per la residua disponibilità - andata in perenzione in quanto non utilizzata entro il 31.12.92 - viene predisposta la reiscrizione in bilancio mano a mano che pervengono i vari stati di avanzamento lavori. In totale i pagamenti effettuati a tutto il 1994 ammontano a 59.500 milioni di lire. Nel corso del 1995 è stata richiesta la riassegnazione per lire 102 milioni circa, non effettuata, tuttavia la R.G.S. dovrebbe provvedere nel 1996.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N° 526.**Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.**

Con legge 7 agosto 1982, n.526 è stato istituito il Fondo Investimenti Occupazione (FIO) finalizzato alla realizzazione di specifici progetti d'investimento collegati a precisi obiettivi di politica economica.

La procedura di finanziamento prevedeva l'approvazione, da parte del CIPE, dei singoli progetti ed il conseguente assenso del finanziamento a carico del bilancio statale in concorso con i finanziamenti accordati dalla BEI.

Il quadro complessivo dei fondi, affluiti su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti D.G. M.C.T.C., a valere sui fondi FIO e BEI, espone i seguenti dati contabili:

Finanziamenti complessivi (FIO/82-83-84-85)(in milioni di lire)		Pagamenti effettuati al 31.12.1995
Cap.7298	61.000	59.173
" 7299	78.000	78.152
" 7300	38.500	28.284
" 7301	48.891	47.950
" 7302	258.930	257.020
" 7303	84.500	64.118
	-----	-----
Per gli importi complessivi:	569.821	534.696

Con delibera CIPE del 12.5.88 (FIO 86), a valere sugli stanziamenti della legge 910/86, sono state deliberate somme per £ 207.586 milioni per la ferrovia Milano-Malpensa (progetto n° 300 - collegamento ferroviario Saronno-Malpensa) e £ 55.678 per la ferrovia Circumetnea (progetto n° 301 - potenziamento e trasformazione del tratto urbano della ferrovia Circumetnea nella città di Catania).

La delibera CIPE 19.12.89 (FIO 89), sempre a valere sugli stanziamenti della legge 910/86, ha assegnato somme per £ 63.656 per le ferrovie Nord-Milano (progetto n° 186 - soppressione passaggi a livello); con nota n° 284 del 30.1.91 la Direzione Generale M.C.T.C. ha proposto al Ministero del Bilancio - che ha accettato - di far gravare gli oneri relativi a detto progetto sui fondi della legge 385/90 anzichè su quelli della legge 910/86. Sul capitolo 7303 sono confluiti, altresì, fondi per lire 1.635 milioni con cui si è provveduto ad integrare quanto occorrente all'acquisto di 10 elettrotreni a favore della gestione governativa Ferrovia Circumvesuviana.

COMPLETAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI (CAP.7277)

Per il completamento della linea metropolitana di Napoli sono stati accordati finanziamenti per complessivi 1.125.000 milioni di lire, rimodulati nel corso degli anni ed inseriti nelle apposite tabelle allegate alle singole leggi finanziarie.

Le autorizzazioni di spesa sono state cadenzate nel modo seguente:

a tutto il 1989: 415.000 milioni di lire:

per l'anno 1990: 275.000 " " "

per l'anno 1991 250.000 " " "(comprendente il rifinanziamento di 150.000 milioni di lire previsto in Tabella D)

per l'anno 1992 150.000 " " "(rifinanziamento disposto con legge finanziaria 1992, n° 415/91, per £ 150 miliardi)

per l'anno 1993 35.000 " " "(rimodulazione disposta dalla legge finanziaria 1992, n° 415/91, Tabella F)

I pagamenti effettuati, a tutto il 31.12.1995, ammontano a 822.211 milioni di lire.

LEGGE 4/8/1990, N° 240.

Interporti e intermodalità - Capp. 7308 e 7309 -

La legge 4 agosto 1990, n° 240 di sostegno all'interportualità ed all'intermodalismo dei trasporti costituisce un evento di grande rilievo infrastrutturale perchè capace di incidere significativamente, in termini di rete sull'offerta complessiva del nostro Paese. Essa, peraltro, non assicura totalmente le necessità, dovendosi tener conto del numero e dell'entità delle operazioni infrastrutturali occorrenti, sia pure nel contesto di una rigorosa programmazione ispirata a criteri di selettività.

INTERPORTI (Cap. 7308)

Con legge 4.8.1990, n° 240, al capo I, in materia di interporti sono state dettate diverse disposizioni: in primo luogo è stata prevista la creazione di un piano quinquennale ove sono indicati, sulla base del Piano Generale Trasporti, gli interporti di 1° e 2° livello di rilevanza nazionale, piano da

predisporsi da parte del Comitato di Ministri di cui all'articolo 2 L. 15.6.84, n° 245, su proposta congiunta del Ministro dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate e da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, quale presidente del predetto Comitato.

Per quanto riguarda l'ammissione alle provvidenze, la legge prevede procedure differenziate tra gli interporti di primo livello, individuati dall'art. 9 della legge medesima, e di secondo livello.

Per gli interporti di primo livello, per buona parte già realizzati, essendo in tutti i casi definiti i soggetti gestori, l'ammissione alle provvidenze è prevista previa stipula di convenzione, con decreto interministeriale Trasporti-Lavori Pubblici. Per gli interporti di secondo livello la legge prevede, invece, che la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture interportuali siano affidate in concessione.

In materia finanziaria la legge autorizza la contrazione di mutui di importo definito per ognuno degli anni dal 1989 al 1993 per un volume complessivo di lire 700 miliardi.

E' prevista l'erogazione di un contributo pari al 5% semestrale, per la durata di 15 anni, della spesa per investimenti autorizzata per gli anni 1989-1993, con l'autorizzazione di limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato.

Va sottolineato come con l'art. 6 del d.l. 1.4.95, n° 98, convertito dalla legge 30.5.95, n° 204, recante interventi urgenti in materia di trasporto ha disposto alcune norme modificative di quanto inizialmente previsto con L.240/90. In particolare, è stata abolita la distinzione fra I e II livello ed è stato soppresso l'istituto della concessione previsto dall'art. 3 della L. 240/90. Inoltre, è stato previsto l'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla legge 240/90 delle nuove disposizioni impartite.

Nell'ambito del programma di contributi destinati alla realizzazione e/o potenziamento di detti interporti di cui al Capo I della legge 240/90, è stata data attuazione all'art. 9 della legge stessa relativamente agli interporti di ex I livello. Per questi è stato autorizzato, con D.M. Trasporti 368(50)240/I del 2.4.92, un volume di investimenti pari a 482 miliardi di lire, a fronte del volume di investimenti globalmente autorizzato dalla legge pari a 700 miliardi. Gli interventi sugli interporti di I livello sono già avviati ed il programma è attualmente in fase esecutiva.

I suddetti 482 miliardi sono stati ripartiti fra gli interporti di seguito elencati:

- Interporto di Bologna	£ 58 miliardi
- Interporto di Padova	£ 61 "
- Interporto di Verona	£ 62 "
- Interporto di Orbassano	£ 54 "
- Interporto di Rivalta Scrivia	£ 40 "
- Interporto di Segrate Lacchiarella	£ 65 "
- Interporto di Marcianise Nola	£ 60 "
- Interporto di Parma	£ 33 "
- Interporto di Livorno	£ 49 "

Con DD.MM. dal n° 1790 al 1798 del 10.10.92, regolarmente registrati alla Corte dei Conti, si è provveduto ad impegnare sul capitolo 7308, a partire dall'anno finanziario 1992 e fino al 2007, le 30 rate di contributo semestrale spettanti alle società titolari degli interporti ex 1° livello.

A tutto il 1994 sono state costituite in deposito, presso la Tesoreria Centrale dello Stato, su appositi c/c infruttiferi, le somme relative alle prime 5 rate semestrali di contributo ammontanti a lire 24,1 miliardi ciascuna (complessive lire 120,5 miliardi) nei limiti, cioè, del 5% semestrale a fronte dell'investimento autorizzato.

Per il corrente anno e per quelli successivi si provvederà alla predetta costituzione in deposito nonché allo svincolo delle semestralità a fronte della prevista documentazione tecnico-amministrativa.

Per quanto riguarda i rimanenti interporti, sono stati predisposti gli atti previsti dal citato d.l. 98/95 convertito dalla legge 30.5.95, n° 204.

INTERMODALITA' - Capitolo 7309 -

Il Capo II della legge 4.8.1990, n° 240 prevede, nel quinquennio 1989-1993, contributi straordinari di diverso tipo da concedere ad imprese o cooperative di autotrasporto di cose per conto di terzi, che svolgano attività di trasporto combinato strada - rotaia.

I contributi previsti dagli artt. 12, 1° comma, e 13, 1° comma, sono pari al 20% o 40% della spesa sostenuta nel predetto quinquennio per l'acquisto o la locazione di nuove unità di carico idonee al trasporto intermodale da parte di imprese che posseggano i requisiti di cui all'art. 11, 2° comma, lettere a) e b) della medesima legge.

Di tipo diverso sono invece i contributi di cui all'art. 12, 2° comma, che prevede la corresponsione in tre rate (1990 - 1991 - 1992) di un contributo pari al 10% dei corrispettivi già pagati dalle imprese per trasporti effettuati nel quinquennio 1985-1989 sotto condizione di un potenziamento o rinnovo del parco di unità di carico, posseduto alla data di presentazione della domanda, non inferiore al 20%.

Per le suesposte finalità, l'art. 17 della legge ha autorizzato spese nel limite complessivo di lire 155 miliardi così ripartiti:

1989:	£ 12,5 miliardi	
1990:	£ 35	"
1991:	£ 5	"
1992:	£ 52,5	"
1993:	£ 30	"
1994:	£ 10	"
1995:	3 10	"

Nel premettere che il disposto del Capo II della legge 240/90 crea non poche difficoltà di interpretazione, aggravate dalla normativa di attuazione che impone la presentazione di una notevole mole di documentazione con connessi problemi di coordinamento con certificazioni e normative straniere, si fa presente che nel 1995 sono state concluse tutte le istruttorie relative alla legge in esame e sono stati emanati 12 decreti di concessione e pagamento, aventi ad oggetto i contributi di cui all'art. 12, 1° comma, dei quali: 1 sullo stanziamento 1990 di lire 211.125.590, 1 sullo stanziamenti 1991 di lire 368.238.757, 3 sullo stanziamento 1992 per un totale di lire 1.098.784.733, 1 di lire 4.753.149.128 (delle quali lire 309.008.000 sullo stanziamento 1992 e lire 4.360.141.128 sullo stanziamento 1993) e sei sullo stanziamento 1993 per un totale di lire 3.783.328.448. Pertanto, alla data odierna restano in sospeso solo alcuni contenziosi.

LEGGE 380/90 - SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO (Cap. 7211)

Riguarda gli interventi mirati alla costruzione del sistema idroviario padano-veneto e prevede, nel triennio 1990-92 uno stanziamento di 110 miliardi di lire. Trattasi di un intervento strategico che per la prima volta consente al nostro Paese di utilizzare, in un'area con forte movimentazione (il 67% del volume di trasporto merci si concreta nelle quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), un sistema idroviario parzialmente alternativo. Tale operazione mira, infatti, a traslare una quota del traffico, oggi gravitante integralmente su strada, nell'idrovia.

Senza dubbio, soprattutto nella fase iniziale, non si tratterà di forti volumi di traffico; ma anche minime quantità contribuiranno a diminuire il livello di saturazione e di congestione oggi presente nell'ambito territoriale in esame.

In particolare, sono previsti una serie di complessi adempimenti quali la definizione ed approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto e la predisposizione del relativo piano pluriennale di attuazione nonché la approvazione dei progetti e l'affidamento in concessione e di costruzione e gestione del sistema idroviario stesso.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla legge 380/90, è stato altresì perfezionato il provvedimento di approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto ed il relativo piano pluriennale di attuazione previsto dall'art. 2 della citata legge 380/90 sul quale, con delibera 31.3.92, si è espresso favorevolmente il CIPET.

Va segnalato che il suddetto piano prevede ai fini della completa realizzazione del sistema idroviario padano-veneto un programma di interventi pari a £ 4.906 miliardi.

E' stata data, inoltre, attuazione all'articolo 6 della legge stessa, assegnando E 110 miliardi alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed al Ministero dei Lavori Pubblici (Presidente del Magistrato per il Po) per la realizzazione di interventi prioritari relativi al fiume Po e ad altre vie navigabili facenti parte del sistema idroviario padano-veneto. Le somme impegnate sono state costituite in deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato su appositi c/c infruttiferi intestati a ciascuna delle regioni interessate.

La legge finanziaria 1994 ha previsto l'ulteriore quota di finanziamento di lire 20 miliardi sul capitolo 7211 che sembra opportuno destinare alla redazione delle progettazioni necessarie al fine di poter procedere alla fase realizzativa con le indispensabili garanzie di fattibilità tecnica ed economica degli interventi.

LEGGE 15/12/1990, N° 385.

Sistemi integrati di trasporto - Capp. 7212 e 7310 -

La legge 385 del 15.12.1990 ha dettato disposizioni nei diversi settori in cui si articola la materia dei trasporti, con obiettivi e finalità che possono essere ricondotte a diverse aree di spesa.

All'articolo 8 della stessa legge sono dettate le disposizioni che interessano l'area che raggruppa gli interventi dello Stato per l'attuazione di sistemi integrati di trasporto, che possono così riassumersi: .

- Vengono semplificate le procedure per l'approvazione di progetti di opere (sia reti ferroviarie che impianti aeroportuali), con la convocazione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per delega del Ministro dei Trasporti, di una conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali o dei soggetti comunque tenuti ad adottare atti di concerto o intesa, o a rilasciare pareri, nulla osta, concessioni, approvazioni, per la valutazione di progetti esecutivi; l'espressione di un parere sugli stessi, nel rispetto dei vincoli esistenti (ambientali, storici, territoriali, ecc.). L'approvazione, all'unanimità della conferenza sostituisce tutti gli atti di intesa, concerto, pareri, nulla osta, ecc., previsti da leggi statali o regionali. Nel caso non si raggiunga l'unanimità, potrà essere promossa la conclusione di un accordo di programma tra l'Amministrazione e gli enti territoriali interessati.
- Le ferrovie in concessione ed in gestione governativa sono autorizzate ad accendere mutui garantiti dallo Stato aventi le seguenti finalità:

- 1) ammodernamento e realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti e la rete ferroviaria esistente;
- 2) realizzazione di reti su guida vincolata integrate con linee ferroviarie esistenti all'interno dei sistemi urbani;
- 3) interventi per innovazioni tecnologiche finalizzate ad incentivare la riduzione di personale.

Il Ministro dei Trasporti può concedere contributi pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui.

Il programma di interventi in questione prevede un volume di investimenti globale a fronte della spesa autorizzata, per mutui garantiti, per 25 miliardi di lire per ogni anno finanziario 1990-91-92.

Successivamente la legge 26.2.1992, n° 211, all'art. 10, ha inserito, fra i soggetti beneficiari del finanziamento, anche quelli previsti dal citato articolo 8 della legge 385/90.

Attualmente la disponibilità in bilancio è pari a lire 50 miliardi.

Stante, quindi, la sostanziale corrispondenza tra interventi di cui all'art. 8 della legge 385/90 e quelli di cui alla legge 211/92, potrebbe essere prevista l'utilizzazione dei suddetti fondi per la copertura delle spese di progettazione degli interventi da finanziarsi ai sensi dell'art. 10 della legge 211/92.

LEGGE 211/92 - INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (CAPITOLI 7279 E 7311)

La legge è tesa ad incentivare lo sviluppo del trasporto pubblico con la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare la mobilità e le condizioni ambientali.

La legge prevede l'istituzione di due fondi: uno relativo all'art. 9, con possibilità di contributi da parte dello Stato, ed uno all'articolo 10, con possibilità di finanziamento dello Stato.

Possono essere ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 le città metropolitane nonché i comuni individuati su proposta delle regioni interessate sulla base della presentazione di programmi di intervento relativi alla realizzazione dei sistemi di cui sopra.

Per la realizzazione dei suddetti interventi possono essere corrisposti contributi in misura non superiore al 10% dell'investimento, per la durata massima di trent'anni in relazione ad operazioni di mutuo contratto. A tal fine è prevista l'attivazione di limiti di impegno trentennali di lire 225 miliardi.

Per quanto attiene l'art. 10 possono essere ammessi ai benefici della legge gli enti indicati dall'articolo 8 della legge 385/90, ossia l'Ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa che possono accendere mutui per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati, nonché per la realizzazione di innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale. Per le finalità di cui sopra la legge autorizza limiti di impegno decennali di lire 350 miliardi.

Con deliberazione del 31.3.92 il CIPET ha emanato alcune direttive relative al programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 211/92.

In particolare, è stata prevista la gestione coordinata delle risorse rese disponibili, anche con altre leggi, ed è stato quantificato l'ammontare complessivo degli investimenti attivabili in 5.650 miliardi di lire. Sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande ed è stato fissato un quadro delle esigenze da considerarsi prioritarie nelle aree metropolitane.

Entro il 20.5.92 sono state presentate le domande di contributo sugli artt. 9 e 10 della legge e la relativa documentazione. Entro il 30.6.92 sono stati presentati gli approfondimenti ed integrazione da parte dei soggetti richiedenti sull'art. 9 di cui alla successiva delibera CIPET del 18.5.92.

Va segnalato che con la legge 23.12.92, n° 498, concernente interventi urgenti in materia di finanza pubblica, è stata sospesa a tutto il 1993 la facoltà di contrarre mutui con il contributo dello Stato prevista dalla legge 211/92. La conseguente incertezza sull'effettivo ammontare del finanziamento ha determinato un ritardo nelle procedure attuative che, di fatto, sono riprese con l'avvenuta conferma in bilancio per il 1994 ed il 1995 degli importi autorizzati dalla legge, così come rimodulati dalla legge finanziaria.

Con decreto interministeriale n° 1503 del 22.12.93 Trasporti-Aree Urbane è stata richiesta la documentazione integrativa delle proposte presentate dai soggetti proponenti.

I termini di presentazione della documentazione integrativa richiesta sono scaduti in data 2.5.94. Il quadro delle richieste presentate a fronte dei finanziamenti attivabili e valutabili globalmente in £ 4.500 miliardi è il seguente:

- n° richieste presentate: 70 (36 ex art. 9 e 34 ex art. 10);
- finanziamenti richiesti su L. 211/92: £ 11.103 miliardi;
- ammontare complessivo degli investimenti attivabili (tenuto conto del cofinanziamento): £ 17.128 miliardi.

E' stata completata l'istruttoria da parte della D.G. M.C.T.C. sui progetti presentati. Detta istruttoria è stata consegnata al Ministro pro-tempore i primi del mese di novembre 1994.

Secondo quanto disposto dalla stessa legge 211/92, così come integrata dal d.l. 98/95, è previsto l'esame delle domande presentate da parte di una Commissione di Alta Vigilanza e la trasmissione al CIPE di una proposta di riparto dei fondi.

LEGGE 5.2.92, N° 68

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
(cap. 7294)

la legge 5 febbraio 1992, n° 68, prevede, ai fini del raggiungimento delle finalità elencate all'art. 1 della stessa, una serie di benefici quali:

- incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli per le imprese risultanti da fusione o da associazione in cooperative o consorzi (artt. 3 e 4);
- agevolazioni per le imprese strutturate (art. 6);
- fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che sottopongono il personale a corsi di formazione professionale o che assumono alle proprie dipendenze autotrasportatori monoveicolari (artt. 8 e 10);
- incentivi per la cessazione dell'attività di autotrasportatore (art. 9).

Tali benefici vengono erogati in varie forme, quali concessione di mutui a totale carico dello Stato, forfettizzazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, fiscalizzazione di oneri sociali, liquidazione per importi varianti tra i 100 ed i 52 milioni di lire, nonché il proseguimento d'ufficio dei contributi previdenziali.

Con decreto del Ministro dei Trasporti 29.10.92 sono stati stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione delle relative domande da parte delle imprese interessate con riferimento all'anno 1992; in relazione al numero delle domande pervenute ed al corrispondente fabbisogno finanziario è stato predisposto il decreto 29.12.1993 con il quale l'intero stanziamento di lire 30 miliardi sul capitolo di spesa 7294 è stato destinato all'accoglimento delle istanze presentate per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 9 della citata legge.

Con decreto del Ministro dei Trasporti 18.11.93 si è provveduto a determinare la graduatoria dei relativi beneficiari ex art. 9 della legge.

Nel corso del 1995 si è provveduto a perfezionare le procedure di erogazione dei contributi relativi alla legge 404/85, liquidando 4 imprese per un ammontare complessivo di lire 95.000.000; contemporaneamente, ai sensi dell'art. 9, comma 9 della legge 68/92, sono stati versati all'INPS i contributi previdenziali a favore degli imprenditori aventi diritto, relativamente al 1994 e al primo semestre 1995, per un ammontare complessivo di lire 971.955.920.

E' stato erogato, altresì, un contributo di lire 76.000.000 ad un imprenditore beneficiario ai sensi dell'art. 9, comma 1 - 5, della medesima legge.

Nel primo semestre 1996 si è provveduto al pagamento dei contributi INPS con riferimento al secondo semestre 1995 per un importo complessivo di lire 249.966.070. Nel contempo con d.l. 25.11.95, n° 501, convertito nella legge 5.1.96, n° 11, art. 3, è stata disposta la proroga al 31.12.97 della legge 68/92.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
SETTORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

INDICE DELLE LEGGI PLURIENNALI

- Legge 9 gennaio 1962, n. 1
- Legge 31 dicembre 1982, n. 979
- Legge 22 marzo 1986, n. 111
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41
- Legge 11 marzo 1988, n. 67
- Legge 14 giugno 1989, n. 234
- (artt. 2-4-6-7-9-11 e succ. modificazioni)
- Legge 30 gennaio 1991, n. 34
- Legge 22 febbraio 1994, n. 132
- (artt. 14 e 15)

LEGGE 9 GENNAIO 1962, n. 1 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Ultime leggi di modifica e di rifinanziamento: 10/06/1982, n.361; 11/12/1984, n.848; 12/06/1985, n.295; 28/02/1986, n.41; 22/12/1986, n.910; 11/03/1988, n.67; 14/06/1989, n.234; D.L. 20/05/1993, n.149, convertito in Legge 20/05/1993, n.237; D.L. 24/12/93, n.564, convertito nella legge 22/02/94, n.132; D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95).

Norme per l'esercizio del credito navale**(Capitolo 7701)**

Il titolo II della legge 11 dicembre 1984, n. 848, che ha integrato e modificato la legge 10 giugno 1962, n. 361, ha disciplinato la concessione del credito navale a favore delle iniziative di costruzione, trasformazione e riparazione navale assunte a tutto il 31 dicembre 1986.

Il D.L. 287/95 convertito in Legge 343/95 ha recato un rifinanziamento di 10 miliardi in limiti di impegno.

Nell'anno 1995 sono stati emessi n. 2 provvedimenti per un impegno annuo di £. 5,43 miliardi e sono state emesse, altresì, n. 704 autorizzazioni di pagamenti, con relativi mandati, per un importo complessivo di £. 619,72 miliardi, a fronte di impegni assunti essenzialmente negli anni precedenti.

LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979**Disposizioni per la difesa del mare.****(Capitolo 7761)**

Autorizza risorse: articolo 7 tabella C di legge finanziaria

Nel 1995, a fronte di una assegnazione iniziale di L. 10,70 miliardi, ridotta nel corso dell'anno a L. 10,37 miliardi, sono stati effettuati pagamenti per L. 3,99, di cui L. 3,39 miliardi in conto residui, mediante mandati a fronte di vari impegni presi da questa Amministrazione.

In data 10.05.1995 è stata assegnata la fornitura di n. 8 motovedette di salvataggio per un importo di L. 6,44 miliardi. Detta fornitura è scaturita da una gara comunitaria bandita il 4.8.94 con procedura ristretta ai sensi del decreto legislativo 358/92.

L'importo per far fronte a detta spesa ha gravato sul capitolo 7761 esercizio di provenienza 1994.

Sempre nell'anno 95 è stata bandita in data 03.08.95 un'altra gara comunitaria ai sensi del decreto legislativo 358/92 per la fornitura 9 motovedette di salvataggio per la quale si è ancora in corso di assegnazione. Si prevede di impegnare L. 8,03 miliardi.

Sempre in ambito contratti e sul medesimo capitolo 7761/95 sono stati portati a termine i seguenti contratti con a fianco indicati l'impegno e i pagamenti effettuati alla data del 31.12.95:

Fornitura parti di ricambio per revisione generale di due motori principali M/V CP. 451 "BANNOCK"

Impegno L. 178.903.088

Pagamento L. 178.903.088

Fornitura parti di ricambio per revisione generale di un generatore elettrico M/V CP. 451 "BANNOCK"

Impegno L. 9.128.791

Pagamento L. 9.128.791

Fornitura parti di ricambio per revisione generale di un generatore elettrico M/V CP. 451 "BANNOCK"

Impegno L. 10.624.183

Pagamento L. 10.624.183

Fornitura di due motori AIFO e relativi invertitori/riduttori per la M/V CP. 1002

Impegno L. 60.145.500

Pagamento L. 54.128.950

Fornitura ed installazione di HF/SSB W, VHF AM, ricevitore 500 Khz sulla M/V CP. 804

Impegno L. 16.435.641

Pagamento L. 0

Spese per pubblicazione del bando di gara in data 03.08.95 sui quotidiani a tiratura nazionale L. 14.384.720.

Altri pagamenti, nell'anno 95 sono stati quelli riferiti a:

- contratti stipulati nell'anno 93:

1. Acquisto di motori Deutz - contratto prot. n. 84/26310/XIII in data 22.07.1993 - Soc. I.M.L. Motori

L. 27.293.750

- contratti stipulati nell'anno 94:

1. Fornitura n. 7 motovedette di salvataggio contratto rep. 1/94 in data 27.01.1994 e atto aggiuntivo rep. 2/94 in data 22.07.1994 Soc. Codecasadue.

L. 2.293.434.000

2. Fornitura di motori marini Iveco - contratto prot. n. 8426157/XIII in data 13.07.1994 Soc. Iveco Aifo.

L. 8.855.500

3. Fornitura di motori marini Iveco - contratto prot. n. 84/17082/XIII in data 06.05.1994 Soc. Iveco Aifo

L. 8.376.700

4. Acquisto n. 2 idrogetti Castoldi - contratto prot. n. 84/40264/XIII in data 31.10.94 - Soc. Castoldi.

L. 21.848.565

5. Acquisto n. 2 motori Iveco - contratto prot. n. 84/20263/XIII in data 31.12.94 - Soc. Iveco Aifo.

L. 46.745.100

6. Acquisto n. 2 motori Volvo - contratto prot. n. 84/40265/XIII in data 31.10.94 - Soc. Volvo Penta.

L. 68.058.000

7. Acquisto parti di ricambio per revisione generale motori - prot. n. 84/026158/XIII in data 13.07.94 - Soc. Maggiali Guglielmo.

L. 9.859.425

LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979Disposizioni per la difesa del mare.**(Capitolo 7764)**

Autorizza risorse: articolo 7 tabella C di legge finanziaria

Nel 1995, a fronte di una assegnazione iniziale di L. 0,80 miliardi, sono stati effettuati pagamenti per L. 0,11 miliardi a fronte di vari impegni presi da questa Amministrazione.

Gli impegni presi nel 1995 riguardano:

- fornitura di un alimentatore statico P/n Alst - 21 per il 2° Nucleo Aereo GC di Catania (Società Marchiori S.r.l.) per L. 0,017 miliardi;
- fornitura di apparecchiature, attrezzi e dotazioni necessari allo sviluppo, stampa e catalogazione per i Nuclei Aerei GC (Società Spring Italia) per un importo di L. 0,04 miliardi;
- fornitura Kit Aerio- 166DL3 - 121 per velivoli piaggio 166DL3 (Società Logic Milano) per un importo di L. 0,07 miliardi.

Sono state altresì impegnate L. 0,65 miliardi per la fornitura di nove motovedette di salvataggio.

LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979Disposizioni per la difesa del mare.**(Capitolo 7765)**

Autorizza risorse: articolo 7 tabella C di legge finanziaria

Nel 1995, a fronte di una assegnazione iniziale di L. 0,80 miliardi, sono stati effettuati pagamenti per L. 0,15 miliardi a fronte di vari impegni presi da questa Amministrazione.

Gli impegni presi nel 1995 riguardano:

- fornitura di materiale di rispetto per impianti elica Kamewa destinati alle motovedette classe 400 - contratto 84/50176/XIII in data 11.11.1995 - Soc. Kamewa, per un importo di L. 0,17 miliardi.

In data 31.12.95 sono stati impegnati L. 0,61 miliardi (fondi di provenienza E.F. 1994) a favore del Ministero della Difesa - cap. 1878 per acquisto automezzi aviofornitore e antincendio da impiegarsi presso l'Aeroporto di Sarzana - I° Nucleo Aereo G.C. Sarzana.

LEGGE 22 MARZO 1985, n. 111

(Ultime leggi di modifica o di rifinanziamento: 14/06/1989, n.234; 31/12/1991, n. 431.)

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e riparazioni navali**(Capitolo 7702)**

La legge 22 marzo 1985, n. 111, prevede contributi ai cantieri nazionali per i lavori di costruzione, trasformazione e modificazione di unità navali superiori alle 1000 T. S. L. (effettuati nel periodo di vigenza della V Direttiva CEE per l'industria navalmeccanica), al fine di consentire l'acquisizione di un sufficiente carico di lavoro.

La legge 31 dicembre 1991, n. 431, ha modificato le modalità di concessione del contributo tramite il sistema dell'autorizzazione alle imprese beneficiarie ad accendere mutui decennali garantiti dallo Stato con successivo rimborso agli Istituti di credito delle rate di ammortamento .

Nel 1995 sono stati emessi 5 provvedimenti per un impegno annuo di lire 11,10 miliardi; inoltre, a fronte degli impegni assunti anche negli anni precedenti, sono stati effettuati pagamenti pari a £ 102,53 miliardi.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41

LEGGE 14 MARZO 1988, N. 67

LEGGE 30 GENNAIO 1991, N. 34

Programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici del Ministero della Marina Mercantile approvato con D.I. 15.06.1985 in attuazione dell'art. 39 della Legge 979/82.

(Capitolo 7751)

Autorizza risorse articolo 13 comma 10 legge 41/86.

Autorizza risorse articolo 17 comma 45 legge 67/88.

Autorizza risorse articolo 1 legge 34/91.

L'articolo 13 comma 10 della 28.1.1986 n. 41 (legge finanziaria 1986) ha finanziato il programma quadriennale per il potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici Periferici approvato con D.I. 15.6.85 del Ministero della Marina Mercantile, di concerto con quelli del Tesoro e dei Lavori Pubblici, e successive modifiche, in attuazione del dettato dell'articolo 39 della legge 31.12. 1982, n. 979 recante disposizioni per la difesa del mare.

L'articolo 17 comma 45 ha autorizzato nel triennio 1988/90 un ulteriore stanziamento di L. 150 miliardi per la realizzazione del citato programma quadriennale.

La legge 34/91 ha stanziato ulteriori 120 miliardi ripartiti in ragione di 20 miliardi per il 1991, 40 miliardi per il 1992 e 60 miliardi per il 1993 rimodulati dalla finanziaria 1996, per la quota rimanente, come segue:

<u>1996</u>	<u>1997</u>	<u>1998</u>
15 miliardi	20 miliardi	13,5 miliardi

Per l'attuazione del programma è stato seguito, come è noto, il regime della concessione previsto dal 2° comma del citato articolo 39 della legge 979/82.

Il rapporto concessorio originato da una Convenzione-quadro con la Società Itabo S.p.A. - Società per la realizzazione di programmi integrati - ora Servizi Tecnici S.p.A. - ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al citato programma, compreso tutto quel che risulta necessario per la completa fruizione delle opere, affidando ad idonee imprese di costruzione, secondo la normativa vigente, l'esecuzione dei relativi lavori.

L'oggetto della concessione comprende anche l'acquisizione delle aree e degli edifici o parti di edificio che eventualmente occorranza per la realizzazione dei previsti interventi.

La convenzione prevede una durata novennale della concessione, decorrente dalla data della stipula del relativo atto.

Per la disciplina del rapporto concessorio viene fatto espresso rinvio alle norme in tema di concessioni di cui alla Legge 24.6.1929 n. 1137, nonché, per quanto non espressamente previsto dall'atto convenzionale, al Regolamento 25 maggio 1895 n.350 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle norme del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

Nell'anno 1995 rispetto allo stanziamento annuale di L. 10 miliardi ridotto in corso d'esercizio a 9,7 miliardi, sono state impegnate lire 9,69 miliardi. Nello stesso anno sono state impegnate anche lire 7,96 miliardi sui residui dell'E.F. 94 a completamento dello stanziamento di quell'anno (10 miliardi).

Durante il primo semestre 1995 non sono stato presi ulteriori impegni.

Detti impegni hanno riguardato:

ESERCIZIO 1994/R

Marina di Carrara	lire	4,92
Trapani	lire	2,39
Trieste	lire	0,64

ESERCIZIO 1995

Marina di Carrara lire 4,65

Sciacca lire 0,01

Trieste lire 5,02

Nel primo semestre dell'anno 1996 sono state impegnate, sullo stanziamento iniziale di L. 15 miliardi, L. 8,08 miliardi così suddivisi:

Marina di Carrara lire 2,85

Trapani lire 0,50

Trieste lire 4,73

LEGGE N. 67/88**(Capitolo 7950)**

Il capitolo 7950 (ex 7802 tab. 10, ex 7803 tab. 17) " Spese per l'adozione di un sistema VTS [] nello stretto di Messina", è stato finanziato con L/F n° 67/88 per un importo di L. 23.000 milioni, per il pagamento delle spese relative alla realizzazione del sistema VTS nello stretto di Messina. In data 22.10.1992 è stato assunto sul capitolo 7803 l'impegno di L. 22.414.364.000, al fine di fronteggiare le spese derivanti dal contratto stipulato il 16.4.1992 con la società ALENIA S.p.A. per la realizzazione del sistema predetto.

Nel mese di settembre 1993 sono stati eseguiti sul capitolo 7803 pagamenti per un totale di L. 2,24 miliardi (anticipazione del 10%).

In seguito, a causa della presentazione di ricorsi al TAR Lazio ed al Consiglio di Stato, le attività contrattuali sono state sospese; pertanto, sul capitolo 7950 (ex 7802) risultano attualmente residui per la somma di L. 20.173 milioni a fronte dell'impegno assunto il 22.10.1992, che si prevede sarà erogata nel corrente anno e nei prossimi esercizi finanziari (previsione compimento lavori anno 1999).

Pertanto in fase di assestamento e di previsione triennale, è stato chiesto il mantenimento del capitolo nel bilancio di questo Ministero.

LEGGE 14.GIUGNO 1989, N. 234

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

(Capitolo 7951)

L'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234 ha disposto la concessione di un contributo semestrale, pari al 2% del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero della Marina Mercantile, alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli art. 143 e 144 del codice della Navigazione e che, successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31 dicembre 1990, abbiano acquistato navi di bandiera estera di età non inferiore a tre anni e non superiore a dieci.

Il contributo ha una durata massima di otto annualità per cui nel suddetto articolo è stato autorizzato per l'anno '88 un limite d'impegno pari a L. 8 miliardi.

Con la legge n. 107/1991 è stato autorizzato un ulteriore limite d'impegno di lire 20 miliardi per l'anno 1990 e con la legge 237/1993, per consentire l'accoglimento delle ulteriori istanze per le iniziative assunte entro il 31 dicembre 1990 rimaste inevase per carenza di fondi, è stata autorizzata la spesa di L. 12 miliardi quale limite d'impegno per l'anno 1993.

Infine con la legge 343 del 8 agosto 1995 vi è stato un ulteriore rifinanziamento di L. 3 miliardi e con recente D.L. n. 322 del 17.06.96 di L. 0,55 miliardi per il 1997 sempre come limite d'impegno per l'elevazione del contributo per le navi altamente specializzate.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART.2 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, n.132 - ARTT. 3 e 4**

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431; D.L. 20/05/1993, n.149 convertito nella legge 19/07/1993, n.237; D.L. 24/12/1993, n.564, convertito nella legge 22/02/1994, n.132; D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95).

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e trasformazioni navali**(Capitolo 7703)**

La legge 14 giugno 1989, n. 234, prevede, all'art. 2, contributi ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni, oltre che per le trasformazioni di unità superiori a 1000 T. S. L., realizzata nel periodo di VI Direttiva CEE (1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1990).

Il D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95 ha rifinanziato l' art. 2 della Legge 234/89 con L. 115 miliardi (di cui 55 miliardi per il 1995 e 60 miliardi per il 1997) in limiti di impegno della durata di 10 anni, con il sistema previsto dalla Legge 431/91.

In applicazione della VII^a Direttiva CEE, il D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95, ha rifinanziato gli artt. 3 e 4 del D.L. 564/93 convertito nella Legge 132/94 con L. 63,5 miliardi (di cui L. 10 miliardi per il 1995, L. 17 miliardi per il 1996 e L. 36,5 miliardi per il 1997) in limiti di impegno della durata di 10 anni, da erogare sempre con il sistema previsto dalla Legge 431/91, quale contributo ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni e trasformazioni di unità navali superiori a 400 tsl. internazionali, per il periodo 1 gennaio 1991 - 1 ottobre 1996.

Nel 1995 sono stati emessi 189 provvedimenti per un impegno annuo di lire 189,10 miliardi; inoltre, a fronte degli impegni assunti anche negli anni precedenti, sono stati effettuati pagamenti pari a £ 437,33 miliardi.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART.4, COMMA 7**Provvidenze per il rimborso degli oneri R.I.Na alle imprese cantieristiche ed armatoriali****(Capitolo 7707)**

L'art. 4, settimo comma, della legge 14 giugno 1989, n. 234, concerne il rimborso delle spese sostenute dai cantieri e dalle società armatrici per visite effettuate dal R. I. Na., ai fini delle applicazioni delle convenzioni I.M.O. in materia di sicurezza della navigazione protezione dell'ambiente marino.

Nel corso del 1995 sono stati effettuati solo pagamenti per complessive £. 0,022 miliardi, essendosi esaurito l'intervento dello Stato per le finalità previste dalla norma.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n.234 - ART. 6 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n. 431; D.L. 24/12/1993, n.564, convertito nella legge 22/02/1994, n.132; D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95).

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale**(Capitolo 7704)**

L'art. 6 della legge 14 giugno 1989, n. 234, prevede la concessione di un contributo pari, rispettivamente, al 40% e all'80% degli importi relativi ad investimenti programmati dai cantieri navali in conformità alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica.

Il D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95 ha rifinanziato l' art. 6 con L. 7,5 miliardi (di cui L. 5 miliardi per il 1995 e L. 2,5 miliardi per il 1997) in limiti di impegno della durata di 10 anni , con il sistema di cui alla Legge 431/91, che prevede l' accensione di mutui bancari con rimborso agli Istituti di credito delle rate di ammortamento.

Nel 1995 sono stati emessi 42 provvedimenti per un impegno annuo di lire 6,85 miliardi; inoltre, a fronte degli impegni assunti anche negli anni precedenti, sono stati effettuati pagamenti pari a £ 22,68 miliardi.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART. 7 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Ultima legge di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431)

Provvidenze a favore delle industrie cantieristiche di demolizione**(Capitolo 7705)**

L'art. 7 della legge 14 giugno 1989, n. 234, prevede la concessione di contributi per la demolizione di naviglio alle imprese navalmeccaniche di settore per il periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1990.

La legge 31 dicembre 1991, n. 431, ha modificato le modalità di concessione del contributo tramite il sistema dell'autorizzazione alle imprese beneficiarie ad accendere mutui decennali garantiti dallo Stato con successivo rimborso agli Istituti di credito delle rate di ammortamento .

Nel 1995 sono stati effettuati solo pagamenti, per impegni assunti negli anni precedenti, pari a £ 0,94 miliardi, essendosi ormai esaurito l'intervento dello Stato per il settore.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART. 9**LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, n. 132 - ART. 10**

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431; D.L. 20/05/1993, n.149 convertito nella legge 19/07/1993, n.237; D.L. 24/12/1993, convertito nella legge 22/02/1994, n.132; D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95).

Norme per l'esercizio del credito navale**(Capitolo 7706)**

Sia l'art. 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che l'art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito nella legge 22 febbraio 1994, n. 132, prevedono la concessione di un contributo alle imprese armatoriali, al fine di ridurre gli oneri derivanti dagli interessi dei finanziamenti finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi mercantili ricadenti, rispettivamente, sotto il regime della VI (1° gennaio 1987-31 dicembre 1990) e VII (1° gennaio 1991-1° ottobre 1996) Direttiva CEE.

Il D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95 ha rifinanziato l' art. 9 della Legge 234/89 con 35 miliardi in limiti di impegno per il 1995, nonché l' art. 10 della Legge 132/94 con 58,5 miliardi in limiti di impegno (di cui 20 per il 1995, 15 per il 1996 e 23,5 per il 1997).

Nel corso del 1995 sono stati emessi 55 decreti di concessione del contributo di credito navale per un importo di £.92,64 miliardi annui per la durata di otto anni e mezzo e, contemporaneamente, sono stati effettuati pagamenti per lire 286,58 miliardi, a fronte di impegni assunti anche negli anni precedenti.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

(Capitolo 7706)

L'art. 11 della legge 14 giugno 1989 n. 234 ha disposto, per le imprese che hanno sostenuto oneri relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e lavori di grande riparazione effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri della CEE, la concessione di un contributo nel caso che l'impresa proprietaria della nave assuma l'impegno a mantenere o a far mantenere la nave di proprietà italiana per 4 anni dalla fine dei lavori per i quali è stato concesso il contributo ex art. 9, aggiungendo 2 punti al tasso di riferimento risultante dal decreto del Tesoro.

Per le suddette finalità la legge 237/93 ha autorizzato, per la durata di 8 anni e sei mesi, un limite d'impegno di lire 5 miliardi per l'anno 1993 e di L. 5 miliardi per l'anno 1994.

Con la legge 132/94 è stato autorizzato un ulteriore limite d'impegno di L. 5 miliardi per l'anno 1994 e con legge n. 343/95 limiti d'impegno in ragione di L. 12 miliardi per l'anno 1995 e di L. 15 miliardi per l'anno 1996.

Infine con il D.L. 322/96 è stato autorizzato un ulteriore limite d'impegno di L. 9,45 miliardi a partire dal 1997.

Per il dettaglio dei dati contabili si rimanda all'apposita scheda in allegato.

LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, N. 132 - ARTT. 14 e 15**Contributi a favore dell'I.N.S.E.A.N., nonchè del C.E.TE.NA., relativi al programma di ricerca nel settore navale per il triennio 1991-1993****(Capitolo 7710)**

L'art. 14 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito nella legge 22 febbraio 1994, n. 132, concerne la concessione dei contributi previsti dalla legge 1° aprile 1985, n. 122, come modificata dalla legge 14 giugno 1989, n. 234, per favorire lo svolgimento di programmi di ricerca nel settore navale relativi al triennio 1991-1993 svolti dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (I.N.S.E.A.N.), nonchè dal Centro per gli studi di tecnica navale (C.E.TE.NA.), secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

Nel 1995 sono stati emessi 2 provvedimenti di concessione per un impegno annuo complessivo di lire 7,75 miliardi.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE DELLE LEGGI PLURIENNALI

- Legge 6 agosto 1984, n. 456
- Legge 21 dicembre 1978, n. 863
- Legge 15 dicembre 1990, n. 396
- Legge 19 luglio 1993, n. 237
- Legge 22 dicembre 1984 n. 887

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6.08.1984, N. 456

1. PREMESSA

a. Natura e finalità dell'intervento

La Legge 6 Agosto 1984, n. 456 ha avuto lo scopo di inscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale (996 Mld. per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989) da impiegare per la realizzazione dei sottonotati programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautici e delle telecomunicazioni:

- velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa del territorio (AM-X) ;
- aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101);
- sistema campale di trasmissioni e informazioni, con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento ed acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN).

La quota di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1984 e' stata determinata annualmente con la legge finanziaria.

b. Durata dei programmi e relativi stanziamenti

1) PROGRAMMA AM-X

L'importo di 470 Mld. e' così ripartito :

- . esercizio 1984 (compresa quota 1983) mld. 240
- . esercizio 1985 mld.60
- . esercizio 1986 mld.10
- . esercizio 1987 mld.35
- . esercizio 1988 mld.66
- . esercizio 1989 mld.59

Totale mld. 470

2) PROGRAMMA EH-101

L'importo complessivo di mld.300 e' così ripartito:

- . esercizio 1984 (compresa quota 1983) mld. 100
- . esercizio 1985 mld. 60
- . esercizio 1986 mld. 10
- . esercizio 1987 mld. 85
- . esercizio 1988 mld. 41
- . esercizio 1989 mld. 4

. Totale mld. 300

3) PROGRAMMA CATRIN

L'importo complessivo di Mld.226 e' così ripartito:

- . esercizio 1984 (compresa quota 1983) mld.20
- . esercizio 1985 mld.60
- . esercizio 1986 mld.10
- . esercizio 1987 mld.85
- . esercizio 1988 mld.41
- . esercizio 1989 mld.10

.Totale mld. 226

2. SITUAZIONE ATTUALE DI CIASCUN PROGRAMMA

a. PROGRAMMA AM-X

1) Generalità.

Il "programma AM-X" è nato intorno alla metà del 1977 dopo l'emissione, da parte dello SMA, di un dettagliato requisito militare per la realizzazione di un cacciabombardiere ricognitore leggero. Il programma AM-X ebbe inizio come programma nazionale.

A seguito della partecipazione del Brasile, il programma AM-X è stato trasformato da nazionale a programma congiunto e sono stati definiti quindi anche i nuovi impegni finanziari.

2) Composizione del Comitato.

Il Comitato è costituito dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato ed un Magistrato della Corte dei Conti, non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Aeronautica;
- Direttori Generali delle Costruzioni, delle Armi ed Armamenti Aeronautici e Spaziali, degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;
- Direttore dell'ufficio Centrale Allestimenti Militari;
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato;
- un ufficiale generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;
- un funzionario del Ministro del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
- un rappresentante del Ministro delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato),
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto dal Ministro della Difesa.

3) Attività del Comitato nel periodo 1.1.1995 - 31.12.1995

Nel periodo in esame è stato sottoposto ed approvato dal Comitato un progetto di contratto relativo allo studio di fattibilità di una variante del velivolo AM-X, denominato AMX-.

4) Riepilogo dei contratti degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri.

a) SITUAZIONE RELATIVA AL PERIODO 1.1.1995 - 31.12.1995

È stato impegnato il contratto citato al punto 3 che ha comportato un onere di mld. 4,41.

b) SITUAZIONE COMPLESSIVA

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU per un importo complessivo di Mld. 975,13 (compresi revisione prezzi e differenza cambi). Per il completamento del programma sono previste, sino al 1998 altre spese per mld. 63,14.

Il programma, ha quindi, un costo complessivo presunto, fino al 1998, di Mld 1.038,27.

5) Settori interessati alle forniture.

Alle forniture sono interessate ditte italiane ed estere operanti nel settore aeronautico, motoristico, ed elettronico.

Il lavoro viene svolto in Italia per il 70% circa.

Le d

itte italiane non hanno sede in regioni del Mezzogiorno.

6) Stato di attuazione del programma.

La Fase di Sviluppo del programma AM-X fu suddivisa in tre sottofasce successive.

La prima sottofase prevedeva essenzialmente oltre allo svolgimento di attività proprie di sviluppo, la costruzione di n° 4 prototipi di cui n° 3 in versione base e n° 1 (il quarto) in variante brasiliana e attività di volo per un totale di 177 voli, di cui 27 peculiari della variante brasiliana.

La seconda sottofase prevedeva sia il completamento delle attività peculiari dello sviluppo sia la costruzione di ulteriori n° 2 prototipi (di cui uno in variante brasiliana), sia attività di volo per un totale di 393 voli di cui n° 43 specifici della variante brasiliana; per il raggiungimento dell'Initial Operation Clearance (IOC) sono stati inoltre previsti ulteriori 300 voli (per un totale quindi di 870 voli).

La terza sottofase prevedeva l'esecuzione di altri 570 voli per il raggiungimento delle Final Operational Clearances (FOC) al fine di rendere il sistema d'arma AM-X pienamente operativo. Nella terza sottofase era compreso il conferimento delle FOC anche alla versione biposto.

Sono stati inoltre stipulati altri due contratti relativi ad attività aggiuntive e di sviluppo per il conferimento di ulteriori capacità operative che hanno poi costituito la configurazione base del 3° lotto di velivoli.

7) Sviluppi futuri.

Nel prosieguo dell'evolversi dell'esigenza tecnica ed operativa, anche in funzione della "minaccia futura", sono prevedibili attività fra cui:

- attività aggiuntive di interesse degli SS.MM., alcune già finalizzate ed altre da definire.
- integrazione sul velivolo AM-X dell'armamento specifico ed integrazione di nuove configurazioni di armamento.
- integrazione sul velivolo AM-X dei sistemi JTIDS, GPS, NIS, etc.

8) Incremento costi del programma.

La legge ha assegnato fondi per Mld. 470 mentre le spese effettivamente sostenute e previste sino al 1998 ammontano a Mld. 1.038,27.

I fondi messi a disposizione dalla Legge sono risultati insufficienti in quanto:

- la legge 456/84 ha approvato il programma prevedendo però un finanziamento fisso, non aggiornabile neanche con il tasso di inflazione;
- il finanziamento e' riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della Legge stessa, avvenuta circa tre anni dopo la stima degli oneri della impresa;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico ha talvolta superato lo stesso tasso di inflazione;
- il rapporto di cambio della Lira (interessante l'aspetto contratti motori) con il dollaro si è mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere per la realizzazione del programma, pari a Mld. 568,2, è stato e verrà sostenuto dall'Aeronautica, attingendo ai fondi del bilancio ordinario.

b. PROGRAMMA EH 101

La fase di R/S dell'elicottero è stata di fatto completata nel 1994.

c. PROGRAMMA CATRIN.**1. Generalità.**

Il programma CATRIN ha lo scopo di approvvigionare il prototipo di un sistema pilota campale di trasmissioni ed informazioni che assicuri a livello Corpo d'Armata:

- la sorveglianza del campo di battaglia e l'acquisizione degli obiettivi in profondità nel dispositivo nemico, impiegando:
 - sensori di tipo diversificato, installati anche su piattaforme aeree;
 - appositi centri per la raccolta, correlazione e diffusione dei relativi dati;
- l'avvistamento "tattico" ed il comando ed il controllo delle componenti d'Artiglieria contraerei e dell'Aviazione dell'Esercito;
- un sistema di trasmissioni sicuro, dotato di alta capacità di sopravvivenza alle offese del nemico ed in grado di adeguarsi rapidamente alla situazione "tattica".

A tal fine il CATRIN è articolato nei seguenti tre sottosistemi, strettamente integrati nelle tecniche e nelle procedure:

- sottosistema di trasmissioni Integrate (SOTRIN);
- sottosistema di sorveglianza e acquisizione obiettivi (SORAO);
- sottosistema di avvistamento tattico comando e controllo (SOATCC).

Si tratta di un sistema campale caratterizzato da elevato indice di mobilità e flessibilità, idoneo anche ad essere impiegato per la gestione di situazioni di emergenza connesse con esigenze di protezione civile.

Il Sistema, oltre che ad esigenze militari nazionali, risponde anche ad esigenze prioritarie stabilite nel quadro dell'Alleanza Atlantica, consentendo l'armonica condotta di operazioni congiunte con unità alleate.

2. Composizione del Comitato

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato e da un Magistrato della Corte dei Conti non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Esercito;
- Direttori Generali di MOTORDIFE, AMAT, COSTARMAEREO e TELECOMDIFE;
- Direttore dell'Ufficio Centrale Allestimenti Militari;
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato;
- un ufficiale generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
- un funzionario del Ministero del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
- un rappresentante dell'ex Ministero delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o un ufficiale generale/ammiraglio da questi delegato);
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministro della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della Difesa.

3. Attività del Comitato nel periodo 1 Gen. '95 - 31 Dic. '95

Nel corso del 1995 il Comitato si è riunito il 12 luglio 1995.

4. Riepilogo generale dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri.**a. Situazione relativa al periodo 01. gen. '95 - 31. dic. '95.**

Nel periodo in esame non sono stati stipulati contratti ed impegni internazionali.

b. Situazione complessivi.

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU, per un importo complessivo di 917 mld.

La sperimentazione e realizzazione del sistema pilota si concluderà presumibilmente nel 1997.

5. Settori interessati alla fornitura

Alle forniture è interessato un consorzio legalmente costituito da ditte italiane.

Il Consorzio si avvale, inoltre, di altre qualificate ditte italiane.

6. Stato di attuazione del programma

Il contratto "CATRIN" è divenuto operante nel 1987. Nei primi sette anni di attuazione le attività sono state essenzialmente incentrate su:

- intensi scambi di informazioni tra responsabili industriali e militari per il perfezionamento di conoscenze dottrinali e procedurali riguardanti i settori interessati;
- definizione delle specifiche tecniche relative ai singoli materiali indispensabili per proseguire l'attività di sviluppo;
- definizione delle specifiche generali dell'intero sistema;
- impostazione concordata di un sistema di pianificazione reticolare per consentire all'industria di procedere nei tempi e nei modi contrattuali allo sviluppo del sistema ed all'Amministrazione della Difesa di effettuare tutte le indispensabili azioni di verifica e controllo delle singole fasi di sviluppo del programma stesso;
- definizione dei piani e procedure per il controllo della qualità e verifica dell'idoneità delle singole industrie a garantire il pieno rispetto delle procedure.
- stesura di atto aggiuntivo essenzialmente per la standardizzazione della rete informativa tra i calcolatori (anno 1991, onere di circa 20 mld.);
- realizzazione da parte del Consorzio dei complessi preprototipici.

Nel 1995 È iniziata la fase terminale dello sviluppo del prototipo.

7. Sviluppi futuri

Il sistema pilota CATRIN, pur consentendo tutte le sperimentazioni e simulazioni operative a livello Corpo d'Armata, non è in grado di soddisfare tutte le esigenze di trasmissione ed informative di tale livello di Comando.

Occorrerà quindi prevedere un programma di completamento e integrazione, il cui onere finanziario, (valutato nel 1985 intorno ai 700 mld.), potrà essere esattamente definito solo in prossimità della conclusione della sperimentazione e della realizzazione del sistema pilota (anno '98).

8. Incremento costi del programma

La legge ha assegnato fondi per 226 mld. mentre l'impegno di spesa effettivamente sostenuto sino al 1995 ammonta a 917 mld..

I fondi messi a disposizione dalla legge sono risultati insufficienti in quanto:

- la legge ha approvato il programma prevedendo un finanziamento fisso, non aggiornabile neppure del tasso di inflazione;
- il finanziamento è stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della legge stessa, avvenuta alcuni anni dopo la stima degli oneri dell'impresa;
- i costi nel settore degli armamenti sono lievitati in misura maggiore a quello del tasso di inflazione.

Il maggior onere di 711 mld. è stato sostenuto dall'Esercito, attingendo ai fondi dal proprio bilancio ordinario.

Ciò ha comportato il rinvio di altri programmi di Ammodernamento della F.A. di notevole importanza, previsti sui fondi del bilancio ordinario.

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE COMPLESSIVE.

I due programmi di ricerca e sviluppo hanno raggiunto, a tutto il 1995, un costo di Mld. 1.892,13 (975,13 per l'AM_X e 917 per CATRIN) mentre il relativo finanziamento di legge era di Mld.696 (470 per l'AM_X e 226 per CATRIN)

L'insufficiente finanziamento e' deriva dal fatto che:

- la legge 456/84 ha approvato i programmi prevedendo finanziamento fissi, non indicizzabili;
- il finanziamento e' stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della legge stessa, avvenuta circa 3 anni dopo la stima degli oneri delle imprese ;
- la lievitazione dei costi nel settore degli armamenti ha superato il tasso di inflazione;
- il rapporto di cambio della lira con il dollaro si e' mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere di mld. 1.196,13 e' stato sostenuto dalle FF.AA., attingendo ai fondi stanziati sul loro bilancio ordinario.

Cio' ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza, inizialmente pianificati dalle FF.AA. sui fondi del loro bilancio ordinario.

LEGGE 21/12/1978 N. 863**realizzazione rete nazionale per il rilevamento
dati meteorologici via satellite****A. PRIMA PARTE****1. Natura e finalità.**

Trattasi di un intervento già finalizzato teso a sviluppare, in campo intereuropeo, un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite "METEOSAT", allo scopo di ampliare le capacità di studio e di ricerca nel settore e di fornire una maggiore e precisa mole di informazione da utilizzare per le attività relative alla previsione del tempo.

2. Ammontare e durata del programma.

La Legge n. 863 ha previsto uno stanziamento di miliardi 2,5 nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni, peraltro già realizzato.

Ha previsto, inoltre, che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del sistema, debba essere stabilita la somma occorrente alla sua gestione.

Allo stato attuale risultano erogati finanziamenti per complessivi 20,82 miliardi.

3. Procedure previste dalla Legge.

La Legge n. 863 non prevede particolari procedure amministrative.

B. SECONDA PARTE**1. Dati contabili.**

I dati contabili sono contenuti nella scheda allegata.

2. Stato di avanzamento dei programmi.

Il programma per la realizzazione della rete di stazioni è stato avviato nel 1980.

Allo stato attuale l'intera rete di stazioni è stata completata e realizzata e, quindi, risulta operativa a tutti gli effetti.

LEGGE 15.12.1990, N.396 “RILOCALIZZAZIONE DELLE CASERME CAVOUR E MONTEZEMOLO DI ROMA”

Nell'ambito della legge era prevista la rilocalizzazione delle caserme Cavour e Montezemolo sull'area dell'aeroporto di Centocelle per la quale il D.L. 30.12.1988, n.552 aveva stanziato 70 miliardi.

Al 31.12.1995 la somma stanziata è stata interamente impegnata; i pagamenti effettuati ammontano a 18,80 miliardi e sono pari a circa il 26,9% dell'impegnato.

I lavori sono suddivisi in 3 comparti.

I comparti “B” e “C” risultano realizzati rispettivamente al 92% e al 24,7%.

I lavori concernenti il comparto “A” sono stati riappaltati in danno con contratto stipulato nel gennaio 1996. L'approvazione del contratto è stata sospesa a seguito di ordinanza del TAR del Lazio che ha accolto istanza di sospensiva da parte di ditte ricorrenti. Si presume che l'iter approvativo potrà essere perfezionato entro l'anno.

LEGGE 19 LUGLIO 1993, N.237 ARTICOLO 6 “INTERVENTI PER LA
RAZIONALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE
PRODUTTIVA DELL’INDUSTRIA BELLICA”

A. - **Parte prima.**

1. - **Natura e finalità del programma.**

Acquisizione, nell’ambito di un programma di interventi per l’ammodernamento delle Forze Armate, di 4 unità navali classe LUPO (comma 1) con relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri.

2. - **Ammontare e durata del programma.**

Per le predette finalità l’Amministrazione della Difesa è autorizzata dalla legge (comma 2) ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, per la componente navale, e dal 1994, per la componente elicotteristica, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratte dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di 100 miliardi, con decorrenza 1993, e di 150 miliardi, con decorrenza 1994, per un ammontare complessivo di 2.500 miliardi.

3. - **Procedure previste dalla legge.**

La legge non prevede, per quanto attiene il programma in questione, alcuna specifica procedura.

B. - **Parte seconda.**

1. - **Dati finanziari.**

In allegato è riportato il quadro contabile relativo alla legge in oggetto (articolo 6, comma 1, 2 e 3) riferito alla data del 31.12.1995.

2. - **Stato di attuazione della legge.**

Le risorse finanziarie assegnate concernono l’acquisizione di:

- n.4 unità navali, incluso relativo supporto logistico, per un importo globale di 2.110,0 miliardi (EE.FF. 1993-2003);

- munizionamento convenzionale e missilistico per un importo globale di 195,0 miliardi (EE.FF. 1994-2003);
- n.5 elicotteri AB-212, incluso il relativo supporto logistico, per un importo globale di 195,0 miliardi (EE.FF. 1994-2003).

Il contratto iniziale di acquisizione delle 4 unità navali è operante (registrato alla Corte dei Conti il 25.04.1994) e prevede una spesa complessiva di 2.032,405 miliardi ripartita in quote annuali come di seguito indicato:

- E.F.	1993	= 100,0 miliardi;
- EE.FF.	1994-2002	= 203,24 miliardi;
- E.F.	2003	= 103,2 miliardi.

In fase di pagamento delle quote di mutuo relative agli ee.ff. 1993 e 1994, previste nel ruolo di spesa fissa acceso a fronte del predetto contratto, l'Ufficio preposto alla liquidazione ha imputato il complessivo importo (303,24 miliardi) sulla competenza dell'e.f. 1994 relativa all'intero programma (250 miliardi) ricorrendo all'utilizzo solo parziale della quota disponibile nell'e.f. 1993. Conseguentemente, dovendo rispettare il limite fissato dalla legge n.237, è nata la necessità di rimodulare i limiti di impegno annuali previsti dal D.M. 17.12.1993 per consentire l'assunzione dei restanti impegni di programma.

La richiamata rimodulazione, che non ha comportato variazioni nell'ammontare complessivo delle risorse assegnate dalla legge (2.500 miliardi), è stata approvata con D.M. 10.04.1996 e ridefinisce gli impegni pluriennali nei sottoindicati termini:

- per l'acquisizione delle 4 unità navali e relativo supporto logistico:

E.F.	1993	= 100,0 miliardi;
E.F.	1994	= 250,0 miliardi;
E.F.	1995	= 211,0 miliardi.
E.F.	1996-2002	= 206,125 miliardi per ciascun e.f.;
E.F.	2003	= 106,125 miliardi.

per un importo globale di 2.110,0 miliardi;

- per l'acquisizione del munizionamento convenzionale e missilistico:

E.F.	1995	=	39,0	miliardi;
E.F.	1996-2003	=	19,5	miliardi per ciascun e.f.;

per un importo globale di 195,0 miliardi.

Per quanto attiene il contratto di acquisizione del munizionamento convenzionale e missilistico il Decreto di impegno, in linea con la nuova disponibilità di risorse dettate dal richiamato D.M. 10.04.1996 di rimodulazione, è in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

Esso prevede una spesa complessiva di 193,003 miliardi, ripartita secondo i seguenti impegni annuali:

E.F.	1995	=	38,6	miliardi;
E.F.	1996-2003	=	19,3	miliardi per ciascun e.f..

Tutte le 4 unità navali, per le quali sono in corso di definizione e studio alcuni minori lavori di adeguamento e completamento delle dotazioni, sono entrate in servizio.

I contratti relativi all'acquisizione del munizionamento e dei 5 elicotteri AB-212 non sono stati ancora perfezionati.

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE N. 887 DEL 1984**

**REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F.I.O. 1985, N.16 - DELIBERA CIPE DEL
6.12.1986 E PROGETTO F.I.O. 1986, N.31**

Infrastrutture addestrative per Sott.li A.M. aeroporto di Capua - I e II lotto.

Lo stanziamento di 60,35 miliardi per il I lotto - progetto n.16 - è stato interamente impegnato e le opere già realizzate. La situazione dei pagamenti effettuati è di 59,67 miliardi con una percentuale del 98,9% al 31.12.1995.

Il II lotto - progetto n.31 - è stato ammesso al finanziamento per 90,80 miliardi con delibera CIPE del 12.05.1988. Di tale somma sono stati assegnati 85,49 miliardi ed impegnati 79,49 miliardi, con una situazione pagamenti di 65,90 miliardi pari a circa l'83% dell'impegnato.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

Indice

- Legge 10 dicembre 1980, n.845
- " 17 febbraio 1982, n.41
- " 7 marzo 1985, n.99
- " 8 novembre 1986, n.752
- " 22 dicembre 1986, n.910
- " 28 agosto 1989, n.302
- " del 1990 n.38 e Legge del 1991 n.195
- " 10 luglio 1991, n.201
- " 22 novembre 1994, n.644
- " 30 novembre 1994, n.655
- " del 1995, n.46

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna
dal fenomeno della subsidenza

La legge suindicata ha dichiarato di preminente interesse nazionale la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

Per gli interventi di competenza dell'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, riguardante il comprensorio agricolo del ravennate, nonché il ripristino della officiosità delle chiuse demaniali S. Bartolo, Rasponi e S. Marco, è stata autorizzata la spesa complessiva di f. 10 miliardi, di cui f. 1,2 miliardi nell'esercizio 1980.

Le successive quote sono state determinate in sede di legge finanziaria.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato ultimato il programma degli interventi relativi.

Le esigenze di rifinanziamento sono state soddisfatte con la legge 22/12/1966 n.910, art. 7 comma 5.

CAPITOLO 7974 - Contributi a fondo perduto previsti dal piano nazionale della pesca marittima. Lo stanziamento è utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore della pesca marittima, in particolare per ammodernamento e costruzione di navi, per la costruzione ed ampliamento di impianti per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti ittici, per la costruzione ed adeguamento di impianti di acquacoltura, per l'acquisto di spacci e magazzini, per incentivi alla cooperazione, per il ritiro definitivo di navi dall'attività della pesca, per la costituzione di società miste, per la ristrutturazione ed il ricambio gestionale di aziende operanti nel settore, per iniziative riguardanti la gestione della fascia costiera.

Per le citate iniziative sono stati finanziati n. 1049 progetti per un importo complessivo di 112.000 milioni di lire.

CAPITOLO 7975 - Contributi per l'organizzazione di campagne ed iniziative promozionali per la pesca marittima.

Lo stanziamento viene totalmente impegnato per l'organizzazione di campagne promozionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

CAPITOLO 7976 - Contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica.

Lo stanziamento viene utilizzato per incentivare le iniziative intraprese dalle aziende speciali delle Camere di Commercio specificatamente costituite per il sostegno dell'attività ittica, nonché dall'Ente Autonomo della Fiera di Ancona e dall'Ente Autonomo della Fiera di Verona-acquacoltura. Questi Enti svolgono attività di promozione e sviluppo dell'economia ittica nel settore della ricerca economica, della commercializzazione, della trasformazione alimentare in pesca e acquacoltura.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 41 MODIFICATA DALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 165.

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

La legge 17 febbraio 1982, n. 41 ha disposto, all'art. 1, che il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge, elabori il piano nazionale degli interventi previsti dalla stessa di durata triennale.

Gli interventi previsti ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dai piani triennali si realizzano mediante l'erogazione di contributi su progetti per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, la concessione di mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore della pesca marittima nonché contributi per le attività promozionali, per l'incentivazione della cooperazione tra i pescatori e loro consorzi ed associazioni e per iniziative a sostegno dell'attività ittica.

Dopo il primo stanziamento stabilito dalla suddetta legge, utilizzato per finanziare lo "schema preliminare di piano" di cui all'art. 35, approvato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 1° febbraio 1983, la legge 31/85 ha disposto ulteriori stanziamenti per il finanziamento del primo piano nazionale relativo al triennio 1984/1986, approvato con il decreto del Ministro della Marina Mercantile 14 agosto 1985.

Le leggi 67/90 e 267/91 hanno provveduto al rifinanziamento del secondo piano nazionale approvato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 4 agosto 1986, del terzo piano nazionale approvato con delibera CIPE del 1° dicembre 1990 ed adottato con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 e del quarto piano nazionale approvato con delibera CIPE del 30 novembre 1991 ed adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993.

Secondo le previsioni dei sopracitati "piani nazionali", gli stanziamenti complessivi sono stati ripartiti nel bilancio del soppresso Ministero della Marina Mercantile e, per quanto riguarda il quarto piano nazionale, in quello del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e assegnazione ai pertinenti capitoli di spesa in relazione ai vari settori di intervento.

La prima del fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione degli interventi del IV Piano Triennale della Pesca marittima e dell'acquicoltura nelle acque marine e salmastre 1994-1996 viene determinata dalle Tabelle A e C del disegno di legge finanziaria. Per l'anno 1994 la disponibilità complessiva è stata di L. 75.000 milioni, per l'anno 1995 di L. 82.000 milioni e per l'anno 1996 di lire 80.000 milioni. Tali importi sono ripartiti in base alle percentuali stabilite dal piano stesso nei sopracitati capitoli.

CAPITOLO 3101 - Missioni all'estero per l'attuazione del Piano Triennale della Pesca Marittima.

Il finanziamento è destinato a coprire le spese di missione all'estero che non siano a carico di altre Amministrazioni. Tutto ciò è stato previsto per aver una presenza sempre più incisiva in tutte le sedi internazionali in cui si elaborano le strategie e si pianificano gli interventi sia di livello comunitario che extracomunitario.

CAPITOLO 3534 - Spese per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Lo stanziamento è utilizzato per l'erogazione del compenso spettante ai membri dei Comitati di cui agli articoli 3 e 23 della legge 41/82.

CAPITOLO 3535 - Spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca previste dall'articolo 5 della legge 41/82.

Lo stanziamento è utilizzato per il funzionamento del sistema di statistiche della pesca e per lo sviluppo di una componente del Sistema Informativo Agricolo Nazionale a supporto dello svolgimento dell'attività della Direzione nella sua componente centrale e periferica.

Lo sviluppo del sistema, resosi necessario per rispondere alle richieste della Comunità Europea, alle esigenze dell'utenza ed alla trasparenza dei provvedimenti, si articola in cinque sottosistemi tra loro integrati:

- **sottosistema del naviglio**, per la gestione delle informazioni relative alle imbarcazioni e alle licenze di pesca;
- **sottosistema produzione**, per la gestione delle informazioni relative alla produzione della pesca, nei suoi diversi aspetti (marittima, in acque dolci e in acquacoltura) nonché alla relativa programmazione;
- **sottosistema finanziario**, per la gestione delle informazioni relative agli strumenti e ai piani di finanziamento ad orientamento pluriennale, alle decisioni di finanziamento (prese nei suoi aspetti di concessione e liquidazione), al controllo delle operazioni e alla valutazione degli investimenti effettuati;
- **sottosistema ricerca**, per la gestione delle informazioni relative alla gestione delle ricerche finanziate dalla Direzione, onde controllarne lo svolgimento e indirizzarne sempre più proficuamente l'area di azione;
- **sottosistema provvedimenti**, per la gestione delle informazioni relative ai provvedimenti presi dalla Direzione, per valutarne la corretta esecuzione, la tempestiva evasione e il grado di trasparenza nei rapporti con l'utenza.

CAPITOLO 7972 - Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche scientifiche applicate alla pesca ed all'acquacoltura che hanno consentito la formulazione di ipotesi operative utili all'avvio della prevista politica di salvaguardia delle risorse e di conversione degli addetti sulla base di nuovi modelli produttivi.

Vengono considerate prioritarie le ricerche economiche in tema di proseguimento e potenziamento dell'attività di monitoraggio e rilevazione dell'attività di pesca al fine del perseguimento degli obiettivi affidati dalla legge 165/82 all'Amministrazione in tema di regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione degli indicatori bio-economici.

Nella fattispecie, dallo schema preliminare di piano fino alla scadenza del terzo piano nazionale, sono stati finanziati complessivamente n. 310 progetti per un importo totale di 64.325 milioni di lire.

CAPITOLO 7973 - Somma da corrispondere al Fondo Centrale per il credito peschereccio.

L'intera disponibilità è annualmente versata sul c/c infruttifero n. 743, intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo Centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 41/82, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, con natura rotativa e durata indeterminata.

Fino alla scadenza del terzo piano nazionale sono stati finanziati n. 812 progetti riguardanti: costruzione, acquisto ed ammodernamento di navi, impianti per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti ittici, impianti di acquacoltura, acquisto di spacci e magazzini, per un importo complessivo di 219.000 milioni di lire.

LEGGE 7 MARZO 1985, N. 99

Interventi in materia di opere pubbliche

Il programma di attuazione della legge, finalizzato al completamento degli interventi di interesse nazionale urgenti e indifferibili di cui alla precedente legge 53/1982, ha interessato il settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo.

Dalla legge di cui trattasi sono stati disposti stanziamenti per f. 50 miliardi, di cui f. 25 miliardi per l'esercizio 1985 e f. 25 miliardi per l'esercizio 1986.

Il programma di attuazione è stato predisposto nel mese di aprile 1985 ed è stato aggiornato a seguito di motivate richieste della Regione Emilia Romagna, pur nel rispetto delle complessive assegnazioni per regioni.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato ultimato il programma degli interventi relativi.

Non permangono le ragioni che a suo tempo avevano giustificato l'adozione della legge in epigrafe, essendo ora in vigore la legge 18/5/1989 n. 183 sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura.

Gli interventi per il settore Bonifica ed Irrigazione sono stati previsti dall'art. 4 comma 3 lettera d) della legge, per il quinquennio 1986-1990.

L'importo degli impegni disposti a tutto il 1991 ha interamente assorbito lo stanziamento complessivo di f. 485 miliardi attribuito nel quinquennio considerato (rispettivamente 100 - 70 - 90 - 85 - 140 miliardi, di cui 30 iscritti in chiusura dell'esercizio 1990).

Il programma degli interventi ammessi è in fase di ultimazione.

Permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, trattandosi di interventi di competenza statale rientranti nel settore irrigazione del Piano Agricolo Nazionale.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

A seguito della definizione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici e di intesa con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna, del programma di interventi di cui all'art. 7 comma 5 della legge in oggetto, concernente la protezione del territorio di Ravenna e delle provincie di Ferrara e Rovigo dal fenomeno della subsidenza, sono stati emessi i provvedimenti per l'avvio degli interventi stessi.

I fondi destinati all'attuazione del suindicato programma di interventi sono stati successivamente integrati in attuazione dell'art. 17 comma 15 della legge n.67/1988 (finanziaria 1988).

Per effetto delle disposizioni di legge richiamate e di quelle contenute nelle successive leggi finanziarie che hanno rimodulato gli stanziamenti, il programma in questione copre un arco temporale di 10 anni (1987-1996).

Nel corso del 1995 sono stati disposti impegni per un ammontare complessivo di £. 16,600 milioni rispetto allo stanziamento disponibile di £.29,100 milioni.

LEGGE 28 AGOSTO 1989, N. 302

Disciplina del credito peschereccio d'esercizio.

Lo stanziamento utilizzato per la finalità della Legge 302/89 in materia di credito peschereccio, che ha per oggetto la concessione da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca ed acquacoltura, nonché a quelle a essa connesse o collaterali, è iscritto al Capitolo 7077 "Contributi da erogare per le finalità di cui alla Legge 28 agosto 1989 n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio d'esercizio".

Lo stanziamento, determinato dalla legge finanziaria, non è risultato idoneo a far fronte alle 778 richieste di credito delle imprese di pesca, già istruite ed invase per mancanza di fondi. A ciò ha provveduto la legge 19 luglio 1994, n. 405 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio d'esercizio" che ha autorizzato una spesa di lire 20.000 milioni con copertura finanziaria proveniente dalle disponibilità del Fondo Centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10, comma primo, della Legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Legge n. 38/1990 e Legge n. 195/1991

L'articolo 30 bis della legge n. 38/90 ha finanziato un programma per la realizzazione di sistemi di monitoraggio elettronico per la prevenzione degli incendi boschivi nelle Regioni Liguria, Sardegna e Sicilia.

Tale programma è stato poi esteso dalla legge 195/1991 alle Regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana.

Nel corso del 1995 sono stati effettuati i seguenti trasferimenti di fondi ai capitoli di entrata regionali:

- Cap. 8279/R	Liguria	£. 11.070 milioni fondi	1992
- " 8280/R	Sicilia	" 2.767	" 1992
- " 8281/R	Piemonte	" 6.042 .	" 1991-92-93
- " "	Lombardia	" 1.445	" 1993
- " "	Calabria	" 4.085	" 1991-92-93
- " "	Toscana	" 2.380	" 1993

LEGGE 10 LUGLIO 1991, N. 201

Differimento delle disposizioni di cui alla legge
8 novembre 1986 n. 752 (Legge pluriennale per l'at-
tuazione di interventi programmati in agricoltura)

La legge suindicata ha differito le disposizioni di cui alla precedente legge n.752/1986 sino alla data di entrata in vigore delle norme sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

In attuazione della richiamata legge n.201/1991 e delle prescritte delibere del CIPE in data 2/8/1991, è proseguita l'attuazione del programma concernente gli interventi nel settore irrigazione, ancorchè l'approvazione del medesimo e la conseguente variazione di bilancio per l'iscrizione dei fondi siano intervenute in chiusura dell'esercizio 1991 e rimodulati nell'esercizio 1992 con la legge finanziaria n.415/92.

Nel corso dell'esercizio 1994 l'emanazione di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa ha esaurito lo stanziamento di f. 16,5 miliardi, disposto con delibera CIPE 13/7/1993.

LEGGE 22 NOVEMBRE 1994, N. 644

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

L'art. 1 comma 2 della legge in epigrafe dispone l'ulteriore spesa di f. 200 miliardi per la prosecuzione degli interventi previsti e finanziati dalla precedente legge n. 237 del 19/7/1993, volti a consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione.

Gli stanziamenti complessivi, gravanti sul Cap. 8217 del bilancio di questo Ministero, ammontavano originariamente a f. 651 miliardi, ma attualmente risultano ridotti a f. 633,2 miliardi a seguito di provvedimenti in materia di finanza pubblica, nonché rimodulati in un arco temporale di 6 anni (1993-1998).

Il relativo programma operativo è stato approvato in data 1/4/1994 a seguito del parere espresso dal Comitato previsto dall'art. 2 comma 6 della legge 4/12/1993 n. 491.

Detto programma è in avanzata fase di attuazione.

A tutto il 1995 sono stati disposti impegni per un ammontare complessivo di f. 286 miliardi rispetto agli stanziamenti disponibili di f. 292,5 miliardi.

DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 1994, N. 561 CONVERTITO NELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1994, N. 655.

Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura

Il decreto legge 30 settembre 1994, n. 561 recante: "Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura" convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 655 ha disposto, per il triennio 1994-1996, ulteriori assegnazioni di fondi per incentivare l'urgente avvio degli interventi nel settore della pesca ed acquacoltura. Oltre alla assegnazione delle somme di f. 30.000 milioni per il 1994, f. 32.000 milioni per il 1995 e f. 36.000 milioni per il 1996 per l'attuazione del IV Piano nazionale della pesca, sono state autorizzate le sottoelencate spese indicate a fianco di ciascun Capitolo:

CAPITOLO 7977 - Contributi da erogare per le finalità di cui alla legge 28 agosto 1989 n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio d'esercizio - f. 17.000 milioni per il 1994; f. 25.000 milioni per l'anno 1995 e f. 21.000 milioni per l'anno 1996.

CAPITOLO 3583 - Fondo di solidarietà nazionale della pesca. Rifinanziamento della legge 5 febbraio 1992, n. 72 - f. 14.000 milioni per l'anno 1994, f. 4.000 milioni per l'anno 1995 e f. 4.000 milioni per l'anno 1996. Lo stanziamento viene utilizzato per l'attuazione della citata legge che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per calamità naturali o per avversità meteo-marine ovvero ecologiche di carattere eccezionale in favore di pescatori singoli o associati, di acquacoltori in acque marine o salmastre o molluschicoltori.

CAPITOLO 7983 - Contributi per la realizzazione degli accordi di programma e la ricapitalizzazione delle Cooperative di pesca - f. 4.000 milioni per l'anno 1994, f. 6.000 milioni per l'anno 1995 e f. 6.000 milioni per l'anno 1996.

CAPITOLO 3537 - Spese per l'attuazione del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca e di acquacoltura - f. 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Lo stanziamento viene interamente utilizzato per l'attuazione, nell'ambito dell'accordo di programma con l'ISMEA, del sistema di rilevazione degli andamenti congiunturali di mercato.

D.L.vo nr. 724/94 convertito con Legge nr. 46/95

Per il 1995 ha assegnato al comparto foreste la somma di 40 miliardi ripartita secondo l'allegato prospetto.

In particolare per quanto riguarda la lotta agli incendi boschivi i finanziamenti in conto capitale sul capitolo 8223 hanno consentito lo svolgimento del servizio di prevenzione e di lotta contro gli incendi boschivi, principalmente mediante la gestione tecnico-operativa dei tre Canadair CL 215 di proprietà di questo Ministero, dei due aerei dello stesso tipo a noleggio, oltre ai 12 elicotteri Breda-Nardi NH 500 e dei nove elicotteri Augusta AB 412 in dotazione al C.F.S., di cui quattro affidati in carico di utilizzazione dal Dipartimento della Protezione Civile.

Sono stati inoltre assegnati i fondi ai Centri Operativi AIB per le spese di gestione dei mezzi ed attrezzature antincendio in dotazione ai Gruppi Meccanizzati AIB ed ai Comandi delle stazioni forestali.

I finanziamenti di parte corrente di cui ai capitoli 4013 (missioni) e 4017 (straordinario), impegnati totalmente al termine del 1995, vengono utilizzati per il pagamento di spettanze al personale forestale non soddisfatte alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Per quanto riguarda le spese per attività di studi, indagini e ricerche di interesse nazionale nel settore forestale lo stanziamento relativo a valere sul capitolo 4073 è stato di soli 50 milioni di lire interamente impegnati per il finanziamento dello studio "Parchi naturali o zootecnia etnografica"

Direzione Generale delle Politiche Agricole e Agroindustriali Nazionali

art.4 comma 2/a) RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA ANCHE IN RIFERIMENTO A NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE COMPATIBILI CON LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, NONCHE' VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI

La ricerca assume nel quadro delle azioni orizzontali una rilevanza strategica, poichè su di essa poggia un disegno complessivo di adattamento alle mutate condizioni del contesto generale. Riveste inoltre importanza operativa in quanto destinata ad essere trasferita alle imprese agricole.

L'attività svolta si concretizza principalmente nei progetti finalizzati di ricerca che coinvolgono non solo Istituzioni dipendenti dal Maf. Gli obiettivi dei progetti sono determinati a seguito di un confronto con le Regioni, le organizzazioni dei produttori e i ricercatori dello stesso Maf. Si inverte così la tendenza a privilegiare l'offerta di ricerca, rendendola, di fatto, più rispondente alla domanda reale.

La situazione dei relativi capitoli su cui si è operato nel 1995 è la seguente:

Cap.7240: Il capitolo prevede contributi a favore degli Istitutui di ricerca e sperimentazione agraria, Istituti universitari o altri organismi, specializzati in programmi finalizzati e coordinati di ricerca.

Nel 1995 la disponibilità residua è stata di 481,6 milioni, che sono atati interamente impegnati per contributi integrativi ai seguenti progetti finalizzati già in atto:

Nell'anno di riferimento sono stati avviati i seguenti progetti finalizzati:

- grano duro in Sicilia;
- foraggicoltura prativa: 4° e 5° anno;
- arboricoltura dell'area mediterranea (miglioramento cedui);
- miglioramento cerealicolo per le innovazioni agro-industriali;

Su impegni precedenti sono state effettuate liquidazioni per 13,825 miliardi.

Cap.7241: Riguarda l'erogazione di contributi agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria per l'ammodernamento e potenziamento di strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche, nonché contributi per il conferimento di borse di studio a giovani laureati e diplomati.

La disponibilità residua del 1995 è stata di lire 1,538 miliardi.

In virtù di tale disponibilità sono state finanziate n.100 borse di studio per un importo complessivo di 3,462 miliardi

Cap. 7545. Prevede contributi per indagini, studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazione applicata nel campo della meccanizzazione agricola, nonché, anche in cofinanziamento con le regioni, della divulgazione dei risultati e delle innovazioni; prevede inoltre, programmi di analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica.

Nel corso del 1995 sono stati assunti impegni pari a circa 1 miliardo. La quasi totalità della somma è stata assegnata al CO.NA.MA. (Consorzio Nazionale Macchine Agricole), per la realizzazione di programmi riguardanti la messa a punto di prototipi di macchine agricole.

E' stata tra l'altro finanziata l'attività divulgativa svolta dall'UNACOMA (Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole), consistente nella realizzazione in campo di prove di macchine innovative; tale attività divulgativa trova il suo momento più rappresentativo nella manifestazione "EIMA IN CAMPO", che nel 1995 si è svolta a Portomaggiore (FE)

Le liquidazioni, a favore dello stesso CO.NA.MA., e in minima parte dell'UNACOMA, sono state pari a lire 1,001 miliardi.

art.4 comma 2/b) MIGLIORAMENTO GENETICO E VARIETALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI, INCLUSA LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E LA LOTTA ALL' IPOFECONDITA'; INTERVENTI DI SOSTEGNO PER PARTICOLARI PRODUZIONI, ANCHE ATTRAVERSO INCENTIVI DI ORIENTAMENTO E PARTICOLARI PROVVIDENZE STRAORDNARIE PER SITUAZIONI DI CRISI.

a) MIGLIORAMENTO GENETICO ANIMALE

Cap. 7205 (ex cap.7912) -Prevede spese per la promozione di particolari attività pilota in materia di allevamento e di salvaguardia di specie animali.

Si tratta di interventi diretti a favorire la salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione, ai fini del recupero di particolari razze bovine, suine e ovi-caprine.

Nel quadro dell'attività di salvaguardia delle razze in via di estinzione è stata stipulata una convenzione con il consorzio per la sperimentazione, divulgazione e applicazione di biotecniche innovative di Circello (BN) al fine di. proseguire le attività di salvaguardia di alcune razze animali.

Gli impegni e i pagamenti,relativi a fondi residui, sono stati rispettivamente pari a 184,3 milioni e 745,3 milioni.

Cap. 7550 (ex cap.7962) Nel 1995, per il controllo della produttività animale e la tenuta dei Libri genealogici è stato assicurato lo svolgimento dell'attività d'istituto delle Associazioni degli Allevatori di specie e di razza, con riferimento alla tenuta dei Libri Genealogici ed all'effettuazione dei relativi controlli funzionali.

Sui fondi residui sono stati assunti impegni per lire 7, 313 miliardi e fatte erogazioni per circa 10.miliardi.

Questa serie di funzioni è in particolare è svolta dalle:

a) Associazioni Provinciali degli Allevatori (A.P.A.) soprattutto per l'esecuzione dei controlli funzionali;

b) Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) che cura

soprattutto l'elaborazione dei dati relativi ai controlli funzionali ed all'organizzazione e coordinamento dell'attività degli altri organismi;

c) Associazioni Nazionali Allevatori di specie di razza (A.N.A.) che provvedono alla tenuta dei Libri Genealogici ed alla effettuazione delle valutazioni genetiche;

Queste organizzazioni occupano circa 3.200 dipendenti e, tra l'altro, nel 1995 hanno provveduto a controllare, per quanto concerne la sola produzione di latte 1.116.340 vacche, 291.739 pecore, 14.360 capre, 22.374 bufale, effettuando nello stesso tempo circa 9 milioni di analisi su campioni di latte nei 30 laboratori da esse gestiti. Sono stati inoltre controllati 125.506 bovini per la produzione della carne.

Nel 1995 risultavano iscritti nei rispettivi Libri Genealogici 1.543.363 bovini da latte, 214.748 bovini da carne, 22.374 bufalini, 457.492 caprini e ovini, 76.302 suini e 24.863 equini.

I contributi concessi a questo riguardo sono stati destinati soprattutto ai finanziamenti delle attività svolte dalle Associazioni Provinciali Allevatori secondo il nuovo sistema di finanziamento, basato sul rimborso forfettario delle spese legato a parametri oggettivi di riscontro costi-attività.

In proposito si ricorda che i fondi sono trasferiti dal Ministero alle Regioni e Province Autonome, allè quali sono state delegate le funzioni amministrative e di vigilanza.

Cap. 7552 (ex cap. 7965) Nel periodo considerato è proseguita da parte delle A.N.A. l'attività di valutazione genetica dei riproduttori. Tale attività è in gran parte legata ai Centri genetici realizzati e gestiti dalle stesse associazioni con il contributo del Ministero delle risorse agricole.

Attualmente sono funzionanti i Centri genetici per le razze bovine Frisona, Pezzata rossa, Piemontese, Bruna Valdostana e razze bianche da carne, nonché quelli per la specie suina.

In questo quadro rilevante interesse ha assunto l'acquisto di attrezzature scientifiche per la realizzazione di altre strutture zootecniche di supporto all'attività selettiva.

Sono stati concessi nel 1995 contributi all'Associazione Nazionale della Pastorizia, a titolo di primo progetto stralcio per la realizzazione del centro genetico, all'Istituto Sperimentale L.Spallanzani, per infrastrutture di laboratorio e alla Cooperativa L.G.S. per attrezzature.

Sui fondi residui sono stati presi impegni per lire 3,300 miliardi e effettuati pagamenti per lire 2,444 miliardi.

Cap. 7551 (ex cap.7963) E' proseguito, inoltre, nel 1995, in regime di cofinanziamento con le Regioni, il piano nazionale di lotta all'ipofecondità del bestiame ed alla mortalità neo e post natale, mirante ad accrescere il tasso di vivinatalità negli allevamenti e quindi a un aumento della disponibilità di carne matrice nazionale. Nell'ambito del predetto Piano è proseguita il Piano Sanitario Pilota, che prevede la creazione di Uffici Tecnici Sanitari presso tutte le province del territorio nazionale.

Il capitolo non ha avuto nel 1995 finanziamenti, pertanto gli impegni, pari a 1,191 milioni e i pagamenti, pari a 2,409 milioni, hanno riguardato esclusivamente i residui.

Cap.7547 (ex cap.7955)- Riguarda interventi previsti nell'ambito della legge n.30/91 che disciplina la riproduzione animale.

Nel 1995 non sono stati disposti nuovi finanziamenti per questo tipo di iniziative straordinarie, che riguardano particolarmente il miglioramento della qualità del materiale seminale.

L'attività è stata realizzata sulle somme residue ed ha comportato un impegno di lire 1,681 miliardi a favore dell'Istituto "L.Spallanzani". Le erogazioni sono state pari a lire 1,051 miliardi.

B)-MIGLIORAMENTO GENETICO VEGETALE

Cap. 7243 -Riguarda la Rete nazionale di monitoraggio dei residui di fitofarmaci nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di lotta fitopatologica e integrata.

Nel 1995 erano disponibili residui di stanziamento per lire 1,154 miliardi, che sono stati totalmente utilizzati per la concessione di contributi per l'attuazione del terzo anno di attività per i Centri di monitoraggio del Centro, Sud Italia, Sicilia e Sardegna, e del quarto anno per il Nord Italia.

Destinatari sono stati:

a)-Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara (Area Nord):lire 437,7 miliardi;

b)-Cirio Ricerche di Caserta (Area Centro):lire 285 milioni;

c)-Metapontum Agrobios di Matera: (Area Sud): 228 milioni;

d)-Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale:lire 157 milioni;

e)-Centro Agrario Regionale Sperimentale di Cagliari:52,5 milioni.

Cap. 7281 - Riguarda iniziative inerenti la produzione, distribuzione, certificazione e il controllo di materiale varietale di propagazione, nonché di iniziative dirette alla realizzazione di centri finalizzati alla conservazione del germoplasma.

La disponibilità era di 2,280 miliardi, in conto residui, interamente impegnati per la concessione dei seguenti contributi:

-a favore dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano, per un importo di lire 648,2 milioni per la gestione ordinaria del Servizio Controllo Vivai per il 1996.

Tale contributo si inquadra in una politica di sostegno e sviluppo della certificazione del materiale di moltiplicazione della vite, attività prevista dal D.P.R. n.1164/69; tale sostegno si è reso necessario a causa dell'insufficienza degli introiti derivanti al servizio dalla riscossione delle aliquote, fissate dall'art.15 dello stesso D.P.R., mai ritoccate nel tempo, nè soggette ad alcun meccanismo di indicizzazione;

- a favore dell'E.N.S.E. per la revisione delle schede di varietà di specie ortive (lire 200 milioni) e per il potenziamento delle strutture di certificazione delle sementi (lire 95 milioni).

- a favore dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura (443,1 milioni), dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura (528,2 milioni), dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale (522,5 milioni) e del CIVI-Italia (161,5 milioni), per l'attivazione delle iniziative connesse all'applicazione della normativa in materia di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale;

- a favore dell'Università di Pisa, per lire 275; 5 milioni, ai fini dell'attuazione di uno studio per il miglioramento genetico di alcune specie coltivate.

Cap. 7282- prevede contributi a favore di enti e organismi particolarmente qualificati per iniziative di potenziamento e miglioramento dei controlli fitopatologici in importazione e desportazione.

La disponibilità era di 300 milioni in conto residui. Sono stati concessi un contributo alla Regione Toscana (99,75 milioni) per l'acquisto di una serie di strumentazioni per il completamento funzionale del proprio servizio fitosanitario.

La finalità è il potenziamento ed adeguamento dei servizi fitosanitari, cui compete la massima responsabilità nell'applicazione della normativa sotto ricordata.

Tali servizi sono stati infatti istituiti con D.L. n.536/92, che recepisce la Direttiva CEE 91/683, relativa alle modifiche delle misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (Dir. CEE 77/93).

Inoltre è stato concesso un contributo di lire 122,9 milioni all'Università degli studi di Bologna per l'acquisto di una serie di strumentazioni per l'identificazione di batteri fitopatogeni nei materiali vegetali importati.

art.4 comma2/c) INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ANCHE MEDIANTE INCENTIVI PER LA SPERIMENTAZIONE E CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE.

La legge 752/86 considera prioritaria l'innovazione che, in diversi casi può essere intesa come modernizzazione di macchine già esistenti, sia sotto il profilo tecnico che quello economico, mentre in altri casi si tratta della sperimentazione, elemento preliminare e complementare dell'innovazione, entrambi fattori che devono necessariamente supportare un'agricoltura massicciamente impegnata in uno sforzo costante di riqualificazione sia di processo che di prodotto.

Particolare attenzione è stata rivolta alla individuazione delle novità meccaniche, con specifico riferimento alle macchine operatrici e alle attrezzature. In tale ambito per la prima volta è stata operata una selezione analitica delle innovazioni, che sono state proposte all'attenzione delle Regioni e degli operatori per mezzo di apposite circolari.

Per quest'azione esistevano residui sul solo:

Cap.7464 che riguarda contributi sulle spese di sperimentazione da parte di organismi specializzati, di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico.

Si è provveduto alla liquidazione di 277,7 milioni, a favore del CO.NA.MA., relativamente a precedenti impegni riguardanti appunto la realizzazione di programmi di sperimentazione di macchine ad alto contenuto tecnologico.

art.4 comma 2/d) RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI QUALITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI ANCHE ATTRAVERSO LE FUNZIONI ASSEGNATE DAI REGOLAMENTI COMUNITARI ALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E LORO UNIONI.

Nel quadro assai articolato della politica di promozione

commerciale assumono sempre più importanza le iniziative volte alla valorizzazione e all'affermazione della qualità dei prodotti agricoli. Con questa finalità sono promossi e realizzati programmi ed iniziative miranti a consolidare e estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine e a sostenere l'attività degli organismi preposti alla loro gestione.

L'attività finanziaria specifica del 1995 risulta così articolata:

Cap.1600- Contributi per il finanziamento di programmi predisposti dalle Unioni nazionali riconosciute delle Associazioni dei produttori agricoli per la certificazione e il riconoscimento dell'origine e della specificità dei prodotti e per i relativi controlli.

Su fondi residui sono state erogate lire 1,005 miliardi. .

Cap.7224- Spese per iniziative a carattere nazionale volte al sostegno e al funzionamento dell'attività di Commissioni, Comitati di settore e Istituzioni operanti per la valorizzazione della tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di specificità.

Su fondi residui sono stati erogati lire 683,3 milioni.

Cap.7244- Contributi a favore di Organismi a carattere associativo e altri Organismi per iniziative dirette alla valorizzazione delle qualità delle produzioni a denominazione di origine, anche attraverso iniziative agrituristiche.

Sui fondi residui sono state impegnate lire 1 miliardo e liquidate lire 1,560 miliardi.

Cap. 7283 - Contributi a favore di comitati nazionali, Consorzi di tutela, altri Organismi specializzati e Organismi a carattere associativo per la realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità, di specificità dei prodotti agricoli, comprese le iniziative dirette a consolidare e estendere il sistema dei

marchi e delle denominazioni di origine.

Sui fondi residui sono stati assunti impegni per lire 220 milioni e fatte liquidazioni per lire 904,7 miliardi.

Cap. 7291- Contributi ad Enti, Organismi, e Associazioni per interventi volti alla salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale, in campo internazionale della produzione agro-alimentare nazionale a denominazione di origine o tipica.

Su fondi residui sono stati erogati 474,8 milioni.

art. 4 comma 2/g) SVILUPPO DELL'INFORMAZIONE IN AGRICOLTURA; POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE.

Cap. 1594-Il capitolo prevede contributi per trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria, mediante gli ordinari metodi di diffusione (convegni, congressi e seminari, nonché pubblicazioni scientifiche.

Sono stati effettuati pagamenti sui residui per lire 87,9 milioni

Cap. 7205 (ex cap 7227). Il capitolo riguarda le "spese per il potenziamento del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN): progettazione, attività realizzative, acquisizione dei locali e delle attrezzature necessarie per le attività del sistema".

Il Sistema informativo è stato avviato con la legge n. 194 del 4.6.1984, che ha assicurato i primi finanziamenti necessari alla realizzazione di studi di fattibilità. Successivamente il SIAN, la cui realizzazione è stata affidata alla società Agrisiel (ora Finsieli), è diventato una delle azioni previste dall'art. 4 della legge n. 752/86.

Nel corso del 1995 la competenza di questo capitolo è passata alla D.G. degli affari generali e del personale.

Sono stati erogati in conto residui lire 23,220.

Cap. 7233 - Si tratta di un capitolo riguardante contributi per la realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura, anche attraverso l'uso del telerilevamento, ed in armonia con le esigenze del SIAN.

Su tale capitolo non si avevano residui di stanziamento. Sono stati invece liquidate, su impegni precedenti, lire 4969,9 miliardi.

Cap. 7286- Riguarda programmi per l'acquisizione e comunicazione, mediante moderne tecnologie, tra cui l'Agrovideotei, delle informazioni interessanti l'attività agricola.

Sono stati impegnate lire 600 milioni e liquidati lire 548 milioni in conto residui.

Cap. 7290- Il capitolo prevede l'assegnazione di contributi per la realizzazione, anche in cofinanziamento con le Regioni, di un Piano Nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo, nonché per la formazione e aggiornamento dei divulgatori agricoli ai sensi del Reg. 270/79.

Sono stati assunti impegni per lire 1,310 miliardi, mentre non sono stati effettuati pagamenti.

ART. 4 COMMA 3/B.- SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PRODUTTORI AGRICOLI E RELATIVE UNIONI RICONOSCIUTE

Il Piano Agricolo Nazionale individuava nella situazione attuale delle strutture associative uno dei fattori critici dell'agricoltura italiana. La legge 752/86, da un lato rafforza il mondo delle associazioni modificando lo status delle Unioni nazionali che le raggruppano (art. 8), dall'altro consente un'articolata strategia di sostegno alle iniziative promosse e attuate dalle stesse unioni.

Di seguito si riporta la situazione dei capitoli attinenti alla predetta normativa.

Cap. 1592 Azioni di concentrazione e gestione razionale dell'offerta dei prodotti agricoli da attuarsi a cura delle Unioni Nazionali.

Nel 1994 questo capitolo non è stato finanziato. Sono state liquidate lire 715,1 milioni per impegni precedenti.

Cap. 1599- Prevede contributi finalizzati alla realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di manager di elevata professionalità nonché programmi di informazione associata.

Il capitolo non è stato finanziato nel 1994. Sono stati effettuati pagamenti per 217 milioni.

Cap. 1602 Realizzazione di servizi reali a vantaggio degli associati da realizzarsi a cura delle Unioni nazionali.

Sono stati effettuati pagamenti in conto residui per lire 221 milioni

Cap. 7248-Riguarda l'attuazione da parte delle Unioni nazionali di produttori di servizi avanzati in agricoltura per il miglioramento delle condizioni di produzione.

Sono stati effettuati pagamenti in conto residui per lire 2869,4 milioni

Cap. 7263 Riguarda la costituzione e funzionamento amministrativo delle Unioni Nazionali dei produttori agricoli.

In conto residui sono stati assunti impegni per 600 milioni e fatti pagamenti per 2465,8 milioni.

Cap. 7292- Contributi alle associazioni di produttori per la realizzazione ed il potenziamento di strutture di lavorazione e commercializzazione.

La disponibilità in conto residui era di lire 1 miliardo che è stato impegnato. Sempre in conto residui sono stati erogati 804,3 milioni.

Cap. 7293 Contributi per la realizzazione di programmi informatici a cura delle Unioni Nazionali.

La disponibilità in conto residui era di 400 milioni, che sono stati impegnati. Sono stati inoltre erogati 148,1 milioni

art.4 comma 3/c) SOSTEGNO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE

Nell'ambito delle azioni orizzontali individuate dalla legge 752/86 gli interventi nel settore della cooperazione hanno avuto come obiettivo la realizzazione di investimenti produttivi, il risanamento finanziario e il riequilibrio gestionale, la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento di quadri di elevata professionalità ed attività di monitoraggio.

I capitoli intreressati sono stati i seguenti:

Cap.1603-Riguarda interventi relativi alla formazione di quadri dirigenti nel settore della cooperazione.

Sono stati emessi 16 provvedimenti di liquidazione, relativi a 15 stati di avanzamento e ad una liquidazione finale, per un importo complessivo di lire 3,129 miliardi.

Cap.7253- Riguarda progetti di investimento nel settore cooperativo collegati con interventi di capitalizzazione da parte dei soci delle cooperative medesime.

Con riferimento al settore degli investimenti, previo parere consultivo dell'apposita Commissione per la cooperazione, è stato definito l'ultimo programma di interventi che ha consentito di impegnare lo stanziamento residuo degli anni 1994-95, pari a 66,400 miliardi. Su questo provvedimento si è dato luogo nel 1995 alla concessione di una sola liquidazione per una spesa di lire

449,6 milioni.

Inoltre, nel corso del 1995, in relazione ai provvedimenti concessivi ammessi nei precedenti esercizi sulle disponibilità recate dalla L.201/91, nonché al favorevole esito sulle opere realizzate, si è provveduto alla adozione di 16 provvedimenti di liquidazione, di cui 10 finali, per complessive lire 17,379 miliardi.

Altri 18 provvedimenti di liquidazione, di cui 5 finali, per un totale di 7,557 miliardi, hanno riguardato precedenti impegni assunti con fondi ex L.752/86.

Cap. 7520. Prevede contributi a favore di cooperative e loro consorzi con preferenza per quelle aderenti ad associazioni di produttori.

Il capitolo, non più finanziato dal 1992, comporta solo provvedimenti di liquidazione relativi ad impegni pregressi.

In particolare sono stati liquidati contributi per un totale di 7,256 miliardi ripartiti tra i seguenti interventi:

- lire 5,811 miliardi per quanto attiene agli investimenti;
- lire 1,446 miliardi per i programmi di formazione.

Cap.7287. Anche in questo caso si tratta di un capitolo non finanziato da diversi anni sul quale sono state liquidate, per investimenti produttivi, lire 1,772 miliardi, relative a precedenti impegni.

-ALTRE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

Cap. 7294 - Il capitolo riguarda la realizzazione di servizi ad alto contenuto tecnologico.

Da anni non più finanziato, nel 1995 sono state liquidate lire 8,816 miliardi su precedenti impegni.

Cap 7411 Prevede spese per il completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita, di prodotti agricoli e zootecnici (L.910/66).

Su questo capitolo, da tempo non più finanziato, sono state liquidate lire 999, 4 milioni.

Cap. 7413. Riguarda progetti di interventi diretti a favorire l'adeguamento di impianti di interesse pubblico.

Vale lo stesso discorso del capitolo 7411; su vecchi impegni sono state liquidate lire 521,4 milioni.

A proposito di questi impianti, il Comitato di cui alla legge 491/93 ha ritenuto opportuno stabilire un programma di valorizzazione e recupero degli stessi, in vista di un loro eventuale trasferimento alle regioni.

Com'è noto, l'unica legge pluriennale di spesa recante finanziamenti per l'Ispettorato centrale repressione frodi è la n. 752/86, le cui disposizioni sono state differite dalla legge 10.7.91, n. 201 e dalla legge 24.2.95, n. 46, che, all'art. 4 comma 2, prevede il finanziamento, tra l'altro, delle azioni tese alla prevenzione ed alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale.

L'attribuzione degli stanziamenti annuali di competenza richiede, secondo quanto disposto dallo stesso art. 4, comma 5, la deliberazione da parte del CIPE, che entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla ripartizione della somma complessiva disponibile.

I fondi di cui alla predetta delibera vengono successivamente attribuiti, ai vari capitoli di bilancio, con apposito decreto del Ministero del Tesoro.

Come già rappresentato in passato, la disponibilità dello stanziamento viene acquisita con notevole ritardo stante i tempi tecnici necessari e ciò comporta l'impossibilità di disporre in tempo utile del finanziamento delle attività previste e delle varie iniziative programmate.

Per l'anno 1996 all'Ispettorato centrale repressione frodi è stato attribuito con D.M. 101056 del 12 febbraio 1996, lo stanziamento di L. 1 miliardo a valere sui fondi del capitolo 8600.

Si precisa, tra l'altro, che il dicastero del Tesoro ha provveduto quasi sempre ad una revisione delle richieste formulate dall'Amministrazione, eliminando, molto spesso, alcune attività proposte o modificandole in altri casi.

Ciò posto si fa presente che per l'anno 1995, lo stanziamento complessivo assegnato all'Ispettorato centrale repressione frodi ammonta a L. 2.000 milioni suddiviso fra i sottoelencati capitoli di spesa ed alla data del 31 dicembre 1995 risulta la seguente situazione:

Cap. n. 5003 - Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.

L. 30.000.000

Detta disponibilità è stata interamente impiegata per pagamento di missioni all'estero per contatti con le analoghe strutture di controllo delle frodi agro-alimentari per i Paesi dell'Unione Europea.

Cap. n. 5050 - Spese d'ufficio per il funzionamento degli Uffici periferici.

L. 300.000.000

Nel corso dell'esercizio 1995 è stata assegnata la somma di L. 206 milioni agli Uffici periferici. Il restante importo di L. 94 milioni è stato impegnato per la stipula di una convenzione con il Prof. Mannino (L. 82 milioni) e per l'acquisto di tessere badge necessarie al funzionamento delle apparecchiature di rilevazione delle presenze del personale.

Cap. n. 8600 - Spese per il potenziamento delle strutture centrali e periferiche dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi, anche mediante investimenti immobiliari, per l'acquisizione ed il funzionamento di attrezzature scientifiche, da destinare ai laboratori dell'Ispettorato centrale.

L. 1.370.000.000

Lo stanziamento totale degli esercizi 1986-1995 ammonta a L. 44.580 milioni.

Le somme impegnate dall'Amministrazione centrale o assegnate agli Uffici periferici ammontano a L. 37.953 milioni.

Nel corso dell'anno 1995 sono stati impegnati fondi per complessive L. 1.491 milioni, di cui L. 601 milioni derivanti dallo stanziamento 1994 e L. 990 milioni relativi allo stanziamento 1995.

Gli impegni assunti sono relativi all'acquisto di apparecchiature scientifiche, ai lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del laboratorio di analisi dell'Ufficio di Roma ed all'acquisto di mobili per l'Amministrazione centrale.

Cap. n. 8800 - Contributi agli Istituti incaricati delle analisi di revisione per l'acquisto di attrezzature scientifiche.

L. 300.000.000

La somma complessiva di L. 11.400 milioni derivante dallo stanziamento degli esercizi 1986-1995 è stata impegnata per L. 9.293 milioni.

MIGLIORAMENTO EFFICIENZA STRUTTURE AGRICOLE**1) Reg. (CEE) n. 2328/91 (ex 797/85).**

Su proposta MRAAF, i fondi di competenza a disposizione dell'Ispettorato Generale per l'Amministrazione del Fondo di Rotazione (IGFOR) (legge 183/87) vengono ripartiti tra le Regioni e Province Autonome attraverso delibera CIPE. Le Regioni e Province Autonome erogano i contributi agli aventi diritto e rendicontano le spese sostenute nel periodo 1/1 - 31/12 di ogni anno al MRAAF, che provvede a verificare la compatibilità con la normativa Comunitaria in vigore, a rendicontare le stesse alla Commissione Europea e ad attivare il rimborso della quota FEOGA.

2) Misure strutturali relative a regolamenti o articoli abrogati o non più operativi.

Si tratta della gestione relativa ad impegni di durata poliennale già assunti: Reg. (CEE) n.1272/88 (forestazione su set-aside); Reg. (CEE) n.4115/88 (estensivizzazione produzione vegetali e zootecniche).

Per quanto riguarda il punto 1) (Reg.CEE n.2328/91), si evidenzia che nell'anno 1995 le varie Regioni e Province Autonome hanno erogato contributi per un importo complessivo pari a 231,4 miliardi di lire, di cui 162 riferiti a Regioni fuori obiettivo 1 e 69,4 riferiti a Regioni dell'obiettivo 1, attivando un rimborso da parte del FEOGA Sez. Orientamento pari a 89,9 miliardi di lire.

I controlli sull'applicazione di tali misure vengono predisposti dalle Regioni e Province Autonome.

L'IGFOR in collaborazione con il MRAAF, organizza i controlli successivi all'erogazione dei premi, al fine di vigilare sull'operato delle Regioni.

Limitatamente al precedente punto 2), attraverso il reg.CEE n.4115/88 (estensivizzazione) nell'anno 1995 l'IGFOR ha erogato contributi per 52,3 miliardi di lire, attivando un rimborso da parte del FEOGA pari a lire 19,3 miliardi.

Per quanto riguarda il Reg. CEE n.1272/88 (set-aside con forestazione), nell'anno 1995 lo stesso IGFOR ha erogato contributi per un importo complessivo pari a lire 9,7 miliardi, attivando un rimborso FEOGA pari a lire 3,2 miliardi.

REG. CEE N.355/77 e REG. CEE N.866/90

I Regg.355/77 e 866/90 riguardano il miglioramento delle strutture per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Alla realizzazione dei relativi interventi sono interessati i settori ortofrutticolo, oleario, vinicolo, lattiero-caseario, apistico, floerale e quelli del grano duro, della carne, della soia, del tabacco, dei mangimi e delle piante officinali.

Per il periodo 1986/95 sono stati stanziati complessivamente per gli interventi di competenza diretta su questo Ministero £.271.715 milioni, a fronte dei quali sono stati assunti impegni per £.251.814 milioni ed erogate somme per £.164.392 milioni.

Per il solo anno 1995, le somme stanziare ai sensi della predetta legge n.183/87 ammontano a £.11.538 milioni, gli impegni assunti a £.1.137 milioni e i pagamenti disposti a £.15.096,6 milioni, dei quali:

- £. 189,6 milioni ai sensi della legge n.201/91;
- £.14.907,0 milioni ai sensi della legge n.183/87.

E' da tener presente che i valori indicati si riferi-

scono a progetti nazionali approvati negli anni precedenti il 1995, la cui esecuzione richiede tempi tecnici superiori alla durata di un anno.

Dei complessivi 159 impianti finanziati nel periodo 1986/95, 123 sono stati realizzati nel Centro Nord, dei quali 36 nel Mezzogiorno.

QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO OBIETTIVO 1 1989-1993

I Programmi Operativi di competenza diretta di questo Ministero relativi a tale programmazione sono i seguenti:

- Miglioramento delle produzioni tipiche del mezzogiorno e sviluppo di colture alternative;
- Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse;
- Valorizzazione delle produzioni agricole del mezzogiorno.

P.O. "Miglioramento delle produzioni tipiche del mezzogiorno e sviluppo di colture alternative"

Il Programma prevede interventi relativi a tutta la filiera produttiva e quindi a riconversione colturale, ricerche di mercato, assistenza tecnica, marchi di qualità, adeguamento strutture di trasformazione e commercializzazione.

La spesa totale prevista ammonta a circa 306 mld, di

cui circa 153,5 mld di parte comunitaria, 71,6 mld di parte nazionale e 81,7 mld a carico dei privati.

Nel corso del 1995 sono stati effettuati pagamenti per complessive £ 66.767.949.000 (quota comunitaria £ 46.297.400.000 e quota statale £ 20.470.549.000) che aggiunti a quelli effettuati nel corso degli anni precedenti (£ 46.916.641.970), portano il totale a £ 113.684.590.970.

Tali pagamenti sono stati ripartiti tra i soggetti attuatori nel seguente modo:

SOGGETTI	FEOGA	STATO	TOTALE
UNAPROA	13.862.460.000	6.451.946.000	20.314.406.000
UNIONCOOP	21.581.650.000	8.353.282.000	29.934.932.000
COPPI	10.853.290.000	5.665.321.000	16.518.611.000
Totali	<u>46.297.400.000</u> =====	<u>20.470.549.000</u> =====	<u>66.767.949.000</u> =====

Il tasso di utilizzazione dei fondi è pari al 51% del totale dei fondi disponibili (circa 224 mld) ripartito per il 53% a carico dei fondi comunitari (circa 153 mld) e per il 45% di quelli statali (circa 71 mld).

La bassa utilizzazione dei fondi a meno di un anno dalla conclusione delle attività è dovuta al fatto che la maggior parte della spesa (circa 221 mld pari al 72% del totale) e di conseguenza il maggior tiraggio dei fondi stessi è concentrato nella terza e ultima annualità, le cui attività sono tuttora in corso.

P.O. "Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse"

Si tratta di un Programma suddiviso in 7 misure di intervento che ha proseguito per le regioni dell'Obiettivo 1 le azioni del Reg. CE 270/79 portando a termine la formazione del contingente previsto di divulgatori agricoli e sviluppando azioni connesse di consolidamento dei servizi di sviluppo agricolo regionali.

Gli impegni di spesa su tale programma sono stati assunti, da parte di questo Ministero, entro il 31.12.1993.

Si elencano di seguito le misure di intervento per le quali sono stati effettuati pagamenti in favore dei soggetti attuatori nel corso del 1995:

Misura n.1 - Formazione DAS, riqualificazione, perfezionamento e aggiornamento dei tecnici in servizio.

E' stata pagata complessivamente la somma di £. 873.072.938 per la realizzazione di un programma di formazione di cui £. 493.079.401 a carico U.E. e £. 379.993.537 a carico dello Stato.

Misura n.2 - Formazione DAS, riqualificazione, perfezionamento e aggiornamento dei tecnici in servizio per settori a carattere verticale. Formazione DAP. Impiego divulgatori.

Le liquidazioni disposte sono state complessivamente

di lire 1.670.518.912 di cui £.894.137.294 a carico U.E. e lire 776.381.618 a carico dello Stato.

Misura 3 - Istituzione e funzionamento di Centri di collegamento ricerca-divulgazione e di supporto alla formazione dei tecnici.

Gli enti attuatori di tale misura sono alcuni Istituti Sperimentali di questo Ministero dislocati nel Mezzogiorno, verso cui, sono stati disposti pagamenti per £ 1.059.103.595 a carico dell' U.E. e £ 5.471.563 a carico dello Stato.

Misura n. 4 - Realizzazione di programmi speciali da parte delle Unità Operative Territoriali finalizzati al collaudo, trasferimento e valutazione delle innovazioni.

Gli Enti attuatori sono le Regioni per l'attuazione di programmi speciali di divulgazione agricola.

E' stato predisposto un provvedimento di liquidazione a favore della Regione Basilicata di £.306.079.828, di cui lire 292.354.138 a carico UE e £. 13.725.690 a carico dello Stato.

E' stata inoltre disposta una erogazione complessiva di lire 925.950.000 a titolo di anticipo a favore delle otto Regioni di mezzogiorno e dell'Istituto Sperimentale per lo studio e la difesa del suolo per il finanziamento di un programma di cartografia pedologica, così ripartito:

-Quota comunitaria £. 798.750.000

-Quota nazionale £. 127.200.000

Misura n. 5 - Adeguamento di strutture formative e Unità Operative Territoriali mediante supporti didattici e tecnologici avanzati.

Il soggetto attuatore della misura è l'INEA a favore del quale è stata erogata la somma di £.1.328.774.809, di cui £.832.500.000 a carico U.E e lire 496.294.809 a carico dello Stato a titolo di secondo anticipo sul programma dell'ultima annualità di spesa.

Misura n. 6 - Agrivideotel - Regioni Obiettivo 1.

Nel corso del 1995 sono stati disposti, relativamente alle attività finanziate con questa misura che prevede lo sviluppo della telematica in agricoltura, per complessive £ 1.416.203.492 a carico dell'U.E. e £ 455.330.917 a carico dello Stato.

Misura n. 7 - Attuazione del P.O.

La misura in questione (gestione e coordinamento dell'intero P.O.) è attuata dall'INEA a favore del quale è stata erogata la somma di £.362.113.395 di cui £.214.875.000 a carico U.E. e lire 147.238.395 a carico dello Stato a titolo di secondo anticipo sul programma dell'annualità di spesa.

Il livello di utilizzazione dei fondi per l'intero programma è abbastanza elevato. Infatti, a fronte di impegni di spesa pari a £.143 miliardi circa, al 31.12.1995 si è avuta una spesa di 128 miliardi circa con una percentuale vicina al 90%.

Programma Operativo "Valorizzazione delle produzioni agricole nel Mezzogiorno"

Il soggetto attuatore di tale programma operativo è la Cirio-Ricerche (ex SME Ricerche).

Il programma è composto da cinque misure e prevede interventi finanziari per le seguenti attività:

- 1) ricerche tecnologiche e di mercato
- 2) trasferimento tecnologico e produttivo;
- 3) zootecnia da latte;
- 4) attuazione, valutazione e pubblicità.

I pagamenti disposti a favore del soggetto attuatore, effettuati nel corso del 1995, ammontano a £.8.746.527.000 a carico dei fondi comunitari e £.3.095.197.000 a carico dei fondi nazionali.

Il tasso di utilizzazione dei fondi al 31.12.1995 è stato pari al 78% del totale dei fondi disponibili (circa 77 mld) per spese pari a 59,6 miliardi di lire.

Reg. (CE) 270/79

L'Ufficio gestisce inoltre il Reg. (CE) 270/79, il quale è operativo solo per la copertura degli oneri di impiego dei divulgatori agricoli operanti nel centro-nord d'Italia per i quali sono stati disposti pagamenti per £.12.618.652.246 a saldo dell'annualità 1994.

E' stata inoltre impegnata la somma di £.23.332.662.829 per i programmi 1995, di cui è stato erogato l'anticipo del 40% per £.9.333.065.132.

Progetto pilota di assistenza tecnica alle imprese agrarie.

Tale progetto approvato con decisione Comunitaria prevede la concessione di un contributo non superiore a 500.000 ECU alla società Agrind S.r.l., con sede in Roma, per la realizzazione del progetto pilota di assistenza tecnica alle imprese agrarie mediante mezzi informatici.

Il Ministero con D.M. n.53884 del 18.12.1990, ha concesso un contributo di lire 2.712.400.000 sulla spesa complessiva di lire 6.781.000.000, con imputazione al capitolo di spesa 7245 (fondi 1990), quale quota nazionale di partecipazione al progetto realizzato nelle regioni Friuli Venezia Giulia ed Abruzzo con la partecipazione finanziaria delle stesse Regioni, e concluso nell'anno 1994.

Tale progetto si è concluso al 31.12.1994 e nel corso del 1995 è stato effettuato un pagamento di lire 124.527.240, quale quota di contributo pubblico nazionale.

PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER I
REG. CEE N. 4253/88, ART. 11

La Commissione U.E., nel quadro degli interventi finalizzati all'adeguamento strutturale delle Regioni il cui sviluppo è in ritardo ed allo sviluppo delle zone rurali (Reg. CEE n.2052/88 Obiettivi 1 e 5b) ha intrapreso un programma d'iniziativa comunitaria, denominato "Leader", (G.U. delle

C.E. del 19 marzo 1991), diretto a promuovere e sostenere le iniziative locali di sviluppo rurale nelle regioni del Mezzogiorno (Ob.1) ed in alcune zone delle Regioni dell'Ob. 5b.

Con decisioni Comunitarie n.C(91)2798 del 6.12.91, n.C(92)399 del 5.3.92 e n.C(92)2124 del 30.9.92 sono stati approvate 32 iniziative specifiche.

Il costo totale previsto dalle 3 decisioni ammonta a MECU 193,944, con un impegno di parte nazionale di MECU 61,486 pari circa a lire 95.727 milioni, disposto con delibera CIPE del 12.8.92, per lire 85.778.000.000 e con delibera CIPE del 26.3.93, per lire 9.949 milioni.

L'investimento complessivo per i programmi Leader nelle zone Obiettivo 1 ammonta a lire 178.461 milioni, il contributo della U.E. a lire 87.039 milioni e quello dello Stato a lire 61.496 milioni, mentre nelle zone dell'Ob.5b l'investimento complessivo ammonta a lire 119.061 milioni, il contributo della U.E. a lire 37.045 milioni e quello dello Stato a lire 34.231 milioni.

La gestione delle iniziative è stata affidata ai "Gruppi di Azione Locale" proponenti. Tali gruppi hanno incontrato difficoltà nell'ottenimento da parte di istituti bancari delle richieste garanzie fideiussorie con conseguente ritardo nell'avanzamento delle attività pianificate.

Proprio in considerazione di tali difficoltà è stata concessa con decisione comunitaria una prima proroga sia per gli impegni che per l'effettuazione delle spese.

Avendo i GAL preso gli impegni al 30/06/95, questa Am-

ministrazione ha chiesto alla Commissione un'ulteriore proroga per i pagamenti al 30/06/97 per la realizzazione delle opere, che misura sarà concessa fino al 31.12.1996.

Gli impegni effettuati dai GAL al 31/12/95 nei confronti dei beneficiari finali ammontano a Lire 283,471 miliardi.

Ai 13 GAL che hanno raggiunto i requisiti richiesti per ottenere il 2.° anticipo comunitario, sono stati complessivamente erogate £. 21.482.936.042.

Per quanto riguarda le spese, sono stati accertati al 30.5.1996 pagamenti per £. 52.577.859.942, di cui:

- £. 10.374.677.390 a carico del FEOGA;
- £. 9.451.162.203 a carico del FERS;
- £. 2.688.743.599 a carico del FES;
- £. 18.315.839.092 a carico dello Stato;
- £. 2.340.589.256 a carico di altri soggetti;
- £. 9.401.620.963 a carico di privati.

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE DELLE LEGGI PLURIENNALI

- LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 (LEGGE FINANZIARIA 1988)
- D.L. 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICHE, CON
LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 (LEGGE FINANZIARIA 1988) - ART. 15, COM. 13 E 14

Contributi agli Enti di gestione o a Società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate per la realizzazione nel Mezzogiorno di un programma di installazione di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità (CISI)

Vi è da rilevare, preliminarmente, che le pagine 113 e 114 del "quadro riassuntivo" delle leggi pluriennali di spesa corrispondono solo parzialmente a quanto iscritto nel capitolo 7562 dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria per l'esercizio finanziario 1995.

Infatti, mentre risultano esatti il capitolo e l'oggetto della spesa, come sopra riportati, lo stanziamento di L. miliardi 100, autorizzato con legge 11 marzo 1988, n. 67 (art. 15, comma 13 e 14), risulta erroneamente sommato, anzi addirittura assorbito in altri stanziamenti per complessive L/mil.di 415 connessi ad aumenti di capitale della GEPI S.p.A. a cura dell'I.R.I. dell'E.N.I. e dell'E.F.I.M., autorizzati: per L/mil.di 315, con legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), art.15, comma 1; per L/mil.di 50, con legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992), tab. D, comma 7; per L/mil.di 50, con legge 31 dicembre 1991, n. 421 (art. 3). Cosicché gli stanziamenti complessivi sul capitolo risultano di L/mil.di 515.

Le somme autorizzate per i suddetti aumenti di capitale, per complessive L. mil.di 415, sono state completamente erogate entro l'esercizio finanziario 1992, come già fatto presente con la precedente relazione Parl. n. 20144/DGAE/VII del 7 settembre 1995).

Infine, premesso, come d'intesa col Responsabile del competente Ufficio di questo Ministero, la scheda ricevuta viene compilata, rieducandola, con riferimento solo agli stanziamenti dell'art. 15, comma 13 e 14 della legge n. 67/1988.

La parziale rettifica di quanto comunicato con relazione precedente, precisa che, nel 1994, sul capitolo 7562: erano stati effettuati pagamenti per L. 27.498.699.230; risultava andata in esenzione (per l'esercizio finanziario 1991, la somma di L. 11.000.000 (L. mil.di 0.02), non distribuita, in sede di ripartizione, da parte del CIPI; i residui di stanziamento ammontavano a L. 42.141.199.230 mentre era caduto in perenzione l'importo di L. 1.911.212.225, relativo, per L. 1.487.071.250, al CISI di Catania e, per L. 324.147.145, al CISI di Napoli.

A tutto il 31 dicembre 1994 (compresi gli esercizi finanziari precedenti), complessivamente, risultavano: assunti impegni per L. 100 miliardi; effettuati pagamenti per L. 50.030.582.235; e i sopra citati

residui di stanziamento, oltre alle somme cadute in perenzione già dette.

Nel corso del 1995, sui suddetti residui, sono stati autorizzati pagamenti per complessive L. 26.530.349.000, come segue:

- D.M. n. 10047/98/8 dell'11 gennaio 1995:

L. 1.088.952.920 (residui 1990) + L. 3.514.933.080 (residui 1991) alla SPI, quale terza quota del contributo riconosciuto per il CISI di Lecce;

- D.M. n. 10738/98/6 del 15 giugno 1995:

L. 2.627.185.950 (residui 1990) alla SPI, quale quinta quota del contributo riconosciuto per il CISI dell'Abruzzo;

- D.M. n. 11357/98/4 dell'8 novembre 1995:

L. 7.888.500.000 (residui 1990), per riversamento in conto entrata della quota residua del contributo da erogare per il CISI di Montalto Uffugo (Cosenza), a seguito del subentro della SPI all'E.F.I.M. nella realizzazione del Centro. (La somma sarà riassegnata in bilancio per essere impegnata a favore del nuovo creditore);

- D.M. n. 11325/98/7 dell'8 novembre 1995 e D.M. n. 11499/98/7 dell'11 dicembre 1995:

L. 11.410.777.050 (residui 1991), per riversamento in conto entrata (fino alla disponibilità di cassa esistente al dicembre 1995) del contributo riconosciuto per il CISI di Fisciano (Salerno), a seguito del subentro della SPI alla TERFIN del gruppo ENI nella realizzazione del Centro. (La somma sarà riassegnata in bilancio per essere impegnata a favore del nuovo creditore).

L'importo da erogare, dopo tali pagamenti, a fine 1995 si riduceva a L. 21.610.850.370, ma, essendo caduta in perenzione, nel corso dell'anno, l'ulteriore somma di L. 18.053.558.500 - relativa, per L. 14.900.000.000, al CISI di Sassari e, per L. 3.153.558.500, al CISI dell'Abbruzzo - i residui di stanziamento del capitolo, al 31 dicembre 1995 (compresi gli esercizi finanziari precedenti), risultavano di L. 3.557.291.870, mentre la spesa complessiva, alla stessa data, ammontava a L. 76.560.931.335 e le perenzioni a L. 19.864.776.895.

In relazione a quanto sopra, si allegano le pagine 113 e 114 dell'estratto del "quadro riassuntivo" - relative al capitolo 7562 - correttamente modificate e compilate e, unitamente, le stesse pagine nel testo pervenuto a questo Ufficio, anch'esse debitamente compilate, con le correzioni apportate.

DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICHE, CON LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181 — ART.7, COMMA 1.

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (Fondo speciale di reindustrializzazione).

Facendo seguito alla relazione per l'esercizio finanziario 1994 (Prot. n. 30144/D.G.A.E./VII del 7.9.1995), si ritiene opportuno premettere il riepilogo delle leggi di spesa emanate negli ultimi anni, per la destinazione in oggetto, con iscrizione al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del Ministro dell'Industria.

A) Con decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (art. 5-bis, comma 3), convertito, con modifiche, con legge 19 luglio 1993, n. 237, al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 120/1989, convertito con legge 181/1989, fu conferita la somma di L. mil.di 50 per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995.

B) Successivamente, con decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito con legge 22 novembre 1994, n. 644, la prima "tranche" di L. mil.di 50 della legge 237/1993, relativa al 1994, fu trasferita a beneficio del fondo nazionale dell'artigianato, fermo restando lo stanziamento di L. mil.di 50 per il 1995.

C) Con legge 23 dicembre 1994, n. 725, tabella D, comma 2 (legge finanziaria 1995), è stato nuovamente rifinanziato l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 120/1989, convertito con legge 181/1989, con lo stanziamento, per il 1995, di L. mil.di 100, mentre la seconda "tranche" di L. mil.di 50 prevista per il 1995 dalla legge 237/1993 (già ripartita in L. mil.di 20 per il 1995 e L. mil.di 30 per il 1996) è stata decurtata di L. mil.di 10 per il 1995 (tabella E, comma 7) e, quindi, rimodulata in L. mil.di 10 per il 1995 e L. mil.di 30 per il 1996 (tabella F, punto 2, comma 8).

D) Con decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, (art. 2, comma 2), convertito con legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, riferiti alla Categoria XII "Trasferimenti", sono stati ridotti, fino a concorrenza delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (24 febbraio 1995), per l'importo del 3%, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni.

E) Il Ministro del Tesoro, conseguentemente, con decreto n. 120913 del 28 aprile 1995, dopo aver preso atto del suddetto decreto-legge, come sopra convertito in legge, tra l'altro, ha apportato,

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria, la seguente variazione in diminuzione:

"Cap. n. 7563 - Fondo speciale di reindustrializzazione (competenza L. 3.300.000.000)". che ha inciso, per L. mil.di 3, sullo stanziamento, di L. mil.di 100, della legge 725/1994 e, per L. mil.di 0,3, sullo stanziamento, di L. mil.di 10, della legge 237/1993.

F) Con legge 28 dicembre 1995, n. 550, tabella D, comma 14 (legge finanziaria 1996) la legge 181/1989 è stata rifinanziata con uno stanziamento di L. mil.di 65 per l'anno 1996. Con la stessa legge, tabella F, punto 2, comma 8, lo stanziamento di L. mil.di 30 per il 1996 è stato ripartito in L. mil.di 15 per il 1996 e L. mil.di 15 per il 1997, facendo gravare solo sull'esercizio 1997 la riduzione del 3% prevista dalla legge 85/1995, cosicché questo ultimo stanziamento risulta, al netto della riduzione, di L. mil.di 14.100.

A parziale rettifica di quanto comunicato nella relazione precedente, si precisa che, nel 1994, sul capitolo 7563: risultavano autorizzati, al netto delle riduzioni, stanziamenti per complessive L. 935.800.000.000; non fu assunto alcun nuovo impegno di spesa: furono effettuati pagamenti di contributi e prefinanziamenti riconosciuti per complessive L. 39.913.653.000; risultavano perenzioni per L. 63.901.750.000 e residui di stanziamento per L. 109.834.347.000, di cui L. 41.825.000.000 di pertinenza del Programma Speciale di Reindustrializzazione IRI e L. 68.009.347.000 di pertinenza del Programma di Promozione Industriale SPI, oltre a L. 90.000.000.000 (residui esercizi 1992 e 1993), pure destinati alla SPI ed impegnati, a suo tempo, con decreti del Ministero dell'Industria n. 14031/51-92 e n. 14022/51-93 del 30 dicembre 1993.

A tutto il 31 dicembre 1994 (compresi gli esercizi finanziari precedenti), complessivamente, erano stati assunti impegni di spesa per L. 750.000.000.000: i pagamenti effettuati, le perenzioni e i residui di stanziamento ammontavano, rispettivamente a L. 486.263.903.000, L. 63.901.750.000 e L. 199.834.347.000.

Sullo stanziamento di L. 660 miliardi della legge 181/1989 risultava ancora da erogare l'importo di L. 173.736.097.000, di cui L. 105.726.750.000 per il Programma Speciale di Reindustrializzazione IRI e L. 68.009.347.000 per il Programma di Promozione Industriale SPI. Essendo caduta in perenzione, per decorso di 5 anni, la somma di L. 63.901.750.000, i residui di stanziamento sulla legge 181/1989 (L. 660 miliardi), si erano ridotti a L. 109.834.347.000, cui si aggiungono i 90 miliardi di lire stanziati successivamente a favore della SPI, di cui si è già detto.

Nel 1995, sul capitolo 7563, risultavano autorizzati stanziamenti per complessive L. 1.000.800.000.000, al netto delle riduzioni: non fu autorizzato alcun nuovo impegno, cosicché gli impegni sono rimasti fermi a L. 750.000.000.000, di cui L. 460.000.000.000 per il Programma Speciale di Reindustrializzazione IRI (1989/1990), L. 200.000.000.000 per il Programma di Promozione Industriale SPI

(1990) e L. 90.000.000.000 (1993), pure destinati, come sopra, alla SPI.

In attesa dell'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prescritta dalla legge (85/1995 per l'assunzione di nuovi impegni di spesa, era stata chiesta la conservazione in bilancio delle somme di L. 50.000.000.000, proveniente dall'esercizio finanziario 1994, e della somma complessiva di L. 106.700.000.000, al netto delle riduzioni, stanziata, per il 1995, per il Programma Promozionale SPI. Nel corso del 1996, è stata impegnata a favore della SPI la somma di L. 186.400.000.000, costituita dall'importo di cui sopra (L. mil.di 156,7) e dalla somma di L.mil.di 29,7, al netto delle riduzioni, originariamente stanziata dalla legge 237/1993 per il 1996.

Al 31 dicembre 1995, è andata in perenzione la somma di L. 90.131.073.000, ossia i residui provenienti dall'esercizio 1990, ammontanti a L. 89.331.073.000 meno l'importo di L. 9.200.000.000 reiscritto nel 1995 e contestualmente pagato all'IRI.

Nel corso del 1995 sono stati effettuati pagamenti per contributi e prefinanziamenti riconosciuti per complessive L. 29.703.274.000, come segue:

a) ORDINATIVI EMESSI IN C/RESIDUI:

- D.M. 10739/75 del 15.6.1995: L. 500.000.000 (residui 1990), quale saldo del contributo riconosciuto per l'iniziativa ILVA/SIDERCOMIL (Programma Speciale di Reindustrializzazione):

- D.M. 10389/75 del 15.6.1995: L. 1.957.226.000 (residui 1990), quale rimborso degli oneri di istruttoria e controllo sul Programma di Promozione Industriale sostenuti dalla SPI nel semestre 1.7./31.12.1994;

- D.M. 10996/75 del 28.11.1995: L. 721.048.000 (residui 1990), quale rimborso degli oneri di istruttoria e controllo sul Programma di Promozione Industriale sostenuti dalla SPI nel semestre 1.1/30.6.1995:

- D.M. 10432/75/51-95 del 6.12.1995: L. 17.325.000.000 (residui 1990), per riversamento in conto entrata di quote residue non più dovute all'IRI a seguito di revoca o rideterminazione dei contributi già riconosciuti per le seguenti iniziative:

- ILVA: "CENTRO LAVORAZIONE LAMIERE", "PEZZI SPECIALI CURVI E CALANDRATI PER OFF-SHORE E PIPELINE" E "SIDERCARD SUD";

- IRITECNA: "AULMAN", "ITALIMPIANTI SUD", "M.G.S." E "M.G.T.";

- ALENIA: "CENTRO PER LE TECNOLOGIE DELLE GONDOLE MOTORI".

(La somma dovrà essere riassegnata in bilancio e poi impegnata a favore della SPI ai sensi della legge 513/1993).

b) ORDINATIVI EMESSI IN C/COMPETENZA

- D.M. 10923/75 DEL 16.6.1995: L. 875.000.000 a saldo del contributo riconosciuto per l'iniziativa ILVA/"CENTRO DI SERVIZIO INOSSIDABILE" (trattasi di somma impegnata sui residui 1989, caduta in perenzione al 31.12.1994 e reinserita in bilancio nel 1995);

- D.M. 10924/75 del 16.6.1995: L. 8.325.000.000 a saldo del contributo riconosciuto per l'iniziativa FINMECCANICA-ALENIA "PRODUZIONI MECCANICHE AVIOMOTORISTICHE" (trattasi di somma impegnata sui residui 1989, caduta in perenzione al 31.12.1994 e reinscritta in bilancio nel 1995).

Dopo tali erogazioni, i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 1995 (compresi gli esercizi finanziari precedenti) ammontavano a L. 515.967.177.000. di cui L. 362.973.250.000 a favore dell'IRI per il Programma di Reindustrializzazione e L. 154.668.927.000 a favore della SPI per il Programma di Promozione Industriale, nonché L. 17.325.000.000. relative a quote residue non più dovute all'IRI, per la successiva riassegnazione a favore della SPI, ai sensi della legge 513/1993.

Con le perenzioni verificatesi nel 1995, ammontanti, al netto della reinscrizione di L. 9.200.000.000. a L. 80.131.073.000. a tutto il 31 dicembre 1995 (compresi gli esercizi precedenti), le perenzioni ammontavano complessivamente a L. 144.032.823.000. mentre i residui di stanziamento ammontavano all'importo di L. 90.000.000.000. derivante dai sopradetti impegni a favore della SPI.

In relazione a quanto sopra, si allegano le pagine 115, 116 e 117 dell'estratto del "quadro riassuntivo" - relative al capitolo 7563 - correttamente modificate e compilate, e, unitamente, le stesse pagine nel testo pervenuto a questo Ufficio, anch'esse debitamente compilate, con le correzioni apportate.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

COMMERCIO CON L'ESTERO

- Legge 29 luglio 1981, n. 394
- Legge 21 febbraio 1989, n. 83
- Legge 24 aprile 1990, n. 100
- Legge 20 ottobre 1990, n. 304
- Legge 9 gennaio 1991, n. 19

LEGGE 29 LUGLIO 1981, n. 394 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 28.5.1981, n. 251.

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

All'art. 2 si prevedono finanziamenti a tasso agevolato da concedere alle imprese a fronte dei programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra-CEE; tali finanziamenti vengono erogati in seguito a delibera dell'apposito Comitato istituito con D.M. 2.7.1987 presso il Ministero, dal Mediocredito Centrale al termine di una istruttoria parallela svolta dall'Ente predetto, sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie, e da questa Amministrazione per le valutazioni di carattere promozionale. Il Ministero ha competenze solo all'interno della procedura, ma non impegna direttamente alcun tipo di spesa, né ha disponibilità finanziarie sui propri Capitoli dello stato di previsione del bilancio per i fini previsti dall'articolo di Legge suddetto.

Nel corso del 1992 sono pervenute agli Uffici istruttori del Mincomes e del MCC n. 132 domande. Durante lo stesso anno il Comitato ha esaminato n. 105 domande, accogliendone 79 per un finanziamento complessivo di Lit. 157,4 mld e respingendone 26.

Va precisato, in proposito, che i finanziamenti vengono erogati a valere sulle disponibilità di un apposito fondo rotativo, istituito dall'art. 2 della legge citata in relazione all'ammontare delle risorse disponibili sul fondo stesso. Pertanto, il numero delle richieste portate all'esame del Comitato è in funzione delle risorse disponibili e quindi delle possibilità di accoglimento delle stesse. La carenza di risorse ha in passato determinato un blocco nell'accoglimento delle domande determinando una forte giacenza e ritardi del tutto incompatibili con la natura di progetti di investimenti all'estero, quali sono i programmi finanziati dalla 394/'81. Attualmente, grazie alla disponibilità di fondi e alla regolarità delle riunioni del Comitato ora presieduti dal Direttore Generale dello Sviluppo Scambi, i ritardi sono stati del tutto eliminati ed i programmi sono esaminati entro 120 giorni dalla presentazione.

Nel 1993 sono pervenute n. 101 domande. Durante lo stesso anno il Comitato ha esaminato 60 domande, accogliendone 37, per un finanziamento complessivo di Lit. 73,9 miliardi.

Le comande pervenute nel 1994 sono state n. 81, mentre i programmi approvati sono stati 87 per un importo di 164,8 miliardi. Le richieste respinte sono state n. 28.

Nel 1995 sono stati accolti 123 (65%) programmi per un importo complessivo di 238,3 miliardi di lire, su 189 esaminati. Le domande pervenute nel 1995 sono state 94.

E' da rilevare che l'area più interessata dai progetti 394/'81 risulta il Nord America, seguito dall'Asia e dall'Europa Centro-Orientale. Le imprese beneficiarie sono per il 70% circa PMI e

sono localizzati per il 65% circa al Nord, per il 32% al Centro, mentre molto rare sono le domande di finanziamento da imprese del Mezzogiorno.

L'art. 10 della legge stabilisce contributi per i consorzi agro-alimentari e turistici; gli stanziamenti dell'apposito capitolo sono effettuati dalla legge finanziaria.

I dati nel triennio 1988-89-90 sono i seguenti: per il 1988 n. 17 contributi concessi, a fronte delle istanze pervenute, per un importo complessivo di Lit. 644.254.895 (stanziamento Lit. 1 miliardo); nel 1989 n. 18 contributi concessi, a fronte di altrettante istanze, per un importo complessivo di 655.647.035 (stanziamento Lit. 1 miliardo); per il 1990 contributi concessi per un totale di Lit. 445.031.835 (sullo stanziamento di Lit. 1 miliardo), in favore di 13 consorzi.

Il limitato ricorso, negli esercizi citati, alle provvidenze di cui si tratta, andava ricercato essenzialmente sia nel breve periodo di tempo in cui si poteva usufruire del contributo (un triennio), sia nell'ancoraggio del contributo stesso alle spese del personale, peraltro entro il limite massimo del contributo stesso fissato in Lit. 40 milioni.

Con la legge 20 ottobre 1990, n. 304, all'art. 4, sono stati estesi ai consorzi agricoli e turistici i più favorevoli criteri di quantificazione del contributo stabiliti dalla L. 83/'89 nei riguardi dei consorzi export.

Successivamente, con D.M. 18 marzo 91, sono state stabilite le direttive ed i criteri di valutazione delle richieste di contributo, sulla base delle nuove norme intervenute.

Nell'anno 1991, sono pervenute al Ministero 31 domande di contributo; di queste, ne sono state approvate 27 e si è dovuto operare un abbattimento lineare del 5,6% sui contributi, allo scopo di rientrare nei limiti dello stanziamento in bilancio (Lit. 2 miliardi sul Cap. 1614).

La gestione del meccanismo di legge per l'esercizio 1992 ha dato luogo a n. 36 contributi concessi (su un totale di n. 44 domande pervenute) e all'applicazione di un abbattimento generalizzato del 20,5% sugli importi erogabili, al fine di rientrare nelle disponibilità di bilancio (Lit. 2 miliardi).

Nel 1993 sono pervenute n. 38 domande, delle quali ne sono state accolte 36 e concessi altrettanti contributi, con l'abbattimento generalizzato del 20,21% allo scopo di rientrare nello stanziamento di Lit. 2 miliardi.

Nel 1994 sono pervenute n. 43 domande, delle quali ne sono state accolte 37 e concessi altrettanti contributi, con l'abbattimento generalizzato del 23,25% allo scopo di rientrare nello stanziamento di Lit. 2 miliardi.

La procedura di contribuzione si è conclusa integralmente nel corso dell'anno.

Nel 1995 le domande pervenute sono state 41 delle quali ne sono state accolte n. 40 e concessi altrettanti contributi, con l'abbattimento generalizzato del 30,5%, allo scopo di rientrare nello stanziamento di Lit. 1.900.000.

Va segnalata l'insufficienza dello stanziamento che, unita alla crescita numerica dei Consorzi, determina il progressivo aumento della percentuale di abbattimento dei contributi erogabili, onde rientrare nello stanziamento di bilancio.

LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, n. 83

Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

Questa legge ha sostituito, a stralcio, la L. 240/81, relativamente alle disposizioni in favore dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese. Tali organismi hanno come scopi esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a detti specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Come già previsto dalla L. 240/81, ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 83/89 possono essere concessi dal Ministero contributi finanziari annuali; particolari agevolazioni sono previste per i consorzi all'export costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nel Mezzogiorno d'Italia e per quelli di recente costituzione.

I contributi fanno carico allo stanziamento iscritto al Cap. 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero; tale stanziamento è stato previsto dalla legge 83/89 in 25 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989, '90 e '91 (art. 6): per il 1991, con decreto legge, si è avuta una integrazione di Lit. 5 miliardi.

Per gli anni successivi il rifinanziamento annuale della legge è avvenuto con appositi provvedimenti legislativi che hanno stanziato, per il 1992 Lit. 20 miliardi e, per il 1993 Lit. 25 miliardi.

La concessione dei contributi avviene attraverso la consultazione di un apposito Comitato Tecnico (art. 4) costituito con D.L. 22 marzo 1989.

Le disposizioni di legge hanno trovato applicazione con il decreto ministeriale 5.6.1989, modificato con successivi decreti del 23.11.'89, 12.2.'90 e 13.3.'91; con essi si è provveduto a fissare i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario, nonché a stabilire i criteri di quantificazione dei contributi. Le norme sono state, da ultimo, raccolte nel D.M. 25 marzo 1992, pubblicato nella G.U. n. 87 del 13.4.'92. Si è stabilito il principio dell'intervento privilegiato in favore dei consorzi che abbiano base maggioritaria industriale o artigiana, o siano di nuova formazione nel Mezzogiorno, o dotati di strutture stabili in Paesi extra-CEE, oppure particolarmente attivi sui mercati esteri, o dotati di una propria struttura operativa.

I dati a consuntivo 1988 - ultimo anno di operatività della L. 240/81 per i consorzi export - indicavano un impegno totale di Lit. 23 miliardi circa a fronte di 257 domande di contributo accolte.

Dal 1989, la gestione del nuovo meccanismo di legge ha dato luogo al seguente andamento:

Anno	Il. contributi	abbattimento importi	stanziamento
1989	277	14,7%	25 miliardi
1990	269	21 %	25 miliardi
1991	308	18,09%	30 miliardi
1992	321	49,18%	20 miliardi
1993	325	35,38%	25 miliardi
1994	314	10,01%	30 miliardi

Si è assistito, pertanto, alla crescente insufficienza dei mezzi finanziari disponibili che ha reso necessario l'abbattimento generalizzato dagli importi riconoscibili per percentuali significative.

Si aggiunge che, come negli anni precedenti, i tempi di gestione della procedura, che presenta caratteri di particolare complessità e che può avere inizio solo a partire dal 15 maggio, data ultima di presentazione delle richieste di contributo, hanno fatto sì che i contributi siano stati liquidati solo nel 1° semestre 1995.

Nell'anno 1995 sono state accolte 308 domande (sulle 347 pervenute); potendo contare su una disponibilità di bilancio di Lit. 20,5 miliardi, si è dovuto applicare un abbattimento generalizzato, pari al 19,0%.

LEGGE 24 APRILE 1990, N. 100

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

In applicazione della legge in oggetto - istitutiva di una società finanziaria di sviluppo, a partecipazione pubblica e privata - è stata costituita in data 5 giugno 1991 la SIMEST SpA - Società italiana per le imprese miste all'estero, con sede in Roma, avente lo scopo di incentivare la formazione di joint-ventures.

Per dotare la menzionata Società dei mezzi necessari allo svolgimento della sua attività, la succitata legge ha previsto un capitale sociale iniziale di 98 miliardi di lire e progressivi aumenti, fino al raggiungimento dell'ammontare di 498 miliardi di lire. Di questi, 250 miliardi sono riservati allo Stato, mentre i restanti 248 miliardi sono destinati alla sottoscrizione da parte di enti pubblici, istituti ed aziende di credito, nonché di associazione imprenditoriali.

A partire dal 1992 la ripetuta Società ha provveduto a dare attuazione agli aumenti previsti (complessivamente 400 miliardi), offrendo le nuove azioni ai soci fondatori in proporzione alle quote di partecipazione detenute, così come esplicitamente stabilito dalla richiamata legge 100.

Alla chiusura dell'esercizio 1995 il capitale sociale risultava sottoscritto per lit. 261.532.510.000 e versato per lit. 260.126.648.200.

A seguito di mancate sottoscrizioni da parte di diversi azionisti, fra i quali hanno assunto particolare rilievo il Mediocredito Centrale, l'IMI ed alcune importanti banche, le percentuali iniziali di partecipazione al capitale sociale detenute dagli azionisti si sono così modificate rispetto alla data di costituzione della Società:

quota iniziale		quota al 31.12.95	
mld.	%	mld.	%

Ministero Commercio				
Eestero	50	51,02	200,0	76,47
Mediocredito centrale	28	28,57	28,0	10,70
IMI	8	8,49	8,3	3,18
Altri	12	11,92	25,2	9,65

	98	100	261,5	100

A migliore illustrazione di quanto sopra prospettato, risulta che il Mincomes, utilizzando i fondi annualmente stanziati e disponibili sul capitolo 7561 del proprio bilancio, ha finora sottoscritto e versato quote per:

- 50 mld. nel 1991, come capitale sociale iniziale in occasione della costituzione della Società;
- 100 mld. nel 1992, come 1° aumento;
- 30 mld. nel 1993, come 1a tranche del 2° aumento;
- 20 mld. nel 1994, come 2a tranche del 2° aumento.

Dei restanti 50 miliardi di lire da sottoscrivere:

- 18 mld. risultano appostati nel bilancio del corrente esercizio (9 mld. in conto residui 1995 e 9 mld. in conto competenza);
- 18 mld. sono proposti quale stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio (7561) per l'esercizio 1997;
- 10 mld. non sono più disponibili in quanto, a seguito della mancata autorizzazione all'erogazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, passati in economia alla fine dell'esercizio 1995;
- 4 mld., infine, corrispondono al taglio del 10% sugli stanziamenti dei bilanci dal 1995 al 1997, operato ai sensi del D.L. 41/95, convertito nella legge 85/95.

Per quanto riguarda invece gli altri azionisti, se essi avessero sottoscritto gli aumenti deliberati dalla SIMEST ciascuno per la quota di propria pertinenza, avrebbero dovuto versare i sottospecificati ulteriori importi per complessivi 186,5 miliardi di lire, di cui:

- 114 mld. Mediocredito Centrale
- 34 " IMI
- 38,5 " Altri

LEGGE 20 OTTOBRE 1990, N. 304**Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni**

La legge in oggetto tratta, in sintesi, tre strumenti volti a sostenere le nostre esportazioni mediante l'incentivazione delle imprese.

In particolare, ha disposto:

- 1) Un rifinanziamento del fondo rotativo della legge n. 394/81, che consente di concedere finanziamenti agevolati a fronte di progetti di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari.

La stessa legge, al fine di accrescere l'efficacia dell'intervento pubblico, ha disposto che i programmi di cui alla L. 394/'81, devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri.

- 2) L'istituzione di un nuovo strumento di promozione dei prodotti agro-alimentari sui mercati extra-comunitari (art. 2).

A tal fine è prevista la possibilità di concedere contributi, tramite l'ICE, alla realizzazione di progetti-pilota volti a consolidare la commercializzazione all'estero di prodotti agro-alimentari italiani.

La legge ha avuto la prima applicazione, nel 1991, con l'emanazione del D.M. 20.6.1991; essa ha raccolto un largo favore presso le imprese agro-alimentari, incentivate da tale strumento ad investire nel miglioramento della fase di commercializzazione del prodotto tipico italiano sui mercati esteri.

I finanziamenti previsti dalla legge (L. 4,5 miliardi annuali per il 1991 e 1992) si sono rivelati insufficienti a soddisfare le richieste di contributo a fronte dei progetti presentati.

In considerazione della riconosciuta validità di tale modalità di intervento, la legge ha trovato rifinanziamento per l'anno 1993 con il D.L. n. 78/93 e con uno stanziamento più adeguato di Lit. 10 miliardi.

Nel 1991 su 116 domande ne sono state accolte solo 23. L'importo complessivo impegnato (Lit. 4,5 miliardi) ha dato luogo, attraverso l'ICE, ad erogazioni graduali, sulla base dell'avanzamento delle realizzazioni dei singoli programmi. Essendo rapportato mediamente al 30% della spesa globale, si è stimato che lo stesso possa attivare investimenti in strutture ed attività promozionali per oltre 13 miliardi.

Peraltro, nel corso dell'anno, alcune ditte destinatarie del contributo hanno rinunciato allo stesso, in considerazione della bassa incidenza percentuale del sostegno pubblico (contenuto a causa della ristrettezza delle disponibilità) rispetto al costo di

realizzazione del progetto.

Nell'esercizio 1992 la legge, per questa forma di intervento, ha trovato applicazione con il D.M. 30 marzo 1992. Sono state accolte 30 domande, su 96 pervenute e dai contributi, complessivamente impegnati per Lit. 4,5 miliardi, è atteso un ritorno in investimenti promozionali per oltre 20 miliardi.

Nell'accoglimento delle domande si è teso a privilegiare i Consorzi al fine di soddisfare, con le limitate disponibilità finanziarie, più imprese.

Nell'esercizio 1993 la legge, per questa forma di intervento, ha trovato applicazione con il D.M. 4.8.1993. Lo stanziamento previsto è stato di Lit. 10 miliardi: sono state accolte 44 domande su 57 domande pervenute, per un importo di Lit. 9.900.646.195.

Per il 1994 la legge non è stata rifinanziata.

Per il 1995, ai fini del rifinanziamento dell'art. 2 della L. 304/'90, risultano appostati nella Tab. B della legge finanziaria 1995 Lit. 7.800 milioni, importo così ridotto dal D.L. 41/'95 (manovra Dini), convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 25. L'appostamento nella legge finanziaria non è stato utilizzato perché non è stato adottato il necessario provvedimento di spesa.

- 3) L'art. 3 della stessa legge n. 304/90 ha istituito un ulteriore strumento di sostegno della proiezione internazionale delle imprese, stanziando 50 mld di lire, a valere sul fondo rotativo della legge n. 394/81, per il finanziamento agevolato delle spese da sostenere per la predisposizione dell'offerta di partecipazione a gare indette in Paesi extracomunitari.

Con il D.M. 13 febbraio 1992 sono state fissate le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la concessione dei finanziamenti, che vengono erogati, in analogia a quanto avviene per i finanziamenti ex art. 2 Legge 394/81, dal Mediocredito Centrale a seguito di delibera del Comitato di cui al D.M. 2.7.1987, adottata sulla base della duplice istruttoria espletata dal predetto Ente e degli uffici del Ministero.

Viene riconosciuta priorità alle imprese che partecipino a gare internazionali aventi ad oggetto la realizzazione di lavori o forniture, collegati a specifici studi e progettazioni, nonché ad istanze inoltrate da consorzi o associazioni di imprese.

Nel corso del 1992 sono pervenute n. 22 richieste di finanziamento per un totale di oltre Lit. 13 miliardi; durante lo stesso anno il Comitato ha esaminato n. 17 istanze, accogliendone n. 11 e concedendo finanziamenti per Lit. 4.449.296.338.

Nel corso del 1993 sono pervenute n. 63 richieste di finanziamento per un totale di Lit. 27.245.609.960; durante l'anno il Comitato ha esaminato ed accolto n. 17 istanze, concedendo

finanziamenti per Lit. 13,9 miliardi.

Nel corso del 1994 sono state esaminate n. 58 richieste di finanziamento per un totale di Lit. 20.683.552.710 ed accolte n. 42 per un totale di Lit. 14.760.713.975.

Nel corso del 1995 sono state accolte n. 36 per un totale di Lit. 13,4 miliardi di lire.

Nei quattro anni di attività di questo strumento (1992-1995) sono state complessivamente accolte n. 107 richieste per un totale di 46,6 miliardi di lire.

- 4) Degli strumenti previsti dalla predetta legge n. 304/90, resta ancora da attuare l'art. 5, che prevede un'agevolazione fiscale in favore delle società miste, partecipate dalla Simest S.p.A. (legge 24 aprile 1990, n. 100), nonché di quelle da costituire o costituite dal 1° gennaio 1990. Per l'attuazione è prevista l'emanazione di un Decreto Interministeriale del Ministro del Commercio con l'Estero, di concerto con il Ministro delle Finanze e con il Ministro degli Affari Esteri.

LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe

L'art. 2, comma 2 della legge 19/91 ha autorizzato il Ministro del commercio con l'estero a concedere in favore della SIMEST SpA di Roma un contributo straordinario di lit. 10 miliardi, da utilizzare per la sottoscrizione di quote del capitale sociale di una società finanziaria per azioni, con sede a Pordenone, di cui allo stesso art. 2, comma 1 della disposizione legislativa in argomento.

La successiva legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 ha poi autorizzato l'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia a costituire la suddetta Società, denominata FINEST SpA.

I necessari mezzi finanziari per erogare il citato contributo straordinario sono stati forniti con l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di questa Amministrazione per l'anno 1991, di un capitolo in conto capitale (n. 7552) con la relativa dotazione (D.M. Tespro n. 124692 del 20.5.1991).

In attuazione delle succitate norme e sulla base della formale richiesta della SIMEST, si è provveduto in data 2.12.1991 a versare la somma di lit. 3 miliardi, pari ai 3/10 del contributo in questione: misura prescritta dalla normativa vigente in materia societaria (art. 2329 codice civile) per la sottoscrizione della quota di capitale sociale all'atto della costituzione di una società.

La residua somma di lit. 7 miliardi è stata nel 1992 conservata quale residuo di stanziamento e, quindi, al termine di detto anno impegnata, per essere - solo nel dicembre 1993 - versata alla SIMEST, la quale, per l'avvenuta costituzione della FINEST, era tenuta a

rispettare l'impegno assunto con la sottoscrizione della propria quota di capitale sociale di detta Società.

Pertanto le operazione di natura contabile e finanziaria, che il Ministero del commercio con l'estero ha dovuto svolgere a seguito di quanto previsto dalle leggi indicate in premessa, sono state completate entro l'anno 1993.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SANITA'

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

Indice delle Leggi

- Legge 26 aprile 1983, n.130, art.21
- " 22 dicembre 1984, n.887, art.12
- " 28 febbraio 1986, n.41 art.14
- " 11 marzo 1988, n.67, art.17
- " 5 giugno 1990, n.135, art.1

LEGGE 26 APRILE 1983, N. 130 - ART. 21

Legge finanziaria 1983

La legge 26 aprile 1983 disciplina l'assegnazione da parte del CIPE dei finanziamenti dello speciale Fondo Investimenti e Occupazione. Nell'ambito di detta normativa è stato finanziato il progetto per la ristrutturazione dell'Istituto di Cura e Ricovero a Carattere Scientifico "Istituti Ortopedici Rizzoli".

L'intervento, regolarmente iniziato nei tempi stabiliti, ha subito in seguito una lunga sospensione di lavori a causa di una vertenza in sede di aggiudicazione di un appalto. Gli stessi sono ripresi alla fine dell'anno 1995 e completati a giugno 1996, e la somma ancora a disposizione per mld 3,72 divenuta perentoria, è stata riassegnata ed utilizzata nel 1996 (decreto dirigenziale del 11.06.96 sul capitolo 7534).

L'intervento è ormai concluso.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887 - ART. 12

Legge finanziaria 1984

La legge 22 dicembre 1984 disciplina l'assegnazione da parte del CIPE dei finanziamenti dello speciale Fondo Investimenti e Occupazione. Nell'ambito di detta normativa è stato finanziato il progetto per la costruzione della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico di Padova. L'intervento, cofinanziato dalla BEI, è stato concluso alla fine del 1995 (erogazione a saldo con decreto del 10.11.95).

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 - ART. 14

Legge finanziaria 1986

La legge 28 febbraio 1986 disciplina l'assegnazione da parte del CIPE dei finanziamenti dello speciale Fondo Investimenti e Occupazione. Nell'ambito di detta normativa è stato finanziato un primo lotto del progetto per la realizzazione dell'ospedale oncologico Nuovo S. Andrea a Roma e del progetto per la realizzazione di un Centro di Biotecnologia Avanzata presso l'Istituto Tumori di Genova.

Entrambi gli interventi sono stati rifinanziati con la legge 67/88.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 - ART. 17**Legge finanziaria 1988**

La legge 11 marzo 1988 disciplina l'assegnazione da parte del CIPE dei finanziamenti dello speciale Fondo Investimenti e Occupazione. Nell'ambito di detta normativa è stato finanziato il secondo lotto del progetto per la realizzazione dell'ospedale oncologico Nuovo S. Andrea a Roma e del progetto per la realizzazione di un Centro di Biotecnologia Avanzata presso l'Istituto Tumori di Genova.

Gli interventi sono entrambi conclusi, ma restano da liquidare per il primo 361 milioni e per il secondo 3.379 milioni che sono ora disponibili per cassa a norma della legge 8 agosto 1996, n. 419 che autorizza le variazioni al bilancio in corso.

LEGGE 5 GIUGNO 1990, N. 135 - ART. 1**Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.**

La legge 5 giugno 1990, n. 135 ha previsto, tra l'altro, il finanziamento di un piano di costruzione o ristrutturazione di posti letto di malattie infettive per 2.100 miliardi da finanziare con mutui contratti dal Ministero del tesoro il cui controvalore veniva attribuito ad un capitolo di spesa del Ministero della sanità che avrebbe provveduto a liquidare i consorzi che avevano stipulato con lo stesso ministero un contratto di concessione di servizi.

Sono stati accreditati complessivamente solo 695 miliardi poiché il rapporto concessorio è cessato a norma della legge 4 dicembre 1993, n. 492 che ha attribuito alle regioni la titolarità degli interventi. La somma già mutuata è stata utilizzata per anticipazioni di cassa alle regioni in conto dei mutui che saranno autorizzate a contrarre per mld 572,890; per erogazioni già fatte ai concessionari per mld 94,813; la differenza di 27,297 viene utilizzata per la definizione dei rapporti ancora non conclusi con le società concessionarie

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Si rappresenta che, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 30 giugno 1993 ed in particolare dell'art. 4, questo Istituto dal 1° gennaio 1994 provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti del fondo previsto dal bilancio dello Stato, iscritto in un unico capitolo (1298) dello stato di previsione della spesa del Ministero della Sanità (tabella 17). Lo stanziamento del capitolo 1298 è ripartito in articoli con deliberazione del Comitato Amministrativo di questo Istituto.

In particolare le spese relative al Programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori, di cui alla legge n. 189 del 19.5.1995, sono state imputate per l'anno finanziario 1995 all'articolo 504 e per l'anno finanziario 1996 all'articolo 166 del bilancio di questo Istituto. I relativi stanziamenti annui (4 miliardi), in conformità alla legge n. 189/1995, sono stati versati sulla contabilità speciale n. 1279 intestata all'Istituto Superiore di Sanità ed aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Roma.

Dipartimento della Programmazione

Si osserva preliminarmente che i finanziamenti affluiti ai capitoli di spesa derivano dalle leggi finanziarie per gli anni 83,85,86 e 88 per la utilizzazione dei fondi FIO e dalla legge 135/90 per la lotta all'AIDS e riguardano rispettivamente la ristrutturazione degli "Istituti Ortopedici Rizzoli" di Bologna, la costruzione della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico delle tre Venezie di Padova, la realizzazione dell'ospedale oncologico Nuovo S.Andrea, la realizzazione di un centro di biotecnologie avanzate presso l'Istituto dei Tumori di Genova e la costruzione o ristrutturazione di posti letto per malattie infettive.

**Dipartimento Alimenti , Nutrizione e Sanità Pubblica
Veterinaria**

In relazione alla richiesta concernente l'oggetto, questo Dipartimento comunica che non ha in corso leggi precedenti la data 1.10.1995 che comportino impegni pluriennali di spesa; successivamente tale data è stata emanata la legge 34/1996, di conversione del d.l. 509/1995, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, che, all'art. 4, prevede l'istituzione di un capitolo di trasferimento alle regioni, gestito da questo Dipartimento, per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo (di cui alla legge 281/1991).

Per le finalità di cui sopra sono quindi autorizzate la spesa di lire 3.425.000.000 per il 1995, lire 8.500.000.000 per il 1996, lire 8.500.000.000 per il 1997 e lire 5.000.000.000 per il 1998.

A tal fine il Ministero del tesoro ha istituito un apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del ministero della sanità (tabella 17) alla rubrica 4, concernente il Dipartimento degli alimenti e della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, categoria V - trasferimenti -, con il numero 2602.

Dipartimento della Funzione Pubblica**Capitolo 7640 - esercizio finanziario 1994**

A specificazione di quanto indicato nel prospetto si evidenzia che a fronte di una assegnazione di £. 50 miliardi (decreto 108798 del 24/2/94) e £. 24,667 miliardi (decreto n. 273385 del 23/2/95) sono stati assunti:

- 1) impegni per £. 18,979 miliardi;
- 2) erogati £. 0,324 miliardi.

Nell'esercizio 1995 sono stati:

- a) accertati residui di stanziamento per £. 55,68 miliardi;
 - b) accertati residui propri per £. 18,97 miliardi;
 - c) pervenute assegnazioni per £. 10,72 miliardi (decreto n. 101260 dell'8/2/95) e £. 3,592 miliardi (decreto n. 172131 del 12/9/95).
- 1) disimpegnati £. 18,97 miliardi di residui propri;
 - 2) pagate £. 4,470 miliardi;
 - 3) impegnate £. 2,37 miliardi.

Nell'esercizio 1996 sono stati pagati £. 2,35 miliardi in c/residui e sono state economizzate £. 0,61 miliardi.

Capitolo 7641 - esercizio finanziario 1995

Su una assegnazione di £. 3 miliardi sono stati:

- 1) pagati £. 2 miliardi;
- 2) impegnato £. 1 miliardo.

Nell'esercizio finanziario 1996 è stato pagato £. 1 miliardo in c/residui.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE DELLE LEGGI

- Legge 8 agosto 1977, n. 546, art. 14
- Legge 5 agosto 1981, n. 416, art. 34
- Legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 11/23
- Legge 1 dicembre 1986, n. 879, art. 25
- Legge 29 ottobre 1987, n. 449
- Legge 29 dicembre 1987, n. 545, art. 1/2
- Legge 15 dicembre 1990, n. 396, art. 9
- Legge 29 dicembre 1990, n. 431
- Legge 23 gennaio 1992, n. 34, art. 4
- Legge 10 febbraio 1992, n. 145
- Legge 23 dicembre 1992, n. 505, art. 1/9
- Legge 5 aprile 1993, n. 103

LEGGE 8 AGOSTO 1977, n. 546 - Art. 14**Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976**

La legge 8.8.1977, n. 546 autorizza all'art. 14, la spesa di lire 100 miliardi sul bilancio di questo Ministero nel periodo 1977-81, per provvedere, con programmi organici di intervento, alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976 nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone.

Con la legge 11.11.1982, n. 828, art. 4 per il completamento dei suddetti interventi nonché per gli impianti di protezione antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 miliardi da ripartire nel periodo 1982-85.

Ai sensi del 2° comma, del suddetto articolo i lavori, di cui all'art. 14 della legge 8.8.1977, n. 546, sono considerati urgenti e per essi sono stati sospesi i pareri e i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono stati decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1°3.1975, n. 44, dalla legge 28.12.1977, n. 970 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17.5.1978, n. 509.

Con la legge 1.12.1986, n. 879, art. 6 è stato autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 90 miliardi nel periodo 1986-91.

Infine con la legge 23.1.1992 n. 34, recante la proroga e il rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976, all'art. 4, è stata autorizzata la spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1992-95 limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

Si fa presente che i suddetti importi sono stati completamente impegnati (compresi i fondi del corrente anno), sui Cap. 8008 e 8101.

I relativi lavori sono di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici, Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia.

Al 31.12.95 risultano le seguenti somme perenti:

Cap. 8008 lire 162.838.015

Cap. 8101 lire 19.790.052

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA
DIVISIONE EDITORIA

LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 - ART. 34.

"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"

La Legge 5.8.1981, n. 416 prevede all'art. 34 la concessione di contributi in conto interessi su mutui agevolati stipulati dagli Istituti di credito, di cui all'art. 30, all'editoria libraria per opere di elevato valore culturale.

La determinazione dell'elevato valore culturale e scientifico dei programmi editoriali presentati dalle case editrici viene effettuata da un'apposita Commissione di esperti istituita ai sensi dell'art. 25 della legge in oggetto.

Per il pagamento dei suddetti contributi in conto interessi sui finanziamenti agevolati è stato istituito, presso questo Ministero, uno speciale fondo (Cap. 7551 ora 7908) al quale sono stati assegnati L. 2.000 milioni per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di L. 4.000 milioni per i nove esercizi successivi e di L. 2.000 milioni per l'ultimo esercizio.

Le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 34 sono state dettate dal decreto del M.B.C.A. del 23.3.1983, registrato alla Corte dei Conti il 4.5.1983, reg. 12, fg. 61 e parzialmente modificate dal D.M. 11.3.1985, registrato alla Corte dei Conti il 23.4.1985, reg. 10, fg. 274.

Con la legge 25.2.1987, n. 67 all'art. 21 è stato rifinanziato l'art. 34 della legge 5.8.1981, n. 416, autorizzando una spesa di 4.000 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma del citato art. 34.

Al 31.12.1995 sono stati esaminati dalla Commissione di cui all'art. 25, 1414 programmi editoriali presentati da varie Case editrici e gli Istituti di credito hanno deliberato finanziamenti in base a questa legge per L. 194.714.102.421=.

L'entità degli impegni assunti con decreto ministeriale alla data suddetta e il loro evolversi, in base alla legge in oggetto sul cap. 7551, risultano dalla scheda allegata.

Con la Legge 28.12.1995, n. 549 all' art. 2 - comma 32 - è stato ulteriormente rifinanziato l'art. 34 della suddetta legge, "autorizzando una spesa di 5.000 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'art. 34 della Legge 5.8.1981, n. 416. Il 50 per cento di tale fondo è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai 10 miliardi di lire".

In relazione al D.P.R. 20.12.1994 n. 760, che all'art. 3 trasferiva le competenze della Divisione Editoria della Direzione Generale del Personale all'Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, con la Legge 28.12.1995 n. 551 è stato istituito, nella tabella 18 - rubrica II cat. XII, il capitolo 7908 "Contributo in conto interessi su finanziamenti in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale" in sostituzione del cap. 7551 della rubrica I di questo Ministero.

Si precisa che con lo stanziamento di cui al cap. 7551 (ora 7908) si deve far fronte ad una spesa pluriennale che verrà liquidata in un momento successivo a quello del relativo impegno da parte dell'Amministrazione e la cui entità, essendo commisurata al variare dei tassi d'interesse, è del pari soggetta a variazione. Infatti la liquidazione delle rate di ammortamento comporta un sistema amministrativo-contabile del tutto peculiare nel quale la materiale erogazione del contributo in conto interessi dipende da una serie di variabili difficili

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, n. 887 - Art. 11 c.23**Finanziamento per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico.**

La legge finanziaria 22 dicembre 84, n. 887, relativa all'A.F. 85, ha disposto, tra l'altro, un finanziamento di lire 50 miliardi destinato al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per la realizzazione di un programma di interventi per la prevenzione dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi.

Con Decreto interministeriale di questo Ministero e della Protezione Civile del 7.8.84 è stato istituito il Comitato Nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico al fine di approfondire le relative problematiche e fornire quindi indicazioni per l'utilizzazione dello stanziamento suddetto.

La quota parte di lire 20 miliardi immediatamente disponibile nell'A.F. 85 è stata quindi assegnata alle Soprintendenze operanti in aree riconosciute sismiche.

La somma residua di lire 30 miliardi disponibili in termini di cassa nell'A.F. 86 è stata utilizzata in quanto a lire 20 miliardi per la realizzazione di progetti riguardanti interventi esemplari presentati dalle competenti Soprintendenze, esaminati e ritenuti rispondenti ai criteri metodologici e agli obiettivi individuati dal predetto Comitato, e in quanto a lire 10 miliardi infine, per attività di sperimentazioni e ricerche da affidare, previa stipula di apposite convenzioni a Istituti Universitari ed Enti con specifica competenza nel campo sismico. Il relativo iter procedurale, attivatosi nel marzo 1988, si è concluso con la stipula di 54 convenzioni di ricerca nel marzo 1990 e l'approvazione del relativo programma con D.M. 23.5.90 per l'importo complessivo di lire 9.480 milioni.

La legge 22.12.1986, n. 910, finanziaria per l'anno 1987, all'art. 7, comma 9, ha previsto per la esecuzione degli interventi di cui sopra un'integrazione, all'autorizzazione di spesa iniziale, di lire 50 miliardi che è stata utilizzata in quanto a lire 20.600 milioni per un programma di attività riguardanti gli organi periferici di questo Ufficio Centrale con la partecipazione diretta dell'Istituto Centrale per il Restauro e in quanto a lire 19.400 milioni per un ulteriore programma riguardante le Soprintendenze operanti in zona sismica.

Il Comitato Nazionale Rischio Sismico ha, infine, individuato una serie di "progetti pilota" presentati dalle Soprintendenze competenti per l'importo di lire 4.187.138.000 miliardi.

Si segnala che l'ammontare di lire 2.011.492.000 di somme perenti sul CAP. 8017 è causato principalmente dalla difficoltà di attuazione delle convenzioni con gli Istituti Universitari.

Al 31.12.95 risultano L. 39.456.000 di Residui passivi sul Cap. 8017.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, n. 879 - Art. 25**Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità**

La legge 1.12.1986, n. 879 all'art. 25, autorizza la spesa di lire 35 miliardi nel periodo 1986-90 (dilazionato al 1991 dalla legge finanziaria 27.12.1989, n. 407 relativa all'A.F. 1990) sul bilancio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per provvedere al recupero statico ed al ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona (Cap. 8023) di cui lire 6 miliardi per il restauro e consolidamento della Mole Vanvitelliana (Cap. 8108).

I programmi degli interventi sono stati approvati, annualmente, con

D.M. 23.6.1987	lire 3 miliardi (A.F. '87/R.86)
D.M. 11.11.1987	lire 6 miliardi (A.F. '87)
D.M. 9.9.1988	lire 6 miliardi (A.F. '88)
D.M. 18.2.1989	lire 10 miliardi (A.F. '89)

Con i DD.MM. 5.7.1990 sono stati variati i decreti 11.11.87 e 9.11.88 a causa dell'impossibilità di dare attuazione agli interventi sull'Istituto Giovagnoni Birarelli e sulla Chiesa di S. Gregorio Illuminatore per il protrarsi delle procedure relative all'acquisizione dei suddetti immobili.

Con i DD.MM. 22.3.90 e 4.4.1991 sono stati approvati i programmi relativi al 1990 e 1991 per l'importo rispettivamente di 6 miliardi e 4 miliardi in cui sono stati inseriti anche gli interventi sui predetti immobili.

Al 31.12.95 i Cap. 8108 e 8023 risultano soppressi.

Sugli stessi capitoli risultano le seguenti somme perenti:

Cap. 8108 lire 96.068.685

Cap. 8023 lire 3.409.022.470

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, n. 449

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali

Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 449, ha autorizzato all'art. 1 la spesa di lire 620 miliardi nell'A.F. 1987, di cui non meno del 50% da localizzare nel Mezzogiorno per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volti a garantire:

- a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
- b) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;
- c) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
- d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione;
- e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ivi compresa l'attivazione del Sistema Bibliotecario Nazionale.

Sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali è stato approvato il suddetto programma degli interventi con D.M. 23.3.1988.

La legge finanziaria 11.3.88 n. 67, relativa all'A.F. '88, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 645 miliardi. Ai fini della formazione del relativo programma, tenuto conto delle indicazioni emerse in sede parlamentare in occasione dell'esame del primo programma di interventi, è stato disposto il D.M. 18.3.1988, concernente le apposite istruzioni procedurali.

Gli Uffici Periferici, sentiti i rappresentanti delle Regioni interessate, in apposite riunioni, hanno coordinato le richieste pervenute da parte di enti e privati con le proprie autonome

proposte di intervento e le hanno presentate agli Uffici Centrali i quali le hanno trasmesse al Ministro.

Con D.M. 11.11.88 è stato approvato il piano di spesa relativo che prevede per l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici lire 491,665 miliardi. (Capp. 8026 e 8112).

Al 31.12.95 sui capitoli 8026 e 8112 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8026 lire 287.117.000

Cap. 8112 lire 25.946.000

LEGGE 29 DICEMBRE 1987, n. 545 art. 1 c.2

Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi

La legge 29 dicembre 1987 n. 545 ha autorizzato all'art. 1, comma 2, la spesa di lire 120 miliardi per interventi di competenza del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle spese di pertinenza degli stessi a Todi ed Orvieto in ragione di lire 5, 15, 20, e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazione e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 fino al 1993 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono stati quantificati dalla legge finanziaria in ragione di lire 20 miliardi annui ridotti nel 1991 a lire 16.506.000.000 per gli effetti della legge 193/91 sul Duomo di Orvieto che ha utilizzato la somma di lire 3.494.000.000 per gli interventi relativi riducendo lo stanziamento del Cap. 8113 della legge 545/87.

Con D.M. 6.7.89 è stata approvata la convenzione rep. n. 234 del 5.7.89 con la quale sono stati affidati in concessione i lavori riguardanti la legge 545/87 alla Società Bonifica S.p.A. per l'importo iniziale di lire 100 miliardi ridotti in seguito a lire 89.518.000.000 per gli effetti della citata legge 193/91.

Con i DD.MM. 30.10.89, 20.7.91, 25.8.92, 24.11.92, 28.5.1993 sono stati impegnati completamente i fondi disponibili..

Al 31.12.93 risultano, comunque, residui propri di stanziamento per lire 12,110 miliardi (Cap. 8028) e per lire 36,973 miliardi (Cap. 8113) e somme perente rispettivamente per lire 244 milioni e per lire 864 milioni.

I lavori sono in corso di realizzazione con la direzione dei lavori delle Soprintendenze competenti.

Al 31.12.95 sui Capitoli 8028 e 8113 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8020 lire 6.993.673.000

Cap. 8113 lire 16.542.794.000

Sugli stessi capitoli risultano le seguenti somme perenti:

Cap. 8020 lire 34.888.045

Cap. 8113 lire 268.580

LEGGE 15 DICEMBRE 1990, n. 396 - Art. 9

Interventi per Roma, capitale della Repubblica

La legge 15.12.1990, n. 396 autorizza all'art. 9, comma 6, la somma complessiva di lire 115 miliardi, di cui lire 60 miliardi per l'A.F. '90 e lire 55 miliardi per l'A.F. 91, per l'immediata realizzazione di interventi su beni culturali esistenti nella città di Roma di competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ripartiti come di seguito indicato:

AA.FF. 90/91

54 miliardi	Soprintendenza Archeologica di Roma
43 miliardi	Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Roma (compresi interventi sulla Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi)
6 miliardi	Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma
12 miliardi	Comune di Roma - contributo per Palazzo Senatorio

Per l'attuazione dei relativi interventi si applicano le disposizioni della legge 23.3.1981, n. 92.

Al comma 10 del medesimo articolo è prevista, inoltre, la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il biennio 90/91 relativa al restauro e adeguamento funzionale degli immobili demaniali denominati "Casali Strozzi", assegnati ad uso governativo al Ministero degli Affari Esteri da destinare a sedi di istituti di cultura di Stati esteri.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 è stata istituita la Commissione per Roma Capitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma, dal Sindaco di Roma che procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma Capitale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sulla base delle predette assegnazioni questo Ministero ha comunque approvato con D.M. 26.3.1991 il programma degli interventi di competenza per l'importo complessivo di lire 118 miliardi.

Con D.M. 1 marzo 1992 è stato approvato dal Ministro per le aree urbane il "Programma degli interventi per Roma Capitale" in cui sono state inserite interventi di cui al suddetto D.M. 26.3.1991.

Il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane 18.11.1993 recante "Modificazioni alla ripartizione delle risorse del programma degli interventi per Roma Capitale" ha assegnato ulteriori 21 miliardi a questo Ministero sulla base delle richieste delle Soprintendenze competenti dirette al completamento degli interventi relativi al primo programma.

Con D.M. 13.4.1994 è stato approvato e completamente impegnato il relativo piano di spesa, gravante sull'A.F. '94, resti 93.

Successivamente il Ministro dell'Ambiente delegato per i problemi delle aree urbane con il D. M. 7.4.1994 recante "Modificazioni ed integrazioni al D.M. 1.3.1992 di approvazione del Programma degli interventi per Roma Capitale", ha approvato la riduzione delle assegnazioni finanziarie per alcuni interventi di altre Amministrazioni, ridistribuendo la somma disponibile e assegnando a questo Ministero la somma di lire 13.750.000.000.

Con D.M. 30.6.1994 è stato approvato e completamente impegnato il relativo piano di spesa, gravante sui Capp. 8030 e 8116, per l'A.F. 1994/ resti 93.

Con cadenza semestrale vengono richiesti dalla Presidenza del Consiglio alle Amministrazioni interessate i rapporti informativi sull'attuazione del programma degli interventi per Roma Capitale.

Al 31.12.95 sui capitoli 8030 e 8116 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8030 L. 44.771.911.000

Cap. 8116 L. 8.730.332.000

Sugli stessi capitoli risultano le seguenti somme perenti:

Cap. 8030 L. 4.706.644.814

Cap. 8116 L. 648.681.485.

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, n. 431

Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali - Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.

La legge 29 dicembre 1990, n. 431 autorizza all'art. 1, nel biennio 1990-91 la spesa di lire 82 miliardi di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel 1991, per l'adozione, l'integrazione ed il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico.

Con D.M. 27.3.1991 è stato adottato il programma biennale, la cui spesa grave sui capitoli 8032 e 8118, sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 431/90, sulla base delle proposte fornite dagli organi centrali e periferici di questo Ministero interamente recepite. Successivamente con D.M. 3.12.1991 è stato approvato l'elenco dei contributi a parziale carico dello Stato relativi ad immobili di proprietà non statale di cui all'art. 2, comma 2, inclusi nel citato piano biennale, per l'importo complessivo di lire 5 miliardi.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 431/90, i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° 3.1975, n. 44 e 28.12.1977, n. 970 e con il D.P.R. 17.5.78, n. 509 come da ultimo elevati dall'art. 24 della legge 7.8.82, n. 526 sono stati quintuplicati.

L'art. 5, infine, sostituisce l'art. 3 della legge 27.6.85, n. 332 pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della legge 332/85 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi nonché all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del Tesoro riassegna con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione di questo Ministero le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato.

Al 31.12.95 sui Capitoli 8032 e 8118 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8032 lire 6.707.206.000

Cap. 8118 lire 6.980.811.000

LEGGE 23.1.92, n. 34 - Art. 4 ex legge 1.12.86, n. 879

Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976.

La suddetta legge autorizza all'art. 4 comma 1, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 92-94 per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'art. 6 comma 1 della legge 1.12.86 n. 879, limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto.

Le quote per il triennio 92-94 sono determinate in lire 10 miliardi per il 92, lire 5 miliardi per il 93 e lire 5 miliardi per il 94.

Con D.M. 5.5.92 sono stati impegnati sul Cap. 8101 lire 15 miliardi. Lo stanziamento previsto in lire 10 miliardi riferentesi alla legge n. 34 del 23.1.92, è stato aumentato di lire 5 miliardi a seguito della richiesta di variazione per l'anno A.F. 1992 proposta sulla tabella 21 del 29.7.91 ai sensi della legge n. 879 del 1.12.86 art. 6 comma 1, allora vigente.

Con D.M. 29.4.93 nel corso dell'A.F. 1993 sono stati impegnati lire 5 miliardi.

Nell'A.F. 1994 sul Cap. 8101 con D.M. 12.1.94 a fronte dei 5 miliardi previsti sono stati impegnati lire 3 miliardi. Con D.M. 12.12.94 sono stati impegnati i restanti 2 miliardi, per effetto del disposto di cui alla legge 23.12.94 n. 725 (Finanziaria 95) sul sopra citato Capitolo per l'A.F. 95.

Nell'A.F. 1994 sul cap. 8101 con D.M. 12.12.94 è stato approvato il piano di spesa per lire 2.000.000.000 per l'A.F. 1995, successivamente impegnati con D.M. 9.1.95.

Al 31.12.95 sui Capitoli 8101 e 8008 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8101 lire 4.146.091.000

Cap. 8008 lire 207.064.000

Sugli stessi capitoli risultano le seguenti somme perenti:

Cap. 8101 lire 19.790.052

Cap. 8008 lire 162.838.015

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 145**Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni archivistici**

Cap. 8230: Spese per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la precatalogazione e l'inventariazione dei beni archivistici, nonché per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole degli Archivi di Stato.

La legge 145/92 ha stanziato a favore dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici per il triennio 1991-1993 la somma complessiva di £. 34.200.000.000 per l'esecuzione di interventi di restauro del patrimonio archivistico, acquisto di archivi privati di notevole interesse storico, interventi di precatalogazione e inventariazione dei beni archivistici.

Ai sensi della suddetta legge è stato predisposto un piano di interventi destinando lo stanziamento nel modo sottoindicato:

- 1) restauro materiale archivistico £. 4.875.000.000
- 2) riproduzione di sicurezza su CD Rom dell'archivio fotografico conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato £. 1.080.000.000
- 3) proseguimento del censimento degli archivi di deposito delle amministrazioni statali £. 716.000.000
- 4) precatalogazione, inventariazione e riproduzione su dischi ottici dei beni archivistici £. 26.329.000.000
- 5) acquisto di archivi di notevole interesse storico £. 1.200.000.000.

Sulla base del piano si è provveduto ad impegnare l'intero stanziamento e ad iniziare le procedure per l'affidamento degli appalti.

I lavori di restauro del materiale archivistico sono stati autorizzati e si trovano in avanzata fase di esecuzione, mentre è prossimo l'affidamento dei lavori previsti ai punti 2) e 3)

La legge in argomento è stata rifinanziata con uno stanziamento di £. 9.000.000.000 ai sensi della legge 358/93.

Tale stanziamento è stato utilizzato per la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) restauro e salvaguardia del materiale archivistico per un importo di £. 7.524.000.000
- 2) precatalogazione e inventariazione del materiale archivistico per un importo di £. 1.250.000.000
- 3) acquisto di archivi privati di notevole interesse storico £. 226.000.000.

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 145**Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni archivistici**

Cap. 8203: Spese per l'adeguamento funzionale e strutturale dei locali adibiti a sedi di Archivi di Stato, alle misure di prevenzione incendio ecc...

La legge 145/92 ha stanziato a favore dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di Istituti archivistici la somma complessiva di £. 13.800.000.000.

Ai sensi della suddetta legge è stato predisposto un piano di interventi destinando la somma di 12 miliardi per le opere di adeguamento degli immobili e £. 1.800.000.000 per l'acquisto di due immobili da destinare a nuove sedi degli Archivi di Stato di Pavia e Rovigo.

Sulla base del piano si è proceduto ad impegnare l'intero stanziamento accreditando i fondi relativi agli Archivi di Stato di Genova, Palermo, Torino, Vercelli ed alla Soprintendenza Archivistica per la Toscana per l'esecuzione delle opere di adeguamento dei locali in cui risultano ubicati tali Istituti.

I relativi lavori sono stati appaltati e risultano in fase di realizzazione.

Non è stato invece possibile procedere all'acquisto degli immobili da destinare a nuove sedi degli Archivi di Stato di Pavia e Rovigo in quanto i rispettivi proprietari degli immobili dopo una fase di trattative hanno rinunciato a vendere.

Si renderà pertanto necessario procedere ad una variazione del piano in precedenza predisposto e destinare la somma di £. 1.800.000.000 ad altri obiettivi.

La legge in argomento è stata rifinanziata con uno stanziamento di £. 21.000.000.000 ai sensi della legge 358/93.

Tale stanziamento è stato utilizzato per l'effettuazione di interventi di adeguamento strutturale e funzionale degli immobili sedi di Istituti archivistici e per l'acquisto di nuove sedi.

I lavori di ristrutturazione sono attualmente in fase di realizzazione mentre sono state avviate le procedure di acquisto delle nuove sedi.

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n. 145**Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali**

La legge 10 febbraio 1992, n. 145 recante interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico e archivistico ha disposto all'art. 1 la spesa di lire 397 miliardi, nel triennio 1991/93 (con legge finanziaria 1993 la spesa di lire 45 miliardi è stata rinviata al 1994), secondo un programma triennale di indirizzo, articolato in più piani di attuazione, approvato con D.M. 6.3.1992, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 13.3.1992.

Sentito il parere del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali espresso nelle sedute del 29 aprile e 8 maggio 1992, ai sensi dell'art. 4 della citata legge, è stato adottato con D.M. 25.6.1992 un piano triennale di attuazione degli interventi che prevede per l'Ufficio Centrale per i Beni AA.AA.AA.AA. e SS. l'assegnazione complessiva di lire 224 miliardi.

Successivamente, con il D.M. 8.3.1993 è stato approvato il piano triennale degli interventi per l'importo complessivo di lire 189 miliardi, parzialmente impegnato per l'importo di lire 139.926.400.000, relativo ai singoli obiettivi previsti dall'art. 3 del citato D.M. 6.3.1992:

a) per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio architettonico, artistico e storico, bibliografico e archivistico

b) per la realizzazione di interventi di recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio suddetto

c) per l'acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e storico

d) per la prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonché di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Con i DD.MM. 20.5.1993 e 4.12.1993 sono stati, inoltre, approvati i piani di spesa riguardanti la lettera e): valorizzazione del sistema museale nazionale, per l'importo complessivo di lire 35 miliardi, parzialmente impegnati per l'importo di lire 27.180.300.000.

Sono stati, infine, assegnati al suddetto Ufficio Centrale 60 miliardi di cui 24 miliardi per la corresponsione di contributi per gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali non statali (comma 2 art. 3 L. 145/92), e 36 miliardi per la realizzazione di progetti presentati dalle regioni, dagli enti locali, che prevedono la collaborazione dello Stato e degli enti medesimi (comma 5 art. 3 L. 145/92).

I relativi piani di spesa sono stati approvati rispettivamente con D.M. 30.1.1993 (i cui fondi sono stati interamente impegnati) e con D.M. 21.5.1993 (i cui fondi sono stati parzialmente impegnati per lire 28.844.300.310).

Si fa presente, comunque, che l'importo complessivo residuo, relativo a tutti i piani citati, ammontante a lire 42.819.699.690, è stato interamente impegnato nel corso di quest'anno, e che non è possibile quantificare i residui propri di stanziamento in quanto i capitoli interessati comprendono anche i fondi relativi al piano ordinario di spesa.

La legge finanziaria 24.12.1993, n. 538 ha disposto un nuovo finanziamento complessivo di lire 150 miliardi di cui lire 90 miliardi per interventi di competenza dell'Ufficio Centrale per i Beni AA.AA.AA.AA. e SS.

Con D.M. 30.6.1994 è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 85.000.000.000.

Successivamente con D.M. 11.11.94 è stato approvato il piano di spesa riguardante i seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per complessive lire 85.000.000.000, così suddivise:

Cap. 8001	Lire	4.275.000.000 A.F. 1994
Cap. 8005	Lire	24.225.000.000 A.F. 1994
Cap. 8019	Lire	19.000.000.000 A.F. 1994
Cap. 8036	Lire	9.500.000.000 A.F. 1994
Cap. 8103	Lire	10.000.000.000 A.F. 1994
Cap. 8103	Lire	<u>18.500.000.000 A.F. 1995</u>
Totale	Lire	85.000.000.000

Il predetto D.M. 11.11.94 ha previsto di disporre con successivi provvedimenti l'impegno della somma di lire 4.500.000.000 derivante dalla riserva del 5% dello stanziamento complessivo di lire 90 miliardi, previsto dal D.M. 1.4.94 per gli eventuali accordi di programma di cui all'art.1 comma 5, della legge 145/92, sui seguenti capitoli di spesa:

Cap.8001	Lire	225.000.000
Cap.8005	Lire	1.275.000.000
Cap.8019	Lire	1.000.000.000
Cap.8036	Lire	500.000.000
Cap.8103	Lire	<u>1.500.000.000</u>
Totale	Lire	4.500.000.000

Ai sensi dell'art. 3 della legge 145/92, i fondi necessari alla realizzazione di progetti, inseriti nel piano di spesa approvato, sono stati messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento, emessi soltanto sulla bozza del piano, in deroga al limite di cui all'art. 56 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni.

I predetti funzionari delegati hanno assunto a valere sui fondi messi a loro disposizione in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto.

Con D.M. 30.11.95 è stato approvato il piano di spesa per lire 835.000.000, previo parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato di Settore del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, per la realizzazione dei sottosegnati progetti, che prevedono la collaborazione dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali mediante accordi di programma, art. 1 comma 5 L. 145/92, il cui onere viene posto a carico dei seguenti capitoli, per l'importo a fianco di ciascuno specificato, per l'A.F. 95/R. 94:

Cap. 8036 lire 500.000.000 per la realizzazione del seguente progetto:

“Precatalogazione dei Beni a rischio dell'Emilia Romagna”.

Cap. 8019 lire 335.000.000 per la realizzazione del seguente progetto:

“Riassetto e collegamento museo-antiquarium di Fiesole
(Firenze), costo I lotto a carico amministrazione”

Per quanto riguarda la situazione dei residui passivi, non è possibile una perfetta individuazione, in quanto sui sopra citati capitoli vengono imputate anche le spese della programmazione ordinaria.

LEGGE 145/92 ARTICOLO 1 COMMA 5

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA TOSCANA

O.A. £ 200.000.000

realizzato lavoro di restauro e successivo collaudo per 2 lotti di materiale documentario.

1) £ 64.243.529

2) £ 46.098.620

tot. £ 110.342.149

al 9.7.96 non si ha notizia di richiesta di riemissione fondi.

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA LOMBARDIA

O.A. £ 200.000.000

In data 16.2.96 la Sovrintendenza Archivistica ha comunicato l'inizio lavori. Si è chiesta la relazione sullo stato degli stessi alla fine del I semestre (settembre 96). Al 9.7.96 non si ha notizia di richiesta di riemissione fondi.

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA CALABRIA

Il termine di esecuzione del progetto è stato spostato al 10 luglio 1996. Chiesta dalla Sovrintendenza Archivistica riemissione per £ 60.000.000 (intero importo accreditamento).

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA ABRUZZO

Richiesta riemissione per £ 514.885.700 (intero importo accreditamento).

LEGGE 145/92 art. 3 comma 2

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA LOMBARDIA

Assegnati £ 200.000.000

Pagati £ 200.000.000

Residuo //

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA SARDEGNA

Assegnati £ 119.000.000

Pagati £ 116.563.720

Residuo £ 2.436.280 rinunzia (in economia)

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA ABRUZZO

Assegnati £ 619.416.500

Pagati £ 500.000.000

Residuo £ 119.416.500 rinunzia (in economia)

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA UMBRIA

Assegnati £ 208.250.000

Pagati £ 57.519.285

Residuo £ 150.730.715 rinunzia (in economia)

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA VENETO

Assegnati £ 125.000.000

Pagati // In economia automaticamente perché non
impegnati.

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA SICILIA

Assegnati £ 41.500.000

Pagati // In economia automaticamente, perché
non impegnati.

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA EMILIA ROMAGNA

Assegnati £ 141.750.000

Pagati £ 80.070.000

Residuo £ 61.680.000 chiesta riemissione dalla
Sovrintendenza Archivistica

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PIEMONTE

Assegnati £ 200.000.000

Pagati // chiesta riemissione intero importo
dalla Sovrintendenza Archivistica

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA LAZIO

Assegnati £ 601.236.390 (94)

Pagati £ 313.695.450 (94)

Riassegnati £ 287.540.940 (95)

Pagati £ 253.554.500

Residuo £ 33.986.440

chiesta riemissione dalla
Sovrintendenza Archivistica

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA MARCHE

Assegnati £ 116.355.548

Pagati £ 106.947.870

Residuo 9.407.680 · chiesta riemissione dalla Sovrintendenza
Archivistica.

LEGGE 23 DICEMBRE 1992, n. 505 - ART. 1 - 9 comma

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e altre calamità naturali.

La legge 23.12.1992, n. 505, prevede, all'art. 1 comma 9, per gli interventi sul patrimonio culturale danneggiato dalle avversità atmosferiche, lo stanziamento di lire 11 miliardi per il biennio 1994/95.

Con il D.M. 13.4.1994 è stato approvato ed interamente impegnato, ai sensi di quanto disposto dalla legge finanziaria 94, il relativo piano di spesa sulla base delle proposte inviate dai Soprintendenti competenti delle regioni Abruzzo, Molise, Marche (solo Beni AA.AA.) e Lombardia (solo Beni AA.AA. di Milano e AA. e SS. di Brescia), gravanti sui Cap. 8005 e 8103.

I suddetti fondi sono stati interamente accreditati ai funzionari delegati degli organi periferici.

Per quanto riguarda la situazione dei residui passivi, non è possibile una perfetta individuazione, in quanto sui capitoli 8005 e 8103 vengono imputate anche le spese della programmazione ordinaria.

LEGGE 5 APRILE 1993, n. 103

Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro

La legge 5 aprile 1994, n. 103, autorizza all'art. 1, nel biennio 94/95 la spesa complessiva di lire 40 miliardi, di cui lire 37 miliardi per il completamento degli interventi in oggetto e lire 3 miliardi per gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del complesso monumentale della Santa Casa di Loreto.

A seguito di quanto previsto dalla legge finanziaria 538/93 che ha rimodulato le annualità di spesa ripartendo i 40 miliardi in un triennio è stato approvato e impegnato per l'intera somma il relativo piano di spesa, (D. M. 30/6/1994) sulla base delle proposte presentate dagli enti locali interessati e dalle competenti Soprintendenze, esaminate e trasmesse dal Comitato Regionale per i Beni Culturali delle Marche ai sensi della legge 103/93.

I fondi riguardanti gli AA. FF. 1994/1995 ammontanti a lire 20 miliardi sono stati interamente accreditati.

Inoltre, è stato richiesto al Ministero del Tesoro di ripartire l'ultima annualità 1996 di lire 20 miliardi secondo quanto proposto dagli Organi periferici, nel modo sottoindicato:

CAP. 8005 lire 3.050.000.000

CAP. 8103 lire 16.950.000.000

fondi riguardanti gli AA.FF. 1994/1995 sono stati interamente accreditati.

I lavori relativi agli interventi inseriti nel piano sono di competenza delle Soprintendenze delle Marche e dell'Umbria (per quanto riguarda la città di Gubbio).

Per quanto riguarda la situazione dei residui passivi, non è possibile una perfetta individuazione, in quanto sui capitoli 8005 e 8103 vengono imputate anche le spese della programmazione ordinaria.

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI
NUCLEO DI COORDINAMENTO PER L'INFORMATICA

LEGGI PLURIENNALI DI SPESA : RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 160/88 - Progetto "Imago - Riproduzione di sicurezza su disco ottico negli Archivi di Stato dell'Italia meridionale".

Il progetto, iniziato nell'anno 1994, è proseguito con la schedatura delle unità archivistiche del "catasto onciario" e con la riproduzione delle immagini su disco ottico. Sono stati liquidati quattro Stati di avanzamento dei lavori al concessionario del progetto Consorzio Arca.

Cap. 7505 - Legge 160/88

£ 4.658.034.847.-

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI
NUCLEO DI COORDINAMENTO PER L'INFORMATICA**LEGGI PLURIENNALI DI SPESA : RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE LEGGE**
145/92 - Progetto "Anagrafe informatizzata degli archivi italiani". -

Nel 1995 si è proseguito con il progetto "Anagrafe informatizzata degli archivi italiani" nelle Sovrintendenze archivistiche, già avviato con la legge 84/90 e rifinanziato con la legge in questione, e si è iniziato in alcuni Archivi di Stato.

Cap. 8230 - Legge 145/92	lett. d)	res. 1992	£	2.639.396.000
		res. 1993	"	796.500.000
		res. 1994	"	650.000.000

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
INFORMAZIONI AI CITTADINI E PER LA RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE

PTTA 94/98 AREA INFEA
REGIONE LOMBARDIA[illegible]

L'intero importo del finanziamento e i relativi tassi di pagamento sono a favore della regione e non dei singoli soggetti attuatori degli interventi di ed. amb.le

PTTA 94/96 AREA INFEA
REGIONE EMILIA ROMAGNA

CAPITOLO	ANNO	TITOLO DEL PROGETTO E DURATA	SOGGETTI ATTUATORI	FINANZIAMENTO PER PROGETTO	MODALITA' DI EROGAZIONE				
					1° ANTICIPO 5%	2° ANTICIPO 20%	RATEI NON < AL 20%		
					I	II	III		5%
8001	1995	1) ISTITUZIONE DI UNA RETE DI CENTRI E SPORTELLI DI INFORMAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE a) Centro documentazione sulle acque del bacino Reno (BO) b) Lab di Ed Amb le (FO) c) Centro Ambiente Modena d) Centro Ambiente Sassuolo e) Centro di documentazione, informazione ed Ed Amb le area Padana CIDIEF (PR) f) Centro di documentazione Amb le (Monticelli) g) Centro di documentazione Amb le (C. Arquato) h) Centro di documentazione Amb le (Lugo) i) Centro di documentazione Ambientale (Case Carnevali) l) Centro Osservatorio Amb le (Cattolica) m) Sportello Amb le Regionale Emilia-Romagna 2) POTENZIAMENTO DEI LABORATORI TERRITORIALI COLLEGATI A LABNET a) Centro Villa Chigi (BO) b) Centro Anlaride (BO) c) Centro Villa Grasso (BO) d) Centro Mendiana- Medioteca (BO) e) Centro Ed Amb le di Mesala (FE)	Regione Emilia Romagna <						

L'intero importo del finanziamento e i relativi ratei di pagamento sono a favore della regione e non dei singoli soggetti attuatori degli interventi di ed amb le.

PTTA 94/96 AREA INFEA
REGIONE EMILIA ROMAGNA 2

CAPITOLO	ANNO	TITOLO DEL PROGETTO E DURATA	SOGGETTI ATTUATORI	FINANZIAMENTO PER PROGETTO	MODALITA' DI EROGAZIONE					
					1° ANTICIPO 5%	2° ANTICIPO 20%	RATEI NON < AL 20%			SALDO
							I	II	III	5%
8001	1995	f) Centri di Ed. Ambientali di Forlì e Cesena g) Centro ambiente Carpi h) Centro ambiente S. Cesario sul Panaro i) Centro ambiente Comune di Bobbio l) Comune ambiente Bagnacavallo m) Centro fondazione Cervio ambiente n) Centro di Ecologia "La Lucertola" Ravenna o) Lab. Territoriale CEV Faenza p) Centro di documentazione Ambientali (Rimini) 3. "Campagna di informazione ed Ed. Ambientale per le scuole"	Regione Emilia Romagna	100.000.000						5.000.000
		TOTALE FINANZIAMENTO REGIONE		1.590.000.000						

PTTA 94/96 AREA INFEA
REGIONE TOSCANA

CAPITOLO	ANNO	TITOLO DEL PROGETTO E DURATA	SOGETTI ATTUATORI	FINANZIAMENTO PER PROGETTO	MODALITA' DI EROGAZIONE				
					1° ANTICIPO 5%	2° ANTICIPO 20%	RATEI NON < AL 20%		
							I	II	III
8001	1995	1- "Istituzione centri di esperienza di E. A." a) 5 Centri di esperienza di Ed. Ambie. b) Centro residenziale di esperienza di Ed. Ambie di Colle Fobia c) Centro per l'E.A. Palude di Fucecchio d) Centro di esperienza dell'Isola Villa Colliandina e) Centro di Ed. Ambie delle Colline Metallifere	Comune di Volterra (PI) Com. Montana Val di Cecina (PI) Ente Parco Migliarino S. Rossore Massaciuccoli (PI) Comune di Riparbella (PI) Comune di Calci (PI) Museo di Storia Naturale (Univ. di Pisa) Com. Montana Media Valle del Serchio Centro di ricerca, documentaz. e promozione del Palude di Fucecchio (Pistoia) Com. Montana della Garfagnana "Ass. per la soprintendenza ai funz. didatt. dell'E.A." e A.T.I. (comune di Gavorrano)	662.000.000	33.100.000	132.400.000			

L'intero importo del finanziamento e i relativi ratei di pagamento sono a favore della regione e non dei singoli soggetti attuatori degli interventi di ed. ambie.

PTTA 94/96 AREA INFEA
REGIONE LAZIO

CAPITOLO	ANNO	TITOLO DEL PROGETTO E DURATA	SOGETTI ATTUATORI	FINANZIAMENTO PER PROGETTO	MODALITA' DI EROGAZIONE					
					1° ANTICIPO 5%	2° ANTICIPO 20%	RATEI NON < AL 20%			SALDO 5%
							I	II	III	
8001	1995	*Centro Regionale per l'informazione e l'Educazione Ambientale LABNET Lazio 1 modulo 2 modulo 3 modulo	Comune di Sabaudia	593 000 000	29 650 000	118 600 000				
				392 000 000	19 600 000	58 400 000				
				362 000 000	18 100 000	55 200 000				
TOTALE FINANZIAMENTO REGIONE				1.347 000 000						

I rimborsi imputati del finanziamento e i relativi rimborsi di pagamento sono a favore della regione e non dei singoli soggetti attuatori degli interventi di ed ambiente

PTTA 94/96 AREA INFEA
REGIONE PUGLIA

CAPITOLO	ANNO	TITOLO DEL PROGETTO E DURATA	SOGGETTI ATTUATORI	FINANZIAMENTO PER PROGETTO	MODALITA' DI EROGAZIONE					
					1° ANTICIPO 5%	2° ANTICIPO 20%	RATEI NON < AL 20%			SALDO
							I	II	III	5%
8001	1995	1 - "Laboratorio territoriale per l'E.A."	Provincia di Foggia	500 000 000	25 000 000	100 000 000				
		2 - "Campagna di informazione e sensibilizzazione collegata al tema rifiuti"	Regione Puglia	730 000 000	35 000 000	140 000 000				
		TOTALE FINANZIAMENTO REGIONE		1 200 000 000						

L'intero importo del finanziamento e i relativi ratei di pagamento sono a favore della regione e non dei singoli soggetti attuatori degli interventi di ed ambiente

PITA 94/96 - AREA INFEA
REGIONE VENETO

CAPITOLO	ANNO	TITOLO DEL PROGETTO E DURATA	SOGGETTI ATTUATORI	FINANZIAMENTO PER PROGETTO	MODALITA' DI EROGAZIONE					
					1° ANTICIPO 5%	2° ANTICIPO 20%	RATEI NON < AL 20%			SALDO 5%
							I	II	III	
8001	1995	1. - "Centro polo verde di ed. amb.le" - BL	Azienda Regionale Foreste	230.450.000						
		2. Laboratorio territoriale per l'ed. amb.le"	Comune di Padova	500.000.000	70.272.500	281.090.000				
		3. Centro urbano di informazione ed educazione ambientale	Provincia di Venezia	675.000.000						
		TOTALE FINANZIAMENTO REGIONE		1.405.450.000						

PTTA 94/96 AREA INFEA
REGIONE UMBRIA

CAPITOLO	ANNO	TITOLO DEL PROGETTO E DURATA	SOGGETTI ATTUATORI	FINANZIAMENTO PER PROGETTO	MODALITA' DI EROGAZIONE				
					1° ANTICIPO 5%	2° ANTICIPO 20%	RATEI NON < AL 20%		
							I	II	III
8001	1995	1. Potenziamento del Centro regionale di ed. ambiente ed Ecorate a - laboratorio territoriale di Terni b - laboratorio territoriale di Perugia	Regione Umbria Comune di Terni Comune di Perugia	550 000 000	61 250 000	245 000 000			
		2. Potenziamento dei centri e dei laboratori, già in funzione (collegati al centro regionale) a - Centro di Montecucco b - Coop. La buona terra - Passignano c - Laborat. del cittadino - Castiglione del lago d - Centro esperienza Oasi del WWF - Alviano e - Centro di esperienza Legamb - Poggiodanco f - Centro cinematografia ambientalista - Prov. to studi di Perugia	Regione Umbria	675 000 000					
		TOTALE FINANZIAMENTO REGIONE		1 225 000 000					

L'intero importo del finanziamento e i relativi ratei di pagamento sono a favore della regione e non dei singoli soggetti attuatori degli interventi di ed ambiente

DIVISIONE II
REGIONE PIEMONTE

CAPITOLO	ANNO	TITOLO DEL PROGETTO E DURATA	SOGGETTI ATTUATORI	FINANZIAMENTO PER PROGETTO	MODALITA' DI EROGAZIONE					
					1° ANTICIPO 5%	2° ANTICIPO 20%	RATEI NON < AL 20%			SALDO
							I	II	III	
8001	1995	1. "ampl. della rete reg.le per l'ed.amb.le" a - laboratorio territoriale Pracatinat - Torino	Regione Piemonte	525 880 000						
		2. "progetto pilota a livello naz.le per rete e centro di esperienza" a - polo provincia di Alessandria b - polo provincia di Biella c - polo provincia di Cuneo d - polo provincia di Verbania	Regione Piemonte	502 520 000	51 420 000	355.680.000				
		TOTALE FINANZIAMENTO REGIONE		1 028 400 000						

l'intero importo del finanziamento e i relativi ratei di pagamento sono a favore della regione e non dei singoli soggetti attuatori degli interventi di ed amb le

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE INVIATE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 15 LUGLIO 1986, N. 345						
CAP. 2701		ANNO 1988		IMPORTO COMPLESSIVO IMPORTO DA LIQUIDARE		
				L. 4.500.000.000		
ASSOCIAZIONE	CONTRIBUTO PREVISTO	CONTRIBUTO EROGATO	CONTRIBUTO DA EROGARE	STATO DEI LAVORI	RESCRIZIONE	NOTE
GRUPPO RIVERA E COLLEGA	325.000.000	325.000.000	-	CONCLUSI	-	-
AMICI DELLA TERRA	350.000.000	350.000.000	-	CONCLUSI	-	-
L.I.P.U.	352.000.000	352.000.000	-	CONCLUSI	-	-
AMBIENTE E LAVORO	300.000.000	300.000.000	-	CONCLUSI	-	-
MAREVIVO	200.000.000	200.000.000	-	CONCLUSI	-	-
GREENPEACE	220.000.000	220.000.000	-	CONCLUSI	-	-
AGRICULTURIST	170.000.000	170.000.000	-	CONCLUSI	-	-
LEGA PER L'AMBIENTE	400.000.000	374.850.000	-	CONCLUSO	-	EHESSO MANDATO AL PARLAMENTO SALDO ECONOMIA L. 23.517.000
KRONOS 1991	105.000.000	105.000.000	-	CONCLUSI	-	-
FEDERNATURA	210.000.000	208.104.870	-	CONCLUSI	-	"BARDOVER. PRINZERA" PIANTATO IL SALDO ECONOMIA DI L. 895.130
FEDERAZIONE ITALIANA	400.000.000	213.905.700	-	-	-	"CASI DI FOCE VOLANO" RIVOLTO
W.W.F. - ITALIA	624.000.000	624.000.000	-	CONCLUSI	-	-
ITALIA NOSTRA	400.000.000	263.983.700	20.400.500	-	-	LABORATORIO DI FORMAZIONE AMBIENTALE VERONA REJUGATO E REINTEGRATA LA SOMMA DI L. 17.400.500 P. LITOGRAFIA EOTANOSTIMO PER PAGARE IL SALDO
CLUB ALPILO ITALIANO	320.000.000	127.403.050	-	CONCLUSI	-	-
KRONOS 1991 - FEDERNATURA	75.000.000	75.000.000	-	CONCLUSI	-	-
TOTALE	4.500.000.000	4.020.733.710	-	-	-	-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAP. 2401		INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, L. 30 LUGLIO 1986, N. 348			
ANNO 1987	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO DA LIQUIDARE			
ASSOCIAZIONE	CONTRIBUTO PREVISTO	CONTRIBUTO ENDOGATO	CONTRIBUTO DA EROGARE	SESTO DEI LAVORI	REISCRIZIONE
AGRICULTURIST	455'000'000	455'000'000	—	CONCLUSI	—
LEGA PER L'AMBIENTE	375'000'000	375'000'000	—	CONCLUSI	—
GRUPPO RICERCA ECOLOGICA	200'000'000	200'000'000	—	CONCLUSI	—
L.I.D.A.	60'000'000	60'000'000	—	CONCLUSI	—
L.I.P.U.	250'000'000	250'000'000	—	CONCLUSI	—
L.I.P.U. - KRONOS 1991	400'000'000	400'000'000	—	CONCLUSI	—
KRONOS 1991	415'000'000	415'000'000	—	CONCLUSI	—
AMICI DELLA TERRA	250'000'000	250'000'000	—	CONCLUSI	—
L.I.P.U. - ESTERNA - KRONOS 1991	55'000'000	55'000'000	—	CONCLUSI	—
MAREVIVO	260'000'000	260'000'000	—	CONCLUSI	—
W.W.F.	525'000'000	525'000'000	—	CONCLUSI	—
GREENPEACE	250'000'000	250'000'000	—	CONCLUSI	—
CLUB ALPINO ITALIANO	375'000'000	375'000'000	—	CONCLUSI	—
Pro Natura	60'000'000	60'000'000	25'000'000	NON EFFETTUATI	NON RICHIESTA
FEDERAZIONE ITALIANA FIDUCIARI NORDI DI NORD	215'000'000	214'996'160	—	CONCLUSI	—
ITALIA	525'000'000	525'000'000	—	CONCLUSI	—
T.C.I.	150'000'000	150'000'000	—	CONCLUSI	—
		3'351'996'160			

NOTA: IL CONTRIBUTO ENDOGATO DI 25'000'000 È STATO RICHIESTO ALLA REGIONE LIGURIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO STORICO DI GENOVA.

- STATI URBANI ECONOMIA DI L. 3840

CAP. 2101 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 4, L. 8 LUGLIO 1986, N. 349						
ANNO 1989	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO DA LIQUIDARE	RESCRIZIONE	NOTE	STATO DEI LAVORI	DA EROGARE
ASSOCIAZIONE	CONTRIBUTO PREVISTO	CONTRIBUTO EROGATO			CONCLUSI	
LEGA PER L'AMBIENTE	437.000.000	437.000.000			CONCLUSI	
L.I.P.U.	470.000.000	470.000.000			CONCLUSI	
AMICI DELLA TERRA	430.000.000	430.000.000			CONCLUSI	
ACQUARIST (studie)	213.500.000	198.437.158		SALDATO CON UNA ECONOMIA L. 15.088.840	CONCLUSI	
G.R.E. (azienda di ricerca)	390.000.000	339.843.995		CONTRATTO C/O ASSOCIATURA DEMOCRATICA IN CORSO DI DEFINIZIONE	CONCLUSI	
KRONOS 1991 FONDI DELLA NATURA STUDIO PROGETTO CARPA-STUDIO	263.500.000	256.961.400		REINTEGRATO A CONCLUSIONE DEI PROGETTI SALDATO CON UNA ECONOMIA L. 6538.510	CONCLUSI	
AMBIENTE E LAVORO	450.000.000	450.000.000			CONCLUSI	
FEDERAZIONE PALUDE LOVA FONTAELLI VALLE RE	938.000.000	246.360.035		FONTAELLI VALLE RE - SALDATO CON UNA ECONOMIA DI L. 30.000.000 PALUDE LOVA - SALDATO CON UNA ECONOMIA DI L. 1039.505	CONCLUSO - FONTAELLI VALLE RE IL CONTRIBUTO DI L. 1000.000 E STATO RIDOTTO AL 50 PER CENTO	
MARELUVO	244.000.000	244.000.000			CONCLUSI	
W.W.F.	840.000.000	840.000.000			CONCLUSI	
Fondo Ambiente Italiano	400.000.000	400.000.000			CONCLUSI	
ITALIA Nostra	284.000.000	235.000.000		DESCOLUCITA - SALDATO NELLO STUDIO - SALDATO ANALOGUE - PAGATE LO STATO DI AMMINISTRAZIONE E SALDO	CONCLUSI	
	4.700.000.000	4.643.203.328				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ASSOCIAZIONE CESSI (ROMA)	"DOCUMENTARIO SULLA PROSSIMITÀ DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE"	LIRE 30.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA (ROMA)	"SEMINARIO DI STUDI SULL'AMBIENTE RIVOLTO AD OPERATORI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI"	LIRE 40.000.000	SALDO PER UN IMPORTO DI LIRE 29.224.350 CON ECONOMIA DI LIRE 10.775.650
ASSOCIAZIONE EUMEDIA (ROMA)	"DAL VULCANO ALL'INTERNO: IL TEMPERE, UN FIUME DA SALVARE"	LIRE 120.000.000	SALDO PER UN IMPORTO DI LIRE 114.400.000 CON ECONOMIA DI LIRE 5.600.000
ASSOCIAZIONE EUMEDIA (ROMA)	"L'INQUANTO IL SUO AMBIENTE DAL 1800 AD OGGI"	LIRE 120.000.000	SALDO PER UN IMPORTO DI LIRE 93.500.000 CON ECONOMIA DI LIRE 2.500.000
ASSOCIAZIONE GABBINI DEL MARE (ROMA)	"LIBASTO ECOLOGICO"	LIRE 20.000.000	REVOCA
ENTE AUTONOMO PARCO AMBIENTALE D'ABRUZZO - PASCASSOLI (L'AQUILA)	"ISTITUZIONE DI UN CENTRO PER IL RECUPERO DEI RISCHI"	LIRE 80.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
REGIONE CAMPANIA	"PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UN CENTRO DI EDUCATIONE AMBIENTALE NELLA RISERVA STATALE CRATERE DEGLI ASTRONIVI"	LIRE 80.000.000	SALDO PER UN IMPORTO DI LIRE 48.212.550 CON ECONOMIA DI LIRE 1.787.450
PROVINCIA DI CHERIA	"ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI EDNA AMBI. PRESSO IL BOSCO DI S. SILVESTRO PER IL POTABILMENTO DELLA RIVA DI PERCORSI NATURALISTICI"	LIRE 40.000.000	REVOCA
PROVINCIA DI BENEVENTO	"ALLINEAMENTO DI TRE PERCORSI DIDATTICO-EDUCATIVI PRESSO L'ALTIPIANO DEL TABURNO, DEL PORTORU"	LIRE 40.000.000	IN CORSO DI DEFINIZIONE NESSUNA EROGAZIONE
UNIVERSITA' DI NAPOLI - ORTO BOTANICO	"LABORATORIO DI EDNA AMBIENTALE"	LIRE 140.000.000	SALDO PER UN IMPORTO DI LIRE 125.910.800 CON ECONOMIA DI LIRE 14.089.200
STAZIONE ECOLOGICA ANTON DONZU (NAPOLI)	"CORSO SULLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA PER INSEGNANTI DI SCIENZE E PRODUZIONE DI MATERIA PER L'EDNA AMBIENTALE"	LIRE 30.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
SCUOLA MEDIA STATALE "CHIRCO DI RIMIGLIANO DIARCO" (NAPOLI)	"L'ECOLOGIA NEL NOSTRO QUOTIDIANO"	LIRE 5.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
COMUNE DI CASTROREGGIO (COSENZA)	"CENTRO DI EDNA AMBIENTALE"	LIRE 40.000.000	SALDO PER UN IMPORTO DI LIRE 39.933.180 CON ECONOMIA DI LIRE 66.820
UNIVERSITA' DI PALERMO - SCIENZE BOTANICHE (PALERMO)	"ALLINEAMENTO DI UN PERCORSO DIDATTICO NELL'ORTO BOTANICO"	LIRE 130.000.000	SALDO PER UN IMPORTO DI LIRE 114.823.825 CON ECONOMIA DI LIRE 15.176.175
PROVINCIA DI CASERTA (COMUNE DI TUILI)	"CENTRO DI EDNA AMBIENTALE PRESSO LA GIARA"	LIRE 40.000.000	REVOCA
TOTALE		LIRE 2.000.000.000	LIRE 1.628.183.045

2) SCHEMA FINANZIARIO PROGETTI EDUCATIVI AMBIENTALE
L. 9.10.86.

FINANZIAMENTO GLOBALE LIRE SMILIARDI RIPARTITI COME SEGUE :

ENTI FINANZIARI	TITOLO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	STATO DI ATTUAZIONE
ENTE NAZIONALE GRAN PARADISO (TORINO)	"LABORATORIO ECOLOGICO"	LIRE 86.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
COMUNE DI OMEGNA (NOVARA)	"INQUINAMENTO DEL LAGO D'ORTA E IPOTESI DI RIMANIMENTO"	LIRE 25.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
REGIONE PIEMONTE	"CENTRO PERMANENTE DI STUDI DI PIANIFICAZIONE NATURALISTICO DEL PARCO NATURALE ORSIERA-ROVERETO (CENTRO DI PRACINATO LOC. FISSIRIO)"	LIRE 58.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
CONSORZIO PARCO MONT BRIO, GALBIATE (COMO)	"ESPERIENZA ECOLOGICA NELLE PREALPI LOMBARDE"	LIRE 274.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	"NATURA E CULTURA NEL PARCO DEI COLLI"	LIRE 84.000.000	SALDO PER UN IMPORTO DI LIRE 81.654.960 CON ECONOMIA DI LIRE 5.345.040
ASSOCIAZIONE CDA Sesto SANGHESANI (MILANO)	"VEDERE LA MONTAGNA"	LIRE 24.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
SCUOLA MEDIA STATALE "MARZARI PENICATI" - PREDAZZO (TRENTO)	"OPERATORE ESPERTO DELLA NATURA"	LIRE 34.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
ASSOCIAZIONE WWF - DELEGAZIONE VENEZIA	"LA CAMPAGNA ROMANA DI FRI E DI OGGI"	LIRE 71.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
REGIONE VENEZIA	"CENTRO DI EDUCAZIONE NATURALISTICO-AMBIENTALE DEL GIUMI FORESTALE DI ASTROGO"	LIRE 53.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
COMUNE DI ZEVIO (VERONA)	"INIZIATIVE DI ED. AMBIENTALE"	LIRE 36.000.000	SALDO PER UN IMPORTO DI LIRE 35.044.135 CON ECONOMIA DI LIRE 92.865
ASSOCIAZIONE WWF - SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	"SISTEMA EDUCATIVO AMBIENTALE"	LIRE 40.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
ASSOCIAZIONE PROMONTORIA (GENOVA)	"DELLA LIGURIA ALL'EUROPA: REALTA' E PROSPETTIVE"	LIRE 41.000.000	REVOCA
COMUNE DI PARMIA	"PARMA UNA CITTA' - ITINERARI DIDATTICI DI ESPLORAZIONE AMBIENTALE"	LIRE 35.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
COMUNE DI FERLI	"LABORATORIO DI ECOLOGIA"	LIRE 45.000.000	SALDO PER UN IMPORTO DI LIRE 40.028.035 CON ECONOMIA DI LIRE 4.971.965
CONSORZIO BOSCHI DI GARREGA SALLA SACCAIA (PARMA)	"PROGETTO FAUNA"	LIRE 50.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' VERDI REGGIO EMILIA	"CORSO DI EDUCAZIONE PER UN'AGRICOLTURA BIOLOGICA"	LIRE 80.000.000	SALDO PER UN IMPORTO DI LIRE 61.058.760 CON ECONOMIA DI LIRE 18.941.240
COMUNE DI RICCIONE (FORLI)	"SCUOLA BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI"	LIRE 105.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
COMUNE DI CORTONA (AREZZO)	"PROGETTO DI ED. AMBIENTALE"	LIRE 56.000.000	REVOCA
COMUNE DI MASSAROSA (LUCA)	"CORSI DI ED. AMBIENTALE PER INSEGNANTI DI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI / CORSI PER VOLONTARIATO ECOLOGICO"	LIRE 25.000.000	REVOCA
COMUNE VAGLI SOTTO (LUCA)	"CENTRO DI ED. AMBIENTALE PRESSO IL PARCO DELLE ALPI APUANE"	LIRE 110.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
COMUNE DI SANDICCI (FIRENZE)	"RACCOLTANDO LA CARTA"	LIRE 21.000.000	REVOCA
CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER IL MONTALBANO (PISTOIA)	"PRODUZIONE DI MATERIALI PER L'ED. AMBIENTALE"	LIRE 22.000.000	REVOCA

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE FINANZIARIO	TITOLO PROGETTO	IMPORTO FINANZIARIO	STATO DI ATTIVAZIONE
COMUNE DI PORTOFERRARO (LIVORNO)	"EDUCAZIONE CORRETTO USO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA"	LIRE 13.000.000	INCORSO PROVVEDIMENTO PER REVOCA
COMUNE DI SERRILO (ASCOLO PICENO)	"CENTRO POLIVALENTE P.R. L'ED. NE AMBIENTALE"	LIRE 46.000.000	SALATO PER PARI IMPORTO
COMUNE DI PIETRINICO (BARI - URBINO)	"L'EDUCAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE DELLA VALLE DEL CATTOLICO DEL NERONE"	LIRE 145.000.000	SALATO PER PARI IMPORTO
COMUNITA' MONTANA DEL MONTAURIO - FOSCARINO	"INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA"	LIRE 16.000.000	SALATO PER UN IMPORTO DI LIRE 14.600.000 CON ECONOMIA DI LIRE 1.400.000
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLI MISA - NEVOLA - SENGALLA (AVENZA)	"CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE"	LIRE 34.000.000	SALATO PER PARI IMPORTO
COMUNE CERRATO DI SPILETO (PERUGIA)	"CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CON PRODUZIONE DI AUDIOTECNE"	LIRE 165.000.000	SALATO PER UN IMPORTO DI LIRE 163.680.275 CON ECONOMIA DI LIRE 1.309.725
C.I.R.T.E.R. (CENTRO UNIVERSITARIO DI RICERCA AMBIENTALE DEL TERRITORIO) CITTA' DELLA PIVE (PERUGIA)	"CORSO IN ED. NE AMBIENTALE PER L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DI COMPETENZE AMBIENTALI"	LIRE 300.000.000	SALATO PER UN IMPORTO DI LIRE 298.153.220 CON ECONOMIA DI LIRE 1.846.780
COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE RINA - NEROLA (PERUGIA)	"GIARDINO APPENNINICO DELLA VALNERINA"	LIRE 250.000.000	SALATO PER PARI IMPORTO
SCUOLA MEDIA STATALE "S. GIACOMO" NETTUNO (ROMA)	"AULA URBANA DEL PARCO DEL CIRCIO"	LIRE 144.000.000	SALATO PER PARI IMPORTO
PROVEDIMENTI DEGLI STUDI DI ROMA	"SEZIONI DI DIDATTICA AMBIENTALE"	LIRE 160.000.000	SALATO PER UN IMPORTO DI LIRE 122.515.339 CON ECONOMIA DI LIRE 37.484.661
CENTRO TURISTICO "ROMANA" (ROMA)	"PROTEZIONE DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE"	LIRE 30.000.000	SALATO PER PARI IMPORTO
ASSOCIAZIONE L.A.V. (Lega Ambientale Volontaria) ROMA	"EDUCAZIONE DEI CITTADINI AD UN CORRETTO COMPORTAMENTO IN CITTA'"	LIRE 25.000.000	SALATO PER UN IMPORTO DI LIRE 24.260.565 CON ECONOMIA DI LIRE 739.435
COMUNITA' MONTANA ROMA DELLA TOLFA - ALLUMIERE (ROMA)	"PROTEZIONE DI MATERIALI DIDATTICI SUL MONTI DELLA TOLFA"	LIRE 50.000.000	REVOCA
ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA (ROMA)	"LETTURA DEL TERRITORIO"	LIRE 5.000.000	SALATO PER PARI IMPORTO
SCUOLA ELEMENTARE STATALE "G. LEOPARDO" (ROMA)	"SCUOLA PARCO: LABORATORIO DIDATTICO - SPERIMENTALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE"	LIRE 153.000.000	SALATO PER UN IMPORTO DI LIRE 125.250.400 CON ECONOMIA DI LIRE 27.749.600
COMUNE DI SULLANA (L'ABRUZZO)	"CENTRO PERMANENTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE"	LIRE 218.000.000	SALATO PER PARI IMPORTO
ENTE AUTONOMO PUBBLICO REGIONALE D'ABRUZZO - PESCIASCORTELLI (L'ABRUZZO)	"CREAZIONE CENTRO VISITA, ED. NE AMBIENTALE E LABORATORIO ECOLOGICO DELL'ORO BIONDO MARITIMANO"	LIRE 200.000.000	EROGATO IL 10% DI LIRE 20.000.000
ILLUMINAZIONE AMBIENTE (URBANA)	"CORSO PER OPERAI NEL SETTORE DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE"	LIRE 62.000.000	SALATO PER UN IMPORTO DI LIRE 55.260.545 CON ECONOMIA DI LIRE 6.739.455
R.I.M.E.Z. (CENTRO STUDI RICERCHE PER IL TERRITORIO) (NAPOLI)	"UN GIORNO DI UNIVERSITA'"	LIRE 470.000.000	EROGATO IL 10% DI LIRE 47.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) SCHEMA FINANZIARIO PROGETTI EDUCATIVE AMBIENTALI 2.43/86
FINANZIAMENTO GLOBALE LIRE 2 MILIARDI RIPARTITI COME SEGUE:

ENTI FINANZIARI	TITOLO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	STATO DI ATTUZIONI
ENTE PARCO NAZIONALE GRANPARADISO (TORINO)	"ADESTAMENTO DI UN CENTRO VISITATORI PRESSO IL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO"	LIRE 50.000.000	SALDATO PER PARI IMPORTO
CONSIGLIO PRACATIAUT (TORINO)	"LABORATORIO DIDATTICO E UN SENTIERO SOPRRA"	LIRE 800.000.000	SALDATO PER UN IMPORTO DI LIRE 99.454.640 CON ECONOMIA DI LIRE 542.390
RISERVA NATURALE GARDIA DI VALENZA (ALESSANDRIA)	"CENTRO DI ED. N. AMBI. PRESSO I LOCALI DELLA RISERVA NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO SULLA RISERVA"	LIRE 45.000.000	SALDATO PER UN IMPORTO DI LIRE 44.919.640 CON ECONOMIA DI LIRE 80.360
ASSOCIAZIONE GRUPPO ARELLI (TORINO)	"CORSI MONOGRAFICI DI ED. N. AMBI. RIUNITI AD OPERATORI SOCIALI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI CHE OPERANO NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE GIOVANILE"	LIRE 30.000.000	SALDATO PER UN IMPORTO DI LIRE 29.864.225 CON ECONOMIA DI LIRE 1.135.775
ASSOCIAZIONE RES. SAN BERNARDINO DI TIENA (TORINO)	"USCITA SPERIMENTALE E GIARDINO DI STUDIO"	LIRE 130.000.000	SALDATO PER UN IMPORTO DI LIRE 99.611.995 CON ECONOMIA DI LIRE 41.388.005
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	"PRODUZIONE E DIVULGAZIONE DI "POSTER" DIDATTICI PER L'ED. N. AMBI. L. S."	LIRE 120.000.000	SALDATO PER PARI IMPORTO
ASSOCIAZIONE L.I.P.U. (PARIA)	"ADESTAMENTO DI STRUTTURE PER L'ED. N. AMBI. NELL'CENTRO VISITE DEL CENTRO RECUPERO RAPACI PRESSO IL PARCO NATURALE "BOCCHE DI CARRARA"	LIRE 40.000.000	SALDATO PER PARI IMPORTO
PROVINCIA DI FERRARA	"CENTRO DI ED. N. AMBI. NELL'CASTELLO ESTERNA DELLA MONSIEU"	LIRE 140.000.000	SALDATO PER PARI IMPORTO
COMUNE DI FORUGINE (MODENA)	"ADESTAMENTO DI UN PERCORSO DIDATTICO PRESSO IL LAGO FLOREALE DEL FOSSO"	LIRE 40.000.000	IN CORSO DI DEFINIZIONE NESSUNA EROGAZIONE
COMUNE DI LUCCA ORTO BOTANICO	"ADESTAMENTO DI UN CENTRO PER L'INFORMAZIONE A CARATTERE ECLOGICO-NATURISTICO PRESSO L'ORTO BOTANICO DI LUCCA"	LIRE 40.000.000	SALDATO PER UN IMPORTO DI LIRE 39.224.440 CON ECONOMIA DI LIRE 445.230
ASSOCIAZIONE W.W.F.	"PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI ED. N. AMBI. DEL CASALE DI L. GIANNISIA"	LIRE 50.000.000	SALDATO PER PARI IMPORTO
COMUNE DI TERNI	"PRODUZIONE DI MATERIALI PER L'ED. N. AMBI. N. S."	LIRE 10.000.000	SALDATO PER PARI IMPORTO
PROVINCIA DI ROMA	"PRODUZIONE DI MATERIALI PER L'ED. N. AMBI. NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE"	LIRE 50.000.000	REVOCATA
UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" ORTO BOTANICO (ROMA)	"LABORATORIO A NOSTRO SERVIZIO"	LIRE 130.000.000	SALDATO PER PARI IMPORTO
ASSOCIAZIONE POLITICA (ROMA)	"CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE"	LIRE 30.000.000	REVOCATA
ASSOCIAZIONE LEGA PER L'AMBIENTE (ROMA)	"PRODUZIONE DI MATERIALI AUDIOVISIVI PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE"	LIRE 40.000.000	SALDATO PER PARI IMPORTO

PROGETTO	INIZIATIVA DI EDUCATION AMBIENTALE	IMPORTO FINANZIARIO	STATO DI LIQUIDAZIONE
COMUNE MONTANA DELL'UNITA' ARIANO IRPINO (AVELLINO)	"INIZIATIVE DI EDUCATION AMBIENTALE"	LIRE 150.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
I.R.R. S.E. (ISTITUTO DI RICERCA, Sperimentazione e Aggiornamento) POTENZA	"SCUOLA E TUTELA DELL'AMBIENTE IN BASILICATA"	LIRE 400.000.000	EROGATO IL 50% DI LIRE 200.000.000
COMUNE DI CASARINO (LECCE)	"CORSI DI DATTECI COMPUTERIZATI INTERATTIVI"	LIRE 125.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
ASSOCIAZIONE U.I.U.E. CALABRIA	"SENSIBILIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIALE"	LIRE 74.000.000	SALDO PER UN IMPORTO DI LIRE 44.486.825 CON ECONOMIA DI LIRE 29.513.175
COMUNE DI NOTO (SIRACUSA)	"CENTRO DI ED. AMBIENTALE"	LIRE 100.000.000	IN CORSO PROCEDIMENTO PER REVOCA
COMUNE S. LUCIA DEL MELA (MESSINA)	"CENTRO DI ED. AMBIENTALE"	LIRE 40.000.000	REVOCA
COMUNE LA MADDALENA (SASSARI)	"CONOSCENZA DELL'AMBIENTE NATURALE SARDO"	LIRE 100.000.000	EROGATO IL 50% DI LIRE 50.000.000
SCUOLA MEDIA STATALE "S. SATTA" PERUGIA (SASSARI)	"CONOSCIAMO IL NOSTRO TERRITORIO"	LIRE 2.000.000	SALDO PER PARI IMPORTO
TOTALE		LIRE 5.000.000.000	LIRE 3.604.744.500

SERVIZIO CONSERVAZIONE NATURA**LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394****Relazione sullo stato di attuazione della spesa**

L'attuazione della legge quadro sulle aree naturali protette (L. 394/91) ha registrato, nel corso dell'ultimo anno, una significativa accelerazione dovuta al completamento dell'iter istitutivo degli enti di gestione dei parchi nazionali previsti dall'art. 34, comma 1, e dall'art. 35, comma 3, della stessa legge. Tale adempimento ha naturalmente consentito lo sblocco dei trasferimenti ordinari, le cui risorse sono state conservate a bilancio per effetto di diverse disposizioni normative.

Riguardo alla spesa per investimenti, mentre si sono completamente attivati (ad eccezione delle spese per interventi nelle aree protette marine) i finanziamenti previsti per il programma triennale 1991-1993 per le aree naturali protette (art. 4, comma 9, L. 394/91), i fondi stanziati nel triennio 1994-1996 risultano, a tutt'oggi, non impegnati sia perchè il relativo documento di programmazione ha trovato prima formalizzazione (con la registrazione da parte della Corte dei Conti) nei primi mesi del 1996, sia per alcune importanti variazioni di bilancio - ancora non completamente perfezionate - che si sono rese necessarie proprio per le previsioni contenute nel programma 1994-1996.

Proprio in ordine agli stanziamenti del triennio 1994-1996, a causa della manovra correttiva di finanza pubblica e di diversi interventi legislativi sul bilancio dello Stato, si registrano significative riduzioni di fondi con forte rischio dell'intera politica di investimenti statali sul sistema delle aree protette.

Nello specifico:

- a) l'intero stanziamento, ammontante a 31 miliardi, relativo all'esercizio finanziario 1994, per le aree protette regionali è stato individuato come costituente economia di bilancio;
- b) gli stanziamenti relativi all'anno 1995 hanno subito la riduzione del 5%;
- c) ad un parziale recupero di fondi nel corrente esercizio finanziario (48 miliardi al capitolo 7410) è corrisposta una riduzione di 20 miliardi sullo stesso ammontare (D.L. 323/96).

E' utile, infine, segnalare che nelle stesse variazioni di bilancio, richieste a seguito delle previsioni di cui al programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996, trova posto anche l'importo complessivo destinato a programmi e progetti di investimento per le aree protette marine (ess. finn. 1992-1993-1994), nonché un importo residuale destinato all'istituzione dei parchi nazionali.

LEGGE 6 DICEMBRE 1991 N. 394**SPESA PER INVESTIMENTO****situazione iniziale****" ATTUAZIONE PIANO P.T.A.P. "****(art. 4, comma 9)**

STANZIAMENTI :

1992	Lit.	110.000.000.000
1993	Lit.	60.000.000.000
1994	Lit.	62.000.000.000
1995	Lit.	80.000.000.000

TOTALE:

	Lit.	312.000.000.000

CAP.7303-CAP.7410

**" PROGR. E PROGET. DI INVESTIM.
AREE PROTETTE MARINE "****(art. 18, comma 4)**

STANZIAMENTI :

1992	Lit.	5.000.000.000
1993	Lit.	5.000.000.000
1994	Lit.	5.000.000.000

TOTALE :

	Lit.	15.000.000.000

CAP.7304

" ISTITUZIONE PARCHI NAZIONALI "**(art. 34, comma 10)**

STANZIAMENTI :

1991	Lit.	20.000.000.000
1992	Lit.	30.000.000.000
1993	Lit.	20.000.000.000
1994	Lit.	10.000.000.000

TOTALE:

	Lit.	80.000.000.000

CAP.7352

LEGGE 6 DICEMBRE 1991 N. 394

TOTALE STANZIAMENTI	LIT. 407.000.000.000

" ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE AREE PROTETTE "

Istituz. 31/12/94 M. Tesoro n. 219415

STANZIAMENTI

RESIDUI :

Lit.	103.770.000.000

CAP. 7411

Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare

Si premette che l'ICDM è finanziato, per gli adempimenti previsti dalla legge 31.12.1982 n.979, con legge di spesa permanente che demanda alla legge finanziaria in tabella C l'adeguamento degli stanziamenti annui e che negli ultimi esercizi si è verificato invece di un adeguamento una flessione notevole della consistenza finanziaria annua oltre che la eliminazione di alcuni capitoli di spesa nel passaggio dal Ministero Marina Mercantile al Ministero dell'Ambiente.

Si è infatti passati da 54.400 miliardi in Tab. C della finanziaria 1994 a 52.100 della finanziaria 1995 fino a soli 44.500 miliardi in finanziaria 1996.

L'I.C.D.M era finanziato inoltre, per compiti specifici, dalla legge pluriennale di spesa 20.2.1992 n.220 con uno stanziamento globale di 240 miliardi nel triennio 1992/1994: nella misura di 150 miliardi per il monitoraggio delle acque marine, l'acquisto e il noleggio di mezzi aerei e navali per interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti marini e di 90 miliardi per la progettazione e costruzione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi petroliere e chimichiere (Capitoli 8630 e 8650).

Le leggi finanziarie 1993, 1994, 1995 e 1996 hanno rimodulato gli stanziamenti fino al 1997, ultima cadenza del finanziamento (Capitolo 8630).

Vari impedimenti, più volte esposti, hanno di fatto nullificato tali stanziamenti che dopo essere stati conservati con vari D.L. sono stati quasi tutti cancellati dalla conversione in legge n.430 del 27 ottobre 1995 del D.L. 28 agosto 1995 n.359.

L'I.C.D.M. per tali ragioni ha, in occasione della compilazione

dei Bilanci di previsione 1995-1996 e 1997, proposto in Sezione Prima la rimodulazione di tale legge pluriennale a partire dal 1997 e anni successivi.

Tale rifinanziamento è necessario per l'adempimento di precisi obblighi normativi derivanti dalla Legge 28.2.1982 n.220 art. 8 commi 2 e 3. Per il capitolo 8630, consentirebbe di procedere alla ratifica della Convenzione Internazionale O.P.P.R.C. 1990 per la preparazione e risposta in caso di inquinamento marino, ratifica più volte sollecitata dal Ministero degli Affari Esteri e per il Capitolo 8650 permetterebbe la copertura della Convenzione già stipulata nel dicembre 1995 con l'Autorità Portuale di Trieste, ora rimasta senza copertura finanziaria, per la realizzazione dell'impianto di trattamento di morchie, acque di lavaggio e di sentina di navi petroliere e chimichiere nel Porto di Trieste per cui è previsto un investimento di 73 mld di cui l'80% a carico dell'Erario (e l'avvio dell'impianto nel porto di Livorno).

**Servizio inquinamento atmosferico e acustico
e le industrie a rischio**

Stato di attuazione L305, art 7- Interventi urgenti di risanamento atmosferico e acustico

La legge n.305/89 sulla programmazione triennale per la tutela dell'Ambiente determina, com'è noto, gli indirizzi prioritari dell'azione pubblica in campo ambientale, ripartisce per ambiti regionali le risorse statali disponibili, definisce metodi ed indirizzi per l'integrazione tra risorse dello Stato e altre risorse pubbliche tenendo conto dei finanziamenti comunitari.

In particolare l'art.7 affida alla programmazione triennale la definizione delle direttive per l'elaborazione di interventi di risanamento atmosferico e acustico nelle aree urbane per mezzo di intese con le Regioni per assicurare il censimento delle fonti, la realizzazione delle reti di monitoraggio e gli interventi volti al contenimento delle emissioni.

Il P.T.T.A 1994/96 approvato con delibera CIOE del 21 Dicembre 1993 ha previsto l'area programmata "Aree Urbane - settore disinquinamento atmosferico e acustico"

Con decreto del 14 Settembre 1994 sono state ripartite le risorse per regione ed aree urbane relativamente agli esercizi finanziari 1991-1996 per un importo complessivo di 250 mld. Le somme così ripartite sono state impegnate con decreti direttoriali a favore di diciannove Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, come risulta dalla tabella allegata.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1995 sono stati approvati, come previsto dalla delibera CIPE del 21 Dicembre 1993, sedici Documenti Regionali di Programma e due documenti provinciali, con esclusione delle Regioni Sicilia, Sardegna e Calabria che, a tutt'oggi, non hanno ancora presentato i documenti di programmazione regionale.

I trasferimenti effettuati per l'anticipazione, del 5% e del 20%, a favore delle seguenti Regioni e Province Autonome: Abruzzo (n.6 interventi finanziati), Basilicata (n.4 interventi finanziati), Liguria (n.8 interventi finanziati), Marche (n.6 interventi finanziati), Piemonte (n.12 interventi finanziati), Puglia (n.3 interventi finanziati), Toscana (n.17 interventi finanziati), Provincia Autonoma di Trento (n.4 interventi finanziati), ammontano complessivamente ad un importo pari a 11.600 milioni di lire.

Nel corso dell'esercizio non si registrano erogazioni relative agli interventi finanziati con il P.T.T.A 1989/91, ad eccezione del Comune di Palermo, i cui interventi si sono conclusi nell'anno 1995. Rispetto all'esercizio 1994, si registra comunque un incremento della spesa reale pari a circa il 6 per cento.

Com'è noto, la legge finanziaria 1996 ha incluso l'art.7 tra i provvedimenti per i quali cessa il finanziamento dello stato a favore delle regioni a statuto ordinario con la conseguente riduzione delle risorse relative agli stanziamenti dell'anno 1996 per un importo di 56.611 milioni di lire, importo già ripartito tra le Regioni e già impegnato con decreti successivi a quello di ripartizione.

P.T.T.A. 1994-1996 TABELLA DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

91 92 93 94 95/96

Regione	Imp. MLD	1° Coef.	Suddivisione per anno dell'importo di 28 mld	Suddivisione per anno dell'importo di 59 mld	Suddivisione per anno dell'importo di 20 mld	Suddivisione per anno dell'importo di 12 mld	Suddivisione per anno dell'importo di 121 mld	TOTALI RIGHE
Abruzzo	6,7	0,0268	750.400.000	1.849.200.000	536.000.000	321.600.000	3.242.800.000	6.700.000.000
Basilicata	4	0,016	448.000.000	1.104.000.000	320.000.000	192.000.000	1.936.000.000	4.000.000.000
Calabria	11,1	0,0444	1.243.200.000	3.063.600.000	888.000.000	532.800.000	5.372.400.000	11.100.000.000
Campania	16,9	0,0676	1.892.800.000	4.664.400.000	1.352.000.000	811.200.000	8.179.600.000	16.900.000.000
Emilia R.	19,8	0,0792	2.217.600.000	5.464.800.000	1.584.000.000	950.400.000	9.583.200.000	19.800.000.000
F.V. Giulia	7,4	0,0296	823.800.000	2.042.400.000	592.000.000	355.200.000	3.581.600.000	7.400.000.000
Lazio	21,3	0,0852	2.385.600.000	5.878.800.000	1.704.000.000	1.022.400.000	10.309.200.000	21.300.000.000
Liguria	12,3	0,0492	1.377.600.000	3.394.800.000	984.000.000	590.400.000	5.953.200.000	12.300.000.000
Lombardia	27,9	0,1116	3.124.800.000	7.700.400.000	2.232.000.000	1.339.200.000	13.503.600.000	27.900.000.000
Marche	7,7	0,0308	862.400.000	2.125.200.000	616.000.000	369.600.000	3.726.800.000	7.700.000.000
Molise	3,5	0,014	392.000.000	966.000.000	280.000.000	168.000.000	1.694.000.000	3.500.000.000
Piemonte	17,4	0,0696	1.948.800.000	4.902.400.000	1.392.000.000	835.200.000	8.421.600.000	17.400.000.000
Puglia	15,9	0,0636	1.780.800.000	4.388.400.000	1.272.000.000	763.200.000	7.695.600.000	15.900.000.000
Sardegna	5,7	0,0228	638.400.000	1.573.200.000	456.000.000	273.600.000	2.758.800.000	5.700.000.000
Sicilia	18,8	0,0752	2.105.600.000	5.188.800.000	1.504.000.000	902.400.000	9.099.200.000	18.800.000.000
Toscana	16,9	0,0676	1.892.800.000	4.664.400.000	1.352.000.000	811.200.000	8.179.600.000	16.900.000.000
Umbria	6,2	0,0248	694.400.000	1.711.200.000	496.000.000	297.600.000	3.000.800.000	6.200.000.000
Valle D'Aosta	5,2	0,0208	582.400.000	1.435.200.000	416.000.000	249.600.000	2.516.800.000	5.200.000.000
Veneto	17,9	0,0716	2.004.800.000	4.940.400.000	1.432.000.000	859.200.000	8.663.600.000	17.900.000.000
Trento	3,7	0,0148	414.400.000	1.021.200.000	296.000.000	177.600.000	1.790.800.000	3.700.000.000
Bolzano	3,7	0,0148	414.400.000	1.021.200.000	296.000.000	177.600.000	1.790.800.000	3.700.000.000
Totale	250	1	28.000.000.000	69.000.000.000	20.000.000.000	12.000.000.000	121.000.000.000	250.000.000.000

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE DELLE LEGGI PLURIENNALI

- Legge 25 giugno 1985, n.331, art.2
- Legge 28 febbraio 1986, n.41, art.14
- Legge 22 dicembre 1986, n.910, art.5
- Legge 11 marzo 1988, n.67, art. 17/27
- Legge 1 marzo 1986, n.64, art.1/1
- Legge 1 dicembre 1986, n.879, art.31
- Legge 22 dicembre 1986, n.910, art.7/8
- Legge 11 marzo 1988, n.67, art.17/31 e 34
- Legge 31 dicembre 1991, n.433
- Legge 5 febbraio 1992, n.139, art.1/2
- D.L. 13 settembre 1996, n.475, art.1/2

LEGGE 25 GIUGNO 1985, N. 331 - ART 2 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTIFinanziamenti a favore della Università "Tor Vergata" - Roma.

- 1) la legge 25.6.1985 n. 331, all'art. 2, ha stanziato, per il periodo 1985-'88 l'importo di 260 miliardi per la realizzazione della II Università di Roma.
A partire dal 1991, le leggi finanziarie hanno previsto alla Tabella D (rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in c/capitale) ulteriori stanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 2 della legge 331/85; in particolare:
- 2) la legge 29.12.1990 n. 405 (legge finanziaria 1991): 50 miliardi
- 3) la legge 31.12.1991 n. 415 (legge finanziaria 1992): 100 miliardi
- 4) la legge 24.12.1993 n. 538 (legge finanziaria 1994): 20 miliardi
- 5) la legge 23.12.1994 n. 725 (legge finanziaria 1995): 70 miliardi ridotti a 67,9 in relazione a quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 23.2.1995 n. 41 convertito, con modificazioni, nella legge 22.3.1995 n. 85.
- 6) la legge 28.12.1995 n. 550 (legge finanziaria 1996): 50 miliardi.

* * *

Per quanto riguarda i fondi di cui al punto 1) (art. 2 legge 331/85) in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, al 31.12.1991, risultava già erogato l'intero stanziamento di 260 miliardi.

Per quanto concerne i 50 miliardi di cui al punto 2) (L.F. 1991 Tab. D), in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'intero importo è stato erogato nell'esercizio 1992.

Relativamente ai 100 miliardi di cui al punto 3) (L.F. 1992) considerate le esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'intero importo è stato erogato per il 50% nell'esercizio 1994 e per l'ulteriore 50% nell'esercizio 1995.

Relativamente ai 20 miliardi di cui al punto 4) (L.F. 1994) tale importo è stato completamente erogato nel 1995.

Per quanto riguarda l'importo di 67,9 miliardi di cui al punto 5) (L.F. 1995) nel corso del 1995 è stato erogato l'importo di 27,9 miliardi e all'inizio del 1996, considerate le esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'ulteriore importo di 40 miliardi.

Relativamente ai 50 miliardi di cui al punto 6 (L.F. 1996), gli stessi sono stati già accreditati all'inizio del corrente esercizio per consentire all'Università la realizzazione degli interventi programmati

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 - ART. 14
LEGGE 22 DICEMBRE 1986 N. 910 - ART. 5
LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67 - ART. 17, comma 27

Finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per la realizzazione di opere di edilizia universitaria (FIO 1896)

La legge 28 febbraio 1986 n. 41, all'art. 14, la legge 22 dicembre 1986 n. 910 (legge finanziaria 1986) all'art. 5, e la successiva legge 11.3.1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), all'art. 17, hanno complessivamente stanziato l'importo di 6.020 miliardi, di cui 3.520 miliardi sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e 2.500 miliardi derivanti da mutui BEI.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state a suo tempo trasmesse al CIPE le schede di progetto per un importo complessivo di 998 miliardi.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988 ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti:

(in milioni)

47 - <u>Politecnico di Torino:</u> ampliamento dei Dipartimenti del Politecnico di Torino. Sede di Corso Duca degli Abruzzi n. 24	18.557
48 - <u>Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di Fisica dell'Università di Trieste:</u> ampliamento e completamento della sede del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste	12.000
49 - <u>Università di Padova:</u> completamento del complesso pluridipartimentale di biologia della Università di Padova	14.843
50 - <u>Università di Palermo:</u> completamento edifici di chimica e fisica - Palermo	12.844
51 - <u>Università di Pavia:</u> completamento edifici per il dipartimento genetica- ingegneria - Pavia	25.121

52 - <u>Università di Sassari:</u> costruzione del complesso clinico, biologico e didattico in viale San Pietro - Sassari	39.710
53 - <u>Università della Calabria - Cosenza:</u> costruzione primo quadrante Università degli studi della Calabria	26.031
54 - <u>Università dell'Aquila:</u> dipartimenti dell'area biologica Università degli studi dell'Aquila	36.616
55 - <u>Università di Brescia:</u> edificio per dipartimenti e strutture didattiche della facoltà di ingegneria di Brescia	20.340
56 - <u>Università di Milano:</u> Lita - Laboratorio interdisciplinare tecnologie avanzate	48.403
57 - <u>Università di Firenze:</u> nuovo polo scientifico della Università di Firenze a Sesto Fiorentino	113.753
58 - <u>Università di Bologna:</u> realizzazione degli edifici destinati al complesso polifunzionale scientifico e per servizi generali di Ateneo - Bologna	22.694
59 - <u>Istituto Universitario Navale di Napoli:</u> realizzazione del complesso edilizio destinato alla seconda sede dell'Istituto universitario navale da realizzare nel centro direzionale di Napoli	47.008
60 - <u>Università "La Sapienza" di Roma:</u> realizzazione del complesso informatico dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma	46.000
61 - <u>Università di Napoli:</u> realizzazione delle nuove sedi di scienze matematiche, fisiche, naturali ed economia e commercio (IV lotto) - Università di Napoli	39.749

62 - <u>Politecnico di Torino:</u> restauro e valorizzazione del Castello del Valentino sede della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino	8.983
63 - <u>Università di Trento:</u> ristrutturazione del polo umanistico dell'Università di Trento	18.600
64 - <u>Università di Genova:</u> realizzazione sede dipartimento di chimica in Genova - località Valletta Puggia	30.101
65 - <u>Università di Modena:</u> restauro e riutilizzazione dell'edificio monumentale denominato "Foro Boario"	10.543
66 - <u>Università di Torino:</u> facoltà di Economia e commercio (lotto funzionale)	16.783
12b - <u>Università di Bologna:</u> il sistema integrato dei musei biblioteche e laboratori storico-scientifici nell'area universitaria di Bologna: Palazzo Poggi - Ca' Malvezzi	21.400

* * *

Il Ministero del Tesoro ha sinora trasferito sul capitolo 7307 del bilancio di questo Ministero l'importo complessivo di 515.854.459.000.

Le istituzioni universitarie stanno eseguendo i lavori e questo Ministero, al 31.12.1995, ha erogato le seguenti somme:

	(in milioni)
Prog. n. 47 - Politecnico di Torino	18.557
Prog. n. 48 - Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di Fisica dell'Università di Trieste	12.000
Prog. n. 49 - Università di Padova	14.843
Prog. n. 50 - Università di Palermo	12.844
Prog. n. 51 - Università di Pavia	25.121
Prog. n. 52 - Università di Sassari	39.710
Prog. n. 53 - Università della Calabria - CS	26.031
Prog. n. 54 - Università dell'Aquila	36.251,214

Prog. n. 55 - Università di Brescia	20.340
Prog. n. 56 - Università di Milano	48.403
Prog. n. 57 - Università di Firenze	29.135,187
Prog. n. 58 - Università di Bologna	22.694
Prog. n. 59 - Istituto Universitario Navale di Napoli	35.087,245
Prog. n. 60 - Università di Roma "La Sapienza"	19.620
Prog. n. 61 - Università di Napoli	39.749
Prog. n. 62 - Politecnico di Torino	8.983
Prog. n. 63 - Università di Trento	18.600
Prog. n. 64 - Università di Genova	30.101
Prog. n. 65 - Università di Modena	10.543
Prog. n. 66 - Università di Torino	16.783
Prog. n. 12/b - Università di Bologna	21.400
	506.795,646

Considerato lo stato di avanzamento dei progetti si provvederà nel corrente anno all'erogazione del residuo importo di 9.058.813.000.

Si rimane in attesa di ulteriori assegnazioni da parte del Bilancio e del Tesoro per consentire alle Università l'ultimazione dei lavori in corso.

LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64 - ART. 1- COMMA 1

Completamento intesa di programma in favore delle università meridionali

Con deliberazione CIPE del 22.11.1994 avente per oggetto il riparto delle disponibilità di bilancio destinate agli interventi ordinari nelle zone depresse del territorio nazionale, per l'anno 1994, si è proceduto all'assegnazione di fondi tra le amministrazioni destinatarie delle competenze dei soppressi enti dell'intervento straordinario anche in relazione agli impegni già assunti nei diversi settori.

Facendo riferimento al Dicastero scrivente, risultano assegnati, con tale deliberazione, i seguenti importi per il finanziamento dei progetti di seguito indicati a suo tempo definiti nell'ambito dell'intesa interministeriale di programma Bilancio-Mezzogiorno-Università e Ricerca del 19.12.1989 concernente il potenziamento della rete universitaria meridionale:

- Università di Reggio Calabria	
Facoltà di medicina a Catanzaro	94.000.000.000
- Università di Sassari	
Facoltà di medicina	<u>28.649.000.000</u>
	122.649.000.000

Tale complessivo importo, iscritto sul cap. 7103 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il 1994, è stato interamente accreditato alle Università interessate alla fine del 1995.

* * *

Con deliberazione CIPE 13.3.1995 è stata destinata, in via programmatica a questo Ministero, la somma complessiva di 234,454 miliardi per il completamento dell'Università della Calabria in Arcavacata di Rende.

Con successiva deliberazione CIPE in data 20.11.1995 tale importo è stato ripartito secondo la seguente articolazione temporale:

anno 1995	58.677.970.360
anno 1996	82.863.371.043
anno 1997	92.912.663.668

L'importo di 58.677.970.360 relativo all'anno 1995 è stato imputato sulla disponibilità di 100 miliardi assegnata, in attuazione della deliberazione CIPE

27.4.1995, sul cap. 7103 per l'esercizio 1995.

Nel corso del 1995 è stato disposto l'impegno della quota relativa al 1995 ed è stato accreditato per le esigenze operative connesse alla realizzazione dell'intervento, l'importo di 37.351.000.000.

Il CIPE, con successiva deliberazione in data 13.3.1996, ha previsto (v. in particolare la nota 2 riportata nella tabella allegata alla deliberazione medesima) che "l'assegnazione 1996 di 82,863 miliardi destinata all'Università della Calabria (delibera CIPE 20.11.1995) è assicurata da residui 1995" per 41,322 miliardi (già disponibili sul cap. 7103: 100 - 58,678) e dalla integrazione 1996, per 41,541 miliardi.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879 - ART. 31

Finanziamento a favore dell'Università di Ancona

La legge 1.12.1986 n. 879, all'art. 31, ha stanziato, a favore dell'Università di Ancona, per il periodo 1987-1991, la somma di £. 35.000.000.000, per la ricostruzione ed il completamento delle sedi dell'Università di Ancona.

Le relative quote, tenuto conto anche delle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie, sono state determinate in:

esercizio 1987	3.000.000.000
esercizio 1988	8.000.000.000
esercizio 1989	3.000.000.000
esercizio 1990	8.000.000.000
esercizio 1991	8.000.000.000
esercizio 1992	5.000.000.000

Il Ministero ha approvato il programma degli interventi da realizzare con il predetto contributo.

La realizzazione delle opere è in avanzato corso di esecuzione e al 31.12.1994 era stato già erogato l'importo di 30 miliardi.

Considerato lo stato di attuazione del programma, in avanzato corso di realizzazione, nell'esercizio 1995, è stato erogato il residuo importo di 5 miliardi.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 - ART. 7 - OTTAVO COMMA

Edilizia universitaria

La legge 22.12.1986 n. 910, all'art. 7, ottavo comma, ha previsto che a decorrere dal 1990, agli stanziamenti per l'edilizia si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22.12.1984 n. 887 (quantificazione degli stanziamenti annui, disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuo per scorrimento).

Al riguardo la legge 27.12.1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) alla tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria) ha previsto 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990-'91-'92, per complessivi 1.650 miliardi.

Fermo restando l'importo di 550 miliardi per il 1990, le successive leggi finanziarie, e da ultimo, la legge 23.12.1994 n. 725 - legge finanziaria 1995 -, alla tabella C, hanno rideterminato gli importi; pertanto i 1.650 miliardi già previsti per il triennio 1990-'92, risultano determinati nel modo seguente:

	(in miliardi)
1990	550
1991	300
1992	100
1993	200
1994	393
1995	107 parte di quelli previsti in tab. C - L.F. 1995

Una intesa di programma tra i Ministri dell'Università, del Bilancio e del Mezzogiorno ha destinato, a favore delle istituzioni universitarie ubicate nel Mezzogiorno, a valere sui predetti fondi l'importo di 550 miliardi:

106,918 sono stati impegnati - in attuazione della deliberazione CIPE 19.12.1989 - punto 21 - FIO 1989 - per ammettere a finanziamento progetti immediatamente realizzabili dichiarati ammissibili dal Ministero del Bilancio e 443,082 sono stati ripartiti nell'ambito delle procedure interministeriali previste dall'intesa di programma (l'intesa ha consentito, a favore di tali istituzioni, l'ulteriore apporto, da parte dei Ministeri del Bilancio e Mezzogiorno, di finanziamenti per 650 miliardi).

Del restante importo di 1.100 miliardi (1.650-550) - destinato alle istituzioni universitarie del centro-nord - 446,094 miliardi sono stati già impegnati in

attuazione della predetta deliberazione CIPE (punto 21) per finanziare progetti immediatamente realizzabili e il residuo importo di 653,906 miliardi è stato ripartito tra le predette istituzioni; per l'edilizia generale e dipartimentale, si è provveduto, in linea generale, tenendo come base i parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6.3.1976 n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 50.

Al 31.12.1995 è stato interamente accreditato alle Istituzioni interessate il complessivo importo di 1.650 miliardi di cui 209,61 nel corso del 1995.

* * *

In attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86, la legge 23.12.1994 n. 725 (legge finanziaria 1995) alla tab. C ha previsto l'importo di 550 miliardi che, a seguito delle riduzioni disposte ai sensi del D.L. n. 41/95 convertito nella legge n. 85/95, è stato rideterminato in 433,5 miliardi.

Di tale ultimo importo, 107 miliardi sono riferiti, come sopra specificato, ad impegni già assunti negli esercizi precedenti, e solo 326,5 miliardi hanno rappresentato nuovi stanziamenti.

Il complessivo importo di 326,5 miliardi è stato ripartito nel 1995 tra tutte le istituzioni universitarie statali; per l'edilizia generale, dipartimentale e sportiva si è provveduto, in linea generale, come per la precedente ripartizione, tenendo come base i parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria.

A fronte dei 433,5 miliardi previsti, nel corso dell'esercizio 1995 è stato accreditato alle istituzioni universitarie interessate l'importo complessivo di 430,82 miliardi.

Le istituzioni stanno provvedendo alla realizzazione dei programmi edilizi deliberati ed approvati dai rispettivi consigli di amministrazione.

* * *

La legge 28.12.1995 n. 550 (legge finanziaria 1996) alla tabella C ha previsto, in attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86 ulteriori 500 miliardi.

In relazione a quanto previsto all'art. 3, terzo comma, del D.L. 20.6.1996 n. 323 convertito nella legge 8.8.1996 n. 425, l'importo di 500 miliardi è stato ridotto a 450 miliardi.

La ripartizione dei fondi per l'edilizia generale dipartimentale nonché di quella sportiva è stata effettuata utilizzando i criteri parametrici elaborati dal Comitato

Centrale per l'edilizia universitaria.

In relazione ai fondi assegnati le istituzioni universitarie stanno provvedendo alla formulazione, per ciascun tipo di edilizia, dei programmi degli interventi da realizzare con i contributi assegnati.

In sede di comunicazione delle assegnazioni disposte per il 1996, allo scopo di consentire alle istituzioni universitarie una migliore e più efficace possibilità operativa, è stato fatto presente che, ai fini della programmazione degli interventi, le istituzioni stesse possono far affidamento, per ciascuno degli anni 1997 e 1998, su una quota pari al cinquanta per cento dell'importo effettivamente assegnato per il 1996.

In relazione ad una specifica rilevazione effettuata nel giugno 1995 le Istituzioni universitarie hanno evidenziato il seguente fabbisogno per interventi edilizi connessi alla "messa a norma" al completamento di opere in corso nonché a nuove opere.

(in miliardi)

Istituzioni universitarie - edilizia generale, dipartimentale e residenziale	12.263
Osservatori	104
Università - edilizia sportiva	209
Collegi universitari legalmente riconosciuti	<u>306</u>
Totale	12.882

Tenuto conto di quanto sopra risulta evidente la necessità di prevedere nelle leggi finanziarie congrui finanziamenti per la realizzazione di opere edilizie.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 - ART. 17 COMMI 31 E 34

Finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per la realizzazione di opere di edilizia universitaria (FIO 1989)

L'art. 17 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), al trentunesimo comma, ha stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1989 l'importo di 2.000 miliardi, successivamente ridotto a 1.500 (la legge finanziaria 1989 alla Tabella F ha disposto una riduzione di 300 miliardi; l'art. 12 del D.L. 19.4.1989 n. 130 ha disposto una ulteriore riduzione di 200 miliardi) per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e cioè "per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse... nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

In aggiunta a tale importo lo stesso articolo ha autorizzato il ricorso alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), sino alla concorrenza del controvalore di 1.500 miliardi, per la contrazione di appositi mutui i cui oneri saranno a completo carico del bilancio dello Stato.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state trasmesse a tale Dicastero schede progettuali per un importo complessivo di 2.026,924 miliardi.

L'art. 17, comma 34°, della legge 11.3.1988 n. 67 ha consentito al CIPE di deliberare, su proposta del Ministro del Bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, circa il finanziamento, sulle risorse recate dalle leggi di settore e dalla legge 1.3.1986 n. 64, di progetti immediatamente eseguibili che siano stati giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

Il CIPE, con deliberazione in data 19.12.1989 (G.U. n. 13 del 17.1.1990) ha approvato il finanziamento dei seguenti progetti per l'importo complessivo di 966.384 milioni a valere sulle disponibilità appresso indicate:

(dati in milioni)

- 1 - sulle disponibilità di cui all'art. 17, comma 31°, della legge 11.3.1988 n. 67 e successive modificazioni - fondi del Ministero del Bilancio - (punto 1 della deliberazione CIPE)

25)	ECOTEKNE - Centro Univ. scienze economiche e tecniche Università di Lecce.....	77.351
26)	Istituto Elettr. Naz. Galileo Ferraris - sedi laboratori e uffici.....	40.640
		117.991
2 -	Ai sensi dell'art. 17, comma 34 della legge n. 67/88 sulle disponibilità della legge 1.3.1986 n. 64 - fondi del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - (punto 15)	
170)	Completamento facoltà ingegneria Bari.....	38.969
171)	ISIBARI - Istituto sc. informazioni Università Bari.....	25.000
172)	Policlinico Università di Cagliari - I lotto (vedasi integrazione finanziamento di cui al successivo punto 21 a valere sulla legge n. 910/1986).....	18.000
173)	Compl. Complesso Università di Chieti - Colle dell'Ara.....	64.486
174)	Compl. fac. veterinaria Università di Messina.....	44.613
175)	II stralcio facoltà architettura Università di Reggio Calabria.....	67.360
		258.428
3 -	Ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge n. 67/88, sulle disponibilità di cui alla legge 22.12.1986 n. 910 - i fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - per il triennio 1990-'92 (ora sessennio 1990-'95) (punto 21)	
195)	Ristrutturazione caserma Villarey facoltà economia Università di Ancona.....	28.901
	- Policlinico Università di Cagliari - I lotto (vedasi progetto n. 172).....	47.310
196)	Dipartimento matematica Genova - Valletta Puggia.....	23.441
197)	Ampliamento ristrutturazione facoltà ingegneria Università dell'Aquila - Roio.....	41.608
198)	Facoltà agraria Università di Padova.....	34.100
199)	Complesso didattico a Parco d'Orleans Università Palermo....	18.000
200)	Complesso biotecn. pluridip. - I lotto facoltà farmacia Università di Parma.....	25.354
201)	Complesso biotecn. pluridip. - facoltà ingegneria Università di Parma.....	21.200
202)	Complesso biologico - III lotto facoltà medicina e chirurgia Università di Parma.....	29.343
203)	Complesso Polo Cravino - dipartimento matem. scienze	

Terra, centro calc. Università di Pavia.....	42.620
204) Nuova sede facoltà ingegneria Università di Perugia - I lotto	26.400
205) Sede dipartimento fisica, inform. matematica ist. astronomia (EDIFICI B ed E) Università di Pisa.....	40.289
206) Sede facoltà economia e commercio II Università di Roma.....	79.640
207) Rifunzional. facoltà ingegneria Politecnico di Torino.....	19.440
208) Ristrutturazione polo umanistico Università di Trento.....	15.503
209) Mod. padiglioni compr. S. Giovanni Università di Trieste.....	19.688
210) Facoltà di agraria, ingegneria, scienze (Udine).....	40.175

553.012

Per tutti i progetti ammessi a finanziamento con la predetta delibera CIPE le istituzioni interessate hanno provveduto all'apertura dei cantieri nei termini temporali previsti dalla delibera stessa e i lavori sono in corso.

Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 1, finanziati con i fondi del Ministero del Bilancio, il Ministero del Tesoro ha trasferito sul cap. 7307 l'importo complessivo di 95.437.546.830 e questo Ministero ha erogato al 31.12.1995 le seguenti somme:

25) Università Lecce	70.578.085.830
26) Istituto Elet. Naz. "G. Ferraris" - Torino	24.859.461.000
	95.437.546.830

Per i progetti di cui al punto 2 - ammessi a finanziamento sulle disponibilità della legge 1.3.1986 n. 64 - il Ministero del Tesoro ha provveduto al trasferimento sul cap. 7307 del bilancio di questo Ministero dell'intero importo di 258,428 miliardi, che al 31.12.1992 è stato interamente erogato su richiesta delle istituzioni universitarie interessate.

Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 3, gravando il finanziamento degli stessi sui fondi stanziati sul capitolo 7324 del bilancio del Ministero dell'Università in attuazione della legge 910/86, l'importo delle relative erogazioni è compreso in quello delle erogazioni complessive disposte su tale capitolo.

* * *

Con deliberazione in data 31.1.1992, il CIPE ha autorizzato il finanziamento di 21 miliardi a favore del progetto n. 181 - Piano parcheggi - Università La Sapienza - Roma, a suo tempo già ammesso a finanziamento, ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge n. 67/88, con delibera CIPE 19.12.1989 per l'importo di 36.953.000.000.

Per tale progetto-finanziato con i fondi del Ministero del Bilancio - il Ministero del Tesoro ha provveduto al trasferimento sul cap. 7307 del bilancio di questo Ministero del complessivo importo di 21 miliardi.

Di tale importo, al 31.12.1995 è stata erogata la somma di 12 miliardi .

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433

Interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa - Finanziamento a favore dell'Università di Catania.

In relazione all'art. 7 della legge 31.12.1991 n. 433, che ha autorizzato la spesa complessiva di 190 miliardi per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato nelle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa per il triennio 1990-'93, il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con i Ministri della Difesa e dei Lavori Pubblici ha provveduto alla ripartizione di tale somma destinando, tra l'altro, all'Università di Catania l'importo complessivo di 10.300.000.000 (4.820.000.000 sono stati stanziati nel 1992 e 5.480.000.000 nel 1993).

La realizzazione degli interventi è in corso.

Al 31.12.1994 risultava già erogato l'importo complessivo di 5.480.000.000; il residuo importo di 4.820.000.000 è stato accreditato all'Università nel corso del 1995.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139 - ART. 1-2° COMMA E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI**Interventi per la salvaguardia di Venezia - Università di Venezia - contrazione mutui. (Cap. 7321)**

La legge 5 febbraio 1992 n. 139, all'art. 1, secondo comma ha autorizzato l'Università di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge, all'art. 2, comma 9, ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennali di 3 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

Ai fini della realizzazione di interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture edilizie, l'Università di Venezia in data 21.12.1992 ha stipulato con l'I.M.I. S.p.A. il contratto di finanziamento per un mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate da corrispondere è di 3 miliardi annui a decorrere dal 1993.

In data 22.12.1993 l'Università stessa ha stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro un ulteriore contratto di mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1 miliardo a decorrere dal 1994.

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare, all'Università di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Nel corso del 1995 è stato accreditato all'Università il complessivo importo di 4 miliardi necessario per il pagamento delle rate relative all'anno 1995.

Il D.L. 27.10.1995 n.444, convertito nella legge 20.12.1995 n.539, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, all'art. 7, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Università Ca' Foscari di Venezia:

950 milioni con decorrenza dall'anno 1996

912 milioni con decorrenza dall'anno 1997

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1996, l'Università ha già stipulato alla fine del 1995 il contratto di mutuo con il CREDIOP S.p.A. ed il Ministero ha provveduto, nel corso del corrente anno all'adozione del decreto di impegno ed all'accreditamento dell'importo di 950 milioni necessario per il pagamento della rata 1996.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139 - ART. 1-2° COMMA E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI**Interventi per la salvaguardia di Venezia - Istituto Universitario di Architettura di Venezia - contrazione mutui. (Cap. 7322)**

La legge 5 febbraio 1992 n. 139, all'art. 1, secondo comma ha autorizzato l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge, all'art. 2, comma 9, ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennali di 1,5 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

Ai fini della realizzazione di interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture edilizie, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia in data 21.12.1992 ha stipulato con l'I.M.I. S.p.A. il contratto di finanziamento per un mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate da corrispondere è di 1,5 miliardi annui a decorrere dal 1993.

In data 22.12.1993 l'Istituto Universitario stesso ha stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro un ulteriore contratto di mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1 miliardo annuo a decorrere dal 1993.

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Nel corso del 1995 è stato accreditato all'Istituto Universitario l'importo complessivo di 2,5 miliardi necessario per il pagamento delle rate relative all'anno 1995.

Il D.L. 27.10.1995 n.444, convertito nella legge 20.12.1995 n.539, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, all'art. 7, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia:

237 milioni con decorrenza dall'anno 1996

912 milioni con decorrenza dall'anno 1997

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1996, l'Istituto ha già stipulato alla fine del 1995 il contratto di mutuo con la Cassa di Risparmio di Bologna ed il Ministero ha provveduto, nel corso del corrente esercizio, all'adozione del decreto di impegno ed all'accreditamento dell'importo di 237 milioni necessario per il pagamento della rata 1996.

**D.L. 13 LUGLIO 1995, N.280, REITERATO DA ULTIMO, CON D.L.13.9.1996
N. 475 - ART.1, SECONDO COMMA**

Finanziamenti a favore della Terza Università di Roma

Il D.L. 13 luglio 1995 n.280, reiterato da ultimo, con il D.L. 13.9.1996, n. 475, all'art. 1, secondo comma, ha previsto, ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'art. 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985 n. 331, l'assegnazione alla Terza Università di Roma della somma complessiva di 66,7 miliardi, di cui 21,2 miliardi per l'anno 1995, 19,6 miliardi per l'anno 1996 e 25,9 miliardi per l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla tab. B della legge finanziaria 1995, relativo al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

I relativi importi sono iscritti sul cap. 7325 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero

In relazione alle esigenze dell'Università, è stata già accreditata sia la somma relativa al 1995 che quella relativa al 1996.

POSTE ITALIANE
Ente Pubblico Economico

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

POSTE ITALIANE**Ente Pubblico Economico**

Si puntualizza che, come è noto, con decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni è stata trasformata in Ente pubblico economico, denominato Poste Italiane.

E' altresì esplicita negli intenti legislativi la concezione di Ente pubblico economico con veste istituzionale transitoria, in vista della successiva trasformazione delle Poste Italiane in Società per azioni.

Si sottolinea, peraltro, che, come previsto dalla normativa richiamata in oggetto, la ex Amministrazione P.T. ha correttamente riferito, attraverso i propri Organi a ciò preposti, circa lo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa fino a tutto l'anno 1993, cioè fino al momento della menzionata trasformazione dell'Amministrazione stessa in Ente pubblico economico.

Tale processo di trasformazione, così come ipotizzato e voluto dal Legislatore, ha segnato il passaggio delle Poste Italiane ad una logica di mercato all'interno della quale gli obiettivi perseguiti riguardano la ridefinizione della propria missione come servizio pubblico e come impresa, il risanamento del bilancio e l'imminente trasformazione in Società per azioni.

Tali obiettivi, esplicitati nel Contratto di programma stipulato, in data 17 gennaio 1995, tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Ente stesso, attengono in particolare al recupero della qualità dei servizi ed al contenimento dei costi, nell'ottica del risanamento economico-finanziario dell'Ente, perseguito attraverso il pareggio di bilancio, previsto per il 1996, condizione propedeutica alla successiva trasformazione in Società per azioni, così come stabilito dalla già ricordata legge istitutiva dell'Ente e dal Contratto di programma stesso.

L'Ente Poste è oggi impegnato, così come previsto dalla normativa richiamata, a fornire, come per il passato, servizi universali e riservati, all'interno, però, di una logica di costi efficienti, cioè capace di produrre utili anche in riferimento a servizi sociali e dando, comunque, priorità all'incremento dei livelli qualitativi di tali prestazioni; tutti gli altri servizi vengono svolti in regime di concorrenza, avendo come obiettivo la conquista di fette consistenti di mercato, attraverso lo sviluppo di servizi ad alto valore aggiunto (posta elettronica, offerte di forme differenziate di risparmio, ecc.).

Da quanto premesso emerge il dato sostanziale che le Poste Italiane non sono più un'istituzione, bensì un'impresa sottoposta dalla legge alle regole del mercato, al di fuori della rete protettiva dello Stato, la cui attività si misura secondo una logica di costi-ricavi ed in base ai risultati da conseguire.

Alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione a quanto richiesto si rammenta, inoltre, che questo Ente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 71/94, è comunque titolare di tutti i rapporti attivi e passivi della ex Amministrazione P.T. che fu destinataria di alcuni interventi legislativi finalizzati al finanziamento di opere di investimento.

Tali interventi sono riconducibili, in particolare, alle leggi n. 227 del 7 giugno 1975 (meccanizzazione e automazione dei servizi postali e costruzione di alloggi di servizio), n. 39 del 10 febbraio 1982 (programmi di intervento e potenziamento dei servizi, acquisto e costruzione di alloggi di servizio), n. 43 dell'11 febbraio 1991 (che ha rifinanziato gli interventi di cui alla legge n. 39/82) e n. 887 del 22 dicembre 1984 (piano decennale delle telecomunicazioni).

La legge n. 227/75 autorizzò un programma di interventi straordinari, a titolarità della ex Amministrazione P.T., per un importo complessivo pari a L.830 miliardi.

In particolare 180 miliardi furono destinati alla costruzione di alloggi di servizio e 650 miliardi per l'acquisto e l'installazione di impianti e di complessi edilizi per l'alloggiamento degli stessi.

Per quanto riguarda la legge n. 39/82 l'iter dei finanziamenti è stato il seguente:

- legge n. 39/82	finanziamento di	Lire 2.750 miliardi
- legge n. 730/83	finanziamento di	Lire 781 miliardi
- legge n. 41/86	finanziamento di	Lire 988 miliardi
- legge n. 910/86	finanziamento di	Lire 670 miliardi
- legge n. 67/88	finanziamento di	Lire 57 miliardi
- legge n. 43/91	finanziamento di	Lire 1.105 miliardi
	Totale	Lire 6.351 miliardi

Per la legge n. 887/84 il finanziamento, la cui realizzazione era prevista nel periodo 1985/1994, è stato di Lire 2.000 miliardi.

Tali finanziamenti sono stati erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso la concessione di anticipazioni articolate in piani di ammortamento.

Solamente per i finanziamenti previsti dalla legge n. 227/75 la ex Amministrazione P.T. fu autorizzata a contrarre mutui anche con il CREDIOP (allora Consorzio di credito per le opere pubbliche), il quale concesse cinque mutui per un ricavo netto di 140 miliardi, utilizzati per le finalità stabilite dalla legge.

Tutte le somme relative ai succitati mutui sono state interamente introitate e risultano, pertanto, nella disponibilità dell'Ente Poste che, come già ricordato, è titolare di tutti i rapporti attivi e passivi della ex Amministrazione P.T.

I residui di stanziamento derivanti dalle leggi n. 39/82 e n. 887/84 ammontavano nel 1995 a Lire 1.594 miliardi.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 9, del Contratto di programma già menzionato, il Consiglio di amministrazione di questo Ente ha deliberato (delibere n. 61/95 del 28.9.1995 e n. 79/95 del 21.12.1995) che tali residui di stanziamento fossero rimodulati e destinati al finanziamento di un programma di investimenti nei settori delle attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e servizi, di servizi informativi automatizzati, di progetti speciali di logistica integrata nonché di attività e servizi finanziari ed assicurativi.

Tale programma, denominato "Piano di sviluppo delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione e prima informatizzazione dei servizi finanziari", approvato dal C.d.A. di questo Ente con la delibera n. 33/95, è stato varato ed è in fase di attuazione.

La rimodulazione dei fondi di stanziamento provenienti dalle leggi citate, la cui diversa destinazione è stata approvata, come già rammentato, dal C.d.A. di questo Ente, è stata finalizzata, in particolare, alla realizzazione di infrastrutture edili ed impianti, al finanziamento di interventi di logistica integrata, di progetti di formazione, addestramento del personale e ricerca nonché al finanziamento di una rete telematica in grado di collegare tutti gli uffici postali, diffusi sul territorio in modo capillare, allo scopo di offrire spazi allo sviluppo di servizi ai cittadini, anche attraverso la realizzazione di sinergie e, se possibile, integrazioni con le reti di altri Organismi.

Le più volte citate leggi di spesa stabiliscono nel proprio dettato il rimborso, da parte del Ministero del Tesoro, delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui autorizzati dalle leggi medesime; in particolare, la legge n. 887/84 prevede il rimborso dell'intera rata, compreso il costo per interessi.

In data 2 gennaio 1996 è stata erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di Lire 10 miliardi autorizzata dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 ed imputata al capitolo 611 del bilancio di entrata di questo Ente, in conto residui attivi 1986.

Tale finanziamento è finalizzato alla corresponsione delle indennità di esproprio delle aree occorse per la costruzione di edifici adibiti ad uffici locali; anche in questo caso la legge prevede il rimborso, da parte del Ministero del Tesoro, delle rate di ammortamento in conto capitale.

Questo Ente, in virtù della sua mutata veste istituzionale, non è stato destinatario di ulteriori interventi di rifinanziamento.

Tutto ciò premesso si resta a disposizione di codesto Dicastero per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE DELLE LEGGI

- Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 41
- Legge 24 aprile 1980, n. 146, art. 29/a
- Legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 10/5
- Legge 12 agosto 1982, n. 531
- Legge 12 agosto 1982, n. 531, artt. 4 e 6
- Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7/15d
- Legge 29 maggio 1989, n. 205
- Legge 11 dicembre 1991, n. 433, art. 7

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 - ART. 41

Programma triennale 1979-1981 riguardante la viabilità statale

La legge 21.12.1978 n.843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha autorizzato l'ANAS a contrarre mutui, anche obbligazionari, per l'ammontare netto di 2.500 miliardi per la esecuzione di un programma costruttivo durante il triennio 1979-1981.

Le successive leggi 30.3.1981, n. 119; 7.8.1982, n.526; 22.12.1984, n.887; 3.10.1985, n.526 e 22.12.1986, n. 910, hanno aumentato lo stanziamento suddetto a complessivi 5.187,80 miliardi.

Lo stanziamento stesso è stato iscritto sul Cap. 527 (ora 731) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 5.185,13 corrispondenti alla percentuale del 99,95.

Nel corso del 1995 si sono registrati pagamenti per miliardi 28,78 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 4.914,82 corrispondenti alla percentuale del 94,79.

Al termine del 1995 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 272,39 miliardi, di cui miliardi 270,39 di residui propri.

LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146 - ART. 29/a

Completamento funzionale di arterie nell'area della ex Cassa per il Mezzogiorno

La legge 24.4.1980 n.146, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha disposto lo stanziamento di complessivi 1.500 miliardi al fine di assicurare la piena funzionalità degli interventi già avviati e non completati dalla Cassa per il Mezzogiorno, nonchè di garantire il finanziamento straordinario dei programmi regionali di sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno.

Dei suddetti 1.500 miliardi all'ANAS sono stati attribuiti, nel periodo 1981-1984, miliardi 998 finalizzati al completamento funzionale ed all'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati, compresi i tronchi di collegamento e di svincolo, di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

I fondi in questione sono stati iscritti sul Cap. 542 (ora 746) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione risulta, allo stato, completamente attuato in quanto lo stanziamento è interamente impegnato.

Nel corso del 1995 si sono registrati pagamenti per 9,00 miliardi che fanno salire il totale a complessivi 853,85 miliardi che corrispondono all'85,56%.

A finire 1995 vanno registrati residui propri per miliardi 143,53.

LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 - ART. 10, COMMA 5

Esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli

La legge 30.3.1981 n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha autorizzato, per il triennio 1981-1983, l'apporto di 220 miliardi a favore dell'ANAS per l'esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli.

Detto stanziamento è stato iscritto sul Cap. 543 (ora 747) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione, come evidenziato nelle precedenti relazioni, risulta, allo stato, completamente attuato in quanto, il relativo stanziamento è stato interamente impegnato sin dal 1990.

Nel corso del 1995 si sono registrati pagamenti per 2,25 miliardi che hanno portato il totale a miliardi 205,00 corrispondenti alla percentuale del 93,18.

A fine 1995 vanno registrati residui propri per miliardi 14,29.

LEGGE 12 AGOSTO 1982. N. 531

Programma decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale.

La legge 12.8.1982, n. 531, recante disposizioni per l'elaborazione del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione, come precisato in altra relazione, ha autorizzato il Ministro dei Lavori Pubblici a predisporre un piano decennale di investimenti al fine di consentire la programmazione degli interventi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

In attesa dell'approvazione e dell'adozione del suddetto piano decennale, la successiva legge 3.8.1985 n. 526, ha autorizzato l'ANAS a varare un programma straordinario di interventi sulla base della delibera del CIPE intervenuta il 28 marzo 1985 sul piano decennale in questione proposto dall'ANAS stessa, programma che venne denominato "Programma Triennale 1985-1987".

Il piano decennale venne, poi, approvato con decreto n. 257 del 30.5.1986 sulla base di quanto prescritto dall'art.2 della legge ed in conformità dei pareri espressi dal CIPE e dalle Commissioni parlamentari del Parlamento.

Il piano stesso avrebbe dovuto realizzarsi in quattro stralci, di cui il primo di durata annuale e gli altri di durata triennale.

Il primo stralcio attuativo 1987 è risultato quindi essere il piano di raccordo tra il programma triennale 1985-1987 ed il piano decennale, segnalandosi per un'opzione finalizzata sugli interventi programmati delle grandi direttrici longitudinali e trasversali del Paese.

Il programma triennale 1991-1993 costituisce il terzo stralcio attuativo del piano decennale della viabilità di grande comunicazione previsto dalla citata legge n.531/1982 ed è stato approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 21 marzo 1991.

Il quarto stralcio attuativo 1994-1996 non ha ricevuto l'approvazione da parte della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

Il piano triennale 1991-1993 postula un fabbisogno complessivo di 24.000 miliardi con modulazione della spesa fino al 1995, mediante ricorso in tutto od in parte al mercato del credito, a mezzo di mutui, così come previsto dalla legge finanziaria del 1991.

Peraltro, tale importo è stato elevato a 27.000 miliardi in base a suggerimenti espressi dalle Commissioni parlamentari.

Ai fini dell'esecuzione e del rendiconto, detti programmi possono ritenersi un unico fatto operativo, essendo reciprocamente correlati al completamento del medesimo disegno di rete.

Le risorse finanziarie poste a disposizione dell'ANAS a tale scopo - tenuto conto dei tagli operati dalle recenti leggi finanziarie e della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE del 21.12.1993, emanata ai sensi dell'art.1 del D.L.5.10.1993, n. 398, convertito con modificazioni, nella legge 4.12.1993, n. 493 - ammontano, allo stato, a complessivi 16.602,5 miliardi, ivi compresi 7.500 miliardi reperiti mediante ricorso al mercato del credito.

Tali risorse sono state iscritte sui capitoli 525, 546 e 547 (ora 729, 750 e 751) del bilancio passivo dell'ANAS per complessivi 15.556,70 miliardi a tutto il 1994, per miliardi 397,80 nel 1995, per miliardi 390,91 nel 1996 e per 237,65 miliardi nel 1997.

A fronte dell'autorizzazione di spesa a tutto il 1995 di 15.954,50 miliardi, nel corso dello stesso 1995 sono stati assunti impegni per 883,70 miliardi che fanno salire il totale a miliardi 14.532,30 che corrispondono alla percentuale del 93,42.

Nel corso del 1995 si sono registrati pagamenti per miliardi 1.021,26 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 11.035,56 corrispondenti alla percentuale del 75,94.

Al termine del 1995 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 4.918, 93 miliardi, di cui miliardi 3.496,74 di residui propri e miliardi 1.422,19 di residui di stanziamento.

LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 531 - ART. 4 e 6

Piano stralcio 1982-1987 del Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione

La legge 12.8.1982 n. 531, recante disposizioni per l'elaborazione del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione, ha autorizzato il Ministro dei Lavori Pubblici a predisporre un piano decennale di investimenti al fine di consentire la programmazione degli interventi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

In attesa della definizione del suddetto piano decennale, con gli artt. 4 e 6 è stato previsto un piano stralcio comprensivo di talune opere interessanti il completamento del tratto Grosseto-Livorno della S.S. n. 1 "Aurelia", il completamento e miglioramento dei servizi di sicurezza dell'itinerario E.7 Orte-Cesena ed il completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo.

A tali fini è stata autorizzata la spesa di L. 1.242 miliardi iscritta sui capitoli 507 e 579 (ora 711 e 783) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 1.241,75 corrispondenti alla percentuale del 99,98.

Nel corso del 1995 si sono registrati pagamenti per 26,71 miliardi che hanno portato il totale a miliardi 1.219,21 corrispondenti alla percentuale del 98,18.

Al termine del 1995 vanno registrati residui per un totale di 32,78 miliardi, di cui miliardi 32,54 di residui propri.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 - ART. 7, COMMA 15, LETT. d)

Programma di interventi per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria

La legge 22.12.1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha assegnato all'ANAS un contributo straordinario di 1.000 miliardi, nel periodo 1987-1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Dei suddetti 1.000 miliardi, 850 sono stati finalizzati all'ammodernamento dell'autostrada ed iscritti sul Cap. 518 (ora 722) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 846,13 corrispondenti alla percentuale del 99,54.

Nel corso del 1995 si sono registrati pagamenti per miliardi 11,76 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 802,92 corrispondenti alla percentuale del 94,89.

Al termine del 1995 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 46,93 miliardi, di cui miliardi 43,06 di residui propri.

DECRETO-LEGGE 1° APRILE 1989, N. 121 CONVERTITO NELLA LEGGE 29 MAGGIO 1989, N. 205

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990.

Il decreto-legge 1.4.1989, n. 121, convertito nella legge 29.5.1989, n. 205, ha stanziato, negli esercizi 1989 e 1990, la complessiva somma di 697 miliardi, dei quali 460 miliardi finalizzati alla realizzazione di opere direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 e 237 miliardi destinati ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico limitatamente agli itinerari di collegamento e servizi nelle aree interessate dai campionati in argomento.

I suddetti importi sono stati iscritti sui capitoli 789 e 790 del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto gli importi assunti ammontano, allo stato, a miliardi 679,85 corrispondenti alla percentuale del 97,54.

Nel corso del 1995 si sono registrati pagamenti per 2,82 miliardi che hanno portato il totale a 642,78 miliardi corrispondenti alla percentuale del 94,55.

Al termine del 1995 i residui ammontano a 54,19 miliardi di cui miliardi 38,10 di residui propri e miliardi 16,09 di residui di stanziamento.

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433 - ART. 7.

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa

La legge 31.12.1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, ha autorizzato la spesa di 190 miliardi per il triennio 1991-1993 ai fini dell'attuazione degli interventi di competenza dello Stato nelle zone suddette.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 7 della legge in argomento, la somma sopracitata è stata ripartita tra le Amministrazioni interessate con decreto in data 25.6.1992 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, di concerto con i Ministri della Difesa e dei Lavori Pubblici.

Per gli interventi di competenza dell'ANAS, con il decreto in questione è stata prevista, a tutto il 1995, la spesa complessiva di 65 miliardi iscritti sul Cap. 794 del bilancio passivo dell'ANAS.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del programma in questione, ad oggi, è in fase di prossima definizione la redazione dei progetti esecutivi per complessivi 45 miliardi per i quali si è in attesa di ricevere alcuni necessari nulla osta delle competenti autorità territoriali.

Per gli altri interventi connessi al programma di importo unitario inferiore ai 2 miliardi, complessivamente quantificabili in 20 miliardi, ad oggi sono stati appaltati lavori per 3 miliardi, mentre per altri si prevede di procedere all'appalto entro il corrente anno.